Monitor ecclesiasticus.
D. Luigi Graziosi
Treja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Volume III.

PARTE I.

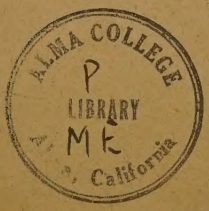

CONVERSANO

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1882

15682

1882

Proprietà Letteraria

Napoli, Tip. degli Accattoncelli.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Intorno all'obbligo della Messa **pro populo** *che hanno i Vescovi.*

Di questa interessante quistione il periodico *Analecta Iuris Pontificii* (fasc. di Nov. e Dic. 1881) riporta testualmente gli atti molti e lunghi prodotti presso la S. C. del Concilio. Noi ci contentiamo di riprodurre il sunto che ne fa l'altro periodico francese *Le Iournal du Droit et de la Iurisprudence canonique* etc. (quad. n. 9 del 1881), secondo vien pubblicato dalla *Scienza e la Fede* di Napoli vol. XXIV, pag. 460.

La Sacra Congregazione del Concilio, ai nove luglio 1881, decideva una importante quistione relativa all'obbligazione de'Vescovi, di applicare ne'dì festivi la Messa pel gregge loro affidato.

Tutti sanno che san Paolo ha chiaramente detto che *Omnis pontifex ex hominibus assumptus, pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis* (1), ed ancora: *Omnis pontifex ad offerendum munera et hostias constituitur* (2). Nè alcuno ignora, che il Concilio di Trento, parlando in generale di quelli, che hanno cura di anime, così s'esprime: « Cum praecepto divino mandatum sit *omnibus*, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his *sacrificium offerre*, etc. (3) ». Ammessa questa certa obbligazione ne'Vescovi, non si conveniva circa la determinazione; cioè, se si dovesse lasciare alla coscienza ed alla pietà de'Vescovi, il numero delle volte, che volessero celebrare *pro populo*, o dovesse loro eziandio applicarsi quanto già era stato disposto pe'parrochi.

Essendovi divergenza d'opinioni fra i dotti in questa materia, il Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda, agli 11 giugno 1870, si indirizzava alla Sacra Congregazione del Concilio, « quam, come scrive Benedetto XIV, (1), Summi Pontifices eiusmodi Synodi (Tridentinae) solam interpretem statuerunt», e le propose i due seguenti quesiti:

I. « Se i Vescovi siano obbligati ad applicare la Messa *pro populo omnibus diebus Dominicis et festis de praecepto, etiam suppressis* »;

II. « E *Quatenus Negative*: Quale sia e come debba intendersi l'obbligazione, che hanno i Vescovi d'applicare la Messa *pro populo* ».

Questi due quesiti furono presentati a'Cardinali Consultori, per essere risoluti *per summaria precum*, il 28 febbrajo 1871.

Il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, nella relazione fattane a'Cardinali, si mostrava assai perplesso, scrivendo: « Si quaeratur speciatim, an iidem Episcopi Missam pro populo offerre teneantur omnibus diebus Dominicis et festis de praecepto servatis, aliisque ex albo festorum disiunctis, non ita facile certa ac praecisa responsio praeberi posse videretur ». E poco dopo soggiungeva: « Si quis fortasse inveniretur, qui eam rem praetermitteret, eumdem in legem obligationis vim habentem peccare, asserere non auderem ».

(1) *Hebr.* V, 1-3. Il testo greco non dice; *Πᾶς γὰρ ἱερεὺς* (omnis enim sacerdos), ma *Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς* (omnis summus sacerdos, ovvero omnis sacerdotum princeps).

(2) *Hebr.* VIII, 3.

(3) *Concil. Trid.* Sess. 23, cap. 1, *De Reform.*

(1) Institut. Eccles. 107, § 6.

Riepilogando poscia le ragioni di quelli che inclinavano all'opinione d'essere i Vescovi obbligati a celebrar questa Messa *pro populo omnibus diebus Dominicis et festis de praecepto, etiam suppressis*, egli citava 1. L' autorità di molti Canonisti (1), che affermano col Barbosa (2) : « Dominicis et festis solemnioribus debere Episcopos celebrare »;

2. Le decisioni della Sacra Congregazione del Concilio, riferite dal Ferraris (3); la Costituzione di Benedetto XIV (4), *Cum super oblatas*; e la lettera Enciclica di Pio IX (5), *Amantissimi*, da tutti i quali documenti risulta che quelli, che hanno *cura d' anime* sono tenuti ne'detti giorni a celebrare la Messa *pro populo*. Al qual proposito quel Segretario facea notare, essere il Vescovo colui, il quale abbia nella sua diocesi la cura principale delle anime de'suoi diocesani. Imperocchè, come si esprime san Tommaso (6) : « Plebani (così il Santo dottore chiama i parrochi) non habent principaliter curam, sed administrationem quamdam, secundum quod eis ab Episcopo committitur».

3. Egli citava ancora le risposte di altre Congregazioni romane; così la Sacra Congregazione de'Riti (7), la quale alla domanda: « An Episcopi teneantur ad applicationem Missae *pro ovibus* post adeptam possessionem, an statim ac electi sint in Concistorio », rispose: « *Affirmative* post adeptam possessionem ». Similmente la Sacra Congregazione di Propaganda (8) alla domanda: « An obligatio Missam applicandi pro populo, quae secundum ius Ecclesiae Occidentalis imposita est Episcopis et Parochis, locum similiter habeat pro iisdem personis de ritu Orientali» rispondeva: AFFIRMATIVE.

4. Ricordava Monsignor Segretario la pratica costante ed immemorabile dei Vescovi, i quali non mancano ne' suddetti giorni di applicare la Messa pei loro diocesani: ed aggiungeva, che secondo il diritto (1) « id custodire oportet, quod moribus et consuetudine introductum est »; quindi essersi in questo caso introdotta la consuetudine, che qual vera legge debbe rispettarsi.

Facendosi poi ad esporre le ragioni di quelli che opinano diversamente, egli faceva principalmente notare:

Che l'autorità de'Canonisti avvalora la loro opinione, ma non può mai avere forza di legge, giacchè, come osserva Benedetto XIV (2), « Scriptores de quaestionibus VERBA FACIUNT, illas autem Sacra Congregatio DISSOLVIT». Ora è certo, che nessun Papa, nè la Sacra Congregazione del Concilio abbia emanata questa legge che obbligasse i Vescovi; e tutte le decisioni, sia de'Pontefici, sia della Sacra Congregazione, riguardano *unicamente* i Curati (3).

Facea notare che i Canonisti, i quali hanno scritto prima di Benedetto XIV, aveano insegnato col Barbosa (4): «Parochum teneri Missae sacrificium suis ovibus applicare iuxta boni viri arbitrium »; ma che da Benedetto XIV (5) venne precisato il tempo di simile obbligazione, e pe'soli curati e per la loro messa parrocchiale, ordinandosi a'Vescovi di vigilarne l'esecuzione. Dunque il lodato Pontefice non volle comprenderli nell'obbligazione imposta colla sua Bolla. Altrettanto bisogna dire dell'Enciclica di Pio IX. Da tutto ciò segue, che i Vescovi dovrebbero comprendersi in questa obbligazione solamente per illazione o argomentazione. Ora è certo, che quando trattasi di obbligazione, debbono ritenervisi sottoposti solo quel-

(1) Van-Espen, Iuris Eccles. Univers. p. I, tit. 16, cap. IX, num. 3.—Monacelli, Formul I, tit. 1, num. 7, 8.—Ferraris, V. Missae sacr. art. 3, num. 11, ed altri.

(2) De Offic. et Potest. Episc. Alleg. 24, num. 1

(3) Loc. cit. num. 6.

(4) In data del 19 agosto 1744.

(5) Emanata addì 3 maggio 1858.

(6) 2a-2ae, quaest. 184, art. 6 ad 3.

(7) In una Marsorum 12 novembr. 1831, presso Gardell. n. 4520. ad 22. Nel num. 23 si domandava: «An vicarii Capitulares teneantur ad hanc Missae applicationem sede vacante, » e fu risposto. NEGATIVE.

(8) Nonnulla dubia Missae pro populo, die 23 mart. 1863, ad I.

(1) CAP. Consuetudo 5, Dist. 1, et ff. L. de quibus 32, De legibus.

(2) Instit. Eccles. 107, § 6.

(3) V. Zamboni. v. Parochus, § 5, t. 5, p. 28 sgg.

(4) Barbosa ad Concil. Trident. Sess. 23, cap. 1 de Ref., num. 4.

(5) Vedi la succitata Constit. « Cum semper. »

li designati dalla legge : « Lex enim quod voluit,expressit; quod non expressit, nec voluisse dici debet ».

Egli aggiungeva, che le suddette decisioni delle Sacre Congregazioni si riferiscono a casi particolari , mentre è certo, che *iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur* (1).

Finalmente dicea , a proposito della consuetudine , essere la presente una quistione di fatto, e quindi non potersi quella presupporre , ma doversi dimostrare: e questa dimostrazione non solo non esistere, ma forse non mai potersi dare. E terminava ricordando , che la Sacra Congregazione del Concilio avea dichiarato (2): « Episcopos Missae pro populo perlitandae onere teneri , nulla tamen , circa certos pro celebratione dies, lege praestitura ».

Gli Emi Cardinali, veduta la difficoltà di risolvere la quistione su questi soli dati, risposero: « *Dilata*, et exquiratur votum trium Consultorum, reassumptis, ex Secretariis Congregationum Sacrorum Rituum et de Propaganda Fide, omnibus ad rem facientibus ».

La quistione restò per molti anni sospesa. A'13 giugno 1878 novelle istanze furono fatte alla Sacra Congregazione del Concilio dalla Propaganda, perchè si desse una soluzione al quesito ; aggiungendovi tre altre domande sullo stesso soggetto, ma relative alle obbligazioni dell' Amministratore apostolico di B. — La Sacra Congregazione del Concilio nominò pe'tre Consultori il p. Antonio Ballerini d. C. d. G. professore di teologia morale al Collegio romano; il p. G. M. Granniello, Barnabita ; ed il p. Pio-Tommaso Masetti de'Predicatori, Bibliotecario della Casanatense.

Il P. Granniello in un lungo e dotto suo voto, distinse due quistioni, cioè : 1. Se esiste l' obbligazione de' Vescovi d'applicare la Messa *pro populo omnibus diebus dominicis, et festis de praecepto etiam suppressis*—UTRUM SIT— 2. Se esiste, donde ha avuta origine : QUOMODO SIT—.Rispondendo alla prima quistione, dopo aver dichiarato, che non intendea dimostrare l'esistenza dell'obbligazione col mezzo di leggi generali, che potessero definire il caso; giacchè se esistessero, non vi sarebbe più dubbio; stabiliva esservi l'obbligazione, come venne formolata nella domanda, sì per i Vescovi, e sì per i parrochi; e lo dimostrava:

1.° Con argomenti ricavati da'decreti delle Congregazioni del Concilio (1) , della Propaganda (2) e de' Riti (3) , « quorum responsa — egli aggiungea— Episcoporum obligationem ponunt , ac ita ponunt, ut ea pro certa rataque habita, gravia alia capita inde deducant».

2.° Da' sentimenti de' canonisti e teologi, i quali applicavano le disposizioni della Bolla di Benedetto XIV e ai Vescovi ed a' curati (4). Egli riportava tra gli altri sant'Alfonso, il quale scrive: « Si parochi et omnes, quibus cura animarum commissa est, tenentur in Dominicis et festis de praecepto Missam celebrare et applicare pro populo, tanto magis ad id tenentur episcopi, tamquam principaliores animarum Pastores (5) ». Poscia il P. Granniello, facendo un riassunto delle testimonianze di tutti i dottori, continuava così: « Expresse sentiunt , episcopos esse legi obnoxios , auctores plurimi, qui post benedictinam Constitutionem floruere (6), aliisque omnibus pollent dotibus , ut plena eis

(1) Leg. 7, ff. de Legibus.

(2) « S. Congreg. Concilii, dice la relazione , recentissime super hac quaestione ab Ordinario seu Abbate S. Martini rogata in relatione status Abbatialis illius Ecclesiae, die 18 aprilis 1864 , respondebat; Episcopos, etc. »

(1) S. C. Concil. in Visen.—Relat. status Eccles., 17 decembr. 1803; in una S. Hyppoliti, 24 august. 1807(Vedi Acta Sanctae Sedis, tom. III, p. 365-368).

(2) In dub. propos. sub die 23 mart. 1863. (V. Acta Sanctae Sedis, tom. I, p. 407-408) ad 1 , II, VI, et VII.—In Resp. diei 25 sept. an. 1779, —In Resp. ad I, II, III, IV, ad dub. propos. sub die 23 mart. 1863.

(3) In una Marsorum diei 12 nov. 1831 (Gardell. n. 4520, ad 22) In Monasterien. 14 iunii 1845, ad 2-3. (V. Gardell., n. 4869).

(4) « Auctores Constitutione Benedectina posteriores, qui hoc onus aperte affirmant...sunt 27, videlicet Giraldi. s. Alphonsus, Goury,Frassinetti, Marangio del Rio, Bouvier, Vecchiotti, Gousset , Koning , Muller, Scavini, Ballerini, Kenrick, Neyraguet, Van de Burgt, de Varcena, Vincent, Lucidi, Cretoni, Tarquini, Cossa, auctor ephem. *Mélanges Théol.* et tres amplissimi S. C. Cong. Secretarii ». Così il Consultore.

(5) Lib. VI, n. 327, t. II,p. 313, 314, Bassano 1816.

(6) Vedi gli Autori succitati nella nota (1).

fides adiungatur. His plures accedunt, qui idem dicunt implicite (1). Qui vero haerent aut contrarium docent, cum prioribus nullo fere ex capite comparari possunt. Nonnulli rem tacitam praetereuntes, ad minus neutri parti favent (2). Pro obligatione stant etiam, saltem generatim, doctores Benedicto antiquiores (3). Hinc concludendum est, argumentum ab auctoritate doctorum eiusmodi esse, ut forte quaestionem finire valeat ».

3° Egli ricavava anche argomento dall' analogia, che havvi tra la legge, che obbliga i curati, e quella, che dovrebbe obligare i Vescovi, e ne conchiudea, che lo stesso dovere esiste per ambo le parti. La dimostrazione muove dall' analisi istituita 1° sul testo della legge, che indica chi sieno tenuti a questa obbligazione; cioè: « Pastoribus animarum cura demandata est; — Parochis, seu aliis animarum curam exercent etc. » (4); 2° sulla ragione legale, per cui è stato imposto questo dovere: « Non ratione beneficii, sed OFFICII, non ratione bonorum seu reddituum, sed muneris (5) ». 3° sul diritto, donde deriva questa obbligazione: « Cum praecepto divino mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre (6), etc. ». 4° Finalmente sul rigore con cui questa obbligazione è stata imposta: « Severitas, vi si legge, in parochis, quae se prodit in omnibus et singulis legis partibus pene tangit extremos fines. Hinc cum Ecclesiae doctore s. Alphonso concludendum videtur, a fortiori ab episcopis eius observantiam esse exigendam ».

Sulla « seconda quistione », nella quale si ricerca donde questa obbligazione sia derivata, il Consultore sosteneva non essere venuta da una legge esplicita, ma dalla consuetudine; e si sforzava dimostrarlo: 1° con argomenti indiretti, cioè pe' decreti delle Congregazioni romane, le quali nelle loro risposte, pare che la presuppongono come esistente. — 2° Dalle testimonianze de' dottori di tutt' i luoghi. — 3° Dalle stesse parole di Benedetto XIV e di Pio IX, i quali parlando di questa legge, affermano, che essi vogliono: « potius illam DECLARARE quam novam legem INDUCERE ». Da tutto il p. Granniello conchiudea: « Obligatio est certa, sed nulla extat lex universalis scripta et expressa de hoc onere; attamen res eo loco est, ut tuto eiusmodi lex ferri queat, immo NECESSARIA videtur ».

Il P. Ballerini nel suo voto affermava, che non esiste una legge esplicita, che obblighi i Vescovi a dire la Messa *pro populo* ne' giorni indicati; conciossiachè la stessa Congregazione del Concilio il 15 aprile 1864 abbia deciso: « Episcopos Missae pro populo perlitandae onere teneri, NULLA TAMEN CIRCA CERTOS PRO CELEBRATIONE DIES LEGE PRAESTITUTA ». Con tutto ciò, da questa risposta può ricavarsi, che i Vescovi sieno soggetti alla stessa obbligazione come i parrochi. Di più abbiamo nel diritto un fondamento abbastanza solido, per stabilire, che la misura di questa obbligazione sia la stessa per i Vescovi come pe' parrochi; da cui si potrà quindi inferire, che i Vescovi sieno tenuti ad applicare la Messa *pro populo* negli stessi giorni, in cui sono tenuti i parrochi.

Egli dimostrava le sue affermazioni con questo ragionamento: La misura di ogni obbligazione non può essere minore per colui, pel quale la ragione che la stabilisce è più forte. Ora l'obbligazione di dire la Messa *pro populo*, indi-

(1) « Hoc idem tradunt *implicite* Schram, Berardi, Concina, Berengo, Porpora, ephemer. cui tit. *Analecta Juris Pontificii*, *Corresp. de Rome*, *Acta S. Sedis* et passim Secretarii S. C. Concilii, et qui dicunt generatim ad id teneri *pastores qui animarum curam habent*, vel simile quidpiam ».

(2) « Card. Soglia, Ferrante, et auctor *Instit. Canon.* Neapoli, 1767 ».

(3) « Barbosa, Genuensis, Ricci, Navarro, Van-Espen, Monacelli, Ferraris, Alzed. Fagundez, Sylvester, Rosella, et Azorius ».

(4) Bened. XIV Constit. *Cum semper*, §. 2, 5, 6, et 7.

(5) Ved. le decisioni della S. C. del Concilio in CAJET. 16 dec. 1837. in FERENTINA, 15 mart. 1735, e 21 nov. 1801, ed in DUBLINEN 2 iun. 1860.

(6) *Conc. Trid.* Sess. 23 vap. I. *de Reform.* — « De hoc iure, scrive il P. Granniello, quatenus tangit parochos, doctores diversas habent sententias. Alii quidem opinantur illud esse *immediatum*, *absolutum* atque *proprie dictum*, non secus ac ius quod ligat Episcopos. Alii contrarium sentiunt »; ved. Vecchiotti, *Instit. Canon.* I. II, § 65, *Cum porro*, t. I, p. 331, Taurin. 1875.

pendentemente da' frutti del beneficio, proviene sostanzialmente ed unicamente dalla cura d'anime affidate al beneficiato (1); dunque se questa cura di anime evidentemente si trova più nei Vescovi, che ne' curati, essi debbono essere soggetti a questa obbligazione, più che gli stessi curati.

Il dotto Gesuita appoggia la sua tesi coll' autorità di san Tommaso (2), il quale scrive: « Episcopi, qui sunt in superiori potestate constituti, magis habent curam de subditis, quam etiam ipsi sacerdotes parochiales ». E poco dopo: « Ad illud quod obiicitur quod Episcopus quando committit curam parochiae, ipse se exonerat, dicendum quod falsum est: quia adhuc pertinet ad eum habere curam totius plebis sibi commissae ». E qui il Gaetano aggiunge (3): « Episcopi assumunt curam animarum, ut agentia principalia; curati vero assumunt curam animarum, ut officiales principalium agentium ». Finalmente sant' Alfonso de Liguori osserva: « Si autem Parochi et omnes, quibus cura animarum commissa est, tenentur in Dominicis et festis de praecepto Missam celebrare et applicare pro populo; TANTO MAGIS ad id tenentur Episcopi, tamquam principaliores animarum pastores (4) ». Dunque, conchiudea il Ballerini, dichiarare, che i Vescovi sieno tenuti ad applicare la Messa *pro populo* almeno in quei giorni, in cui la Chiesa obbliga i curati, è cosa del tutto conforme alla ragione.

Il P. Masetti, al contrario, sostenea, che i Vescovi *vi obligationis legis* non sieno tenuti all'adempimento di questo dovere come i curati. Difatti, egli notava, il Concilio di Trento (1) indica in maniera generale l'obbligazione, che hanno quelli, *quibus cura animarum commissa est*, di dire la Messa pel loro gregge. Dopo il Concilio quest'obbligazione è restata lungo tempo indeterminata, ed i Vescovi ed i curati l'hanno adempita « *iuxta* arbitrium boni viri ». Al secolo XVII e XVIII cominciò a trattarsi la quistione *specifica*, su i giorni, in cui dovea soddisfarsi a quest'obbligazione. Or tutte le quistioni si fecero pei curati e tutte le decisioni delle sacre Congregazioni romane, come anche le Bolle di Benedetto XIV e di Pio IX, non riguardarono e non riguardano, se non i soli curati. Bisogna dunque conchiudere, così egli, che i Vescovi non ci sono compresi; perocchè *quod lex voluit, expressit, quod non expressit, nec voluisse dici debet*, et: *Inclusio unius est exclusio alterius.*

Rispondendo poi all' argomento: *Si sacrificii Missae praedictis diebus perlitandi lege adiguntur parochi*, MULTO MAGIS *Episcopus*, egli notava che sono molte cose, a cui sono obbligati gl'inferiori, e che non obbligano i superiori; e citava san Tommaso (2), il quale scrive: *Oporet quod lex ad multa respiciat et secundum* PERSONAS, *et secundum* NEGOTIA, *et secundum* TEMPORA.

Ne conchiudea quindi, che i Vescovi, a ragione della loro eminente dignità, sono restati e restano sotto la regola generale, la quale prima di Benedetto XIV era comune a' parroci ed a' Vescovi, cioè che doveano adempire questa obbligazione *iuxta arbitrium boni viri.*

Il P. Masetti si domandava *in secondo luogo*, se sia necessario oggigiorno emanare una legge, che obblighi i Ve-

(1) Benedetto XIV, nella sua Costituzione *Cum super oblatas*, § 6, dice: « Quamvis compertum habeamus id quod alias a S. Congr. Concilii responsum fuit, parochum nempe pinguibus redditibus dotatum, quotidie pro populo celebrare et applicare debere, eum vero qui uberioribus huiusmodi *redditibus* non gaudet, *festivis tantum diebus* idipsum praestare teneri... opportunum censemus vobis abunde satisfactum fore, vobisque proinde satis esse posse, dum ii, qui animarum curam exercent, sacrificium Missae *pro populo* celebrent atque applicent in Dominicis, aliisque diebus festis de praecepto ».— Ed il FERRARIS (V. *Missa*, art. 3, n. 8): « Ratio autem horum Decretorum est, quia Parochus, *non ratione sustentationis, sed* RATIONE OFFICII tenetur sacrificium *pro populo* applicare. Nam sicuti qui duxit uxorem pauperem, sine ulla vel parva dote, se excusare non potest, nec se subtrahere ab oneribus Matrimonii, ut docent communiter Doctores; ita qui acceptat Parochiam exilis reditus, tenetur onera Parocho iniuncta adimplere ».

(2) Opusc. XIX, Contra impug. Relig. cap. IV, e 2a. 2ae., q. 184, a. 6, ad 2.

(3) In 2a. 2ae, q. 184, art. 6.

(4) Lib. VI, num. 327.

(1) Sess. 23, cap. I. de Reform.

(2) 1a. 2ae. q. 95, art. 1.

scovi a soddisfare a questo dovere negli stessi giorni, in cui sono tenuti i parrochi. Ed egli rispondea negativamente. 1° Perchè, come dice sant'Agostino (1), *ipsa mutatio consuetudinis, quae adiuvat utilitate, novitate perturbat.* 2° Perchè tutte le leggi hanno delle eccezioni, e sembra conveniente, che ne sia una a favore de' Vescovi in una obbligazione generale imposta a quelli, *qui curam animarum habent.* 3° Per rispetto alla dignità episcopale, e per non mettere nella stessa linea, per così dire, i Vescovi coi curati in una obbligazione determinata da legge ecclesiastica. 4° Finalmente perchè sembra certo, che i Vescovi adempiono a questa obbligazione anche più spesso di quanto la legge prescrive: ora è cosa evidente, che: (2) « qui lege privata ducitur, nulla ratio exigit, ut publica constringatur ». Ed anche perchè: « iura constitui oportet in his, quae SAEPIUS accidunt: ex his *autem, quae forte* UNO CASU *accidere possunt, iura non constituuntur* (3) ».

Non ostante queste ragioni, gli Emi Cardinali, avendo maturamente esaminata la quistione, risposero:

« Ad 1[m] Episcopos teneri ad applicationem Missae pro populo, et consulendum SSmo ut decernere dignetur, eosdem Missam pro propulo applicare debere, omnibus dominicis, aliisque festis diebus tum de praecepto tum suppressis.

« Ad 2[m] Provisum in primo: quo vero ad quaesita administratoris apostolici B. provideat ipsamet S. Congregatio de Propaganda fide ».

Sua Santità ha approvata e confermata questa risposta, e quindi è chiaro:

1.° Che i Vescovi, come i curati, sono obbligati di dire la Messa *« pro populo* omnibus et singulis dominicis aliisque festis diebus etiam suppressis ».

2.° Che essi in questi giorni non possono applicare la Messa per altre persone, *etiamsi celebrent privatim* (4), e nemmeno per un defunto *praesente cadavere* (1); giacchè quest'obbligazione è del tutto *personale* (2), ed ogni consuetudine in contrario è riprovata (3).

3.° Che i Vescovi sono tenuti alla soddisfazione di questo dovere *ex debito iustitiae*; e perciò questa obbligazione è gravissima, *quippe descendit ex divino praecepto*; ed essa resta tale *etiamsi ecclesia habeat reditus tantum incertos* (4).

4.° Che se un Vescovo è titolare di più diocesi, *dummodo illae non sint unitae unione plenaria et extinctiva*, egli è tenuto *sive per se sive per alium* d'applicare o di fare applicare la Messa in ciascuna d'esse e *propriis sumptibus* (5).

5.° Finalmente, che quando i Vescovi non possono essi stessi soddisfare a questo dovere, come nel caso *verae necessitatis et infirmitatis*, o per altra ragione preveduta dalle leggi, essi sono tenuti a farlo soddisfare da altri a loro nome ed a loro spese; e se ciò fosse impossibile, essi sono obbligati *quam primum poterunt* d'applicar la Messa essi stessi (6).

(1) S. August. Epist. ad Ianuar.
(2) Decret. XIX, q. 2, di Papa Urbano II, citato da san Tommaso, 1a. 2ae. q. 96, art. 5.
(3) Dig. lib. I, Tit. 3, l. 24.—s. Thom. 1a 2ae. q. 95.
(4) S. Rit. C. 20 dec. 1864.

Sacra Rituum Congregatio

—

I

DUBIA

Sacrae Rituum Congregationi proposito insequenti dubio:

An, scilicet solemnis benedictio aquae, quae in vigilia Epiphaniae quotannis Romae in Ecclesia S. Andreae vulgo, *della Valle*, confici solet, quippe nunquam a Sancta Sede proscripta vel damnata, possit et valeat fieri alibi et ubique locorum?

Sacra eadem Congregatio respondit: « Non expedire ».

Die 26 Aprilis 1881.

D. CARD. BARTOLINIUS.
S. R. C. Praefectus

(1) V. in Fesulana 26 jan. 1771, dub. 1.
(2) V. Zamboni, t. V, p. 33, n. 27, in Mechlinien, Missae pro populo, 25 sept. 1847, ad 3.
(3) Const. Cum semper, § 5.—in Mechlin. cit. ad 2.
(4) Vedi in Cajetan: 6 Feb. 1847.
(5) In Viterbien. 31 mart. 1708, ad 2.
(6) V. Vecchiotti, l. c. p. 331.

II

Quoad distributionem Eucharistiae in Sabbato Sancto

Lancianen et Ortonen.

A reverendissimo domino Francisco Petrarca, Archiepiscopo Lancianen, et administratore perpetuo dioeceseos Ortonen. Sacrorum Rituum Congregationi sequens pro opportuna declaratione propositum fuit dubium, nimirum:

« Utrum sabbato Sancto mane in Ecclesiis, ubi potest una missa cum cantu celebrari, cantato iam hymno Gloria in excelsis, et nondum facta sacrarum specierum sumptione, ab alio sacerdote, quam a celebrante, superpelliceo et stola indutо, ex sacris particulis, quae feria V in Coena Domini superfuere, adservatis, Sanctissima Eucharistia Christifidelibus expetentibus distribui possit ac liceat, et an ab iisdem sic sumentibus Paschali praecepto satisfiat? »

Sacra porro eadem Congregatio, ad relationem infrascripti secretarii, exquisito antea voto alterius ex apostolicarum caeremoniarum magistris, huic dubio mature perpenso sic rescribere rata est: Servetur consuetudo. Atque ita rescripsit ac declaravit die 13 ianuarii 1882.

D. Cardin. *Bartolinius*, S.R.C.praef.

Plac. Ralli, S. R. C. secretarius.

LETTERA ENCICLICA

DI LEONE PP. XIII

ALL'EPISCOPATO ITALIANO

—

VENERABILI FRATELLI

Salute ed Apostolica Benedizione

Quantunque Noi per l'autorità e grandezza dell'Apostolico ministero, stendiamo al possibile la vigilanza e carità Nostra e a tutta la Chiesa e alle singole parti di essa, tuttavia al presente in peculiar modo le Nostre cure e pensieri tiene a sè rivolti l'Italia.—Nei quali pensieri e cure la Nostra mira è rivolta a cosa ben più nobile e sublime, che le umane non sono; perocchè siamo in angoscia e trepidazione grande per la salvezza eterna delle anime; nella quale tanto più è mestieri che del continuo s'impieghi tutto il Nostro zelo, quanto maggiori sono i pericoli a cui la vediamo esposta.—Siffatti pericoli, se in altro tempo furono gravi in Italia, senza dubbio al dì d'oggi sono gravissimi, dappoichè lo stato medesimo delle cose pubbliche è grandemente funesto al benessere della religione. Il che tanto più profondamente Ci conturba l'animo, quanto che vincoli di speciali relazioni Ci uniscono a questa Italia, nella quale Iddio collocò la sede del suo Vicario, la Cattedra della verità, e il centro della cattolica unità. Già altre volte ammonimmo il popolo italiano, che stesse in guardia, e che ognuno ben comprendesse quali siano i propri doveri in tante occasioni d'inciampo. Non pertanto, crescendo ogni dì più i mali, vogliamo che Voi, Venerabili Fratelli, rivolgiate ad essi più attesamente il pensiero e conosciuto il peggiorar continuo delle pubbliche cose, cerchiate di premunire con più diligenza gli animi delle moltitudini, affinchè non venga loro rapito il più prezioso dei tesori, la fede cattolica.

Una perniciosissima setta, i cui autori e corifei non celano nè dissimulano punto le lor mire, ha già da gran tempo posto il suo seggio in Italia: e intimata la guerra a Gesù Cristo, s'argomenta di spogliare in tutto i popoli d'ogni cristiana istituzione. Quant'oltre sia andata nei suoi attentati non accade qui ricordarlo, molto più che Vi stanno innanzi agli occhi, o Venerabili Fratelli, il guasto e le ruine già recate sì alla religione come ai costumi.—Presso i popoli italiani, che d'ogni tempo si tennero fedeli e costanti nella religione ereditata dagli avi, ristretta ora per ogni dove la libertà della Chiesa, l'un dì più che l'altro si procura al possibile di cancellare da tutte le pubbliche istituzioni quella impronta e quel cotal carattere cristiano, onde a ragione fu sempre grande il popolo italiano. Soppressi gli ordini religiosi; confiscati i beni della Chiesa; avute per matrimonii validi le unioni contratte fuori del rito cattolico; esclusa l'autorità ecclesiastica dall'insegnamento della gioventù. Nè ha fine nè tregua alcuna la crudele e luttuosa guerra mossa contro la Sede Apostolica; laonde si trova oltre ogni dire oppressa la Chiesa, e stretto da gravissime difficoltà il Romano Pontefice. Imperocchè egli spogliato della sovranità temporale, fu forza che cadesse in potere altrui.—E Roma, la più augusta città del mondo cristiano è divenuta campo aperto a tutti i nemici della Chiesa, e vedesi profanata da riprovevoli novità, con iscuole e templi a servigio dell'eresia. Pare anzi serbata eziandio a dovere in questo anno medesimo accogliere i rappresentanti e i capi della setta la più ostile alla religione cattolica, i quali vanno appunto divisando di raccogliersi qui stesso in congresso. È abbastanza palese, qual cagione li abbia spronati a darsi quivi la posta; egli è, che vogliono con un'ingiuria procace disfogare l'odio che portano alla Chiesa, e lanciar da

vicino funeste faci di guerra al Papato, facendosi a sfidarla nella stessa sua sede. Non è certamente da dubitare che la Chiesa esca alla fine vittoriosa dagli empii assalti degli uomini: è tuttavia certo e manifesto che essi con siffatte arti intendono a questo, a colpire cioè insieme col Capo l'intero corpo della Chiesa, e a distruggere, se fosse possibile, la religione.

Veramente che intendono a questo coloro che si professano tenerissimi dell'italiana famiglia, sembrerebbe cosa da non credere; poichè l'italiana famiglia, spegnendosi la fede cattolica, di viva necessità resterebbe privata di una fonte di vantaggi supremi. Conciossiacchè se la religione cristiana apportò a tutte le nazioni ottimi argomenti di salvezza, la santità dei diritti, la tutela della giustizia; se per ogni dove colla virtù sua domò le cieche ed avventate passioni degli uomini, compagna e guida a tutto ciò che è onesto, lodevole e grande; se in ogni contrada ridusse a perfetta e stabil concordia i varii ordini dei cittadini e le diverse membra dello stato; certo essa una tanta copia di beneficii più largamente che sovra le altre, la diffuse sulla nazione italiana. Ben molti, con lor disonore ed infamia, vanno spargendo che la Chiesa è avversa e reca nocumento alla prosperità o ai progressi dello stato; e tengono il Romano Pontificato come contrario alla felicità e grandezza del nome italiano. Ma le accuse e le assurde calunnie di costoro vengono solennemente smentite dalle memorie dei tempi passati. Difatti l'Italia ha obbligo massimamente alla Chiesa ed ai Sommi Pontefici se distese appo tutte le genti la sua gloria, se non soggiacque ai ripetuti assalti dei barbari, se respinse invitta gli impeti enormi dei Musulmani, e in molte cose conservò a lungo una giusta e legittima libertà, ed arricchì le città sue di tanti monumenti immortali di arti e di scienze. Nè ultima fra le glorie dei Romani Pontefici è questa, l'aver mantenuto unite, mercè la stessa fede e la stessa religione, le provincie italiane diverse d'indole e di costumi, e l'averle così liberate dalle più funeste tra le discordie. Anzi nei maggiori frangenti più volte le cose pubbliche sarebbero piombate ad estrema ruina, se a salvezza non fosse valso il Pontificato Romano.—Nè fia che meno valga per l'avvenire, purchè la volontà degli uomini non sorga a porre ostacolo alla sua virtù, o a diminuirne la libertà; essendo che quella forza benefica che si trova nelle istituzioni cattoliche, derivando necessariamente dalla medesima lor natura, è immutabile e perenne. Come non v'ha intervallo di luoghi e di tempi a cui non si distenda la cattolica religione per la salvezza delle anime, così essa parimenti nelle cose civili da per tutto e sempre diffonde ampiamente i suoi tesori a beneficio degli uomini.

Ora tolti tanti e sì grandi beni, sottentrano estremi mali; dacchè quei cotali che portano odio alla sapienza cristiana, essi medesimi, per quanto dicano di fare il contrario, traggono in rovina la società; nulla essendovi di peggio che le lor dottrine, per accendere fieramente gli animi ed eccitare le più perniciose passioni. Difatti nell'ordine speculativo essi rigettano il lume celestiale della fede: estinto il quale, l'umana mente assaissime volte è trascinata negli errori, nè discerne il vero, e con tutta facilità cade alla fine in un abbietto e turpe materialismo. Nell'ordine pratico disprezzano la norma eterna ed immutabile, e non riconoscono Iddio per supremo legislatore e vendicatore: tolti i quali fondamenti, ne consegue che, per difetto di efficace sanzione, ogni regola del vivere dipenda dalla volontà e dall'arbitrio degli uomini. Nell'ordine sociale, da quella smodata libertà che essi vogliono e che van magnificando, nasce la licenza; alla licenza tien dietro il disordine, che è il più grande e micidiale nemico del civile consorzio. Certo una nazione non presentò mai di sè spettacolo più deforme, nè la sua fortuna volse mai più in basso, che allorquando poterono pure a breve tempo signoreggiarla e tali dottrine e siffatti uomini. E se non v'avessero esempii recenti, sembrerebbe incredibile che uomini, per maltalento e baldanza da forsennati, avessero potuto consumare tanti eccidii, e pur ritenendo a ludibrio il nome di libertà, gavazzare fra le stragi e gl'incendii. Che se l'Italia non fu pur anco funestata da sì grandi eccessi, devesi in prima ascriverlo a singolare beneficio di Dio; e inoltre tener per fermo che ne fu anche questa la ragione, che cioè essendo gli italiani nella più gran parte rimasti costantemente devoti alla cattolica religione, perciò non riuscì a trionfare la licenza dell'empie massime che abbiam ricordato. Peraltro, ove questi ripari che offre la religione, venissero abbattuti, di subito incoglierebbero all'Italia quelle medesime calamità, onde furono percosse un tempo grandissime e fiorentissime nazioni. Imperciocchè è forza che dagli stessi principii scaturiscano gli stessi effetti; ed essendo i semi ugualmente guasti, non può fare che non producano gli stessi frutti. Anzi il popolo italiano abbandonando la religione cattolica, dovrebbe forse aspettarsi una pena anche maggiore; perchè all'enormità dell'apostasia metterebbe il colmo coll'enormità dell'ingratitudine. Dappoichè non dal caso o dalla volubile volontà degli uomini l'Italia ebbe questo privilegio, d'esser fino dal principio fatta partecipe della salute apportata da

Gesù Cristo, di possedere nel suo seno la Sede di Pietro, e di aver goduto per lungo corso di secoli degli immensi e divini beneficii, i quali di per sè derivano dal cattolicismo. Laonde dovrebbe temere grandemente per sè quello che l' Apostolo Paolo annunziò minacciosamente ai popoli ingrati: « *La terra che beve la pioggia, che di frequente le cade in grembo, ed utili erbe produce a chi la coltiva, riceve da Dio benedizione: ma se essa mena triboli e spine, è riprovata ed è vicina alla maledizione, il cui fine è di essere abbruciata* » *(1)*.

Iddio tenga lontano sì orribili spaventi; e ognuno ponga ben mente come ai pericoli già venuti, così a quelli che ne sovrastano per opera di coloro, i quali cooperando non alla comune utilità, bensì al vantaggio delle sette, combattono con odio mortale la Chiesa. I quali, se avessero senno, se fossero accesi da vera carità di patria, non diffiderebbero certo della Chiesa, nè per ingiusti sospetti si proverebbero a menomarne la nativa libertà; che anzi i loro propositi, che ora son tutti di farle guerra, li volgerebbero a sua difesa ed aiuto; e sopra tutto si darebbero cura di far rientrare nel possesso dei suoi diritti il Romano Pontefice.—Conciossiachè l' ostilità presa contro la Sede Apostolica, quanto più torna a danno della Chiesa, tanto meno è per riuscire profittevole alla prosperità dell'Italia. Intorno alla qual cosa in altro luogo dichiarammo la Nostra mente: « Pro« clamate, che le pubbliche cose d'Italia non « potranno giammai prosperare, nè godere « stabile tranquillità, finchè non sia prov« veduto, come ogni ragione domanda, alla « dignità della Sede Romana e alla libertà « del Sommo Pontefice ».

Perlochè, niente standoci più a cuore, che la incolumità degl' interessi religiosi, ed essendo conturbati per il grave rischio che corrono i popoli italiani, col più vivo calore che mai Vi esortiamo, o Venerabili Fratelli, a mettere in opera con esso Noi lo zelo e la carità Vostra, affine di prendere riparo a tante sciagure.

Innanzi tratto datevi somma premura di far comprendere ai popoli che gran bene sia il possedere la fede cattolica, e quanta la necessità di custodirla gelosamente. E poichè i nemici ed oppugnatori del cristianesimo, per ingannare tanto più facilmente gl'incauti, bene spesso mentre scaltramente fanno una cosa, ne intendono un' altra, molto rileva che i loro occulti divisamenti sieno appieno messi in chiaro, acciocchè scoperto quello che realmente hanno in mira, e qual sia lo scopo dei loro sforzi, si risvegli nei cattolici col coraggio un' animosa gara di difendere pubblicamente la Chiesa ed il Romano Pontefice, cioè dire la loro propria salvezza.

In fino ad oggi la virtù di molti, che avrebbe potuto far grandi cose, mostrossi in qualche guisa men risoluta all' operare, e men gagliarda alla fatica, sia che gli animi fossero inesperti delle nuove cose, sia che non avessero compreso abbastanza la gravità dei pericoli. Ma ora conosciuti per prova i bisogni, nulla sarebbe più dannoso che il tollerare neghittosamente la lunga perfidia dei malvagi, e lasciare ad essi libero il campo d'infestare più oltre e come meglio lor piace la Chiesa. Costoro, più prudenti invero dei figliuoli della luce, molte cose han già osato: inferiori di numero, più forti di scaltrimenti e di mezzi, in piccol tempo di grandi mali riempirono le nostre contrade. Quanti adunque amano la cattolica religione, intendano omai che è tempo di tentar qualche cosa, e di non abbandonarsi per niun modo alla indifferenza ed alla inerzia, essendo che niuno tanto presto rimanga oppresso, quanto chi si abbandona ad una stolta sicurezza. Veggano come nulla mai paventò la nobile ed operosa virtù di quei nostri antichi; delle cui fatiche e del cui sangue crebbe la fede cattolica. Voi intanto, Venerabili Fratelli, ridestate i neghittosi, date incitamento ai lenti, coll' esempio ed autorità vostra rincorate tutti ad adempiere con alacrità e costanza quei doveri, nei quali consiste la vita attiva dei cristiani. — A mantenere ed accrescere questo ravvivato vigore, fa d' uopo usare ogni cura e provvedimento, perchè si moltiplichino da per tutto e fioriscano per operosità, per numero e per concordia quelle società, le quali hanno per iscopo principalmente di conservare ed avvalorare gli esercizii della fede cristiana e delle altre virtù. Tali sono le società dei giovani, e degli artisti; e quelle che furono costituite o per tenere in dati tempi congressi cattolici, o per dare soccorso alle umane miserie, o per curare l'osservanza delle feste, e per istruire i fanciulli dell'infimo volgo, ed altre ben molte in questo genere.—E siccome importa supremamente alla società cristiana che il Romano Pontefice è e sia ed apparisca affatto libero da ogni pericolo, molestia e difficoltà nel governo della Chiesa; quanto secondo le leggi è loro possibile, tanto facciano, chieggano e si argomentino a vantaggio del Pontefice; nè mai si diano posa, finchè a Noi, in realtà e non in apparenza, quella libertà non sia resa, colla quale per un certo necessario legame si congiunge non pure il bene della Chiesa, ma eziandio il prospero andamento delle italiche cose, e la tranquillità delle genti cristiane. *(Continua)*

(1) Hebr. VI, 7-8.

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

Per far cosa grata ai nostri associati, giusta il desider io he molti di essi ripetute volte ne hanno espresso , imprendiamo a trattare della provvista delle chiese parrocchiali , e specialmente del concorso.

La materia è di grave momento, e molto opportuna. Oggi più che mai l' è un sacro dovere di versarsi nel dritto e nelle forme, con cui sono da apprezzare quelle doti , la cui somma costituisce il buon curato. È da farsi concetti esatti della dignità e *dignioritâ*, estimandole non già nel solo punto di veduta di una istruzioue che non ha altro merito che quello della istituzione confortata da buona memoria. Questo apprezzamento spesso non ha offerto eccellenti risultati, per aver menato al governo delle parrocchie giovani nocchieri , capaci appena di maneggiare il remo, i quali senza essere stati formati nell' arte del pilota, sono stati posti a dirigere la barca attraverso tutte le tempeste del secolo. Povera barca commessa a mani sì deboli ! Ottima la scienza ; ma bisogna esser formato nell'arte del pilota. Secondo la mente della Chiesa bisogna ricercare quel corredo di doti morali che del giovane abbiano fatto un seniore, capace quindi di esercitare quell' arte difficile ch' è il ministero parrocchiale.

Con questo intendimento ci poniamo al lavoro; e tocchiamo innanzi tutto del modo con cui crediamo di condurlo. Interviene non di rado che coloro i quali per ragione del loro ufficio si occupano della provvista delle chiese parrocchiali , si facciano ad eseguire le canoniche disposizioni in un modo al tutto pratico: cosicchè se qualche fiata un elemento nuovo viene a turbare il consueto ordine di esecuzione, si sentono implicati in tali e tante difficoltà, che non pare loro di poterle struperare se non ovano qualche esempio, cui il caso che hanno per le mani, si possa alquanto accomodare.

Questa maniera di acquiescenza è lodevole se l'esempio viene cercato e rinvenuto nel fonte da cui deriva l' unità della disciplina: così non solo vi si trova la norma sicura da attuarsi, ma ancora se ne giova la comunione con l' Apostolica Sede che si rende più intima. Non mancano però di coloro che cercano altrove gli esempii. Ciò per avventura può tornare utile , ma non sempre. Se poi volgiamo lo sguardo a quelli che della prassi canonica sono maestri, troviamo che il modo vero , proprio e facile di distrigarsi da simiglianti difficoltà , consiste appunto nel fare risalire la prassi alle origini, a quel decreto, cioè, ovvero a quella costituzione, da cui deve prendere forma. Venuto poi a capo della sorgente giuridica è da ponderare, giusta le regole del diritto, la sua forza intensiva ed estensiva. Di siffatta guisa le difficoltà che si fanno innanzi, per lo più non solo non riescono gravi, ma ancora si desidera che sorgessero, per quella soddisfazione che si prova nella non difficile soluzione.

A superare adunque le difficoltà che di frequente s' incontrano quando si tratta del concorso ch' è da premettere nella collazione delle parrocchie , fa mestieri versarsi nelle dette fonti, che sono il decreto del Tridentino e gli atti in seguito emanati dalla Sede Apostolica, considerarne i motivi e valutarne la forza. La qual cosa certamente non sarà difficile dopo un' accurata ponderazione.

Quindi è che facciamo capo dalle disposizioni regolatrici della provvista e del concorso.

Dopo la esposizione del testo, daremo un riassunto dei pronunziati morali e canonici, nel quale saranno fuse le precipue risoluzioni della S. C. del Concilio sulla stessa materia.

Faremo ogni nostro potere che il riassunto sia quanto completo, tanto preciso.

Saranno gli elementi posti in rilievo secondo richiede l' ordine logico delle disposizioni.

Lo scopo, cui noi miriamo è di versarci nelle conoscenze di morale e di dritto, relative alla subbietta materia, a fine di avvalorare sempre più in noi la coscienza dei nostri sacri doveri.

QUESITI A PREMIO

Intorno alla predicazione della divina parola

—

La divina parola, ch' è sì necessaria alle anime, massime di questi tempi, non è amministrata da tutti nel medesimo modo. Alcuni, per opporsi alla incredulità de' giorni nostri, opinano essere espediente trattar solo argomenti apologetici, in forma di conferenze, e combattere gli errori moderni. Altri per contrario non vogliono allontanarsi dall'uso antico di svolgere argomenti morali; e ciò tra perchè il grosso del popolo, ch' è credente, non ha bisogno delle conferenze apologetiche, nè le comprenderebbe; e perchè i sedicenti increduli per ordinario sono tali per essere corrotti nei costumi, onde col guarirne il cuore, si riesce per ciò stesso a guarirne la mente.

Noi siamo di credere che nessun'altra quistione meriti per avventura esser discussa con più accuratezza di questa, trattandosi del mezzo potissimo di moralizzare i popoli, insidiati per ogni verso. Laonde invitiamo quanti hanno ingegno da ciò, e zelo per la salute delle anime, a rispondere accuratamente ai segnenti quesiti:

1.° Quanta obbligazione corra agli ecclesiastici di predicare oggidì la divina parola.

2.° Qual sia la forma più opportuna ai tempi nostri ed ai varii luoghi, se l' apologetica, ovvero la morale.

3.° In qual modo debba essere condotta la divina parola perchè torni proficua alle anime.

Un premio di Lire 50, con una magnifica oleografia, sarà sorteggiato fra coloro che manderanno, non più tardi del 15 Agosto, le risposte ai predetti quesiti, confortati da solide prove e con molti pratici avvedimenti adatti a' tempi nostri. Una o più dissertazioni verranno pubblicate nel nostro giornale, coi nomi di tutti i disserenti.

Casi Morali e Liturgici

—

Continueremo in questo novello Volume le proposte e le soluzioni dei Casi morali e liturgici, come nel precedente. Sarà sorteggiato alla fine di ciascun mese un premio in libri per ogni caso morale; in oleografie per ogni caso liturgico, a vantagio di coloro che ne avranno mandata alla nostra Direzione la soluzione innanzi il detto tempo; e dippiù i nomi dei solvitori saranno pubblicati nel Periodico. Per aver questo diritto, occorre che la soluzione sia vera e ragionata: nelle cose dubbie e controverse, basterà una soluzione sodamente probabile, giustificata da buoni argomenti.

Proposta del 1.° Caso Morale

Arcadio prete è citato più volte in giudizio come testimone sia in cause civili, sia in criminali, e sempre si presenta senz'altro innanzi al giudice laico. Che anzi, avendo sofferto degli aggravii da un suo confratello nel Sacerdozio, non ha difficoltà di tradurlo innanzi al medesimo giudice per farsene render ragione.

Si chiede:

1.° Possono gli ecclesiastici comparire presso i tribunali laici come testimoni sia in cause civili, sia in criminali?

2.° Possono tradurre altri Sacerdoti in giudizio presso i medesimi tribunali?

3.° Ci fosse qualche pena per chi opera in in tal modo?

4.° Che deve dirsi della condotta di Arcadio?

Proposta del 1.° Caso Liturgico

Nella Parrocchia di B. suol sempre usarsi il baldacchino o pallio quando si recano in processione le statue o le reliquie de' Santi, dal perchè il popolo, adusato a tale pratica, prenderebbe scandalo in vederla abolita.

Si chiede:

1.° È lecito recar le statue o le reliquie, de' Santi sotto il baldacchino?

2.° È lecito ciò almeno quando ci sia antica consuetudine?

3.° Che deve dirsi dell'uso in vigore nella parrocchia di B.?

—

BIBLIOGRAFIA

Portanova Gennaro—Gli evoluzionisti e la loro morale — Discorso letto all' accademia di Religione Cattolica nella pubblica adunanza del 31 marzo 1881 dal socio Gennaro Portanova, Prof: di Teologia nel liceo Arcivescovile di Napoli—Napoli—Tipog. *Manfredi* 1881—Prezzo L. 1.

Quando c' incontra di leggere scritti simili a questo che annunziamo, l'animo confortato benedice alla Provvidenza, la quale se permette che l'errore si generi e propaghi sulla terra, sa però presto o tardi opporgli il contravveleno e trasformarlo anche in principio occasionale di verità e di bene.— Chi non ha sentito il romore che han levato e levano tutto giorno, in Inghilterra, in Francia, in Germania, e qui pure da noi, le dottrine *positive* e *trasformiste* del Compte e del Darwin, divenute oggi *moniste* ed *evoluzioniste* per lo Spencer e per l' Haeckel ? Si son presentate innanzi al mondo queste dottrine, armate sino ai denti di quanto oggi la scienza, l'arte, l'erudizione possiede, tanto per atterrire. E come chi non teme, perchè tiene in pugno la vittoria, a differenza d'altri sistemi eterodossi ove è stranamente avviluppato il pensiero de' loro autori, essi lasciano pur troppo chiaramente intendere quello che pensano e quello che vogliono—ateizzare, cioè, l'umanità, scioglierla dai vincoli convenzionali e transitorii della politica, della Religione e della morale, ed avviarla verso uno stato permanente di felicità, in cui *la condotta morale sarà la condotta naturale !!*..—Contro teoriche così brutali si son levate e continuano a levarsi da per tutto nobili e generose proteste di valorosi naturalisti e filosofi, cattolici la gran parte, i quali con osservazioni piene di buon senso, con esame dei fatti naturali, con la dimostrazione dell'immenso danno sociale e morale che da esse deriva, ne han disvelata l' assurdità scientifica, e la malvagità morale.—Il Prof. Portanova è uno di questi valorosi, il quale se nel 1872 fu tra' primi a levare un grido contro il Darwinismo in una sua pubblicazione, per titolo, *Errori e delirii* del Darwinismo ; nell' anno u. s. ha preso a combattere direttamente lo Spencer, nel folle tentativo di voler ricostruire una morale sulle basi delle naturali evoluzioni.— L'A. scruta in fondo la natura delle evoluzioni: con precisione e chiarezza ne disvela i principii : esamina le basi della pretesa morale evoluzionista: le paragona ai fondamenti che debba avere una morale per davvero. In ciò fare, tenendo sempre l' occhio fisso alle dottrine dell'Angelico, ritrae la sustanziale e profondissima differenza ch'è tra la natura dell'uomo, e quella del bruto ; tra gli stimoli, la norma e l'operare dell'uno, e gli stimoli, la norma e l'operare dell'altro. E poichè è nella confusione o negazione di queste differenze ch'è posta la base della morale evoluzionista, egli conchiude con ragione alla leggerezza, alla miseria, all'assurdità di quella morale.—A noi riesce difficile voler anche fare un sunto de' singoli ragionamenti dell' A. : tanto son essi stretti tra loro, e così denso è lo stile. E rincresce altresì di non poter ripetere l'ideale armonioso, alto, stupendo ch'egli dà della morale e della società cristiana alla fine del discorso. Ma mentre ci rallegriamo con lui, e l'esortiamo a continuare nella presa via, raccomandiamo di cuore la lettura del suo scritto a quanti veramente amano di avere in pronto le armi per combattere un sistema che più che erroneo, vuol dirsi vergognoso e fatale per l'età nella quale viviamo.

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Affrancamento delle decime feudali — La legge 25 Dicembre 1881 pubblicata nella Raccolta Ufficiale n. 537 ser. 3 contiene i seguenti articoli:

Art. 1—I termini fissati negli articoli della legge 8 giugno 1873 n. 1389 (serie 2) modificata con altra legge del 29 giugno 1879, n. 4946 (serie 2) per l' affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane, sono prorogati a tutto il mese di Dicembre 1883.

Art. 2—La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Azione in giudizio de' Cappellani — Non è necessario che un cespite sia avulso dall' eredità per formare la dotazione d'una Cappellania; ma basta che una porzione della rendita dell' eredità abbia la speciale destinazione di essere erogata a benefizio dei Cappellani, i quali hanno azione civile per costringere l' erede all' adempimento del legato a scopo di culto. (Cassaz. di Roma, 24 novembre 1881—Finanze Ospedale di Alcamo—Monitore Forense.)

Responsabilità del demanio circa la vendita de' beni ecclesiastici — In materia di vendite di beni demaniali provenienti dall'asse ecclesiastico, l'obbligazione del demanio è limitata espressamente a garentire il compratore soltanto dalla evizione totale e parziale dell'immobile venduto, come rilevasi dagli articoli 3 e 28 del Regolamento approvato con Regio Decreto 22 Agosto 1867 per l'attuazione della legge 15 Agosto 1867. E ciò in deroga a quanto dispone l'articolo 1482 codice civile, il quale impone al venditore di garentire il compratore non solo

della evizione che lo priva di tutto o di parte della cosa venduta, ma altresì dei pesi che si pretendono gravarla e che furono dichiarati nel contratto.

Conseguentemente l'aggiudicatario di beni demaniali già ecclesiastici non ha dritto a conseguire alcun compenso per la differenza tra la quantità d' imposta fondiaria di cui l'immobile è gravato, e quella in somma minore per errore indicata nel bando di vendita. (Cassaz. di Roma, 24 novembre 1881—Finanze e Spina—Monitore Forense.)

Norme generali per iscrivere i nuovi elettori politici in base della legge elettorale del 22 Gennajo 1882 — Il comitato generale dell' Opera dei Congressi Cattolici in Italia, con data del 10 febb. 1882, ha diramate circolari ai Comitati regionali e diocesani, esortando i cattolici perchè s' iscrivessero alle nuove liste elettorali, aperte a tanta parte de' cittadini italiani dalla nuova legge non ha guari promulgata. Benchè ancora sia in vigore la massima di non accedere alle elezioni politiche, è bene però che tutti i buoni si facciano segnare fra il novero degli elettori, sì perchè possano far valere la propria azione ad un dato momento; e sì perchè, anche durando l'astensione, è solo colle compiute iscrizioni di tutti i cattolici che essa può essere costatata nella sua numerica importanza. Affinchè pertanto si abbiano presenti le varie norme per la detta iscrizione, noi qui riproduciamo quanto il periodico veneziano *il Movimento Cattolico* (Anno III, n. 3) ha raccolto dalla prefata legge:

Condizioni comuni e indispensabili per essere elettore politico sono: l'essere italiano, l' avere compiuto i 21 anno (o compirli almeno prima del trenta Giugno) e il sapere leggere e scrivere.

Un quarto requisito è necessario; e questo o dipende dalla istruzione o dipende dal censo.

Per l' istruzione basterà provare di averla in grado corrispondente alla seconda classe elementare. Sono esonerati da qualsiasi prova, e perciò hanno il pieno dritto elettorale tutti quelli che hanno un grado accademico, o anche semplicemente una licenza ginnasiale liceale, tecnica, magistrale, o l'attestato di aver compiuto un corso secondario qualsiasi: tutti gli impiegati pubblici, governativi o amministrativi: tutti quelli che sono stati soldati due anni e hanno frequentate le scuole dell'esercito: tutt'i sacerdoti: tutt'i Capi fabbrica che hanno almeno dieci operai sotto di loro.

Per censo basta pagare annualmente lire 19, 80 di tassa diretta, compresa la provinciale. E sono altresì elettori tutti gli affittuarii di un fondo rurale che pagano annualmente L. 500 di affitto; tutt' i conduttori a colonia parziaria, o a canone in generi di un fondo su cui grava una tassa annua diretta di L. 80; tutti quelli che per la loro abitazione pagano un annuo affitto di lire 150 nei Comuni di non più di 2500 abitanti, di lire 200 pei Comuni tra i 2500 e i 10,000 abitanti, di lire 260 nei Comuni tra i 10,000 e i 50,000 abitanti, di lire 330 nei Comuni trai 50,000, e i 150,000 abitanti, di lire 400 nei Comuni superiori ai 150,000 abitanti.

Per farsi inscrivere nella lista elettorale politica in base a uno qualsiasi dei titoli suaccennati, bisogna presentare la domanda all'ufficio Municipale, coi documenti comprovanti il titolo all'elettorato. Domanda e certificati debbono essere in carta libera. La loro presentazione deve farsi entro quindici giorni dalla data dell' avviso del Municipio in proposito.

Non avendosi i documenti, basterà fare nel termine stesso questa domanda in carta libera autenticata da un notaio e da tre testimoni, col solo onorario di 50 centesimi per il notaio stesso.

Si ha dritto ad ottenere ricevuta della domanda dal Municipio.

Per chi avesse lasciato passare il termine suddetto è sempre ammesso il domandare l'iscrizione al Consiglio Municipale entro dieci giorni dall' avviso della Giunta per le liste completate ; ed entro lo stesso termine dell' analoga Notificazione del Consiglio stesso può ancora appellarsi alla Commissione elettorale provinciale. Contro le decisioni di essa poi resta il ricorso alla Corte d'appello.

Questa condotta può tenersi da qualunque cittadino anche per far cancellare dalle liste quei nomi che si credessero indebitamente inscritti.

CRONACA RELIGIOSA
(31 Marzo 1882)

Pellegrinaggio belga — Domenica 5 sp. il S. Padre riceveva nella Sala del Concistoro un pellegrinaggio belga giunto a Roma. Leone XIII faceva ingresso sul meriggio nella detta sala colla sua nobile anticamera, accompagnato da varii Emi Cardinali. L'Abate Schoolmeesters, Decano di S. Giacomo a Liegi, presidente del pellegrinaggio, leggeva alla sovrana presenza un bell'indirizzo in lingua francese, al quale S.S. rispondeva con un discorso egualmente in francese. Quindi si degnava ammettere al bacio del piede e della destra il Direttore del pellegrinaggio Sig.r Avvocato Raikem, gli ecclesiastici, le signore ed i signori della pia carovana, nonchè gli alunni del Collegio belga e ragguardevoli ecclesiastici e personaggi di quella nazione. In tale occasione era pure ammesso alla sua presenza il Consiglio dell' Opera delle Chiese povere.

Anniversario della Coronazione del S. Padre.—Nel fausto anniversario della coronazione del S. Padre si fece gran festa nel Palazzo Apostolico. La S. S. verso le 11 a. m. discese nella Cappella Sistina, accompagnata dalla sua nobile Anticamera, e seduta sul trono, attorniata dal Sacro Collegio dei Cardinali, da molti Vescovi e Prelati, assistette al S. Sacrifizio della Messa celebrato dall' Em. Card. Alimonda. Fra i molti omaggi che furono resi al S. Padre in questa occorrenza, merita una special mensione quello presentatogli dal S. Collegio dei Cardinali. All'indirizzo letto dall' Em. Card. Decano, il Sommo Pontefice rispose con un interessante discorso. Accennando alla dura condizione fatta alla Chiesa in questi tempi ed alle voci molte ed autorevoli levatesi a favore della causa del Pontificato, disse:

« Ora vediamo che di proposito si mira a farle nuovamente tacere, e con artifizi si cerca di calmare le apprensioni dei cattolici, trepidi per la sorte riservata al Romano Pontefice. Ma i fatti hanno apertamente mostrato quanto giusti e fondati sieno tali timori: e vana illusione sarebbe il credere, che con tali espedienti si possano rimuovere le gravissime difficoltà che nello stato presente di cose per intrinseca necessità da ogni parte rampollano a danno della Nostra libertà e indipendenza. Una tal controversia, come oggi vogliono chiamarla, colla quale sono congiunti gl'interessi più vitali della Chiesa, la dignità del seggio Apostolico, la libertà del Pontefice, la pace e la tranquillità, non di una nazione soltanto, ma di tutto il mondo cattolico, per fermo non si compone col beneficio del tempo, ed anche meno col silenzio; sino a che se ne lasci sussistere la cagione, forza è che essa tosto o tardi si risvegli più viva che mai. »

Il S. Padre ai parroci ed ai predicatori di Roma.— Il dì 21 febb. ultimo i Parroci ed i predicatori di Roma si prostrarono, giusta il consueto, ai piedi del S. P. per esserne benedetti ed incoraggiati nel difficile ministero. Il Sommo Gerarca disse loro un autorevole discorso, nel quale indicò i mali cui fa d'uopo combattere con la divina parola. « L' incredulità, disse, e la corruzione che sono le prime sorgenti di ogni civile e morale disordine, oggi, notatelo bene, miei dilettissimi, non si derivano solo dall'ignoranza e dallo sfogo delle passioni, ma più veramente sono il frutto di quella guerra implacabile e feroce che le sette hanno mosso a Gesù Cristo e alla sua Chiesa, coll' empio intendimento, se fosse possibile, di annientarla e distruggerla. Oggi infatti con maturo consiglio, con determinato e fermo proposito, e con ogni ragione di mezzi si attaccano le verità della fede, si propagano le più ree dottrine e si fomentano i più bassi appetiti. »

Il Beato Carlo XIII.— Nella Congregazione Ordinaria dei Riti a' 4 febb. fu deciso di confermarsi il culto dato da tempo immemorabile al B. Carlo XIII, sovrannominato il Buono, conte di Fiandra, il quale morì martire della giustizia sotto il parricida pugnale d'infami sicarii il 2 Marzo 1127.

NOTIZIE COMPENDIATE

Nel quarto anniversario della sua coronazione il S. Padre si è degnato disporre che per mezzo dell'Elemosineria Apostolica si provvedessero 150 letti nuovi forniti di tutto il necessario, e fossero portati a domicilio di persone bisognose. Per questi oggetti e per altre largizioni in danaro sua Santità ha erogato la somma di L. 10,000.—Anche al Circolo di S. Pietro ha versato L. 2000 per una distribuzione gratuita di minestre e vivande delle cucine economiche. —Nell' Oratorio della Congregazione dei Vanchetoni a Firenze si è dato Mercoledì 15 u. s. una cena a cento poveri, serviti in tavola da signori e Sacerdoti. L'Arcivescovo era nel servizio della prima tavola.—L' Emo Cardinale Alimonda, protettore di tutte le opere Eucaristiche, con lettere de' 26 settembre 1881 ha approvata l' Opera degli Oblati del Ssmo Sagramento, istituita in Francia per la glorificazione di Gesù Sacramentato. L' idea di quest' Opera surse a Lilla sotto l'ispirazione di Mons. Mermillod, esule Vicario Apostolico di Ginevra, e di là passò ad altre città della Francia. — Il Vescovo di Como ha proibito la lettura del giornale *Il Baradello*. Il Vescovo di Lodi ha fatto lo stesso pei giornali milanesi *il Secolo, la Lorbardia, la perseveranza, la Ragione, la Plebe, il Pungolo e il Corriere della sera.*— È morto in Roma quasi improvvisamente il Can. Arrighi, postulatore della causa di beatificazione di S. Gio. Batt. de Rossi.

La Camera Prussiana ha accordato con gran maggioranza il credito di 90 mila marchi per la legazione prussiana presso il Vaticano.— Il Re di Baviera ha diretta una lettera autografa di felicitazione alla Superiora Generale delle Figlie della Carità, ricorrendo il 50° anniversario dello stabilimento di detta Congregazione nella Baviera.—Il Senato Francese ha respinto un emendamente di Giulio Simon circa la legge sull'insegnamento, recante che i maestri insegnino agli allievi i doveri verso Dio!—Sono morti: Mons. Antonio Alves Martins vesc. di Vizeu in Portogallo e Mons. Foulquier già vesc. di Mende (Francia).

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

Bononien. Interpretationis rescripti — 14 Magg. 1881 — Sorta lite tra i Cappellani dell'Ospedale Maggiore di Bologna e il Parroco di S. Maria della carità, nel cui territorio è sito l'ospedale, sul diritto dei funerali di coloro che muoiono nel detto pio luogo, il dì 24 gennaro 1857 fu discusso in S. C. il dubbio : « An Capellanus Hospitalis S. Mariae de Vita et Morte competat ius ducendi solemniter funera ad publicum coemeterium , seu potius spectet ad Parochum in casu »—e fu risoluto: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

Chiarito che non ai Cappellani dell'Ospedale, ma che al parroco spetti il diritto dei funerali, si sollevò appresso un'altra quistione, a quale, cioè, dei parroci spetti il prefato dritto, se a quello nel cui territorio è sito l'ospedale, ovvero a coloro a cui appartengono per origine i defunti. Di che fu chiesto l'oracolo della S. Sede col seguente dubbio:

An et cui competat ius funerandi in casu.

E la S. C. il dì 14 maggio 1881, rispose: *Affirmative, Parochis domicilii defunctorum.*—Con che si definì che non al parroco del territorio in cui trovasi eretto l'ospedale, ma a quelli ai quali appartiene il domicilio dei defunti, si addice il diritto de' funerali.

Eccone le importanti ragioni: — a) Il diritto di *Parrocchialità* nasce dallo scambievole dovere che hanno il parroco ed i filiani : quello di amministrare, questi di ricevere i Sacramenti (Clem. *Dudum* §. *Verum de sepultura*—Pax Iordan. elucubr. lib. 10 tit. 8, n. 5—Panimoll. dec. 5 , n. 12 et adnot. 1, n. 10—Rota, decis. 52, n. 10 par. 2 divers. etc.).

b) Perciò il diritto de' funerali non deriva dal luogo materiale della morte , ma dall'officio spirituale del parroco che presta , mentre vive , al proprio filiano (Cap. 1 *de sepult.* cap. *2* eod. in 6 ; Clem. Dudum § cit. cod. tit.—Navarr. in can. *Placuit* n. 102 de poenit. distinct.6—Diana, par. 9, tr. 7, miscell. resol. 12 — Analclet. in ius canon. lib. 3, tit. , 28 , n. 16—Van - espen iur. eccles. univ. par. 2, tit. 38, cap. 3, n. 7—Pignatell. Consult. 151, n. 6 tom. 4 et Consult. 73, n. 54 etc.).

c) Impropriamente si dice che il territorio appartiene al parroco; giacchè la sua giurisdizione, o piuttosto il suo parrocchiale officio non è affisso al luogo, com'è la giurisdizione de' Vescovi, ma è fondato tutto sulla persona de' parrocchiani (Pignatell. Consult. 48, n. 22, tom. 3).

d) Quindi è che il parroco non ha giurisdizione sopra un parrocchiano alieno che dimori nella propria parrocchia ; e per contrario l' ha sopra i suoi parrocchiani, dovunque essi si ritrovino (Fagnan. in cap. *Ne pro dilatione* n. 29 de poenit. et remiss.—Hostein in suum de poenit. et remiss. § *Cui confitendum ver.*—Navarr. in can. *Placuit* n. 84 de poenit., dist.6.).

II. Ex Sacra Congr. Indicis.

1. Decretum et Dubia—5 Dic. 1881—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Die Thomas — Encyclica Leo' s XIII vom 4 August 1879. Vortrag gehalten zu Bonn am. 14 Februar 1880 von Professor Dr. Peter Knoodt. Bonn. 1880: *Latine*: Oratio, quam Professor Dr. Petrus Knoodt die 14 Februarii 1880 circa Encyclicam Thomisticam Leonis XIII die Augusti 1879, Bonnae habuit. Bonnae, 1880.

Anton Günther. Eine Biographie von Peter Knoodt. *Latine*: Vita Antonii Gunther, Auctore Petro Knoodt. Vol. 2, Viennae, 1881.

Siciliani Pietro Professore di filosofia e Incaricato del corso pedagogico nell'Università di Bologna. Sull'insegnamento religioso ai bambini secondo i dettami della filosofia scientifica. Quarta edizione riveduta ed aumentata. Bologna, Nicola Zanichelli librajo-editore-tipografo, 1881.

—La scienza nell'educazione. Seconda edizione interamente rifusa, accresciuta e col ritratto dell'Autore. Bologna , Nicola Zanichelli librajo-editore-tipografo, 1881.

La Religione e i partiti estremi. Studii di Candido Arasieve. Un vol. Lecce presso l'editore G. Spacciante, 1881.

Auctor (Bombelli Rocco) *Operum, quorum titulus:* L' infallibilità del Romano Pontefice ed il Concilio Ecumenco Vaticano, dialogo fra un teologo ed un razionalista. Milano, 1872—Storia critica sull'origine e svolgimento del Dominio Temporale dei Papi scritta su documenti originali ed autentici. Roma 1877. *prohib.* Decr. 12 Iulii 1877, ante mortem laudabiliter se subjecit, et Opera reprobavit.

Die et mense praedictis proposita fuerunt sequentia dubia : I. Utrum libri ad Sacram Jndicis Congregationem delati et ab eadem dimissi, seu non prohibiti, censeri debeant immunes ab omni errore contra fidem, et mores.

II. Et, quatenus negative , utrum libri dimissi , seu non prohibiti a Sacra Indicis Congregatione, possint tum philosophice, tum theologice citra temeritatis notam impugnari.

Eadem Sacra Congregatio respondit:

Ad I.um *Negative.*

Ad II.um *Affirmative.*

II Decretum. 3 Apr. 1882—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Chaillot I. L. Pie VII et les Iésuites d'après documents inèdits. Rome, imprimerie Salviucci, 1879.

Renan Ernest. Marc-Aurèle, et le fin du monde antique. Paris, Calmann Lèvy èditeur. 1882.

C. D. M. Vita di Martin Lutero. Roma, Libreria Alessandro Manzoni 1882.

Siciliani Pietro, professore di Filosofia nella R. Università di Bologna. Sul rinnovamento della Filosofia positiva in Italia. Vol. unico, Firenze 1871.

— La Critica nella Filosofia zoologica del XIX secolo , Dialoghi. Napoli, 1876.

— Socialismo , Darwinismo , e Sociologia moderna. Seconda edizione accresciuta di un nuovo lavoro—Le quistioni contemporanee. Bologna 1875.

— Prolègomènes a la Psychogènie moderne. Traduit de l' Italien par A. Herzen. Paris, 1880.

—Teorie sociali , e socialismo. Conversazione epistolare con Bonelli. Firenze 1880.

Della Psicogenia moderna in servigio degli studii biologici, storici, e sociali. Terza edizione ampliata con ritratto dell'autore e prefazione di Iules Soury. Bologna 1882.

Coscia Nicola. Mille dei più originali e concettosi canti popolari, serenate, *stornelli*, strambotti e rispetti, che soglionsi alternare fra innamorati delle campagne italiane nelle sfide, nelle veglie, nei balli, scelti e portati alla comune intelligenza. Roma, tipografia Adolfo Paolini, 1882. *Decr. S. Off. fer IV, 1 Febr. 1882. Auctor laudabiliter se subjecit et Opusculum reprobavit.*

Sacra Congregatio Concilii.

—

Circa gli emolumenti da percepirsi dagli esecutori delle dispense Apostoliche.

In tutte le dispense da qualche impedimento di matrimonio, concesse dalla S. Sede, suole apporsi la seguente clausola: — « Discretioni tuae.... per praesentes committimus et mandamus, quatenus, deposita per te omni spe cujuscumque muneris aut praemii etiam sponte oblati, a quo te omnino abstinere debes, monemus...do praemissis te diligenter informes... volumus autem, quod si spreta monitione nostra hujusmodi aliquod muneris aut praemii occasione dispensationis praedictae exigere aut oblatum recipere praesumpseris, excommunicationem latae sententiae incurras ». Nelle dispense dette *in forma pauperum* questa scomunica è riservata al Sommo Pontefice, e si dichiara inoltre di niun valore la dispensa, se l'esecutore della medesima pretenda od accetti qualche onorario od emolumento.

Queste disposizioni sono chiarissime: e la S. Congregazione del Concilio ha definito più volte, che la contraria consuetudine non può per nulla approvarsi, e si deve ritenere come corruttela ed abuso. Tuttavia quante sono le Curie Vescovili in cui siano scrupolosamente osservate?

La quistione era di grave momento: ne venivano compromesse non solo la coscienza degli esecutori delle dispense pontificie, ma eziandio la validità di queste. Forse per tali ragioni alcuni Vescovi di Spagna esposero alla S. Congregazione del Concilio, come nelle loro Diocesi solevasi non solo accettare un compenso dagli esecutori delle dispense, ma si esigeva: e ciò in forza di una consuetudine universale ed immemorabile, per le fatiche necessarie nello studiare il piccolo processo che suol farsi, e nello esaminare i testimonii. Di più avvertivasi, che questi esecutori non avendo stipendio alcuno dai Vescovi e dalla Chiesa, si suppliva con tali incerti al loro sostentamento. Aggiungevasi, che autori anche reputati approvavano siffatte consuetudini. I detti Vescovi pertanto supplicarono perchè intorno a ciò si emanasse una dichiarazione autentica per togliere di mezzo tante ansietà ed incertezze. La questione fu discussa nella Congregazione del Concilio il giorno 22 Luglio 1871, ma ai proposti dubbi fu risposto: *Dilata, et ad mentem Dno Secretario panditam.*

In questo stato son rimaste le cose fino al presente. Ma desiderando un Vescovo uscire da ogn' incertezza, sottopose alla S. C. i seguenti quesiti, che riportiamo colle sue stesse parole:

« I. Potest Episcopus aliquid muneris « exigere in dispensationibus matrimo« nialibus eidem directe a Sacra Poe« nitentiaria commissis, ratione infor« mationum, caeterorumque actuum exe« cutioni earumdem praecedentium?

« II. Potest aliquid ob eamdem ra« tionem muneris exigere in praedictis « dispensationibus Cancellarius vel Se« cretarius Episcopalis?

« III. In casu affirmativo, quaenam « taxa sit nunc eidem praefigenda tum « ex informationibus testium et orato« rum, tum ex litteris exequutionis, « sive ex attestatione precum, sive ex « sigillo quo cum ista munitur?

« IV. Potest Vicarius generalis mu« nera percipere in unaquaque Dioecesi « consueta eo quod careat salario ei« dem ratione sui officii assignato, quin

« poenas canonicas in Brevibus dispen-
« sationem eidem commissarum conten-
« tas, incurrat et quin ipsae dispensatio-
« nes annullentur?

« V. Possunt aliquid ob eamdem ra-
« tionem muneris exigere in praedictis
« dispensationibus Notarii Curiae Ec-
« clesiasticae juxta consuetudinem in
« unaquaque Dioecesi stabilitam? »

Prima di rispondere a questi quesiti, la S. C. domandò schiarimenti a parecchie Curie Vescovili, per conoscere le diverse consuetudini, che sono in vigore nei varii paesi, e dalle risposte si conobbe che, nella maggior parte delle Diocesi, gli esecutori delle dispense apostoliche non percepiscono emolumento di sorta; in tutte però si fa pagare qualche cosa per la materiale fatica del cancelliere o di altri impiegati nelle curie vescovili.

Avuti questi elementi di fatto; si venne alla discussione di dritto, ed osservavasi, che la clausola sopra riferita conteneva un formale precetto; e benchè alcuni autori sostengano che con essa viene interdetto agli esecutori di ricevere qualche tenue compenso, pure canonisti riputatissimi seguono la sentenza contraria, che cioè sia vietato di ricevere qualunque dono o stipendio (Garcia *De Benef. p. 2. c. l. n. 77.* Conrad-*Prax. Disp. lib. 7. cap. 6*: Fagnan. *Decret. de Simonie Cap. In Odoardo etc.*) Nella tassa Innocenziana poi si ordina che, per le dispense apostoliche, per la giustificazione dello stato libero ecc. « il Vescovo o il suo Vicario ed ogni « altro officiale, ministro o famigliare « non possa sotto qualsivoglia pretesto « o colore anche di mancia o di volon- « tario donativo, esigere o ricevere e- « molumento alcuno nè in danaro nè in « altre cose: ma solamente il Cancel- « liere possa esigere la mercede pro- « porzionata alle fatiche della scrittura».

Osservavasi che a queste chiarissime disposizioni non poteasi opporre la consuetudine benchè immemorabile, giacchè la proibizione di ricevere o stipendio o dono, veniva rinnovata dal Sovrano Pontefice in ogni dispensa: quindi era impossibile l'introdursi di qualunque consuetudine contraria. Inoltre la S. Congregazione avea già risoluto la quistione nella causa *Dubia super executione dispensationum matrimonialium* del 20 Gennajo 1767, nella quale proposti i dubbi: « 1.° An liceat Vicario Generali a- « liquid muneris sive stipendii etiam mo- « dicum accipere pro subscriptione et « sigillo sive alia qualibet de causa et « titulo in executione literarum Aposto- « licarum dispensationis matrimonialis « in casu?—2.° An quibus et quomodo « sit locus restitutioni in casu? — *Ri- « spose:* Ad 1.um Negative: ad 2.um « Ad Rmum Segretarium cum SSmo pro « absolutione ad cautelam et condona- « tione ».

In favore degli esecutori osservavasi che la consuetudine immemorabile, l'ignoranza in cui essi si trovavano, le triste candizioni in cui versa la Chiesa nella Spagna ed in altri paesi, potevano esser ragione d'iudulgenza non solo, ma ancora di esaminare se fosse il caso di permettere loro qualche emolumento, il quale se fosse molto tenue, rimoverebbe ogni pericolo di corruzione.

Per risolvere questa quistione furono proposti, come nel 1871, i seguenti

DUBBI.

I. *An et quomodo tolerari possit consuetudo in casu.*

Et quatenus negative,

II. *An et qnomodo consulendum SSmo in casu.*

La S. Congregazione il giorno 28 Gennajo 1882 rispose:

Ad I. *Quoad executores negative in omnibus.*

Ad. II. *Consulendum SSmo pro sanatione in radice dispensationum et matrimoniorum, quae nullitatis vitio laborant et pro absolutione ad cautelam et condonatione quoad executores.*

Questa risoluzione ci sembra di grave importanza e da considerarsi attentamente. A nostro giudizio se ne possono dedurre queste conseguenze:

1.° Che nella esecuzione delle dispense matrimoniali, le Curie vescovili non possono percepire emolumento alcuno: eccetto quello che risponde alla fatica materiale del Cancelliere o di altri che prestino la loro opera in tali dispense.

2.° Che gli esecutori nulla debbono o

possono percepire, non ostante qualunque consuetudine in contrario, o qualunque titolo potesse avere: e perciò quelli che avessero avuto qualche cosa, anche spontaneamente offerta, sono tenuti alla restituzione.

3.° Se in qualche Curia si vuole percepire dagli esecutori qualche emolumento, è necessario che domandino, almeno *ad cautelam*, l'assoluzione dalle incorse censure per gli stipendii o doni mal ricevuti, di più la sanazione in radice delle dispense, e dei matrimonii celebrati *cum dispensationibus in forma pauperum expeditis* (1).

S. C. Rom. et Univers. Inquisitionis.

—

Circa declarationem copulae incestuosae ad valorem dispensationis.

Feria IV. die 1 februarii 1882.

In Congregatione generali S. R. et universalis Inquisitionis habita coram E.mis ac R.mis DD. S. R. E. Cardinalibus in rebus fidei Inquisitoribus generalibus, proposito dubio: Utrum ad valorem dispensationum, quae sive directe ab Apostolica Sede, sive ex Pontificia delegatione conceduntur super quibuscumque gradibus prohibitis consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis et legalis, nec non publicae honestatis, necessarium sit exprimere copulam incestuosam a sponsis habitam ante impetrationem vel executionem praedictorum dispensationum: nec non exprimere consilium et intentionem cum qua copulam inierunt obtinendae facilius dispensationis.

Iidem emi ac R.mi DD; praehabito voto DD. Consultorum, respondendum decreverunt: Standum Decretis S. O. fer. IV, 8 Augusti 1866, et S. Poenitentiariae 20 julii 1869; nempe:

Feria IV. 8 augusti 1866.

I. E.mi Patres decreverunt: « Subreptitias esse et nullibi, ac nullo modo valere dispensationes, quae sive directe ab Apostolica Sede, sive ex Pontificia delegatione super quibuscumque gradibus prohibitis consanguinitatis, affinitatis, cognationis spiritualis et legalis, nec non et publicae honestatis, conceduntur, si sponsi ante earumdem dispensationum executionem, sive ante, sive post eorum impetrationem, incestus reatum patraverint et vel interrogati malitiose vel etiam ignoranter reticuerint copulam incestuosam inter eos initam, sive publice nota ea sit, sive occulta, et reticuerint consilium et intentionem, qua eam copulam inierunt, ut dispensationem facilius consequerentur. Sufficere autem ut unus ex sponsis delictum hoc suum vel nefariam intentionem modo dictam explicaverit. Quod profecto nedum a probatis auctoribus communiter traditur, sed etiam a Summo Pontifice Benedicto XIV confirmatur in Constitutione, quae incipit *Pastor Bonus*.

II. Sacra Poenitentiaria sub die 20 julii 1869, respondit:

« Post Costitutionem Benedicti XIV *Pastor Bonus* non posse amplius dubitari de nullitate dispensationis obtentae reticita copula incestuosa, vel prava intentione facilius obtinendi dispensationem habita in ea patranda. »

S. C. De Propaganda Fide.

—

Soppresione della qualifica IN PARTIBUS INFIDELIUM **data ai Vescovi titolari.**

Molte Sedi Vescovili che esistevano anticamente, come Cartagine, Damiata, ecc. oggi più non esistono, specialmente perchè quelle parti, cacciati i cattolici, furono occupate dagl'infedeli. Molte di quelle città Vescovili scomparvero, ed appena si conosce il luogo dove sorgevano. Nondimeno la S. Sede ritenne sempre i nomi ed i titoli delle Sedi, e le conferisce come fossero residenziali. Si capisce peraltro come nessuno di questi Vescovi possa andare alla residenza. Questi titoli si concedono ai Vescovi coadiutori o ausiliari, ai Vicari Apostolici, ai Nunzii Pontificii ecc: a quelli insomma che, o per ragione di officio, o per ragione di decoro, debbono essere insigniti del carattere Vesco-

(1) Dal Corrispondente del Clero, Anno II, n. 9, pag. 96.

vile, senza avere una Chiesa residenziale. Questi erano Vescovi *in partibus infidelium* e semplicemente Vescovi *titolari*, per distinguerli dai residenti.

La S. Congregazione di Propaganda per gli affari di rito orientale, nell'adunanza del 27 del passato Febbrajo, si occupò della suddetta qualifica data ai Vescovi, e giudicò di prendere le seguenti determinazioni:

1°. Resta abolita del tutto la formola *in partibus infidelium.*

2°. A questa è sostituita altra esprimente il nome antico della regione ov'è situata la Sede del Vescovo, cioè per es. *N. N. Archiepiscopus Corinthius in Achaja.* Come però era libero l'uso della formola antica, così sarà libera a ciascuno usare della nuova, ovvero denominare il Vescovo solamente dalla Sede, dicendo per es. *Archiepiscopus Corinthius* senz'altro.

3°. Quando occorre o si voglia distinguere con una appellazione comune i Vescovi o le Chiese residenziali, invece di chiamarli *in partibus infidelium,* si chiamino in comune, come il più delle volte si è praticato finora, *Episcopi seu Ecclesiae titulares.*

Questo decreto fu approvato dal S. Padre.

Sacra Poenitentiaria Apostolica.

—

Intorno all'uso delle carni nei giorni di digiuno.

Il Vescovo di Salford umilmente supplica, che V. E. R. si degni dichiarare se quelle persone le quali per causa di malferma salute sono dispensate dalla legge del digiuno, possano cibarsi di carne più di una volta nei giorni in cui l'uso della carne si permette?

Resp.—Sacra Poenitentiaria, mature ac diligenter perpenso proposito dubio, respondendum censuit: fideles qui ratione affectae valetudinis a lege jejunii seu unicae comestionis eximuntur, licite posse, iis quadragesimae diebus, quibus esus carnium per indultum permissus est, toties carnibus vesci, quoties per diem edunt».

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 16 Martii 1882.

LETTERA ENCICLICA

DI LEONE PP. XIII

ALL'EPISCOPATO ITALIANO

(Continuaz. e fine V. pag. g. di q. P.)

—

Oltre a questo poi rileva assaissimo che si vada largamente diffondendo la buona stampa. Coloro che avversano con mortale odio la Chiesa, han preso in costume di combattere coi pubblici scritti e di adoperarli come armi acconcissime a far danno. Quindi una pestifera colluvie di libri, quindi effemeridi sediziose e funeste, i cui furiosi assalti nè le leggi raffrenano, nè il pudore trattiene. Sostengono come benfatto tutto ciò che in questi ultimi anni fu fatto per via di sedizioni e di tumulti: coprono o falsano la verità; scagliano tuttodì brutalmente contumelie e calunnie contro la Chiesa ed il supremo Gerarca: nè v'ha alcuna sorta di dottrine assurde e pestilenziali, che non si affatichino di spandere per ogni parte. Vuolsi adunque fare argine alla violenza di questo sì gran male, che va ogni dì più largamente serpeggiando e per prima cosa conviene con tutta severità e rigore indurre il popolo a prendersene guardia al possibile, e a volere usar sempre scrupolosamente nelle cose da leggere il più prudente discernimento. Dipoi si vuol contrapporre scritto a scritto, affinchè lo stesso mezzo che tanto può a rovina, sia rivolto a salute e beneficio dei mortali, e di là appunto vengano in pronto i rimedi, donde si procacciano micidiali veleni. Nel che è desiderabile che almeno in ogni provincia si stabiliscano giornali o periodici e, per quanto è possibile, cotidiani, che inculchino al popolo, quali e quanto grandi siano i doveri di ciascuno verso la Chiesa. Sopratutto poi siano messi in vista i massimi beneficî recati ad ogni paese dalla religione cattolica; si faccia comprendere come la sua virtù torni sempre a sommo bene e vantaggio delle cose private e delle pubbliche; si mostri di quanta importanza sia, che la Chiesa nella società venga presto rinnalzata a quel grado di dignità, che al tutto richiede e la sua grandezza divina, e l'utilità pubblica delle genti. — Per questo è necessità che quelli i quali si dedicarono alla professione dello scrivere, di più cose si diano pensiero; che cioè tutti nello scrivere mirino ad un medesimo scopo: quello che torna più a proposito, veggano di stabilirlo con giudizio sicuro, e di ottenerne l'intento: non lascino da

parte alcuna di quelle cose, che sembrino utili e desiderabili a sapersi: gravi e temperati nel dire, riprendano gli errori e i difetti ma in modo che la riprensione sia senza acerbità, e si porti rispetto alle persone: da ultimo dettino con piano e chiaro discorso, sicchè possa comprendersi agevolmente dalla moltitudine. —Tutti gli altri poi che desiderano realmente e di cuore, che le cose sì sacre come civili siano da valenti scrittori efficacemente difese e fioriscano, cerchino di favorire in essi colla propria liberalità i frutti delle lettere e dell'ingegno: e quanto più uno è dovizioso, tanto più con le sue facoltà e co'suoi averi li sostenga. Imperciocchè a tali scrittori deesi ad ogni modo prestare una tal maniera di soccorso: tolto il quale, o non avrà alcun successo la loro solerzia, o lo avrà incerto, ed assai tenue.—Nelle quali cose tutte se ai nostri si presenta alcun che di disagio, se debbono correre eziandio qualche rischio, osino con tutto ciò di affrontarlo, non avendo il cristiano niuna causa più giusta di andare incontro a molestie e fatiche, che questa, di non sopportare che venga malmenata dagli empii la religione. Chè certamente la Chiesa e generò ed allevò i figli non a condizione, che, quando il tempo o la necessità lo richiedesse, ella non dovesse aspettarsi da loro alcuno aiuto, ma perchè ognuno alla propria tranquillità e ai privati interessi anteponesse la salute delle anime e la incolumità degli interessi religiosi.

Precipuo oggetto poi delle Vostre assidue cure e pensieri deve essere, o Venerabili Fratelli, formare come si conviene idonei ministri di Dio. Che se è proprio dei Vescovi il porre ogni opera e zelo nell'educare a dovere tutta la gioventù in genere, egli è giusto che coltivino con maggior diligenza i chierici che crescono a speranza della Chiesa, e che debbono un giorno esser partecipi e dispensatori dei sacri ministeri. Gravi ragioni e comuni a tutti i tempi richiedono senz'altro nei sacerdoti un corredo di molte e grandi qualità: tuttavia quest'età nostra ne domanda ancora di più, e assai maggiori, In primo luogo la difesa della fede cattolica, alla quale massimamente debbono con sommo studio dedicarsi i sacerdoti, e che tanto è necessaria ai tempi nostri, vuole una dottrina non volgare nè mediocre, ma profonda e varia; la quale abbracci non solamente le sacre discipline, ma le filosofiche, e sia ricca in cognizioni di Fisica e di Storia. Perciocchè debbonsi estirpare molteplici errori che mirano a sovvertire ogni fondamento della cristiana rivelazione: conviene lottare di sovente con avversarii forniti di armi a meraviglia, e pertinaci nelle lor disputazioni, i quali traggono accortamente partito da ogni maniera di studii.—Per simil modo, essendo oggigiorno grande e molto diffusa la corruttela dei costumi, al tutto singolare vuol essere nei sacerdoti l'eccellenza della virtù e della costanza. Imperocchè non possono essi sfuggire il conversare cogli uomini: anzi per gli stessi officii del lor ministero son tenuti a trattare molto più da vicino col popolo; e ciò in mezzo a città, ove non è più quasi alcuna rea passione che non si lasci andare libera e dissoluta. Dal che si comprende, dovere a questi tempi essere tanto forte nel clero la virtù, che possa da sè stessa fermamente difendersi e restare superiore a tutti gli allettamenti del vizio, ed uscir salva dal pericolo di nequitosi esempi. —Oltre a questo le leggi sancite a danno della Chiesa cagionarono necessariamente la scarsezza dei chierici: ondechè fa duopo che quelli i quali per la grazia di Dio vengono iniziati agli ordini sacri, raddoppino l'opera loro, e con singolare diligenza, studio e spirito di annegazione compensino il piccolo numero. Nel che certo non possono riuscire a dovere, se non abbiano animo costante, mortificato, intemerato, ardente di carità, e sempre mai pronto e volonteroso a sobbarcarsi alle fatiche per la salvezza eterna degli uomini. Ma a così fatti officii è bisogno di mandare innanzi un lungo e diligente apparecchio; atteso che non può alcuno di leggieri e prestamente assuefarsi a cotante cose. E senza dubbio adempiranno utilmente e santamente i doveri del sacerdozio coloro, che a quelli si saranno ben preparati fino dalla adolescenza, ed avran tratto dall'educazione tanto frutto, che sembrino non formati, ma quasi nati a quelle virtù, delle quali si è accennato.

Pertanto, Venerabili Fratelli, i Seminari dei chierici giustamente richieggono la maggiore e miglior parte delle cure, della sagacia, e vigilanza Vostra. Per quel che concerne alla virtù e ai costumi, troppo bene conoscete nella Vostra sapienza di quali precetti e ammaestramenti convenga che abbiano dovizia i giovani chierici.—Nelle più ardue discipline poi, la Nostra Enciclica che comincia *Aeterni Patris*, diede le norme per un ottimo andamento di studi. Ma poichè in sì continuo progredire degl'ingegni furono saggiamente e con utilità ritrovate più cose che non istà bene che sieno ignorate, molto più che uomini empi tutto ciò che di giorno in giorno si va facendo di progresso in questo genere, hanno in vezzo di rivolgerlo come nuovi dardi contro le verità da Dio rivelate; fate, Venerabili Fratelli, tutto il Vostro potere, affinchè la gioventù allevata al Santuario non solo abbia un ricco corredo di scienze naturali, ma sia altresì ottimamente ammaestrata in quelle discipline, che hanno attinenza cogli studi critici ed esegetici della

sacra Bibbia.— Ben sappiamo che alla perfezione dei buoni studi molte cose si richieggono, le quali tuttavia per improvide leggi ai Seminari d'Italia è reso impossibile o difficilissimo di procacciarsi. Ma anche in questo i tempi esigono che gl'Italiani si sforzino di ben meritare della religione cattolica colla generosità e munificenza. Vero è che la pia e benefica volontà dei maggiori aveva appieno provveduto a tali necessità: e la Chiesa colla sua avvedutezza e parsimonia era giunta a tale, che non le facea duopo di raccomandare la tutela e conservazione delle cose sacre alla carità de' suoi figliuoli. Ma il suo patrimonio legittimo insieme e sacrosanto, che il turbine di altre età aveva risparmiato, fu dalla procella dei nostri tempi distrutto: laonde per quelli che professano amore al cattolicismo, è tornato il caso di rinnovare la liberalità degli avi. Per fermo luminosi esempi di munificenza, in condizioni non molto dissimili, si veggono in Francia, nel Belgio e altrove; esempi degnissimi dell'ammirazione non pure dei contemporanei, ma eziandio dei posteri. Nè stiamo in dubbio che la presente Italia, visto lo stato delle pubbliche cose, faccia il possibile per mostrarsi degna de'suoi maggiori, e prenda ad imitare gli esempi fraterni.

In queste cose che abbiamo esposto troviamo invero una non piccola speranza di rimedio e di sicurezza. Ma come in tutte le intraprese, così massimamente in quelle che riguardano la salute pubblica, è necessario che agli aiuti umani si aggiunga il soccorso dell'onnipotente IDDIO, nelle cui mani sono non meno le volontà dei singoli individui,che l'andamento e la fortuna delle nazioni. Per la qual cosa è da chiamare in aiuto colle più calde istanze il Signore, e supplicarlo che riguardi pietoso l'Italia di tanti suoi beneficii arricchita e ricolma, e che in essa, dileguata ogni ombra di pericoli, protegga perpetuamente la cattolica fede,che è il massimo dei beni. Per questo ancora è da chiamare supplichevolmente in soccorso MARIA, Vergine Immacolata, gran Madre di Dio, fautrice e ausiliatrice dei buoni consigli, ed insieme il suo santissimo Sposo Giuseppe, custode e patrono delle genti cristiane. E con pari ardore conviene pregare i grandi Apostoli Pietro e Paolo, affinchè nel popolo italiano custodiscano intatto il frutto delle loro fatiche, e conservino sino ai tardi posteri pura e inviolata la religione cattolica, che essi medesimi col proprio sangue conquistarono ai nostri maggiori.

Confortati dal celeste patrocinio di essi tutti, in auspicio delle divine consolazioni e a testimonianza della speciale Nostra benevolenza, a Voi tutti, Venerabili Fratelli, ed ai popoli affidati alla Vostra tutela, con affetto nel Signore impartiamo l'Apostolica Benedizione.

Dato in Roma presso S. Pietro il giorno XV di Febbraio dell'anno MDCCCLXXXII, quarto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

(Cont. V. p. 12 di q. P.)

—

ARTICOLO I.

Fonti principali della disciplina in materia di provvista delle chiese parrocchiali e specialmente, del concorso.

1.° S. C. T. Sess: XXIV c. 18 de Ref.

2.° Costituzione di S. Pio V *in conferendis.*

3.° S. C. del Concilio: relazione del segretario intorno agli appelli prodotti nella provvista delle chiese parrocchiali per concorso; e risoluzioni del 16 novembre 1720 SS.mo annuente.

4.° Istruzione, che a norma delle dette risoluzioni emanò la S. C. del Concilio a dì 10 gennaio 1721 per comando di Clemente XI.

5.° Costituzione *Cum illud* data da Benedetto XIV a' 14 dicembre 1742.

§ I.

S. C. T. Sess. XXIV c. 18 de Ref.

Qual era il dritto che vigeva pria del Tridentino nella collazione delle parrocchie?

I benefizii dovevano essere conferiti a coloro che per istruzione ed altri meriti ne erano idonei (cap. *ad decorem: de Inst.*). Purtuttavolta non erano dal dritto assolutamente determinati gli esaminatori, innanzi ai quali, sotto pena di nullità dell' esame, si dovessero esaminare e dichiarare idonei.

Innocenzo III. (cap. *ad haec:* de Off. Arch.) accennò all' esame: *ut qui beneficiis*

ecclesiasticis praeficiendi fuerint, a suo prius examinentur Archidiacono, et per ipsum postmodum Episcopo praesententur.

Cessando a poco a poco la giurisdizione e gli ufficii degli arcidiaconi con la sostituzione de' vicari generali, detto esame pare sia stato fatto alla costoro presenza, se il Vescovo non avesse voluto farne a sè riserva. Vuolsi inoltre notare, che anche pria del Tridentino aveva vigore il principio, che sebbene i beneficî si dovessero conferire a soggetti idonei e degni, pure fra molti degni sia da scegliere il più degno. Ciò non ostante le collazioni di chiese parrocchiali che in quel periodo erano fatte a soggetti degni, posposti i più degni, erano bensì illecite, e immeritate.

Il Tridentino nel capo, di cui diamo l'intero testo, emanò la legge dello esame in concorso, salve alcune eccezioni, e prescrisse l'elezione del più degno.

Expedit maxime animarum saluti, a dignis atque idoneis parochis gubernari. Id ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit sancta Synodus, ut, cum parochialis ecclesiae vacatio, etiamsi cura ecclesiae vel episcopo incumbere dicatur, et per unum vel plures administretur, etiam in ecclesiis patrimonialibus seu receptivis nuncupatis, in quibus consuevit episcopus uni vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad infra scriptum examen teneri mandat, per obitum vel resignationem, etiam in curia seu aliter quomodocumque contigerit, etiam si ipsa parochialis ecclesia reservata vel affecta fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti seu privilegii in favorem sanctae Romanae ecclesiae cardinalium, seu abbatum vel capitulorum; debeat Episcopus, statim habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur. Porro Episcopus, et qui ius patronatus habet, intra decem dies vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum sit tamen etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cuiuslibet aetate moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio. Et si Episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur qui volent examinari. Transacto constituto tempore, omnes, qui descripti fuerint, examinentur ab episcopo, sive eo impedito ab eius vicario generali atque ab aliis examinatoribus non paucioribus quam tribus, quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit episcopus vel vicarius, quibus magis videbitur. Examinatores autem singulis annis in dioecesana synodo ab episcopo vel eius vicario ad minus sex proponantur, qui synodo satisfaciant et ab ea probentur. Advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae tres ex illis eligat episcopus, qui cum eo examen perficiant; indeque succedente alia vacatione aut eosdem, aut alios tres, quos maluerit, ex praedictis illis sex eligat. Sint vero hi examinatores magistri seu doctores aut licentiati in theologia aut iure canonico, vel alii clerici seu regulares, etiam ex ordine mendicantium aut etiam saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei, iurentque omnes ad sancta Dei evangelia, se quacumque humana affectione postposita fideliter munus executuros. Caveantque, ne quicquam prorsus occasione huius examinis nec ante nec post accipiant; alioquin simoniae vitium tam ipsi quam alii dantes incurrant, a quo absolvi nequeant nisi dimissis beneficiis, quae quomodocunque etiam antea obtinebant, et ad alia in posterum inhabiles reddantur. Et de his omnibus non solum coram Deo, sed etiam in synodo provinciali, si opus erit, rationem reddere teneantur, a qua, si quid contra officium eos fecisse compertum fuerit, graviter eius arbitrio puniri possint. Peracto deinde examine renuncientur quotcunque ab his idonei indicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis. Ex hisque episcopus cum eligat, quem ceteris magis idoneum indicaverit, atque illi, et non alteri, collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre. Si vero iuris patronatus ecclesiastici erit ac institutio ad episcopum, et non ad alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio, quam ab episcopo, erit facienda, tunc episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentet ad quem institutio spectat. Quod si iuris patronatus laicorum fuerit, debeat qui a patrono praesentatus fuerit ab eisdem deputatis ut supra examinari, et non nisi idoneus repertus fuerit admitti. In omnibusque supradictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis et ab examinatoribus approbatis, iuxta supradictam regulam, de ecclesia provideatur, nec praedictorum examinatorum relationem, quo minus executionem habeat,

ulla devolutio aut appellatio etiam ad Sedem Apostolicam sive eiusdem sedis legatos aut vicelegatos aut nuncios, seu episcopos aut metropolitanos, primates vel patriarchas interposita impediat aut suspendat; alicquin vicarius, quem ecclesiae vacanti antea episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit, ab eius ecclesiae custodia et administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra, sit provisum. Alias provisiones omnes seu institutiones, praeter supradictam formam factae, surreptitiae esse censeantur, non obstantibus huic decreto exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, indultis concessis quibuscunque universitatibus, etiam ad certam summam, et aliis impedimentis quibuscumque. Si tamen adeo exigui reditus dictae parochiales fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant, aut nemo sit qui se examini quaerat subiicere, aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus possint excitari: poterit ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, ceteris tamen ut supra servatis, adhibere. Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere.

§. II

Costituzione di S. Pio V. **In conferendis**

Affinchè mediante l'accurata osservanza del decreto Tridentino si ottenesse efficacemente il fine propostosi dal sacro concilio, S. Pio V. emanò la costituzione in parola. Il testo farà rilevare i mezzi validissimi adoperati da questo Santo Pontefice.

PIUS EPISCOPUS (V.) S. S. DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

In conferendis beneficiis ecclesiasticis et praesertim parochialibus ecclesiis personis dignis et habilibus, quae in loco residere et se ipsos curam exercere valeant, quantum diligentiam adhiberi oporteat, Alexandri III in Lateranensi, Gregorii X. in Lugdunensi generalibus conciliis ac Innocentii similiter III. et aliorum Rom. Pont. praedecessorum Nostrorum editae constitutiones testantur.

§. 1. Quod ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit etiam Synodus Tridentina, ut occurrente vacatione parochialis ecclesiae, etiam generaliter vel specialiter, etiam vigore indulto in favorem S. R. E. Cardinalium, aut alias quomolibet reservatae vel affectae, debeat episcopus habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium cum congrua eius arbitrio fructuum et portionum assignatione constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat donec ei de rectore provideatur, et deinde episcopus, et qui ius patronatus habet, intra decem dies, aut aliud tempus ab episcopo, praescribendum, aliquos clericos ad regendam ecclesiam idoneos examinatoribus iuxta formam eiusdem Synodi deputatis nominet, et nonnisi eiusdem examinatoribus per concursum aliorum examinatorum, etiam tanquam magis idoneo ab episcopo iudicato et electo de ecclesia provideatur, alias provisiones seu institutiones omnes praeter formam praedictam factae subreptitiae censeantur.

§. 2. Sed quoniam res humanae semper in deterius prolabuntur, nisi sit qui eas retineat ac debitae executioni demandet, et verendum sit, ne propter constitutionum huiusmodi transgressionem maximi abusus oriantur: Nos, ad quorum notitiam non sine gravi Nostra molestia pervenit, nonnullos ex venerabilibus fratribus Nostris archiepiscopis et episcopis occurrente vacatione parochialium ecclesiarum eas nullo aut minus rite servato examine, praesertim illo, quod per concursum fieri debet ex concilio Trident., vel etiam examine rite servato personis minus dignis, carnalitatis aut aliae humanae passionis affectum, non rationis iudicium sequentes, contulisse et de eis providisse, volentes quantum cum Deo possumus huiusmodi ac etiam futuris periculis occurrere:

§. 3. Eorumdem praedecessorum Nostrorum constitutiones praefatas etiam innovando, auctoritate apostolica tenore praesentium omnes et singulas collationes provisiones, institutiones parochialium ecclesiarum ab eisdem episcopis et archiepiscopis ac quibusvis aliis collatoribus tam ordinariis quam delegatis, etiam S. R. E. Cardinalibus ac Sedis Apostolicae legatis vel nunciis, praeter et contra formam ab eodem Concilio Trident., praesertim in examine per concursum faciendo praescriptam factas aut in futurum faciendas, nullas irritas ac nullius roboris vel momenti fore et nullumque provisis jus aut titulum etiam coloratum possidendi praebere et parochiales ecclesias huiusmodi, ut prius ante collationis huiusmodi vacabant, ex nunc vacare statuimus, decernimus et declaramus, easque omnes pro tempore seu vacantes Nos srae et Sedis Apostolicae, seu eorum quibut ius conferendi eas, praeter quam episcopis et archiepiscopis, qui curam dicti examinis iuxta decretum eiusdem Concilii habere debent, competet, dispositioni reservamus.

§. 4. Insuper ne parochiales ecclesiae diu in suspenso maneant in maximum animarum

periculum,quarumcumque parochialium ecclesiarum, quarum, dum pro tempore vacant, ad episcopos, primates et patriarchas et quosvis alios ordinarios collatores in mensibus ordinariis, collatoribus etiam per Nostras regulas assignatis, provisio et collatio spectat, et pertinet, de quibus iidem episcopi et ordinarii praedicti intra sex mensium spatium a die vacationis earumdem perfecto examine iuxta formam Concilii Trident. praefati non providerint, ac illarum, etiam quarum collationes Nobis et dictae sedi generaliter vel specialiter ex quavis causa reservatae seu affectae existunt, aut aliis ex indulto Sedis Apostolicae competunt, ad quas occurrente illarum vacationem episcopi et archiepiscopi praefati personas per examen concursu mutuo habito iuxta dicti Conc. Trident. formam approbatas et magis idoneas non elegerint, aut electas Nobis vel successoribus nostris,aut iis,ad quos collatio spectabit, pro collatione obtinenda intra quatuor mensium spatium a die illius vacationis non significaverint, nec non parochialium ecclesiarum similium, iurispatronatus ecclesiastici, vel laicorum, seu clericorum et laicorum simul fuerint, si praesentatus intra tempus eisdem patronis a iure praefixum praevio examine iuxta formam dicti Concilii approbatus petatur institui, institutioque ipsa per duos menses a die praesentationis dilata fuerit, collationem, provisionem, institutionem et omnimodam dispositionem Nobis et ipsi sedi, ac personis indulta hujusmodi conferendi, providendi, seu instituendi obtinentibus respective reservamus, data tamen in parochialibus iuris patronatus optione ipsis patronis, ut, si institutio ad ordinarios spectabit, ipsis ordinariis illam facere negligentibus et ultra dicta menses differentibus possint pro huiusmodi institutione obtinenda habere recursum ad metropolitanum,vel viciniorem ordinarium, aut ad Sedem Apostolicam.

§. 5. Prohibentes etiam eisdem ordinariis, ne tempus decem dierum eisdem ordinariis et patronis ab eodem Concilio Trident. ad nominandum idoneos clericos coram deputatis examinatoribus praefixum, ultra alios decem dies prorogare audeant vel praesumant.

§. 6. Districtius inhibentes, ne quis praeter Romanum Pontificem, aut alios indulta huiusmodi obtinentes, ut praefertur, quacumque sit super hoc auctoritate munitus, de huiusmodi beneficiis sic reservatis, ut praefertur, disponere, vel circa illa etiam per viam permutationis vel alias innovare quoquo modo praesumat.

§. 7. Ut autem non solum dignis, sed magis idoneis repertis iuxta eiusdem Concilii decretum parochiales ecclesiae conferantur,volumus et eadem auctoritate decernimus,quod episcopus minus habilem posthabitis magis idoneis elegerit, possint ii, qui reiecti fuerint, a mala electione huiusmodi ad metropolitanum, vel si ipse eligens metropolitanus aut exemptus fuerit, ad viciniorem ordinarium uti Nostrum et Sedis huiusmodi delegatum, ad novum examen coram ipso appellare, ac praeelectum ad novum examen coram ipso appellationis iudice et eius examinatoribus provocare,et constito de prioris eligentis irrationabili iudicio eoque revocato, parochialis magis idoneo per eundem iudicem appellationis auctoritate Nostra (quatenus collatio ad episcopum, a quo appellatum fuit, spectaret,) conferatur, alias eidem magis idoneo per judicem appellationis approbato conferenda remittatur ad eum, ad quem collatio, provisio vel institutio spectabit.

§. 8. Haec tamen appellatio interposita interim non impediat aut suspendat, quo minus electio per ordinarium primo loco facta interim debitae demandetur executioni, et provisus ab eadem ecclesia, causa appellationis huiusmodi pendente, non amoveatur.

§. 9. Et si quis a sententia per judicem appellationis lata duxerit appellandum, is tunc ad Sedem Apostolicam appellabit.Si secus in praemissis omnibus et singulis actum aut attentatum fuerit, irritum decernimus et inane.Volumus autem,quod praesentium transumptis manu alicuius notarii etc.

Datum Romae apud S. Petr. anno incarn. Dom. 15 april. 1567 Pont. nostri anno II.

Casi Morali e Liturgici

N. B. Nel prossimo fascicolo daremo la soluzione dei casi proposti nel fascicolo precedente, e cosi di poi.

Proposta del 2.° Caso Morale

Cosma, senza venia Apostolica, acquista un fondo appartenente ad una Confraternita laicale, che poi vende a Damiano, ritraendone del lucro.

Si chiede:

1.° Operano bene Cosma e Damiano?

2.° Incorrono in qualche censura?

3.° Può Cosma ritenere il lucro della rivendita?

Proposta del 2.° Caso Liturgico

Il Vescovo nei solenni Pontificali intona l'ora di Terza e la compie con l'orazione; però, appena intonata la detta ora, recita privatamente le preghiere per la Messa, e si veste dei sacri indumenti.

Si chiede:

1°. E' tenuto il Vescovo recitar di nuovo privatamente l'ora di Terza per adempire il precetto del divino officio?

2°. Sono a ciò tenuti i Canonici, che prestano servizio al Vescovo, e non possono seguire il Coro nella recitazione di Terza?

—

BIBLIOGRAFIA

—

Bordoni Giuseppe Antonio — Discorsi per l'esercizio della buona morte del P. Giuseppe Antonio Bordoni della Comp. di Gesù — Torino, Cav. Pietro Marietti, 1881 - 1882 in 8°. Vol. I di pag. 492; Vol. II di pag. 488; Vol. III di pag. 515; Vol. IV di pag. 484.

Se la smania di novità e il prurito di vane lodi non agitasse una buona parte degli oratori moderni, non si udirebbe per fermo dai pergami una eloquenza tronfia, teoretica, nebulosa, senz' ordine, senza unità, la quale, dilungandosi gran fatto dalla classica eloquenza cristiana, troppo chiaramente dimostra la decadenza di questa nobilissima delle arti. — Ora d'ordinario non più si ha in mira il profitto degli uditori; ma solo si cerca destare in essi ammirazione per ciò che mal comprendono niente ritenendo delle incomposte dicerie. Invece di prediche sostanziose in cui si sfolgori il vizio, non senti oggidì che erudite dissertazioni, che filosofiche indagini, che accenni a scrittori moderni, i quali levarono di sè fama, pognamo pure nelle più marchiane castronerie, di cui l' uditorio, che in gran parte nulla intende, faccia le più vive congratulazioni col sacro oratore. — E non è questo un tradire il ministero apostolico, dal quale la Chiesa s' aspetta la istruzione degl'ignoranti, la conversione de' traviati, la santificazione delle anime? Qual conto da rendere al tribunale di Dio da tanti che così profanano il sacro pergamo?

Queste idee volgevamo in mente, quando ci vennero dal benemerito Cav. Marietti i quattro volumi annunziati del chiarissimo P. Bordoni. Ottimo divisamento, dicemmo a noi stessi, il pubblicare di nuovo questi volumi, nei quali la predicazione cristiana non si diparte dalle native sue fonti, nè devia dal nobilissimo suo scopo, ch'è quello di moralizzare i popoli; e ciò si ottiene con una forma piana, ma niente triviale; con uno stile facile insieme e corretto. Gli argomenti poi, e sono molti e svariati, riguardano tutti la morale cattolica e tendono alla emendazione dei costumi; i quali, trattati con solide pruove, con bel corredo di dottrine bibliche e patristiche, con metodo ordinato e chiarissimo, e con efficaci applicazioni pratiche per l'utile degli uditori, riescono veramente un tesoro pel sacro oratore che, inspirandosi in essi, potrà corrispondere fedelmente, con facilità e con plauso de' buoni allo affidatogli ministero. Facciamo voti che quest'opera abbia larghissimo spaccio e contribuisca a raddirizzare le idee circa l'eloquenza del pulpito.

Tutta l' opera è divisa in sei volumi (ne sono usciti già quattro) e costano L. 18; pagandosi anticipatamente, L. 15 — Dirigersi al Cav. Pietro Marietti, via Doragrossa, 20, Torino.

Tirino Giacomo — R. P. Iacobi Tirini S. I. in universam S. Scripturam Commentarius; cui, praeter ss. Bibliorum textum ad exemplar Vaticanum exactum, accedunt prolegomena Levini Lemnii et Francisci Ruei et notationes quamplurimae P. Zachariae et P. Iosephi Brunengo, qui praestantissimum opus auxerunt, correxerunt, illustrarunt — Tomus I. Taurini ex Typ. pontif. et archiep. Eq. Petri Marietti, 1882 in 8.° gr. di pag. XXIV, 808—.

Annunciamo con vero piacere la nuova pubblicazione che il ch. editore Pietro Marietti, tanto benemerito della stampa cattolica, ha cominciato da' commentarii sulla Divina Scrittura del R. P. Tirini d. C. di G. Non è nostro intendimento far qui parola del merito intrinseco di questi Commentarii i quali sono ben noti a chi è versato nello studio de' divini Volumi. Diremo solo che l'edizione fatta dal Marietti, oltre che non lascia nulla a desiderare per la nitidezza di caratteri e per la correzione della stampa, ha pure di altri pregi che la rendono commendevolissima; e sono il trattato di Levino Lemnio sulle erbe, quello di Francesco Ruei sulle pietre preziose, delle quali si parla nella Scrittura, specie nell'Apocalisse. Per opera poi del ch. P. Zaccaria è stato, con apposito indice, il Tirini purgato da quelle mende che contrasse meglio per la condizione de' tempi in cui visse, che per difetto suo proprio, vogliamo dire le citazioni de' Scrittori apocrifi. Tutto calcolato, è un libro che si raccomanda da sè stesso a ogni studioso della Sacra Scrittura, anche per la sua piccola mole in Volumi 5 in 8.° e per il prezzo assai tenue di L., 50 — Dirigersi al predetto Tipografo, via Doragrossa, 20, Torino.

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Pesi da dedursi sulla quota di concorso, in ispecie nei Seminarii — Nella determinazione della quota di con-

corso imposta agli enti non soppressi dal art. 31 della legge 7 Luglio 1866, e dall'art. 20 della Legge 15 Agosto 1867, si debbono distinguere i pesi proprii e connaturali alla costituzione e destinazione dell'ente, da quelli che, riguardando l'interesse dei terzi, non si identificano collo scopo e colla destinazione dell'ente stesso, per modo che la deduzione dal reddito dell'ente debba aver luogo per questi ultimi soltanto e non pei primi.

La celebrazione della messa quotidiana che l'ente *Seminario* fa celebrare nella propria Cappella, è un peso proprio e connaturale alla costituzione e destinazione dell'ente stesso, quindi non può essere considerato come una passività, come un *aes alienum*, e per conseguenza non può esser detratto. Ma le messe da celebrarsi fuori del Seminario costituiscono veri oneri, il cui adempimento non ha veruna attinenza coll'istituto dell'ente, e perciò debbono esser detratti dell' attivo delle sue rendite.

Debbono anche esser detratti per la stessa cagione i posti gratuiti vincolati o riservati a terzi, quando questi non siano *esclusivamente* conceduti ai poveri. — (Sentenza 13 Marzo 1882—Semin. Vesc. di Vercelli e Amministr. del fondo pel Culto — Monitore Forense).

Spese di culto dovute dal Comune—Leggiamo nell'*Avvisatore Ecclesiastico* Anno IV n. 65.: « Dal 1806 il Comune di Vezzano soleva corrispondere al Parroco L. 106 annue per diverse officiature, quando nel 1878 la Deputazione Provinciale di Genova depennava dal Bilancio Comunale la somma, malgrado che tutti i 20 Consiglieri di Vezzano sostenessero, che doveva esservi conservata.

Il Parroco prima di ricorrere ai tribunali, volle tentare un ultimo mezzo, ricorrendo al Ministero, ed ecco il Decreto che ne ottenne:

Umberto 1. per la grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d' Italia;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il ricorso presentato dall'Arciprete Parroco di Vezzano Ligure contro la deliberazione 20 Gennaio 1881, colla quale la deputazione Provinciale di Genova depennò dal bilancio di quel Comune la somma di L. 108 stanziate e sempre pagate al Parroco dal 1806, per spese di culto;

Veduta la deliberazione 20 Gennaio 1881, della deputazione Provinciale di Genova; Vedute le leggi 20 Marzo 1865 alleg. D;

Udito il parere del Consiglio di Stato, abbiamo decretato e decretiamo:

La suindicata deliberazione della Deputazione Provinciale di Genova in data 20 Gennaio 1881, è annullata.

Il nostro Ministro proponente è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza addì 17 Ottobre 1881.

Firmato UMBERTO—

Controfirmato *Depretis* (1).

CRONACA RELIGIOSA

(30 APRILE 1882)

Concistoro Segreto del 27 Marzo 1882. — La Santità di Nostro Signore Papa Leone XIII nel concistoro segreto dei 27 Marzo, premessa un' Allocuzione, dei tre Cardinali di S. R. C. creati e riservati in petto il 13 decembre 1880 ha pubblicato:

Dell' Ordine dei Diacomi

Monsignor Francesco Ricci Paracciani, Suo Maggiordomo, nato in Roma li 8 giugno 1830.

Monsignor Pietro Lasagni, Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale e del sacro Collegio degli Emi e Rmi signori Cardinali, nato in Roma li 15 giugno 1814.

Ha poi creato e pubblicato Cardinali di S. R. Chiesa

Dell'Ordine dei Preti

Monsignor Domenico Agostini, Patriarca di Venezia, nato in Treviso li 31 maggio 1825.

Monsignor Carlo Marziale Allemand Lavigerie, Arcivescovo di Giulia Cesarea od Algeri, nato in Esprit, diocesi di Aire, il 1 ottobre 1825.

Monsignor Gioacchino Lluch y Garriga, de' Carmelitani Calzati, Arcivescovo di Siviglia, nato in Manresa, diocesi di Vich, li 26 febbraio 1816.

Monsignor Edoardo Mac Cabe, Arcivescovo di Dublino, nato in Dublino il 14 febbraio 1816

Dell' Ordine dei Diaconi

Monsignor Angelo Jacobini, Assessore del-

---

(1) In questo senso han pure sentenziato le Corti di Appello e di Cassazione di Torino. La prima infatti con sentenza del 26 luglio 1880 nella causa tra il Parroco e il Municipio di Toresina ha ritenuto che, se un Comune da tempo immemorabile ha sempre stanziato in bilancio un' annua somma per provvista d'olio d'oliva per le lampade della Chiesa parrocchiale e per la distribuzione de' rami d'olivo, la presunzione è che questa prestazione abbia avuto origine da un obbligo contratto dal Comune stesso in causa massime della riconosciuta povertà della parrocchia stessa.

Il possesso oltre secolare forma per sè stesso un titolo, ed è il migliore dei titoli.

Una chiesa parrocchiale che da oltre cento anni si trova nel pacifico possesso di conseguire dal Comune una prestazione, deve dirsi munita di un vero titolo giuridico che toglie all'annualità il carattere di facoltativo.

la Sacra Romana ed Universale Inquisizione, nato in Genzano, diocesi di Albano, 25 Aprile 1825.

Quindi il Santo Padre ha proposto le seguenti chiese:

Chiesa di Perugia, elevata al grado Arcivescovile da Sua Santità, per Monsignor Federico Foschi, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa Cattetrale di Orihuela, per Monsignor Vittoriano Guisasola y Rodriguez, traslato dalla Chiesa Titolare di Dora nella Palestina.

Chiesa Cattedrale di Oviedo, per Monsignor Sebastiano Herrero y Espinosa de los Monteros, già Vescovo rinunziatario di Vittoria nella Spagna.

Chiesa Cattedrale di Avila, per Monsignor Ciriaco Sancha Hervàs, traslato dalla chiesa Titolare di Areopoli nell'Arabia.

Chiesa Cattedrale di Cuenca nella Spagna, per Monsignor Giovanni Maria Valero, traslato dalla Sede di Tuy.

Chiesa Cattedrale di s. Cristoforo di Laguna o Teneriffe, per Monsignor Giacinto Maria Cervera y Cervera, traslato dalla Chiesa Titolare di Isso nella Frigia.

Chiesa Cattedrale di Ripatransone, pel R. D. Giuseppe Ceppetelli, romano, canonico Parroco di S. Angelo in Pescheria.

Chiesa Cattedrale di Todi, pel R. D. Eugenio Luzzi, di Spoleto, Arcidiacono in quella metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Cesena, pel R. D. Giuseppe Maria Strocchi, di Faenza, ivi Parroco di S. Stefano.

Chiesa Cattedrale di Nocera Umbra, pel R. D. Rocco Anselmini, di Recanati, ivi Canonico-Teologo, e Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Volterra, pel R. D. Giuseppe Gelli, di Lucca, Priore-Parroco nella Collegiata di S. Alessandro Maggiore.

Chiesa Cattedrale di Foggia pel R. D. Domenico Marinangeli, da Rocca di Cambio, arcidiocesi di Aquila, Canonico-Teologo in quel Capitolo Arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Poggio Mirteto, pel R. P. Fr. Luciano Saracani, da Greccio, diocesi di Rieti, dei Minori Osservanti, guardiano del Convento di santa Maria degli Angeli presso Assisi.

Chiesa Cattedrale di Premislia, di Rito Latino, pel R. D. Luca, Solecki, di Yawcze, parrocchia di Zurow, archidiocesi di Leopoli, Canonico Scolastico in quella Motropolitana.

Chiesa Cattedrale di Vich, pel R. D. Giuseppe Morgàdes y Gili, da Villafraca del Panader, diocesi di Barcellona.

Chiesa Cattedrale di Tuy, pel R. D. Ferdinando Hiie y Gutierrez, da Zahara, arcidiocesi di Siviglia, Canonico-Dottorale nella Cattedrale di Cadice.

Chiesa Vescovile Titolare di Madaura in Africa, pel R. D. Luigi Bruno, da Battaglia, diocesi di Policastro, Parroco in Napoli di S. Vincenzo Martire alla Darsena e deputato coadiutore con futura successione di Mons. Matarozzi Vescovo di Ruvo e Bitonto.

Chiesa Vescovile Titolare di Dora nella Palestina e Priorato dei quattro Ordini Militari eretto in Giudad Reale, pel R. D. Antonio Cascajares y Azara, da Calanda, arcidiocesi di Saragozza.

Chiesa Vescovile Titolare di Leuca, nell'isola di Cipro, pel R. D. Ignazio Lobos da Drohobycz, diocesi di Premislia, Rito Latino, Canonico di quella Cattedrale.

Concistoro del 30 Marzo — Giovedì 30 marzo 1882. Sua Santità tenne Concistaro pubblico e segreto. Nel pubblico furono compiute le cerimonie solite pei Cardinali novelli e fu perorata per la prima volta la causa del Ven. Pampilio Maria Pirotti delle Scuole Pie. Nel segreto furono proposte le seguenti Chiese.

Chiesa Metropolitana di Besançon, per Monsignor Giuseppe Alfredo Foulon, traslato da Nancy e Toul,

Chiesa Arcivescovile Titolare d'Irenopoli, nell' Asia Minore, per Monsignor Luigi Matera, romano, Protonotario Apostolico *ad instar*, Prelato Domestico di Sua Santita', delegato Apostolico ed inviato straordinario nella Repubblica Argentina, Uruguay e Paraguay.

Chiesa Vescovile Titolare di Mirina nell'Asia Minore, per Monsignor Giovanni Rosati, Vescovo dimissionario di Todi.

Chiesa Cattedrale di Nancy e Toul, per Monsignor Carlo Francesco Turinaz, traslato da Tarantasia.

Il Comune stesso, il quale abbia cancellato dal suo bilancio l'anzidetta prestazione, anche, se vuolsi, col consenso dell' autorità amministrativa, deve ristabilirla e corrispondere gli arretrati cogl'interessi dal giorno della giudiziale domanda.

E però ha condannato il Comune di Torresina a ristabilire nel suo bilancio le somme che prima era solito corrispondere alla Chiesa parrocchiale per l' olio d'olivo, per le lampade e pei rami d'olivo da distribuirsi nella Domenica delle Palme.

Contro la qual sentenza avendo il Comune ricorso in Cassazione, la Corte con sua sentenza del 5 luglio 1881 ne rigettò la domanda, e condannò il ricorrente nella perdita della somma depositata a titolo di multa, e nelle spese.

Questi fatti il Prevosto di Casorzo espose alla Deputazione provinciale di Alessandria, e ne ottenne la riammessione sul bilancio comunale di alcune somme per oneri religiosi, che si volcano escludere, fra le quali anche quella che il Municipio solea dare per l'oratore quaresimalista. (v. Avvisatore Eccl. An. IV, n. 64.)

Chiesa Vescovile Titolare di Zoara nella Palestina, per Monsignor Pietro Giuseppe Sanchez Carrascosa y Carrion, Vescovo già di Avila.

Chiesa Cattedrale di Nocera de' Pagani, per Monsignor Francesco Vitagliano, traslato dalla Chiesa Titolare di Cidonia nell'isola di Creta e dalla Coadiutoria con successione alle Sedi unite di Ruvo e Bitonto.

Chiesa Cattedrale di Tarantasia, pel R. D. Pietro Antonio Pagis, Curato di Salers, diocesi di St. Flour.

Chiesa Vescovile Titolare di Alabanda nella Caria, pel R. D. Rocco Leonasi, da Lauria, diocesi di Policastro, Cantore-Parroco di S. Giacomo Maggiore in Lauria, Canonico Onorario di Policastro, Esaminatore pro-sinodale, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Gennaro Acciardi, Vescovo di Anglona e Tursi.

Chiesa Vescovile di Magita nella Carmania, pel R. D. Giovanni Francesco Bux y Loras arcidiocesano di Saragozza, deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo signor Card. Giovanni Ignazio Moreno Arcivescovo di Toledo.

Sua Beatitudine ha poi notificato la elezione delle seguenti Chiese, eseguita per Breve:

Chiesa Vescovile Titolare di Dolichene nella Siria, per Monsig. Francesco Gandolfi, Vescovo rinunziato di Corneto e Civitavecchia.

Chiese Cattedrali unite di Corneto e Civitavecchia, per Monsig. Angelo Rossi, traslato da Poggio Mirteto, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Osnabruch, pel R. D. Bernardo Höting, Canonico Seniore e Vicario Capitolare di Osnabruch, Dottore in filosofia e sacra teologia.

Chiesa Cattedrale Breslavia, pel R. D. Roberto Herzog, Prevosto e Delegato Vescovile della Chiesa di S. Edwige in Berlino.

Chiesa Cattedrale di Paderbon, pel R. D. Gaspare Drobe, Canonico e Vicario Capitolare della stessa Cattedrale e diocesi.

Chiesa Cattedrale di Cartagena, negli Stati uniti di Colombia, pel R. D. Eugenio Biffi, da Milano, Missionario Apostolico nell'America e Prefetto Apostolico nella Birmania Orientale.

Chiesa Vescovile titolare di Canopo in Egitto, pel R. D. Nicola Luigi Gallagher Vicario Generale della Diocesi di Columbus, Deputato Amministratore Apostolico della Diocesi di Galveston.

Chiesa Vescovile Titolare di Abido nellaFrigia, pel R.D. Pietro Caprotti, deputato Vicario Apostolico di Hyderabad.

Chiesa Vescovile Titolare di Evaria nella Fenicia, pel R. D. Fr. Tommaso Raimondo Hyland, dell'Ordine dei Predicatori, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Gioacchino Giacinto Lodovico Gonin, Arcivescovo di Porto di Spagna.

Nomine Pontificie — Leggiamo nell' *Osservatore Romano;*

Con separati biglietti di Segreteria di Stato la Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata di nominare:

Vice Camerlengo di S. R. C. Monsignor Antonio Pellegrini Uditore di Rota e Reggente della Penitenzieria;

Suo Maggiordomo Monsignor Augusto Theodoli Economo e Segretario della S. Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro;

Assessore del S. Offizio Monsig. Carlo Laurenzi Vescovo di Amata e Suo Uditore;

Segretario della S. Congregazione Concistoriale Monsig. Carmine Merosi Gori Sotto-Datario;

Segretario della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari Monsignor Ignazio Masotti Segretario della S. Congregazione di Propaganda;

Segretario della S. Congregazione di Propaganda Monsig. Domenico Iacobini Arcivescovo di Tiro Sotto-Bibliotecario di S. R. C.;

Uditore di Sua Santità, Monsignor Camillo Santori Vescovo di Fano;

Sotto-Bibliotecario di S. R. C. Rmo Padre Abate D. Giuseppe Cozza-Luzi dei Monaci Basiliani;

Sotto-Datario Monsig. Giovanni Capri Segretario della Sacra Congregazione degli Studii;

Segretario della S. Congregazione degli Studii M. Agapito Panici Internunzio Apostolico all' Aia;

Economo e Segretario della S. Congregazione della Rev. Fabbrica di S. Pietro Monsignor Luigi Fiorani Comm. di Santo Spirito;

Commendatore di S. Spirito Monsig. Giovanni Battista Santucci Chierico di Camera;

Reggente della S. Penitenziera Mons. Carlo Cristofori Uditore di Rota;

Uditore di Rota, Mons. Luigi Maciotti Toruzzi Votante di Segnatura;

Chierico di Camera Monsig. Ernesto Colognesi Votante di Segnatura;

Votanti di Segnatura, Mons. Domenico Berardi e Monsignor Giuseppe Giustiniani, Referendari della Stessa Segnatura;

Prelati Domestici, Prof. D. Salvatore Talamo, Abate D. Emidio Ruggeri.

Si degnava poi con biglietto della stessa Segreteria di Stato di nominare;

Monsignor Cesare Sambucetti, Delegato Apostolico ed Inviato Straordinario presso le Repubbliche di *Equatore, Bolivia e Perù;*

Monsignor Celestino del Frate, Vescovo di

Imeria, Delegato Apostolico ed inviato Straordinario presso la *Repubblica del Chili;*

Monsignor Giuseppe Magno, Delegato Apostolico ed Inviato straordinario presso la *Repubblica di Costarica.*

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha largita a Pasqua la somma di L. 12,000 per 600 e più famiglie povere di Roma.—Ha mandato L. 2000 a varie Comunità di povere Monache, e L. 4000 ai Vescovi di Perugia e di Mantova pei loro Seminarii; come pure ha fatto pervenire al P. Simpliciano della Natività, Direttore dell'Ospizio di S.Margherita, la somma di L. 2000.—Ai 29 u. s. ebbe luogo nella sala del Trono in Vaticano la imposizione della berretta Cardinalizia ai novelli Porporati presenti in Roma. L'Emo Patriarca di Venezia pronunziò in tale occorrenza eloquenti parole, alle quali S. S. rispose elogiando i nuovi Cardinali.—Ai 30 detto si è fatta l'imposizione del Cappello; ed i novelli Vescovi prestarono il giuramento, secondo le forme prescritte, nelle mani dell'Emo Mertel, primo diacono della S. R. C.—Venne offerta, giusta il consueto, al S. Padre una palma a nome del Monastero delle benedettine camaldolesi di S. Antonio, ed Egli mandò la rosa d'oro benedetta alla principessa Stefania di Austria.—Mons. Di Pietro Arciv. di Nazianzo è stato nominato Nunzio Apostolico nella Corte di Baviera. — Ai 3 sp. si è tenuta una seconda seduta preparatoria, ottenuta con Rescritto Pontificio del 9 Gennaio dal Rmo Abate Gen. ed Ordinario di Montevergine per discutersi dalla S. C. dei Riti sulla eroicità delle virtù della Ven. Serva di Dio Maria Cristina di Savoia.—Si è eretta canonicamente con l'intervento dell'Arciv.di Napoli l'opera della conservazione ed incremento della fede e della pietà nella Chiesa dei Ss. Demetrio e Bonifacio ai Banchi nuovi. Questa, impiantata da Mons. Attanasio Vesc. di Lipari, ha per iscopo di conservar la fede dei Napoletani, minacciata dalle mene e dall'oro settario dei protestanti, e dal 1861 fino a Dicembre ultimo ha speso per questo fine la somma di L. 53,000.—L'ex gesuita Passaglia ha scritto all'Arciv. di Torino per esprimere il desiderio di far ammenda dei suoi errori e ritornare nel grembo della Chiesa Cattolica. — È morta a Milano l'eroica superiora generale delle Suore della Carità.—Domenica in Albis l'Emo Card. Arciv. di Dublino prendeva solennemente possesso del suo titolo cardinalizio in S. Sabina.—Il Rmo Ministro Generale dei M. O. ha diretto una sua circolare a tutto l'Ordine per le feste centenarie della nascita di San Francesco di Assisi, da celebrarsi nella stessa città di Assisi.—Il di 11 sp. fu solennemente consecrata la Chiesa di S. Secondo (monumento a Pio IX,) dall'Arciv. di Vercelli, assistito dai Vesc. di Acqui e di Susa. Riuscì stupenda la processione, eseguita nell' interno del tempio essendosi ricusato il permesso nell'esterno dalle autorità. Intervennero dieci Vescovi.—Ai 17 sp. si celebrava dall' Associazione Giovanile di S. Alfonso la festa annuale per la prima comunione e cresima degli orfanelli poveri, la quale funzione ebbe luogo nel palazzo Arcivescovile. Ottanta fanciulli furono vestiti a nuovo. Ebbero tutti un lauto pranzo; l'Arcivescovo con altri nobili giovani servì a tavola.—Il 16 u.s.è morto l'illustre Mons. Cosenza, Vesc. di Foggia, rimpianto vivamente da tutta la sua Diocesi.

Il Sig. De Girardin, pubblicista rivoluzionario di Parigi, è morto cristianamente, confessandosi con pieni sentimenti in modo edificante. —Il Card. Bonnechose ha indirizzato una lettera ai membri della Commissione incaricata della revisione sulle leggi militari, colla quale dichiara esser sommamente dannosa alla Religione ed alla società la legge del reclutamento dei chierici.—Il sig. de Freycinet ha voluto solennizzare la festa di S. Benedetto coll'intimare ai frati dell'Abazia di Solesmes di uscire dal Chiostro. Mons. Freppel ha interpellato il governo e protestato per tale espulsione.—Il Governo Russo ha autorizzata la riapertura dell'Università di Varsavia ed il ritorno dei Vescovi e sacerdoti esiliati.—Il Consigliere di stato del Regno di Sassonia Dott. Anger ha abiurato il protestantesimo nel Convento di S. Maria a Troplix (Austria).—In occasione delle feste Pasquali furono decorati dell'Ordine di Wladimiro dall' Imperatore delle Russie Mons. Simeone Kozlwski, rettore dell'Accademia cattolica, e Mons. Janicki, amministratore della Diocesi cattolica di Sandomir.—I Vescovi del Patriarcato Cattolico Armeno di Cilicia si raccomandano all' Opera delle Scuole di Oriente per un assegno da destinarsi alla fondazione di scuole Armene in quelle regioni.—Anche in quest' anno la corte Imperiale di Austria ha dato splendidi esempii di pietà e di religione nella più augusta settimana dell'anno. Giovedì santo le LL. MM. si accostarono alla mensa eucaristica, e compirono la cerimonia della Lavanda. Il Venerdì ascoltarono la predica ed assistettero all'Ufficio, all'adorazione della Croce, ed accompagnarono la processione con torcie in mano.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex S. Congregatione Concilii.

I. Appellationis — 12 Mar. e 10 Sett. 1881—Prima della soppressione governativa, il Capitolo Metropolitano di Trani avea una doppia massa: una, detta *comune*, ch' era a benefizio de' soli Canonici ; l' altra, appellata *fraterna*, di cui partecipavano e i Canonici e i Mansionarii, ma i primi concorrevano per sei parti, i secondi per una sola. Essendosi dovuto, in forza della legge governativa, procedere allo assegno della congrua parrocchiale a favore dell' Arciprete , il Capitolo la costituì tutta dai fondi della massa fraterna, e l' Arciprete promise di cederla a benefizio dello intero Capitolo, per due terzi a favore della massa comune, per un terzo a favore della fraterna. Or i fatti non rispondendo alle promesse, i Partecipanti ne mossero querela presso la S. C. ; la quale il dì 7 dicembre 1878 rescrisse : « Placere de concordia; ubi vero controversia amicabiliter componi nequeat, partes utantur iure suo coram Curia Archiepiscopali, servato iuris ordine ».

La concordia non fu potuta ottenere; e però i partecipanti convennero i canonici presso la Curia Arcivescovile. L' Arcivescovo era pur egli canonico prebendato ; e non volendo proferir giudizio in causa propria, delegò per tal giudicatura il Primicerio della Chiesa Cattedrale di Conversano, costituendolo suo Vicario generale e giudice ordinario per questa causa. La quale fu discussa accuratamente, e il dì 17 febbraio 1880 fu decisa a favore dei partecipanti.

Convocato il Capitolo (che componevasi di 15 canonici), per decidere se si dovesse accettare la detta sentenza, ovvero muoverne appello presso la S. Sede , dei quattordici presenti , sette votarono per l'appello, ed otto per l' accettazione. Fra questi ultimi erano l'Arcivescovo e un altro canonico infermo che mandò il suo voto *per procuratorem*. Nondimeno i primi sette canonici interposero l' appello presso la S. Sede.

La causa si agitò il dì 12 marzo 1881 col dubbio : *An constet de legitima appellatione in casu.* E fu risposto : *Negative.*—Riproposta il dì 10 settembre 1881, al dubbio : *An sit standum vel recedendum a decisis in casu,* la S. C. rescrisse : *In decisis et amplius.*

Eccone le ragioni :—a) La potestà del Capitolo risiede presso la maggiore e più sana parte dei canonici ; cosicchè ciò che da questi vien risoluto, s' intenda risoluto dallo intero Capitolo (Barbosa *de Canon. et Dignit.* cap. 38, n. 3).—b) Nè vale il dire che l' Arcivescovo , nel caso , dovea considerarsi come giudice e però dovea escludersi dalla votazione; imperocchè la sentenza non fu proferita da lui, ma dal giudice delegato ; ed è tanta la differenza tra il delegante ed il delegato, che da questo puossi altresì appellare a quello (Reiffenst. l. 1 Decret. tit. 23, n. 93). — c) Anche dal Vicario generale al Vescovo (benchè ambedue non costituiscano che un sol tribunale) può talvolta ammettersi l' appello nelle cause criminali e beneficiali, quando il Vicario generale fu ad esse specialmente delegato (Barbosa

in coll. Doct. in Conc. Trid. Sess. 13 de ref. c. 2, n. 3).—d) Vuolsi pure distinguere nell' Arcivescovo la qualità di canonico da quella di ordinario: come canonico può intervenire alle conclusioni capitolari ; e se si voglia appellar da queste, l' appello dovrà trattarsi presso lo stesso Arcivescovo, non come canonico, ma come ordinario (Barbosa de Canon. et Dignit. c. 35, n. 13.).—e) Un canonico può ben manifestare il suo voto *per procuratorem*, purchè concorrano tre condizioni : 1.° che sia assente dal luogo della elezione, ma che si trovi in luogo da cui possa e debba essere invitato ad eleggere ; 2.° che sia giustamente impedito ad intervenirvi, come nel caso d' infermità ; 3.° che ne dia il mandato ad uno del collegio degli elettori, non già ad un estraneo (Pirhing de elect. tit. 6, sect. 3 , §. 4, n. 155 et n. 146).—f) Ciò che s' è detto della elezione, dicasi pure di qualsivoglia altro grave negozio del Capitolo (Schmalgr. *de elect.* n. 24—Pirhing l. c. sect. 3, n. 140—Iscard. *in Praelect. iur. can.* tom. 2, §. 423, n. 2).

II. Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae, damnorum et expensarum—20 Mar. e 29 Magg. 1880—Il Sacerd. Stefano in Dioc. di G., non ostante i suoi modi aspri e villani, per cui s' inimicava ogni persona, non escluse le autorità civili, ottenne di esser nominato vicario perpetuo nella terra di G.—Questa promozione nol rese migliore; che anzi al Vicario Capitolare che lo promosse, giunsero rimostranze gravissime fin del regio procuratore generale, il quale riferì che Stefano era stato sottoposto non ad uno ma a più processi criminali, e la sua presenza era pericolosa in quel luogo alla pubblica tranquillità.

Eletto intanto il nuovo Vescovo, questi cercò calmare gli animi, senza por mano a correzioni. Ma non tardarono reclami moltissimi contro il parroco, anche delle autorità civili ; per cui l' Ordinario fu costretto ammonirlo paternamente più volte perchè mutasse condotta. Questi ammonimenti, lungi dal giovargli, non fecero che inasprirlo di più, e giunse fino allo eccesso di lanciare ingiurie, contumelie e calunnie contro il Vescovo , e di denigrarne il nome e la riputazione con un infame scritto, pubblicato e diffuso per tutta l' isola di Sardegna.

Il Vescovo, stupito per tanta tracotanza, ne fece relazione alla S. Sede, chiedendo ciò che gli convenisse operare per la tutela del decoro episcopale. N' ebbe in risposta « ut iure suo uteretur in vim *cap. 1 sess. 14 Concilii Tridentini* » ; e però sospese quel curato dall' esercizio dei sacri ordini *usque ad beneplacitum*, e lo rimosse dal beneficio parrocchiale fino a che la S. Sede non avesse disposto altramente.

A questo decreto non volle sottomettersi il curato. Di che, per opera del procuratore fiscale, fu aperto un formale processo contro di lui , con l' esame di titoli e di testimonii, e fu citato il reo a comparire in giudizio; ma non presentatosi , venne emanata la sentenza in contumacia il dì 20 maggio 1877, che lo privò affatto della parrocchia. — Da questa sentenza Stefano appellò alla S. Sede, a mezzo della Segreteria di Stato ; e la S. Congr. del Conc. rescrisse : « Utatur iure suo coram Curia Archiepiscopali ».—Non volendo intanto consentire a smettere la parrocchia ed astenersi dal celebrare e dallo amministrare i sacramenti, fu dal Vescovo pubblicamente dichiarato irregolare.

Questa causa, porta presso la S. C. del Conc., fu discussa il dì 20 marzo 1880 ; ed al dubbio : *An decreta Episcopi, et sententia Curiae episcopalis substineantur in casu—Et quatenus negative ; II An sit locus*

refectioni damnorum atque expensarum in casu; fu risposto: *Dilata.* Il dì poi 29 maggio 1880 uscì la seguente sentenza:

Ad I Quoad decretum diei 20 maii 1877, stante appellationis defectu, non esse interloquendum; quo vero ad reliqua, affirmative et amplius.

Ad II Provisum in primo.

Con che furono dichiarati validi tutti i decreti del Vescovo: quello del 20 maggio 1877 perchè passato *in re iudicata;* gli altri perchè conformi al dritto.

Si può raccogliere: — a) La sospensione *ex informata conscientia*, onde il Vescovo proibisce l'ascenso agli ordini o l'esercizio degli ordini ricevuti, è valida quante volte è poggiata almeno su di un solo delitto occulto, che sia sufficiente a farla incorrere (V. Mon. Eccl. Vol II. Par. III. pag. 114.).—b) Contro siffatta forma straordinaria di giudizio non si ammette appello, ma solo il ricorso alla S. Sede, cui l'Ordinario è tenuto manifestare i delitti, su i quali poggia la sentenza.—c) Il detto ricorso è solo *in devolutivo*, non *in suspensivo*; e però chi col pretesto dell'appello viola la sospensione, per ciò stesso incorre la irregolarità (S. C. C. 21 iun. 1625 in Segonensi).

III. Absolutionis et reductionis—14 Magg. 1881—*Per summaria precum*—Una pia testatrice, nel 1839, istituì nella Cattedrale di P. una cappellania da conferirsi per sacro patrimonio ad un chierico povero, con l'obbligo di celebrarne messe per l'anima sua e di suo marito. Il Vescovo nel 1854 prescrisse che si dovessero celebrare tante messe, con lo stipendio di L. 1,25 ognuna, quante ne comportassero le rendite tutte della cappellania.—Nel 1858 venne nominato a questa il chierico Alessandro, al quale il Capitolo Cattedrale e i patroni, non si sa per quale autorità, fissarono il numero di annue messe 12, benchè le annue rendite del beneficio giungessero a L. 575, nette di gravami. Il chierico, non ostante il decreto del Vescovo, celebrò solo 12 messe: ora però chiede alla S. Sede la modificazione del decreto episcopale con una riduzione stabile e perpetua e con l'assoluzione dei passati inadempimenti. Il Vescovo diede il suffragio favorevole.

La S. C. considerando:—a) Che la petizione era confortata dal voto favorevole del Vescovo; il che fa gran peso in siffatte quistioni—b) Che o non vi fu mala fede nel supplicante, o se vi fu, questa non impedisce che si possa talvolta concedere la grazia desiderata—c) Che non essendo determinato il numero delle messe nelle tavole di fondazione, puossi questo determinare con prudente giudizio, secondo richiedono le circostanze de' tempi e dei luoghi—d) Ché oggidì all'onesta sostentazione, pel caro soverchio dei viveri, non più può bastare quello che bastava una volta—e) Che la S. C. ha soluto altre volte concedere per somiglianti motivi le chieste riduzioni ed assoluzioni (S. C. C. 12 iul. 1799 in Forolivien—30 mar. 1822 in Casalen)—benignamente rescrisse il dì 14 maggio 1881:

Celebratis Missis decem, pro gratia absolutionis quoad praeteritum, facto verbo cum SS.mo. Pro futuro autem, Episcopus determinet numerum Missarum, quotannis celebrandarum, non tamen infra centum.

IV. Dispensationis — 14 Maggio 1881 — *Per summaria precum* — Una Società di Preti, a titolo di donazione, concesse al Seminario diocesano di N. una cappella con la rendita di scudi 2200; col peso però di adempiere gli obblighi inerenti alla detta cappella, e di mantenere in Seminario *gratis*

un alunno, da nominarsi dalla detta Congregazione, il quale abbia ottenuto non meno di due parti di suffragi.

Essendo vacato il posto, furono presentati cinque giovinetti alla elezione, e fra questi fu eletto Nazareno che contava dieci anni e sei mesi di età. Questi però, conoscendo che per difetto di età non potea validamente esser eletto, prima che la votazione si fosse tenuta, supplicò il S. Padre per la dispensa da tal difetto. La votazione però ebbe luogo innanzi che Nazareno avesse conseguita la chiesta dispensa, e fu favorevolissima a lui, esclusi tutti gli altri. Il padre di uno di questi ultimi ch' era nella età di anni 21, mal sopportando di veder posposto suo figlio ad un fanciullo di 10 anni, ricorse alla S. C.

La causa fu discussa il dì 14 maggio 1881, ed al dubbio: *Quonam responso essent dimittendae oratoris preces*,—fu risposto: *Negative, et fiat nova electio.*

Si raccolga: —a) Il Tridentino (Sess. 23, cap. 18 de ref.) dichiara incapace di entrare in Seminario chi non abbia toccato il dodicesimo anno, quando però debba mantenersi a spese del Seminario.—b) Una recente dichiarazione della S. C. del Conc. (10 iun. 1876 *in Utinen*) ha stabilito che basta aver cominciato l' anno duodecimo per poter essere mantenuto a spese del Seminario: *reliquos vero non comprehendi in lege Tridentina.* —c) Nel caso la elezione non potea dirsi valida, dal perchè gli elettori scientemente elessero un giovanetto incapace per età.

Sacra Rituum Congregatio

—

I.

Circa thurificationes in Missa cum cantu sine adsistentia ministrorum.

Salfordien.

A R.mo hodierno Episcopo Salfordiensi quum a S. Rituum Congregatione exquisitum fuerit: *An liceat absque speciali Apostolico indultu in Missa, quae celebratur cum cantu, sed sine adsistentia sacrorum ministrorum, thurificationes peragere?* Sacrorum Rituum eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, respondit: «*Negative iuxta alia Decreta*» Atque ita respondit et rescripsit.

Die 7 Iulii 1880.

D. *Card.* **Bartolinius** *S. R. C. Praef.*
Placidus Ralli S. R. C. Secretarius.

II.

Circa Missam de requie, praesente cadavere, in anniversario dedicationis propriae Ecclesiae.

Decretum Generale.

Ex minus recta interpretatione Decreti Sacrorum Rituum Congregationis sub die 8 Aprilis 1808 lati in una Compostellana, quo declaratum fuerat dici posse Missam de Requie, praesente cadavere, diebus primae classis, licet non festivis de praecepto, excepto festo Titularis, factum est ut in nonnullis Ecclesiis usus invaluerit eiusmodi Missas canendi in solemnitate anniversarii propriae Dedicationis, quod utpote Festum Domini, ac prae titulari maioris dignitatis honore pollens, vi decretorum nunquam ipsi postponendum est. Quapropter eadem S. R. Congregatio ad omnem ambiguitatem tollendam, opportunum e re esse duxit declarare, quemadmodum per praesens Decretum declarat ac praescribit, nullibi licere in anniversario Dedicationis propriae Ecclesiae, Missam de Requie, ne praesente quidem cadavere, decantare, quemadmodum in Patriarchali Archibasilica Lateranensi aliisque praestantioribus Urbis Ecclesiis semper cautum fuit. Non obstante Decreto diei 16 Aprilis 1853, in una Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia ad Dubium XX, quo Missa huiusmodi permissa fuerat. Atque ita declaravit ac servari mandavit die 27 Februarii 1882.

Facta autem per infrascriptum Secre-

tarium Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas sua Decretum sacrae Congregationis approbavit et confirmavit.

Die 16 Martii anno eodem.

D. Card. Bartolinius *S. R. C. Praefec.*
Placidus Ralli S. C. R. Secretarius

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

(Cont. V. p. 27 di q. P.)

§. III.

S. C. del Concilio: relazione del segretario intorno agli appelli prodotti nella provvista delle chiese parrocchiali per concorso; e risoluzione del 16 novembre 1720, **SSmo annuente.**

La forma del concorso non era stata dal Tridentino per ogni verso determinata. L'esame poteva essere orale: e pressochè generalmente non vi era punto di scrittura nello esperimento. Coloro che rimanevano posposti o soccombenti, giovandosi dell'appello, detteto luogo a serii inconvenienti. Il giudizio episcopale si trovò, pel sistema orale, privo della garentia che deriva dalla presunzione di dritto; e si era ammesso a sporgere gravame senza documento di sorta. Il più delle volte la furberia e l'ambizione uscirono vittoriose, mediante nuovi studi fatti nel corso delle more di procedure prolungato ad arte. Ne avevano danno la giustizia, il decoro episcopale, e le chiese parrocchiali—La S. C. del Concilio si occupò di questo gravissimo argomento, e nella causa *Dubia concursuum*, proposta il dì 1 ottobre 1720 fece commessa al Segretario Lambertini, che fu poi Benedetto XIV, di riferire: e scrisse quell'ammirabile relazione, che mette in rilievo gl' inconvenienti derivati dal sistema orale de' concorsi, e rassegna i criterii per ottenersi, mediante la scrittura, il vero risultato, cui mira la istituzione comparativa delle capacità.

1. Ut recto ordine procedatur, operae praetium est in primis exponere, quid in hac appellationum materia de jure statutum sit; deinde necesse est disserere de praxi, tam apud hanc Sacram Congregationem, quam apud tribunal Rotae recepta; ulterius de inconvenientibus et praejudiciis, quae ex dicta praxi derivare dicuntur; ultimo tandem de remediis, quae parare posse videntur adversus allegata inconvenientia et praejudicia.

2. Porro, initio ducto a dispositione juris, notum est quod Sacrum Concilium Tridentinum *sess. 24. cap. 18 de Reform.* novam formam induxit in collatione parochialium; voluit enim, quod fieret concursus, quod concurrentes examinarentur ab Episcopo, vel ab ejus Vicario Generali, et ab Examinatoribus synodalibus, non paucioribus quam tribus; quod Episcopus eum eligeret, quem caeteris magis idoneum judicaret, habita ratione aetatis, morum, doctrinae, prudentiae et aliarum qualitatum, quae sunt opportunae ad gubernandam ecclesiam parochialem: et quod examinatorum relationem nulla devolutio, aut appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam, impedire valeret in suspensivo. Praeterea notum est etiam quod Sanctus Pius quintus in sua constitutione *in conferendis*, ut non solum dignis, sed magis idoneis parochiales ecclesiae conferrentur, decrevit, quod si Episcopus minus habilem, post habitis magis idoneis, elegerit, possent ii, qui fuissent reiecti, a mala hujusmodi electione, ad Metropolitanam, vel ad Sedem Apostolicam appellare, et praeelectum ad novum examen coram ipso appellationis judice et ejus examinatoribus provocare, et constito de prioris elegentis irrationabili judicio, eoque revocato, quod parochialis conferatur magis idoneo, et quod denique appellatio interposita interim non impediat, aut suspendat, quominus electio, per Ordinarium primo loco facta, interim debitae demandetur executioni. Totum hoc legitur *in §. 7 et 8 dictae Bullae;* quocirca post Bullam memoratam cessat controversia, quae olim aderat, an scilicet appellari tantum posset a reprobatione examinatorum, vel etiam ab electione atque judicio Episcopi; appellatio siquidem ab electione et judicio Episcopi expresse admittitur in memorata Piana Constitutione, uti bene ponderat Fagnan. *in cap. Eam te a num. 24. usque ad 29 de aetate et qualitate.*

3. Transeundo ad praxim, eadem exponitur sequentibus assertionibus.

4. Prima est quod appellans a mala electione examinatorum, vel irrationabili judicio Episcopi, potest electum provocare ad novum examen, absque eo quod de irrationabilitate ullum afferat documentum, ullamve probationem. Ita fuit resolutum ab hac Sacra Congregatione in quadam causa *Pistorien 12 Iunii 1603*, et resolutio est impressa apud Fagnanum in allegato cap. *Eam te num. 31 de aetate et qualitate*, ubi postquam Sacra Congregatio ponderavit, Pianam Consti-

tutionem permittere appellanti, ut provocet ad novum examen; et postquam decrevit, quod constito de Episcopi eligentis irrationabili judicio, parochialis magis idoneo conferatur, subdit, loquendo de dicta constitutione: *Satis manifeste requirit novum examen ad huiusmodi irrationabile judicium cognoscendum, ita ut non sit necesse de illo constare antequam decernatur examen; sed absque eo quod de tali judicio irrationabili constet, illud debere decerni ut per examen perveniatur ad cognitionem irrationabilis judicii.* Concordat alia resolutio in causa Montis Rega. 2 augusti 1607.

5. Quodque notabilius est, licet tempore antecedenti Rota fuisset in sensu, quod docendum erat de gravamine ante admissionem ad novum examen, visa tamen allegata resolutione in causa *Pistorien*, cui interfuerunt tres Cardinales, Blanchettus, Mantica et Plattus, qui olim fuerant dicti tribunalis auditores, mutavit opinionem et se conformavit sensui Sacrae Congregationis, nullam requirentis probationem gravaminis ad novum examen, sed illud absolute et simpliciter indulgentis, statim ac quis appellat in provisione parochialis; quod extenditur etiam ad casum in quo intra legitima tempora non fuisset appellatio interposita ab irrationabili Episcopi judicio, vel a mala relatione examinatorum.

6. Secunda est, licere et permissum esse appellanti, electum provocare ad novum examen, etiamsi appellans fuerit quoad scientiam approbatus in aequali gradu cum illo, cui parochialis fuit collata: ex ea potissimum ratione quod appellans potest contendere, vel se debuisse qualificari tamquam magis doctum, vel alium non debuisse qualificari tamquam idoneum.

7. Ita ut nullus alius adsit modus, quo electus effugere possit novum examen: quam ostendendo, quod appellans et provocans ad novum examen est de aliquo crimine diffamatus: idque ex ea oratione inductum dicitur quod sicuti de crimine diffamatus ecclesiam parochialem nunquam consequi potest, sic imperceptibile esse videtur, ut pro libito suae voluntatis valeat ipse electum provocare ad novum examen.

8. Tertia est, quod licet de jure sit quod examen, ad quod electus provocatur, fieri debeat intra breve tempus, ne lapsu longi temporis reprobatus evadat doctior; ut plurimum tamen id in praxi non verificatur; passim etenim admittitur intervallum unius anni et etiam aliquando viginti mensium a primo ad secundum examen, si provocans sit extra statum ecclesiasticum, vel si tempus intermedium de necessitate insumatur in tricis judiciariis, et signanter in disputatione, quae statim excitatur inter appellantem et appellatum, an videlicet sit locus novo examini.

9. Quarta est quod ad tramites Bullae Pianae novum examen fieri debet coram ipso appellationis judice, et ejus examinatoribus, et sic, si appellatur ad Sedem Apostolicam, novum examen fit in urbe et coram examinatoribus eminentissimi Cardinalis Vicarii, ita ut nec aetas provocati ingravescens, nec loci distantia ab Urbe, utpote si ipse extra montes degeret, eum excusare valeant ab accessu ad Urbem., ut se novo examini subiiciat.

10. Quinta est, non sufficere unum tantum novum examen, sed juxta praxim, secundum et tertium examen non denegari, quoadusque per tria uniformia experimenta, ad istar rei judicatae de litteratura vel illetteratura constare possit. Et ad majorem praxis explicationem, operae pretium est adnotare, quod si praeelectus ab Episcopo in concursu, et ad novum examen provocatus, per duas vices reprobetur, admittitur ad novum examen, ex eo quod deficientia in successivis examinibus adscribi valet accidentali aegritudini corporis vel animi, et ad affectum excludendi judicium vel judicialem possessorem tria requiruntur uniformia judicata in judicio ordinario et devolutivo. At si aliquis praeelectus ab Episcopo in duobus successivis examinibus succubuisset, et deinde in tertio vicisset, tum de jure non est locus quarto examini. Sed ex quadam aequitate introductum est, ut quartum etiam concedatur examen.

11. Ultima demum assertio est, quod, absoluto examinis judicio, absolutum dici non potest judicium super collatione parochialis; cum etenim doctior non sit dignior, et aliquis posset esse doctus, sed magis idoneus pro ecclesia parochiali, hinc est, quod expletis examinibus, instituenda est quaestio circa collationem parochialis, adeoque circa uniuscujusque requisita et tunc formiter et per concludentes probationes poni debet in claris, quod Ordinarius praeelegerit minus dignum in comparatione dignioris.

12. Exposita praxi, juxta methodum insinuatum, necesse est loqui de inconvenientibus et praejudiciis quae ex dicta praxi derivare dicuntur. Porro nonnulla respiciunt juris dispositionem et ordinem, nonnulla decorem episcopalem, et nonnulla damnum ipsarum ecclesiarum parochialium, nec non parochianorum.

13. Quoad dispositionem et ordinem juris, durum et durissimum dicitur esse, quod, si praesumptio juris est pro Episcopi judicio, quoadusque contrarium doceatur, provocatio ad novum examen deinde admittatur, nedum absque probatione, sed etiam absque ullo fumo irrationabilitatis episcopalis judicii; et multo magis, cum ex novo examine non desumatur nisi major vel minor litteratura, quando certum est majorem litteraturam non

sufficere pro obtinenda parochiali, itaut possibilis sit casus quod rite et recte Episcopus praetulerit minus doctum magis docto, ex quo minus doctus caeteris aliis necessariis polleret qualitatibus pro regimine animarum.

14 Quocirca dicunt Doctores quod haec provocatio ad novum examen, etiam cum subsecuto favorabili effectu, quod appellans scilicet remaneat approbatus, et etiam qualificatus tamquam magis doctus, nullatenus ei sufficiat pro obtinenda parochiali, sed tantum ad avertendam notam et infamiam reprobationis, aut approbationis in secundo grado reportatae in primo examine episcopali.

15. Quoad decorem episcopalem, animadvertitur, quod provocans ad novum examen et obtinens approbationem in secundo et ulterioribus examinibus, ut plurimum parochialem consequitur, et a tribunalibus Urbis respondetur quod *constat de irrationabili judicio Episcopi*, itaut parochia est provocanti conferenda. Responsio autem quod *cōnstat de irrationabili judicio Episcopi*, praejudicium affert decori episcopali, et quidem, ut aliqui dicunt sine fundamento et ratione; deberet etenim de irrationabilitate constare ex actis concursus habiti coram episcopo; et non ex novo examine, quia sicut possibile est ut aliquis male responderit in concursu habito coram episcopo, et bene respondeat in concursu, qui fit coram judice appellationis, sic possibile est, quod rationabile fuerit Episcopi judicium, non obstante approbatione a provocante reportata in secundo examine, in quo verum themate nemo non videt, sine fundamento et sine ratione et cum dedecore episcopalis dignitatis saepius responderi, quod *constat de irrationabili Episcopi judicio;* eoque fortius, quod sive ex industria, sive ex accidenti magnum, ut plurimum, intercedit tempus inter examen Episcopi et examen coram judice appellationis, quo tempore intermedio reprobatus discere potest, et experientia teste habitur, quod reprobati discunt, edocti videlicet, et praesertim in Urbe, ab aliquo viro peritia habente theologiae moralis et casuum, uti dicunt, conscientiae.

16. Quoad damnum denique, et praejudicium ecclesiarum parochialium, et parochianorum, de illo dicitur non esse dubitandum; quia postquam electus in concursu possessionem obtinuit ecclesiae parochialis, si provocetur ad novum examen, debet a parochia discedere, debet accedere ad judicem appellationis, et ut plurimum ad Urbem, debet de necessitate non recedere ab Urbe, nec a loco judicii quoad usque fuerit completum judicium novi examinis, quod ex supradictis tres et quatuor instantias admittit; qua in re, an contineatur nec ne damnum ecclesiarum parochialium et parochianorum, unusquisque facile colligere poterit, tum ex lege residentiae impositae parochis pro beneficio suarum ecclesiarum et parochianorum, tum ex sacris canonibus, qui diutinae ecclesiarum adversantur vacationi propter damnum, quod in illas et earum parochianos derivat ex intermedia residentia Oeconomorum et Vicecuratorum.

17. Post expositam juris dispositionem in materia harum appellationum, nec non praxim tam hujus Sacrae Congregationis, quam tribunalis Rotae, nec non inconvenientium et praejudiciorum, quae ex dicta praxi derivare dicuntur, nihil aliud superest, quam proponere remedia, quae parari posse videntur adversus allegata inconvenientia et praejudicia.

18. Ad rem itaque descendendo, praemittere opus est, quod plures in Urbe fiunt Concursus, non solum etenim fiunt pro ecclesiis parochialibus Urbis, sed etiam pro parochialibus, quae vacant in Patria obedientia, nec non pro omnibus aliis ecclesiis parochialibus in quibus admittitur provocatio ad novum examen.

19. Ante tempora s. m. Innocentii XI, proponebatur ab examinatoribus oretenus nonnulli casus theologiae moralis, et concurrentes respondebant oretenus et non in scriptis, et non iidem casus omnibus concurrentibus proponebantur, sed aliqui casus uni, alii alteri; cumque frequentes reclamationes audirentur; unus enim ex concurrentibus asserebat sibi propositos fuisse casus difficiliores et alterum fuisse de facilioribus interrogatum: quodque notabilius est, cum in magna concurrentium multitudine, et quidem respondentium non in scriptis, sed in voce, difficile admodum esset, quod examinatores tutum de uniuscujusque litteratura possent efformare judicium, de ordine s. m. Innocentii XI introducta fuit praxis in tribunali E.mi Vicarii Urbis, quod eadem omnino quaesita omnibus concurrentibus proponerentur; quod omnes concurrentes, intra tempus ipsis assignatum, responderent non voce, sed scriptis et quod pariter non voce, sed scriptis parvam exararent concionem super textu Evangelii ipsis assignato, exclusa temporibus recentioribus consuetudine explicandi Concilium Tridentinum, cum ex responsionibus quae lingua latina a concurrentibus dantur, respondendo in scriptis ad quaesita proposita, bene dignoscatur, an calleant linguam latinam, et sic an habeant capacitatem intelligendi et explicandi concilium Tridentinum; et methodus haec, quod eadem omnino quaesita omnibus concurrentibus proponantur, et quod ipsi in scriptis respondeant, exigitur a Dataria Apostolica, quando vacat parochialis ecclesia, sede episcopali aut archie-

piscopali vacante, quando contingit vacatio alicujus ecclesiae parochialis, iuxta Decretum, et quando vacat aliqua dignitas major in collegiata aut cathedrali ecclesia, cui sit annexa cura animarum.

20. Praemittendum est etiam quod in tantum fuit admissa provocatio ad novum examen absque ulla probatione gravaminis, in quantum, cum concurrentes non responderent in scriptis, non poterat ex actis primi concursus gravamen desumi; et sic nullus alius supererat modus inquirendi, an ille, qui fuerat in primo examine reprobatus, rite et recte fuisset reprobatus, quam novum examem decernendo.

21. Supposito quod concursus, qui fiunt in Urbe, quique ad Datariam Apostolicam trasmittuntur, sint taliter confecti, ut eaedem interrogationes fiant omnibus concurrentibus, et quod responsiones scriptae sint proprio uniuscuiusque charactere, videtur, quod praecipiendo, quod omnes concursus fiant praedicto modo, quod statuendo tempus, intra quod ille, qui fuit in concursu rejectus, debet appellare, decernendo ulterius, quod provocans ad novum examen, gravamen ostendat ex actis primi concursus, antequam novum examen decernatur (gravamen etenim, si vere adest, potest ictu oculi ostendi ab appellante ex dictis actis primi concursus, in quibus, uti supponitur, tam suae, quam aliorum responsiones continentur, et quidem uniuscujusque charactere conscriptae) et demum jubendo, ut appellans, non ex gravamine in litteratura, sed ex aliarum suarum qualitatum praeponderantia, ostendat, si potest, gravamen, aut ex actis concursus, aut aliunde, et per documenta etiam extrajudicialia antequam appellatio admittatur; videtur inquam, quod omnia praejudicia cessent et inconvenientia, nihil quoque fiat adversus Concilium Tridentinum, aut Bullam Pianam, nec adversus sensum Sacrae Congregationis aut Rotae.

22. Quod autem omnia praedicta demandando, cessent praejudicia ed inconvenientia, patet; quia si praesumptio est pro episcopi judicio, quoadusque contrarium doceatur, id totum verificatur hypotesi de qua nunc agitur, cum nec provocatio ad novum examen nec appellatio admittantur, nisi docto gravamine. Rursus, si inconveniens reputatur, quod sine fundamento et ratione respondentur, *quod constat de irrationabili judicio episcopi*, ex quo episcopus potuit rationabiliter existimare, quod aliquis in examine coram se peracto esset reprobandus qui deinde in successivis examinibus approbationem meretur, absurdum hoc nullum sibi potest locum vindicare in eo rerum statu, de quo nunc agitur, cum in ipso irrationabilitas praelationis, in eo quod attinet ad litteraturam, magna ex parte desumatur ab examine peracto coram eodem Ordinario. Denique, si parochorum absentia magnum tum ecclesiis, tum parochianis affert detrimentum, non erit absentia ita frequens, non solum quia ea temporis praefinitione ad interponendam appellationem, sed quod magis est, quia imposita lege de probando gravamine ex actis primi concursus, antequam admittatur provocatio ad novum examen, non erunt provocationes adeo frequentes, et sic adeo frequens non erit absentia, quae ortum habet a provocatione ad novum examen.

23. Quod item praedicta omnia demandando, nihil committetur adversus Concilium Tridentinum, aut Bullam Pianam, dignoscitur, quia appellatio a mala relatione examinatorum nec non ab irrationabili judicio episcopi, de quibus in C. T. et respective in B. P., praeservatur; et ad eam tantum regulandam nonnullae adduntur conditiones, ut appellatio rite et recte admittatur.

24. Ultimo, quod nihil per methodum insinuatum inducatur contra sensum hujus S. C. et tribunalis Rotae, ponitur in claris, cum ita tantum in praeteritis fuerit dictum, esse locum provocationi ad novum examen absque ulla probatione gravaminis, in quantum gravamen ex actis primi concursus desumi non poterat, nec alius erat modus ostendendi gravamen, quam per novum examen, quae ratio nullum amplius sibi vindicat locum, quando taliter acta primi concursus conficiuntur, ut ex illis gravamen valeat desumi atque haec dicta sint sub censura, salvo semper, etc.

DUBIA

I. An in concursibus, qui in posterum fient occasione vacationis ecclesiarum parochialium, praecipiendum sit, ut eadem omnino quaesita omnibus proponantur, et quod unusquisque ex concurrentibus intra congruum tempus assignandum, debeat in scriptis satisfacere quaesitis propositis, et an ulterius praecipiendum sit, ut unusquisque ex concurrentibus sermonem scribat super textu Evangelii omnibus concurrentibus assignando.

II. An, et quantum tempus praefigendum sit illis, qui intendunt appellationem interponere, vel a mala relatione examinatorum, vel ab irrationabili judicio Episcopi.

III. An, ante concessionem novi examinis, appellans a mala relatione examinatorum vel ab irrationabili judicio Episcopi in eo quod attinet ad litteraturam, debeat in posterum docere de gravamine ex actis primi concursus, in quo tam suae, quam concurrentium responsiones proprio characteri, una cum concionibus conscriptae iuvenientur.

IV. An ante appellationis admissionem, appellans ab irrationabili judicio Episcopi, non ex capite litteraturae, sed aliarum qualitatum, teneatur docere de gravamine aut ex actis

primi concursus, aut ex aliis documentis, saltem extrajudicialibus ab ipso exhibendis.

Resolutio S. C. C. causa cognita die 16 nov. 1720. respondere censuit.

Ad I. Affirmative per modum instructionis.

Ad II. Esse praefigendum tempus decem dierum ad appellandum.

Ad III. Affirmative et doceatur de gravamine vel ex actibus originalibus concursus, vel ex copia authentica collationata ad formam iuris.

Ad IV. Affirmative.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del primo Caso Morale

Arcadio prete è citato più volte in giudizio come testimone, sia in cause civili, sia in criminali, e sempre si presenta senz' altro innanzi al giudice laico. Che anzi, avendo sofferto degli aggravii da un suo confratello nel Sacerdozio, non ha difficoltà di tradurlo innanzi al medesimo giudice per farsene render ragione.

Si chiede:

1.° Possono gli ecclesiastici comparire presso i tribunali laici come testimoni, sia in cause civili, sia in criminali?

2°. Possono tradurre altri Sacerdoti in giudizio presso i medesimi tribunali?

3°. Ci fosse qualche pena per chi opera in tal modo?

4°. Che deve dirsi della condotta di Arcadio?

Al primo — Il privilegio del foro, di che godono gli ecclesiastici tutti, a cominciare dai tonsurati, importa la perfetta esenzione dall'obbligo di presentarsi e comparire presso i tribunali dei laici. Non istaremo a provare questa tesi che può dirsi fondamentale in diritto: diremo solo che se il chierico gode di tal privilegio, questo non è in grazia della persona, ma della dignità di cui è fregiato, laonde non può rinunziarvi, con ottemperare alle prescrizioni delle leggi civili.

Di qui viene che un ecclesiastico non può far da testimone presso i laici tribunali senza la venia del proprio Vescovo: « Prohibitum est de iure clericis testimonium iudiciale perhibere in foro saeculari sine licentia sui Praelati » (Cap. Testimonium). E poichè, se il Vescovo non desse questa licenza, potrebbe scapitarne la pubblica giustizia e il bene dei privati, perciò la S. C. dei VV. e RR. definì che i Vescovi non possono ricusare tale facoltà per le cause civili: « Episcopus permittere debet ut presbyteri pro causis civilibus in foro saeculari examinentur » (14 Apr. 1616 in Tifernitana et 19 Iul. 1619 in Placentina). E ciò che si è detto per le cause civili, i Canonisti lo estendono altresì alle cause criminali. Così il Monacelli (Formul. Leg. tit. 5, form. 3); così Benedetto XIV (Syn. Dioeces. tom 1, L. 9. c. 9); così il Rainaldo (tom 1, cap. 10).

È dunque chiaro che l'ecclesiastico, citato come testimone presso i tribunali laici, può e deve presentarvisi, ma non prima di averne chiesta la venia al legittimo superiore.

Vuolsi però avvertire che, nelle cause criminali di sangue, un chierico, il quale con debita licenza fa da testimone, per evitare

---

(1) Han risposto al Caso Morale e Liturgico:
Bisleti Arcidiac.° Gaetano di Veroli
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
De Stefano Sac. Generoso di Montella
Gabrielli Mons. Vito di Noci, Prel Dom. di S.S.
Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Oriente Adamo Sac. di Napoli
Pacilli Sac. Angelo di Sannicandro Garganico
Perfetto Arcip. Pasquale di Civitella—Licinio
Stavolone Parroco Raffaele di Teano
Saletti Dott. Luigi Can.° di Randazzo
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto

Al solo Caso Morale:
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabro
Priolo Can.° Giuseppe di Randazzo

Al solo Caso Liturgico:
Carmicio Antonino di Mazara del Vallo.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Intino Paolo di Cerignola; pel premio del Caso Liturgico il Sac. Carmicio Antonino di Mazara del Vallo.

il pericolo d'irregolarità, deve premettere la protesta prescritta da Bonifacio VIII (Cap. Praelatis de hom. in 6), cioè ch' egli fa la testimonianza non perchè il reo di sangue sia punito, ma per difesa sua o dei suoi, o per utilità della giustizia pubblica (Scavini L. 1, n. 520).

Ma che è da dirsi se alla testimonianza vogliasi aggiunto il giuramento? Può il chierico giurare presso i tribunali dei laici?—Gli ecclesiastici , come dicemmo nel Vol. II , Par. 1, pag. 171, in nota, possono giurare innanzi al giudice laico quando vi si portano volontariamente per qualche necessità (C. *Ex rescripto* 9 de iureiurando—C. *Pervenit*, 2, de fideiussoribus) ; non già quando son citati dal detto giudice a comparire innanzi al suo tribunale per venir soggettati al giuramento. Il diritto canonico in più luoghi lo proibisce. Così il C. *Quoties*, 21 , caus. 22: « Iuramentum vero clericus laico praestare non debet ». Così pure il C. *Nullius* ead. caus. « Nullus ex ecclesiastico ordine cuipiam super sacra Evangelia iurare praesumat ».

Perchè gli ecclesiastici possano giurare in siffatti giudizii hanno anche bisogno della venia del proprio superiore. Onorio III nel c. *In inhaerentes* , 1 , decreta : « Episcopus inconsulto Rom. Pontefice, vel quisque Clericus inconsulto praelato suo; minime iurare audeat ». E la S. C. della Immunità definì: « Clericus absque licentia Episcopi non potest testimonium ferre etiam in causa civili coram iudice laico » (In Aquilana , 5 Maii 1637 — V. Ferraris *Iuramentum* a. II , n. 44, et *Testis* a. 1, n. 107).

Siffatte disposizioni, sì per la testimonianza come pel giuramento, vogliono strettamente interpretarsi; e però dove vigessero concordati e consuetudini contrarie, legittimamente introdotte, non han luogo (V. Scavini L. II, n. 74). Voggasi perciò se sono in uso nelle varie Diocesi: in alcune infatti si suol prendere licenza dal Vescovo per le testimonianze e pei giuramenti dei chierici , in altre no. Dove sorgesse dubbio si potrà chiedere al Superiore una sola volta la venia per tutti i casi.

Al secondo—Se un chierico non può esser tradotto in giudizio per far da testimone, molto meno può esservi tradotto come reo. Le cause degli ecclesiastici, così civili come criminali, vogliono essere conosciute e giudicate dal tribunale ecclesiastico. Sono innumerevoli i luoghi del diritto che comprovano questo asserto. (Cap. *Si imperator* 11, dist. 96—Cap. *Bene quidem* I, dist. 96—*In canonibus*, 57, caus. 16 — Cap. *Nemo unquam* 1 etc.)

Questo per dritto comune. Fa d'uopo però osservare il diritto speciale di ciascun luogo; giacchè le immunità ecclesiastiche sono variamente in uso secondo i concordati o le consuetudini locali. I quali concordati non sembrano abrogati per ciò che taluni Governi non vogliono più riconoscerli, siccome dimostrammo distesamente nel Vol. II , Par. I, pag. 23. Le consuetudini poi, se legittimamente introdotte, con la tacita venia dell'autorità ecclesiastica, possono anche in queste cose riputarsi valide.

Per la pratica, in questa materia , resasi non poco scabrosa per la difficoltà dei tempi, sarà bene rivolgersi sempre al Vescovo , e chiedere da lui parere e venia circa il tradurre i Chierici presso il giudice laico ; e così potranno pure evitarsi le pene che sono inflitte contro i violatori della immunità personale.

Al terzo—Prima della Costit. *Apostolicae Sedis*, la Bolla di Martino V *Ad retinendos*, e la *Bulla Coenae* colpivano di scomunica *latae sententiae* i giudici che ardissero tradurre innanzi ai loro tribunali le persone ecclesiastiche. Ma di presente si vuole stare, in quanto a siffatte censure, alle prescrizioni della sola Costit. *Apostolicae Sedis*, la quale nell'Art. VII delle Censure riservate *speciali modo* al Rom. Pont. ha: « Cogentes sive directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas praeter canonicas dispositiones ».

Ora perciò non vengono più censurati i

giudici che son costretti a citare le persone ecclesiastiche innanzi ai loro laici tribunali, ma coloro che, non costretti da alcuno, ciò fanno, o costringono altri a farlo. Così la S. C. della Inquisizione (1 febb. 1871): « In ea formula attendere debes ad verbum *Cogentes*, quod sane indicat excommunicationem eos non attingere qui subordinati sint, etiamsi iudices fuerint, sed in eos tantum esse latam qui a nemine coacti vel talia agunt, vel alios ad agendum cogunt ».—E quali saranno costoro? I soli legislatori forse che con le loro leggi pongono il giudice in tale necessità? Non pare; giacchè per questi provvede la seconda parte del medesimo articolo che colpisce di censura: « edentes leges vel decreta contra libertatem vel iura Ecclesiae ». Se dunque il *Cogentes* non si riferisce ai legislatori, non potremo appropriarla ad altri che all'attore, il quale di proprio arbitrio, *nemine coactus, cogit* il giudice *ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas*. Chi perciò si rivolge al giudice laico, e lo costringe a tradurre, senza la debita venia, al suo tribunale una persona ecclesiastica, sia in materia civile sia in criminale, incorrerà senz'altro questa censura. Per la parola *tradurre* intendiamo solo i casi in cui si cita l'ecclesiastico come reo, non quando si cita come testimone, giacchè qui siamo in *odiosis* e *stricta facienda est interpretatio*.

Vuolsi pure considerare la clausola: *praeter canonicas dispositiones;* in forza della quale vengono eccettuati i casi in cui si può permettere di tradurre gli ecclesiastici innanzi al giudice laico, e questi, secondo gl' interpreti della cit. Costituzione, sono o quando sia in vigore qualche concordato con la S. Sede in cui ciò sia consentito, o quando si tratti di sacerdoti degradati; e noi aggiungeremmo pure quando la consuetudine legittimamente invalsa e tollerata dai superiori, permetta che senza la venia del Vescovo i privati si rivolgano ai tribunali laici nelle controversie che hanno con gli ecclesiastici.

Al quarto—Il Sacerdote Arcadio malamente si conduce con presentarsi come testimone innanzi al giudice laico senza prima averne ottenuta licenza dal Superiore. Assai più malamente opera con tradurre il suo confratello nel Sacerdozio come reo innanzi al medesimo giudice. Per questo secondo capo incorre la scomunica specialmente riservata al Rom. Pontefice. Se poi fosse in vigore un qualche concordato, o una giusta consuetudine ciò consentisse, allora potrebbe essere scagionato di colpa e di pena.

Soluzione del 4°. Caso Liturgico

Nella Parrocchia di B. suol sempre usarsi il baldacchino o pallio, quando si recano in processione le statue o le reliquie de' Santi, dal perchè il popolo, adusato a tale pratica, prenderebbe scandalo in vederla abolita.

Si chiede:

1.° È lecito recar le statue o le reliquie de' Santi sotto il baldacchino?

2.° È lecito ciò almeno quando ci sia antica consuetudine?

3.° Che deve dirsi dell'uso in vigore nella parrocchia di B.?

Al primo — Benchè non possa determinarsi il tempo preciso, in cui sia cominciato ne'riti ecclesiastici l'uso del baldacchino o pallio, tuttavia sappiamo da Innocenzo III, eletto nel 1198, che a' suoi tempi si portava la *mappula* sopra il Pontefice. Che sin dal secolo decimoquarto si fosse usato sopra il Venerabile, recato processionalmente, lo attesta il Martine, (De antiq. eccl. ritib. l. 3, c. 25) nella descrizione, che egli fa, della processione del SS. Sagramento, che si praticava secondo le antiche consuetudini di S. Dionigi. Sin dal principio fu usato il baldacchino nelle processioni non solo della SS. Eucaristia, ma sì ancora delle immagini della SS. Vergine, delle ss. Reliquie, sopra la persona del Papa, de' Prelati, e principi secolari, e fino ne'. funerali delle persone cospicue (V. Cherubino Ghirarducci, storia di Bologna, 1620). E la Chiesa lo avea tollerato; anzi, scorgendo il continuo e molteplice uso che si facea di esso, avea saviamente giudicato di non doverlo poi vie-

tare nelle processioni della SS. Vergine e dei Santi: *Immaginem Beatissimae Virginis cum baldachino et intortitiis in processione deferri non est prohibendum.* (Sacr. Congr. Episcop. et Reg. in Cremon. 11. mart. 1579. —in Patavina, 20 Dicembr. 1609—et in una Servitarum Perusiae, 20 Julii 1621). E la medesima sacra Congregazione (in Taurinen, 12 mart. 1623),*modo petatur ab Ordinario licentia, ut occurri possit abusibus.* E lo stesso stabilì per le immagini de' Santi: (Sacr. Congr. Episc. et Reg. 19 Jul. 1647).

Ma forse perchè gli abusi continuarono, o perchè la Chiesa giudicò, che questo particolare onore dovesse rendersi solamente a Gesù Cristo in Sagramento, venne tempo e decretò, non essere lecito di vantaggio recare in processione, sotto il baldacchino, le reliquie e le statue de' Santi, e nemmeno le immagini della SS. Vergine; *quibus*, disse la S. Congr. de' Riti il 27 maggio 1826, *distinctivum hoc honoris omnino non convenit.* E già sin dal 23 marzo 1685 la medesima Congregazione avea emanato simili provvedimenti a petizioni venutele da Calahorra nella Spagna, cui rispose: *Reliquia Sanctorum, quae deferuntur in processionibus per civitates et oppida, non debent deferri sub baldachino.* E per quello, che riguarda la santa Immagine della SS. Vergine, la stessa S. C. de'Riti, interrogata dalla città di Ripatransone, *an sacra Imago, seu Statua B. M. Virginis, deferenda sit sub baldachino?* il 22 agosto 1744 decretò: *Sacram Imaginem non esse deferendam sub baldachino.*

Al secondo—Ma che è a dirsi poi qualora in alcuna città fossevi antica e immemorabile consuetudine di recare in processione, sotto baldacchino, le statue e le reliquie dei Santi? È lecito, almeno in questo caso, continuare la devota pratica?

La Chiesa, la quale ha sempre raccomandato ai Vescovi ed ai Parroci grandissima discretezza e prudenza in togliere gli antichi abusi nelle processioni: *Abusus antiqui in processionibus tollendi sunt cum magna cautela, ne majora scandala sequantur,* (S. R. C. 13 maii 1603.) ha ordinato poi recisamente, che, per quello, che riguarda l'abuso di recare processionalmente le statue e le Reliquie de' Santi, sotto il baldacchino, fosse senz'altro eliminato, nulla ostanti consuetudini immemorabili, privilegi, indulti, concessioni, pretesti e via. Così, avendo trovato questo abuso nella borgata di Castelletto, diocesi di Novara, il Vescovo di questa città, dove si soleano da alcune confraternite menare in processione le reliquie ed i simulacri de' ss. Fabiano e Sebastiano e di S. Rocco, con decreto del 31 maggio 1820, lo vietò con ogni rigore. Di che, dolutesi le confraternite, fecero ricorso alla S. C. de' Riti, supplicandola a volerle mantenere nella immemorabile consuetudine. Ma di ricambio la S. C., a relazione dell'E.mo Cardinale de Somaglia, Vescovo di Ostia e Velletri e Prefetto della medesima Congregazione, dichiarò lodevolissimo il divieto dell'E.mo Card. Vescovo di Novara; e, il giorno 23 settembre 1820, rescrisse ai supplicanti: *Oratores pareant decreto Eminentissimi Episcopi Novarien.* Ma più perentorio e decisivo in perpetuo fu all'oggetto il decreto del Sovrano Pontefice Leone XII. Conciosiacchè la Sacra Congr. de' Riti, il giorno 6 maggio 1826, era stata di avviso emanare un decreto generale, che fosse di norma alla cristianità: *Ne in posterum alicubi per quoscumque quolibet sub praetextu solemnitatis, devotionis, pietatis, privilegii, indulti, concessionis, tolerantiae, consuetudinis, licet immemorabilis, quem abusum non ferendum declararunt, liceat unquam Sanctorum Reliquias processionaliter sub baldachino circumferre. Tolerari tamen posse et permitti, quod Lignum ss. Crucis, aliaque instrumenta Dominicae Passionis, peculiari horum attenta veneratione, habitaque ratione fere universalis consuetudinis, deferantur sub baldachino; dummodo tamen id fiat seorsim et disiunctim a Sanctorum Reliquiis, quibus distinctivum hoc honoris omnino non convenit.*

Di che, fatta relazione dal Prefetto della S. Congr. al Pontefice Leone XII, questi, *S. C. sensum adprobavit, confirmavit, jussitque promulgari et in acta S. R. C. referri. Locorum Ordinariis stricte praecipiens, ut eliminandis abusibus, qui irrepserint, incumbant; et decreti hujus observantiam solertissime urgeant. (Die 27 maii 1826—Julius M.a Card. de Somalia, S. R. C. Praefectus).*

E dopo tutti questi pronunziati della Santa Sede, il Vescovo di Ventimiglia volle ancora interrogarla, supplicandola a dichiarare:

« 1.° *An attenta vetustissima consuetudine ac immemorabili, debeat suum retractare decretum de non ferendo sub umbella simulacro et reliquiis S. Secundi martyris, ejusdem civitatis Patroni?*

« 2.° *An saltem id debeat, ut morem gerat ardentissimo populi desiderio?*

« 3.° *An saltem in casu, quo ob murmurationes in apertum odium contra ipsum excrescerent.*

« 4.° *Utrum id possit dissimulando tollerare?*

E la Sacra Congregazione de' Riti rispose: *Ad omnia negative. S. R. C. die 16 martii 1833. In Ventimilien*). Ed ancora a questi nostri giorni furono mossi dubbii alla S. Sede intorno alla materia in discorso. E fu il Sac. Raffaele Vecchi, di Nusco, il quale, tra le parecchie postulazioni, che ei fece alla S. C. de' Riti, domandò: *Ex decreto generali, sub die 27 maii 1826, prohibitum fuit sub quovis praetextu processionaliter circumferre Reliquias et Imagines Sanctorum sub baldachino... et penitus vetitum est circumferri, cum sit honor tantum SS. Eucharistiae debitus: Queritur; an liceat circumferri processionaliter baldachinum saltem retro reliquias et simulacra Sanctorum, uti pluribus in locis in praxi observari videtur? et si negative, an liceat saltem circumferri dum Episcopus ad Processionem intervenerit?*—E la S. C. rispose: *Negative in omnibus, et servetur decretum generale diei 27 maii 1826.* S. C. S. die 22 Jun. 1876.

Al terzo—Dal già detto è chiaro, che l'uso della parrocchia di B., di recare processionalmente, sotto il baldacchino, le statue o le reliquie de' Santi, è contro gli ordinamenti della Chiesa, e quindi è riprovevole; ed i Superiori ecclesiastici debbonsi a tutt'uomo adoperare, perchè venga tosto eliminato.

Mons. Vito Gabrielli
Prel. Dom. di S. S.

Proposta del 3.° Caso Morale

Più persone, volendo fare acquisto di alcuni beni ecclesiastici dal Demanio posti in vendita, senza venia Apostolica dànno il mandato ad uno di essi di presentarsi all'asta, col patto che i fondi aggiudicati siano divisi fra tutti. Così viene eseguito. Ma i fondi, non potendo spartirsi con eguale misura, sono esposti ad una seconda, ma privata subasta, fra i soli socii, e ceduti a coloro che offrono prezzi maggiori. Da questa nuova vendita si ricava un considerevole lucro che viene egualmente diviso fra tutti i socii.

Si chiede:

1.° Incorrono la censura tanto gli aggiudicatarii dei fondi, quanto chi partecipa alla privata subasta?

2.° Debbono restituire, ed a chi, questo lucro riportato?

Proposta del 3.° Caso Liturgico

Basilide parroco, ogni volta che nella sua Chiesa celebra la festa di qualche Santo con concorso di popolo, suol mettere nella Messa il *Credo*, anche quando il Calendario nol segna; e cantare i primi e secondi Vesperi interi di quel Santo, nel caso pure della occorrenza di un Santo di maggior rito.

Si chiede: Opera bene Basilide?

—

CRONACA GOVERNATIVA
Giuridico-Ecclesiastica

—

Ente autonomo soppresso—Si considera come autonomo e quindi soppresso collo incameramento dei beni che ne formarono la rendita, quella fondazione che consista in un assegno garentito con ipoteca, a favore di una casa religiosa, coll'onere di celebrazione di determinate messe, esclusa la libertà dei debitori di non soddisfarla. (Cassaz. di Roma, Sent. 5 Dic. 1881,—Pani e

Fondo per il Culto — Boll. del Contenz. An. VI, Par. II, pag. 51).

Il fondo per il Culto irresponsabile — Il Fondo per il Culto che ebbe per virtù di legge il possesso di beni di enti soppressi, lo ebbe non per fatto volontario; e quindi se tali beni passano poi ad un rivendicante, questi ha tutti i diritti spettanti al proprietario contro i conduttori dei fondi, ma non può avere azione per danni contro il fondo per il Culto. (Cassaz. di Roma, Sent. 23 Dicembre 1881—Maggiori e Fondo per il Culto—Boll. del Contenz. l. c. pag. 52).

Cappellanie coadiutorali del parroco — La concreta parrocchialità di un benefizio che vuolsi conservare è indagine di fatto.—La questione se una cappellania non originariamente coadiutorale divenne tale per disposizione posteriore, non può sollevarsi in Cassazione se non fu agitata nel giudizio di merito.—L' obbligo di aiutare il parroco correspettivamente non alla investitura del benefizio e al prodotto delle sue rendite dotalizie ma alla partecipazione di massa piccola o dotazione, non attribuisce carattere coadiutorale al benefizio stesso. (Cassaz. di Roma, Sent. 21. Dicembre 1881—Fabbriceria di S. Maria a Spezia e Battolla—Boll. del Contenz. l. c. pag. 53.).

Il Bilancio dello stato e gli oneri per le opere pie — Gli assegni ad opere pie, concessi dal potere sovrano assoluto di un governo precedente, sono revocabili dal potere legislativo del governo succeduto, qualora non vi sieno ragioni di correspettività; e la revoca si può fare anche se l' onere fu espressamente e individualmente accollato col trattato di cessione ed accollo del debito pubblico nel quale era iscritto. Però la cancellazione dell'onere sul bilancio dello stato fatta dal Parlamento se fu subito esecutoria, non fu definitiva, e restò aperta la via giudiziaria, ma questa esaurita nello stadio dell' esame del fatto, e riconosciuta dalla Corte d' appello la natura di revocabile, non è luogo a ricorso in Cassazione. (Cassaz. di Roma, Sent. 5 Dicembre 1881 — Congregaz. di Carità di Perugia e Finanze—Boll. del Contenz. l. c. pag. 56).

Quali edifizii possono dirsi destinati a pubblico uso? — Per dichiararsi destinato a pubblico uso un edifizio qualunque, ed immune perciò dalla potenzialità nei proprietarii delle aree confinanti di rendere comuni alla proprie costruzioni private i muri posteriori o laterali di quello, non basta che in fatto sia costantemente, gratuitamente e universalmente messo a disposizione del pubblico. Deve indagarsi se ciò avvenga per volontà e destinazione della pubblica autorità che risiede nello *Stato;* poichè se il fatto della destinazione fosse dipendente dalla volontà di un privato o di un Ente qualunque che ne fosse il proprietario e non avesse la autorità in sè stesso d'imporre la sua volontà alla universalità, mancherebbe il vero e sostanziale carattere alla destinazione all'uso pubblico, carattere che si rannoda esclusivamente alla *Causa* che tale destinazione poteva stabilire pel pubblico vantaggio e senza che verun privato potesse opporsi o contraddire, o mutare la destinazione medesima.

Se dalla *causalità*, ossia dall' *autorità pubblica dell' Ente disponente* si facesse astrazione per dire che sia edificio a pubblico uso quello che soltanto in via di fatto trovasi gratuitamente messo a disposizione del pubblico con indizii anche di perpetua e costante volontà del proprietario, si cadrebbe nello identico errore di chi dicesse consistere il possesso giuridico nella materiale detenzione di una cosa, sebbene il detentore non avesse animo e fosse consapevole di non avere autorità di possederla.

Nelle odierne relazioni in Italia fra lo Stato e la Chiesa può ammettersi che, sia per l'articolo 1° dello statuto del Regno che dichiarò religione dello Stato la Cattolica Apostolica Romana, sia per la legge delle guarentigie che riconobbe la Sovranità del Pontefice nel governo della Chiesa Universale, sia per i provvedimenti legislativi che riguardano temporalità e disciplina ecclesiastica, l'elemento pubblico debba riconoscersi non soltanto nel carattere *politico* determinato organicamente dallo *Stato*, ma ben anche in un carattere *religioso* determinato organicamente dalla *Potestà Spirituale della Chiesa Cattolica* avente rapporti pubblici con gli organismi civili dello Stato.

Conseguentemente, può forse e con verità il carattere pubblico Ecclesiastico ritrovarsi nelle giurisdizioni spirituali della Potestà Ecclesiastica, come anche nelle Chiese ad essa occorrenti in soddisfazione del bisogno religioso dei cittadini ordinati pubblicamente nel Comune, nella Provincia, nello Stato; con i quali ordinamenti essa Potestà Ecclesiastica insieme alle Chiese trovasi in pubblico rapporto

Ma è comunque certo che in queste condizioni giuridiche *pubblico-ecclesiastiche* non possono indistintamente ritrovarsi tutti gli edifizii consacrati al culto pertinente o ad individui o ben anche ad Enti Morali, come alle Confraternite laicali, siano pur queste sottoposte alla vigilanza Ecclesiastica nell'esercizio delle loro pratiche e funzioni religiose. Vi si possono soltanto invece ritrovare quelle Chiese che siano condizione materiale dello esercizio della giurisdizione spirituale della potestà Ecclesiastica *nel rapporto pubblico col Comune, la Provincia e lo Stato*, come la Parrocchia, il Duomo Vescovile,

la Basilica (Sentenza del 22. Marzo 1882— Carbonnier — Confraternita del Carmine — Corrisp. del Clero, An. II. pag. 178).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1882)

—

L' Episcopato Siculo e l'Enciclica del S. Padre—Tutt'i Vescovi della Sicilia hanno inviato al S. Padre un nobilissimo e coraggioso indirizzo, quale solenne protesta contro tutto quanto si è detto e fatto nella città di Palermo avverso il Papato, in occasione delle feste del centenario dei Vespri. « Noi ci copriremmo per vergogna la faccia, e le nostre fibre si sentirebbero commosse da un forte fremito (così si esprimono) se per un solo istante le colte Nazioni potessero sospettarci conniventi allo scopo onde si sono fatte tali feste: quello cioè d'inneggiare ai principii dell'89, di alienare gli animi dalla Curia Papale, rappresentandola come fautrice d'invasioni straniere per mettere colle abusate armi sacerdotali gioghi aborriti—mentre sono nella storia per protestare le grandi figure di un Gregorio VII, di Alessandro III, d'Innocenzo III, di Gregorio IX, per tacere di tanti altri, che i Romani Pontefici han sempre favorita la libertà della Chiesa, dei popoli, e specialmente dell'Italia. Tali delirii han trovata la riprovazione nei nostri cuori ed in quelli di tanti nostri buoni figli in G. C. ». Anche i cattolici Palermitani han fatto arrivare al Pontefice una energica protesta.

Il S. P. Leone XIII al cennato indirizzo si degnò rispondere con una sapiente Enciclica in data del 22 u. s., in cui fa rilevare, che coloro, i quali agognano alla rovina della Chiesa Cattolica, hanno la perversa intenzione di accendere l'odio delle plebi contro i Sommi Pontefici, affinchè dalla persona dei Papi risalga l'onta alla divina istituzione del Papato; e sulla Chiesa stessa, se potesse succedere, venga ad aggravarsi la condanna della pubblica opinione. Dimostra che la Sede Apostolica in tutt'i tempi e per ogni dove si è mostrata sicuro baluardo di giustizia e tutela dei deboli contro le ingiurie dei forti, e col suo intervento si sono respinte dall'Italia le invasioni straniere, si sono spente le discordie domestiche e si è posto fine alle guerre.

« Per ciò che riguarda la Sicilia vostra, soggiunge, la fedeltà e l'amor suo a questa Sede Apostolica si ebbe larga rimunerazione nella paterna benevolenza dei Papi. Difatti se i Siciliani scamparono al servaggio saraceno, all'opera e al senno dei Pontefici ne torna in gran parte il merito. Gradita e giusta libertà conseguì pur la Sicilia da Innocenzo IV e da Alessandro IV, allorchè, morto l'Imperatore Corrado, le fu dato di reggersi a comune. Se Clemente IV diè poscia a Carlo d'Angiò l'investitura del regno, non v'ha per questo cagione di rampognarlo. Egli usò il suo diritto, ed usollo con intendimento di fare alla Sicilia quel che egli credeva il maggior bene, affidandone il regime ad un nobile e potente principe, che sembrava capace a dar buon assetto alla cosa pubblica, e resistere alla cupidigia di stranieri potenti: nel qual principe gli stessi domestici esempii di sovrane virtù facevano presagire giusto e savio governo. Nè si può ragionevolmente dar biasimo ad Urbano o a Clemente per aver lo scettro di Sicilia offerto a dinastia forestiera; poichè oltre all'essere casi simili e prima e dopo quel tempo succeduti, i Siciliani stessi in quel medesimo anno si ridussero di propria volontà sotto un principe straniero. Come poi incominciò Carlo a piegare a men giusto governo, volta al peggio la cosa pubblica, singolarmente per opera dei ministri di lui, i Romani Pontefici non omisero nè carità nell'ammonirlo nè severità nel riprenderlo. Ognuno conosce quanto si affaticarono Clemente IV, Gregorio X, Nicolò III a fine di ridurlo a sentimenti di equità e di giustizia. E le provvide loro premure avrebbero per avventura trionfato dell'indurato animo del principe, se lo sdegno feroce della moltitudine non avesse di repente aperto a nuovi avvenimenti la via. Appresso alla disumana strage della quale, dato giù quel primo furore, ebbero a vergognarsi quelli stessi che la commisero, il sentimento del proprio dovere mosse Martino IV ad usare verso i Siciliani ed ancora verso l'Aragonese alquanto di rigore: il quale però fu da Martino stesso e da Onorio IV, da Nicolò IV, da Bonifacio VIII con dolcezza e mansuetudine temperato; e questi medesimi Pontefici non cessarono le loro premure insino a che non venne lor fatto di provvedere nel miglior modo possibile alla incolumità e alle legittime franchigie di Sicilia, dopo aver per via di lettere e di legazioni tolta di mezzo ogni contesa. »

Il Beato Giovanni della Verna—La S. C. dei Riti, riunitasi il 12 Luglio 1881, dietro proposta dall'Emo Card. Oreglia, promotore della Causa del B. Giovanni della Verna, rispose affermativamente circa il culto da confermarsi al detto Beato, ed il S. Padre approvò quella decisione.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre agli 11 u. s. ricevè in particolare udienza gli Operai Cattolici Parigini di Mont-Parnasse, i quali offrirono un Calice acquistato coi loro piccoli risparmii. Si trattenne familiarmente con essi, dando a ciascuno un particolare ricordo. — Una deputazione di ragguardevoli personaggi Irlandesi, capitanata da Mons. Kirby avea l'onore di esser ricevuta da S. S. ai 5 sp. per ringraziarla dell'onore fatto alla loro nazione con elevare alla sacra porpora il degno successore del Card. Cullen l' Emo Mac-Cabe. In tale occasione la S. S. pronunziò un discorso, col quale, elogiando il nuovo Porporato mostrò il suo compiacimento per la devozione di quel popolo verso la persona di lui, e della S. Sede.—Lo stesso Sommo Pontefice ha eretta una nuova Diocesi in Inghilterra, quella di Portsmouth, smembrando la sede di Sout-wark. —Il Vescovo di Perth nell' Australia Martino Griver, ricevuto privatamente dal S. Padre, depose ai suoi piedi la somma di L. 4700 in oro raccolte nella sua Diocesi.— Sabato santo al Laterano in Roma dall'Emo Card. Vicario venne solennemente conferito il battesimo a cinque Ebrei, uno di Modena, e gli altri tutti Romani. —Si è fondata in Perugia, presso il Santuario di S. Maria di Monte Fortissimo una Confederazione Cattolica, che si propone lo scopo di riunire un capitale rilevante, la cui rendita dovrà impiegarsi alla restaurazione delle Chiese. —Mons. Berengo Vesc. di Mantova con una sua lettera annunzia con gioia che è cessato ogni scisma nella sua Diocesi, avendo fatta solenne ritrattazione i due sacerdoti che si erano ribellati all'Autorità Episcopale.—Il Conte Cecchini, guardia nobile di S. S. si è recato in Tunisi a portare la berretta cardinalizia al Card. Lavigerie, il quale ha fatto distribuire ai poveri di quella città L. 10, 000.—Mons. Marini Ablegato Apost. ed il Conte Pecci che han portata la berretta cardinalizia all'Arciv. di Siviglia, sono stati nominati il primo Commendatore dell'Ordine di Carlo III, ed il secondo Comm. dell'ordine d'Isabella Cattolica.—Ai 27 u. s. il Card. Pecci benediva le nozze di una sua nipote col Marchese Canale di Rieti.—L'associazione giovanile di S. Alfonso di Napoli il giorno 14 sp. presentò al S. Padre l'obolo raccolto in molte Diocesi napoletane in occasione dell' ultima canonizzazione de'Santi. Il Presidente Antonio de' duchi Giusso lesse un devoto ed opportuno indirizzo, al quale Sua Santità rispose con un amorevole discorso.—Il giorno 6 sp. e negli altri successivi si avverò in Napoli il consueto miracolo della liquefazione del sangue di S. Gennaro.—L'Arcivescovo di Napoli ha conferito solennemente il battesimo a un moretto decenne di Kordofan nel Sudan (Africa centrale) portato dal celebre esploratore Matteucci. Il sindaco fece da padrino e vennero al fanciullo imposti i nomi di Pellegrino Alfonso Maria in memoria del Matteucci e del Massari. — Ai 14 u. s. cessava, di vivere il Can. D. Domenico Scotti-Pagliara principe degli oratori napoletani. Le sue classiche opere predicabili in molti volumi ne perpetueranno la memoria fra i posteri.—Ai 29 u. s. è morto Mons. D. Filippo Mincione Vesc. di Mileto.

S. M. l'Imperatrice Marianna vedova di Ferdinando 1 di Austria ha offerto alla S. Sede di sostenere tutte le spese per la beatificazione e canonizzazione della V. Maria Cristina di Savoia. — La Sig. Baronessa Marburgo, protestante in Trieste, sul letto di morte dichiarò di aver ricevuto il battesimo, e richiese l' assistenza di un sacerdote cattolico. — Il novello Cardinale Arciv. di Algieri Lavigerie ha benedetta la nuova Cattedrale alla presenza di una folla numerosissima.—La Chiesa Cattolica nelle principali città scandinave va consolidandosi. Vi sono attualmente erette sei Missioni nella Danimarca, una delle quali è fondata ed officiata dai padri gesuiti ; questi a poche leghe da Copenhaghen hanno fondato un collegio che contiene 40 allievi interni. —Sacrileghe profanazioni nel Venerdì santo si perpetrarono a Parigi con banchetti di grasso, pronunziandosi discorsi che fanno fremere! Fu notata però una affluenza di fedeli maggiore degli altri anni in tutte le Chiese della città.—A Sens presso l'Ionne pure si fece una simile orgia; ma uno dei più arrabbiati liberi pensatori che avea preso parte al diabolico convito, ove si tennero i più blasfemi discorsi, fu trovato morto l'indomani per una congestione cerebrale!.—Mons. Freppel ha pubblicata una circolare che contiene preziosi avvisi ai padri ed alle madri-famiglia in rapporto alla situazione loro fatta dalla recente legge sull'insegnamento ateo in Francia.—Sono partiti parecchi Missionarii Ligorini dall' Inghilterra per l'Australia alla volta della Diocesi di Maitland, e verranno incaricati della Missione di Singleton.—Mons. Panici, Internunzio Apostolico ad Aia è stato nominato Gran Croce dell'Ordine del Leone Neerlandese. — È morto ai 24 Marzo Mons. Michele di Fogarasy, Vescovo di Transilvania in Ungheria.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex S. Congregatione Concilii.

I. Nicien. Iurium et privilegiorum — 11 Giu. 1881 e 18 Mar. 1882— Nella terra di Mentone in Dioc. di Nizza è un Sodalizio detto *de' Penitenti neri*, sotto il titolo della *Misericordia* e di *S. Giovanni decollato*, il quale, fin dal 1639, fu aggregato all' Arciconfraternita di S. Giovanni decollato di Roma. I priori di questo sodalizio, non volendo dipendere dal parroco nella scelta del cappellano, ne elessero uno di proprio arbitrio, con incarico di compiere nel loro oratorio tutte quelle funzioni che non fossero di dritto parrocchiale.—Il parroco si tenne leso di questo atto, e poggiando sugli statuti del sodalizio, non meno che sulle leggi sinodali della Diocesi, richiedeva che spettasse a lui il dritto delle sacre funzioni in quell'oratorio, e a lui pure quello di nominare un cappellano. I priori ricorsero al Vescovo; ma n' ebbero contraria sentenza. Che anzi al cappellano fu comminata la sospensione da incorrersi *ipso facto*, se ardisse celebrare funzioni nel detto oratorio. Allora fu che si rivolsero alla S. Sede.

La S. C., riflettendo agli statuti della prefata Congregazione, ch'erano favorevoli al parroco, alle disposizioni del Sinodo Diocesano e alle particolari circostanze, il dì 11 luglio 1881 tolse a risolvere i seguenti dubbii:

I. An et quomodo ius competat Confraternitati de Misericordia Cappellanum eligendi in casu.

II. An competat facultas canendi Missas tam pro vivis, quam pro defunctis, caeterasque consuetas functiones peragendi per proprium Cappellanum sive sacerdotes benevisos.

III. An sodales possint bona administrare, ac de illis disponere, absque ulla dependentia a Parocho.—Et quatenus affirmative ad praecedentia;

V. An et quomodo sint reformanda statuta in casu.

E decise: *Ad I, II et III providebitur in quarto.—Ad IV Attentis peculiaribus circumstantiis, standum esse statutis diei 20 iulii 1824.*

Questa sentenza, avversa ai priori, non li disanimò. Ed ottenuto questi il benefizio di una nuova udienza, fondarono la loro difesa sul Decreto della S. C. dei Riti *Urbis et Orbis* del dì 10 Dicembre 1703 (V. *Monit. Eccl.* Vol. I, p. 460), confermato da altre risoluzioni della stessa S. C. (30 mar. 1878 in Nicien etc.). Il perchè la S. C., proposto il dubbio: *An sit standum vel recedendum a decisis in I, II, III et IV dubio in casu* — il dì 18 marzo 1882 rispose: —*Recedendum a decisis, et Episcopus, una cum Sodalitio, reformet statuta, iuxta generalem Ecclesiae disciplinam, et legitima Sodalitii privilegia.*

Donde gl' importanti corollarii:—a) Dopo il decreto della S. C. dei Riti *Urbis et Orbis* del 1703, le Confraternite hanno sempre dritto di eleggere i proprii cappellani *independenter a parocho*, i quali possono compiere nei loro oratorii tutte le funzioni non parrocchiali. —b) Oltre i diritti ed i privilegii che ciascun sodalizio canonicamente eretto ottiene dal citato decreto, può altresì godere, per comunicazione, di tutti quegli altri

che furono concessi all' Arciconfraternita, cui fosse aggregato.—c) Il prefato decreto (n. 31), fra le altre cose, attribuisce ai confratelli il diritto di amministrare i proprii beni e di disporne.—d) Contro siffatte generali disposizioni del diritto, nessun ostacolo può mettersi dal Vescovo o con peculiari statuti, o con costituzioni sinodali; giacchè con questi si verrebbe a contravvenire al diritto comune ed alla suprema autorità della Sede Apostolica.—e) Nel casò, non essendosi potuta provare una consuetudine contraria immemorabile (era cominciata solo dall' anno 1824), la S. C., rivocando la prima sentenza, rinonobbe il buon diritto del Sodalizio.

II. Venetiarum. Retributionis seu absolutionis.—17 Dicembre 1881—Nella Diocesi di Venezia solevasi, per antica consuetudine, offerire al primo cerimoniere della Basilica di S. Marco una retribuzione non eccedente mai un zecchino (L. 12,18), per l' opera ch' egli prestava durante la S. Visita pastorale nelle varie Chiese della Diocesi. Il Patriarca Mutti proibì tale retribuzione, come contraria alle leggi tridentine; nondimeno questa continuossi ad offerire e ricevere come pel passato. L' attuale cerimoniere, non sentendosi tranquillo in coscienza, si rivolse alla S. Congregazione del Concilio.

La quale tolse a discutere i due seguenti quesiti:

I An Sacerdos N. retributionem percipere valeat in casu. Et quatenus negative;

II An et quomodo indulgenda sit absolutio in casu.

E il dì 17 dicembre 1881 risolse:—*Ad I Negative, nisi operam suam praebeat a rectoribus Ecclesiarum specialiter invitatus.—Ad II Affirmative in omnibus, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga: a) I Sacri Canoni proibiscono rigorosamente non solo ai Vescovi, ma ancora a quelli che li accompagnano di ricever nulla nella S. Visita, anche spontaneamente offerto, ad eccezione del vitto o dei diritti di procurazione. Così il *Cap. Romana 1 de Censibus in 7* §. *Procuratores:* « Caveat insuper ne ipse, vel quisquam suorum aliquod munus quodcumque sit, et qualitercumque offeratur, praesumat accipere ».—Così il Tridentino *(Sess. 24 C. 3 de ref.):* « Omnes et singuli ad quos visitatio spectat caveant... ne ipsi aut quisquam suorum quidquam procurationis causa pro visitatione... praeter id quod iure debetur, nec pecuniam, nec munus, quodcumque sit, etiam qualitercumque offeratur, accipiant ».—Così pure la S. C. del Conc.: « An Clericus teneatur quidquam solvere ministris aliisque officialibus Episcopi visitantis? Resp. Deberi victualia tantum, ad formam Concilii » (in una S. Marci *Visitationis* ad V).—b) Nessuna consuetudine può mai valere contro siffatte disposizioni, avendole condannate tutte il Tridentino: « Non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili ». (l. c.) —c) Dove però un qualche officiale non si porti dal Vescovo, il quale potrebbe farne a meno, ma s' inviti da' Rettori delle Chiese o da' Cleri, in tal caso può ricevere un conveniente compenso.

III. Papien. Distributionum—28 Genn. 1882—Il Prevosto Parroco della Cattedrale di Pavia espose alla S. C., che, dovendosi assentare più volte dal coro perchè impedito dall'esercizio della cura, gli si negavano le distribuzioni quotidiane. E si negavan pure ai suoi coadiutori, ancor essi addetti al coro, quando erano assenti per la prefata causa. Or egli domandava che non fossero negate le distribuzioni nè a lui nè ai suoi coadiutori nelle loro assenze dal coro quando si trattava, tra le altre cose, o di compilare lo stato delle

anime, o di prepararsi alla spiegazione del Vangelo o di riposarsi alquanto dopo averlo spiegato.

La S. C. il dì 28 gennaio 1882 prese ad esaminare il dubbio: *An Parochi B. ciusque Coadiutorum precibus annuendum sit in casu.* — e risolse : *Affirmative, quatenus officium parochi praepositurae, et cooperatoris onus cappellaniis choralibus inhaereat, onerata eorum conscientia.*

Corollarii :—a) Il dritto accorda al Parroco le distribuzioni quotidiane quante volte per l'esercizio della cura gli conviene assentarsi dal coro. Così il Tridentino (Sess. 22, c. 3 de ref.). Così pure la S. C. del Conc. la quale il dì 9 febbraio 1609 *in Mediolanen* definì : « Oratorem habentem onus curae animarum adnexum, si tempore, quo divina officia celebrantur, audit confessiones, vel alia ad ipsam curam spectantia exerceat, lucrari debere distributiones quotidianas etiamsi divinis non intersit ».—b) Tra le occupazioni proprie del parroco vogliono annoverarsi la compilazione dello stato delle anime, e la predicazione della divina parola, per la qual predicazione occorre ancora del tempo per l'apparecchio e per un conveniente riposo.—c) Perchè in ciò non s'introducano abusi, la S. C. ne ha gravata la coscienza del parroco (*S. C. EE. et RR. 1 Mar. 1861 in Ferentina Distributionum*).—d) Ciò che s'è detto del parroco , dicasi pure dei coadiutori del medesimo, laddove tale officio sia annesso al beneficio corale; giacchè *ubi eadem est ratio, eadem legis debet esse dispositio.* E la S. C. del Conc. *(19 Maii 1877 in Adrien. Distributionum et emolumentorum)* definì : « Vicarios curatos lucrari debere distributiones, de quibus in precibus pro diebus et horis, onerata etc. (1).... amissis distributionibus inter praesentes, quae ex voluntate testatoris vel dantis nonnisi realiter interessentibus tribuuntur, et amplius ».

S. C. Romanae et Univ. Inquisitionis

DECRETUM GENERALE (2)

—

Feria IV die 31 Augusti 1881.

In Congregatione Generali S. R. et Universalis Inquisitionis habita, coram E.mis ac R.mis DD. S. R. E. Cardinalibus in rebus fidei Inquisitoribus Generalibus, praehabito Voto DD. Consultorum, iidem E.mi ac R.mi DD. decreverunt.

Benedictionem nuptialem quam exhibet missale romanum in *Missa pro sponso et sponsa* semper impertiendam esse in matrimoniis catholicorum, infra tamen Missae celebrationem iuxta rubricas, et extra tempus feriatum, omnibus illis conjugibus, qui eam in contrahendo matrimonio quacumque ex causa non obtinuerint ; etiamsi petant postquam diu jam in matrimonio vixerint, dummodo mulier, si vidua, benedictionem ipsam in aliis nuptiis non acceperit.

Insuper hortandos esse eosdem conjuges catholicos, qui benedictionem sui matrimonii non obtinuerunt, ut eam primo quoque tempore petant. Significandum vero illis, maxime si neophyti sint, vel ante conversionem ab haeresi valide contraxerint; benedictionem ipsam ad ritum et solemnitatem, non vero ad substantiam et validitatem pertinere conjugii.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

✠ Fr. VINCENTIUS LEO SALLUA
ARCHIEPISCOPUS CHALCEDONENSIS
S. R. ET UNIVERSALIS
INQUISITIONIS COMMISSARIUS GENERALIS

S. Romanae et Univ. Inquisit. Notarius.
Juvenalis Pelami

(1) Le parole sottintese sono: « eorum conscientia super praecisa necessitate abessendi ».
(2) Richiamiamo l'attenzione de' Parroci su questo importante decreto generale, col quale si recede dalle norme fin qui tenute intorno alla benedizione nuziale.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII

LITTERAE APOSTOLICAE

DE MISSAE SACRIFICIO IN SINGULOS DIES FESTOS **pro populo** AB OMNIBUS CATHOLICI ORBIS EPISCOPIS CELEBRANDO.

LEO EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

AD PERPETVAM REI MEMORIAM

In suprema rei christianae procuratione, beato Petro Apostolorum principi eiusque successoribus divinitus data, illud Romanos Pontifices summa vigilantia providere necesse est, ut omnes sacrorum ministri curam animarum gerentes sui muneris officia, ex quibus commune Ecclesiae bonum magnopere pendet, studiose et accurate exerceant. — In iis autem eminet sacrosanctum Missae sacrificium, pro salute populi cui quisque praeest, nominatim faciendum: cuius vim officii Patres Tridentini ex praecepto divino proficisci tradiderunt (1). Quapropter ne quis in ea re delinqueret, Benedictus XIV Decessor Noster, editis Apostolicis Litteris «*Cum semper oblatas* » die XIX Augusti an. MDCCXLIV, edixit omnes et singulos, qui in aliqua Parochiali Ecclesia quocumque titulo animarum curam gererent, in singulis Dominicis aliisque diebus festis « non modo sacrificium Mis- « sae celebrare, sed etiam illius fructum « medium pro populo sibi commisso « applicare debere: nec illud pro aliis « applicare, aut pro huiusmodi applica- « tione eleemosynam percipere posse. » Quibus quidem in litteris aperta Episcoporum mentio nulla est: nihilominus dubitari non potest, quin Pontifex sapientissimus quod de Parochis tam graviter praecipiebat, idem de maioribus animarum pastoribus intelligi tacite saltem et oblique voluerit. Idque multo veri similius apparet ex eo, quod proximus eius successor Clemens XIII in hoc eodem genere exposuit et declaravit. Is enim in Litteris Encyclicis « *A quo die* » post. Id. Septemb. an. MDCCLVIII datis, cum multa de episcopalium munerum perfunctione dixisset, illud etiam adiecit, sacrum pro populo peragere *crebro* Episcopos oportere, de se deque Venerabilibus Fratribus suis in hanc sententiam locutus: « Cum non nostras « tantummodo curare debeamus infir- « mitates, sed etiam putare aliorum « mala ad nos pertinere et ea aeque « habere ac nostra, vehementius diu- « tiusque intendenda nobis ad Dominum « nostra est oratio, qua, tamquam Ec- « clesiae fidelium interpretes, omnium « fidem, spem et caritatem ante oculos « Domini statuentes, quod omnibus in « universum quodque cuique fidelium « opus est, a Domino impetremus. Dei « autem exorandi viam nobis muniet, « et quidvis adipiscendi etiam aperiet « augustissimum Eucharistiae sacrifi- « cium. Idcirco vel maximis nostri mu- « neris occupationibus etiam implicati, « sacrosanctum Iesu Christi Corpus et « Sanguinem non recusabimus quomi- « nus frequenter Deo offeramus, nul- « lumque maius putemus nobis datum « esse negotium, quam crebro placa- « tionis hostiam pro nostris populique « peccatis Deo Patri immolare »

Haec Decessor ille Noster non minus sapienter quam pie. — Verum quibus Episcopi diebus perlitare pro populo debeant, nihil ille constituit: ex quo factum est, ut inter doctores catholicos atque etiam inter ipsos Episcopos de officio conveniret, de diebus discreparet. Cumque hanc opinionum varietatem Romanae Congregationes Nostrae ad hanc diem minime sustulerint, non eadem ubique extitit disciplina, sed varia in locis variis consuetudo. Nunc vero Episcopi plures, omnem haesitationis caussam sibi penitus eximi cupientes, significarunt avere se et orare, ut de ipsis diebus Sedis Apostolicae auctoritate decernatur, lata lege, cui omnes in reliquum tempus obtemperent. — Igitur cum nihil Nobis tam curae sit,

(1) Sess. XXIV, cap. 1 *de Reform.*

quam publica christianorum utilitas et rerum sacrarum aequabilis in omnibus locis disciplina, simulque velimus Venerabilibus Fratribus Nostris Episcopis, praesertim tam aequa postulantibus, satis facere, nihil differendum ducimus, quin de ea re pro potestate Nostra statuamus ac iudicemus.

Generatim vero et universe officium istud episcopale, de quo loquimur, non est difficile cognoscere quam sit sacris litteris consentaneum, et praeteritorum temporum memoria testatum. Quae enim loca caussas rationesque suppeditant, cur generatim quotquot sunt animarum pastores fundere preces sacrumque facere debeant pro populo quem regunt, ex iisdem locis efficitur, idem plane esse officium Episcoporum : sunt enim Episcopi in munere pastorali principes. Sic a primo Ecclesiae ortu rerum externarum administrationem deponere Apostoli properaverunt, quo sibi commodius *orationi et ministerio verbi* insistere liceret (1). Et Paulus ad Colossenses de se ipso *Non cessamus*, inquit, *pro vobis orantes et postulantes ut impleamini agnitione voluntatis eius in omni sapientia et intellectu spiritali* (2). Et ad Philippenses; *Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis cum gaudio deprecationem faciens* (3). Et ad hanc deprecationem, in qua Paulus cum gaudio et gratias agens Deo semper haerebat, non est dubium, quin sacrificium Eucharisticum adhiberet, quod est praestantissimum precationis genus, et cuius ille potissimum caussa pontifices christianos testabatur esse constitutos. *Omnis pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis* (4).

Quemadmodum vero ex his locis perspicuum est, omnino Episcopos debere rem divinam pro salute populi saepe facere, ita facile intelligitur quam deceat, immo quam oporteat in diebus festis singulis facere. — Etenim festi dies singulari quadam ratione religioni addicti et consecrati sunt : per eosque, assueti intermissione laboris, christianis praecipitur plus operae iis rebus tribuere, quae ad excolendum expiandumque animum pertinent; maxime vero augustissimo sacrificio interesse, quo creatori et gubernatori rerum omnium Deo debitum latriae cultum adhibeant. Quamobrem ipsa videtur dierum festorum sanctitas postulare, ut Episcopi, Ecclesiae sibi commissae custodes et principes, sanctissimum Missae sacrificium pro populo offerant Deo, « quo « tamquam Ecclesiae fidelium interpre« tes, omnium fidem, spem et caritatem « ante oculos Domini statuentes, quod « omnibus in universum, quodque cui« que fidelium opus est a Domino im« petrent ».

Huius disciplinae probe opportunitatem utilitatemque viderant Episcopi veteres, qui summa cum religione sacrificandi munus per dies festos semper usurpaverunt. Quod sane complura christianarum antiquitatum monumenta confirmant: et in iis commemorandum videtur S. Iustini M. testimonium ex Apologia I ad Antoninum Pium (1): in qua posteaquam nitide declarasset, consecratum in Eucharistico Sacrificio panem et vinum « non ut communem « cibum et potum sumi » a christianis, sed ut « incarnati Iesu carnem et san« guinem », quemadmodum « Apostoli « in commentariis suis, quae vocantur « Evangelia, tradiderunt », mox graphice describit rationem totam unde ab initio Ecclesia catholica, per oblationem huius Eucharistici Sacrificii, solemnem cultum Deo optimo maximo exhibere consuevit Dominico quoque die, quem gentiles *diem solis* appellabant, ethnicum Imperatorem his verbis allocutus: « Ac solis, ut dicitur, die « omnium sive urbes sive agros inco« lentium in eumdem locum fit conven« tus, et commentaria Apostolorum aut « scripta Prophetarum leguntur, quoad « licet per tempus. Deinde ubi lector « desiit, is qui praeest admonitionem « verbis et adhortationem ad res tam

(1) Act. VI, 4 et seq.
(2) Ad Coloss. I, 9.
(3) Ad Philip. I, 3-4.
(4) Ad Heb. V, 1.

(1) In edit. Maurin. pag. 83 n. 61.

« praeclaras imitandas suscipit. Postea « omnes simul consurgimus et preces « emittimus : atque , ut iam diximus , « ubi desiimus precari , panis affertur « et vinum et aqua : et qui praeest « preces et gratiarum actiones totis vi- « ribus emittit , et populus acclamat , « *Amen*, et eorum , in quibus gratiae « actae sunt, distributio fit et communi- « catio unicuique praesentium, et ab- « sentibus per Diaconos mittitur ».Quod vero S. Iustinus per ea verba *qui praeest* non semel prolata designet hoc loco praesertim Episcopos, in ambiguo esse non sinunt tot illae quae supersunt sanctorum Ecclesiae Patrum orationes seu Homiliae , quas *inter Missarum solemnia* constat esse pro concione recitatas. Sic S Gregorius M. (1) « quia, « inquit, Missarum solemnia ter hodie « celebraturi sumus, loqui diu de evan- « gelica lectione non possumus ». Immo in hac re tam constans disciplina tenuerat, ut si forte diebus festis a christianorum conventu abfuisset Episcopus; item si concionem habere aut divinam hostiam litare praetermisisset, novitatem et insolentiam rei haud secus mirarentur omnes (2), quam si diebus iuri dicundo statutis vacuum tribunal, vacua iudicum subsellia cernerentur. Sacris autem in dies festos operante Episcopo, *communis sacrificii* oblatio fieri dicebatur (3). cuius appellationis ea profecto vis est , ut satis significet, praesente populo Sacrificium fieri consuevisse.— Huc aliud etiam spectat, quod erat in more positum Pontificum Romanorum: ii quippe Dominicis diebus, peracto Sacrificio, quidpiam *consecratorum munerum* mittere ad singulos Urbis Titulos , seu curialia templa solebant , quibus in locis una cum inferioribus animarum pastoribus multitudo adesset, quae adesse Pontifici maximo sacrificanti non potuisset. Quae quidem consecratorum munerum pars communi sermone *fermentum* appellata ob hanc caussam censetur, quod sicut modicum fermentum totam, cui inicitur, farinae massam conglutinat atque attollit ; ita mystico illo quasi fermento populus Urbanus universus in unum veluti corpus coalesceretur, ut singuli se cum Pontifice maximo fide et caritate coniunctos , et sacrificii . quod ille faceret , participes esse sentirent (1).

Quod si mutata hodie consuetudine , nequaquam singulis diebus festis coram multitudine Episcopi sacrum faciunt , facere tamen pro populo necesse est. Revera Patres Tridentini , qui hoc officium ex praecepto divino repetunt (2), cum deinceps (3) iubent Episcopos curare ut omnes Presbyteri « saltem die- « bus Dominicis et festis solemnibus , « si autem curam habuerint animarum, « tam frequenter ut suo muneri sati- « sfaciant Missas celebrent, » eos profecto tacite monuerunt, ne officio iusto ac debito, quod ab inferioribus animarum pastoribus exigerent,ipsi deessent. Quapropter in Concilio Provinciali Mediolanensi I, cui maxime proposita erat decretorum Tridentinorum promulgatio, praesentibus et suffragia ferentibus iis ipsis Episcopis, qui paulo ante ad sedes suas Tridento reverterant (4), constitutum est: « Cum Pontifices, ut inquit « Apostolus, ex hominibus assumpti pro « hominibus constituantur in iis quae « sunt ad Deum , ut offerant dona et « sacrificia pro peccatis, Episcopus Do- « minicis et aliis festis diebus, nisi iure « impediatur, Missam celebret (5) ».

Quapropter mirum videri non debet, si Theologiae moralis et iuris pontificii doctorum una fere sententia est , officium celebrandi Missam pro populo maiore ratione ad Episcopos, quam ad Parochos pertinere. Omnium loco sit S. Alphonsi De Ligorio, Ecclesiae Doctoris, auctoritas: « Si autem Parochi, et « omnes quibus cura animarum com- « missa est , tenentur in Dominicis et

(1) Hom. VIII in Evang.
(2) S. Io. Chrysostomus Hom. I *de incomprehensibili Dei natura*.
(3) Concil. I Prov. Mechlinien: Tit. *de Epis.*

(1) Cfr. B. Ios. M. Thomasii Card Opusc. VI in edit. Rom. Omnium Opp. Tom. VII pag. 51 seqq. Cfr. etiam Augustini Orsi Card Hist. Eccl. Lib. XXXI. n. 38.
(2) Sess XXIII, *De Reform* c. I.
(3) Ead. Sess. c. 14.
(4) Cfr. Orationem a S. Carolo Borromeo habitam.
(5) Tit. « de frequenti divini Sacrificii oblatione.

« festis de praecepto Missam celebrare « et applicare pro populo, tanto magis « ad id tenentur Episcopi tamquam prin- « cipaliores animarum pastores (1) ». Cuius doctrinae ratio in eo maxime consistit, quod cum Parochi auctoritate ecclesiastica instituti sint, eorum officium ex iure divino, quod *mediatum* et *hypotheticum* vocant, proficiscitur. Contra vero ad Episcopos pastorale munus *immediate* pertinet, quippe quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei : pertinet etiam *principaliter*, quia inest in eis perfecta et plena cura pastoralis, cuius partem dumtaxat Parochi exercent, Ecclesiae auctoritate sibi demandatam. Quod sane praeclare S. Thomas his verbis complectitur: «Episcopi prin- « cipaliter habent curam ovium suae « dioecesis: presbyteri autem curati ha- « bent aliquas subministrationes sub E- « piscopis », id est « secundum quod « eis ab Episcopo committitur (2) ».

His itaque omnibus diu multumque consideratis, auditisque Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum sententiis, decernimus et declaramus, omnes et singulos Episcopos, quacumque dignitate, etiam Cardinalitia, auctos, item Abbates iurisdictionem quasi episcopalem in Clerum et populum cum territorio separato habentes, in Dominicis aliisque festis diebus, qui ex praecepto adhuc servantur, et qui ex dierum de praecepto festorum numero sublati sunt, omni exiguitatis redituum excusatione aut alia quavis exceptione remota, ad Missam pro populo sibi commisso celebrandam et applicandam teneri.

Et ne cui dubitationi aditus pateat, declaramus, eosdem Episcopos et Abbates huic officio satis esse facturos per celebrationem et applicationem unius Missae pro universo populo sibi commisso, etiamsi duas vel plures Dioeceses et Abbatias aeque principaliter unitas regant.—Novimus quidem Romanas Congregationes Nostras aliud decrevisse de Parochis duas vel plures parochiales Ecclesias aeque principaliter unitas gerentibus: in quibus singulis singulae per dies festos Missae celebrentur et pro populo applicentur necesse est. Sed alia est Parochorum, alia Episcoporum ratio. Etenim cum cuique Parocho specialis in unaquaque Paroecia ac definita populi cura commissa sit, festis diebus Parochus non modo celebrare pro populo debet, sed etiam in parochiale templum populum admittere, ut sacrosancto Missae sacrificio intersit, et audiat verbum Dei, et sacramenta pro opportunitate recipiat, et iis omnibus officiis excolatur, quae diebus praesertim Dominicis aliisque festis praestanda sunt. At non haec valere possunt pro Episcopis, qui dissimili in conditione et caussa versantur, cum nulla lege hodie iubeantur omnibus diebus festis sanctum Sacrificium in Cathedrali templo peragere.

Quamquam vero minime necessarium, opportunum tamen ducimus declarare, ea quae supra constituta sunt, ad Episcopos non spectare, qui *Titulares* dicuntur, quique ad dignitatem episcopalem promoti, ideo a Romano Pontifice titulo decorantur Ecclesiarum Cathedralium, quae olim florentes, nunc Clero populoque catholico destituuntur, ne scilicet antiqua earum dignitas et memoria penitus deleatur. Cum enim ipsi sedium suarum possessionem non capiant, qua dumtaxat suscepta munus, de quo diximus, Episcopi implere tenentur (1), cumque nullus neque Clerus neque populus eorum regimini tradatur, satis constat, eos uti carent usu atque exercitio potestatis ex episcopali consecratione acceptae, ita etiam haud esse officiis atque oneribus curae episcopalis obnoxios. Sed tamen si aequitatis caritatisque episcopalis ratio habeatur, non potest non consentaneum videri, eos etiam interdum sacrificium offerre, ut respiciat Deus miseram Ecclesiarum illarum conditionem, quarum titulo et nomine ipsi honestantur. Huic rei optime congruunt quae a Pio VI Decessore Nostro in consecratione Episcopi Cyrenensis die IV Octobris an. MDCCLXXVIII

(1) Theol. Moral. Lib. VI. num. 326.

(2) 2. 2. q. 184, art 6 ad 2 et 3. Vide etiam opusc. XIX cap. 4.

(1) S. C. Rit. in *Marsor*: 12 Nov. 1831.

in Basilica Ostiensi dicta sunt: cum scilicet enumerans caussas ob quas Apostolica Sedes Ecclesias etiam ab infidelibus occupatas conferre solet, « oportere, inquit, aliquem existere cui « singulariter incumbat, si non regere « captivam illam miseri gregis portionem, preces saltem ac lacrymas pro « eadem ad misericordiarum Patrem « assidue effundere ».

Volumus autem praesentes Litteras, omniaque et singula in iis contenta inviolabiliter observari, et de subreptionis, obreptionis, aut cuiuscumque invaliditatis vitio intentionisque Nostrae et quocumque alio defectu a quoquam notari, impugnari, vel in controversiam vocari nullo unquam tempore posse; sublata cuilibet aliter de his iudicandi et definiendi potestate: et quidquid secus super his contigerit attentari, irritum et inane decernimus. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, etiam in generalibus Conciliis editis, nec non Cancellariae Apostolicae regulis, statutis quoque etiam iuratis, consuetudinibus etiam immemorabilibus, atque indultis etiam Apostolicis quomodolibet hactenus concessis, ceterisque contrariis quibuscumque. Atque hae Litterae Romae publicatae perinde habeantur ac si unicuique eorum, quos concernunt, personaliter intimatae et notificatae fuissent.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrarum Ordinationum et Constitutionum infringere, seu eidem ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo octuagesimo secundo, IV Id. Iunii, Pontificatus Nostri Anno V.

C. CARD. SACCONI PRO-DATARIUS
TH. CARD. MERTEL

VISA

DE CURIA I. DE AQUILA E VICECOMITIBUS

Loco ✠ Plumbi

Reg. in Secret. Brevium

I. CUGNONIUS

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

(Cont. V. p. 41 di q. P.)

—

§. IV.

Istruzioni che la S. C. del Concilio, a norma delle risoluzioni del 16 novembre 1720, emanò a 10 gennaio 1721 per comando di Clemente XI.

Per ragione di nesso si fa notare che il dubbio n. 1. come innanzi, venne proposto in forma precettiva: *an in concursibus... praecipiendum sit*, e che la risoluzione fu renduta in forma istruttiva: *per modum instructionis*. La *instructio* ebbe un carattere solenne: *ita sensit S. Congregatio et Sanctissimus assensit*: e venne fuori come *Enciclica Clementina*. La solennità di siffatta istruzione mirava ad indurre l'attuazione delle accennate modalità de' concorsi, senza uopo di sanzione giuridica. Svolto a maraviglia l'elemento sapienziale, si ritenne bastevole la sanzione morale; e quindi *hortati sunt Episcopi, ut ex S. C. sententia, consilio, suasione*, non fosse loro tornato grave di porre in atto la nuova forma di esame a fine di eliminarsi i molteplici abusi, che di frequente s'insinuavano.

INSTRUCTIO

Reverendissime Domine uti frater. Quo parochiales ecclesiae dignioribus personis gubernandae tradantur, statuit, ut notum est, sacrosanta Tridentina Synodus, Session. XXIV cap. 18., ut vacante ecclesia parochiali indiceretur et fieret Concursus, ac, postquam concurrentes ab Episcopo vel eius Vicario generali atque ab Examinatoribus synodalibus saltem tribus examinati et approbati essent Episcopus eum eligeret, quem aetate, moribus, doctrina, prudentia aliisque rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam necessariis et opportunis digniorem ceteris magisque idoneum iudicaret. Adiecitque ad hanc Concilii sanctionem validius confirmandam re et nomine sanctissimus Pontifex Pius V., quod, si unquam Episcopus minus habilem, postpositis magis idoneis, elegisset, possent ii, qui reiecti essent a mala eiusmodi electione ad metro-

politanum vel, si ipse eligens Metropolitanus aut exemptus foret, ad viciniorem Ordinarium ut Sedis Apostolicae delegatum vel alias ad ipsam Sedem Apostolicam appellare ac praelectum ad novum examen coram ipso appellationis iudice et Examinatoribus provocare; ea tamen cautione, ut appellatio non in suspensivo, sed in devolutivo esse deberet; quemadmodum in eius constitutione, quae trigesima tertia est, latius cavetur: concludendo, quod constito de prioris eligentis irrationabili iudicio eoque revocato, parochialis ecclesia magis idoneo conferatur.

Cum autem neque Concilii decreto neque Pontificis Bulla, examinis in concursu peragendi forma seu methodus ulla certa ac peculiaris servanda proponatur, difficile dictu est, quanta examinum aliorum alibi diversitas extiterit atque hinc occasio querelarum. Nam alicubi, cum non eaedem omnibus quaestiones non iidem casus propositi fuissent, eraut identidem, qui vel in iudicio vel extra conquererentur, sibi quidem postpositis difficiliores, praeelecto autem faciliores ad solvendum quaestiones obtigisse. Alibi vero eaedem quidem omnibus quaestiones propositae fuerunt, sed neque hae, neque datae a concurrentibus responsiones scripto seu litteris consignabantur. Cumque postmodum nec raro contingeret, ut e postpositis quispiam iure Bullae supradictae novum ad examen coram iudice appellationis eiusque Examinatoribus electum provocaret, S. Congregatio usque ab anno 1603, considerans gravamen non alia ratione quam novo examine probari posse, provocationem ad novum examen censuit admittendam, gravamine necdum probato et requisitis tantummodo probationibus in subsequenti iudicio; in quo, probato per novum examen appellantis gravamine quoad doctrinam, probanda superest eiusdem prae iam electo in reliquis ad regendam Ecclesiam requisitis praestantia, ut de maiori alterutrius ad parochialis ecclesiae gubernium idoneitate sententia ferri possit, cum non contiuuo, si quis est doctior, is etiam aptior seu magis idoneus ad id regimen habeatur vel etaim habendus sit. Quam Sacrae Congregationis sententiam scriptores et tribunalia laudarunt. Aliis demum in dioecesibus landabilis invaluit consuetudo, ut eaedem omnibus quaestiones iidemque casus proponantur, ac (ne qua detur ansa Cancellario quidquam suo marte addendi, minuendi) ut ipsimet Concurrentes, qui interrogati fuerint, quaeque responderint, sua manu perscribant.

Atque Ordinarii, qui morem hunc longe optimum in examinando tenuere, Sacrae deinde Congregationi etiam atque etiam considerandum reliquerunt, his qui sic examinati essent atque postpositi, in posterum ut solent appellantibus, indulgenda nec ne statim electi novum ad examen provocatio nulla gravaminis praerequisita probatione videretur; cum isti ex actis primi examinis gravamen doctrinae facile alioquin probare possent: quod alii aliter nimirum examinati probare nisi secundo seu novo examine non poterant. Nec defuere alii probitatis ac peritiae in administrandis diu ecclesiis laude praestantes, qui monerent, frenum aliquod huiusmodi appellantium licentiae tandem iniiciendum eorumque iam nimis crebras novum ad examen provocationes esse reprimendas; quippe quae vix unquam sine magno ecclesiarum damno contingunt. Nam cum novum examen coram iudice appellationis longe procul a parochia peragendum sit, electus ab Episcopo, qui provocatur, parochiam, quam possidet, cogitur interea temporis deserere eamque oeconomo vel vicario cuipiam, veluti sponsam ignotis custodibus relinquere, sponso non parumper, sed diu sane abfuturo, dum nempe implicata ut fit, lite, terna etiam vel quaterna alia ex aliis examina super praestantiam primum doctrinae, tum deinde aliorum, quae ad integrandam idoneitatem opportuna sunt, contentiose multiplicentur, et commode ne dicam otiose, transfigantur, antequam deliberari possit, utri concurrentium parochia sit adiudicanda.

Ad tollendam eiusmodi non minus querelarum quam incommodorum occasionem, Sacra Congregatio Concilii Tridentini Interpres postquam rem omnem a capite repetitam in gemina Sissione 1 Octobris et 16 Novembris 1720, summo studio recognovit, tandem Sanctissimo etiam annuente statuit (quod per praesentes litteras encyclicas exequitur), omnes et singulos Episcopos aliosque Praelatos, penes quos sit ius et auctoritas faciendi concursum, hortari, ut examen eiusmodi instituere non graventur, quale iam et multae dioeceses et Urbs ipsa observat, atque apostolica etiam Dataria postulat, sive cum sede vacante vacat ecclesia aliqua parochialis, cuius collatio ad Sedem Apostolicam pertineat, sive cum vacat parochialis aliqua, ut dicitur, iuxta decretum; sive demum, cum, vacante in collegiatis aut cathedralibus ecclesiis dignitate aliqua maiori, adnexam habente curam animarum, faciendus est concursus atque ad Apostolicam Datariam transmittendus ut notum est, atque in litteris, quae de ordine Sanctissimi tunc e Dataria prodeunt, clare praescribitur.

Vacante itaque ecclesia parochiali, quae conferenda sit per concursum, atque hoc solitis formulis iudicto, haec quae sequuntur, ex Sacrae Congregationis sententia, consilio, suasione, servanda proponuntur.

Primum nempe, ut assignentur eaedem omnibus concurrentibus quaestiones, iidem casus, idemque textus Evangelii, super quo

sermonis aliquid perscribant ad probandum dicendi pro concione facultatem.

Alterum, ut casus et quaestiones resolvendae dictentur omnibus eodem tempore atque omnibus pariter eodem tempore textus Evangelii tradatur.

Tertium, ut certum idemque omnibus spatium temporis constituatur, infra quod casus resolvant, quaestionibus respondeant, conciunculam componant.

Quartum, ut eodem concurrentes omnes in conclavi claudantur, unde, quamdiu scribent (dabitur enim omnibus scribendi copia) nemo eorum egredi neque alius quispiam eo ingredi possit, nisi postquam scripta confecerint et exhibuerint.

Quintum, ut omnes sua quisque manu tum responsa, tum sermonem scribant subscribantque.

Sextum, ut responsa quidem latine: sermo autem ea, qua ad populum haberi solet, lingua scribatur.

Postremum, ut unumquodque responsum et unusquisque sermo, cum ab unoquoque concurrentium exhibebitur, non solum ab eo, qui scripsit atque a cancellario concursus, verum etiam ab Examinatoribus et ab Ordinario vel eius Vicario, qui concursui interfuerint, subscribatur.

Peracto secundum hanc formulam concursu, collataque ei, qui magis idoneus ac dignior iudicatus fuerit, ecclesia parochiali, non admittatur appellatio aut a mala relatione Examinatorum aut ab irrationabili iudicio Episcopi, nisi intra decem dies a die collationis interponatur.

Si quis autem hoc intra spatium appellaverit, actaque concursus petat ad iudicem appellationis transferenda, mittantur vel acta ipsa originalia concursus clausa et obsignata vel certe unum aliquod authenticum eorum exemplum a Cancellario concursus atque altero notario collatum et auscultatum coram Vicario vel alio in ecclesiastica dignitate constituto, quem eligat Ordinarius ad quem etiam notarii Cancellario adiungendi electio pertinebit, nec non ab Examinatoribus Synodalibus, qui concursui interfuerunt, subscriptum.

Ex quibus actis vel authentico eorum exemplo, nisi gravamen quoad doctrinam probet is, qui sic, ut praemittitur examinatus aut a mala relatione Examinatorum aut ab irrationabili iudicio Episcopi appellaverit, novum ad examen provocandi facultatem a Sacra Congregatione frustra postulabit.

Quemadmodum et in iudicio appellationi persequi ius suum frustra tentabit is, qui forte se gravatum doleat quoad reliqua, nisi, interposita mature ut dictum est, appellatione ab irrationabili iudicio Episcopi, gravamen quoad illa ostenderit vel saltem ex attestationibus et documentis extraiudicialibus etiam, sed non levibus.

Atque ita quidem sensit S. Congregatio et Sanctissimus assensit.

At si quis tamen ordinariorum aliter, ac supra descriptum est, concurrentium examina instituere perrexerit, perget et Sacra ipsa Congregatio more pristino appellantibus, qui se gravatos dixerint, provocationem ad novum examen, nulla gravaminis praevia probatione, indulgere. Interim tamen, ne harum litterarum memoria dilabatur, vult eadem S. Congregatio eas in uniuscuiusque Ordinarii Cancellaria perpetuo conservari. Cuius interea consilium tum voluntatem, dum ego omnibus significo, amplitudini tuae fausta omnia e coelo precor.

Romae, hac die 10 Ianuarii 1721. Amplitudinis tuae,

Uti frater
P. M. Card. CORRADINUS *Praef.*
P. Lambertinus Secr.

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 2.° CASO MORALE

Cosma, senza venia Apostolica, acquista un fondo appartenente ad una Confraternita laicale, che poi vende a Damiano, ritraendone del lucro.

Si chiede:

1.° Operano bene Cosma e Damiano?

2.° Incorrono in qualche censura?

3.° Può Cosma ritenere il lucro della rivendita?

---

(1) Han risposto ad ambidue i Casi Morali e Liturgici:

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabro
Nicodemo sac. Giuseppe di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can.° di Randazzo
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo Caso Morale:

Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Pacilli Sac. Angelo di Sannicandro,

Al solo Caso Liturgico:

P. Gennaro da Collevecchio Capp.

Pel premio di ambedue i casi morale e liturgico la sorte ha favorito il Sac. Margiotta Leonardo di Reggio Calabro.

Per rispondere adeguatamente ai proposti quesiti, bisogna innanzi tutto dichiarare, 1.° Se la Confraternita laicale, di cui Cosma acquista il fondo, sia stata, ovvero no, canonicamente eretta. 2.° Se i beni di una confraternita laicale, canonicamente eretta, sieno o no, di loro natura ecclesiastici. 3.° Nel supposto caso, che fosse canonica la erezione, è ad esaminare, se Cosma acquista il fondo dal Demanio, ovvero direttamente dalla Confraternita. Dopo lo svolgimento delle indicate cose, sarà facile rispondere alle tre parti del proposto Caso.

E primamente s'intende per Confraternita « una società religiosa di persone laiche, i confratelli della quale, per l'osservanza dello statuto, che tien le veci di regola; e per una foggia di abiti uniformi, che usano; e per l'intervento alle processioni e ad altre opere di cristiana pietà, imitano in qualche maniera le forme istituite dal clero regolare ». (Manetti, Codice universale de' doveri delle Confrat.—e Ursaya, tom. 8, part. 1, Discep. 13, n. 9.). Ma una Confraternita, per essere vera e legittima, è mestieri che abbia avuta l'autorizzazione dell' Ordinario, senza di che non sarebbe che una riunione meramente laicale, a guisa dei collegi secolari; i confratelli della quale, benchè avessero il loro cappellano, e vi esercitassero opere di pietà, pure potrebbero, a voglia loro, sciogliersi e ricongregarsi. Anzi il Concilio di Arles, tenuto nel 1234, e quasi in tempo quando cominciavano le istituzioni delle Confraternite in Francia, ha nel suo canone settimo, che le Confraternite deono essere proibite, se non sono erette con l' autorità del Vescovo. E dee venire proprio dal Vescovo siffatta autorizzazione, per essere sicuramente canonica, non bastando quella nemmeno del Vicario Capitolare, come definì la S. C. delle Indulgenze il 15 Novembre 1878, con approvazione del regnante Pontefice Leone XIII, data a' 23 dello stesso mese ed anno (1). E solamente così autorizzate possono le Confraternite compilare i loro statuti e godere de'privilegi e delle indulgenze concesse da Clemente VIII con la Costituzione *Quocumque a S. Apostolica*, e dalla S. C. del Concilio *in Ulyssiponen 5 Iunii 1690*. È poi in autorità del Vescovo recare, quando il crede, cangiamento alle regole (Monac. in Form. part. 21, adnot. ad form. 1.=Bass. de Sodalit., q. 4, n. 1.). È suo diritto approvare i Cappellani; confermare gli ufficiali eletti dalle Confraternite (Barb. in Sumon. de Apostolic. collect. 207, n. 13); eleggerli esso medesimo, se i confratelli non convenissero dopo il terzo scrutinio (S. C. Conc. in Senegallien); visitarle, ancorchè fossero erette nelle Chiese de' Regolari (S. C. Conc. in una S. Angeli, 2 Aug. 1581, — in Vercellen 17 Iul. 1625—in Hieracen 14 nov. 1698, etc. etc.). E come finalmente è registrato nel Conc. di Trento (sess. 22, c. 8.), *Episcopi habeant jus visitandi....Confraternitates laicorum*. Hanno eziandio i Vescovi il diritto di farsi rendere il conto annuale dell'amministrazione, come dal medesimo Concilio (sess. 22, c. 9): *Administratores tam ecclesiastici, quam laici... quorumcumque locorum piorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario*. E come definì la S. C. de'Vesc. e Reg., in ri-

(1) Fu il Direttore della Congregazione del Preziosissimo Sangue che mosse alla S. C. delle Indulgenze i seguenti dubbii.

1. « Potestne Vicarius Capitularis erigere Con-« fraternitatem, ita ut erectio, sic peracta, « canonica sit?
2. « Utrum Vicarius Capitularis possit valide « concedere litteras testimoniales, ac consen-« sum requisitum a Clemente VIII, pro ag-« gregatione Confraternitatum?
3. « Utrum Vicarius Capitularis possit appro-« bare statuta Confraternitatum? E la risposta fu: « Ad I, II, et III. Vicarius Capitularis se « abstineat.»—Con che la S. C, quantunque non abbia risoluto se possa, o no, il Vicario Capitolare autorizzare una Confraternita, aggregarla, e darle gli statuti, pure ha confermato, che tali diritti sono del Vescovo.

sposta al Vescovo di Scala, il dì 2 novembre 1803: « Ciascun Vescovo deve visitare i detti luoghi, (Confraternite, Ospedali ecc.) per riformare tutti gli abusi, che vi posson essere introdotti, sì nelle cose concernenti il culto di Dio..., come nel governo ed amministrazione delle entrate e beni temporali.»

Ora i beni di una Confraternita, così canonicamente eretta, e sulla quale il Vescovo spiega tanta giurisdizione e patrocinio, sono da reputarsi, o no, veri beni, di loro natura, ecclesiastici?

Il presente governo d'Italia giudica cotesti beni come puramente laicali. In questi sensi pronunziò la Corte di Cassazione di Torino il 19 giugno 1878: « Sono laicali i beni delle fabbricerie e delle confraternite e di altri simili istituti, aventi semplice destinazione di culto ». Ma noi in contrario reputiamo, che i beni appartenenti a Confraternite laicali, che sieno state, non già solamente *approvate*, ma canonicamente erette con decreto dell'Ordinario, debbansi ritenere del tutto ecclesiastici, (v. del Vecchio, Comp. Th. Mor. T. I.) e quindi soggetti alle medesime leggi, che governano i beni della Chiesa.

Per la buona ed intera soluzione poi del proposto caso, bisogna, che si abbia in considerazione se Cosma fè acquisto del fondo dal Demanio, ovvero dalla Confraternita direttamente.

Premesse le quali cose, al 1.° quesito rispondo: Se Cosma, senza venia Apostolica, acquista dal demanio un fondo appartenente ad una Confraternita laicale, vuoi che questa sia stata canonicamente eretta, vuoi che si fosse aggregata senza autorizzazione o approvazione ecclesiastica, è indubitato, che egli opera malissimo. Nel primo caso, perchè acquisterebbe senza venia Pontificia un fondo, di sua natura ecclesiastico, il che viene espressamente vietato nella Estravagante *Ambitiosae de rebus Eccl. non alienandis;* (e vedi Barb. *de off. et potest. Episc.* p. 3, all. 85, N.° 31 e 32—Card. de Luca *de alienat. prohib.* disc. 1, n. 12; e disc. 60, n. 3, *de jurisd.*), non che dal Concilio Tridentino (sess. 22, cap 11, de Ref.). Opprerebbe anche malissimo, se il fondo, che acquista dal Demanio, apparteneva a Confraternita meramente laicale e non eretta con autorità ecclesiastica, perchè in questo secondo caso acquisterebbe il fondo da un usurpatore, il quale vende cosa, che per niun titolo gli appartiene. E perchè sempre *res clamat ad dominum*, tanto Cosma, che ha rivenduto il fondo a Damiano, quanto Damiano, che ha comperato da illegittimo possessore, sono tenuti a restituire il fondo alla Confraternita, con la giunta a Cosma di consegnare a chi di diritto il lucro, che ha conseguito in più dalla rivendita. Nel primo caso poi, cioè se la Confraternita, cui il fondo apparteneva, fosse stata canonicamente eretta, Damiano operò malissimo, comprando il fondo da Cosma, senza venia Apostolica, al medesimo modo e per le stesse ragioni, per cui male avea operato Cosma, comprandolo dal Demanio.

Ma perchè il proposto Caso di coscienza nulla dice, se Cosma avesse comperato il supposto fondo dalla Confraternita direttamente, o dal Demanio; e perchè quest' ultimo non è pervenuto ancora ad incamerare i beni dei luoghi pii e delle Confraternite (1), è a ritenere, che Cosma abbia comperato il fondo, che poi rivende con lucro a Damiano, diret-

(1) Dal ministero di Grazia, Giustizia e Culti furono dirette due circolari ai Prefetti ed Economi del regno, l'una con la data del 31 maggio 1877, l'altra del 7 luglio del medesimo anno, con le quali, perchè si aveva in prospettiva l'incameramento de'beni delle parrocchie e delle confraternite, si vietava qualunque autorizzazione per la vendita di essi beni. Era stato già in quell'anno presentato in parlamento un progetto di legge sulla conversione di detti beni, ma per allora non si tenne in considerazione. Nel 1880 si pensò nuovamente a travolgere nella bufera rivoluzionaria i beni delle Confraternite e di tutte le Opere pie; di questo disegno si videro i prodromi nel decreto del 8 giugno del detto anno, con cui si eleggeva una Commissione, « per istudiare i modi acconci di una generale riforma delle Opere pie ll »

tamente dalla Confraternita. In questo caso come hanno operato Cosma e Damiano? Dalle premesse cose risulta chiara la risposta: Se il fondo, acquistato da Cosma, e dallo stesso rivenduto a Damiano apparteneva ad una Confraternita meramente laicale, congregatasi senza *autorizzazione* e senza *approvazione* ecclesiastica, perchè la Confraternita nessuna legge trasgrediva, vendendo i suoi beni, tanto Cosma, che acquistava e poi rivendeva in favore di Damiano, quanto questi, che comperava dall' altro, operavano lecitamente, essendo estranea in siffatte operazioni l' autorità della Chiesa; e però bene in coscienza può Cosma ritenere il lucro fatto nella rivendita, come guadagno di un suo negozio: *Confraternitates*, dice il Ferraris (v. 2. *Confrat:* art. 6, n. 4) *mere laicales, sicut et collegia mere laicalia, licet ibi opera pia exerceantur, et proinde dicantur Loca Pia, possunt alienare res suas absque solemnitatibus.* Così, interrogata la S. Rota (4 Julii 2692, cor. Card. Caprara) se il Collegio Ghislieri potea vendere i suoi beni, senza beneplacito Apostolico, giudicò: *Non esse ecclesiasticum, et sic non subjacere dispositioni Costitutionis Ambitiosae.*

Che se poi la Confraternita fosse stata canonicamente eretta; nè questa potea alienare, nè Cosma comperare e rivendere, nè Damiano acquistare, senza la venia Apostolica; e quindi tutti hanno operato malissimo; e bisogna, o che s' impetri dalla S. Sede, che risani il male operato, o che il fondo si restituisca alla Confraternita; ed il prezzo da questa ritorni a Cosma, il quale alla sua volta lo restituisca a Damiano, unitamente al lucro, che indebitamente con la rivendita avea ritratto: *Confraternitates ecclesiasticae*, è detto nel Decr. di Graziano, (discept. 517. n. 7) *nequeunt alienare bona sine beneplacito Apostolico.* E così concordemente tutti i canonisti. Anzi richiedesi l'autorizzazione Apostolica pure se una Confraternita volesse cedere qualche suo fondo a favore di altra Chiesa, come dichiarò la S. C. del Concilio il 20 Ag. 1708; (in Terracinen. Capellaniarum.). Ed importa poco, che la detta Confraternita sia amministrata unicamente dai laici; essa tuttavia soggiace alle proibizioni della Estravagante *Ambitiosae.* (v. Barbosa, de offic. et potest. Ep. p. 3, all. 85, n. 31 e 32 — Card. de Luca, de alienat. prohib. disc. 1, n. 12 — Rota — decis. 58, n. 4. etc. etc.)

Al 2.° quesito — Ritenuta quindi la Confraternita, cui appartiene il fondo, del quale è seguita la compravendita, canonicamente eretta, in quali pene sono incorsi Cosma e Damiano?

Con la Costituzione *Apostolicae Sedis* dei 12 Ottobre 1869, viene comminata la censura *nemini reservata* contro coloro, che presumessero di alienare ed acquistare, senza beneplacito Apostolico, beni ecclesiastici di qualunque specie: *Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica, absque beneplacito Apostolico, ad formam Extravagantis Ambitiosae de rebus ecclesiasticis non alienandis.* Ora nella Estr. *Ambitiosae* è fulminata la pena della scomunica contro coloro, che alienassero, e, di conseguenza, che osassero acquistare fondi ecclesiastici. Però essendo, come innanzi fu dichiarato, i beni di una Confraternita, canonicamente eretta, veri beni ecclesiastici, tanto Cosma che Damiano, incorsero nelle censure fulminate dalla menzionata Estravagante se comprarono dagli amministratori della Confraternita, giacchè in tal caso intervenne una semplice alienazione. Se poi comprarono dal Demanio, che deve considerarsi come un usurpatore, allora caddero nella scomunica del Tridentino riservata generalmente al Papa (Sess. 22, c. 11). Dall'incorrere coteste censure scuserebbe la sola buona fede; conciossiacchè, essendo la scomunica pena gravissima e odiosa, i canoni, che la infliggono, vanno strettamente interpretati. Se poi il fondo, ond' è seguita la compravendita, appartenesse a Confraternita non eretta con formale autorità del Vescovo, ma solamente con la semplice sua approvazione, non potendosi in questo caso il fondo repu-

tare assolutamente ecclesiastico, Cosma e Damiano, benchè abbiano peccato, comprandolo e rivendendolo, senza venia Apostolica, pure non sono incorsi in alcuna censura. (così S. A. del Vecchio, Comp. Th. mor.—e Monit. Eccl. v. 1, p. 109).

Al terzo—Fa d'uopo distinguere: Se Cosma comprò il fondo da una Confraternita non eretta per autorità del Vescovo, lo acquistò lecitamente, e però il lucro può farlo suo. Se poi lo comprò, senza venia Apostolica, da una Confraternita canonicamente stabilita, allora il contratto fu nullo, e il lucro deve cedere a vantaggio della medesima Confraternita, laddove questa non ricuperi il fondo. Che se Damiano, recandoselo a coscienza, restituisse il fondo alla Confraternita, in tal caso il lucro fatto da Cosma potrebbe tornare a lui.

Mons. Vito Gabrieli
Prelat. Dom. di S. S.

Soluzione del 2.° Caso Liturgico

Il Vescovo, nei solenni Pontificali, intona l'ora di Terza e la compie con l'orazione: però, appena intonata la detta ora, recita privatamente le preghiere per la Messa e si veste de' sacri indumenti.

Si chiede:

1.° È tenuto il Vescovo recitar di nuovo privatamente l'ora di Terza, per adempire il precetto del divino officio?

2.° Sono a ciò tenuti i Canonici, che prestano servizio al Vescovo, e non possono seguire il Coro nella recitazione di Terza?

Non essendoci riuscito d'incontrare alcun rescritto o dichiarazione della Sacra Congr. de' Riti o del Concilio, che definisca il presente caso, ci è forza risolverlo con argomenti; i quali, da questo momento, rimangono di niun valore e riprovati, qualora siavi qualche risoluzione in contrario, emessa dalla S. Sede.

1.° E primamente affermiamo, che il Vescovo, ne' solenni Pontificali, col solo intonare l'ora di Terza e compierla con la orazione, ha adempito all'obbligo della recita di questa Ora canonica; nè è tenuto a ripeterla privatamente, nulla ostante, che, appena intonata, ei prenda a dire in secreto le preghiere per la Messa e si vesta de' sacri indumenti.

E per fermo, il Cerimoniale de' Vescovi, dopo di aver detto: « Ad horas Canonicas Episcopus non solet intervenire » (lib. II, cap. VII, n. 7) prosiegue al numero appresso: (VIII) « Excipitur tantummodo hora Tertia, *quam*, si Episcopus est solemniter Missam celebraturus, *pariter et ab illo celebrari convenit* »; il che eseguendo, avrà il Vescovo adempito, per questa parte, al precetto del divino officio. Ma il modo di cantarsi dal Vescovo, ne' solenni Pontificali, l'ora di di Terza è prescritto dal medesimo Cerimoniale nel seguente capo VIII, cioè, che: « levatosi in piedi col capo scoperto, e detto segretamente il *Pater* e l'*Ave*, e segnandosi con la Croce, intoni il *Deus in Adjutorium*, e l'inno *Nunc Sancte nobis Spiritus*; e, questo finito, mentre il Coro segue a cantare i Salmi, il Vescovo, seduto, reciti le preghiere della messa e si vesta de' sacri indumenti, per poi compiere, col *Dominus vobiscum* e con la orazione, l'ora di Terza ». Dunque se il Vescovo avrà operato a questo modo, avrà pure adempito il precetto della recita dell'ora di Terza, nè più è obbligato a ripeterla privatamente. A sostegno del già detto valga pure quello, che verremo dicendo per la soluzione della seconda parte del proposto caso.

2° E diciamo secondamente, che nemmeno i Canonici, i quali, per l'assistenza al Vescovo, non han potuto seguire il Coro nella recita di Terza, son tenuti a ripeterla in privato, avendo pur essi soddisfatto al precetto di questa Ora Canonica. E per fermo la massima parte de' Dottori conviene, che se, nella recita delle ore canoniche, alcuni, per comando del superiore, sieno occupati in apparecchiare i libri del canto, in pre-

parare le antifone o le lezioni, nello incensare gli altari, ed anche nel suonar le campane o accompagnare con l' organo i salmi, non sono tenuti costoro a ripetere poi privatamente quella parte dell'officio divino, che, per siffatte operazioni, non potettero nè dire, nè ascoltare; perchè il Coro, a cui inservono, supplisce per essi (Ferr. off. Off. div. v. 6, art. 3, n. 18—Diana, p. 2, tom. 12, res. 3. -Sanch.opud Caym l. c.): laonde con maggior ragione adempiono il precetto quei canonici, i quali sono presenti in Coro, e, per indispensabile dovere, prestano assistenza al Vescovo, che si apparecchia al solenne Pontificale.

Il precetto del divino officio, dice S. Alfonso, per la benignità della Chiesa, benignamente è da interpretrarsi, (v. 5, c. 2, art. 4, de Statu Cleric. 163.) non è quindi credibile che la Chiesa, madre benigna, voglia obbligare a ripetere privatamente quella parte dell'officio, che altri, benchè presente in coro, non potè proferire con la voce, a cagione di necessarii officii, che va rendendo al medesimo Coro, e alle cui preghiere e lodi a Dio intende di partecipare. Conciossiacchè, dice il Ferraris; *quod recitatur in Choro est oratio totius Chori* (v. 6, off. Div. art. 3, n. 29); ed aggiunge il Liguori (v. 5, lib. 4; de statu Cleric. art. 3, n. 156): *Si alia in choro necessaria peragenda occupatus fuisti, quia chorus totus pro eo, qui in re ad officii celebritatem pertinente occupatur, videtur supplere, et non tantum suo, sed etiam aliorum ministrantium nomine recitare, aut canere.*

Laonde così il Vescovo, che, ne' solenni Pontificali, intonata l'ora di Terza, si pone a recitare le preci per la messa, e si veste de' sacri indumenti, e poi compie la detta ora con la orazione, come i Canonici, che pel servizio, che rendono al Vescovo, non possono seguire il Coro nella recitazione di essa, hanno bene adempito per questa parte il precetto del divino officio, nè sono per nulla tenuti a ripeterlo in privato.

MONS. VITO GABRIELLI
Prelat. Dom. di S. S.

PROPOSTA DEL 4.° CASO MORALE

Servilio Parroco, richiesto di benedire solennemente la bandiera di una società laica operaia, e permettere che la prefata società, col suo stendardo, entri in Chiesa, e pigli parte alle Ecclesiastiche funzioni,

Chiede:

1.° È lecito benedire la detta bandiera e con qual rito?

2.° È lecito ammettere la prefata società nelle Chiese ed alle sacre funzioni?

PROPOSTA DEL 4.° CASO LITURGICO

Prudenzio parroco, nell' amministrare la SS. Eucaristia, talune volte fa tenere spiegato dall' un capo all' altro dell'altare un pannilino, sotto il mento dei fedeli e senza più porge loro la S. Particola; tal'altre permette che i fedeli accostino al mento il lembo della stola o della pianeta del celebrante. Temendo però che in siffatta guisa abbiano a perdersi de' frammenti consacrati, chiede:

1.° Quali avvedimenti bisogna avere nell'amministrare la SS. Eucaristia circa i frammenti?

2.° Che deve dirsi della detta pratica?

—

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Gli avvisi sacri de' ministri acattolici—Erra il tribunale che sentenzia essere esenti dall' obbligo della tassa di bollo gli avvisi sacri che si affiggono al pubblico, a qualunque religione o confessione religiosa appartengano i ministri da cui vengano rilasciati e fatti affiggere.

In ispecie non ne sono esenti quelli di un ministro evangelico che annunzia una conferenza e ad essa invita.

Per l' affissione di stampati o manoscritti devesi richiedere ed ottenere volta per volta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, non essendo sufficiente un autorizzazione generica pel presente, e pel futuro. (Cassaz. di Roma, sent. 9 Nov, 1881 — Fasulo e Baldanzini — Boll. del Contenz. pag. 65, ann. 6, Par. 2°). (1).

(1) Nè vale in contrario invocare la Circolare ministeriale del 10 Febb. 1877, perchè questa evidentemente non riguarda che l'ampia libertà d'affissione degli atti ed avvisi sacri che si riferiscono all'esercizio del culto cattolico, e delle relative funzioni religiose pel principio consacrato negli art. 9 e 10 della Legge sulle guarentigie e prerogative del Sommo Pontefice, e non si può in verun modo estendere, per esonerarli dalla tassa del bollo, agli avvisi o pro-

Passività deducibili dalla tassa di successione nei beneficii—La quota di concorso si deve ammettere in deduzione per la determinazione della tassa di successione dovuta sul passaggio dall'usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei benefizii.

Non sono invece deducibili le tasse di manomorta e di ricchezza mobile, nè le spese di mantenimento della Chiesa che non costituiscono debito presso terzi, ma sieno un onere inerente al benifizio. (Cassaz. di Roma, Sentenza 13 Marzo 1882 — Finanze e Arcivescovo di Napoli — Boll. del Contenz. pag. 87, I. c.).

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1882)

—

Il Ven. D. Gaspare del Bufalo — Il 16 u. s. avea luogo al Palazzo Vaticano la seduta preparatoria per l'approvazione delle virtù in grado eroico del Ven. D. Gaspare del Bufalo, Canonico della Basilica di S. Marco e fondatore della Congregazione dei Missionarii del Preziosissimo Sangue, al cospetto degli Eminentissimi Cardinali e Consultori della S. C. dei Riti e dell' Emo Bartolini Prefetto di essa e Ponente della Causa.

Il Ven. Francesco Camacho — Con data del genn. 1881 la S. C. dei Riti nella causa di Beatificazione del Ven. Servo di Dio Francesco Camacho, religioso professo dell' Ordine di S. Giovanni di Dio, decretò: « Constare de Ven. Servi Francisci Camacho virtutibus Theologalibus, fide, spe et charitate in Deum et proximum, nec non de cardinalibus prudentia, fortitudine et temperantia, earumque adnexis in grado heroico ».

—

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha elargito a beneficio del Seminario di Tivoli la somma di L. mille in oro.— S. S. ha ricevuto il 24 u. s. in udienza privata il sac. d'Amato di Torre del Greco, che gli presentò con l'obolo raccolto fra'i suoi concittadini, un magnifico Album rilegato in raso con bei fregi di corallo, nel quale si conteneva un indirizzo in latino degli oblatori, ed un saggio di vino di quelle contrade.—Ai 30 u. s. venne rigenerata in Roma colle acque battesimali una giovane Araba, di nome Salika, di anni 17, per le mani del Can. Pietro Tailetti, che ebbe la carità di rinchiuderla nel Conservatorio di S. M. Lauretana per farla istruire da quelle religiose nella Dottrina cristiana. — Il Duca Grazioli di Roma ha fatto costruire una nuova Chiesa nella sua tenuta. Venne consacrata con feste e processioni, alle quali intervennero tutti quei terrazzani e lo stesso Duca.—A Torino nella Chiesa di S. Dalmazzo facevano abiura dal protestantesimo nelle mani di Mons. Pampirio Vesc. di Alba due sorelle a nome Celestina e Teresa Favorelli. Riceverono il Battesimo, la Confermazione ed *infra Missam* la Ss. Eucaristia.—L'Arciv. di Genova ha condannato con sua circolare il Periodico l'*Educazione* nella scuola e nella famiglia, perchè contiene dottrine anticattoliche materialistiche e socialistiche.—Domenica 3 sp, sacro alla Ss. Trinità ebbe luogo in Napoli la solenne apertura del Sinodo Diocesano, che fu continuato nelle sue sessioni fino al giorno 8, in cui si chiuse; vi sono intervenute 275 corporazioni ecclesiastiche della città e diocesi.—Alcuni preti, fra i quali uno spagnuolo, furono insultati e maltrattati in Roma da diversi liberi pensatori.—Fu consegnata una medaglia d' oro all'operaio Carlo Galeazzi in Torino dal Comitato permanente dai Congressi Cattolici per aver dimostrata la sua fede nel gridare Viva Pio IX, e sofferta perciò la prigionia.

Il governo Russo ha proposto alla S. Sede una convenzione preliminare da essa accettata, colla quale si accorda ai Vescovi, allontanati per motivi politici, di ritornare alle loro sedi e di provvedere alle chiese vacanti.—I signori d'Orelli, banchiere, e Pestalozzi, medico, amendue di Zurigo, hanno abiurato il protestantesimo nelle mani di Mons. Rampa Vesc. di Coria ed abbracciata la Religione Cattolica nella Chiesa Collegiata di Einsielden.—Un sacerdote buddista dell'Isola di Ceylan ha fatta la sua abiura e ricevuto solennemente il battesimo dal P. Bergetti. — Mons. Vescovo di Friburgo ha ricevuto dal Granduca di Baden la gran Croce dell'Ordine del Leone colla catena d'oro.—La carovana dei pellegrini tedeschi e francesi, reduci dai luoghi santi, nel 1° sp. ebbe l'onore di esser ricevuta dal S. Padre, che li accolse con paterna benevolenza, confortandoli dell'Apostolica benedizione.

—

grammi più o meno sacri che si facciano affiggere per annunziare conferenze, da ministri più o meno evangelici, ma non cattolici, che non partecipano cioè alla emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede (Dalla sentenza medesima).

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex S. Congregatione Concilii.

I. Dispensationis matrimonii—6 Agosto 1881—Maria, donna dedita alle lettere, massime alla poesia ed autrice di svariate opere, spesso soleasi recare presso il libraio Stanislao, per causa della pubblicazione e dello spaccio de' suoi scritti. Da queste frequenti visite nacque fra loro una certa simpatia, che in Stanislao progredì in amore, di che un bel giorno ebbe senz'altro a richiederla di matrimonio. Annuì Maria; e il connubio fu celebrato sul principio del 1876. Appena però compiuto il sacro rito, Maria dichiarò non aver avuta per nulla intenzione di contrarre un matrimonio carnale, ma solo letterario: l'unico fine di tal connubio essere stato quello di procrear libri, non figli: non intendere perciò di dare allo sposo diritto alcuno sul corpo di lei. E come disse, così fece, non avendo mai consentito negli otto giorni che abitò con lo sposo, consumare il matrimonio.

Dopo otto giorni abbandonò la casa di lui. Non ci fu verso di farla ricredere e di ricondurla allo sposo. Il quale, perduta ogni speranza di averla, e volendo rimaner libero a contrarre con chi non lo ingannasse con idee strane ed assurde, si rivolse alla Curia Vescovile di V. perchè dichiarasse sciolto il matrimonio non consumato. La Curia compì il processo, giusta le norme della Costit. Benedettina, e lo rimise alla S. Sede affinchè concedesse la chiesta dispensa.

La S. C. tolse a discutere la causa il dì 6 Agosto 1881, e, dopo matura disamina, al dubbio : *An sit consulendum SS.mo pro dispensatione matrimonii rati et non consummati in casu* — rispose: *Affirmative, imposita mulieri gravi ac salutari poenitentia, arbitrio Ordinarii.*

Si raccolga: — a) La natura del matrimonio è riposta precipuamente nell'unione maritale, nel diritto cioè scambievole che hanno gli sposi sui loro corpi, al che debbono essi dare un esplicito consenso. (Cap. *Tuae fraternitati* 25 Decret. de spons. et matrim. — Lancellotus *Inst. iuris canon.* l. 2, tit. 11.—Ferraris v. *Matrim.* art. 1, n. 10 et 17—S. C. C. 7. mar. 1700 in Romana). — b) Perciò sarà nullo il matrimonio quando uno degli sposi maliziosamente simuli di contrarre la prefata obbligazione, non consentendo con la sua volontà (Cap. *Tuae nobis*, 20 de spons.).—c) Chi opera in tal guisa, pecca gravemente, sì per la ingiustizia nel contratto, sì pel sacrilegio nel sacramento.—d) La Chiesa, per chiudere la via a divorzii ed adulterii, presume sempre il vero consenso interno, quando il rito esterno siasi compiuto regolarmente; e però non mai crede alle asserzioni, anche giurate, quando non ci sia una evidente pruova in contrario(Innoc. III cap. *Per tuas*, 10, de probata.). — e) Nel caso, la S. C. non ha voluto decidere sulla validità del matrimonio, ma, provata la non consumazione, e riconosciuti validi i motivi per la dispensa, ha dispensato, con l'oracolo del S. P., dal matrimonio rato e non consumato.

II. Privationis parocciae—10 Sett. 1881—L'Arcivescovo di M. al primo metter piede nella sua Diocesi, conobbe i fatti scandalosi di un arciprete, di nome Filippo, *qui famulam domi habebat, quacum plures liberos procreaverat!* Il Pastore l'ammonì paternamente, ma non riuscendo con le buo-

ne, gli comminò la sospensione, se fra un dato tempo non licenziasse la serva. Ubbidì sulle prime quel curato, ma poscia, col pretesto della vendemmia se la richiamò in casa ripigliando l'antica pratica. Di che l'Arcivescovo gli fè intimare a dì 22 novembre 1879 il decreto di sospensione.

Filippo interpose l'appello presso la S. C.; ma questa il dì 1 maggio 1880 rescrisse: « Decretum Archiepiscopale diei 29 novembris 1879 esse confirmandum. Idque notificetur eidem Archiepiscopo, qui, constito de perseverantia Parochi in nequitia, procedat ad ulteriora ad formam Concilii Tridentini in cap. 6, sess. 21 de reform. ».

Questa sentenza, notificata all'Arciprete, parve che lo facesse rinsavire, con allontanare la donna. Ma poco durò il rinsavimento; giacchè ripigliò presto l'antica tresca con grande scandalo del popolo. L'Arcivescovo, in adempimento del disposto della S. Sede, menò innanzi il processo a norma del dritto, al quale seguì a dì 18 febbr. 1881 la sentenza: « Nos . . . potestate qua fungimur, et etiam, prout in supra allato decreto S. C. Tridentini, tamquam Apostolicæ Sedis delegatus, sacerdotem Philippum Archipresbyterum Curatum . . . . nostræ diocesis, eodem Archipresbyteratu curato dictæ Parochiæ perpetuo privamus, et quacumque appellatione remota, ad tramites sacrorum Canonum et S. Conc. Tridentini prædicti privatum et expoliatum declaramus »—L'Arciprete fu sollecito di appellarsi alla S. Sede.

La S. C. tolse a discutere questa causa il dì 10 settembre 1881; ma al dubbio: *An sententia Curiae archiepiscopalis M. diei 18 februarii 1881 sit confirmanda vel infirmanda in casu* — rispose: *Sententiam esse confirmandam et amplius.*

Si raccolga: — a) La pena della privazione del beneficio non può essere inflitta senza una causa *grave, notoria e con la forma giuridica chiarita* (Can. *Inventum* 38, caus. 16, 9. 7.) — b) Gli autori distinguono il concubinato in *occulto, notorio* e *quasi occulto*. L'*occulto* non cade sotto il giudizio esterno della Chiesa. Il *notorio* può esser tale per notorietà o di dritto o di fatto. Il *quasi occulto* è quando nulla si conosce di certo degli atti turpi, ma questi si argomentano da validi indizii. Quest'ultimo è quasi il solo caso pratico, giacchè raramente possono provarsi gli atti disonesti, e vien compreso nel decreto della Sess. 25, c. 14 del Tridentino. — c) Giusta il Tridentino (Sess. 25, c. 14) i chierici concubinarii vogliono prima ammonirsi, poi sospendersi, e finalmente ove non rinsaviscano, privarsi dei loro beneficii.

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum — 10 Luglio 1882 — La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Borelli Giambattista. Studii Filosofici Sociali. I. La sola possibile Religione dell'avvenire. II. Appunti sociali sul matrimonio e sulla famiglia. *Seconda edizione* con Appendice. III. Studi sulla prostituzione. Roma, 1881.

Mamiani Terenzio. Delle Questioni Sociali, e particolarmente dei Proletari e del Capitale, libri tre. Roma, 1882.

Renan Ernest. L'Ecclesiaste traduit de l'Hébreu avec une étude sur l'âge et le caractère du livre. Paris, 1882.

Gregorovius F. Atenaide, storia di una Imperatrice Bizantina. Versione dal tedesco di Raffaele Mariano. Roma. etc., 1882.

Auctor (Chaillot J. L.) *Operis cui titulus*: Pie VII et les Jésuites d'aprés des documents, prohib. Decr. 3 Aprilis 1882, *se subiecit.*

Sacra Congregatio Concilii (1)

I.

Intorno i Confessori addetti al Coro.

Bmo Padre. Il Vescovo di N. umilmente espone che, atteso lo scarso numero dei Sacerdoti in generale nella sua diocesi, ed in particolare dei confessori, questi dovrebbero o assentarsi dal coro, a cui sono addetti,per assistere ai confessionali, o lasciare i confessionali per intervenire al coro. Perciò l'Oratore implora la facoltà di dispensare i confessori dal coro, quando però vi è concorso di fedeli ai confessionali, e non vi è mancanza di sacerdoti per la salmodia, il che dovrà essere determinato dal Capocoro.

Die I Julii 1882. SS.mus. D.nus Noster, audita relatione infrascripti Secretarii S. C. Concilii, ad triennium tantum, si tamdiu praesentes circumstantiae perduraverint, Episcopo Oratori benigne indulsit, ut dispensationem a chori servitio, ad effectum, de quo in precibus, et concurrentibus circumstantiis in iisdem precibus expressis, pro suo arbitrio et conscientia gratis impertiri possit et valeat.

L. *Card.* **Nina** *Praef.*
l. Verga Secr.

II.

Sui Maestri pubblici che hanno l'obbligo del coro.

Bmo Padre. Il Vescovo di N. umilmente espone, che nella sua Diocesi le scuole municipali hanno insegnanti che nella maggior parte sono sacerdoti partecipanti, fra i quali un canonico. Questi non intervengono al coro, quando sono occupati nell'insegnamento; vanno però soggetti alla puntatura e vi soddisfano. Ma non così per la parte che riguarda l'obbligo di coscienza, per cui ne sentono agitazione innanzi a Dio. Egli è perciò che l' Oratore implora la facoltà di poterneli dispensare, e così proseguire essi l' assunto incarico con quiete di loro coscienza.

Die 1 Julii 1882.S. Congregatio E.morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, attentis peculiaribus circumstantiis, facultates necessarias et opportunas ad triennium tantum, si tamdiu exposita causa perduraverit, Episcopo Oratori benigne impertita est, ut, dummodo chori servitio grave detrimentum non afferatur, pro suo arbitrio et conscientia gratis indulgeat, ut chorales pro diebus et horis, quibus ratione enunciati muneris fuerint impediti, a chori servitio vacare possint, et nihilominus fructus omnes respectivae praebendae percipere valeant, amissis distributionibus quotidianis: quod si fructus omnes ipsis distributionibus constent, vel si reditus praebendae tertiam distributionum partem non attingant, duas ex tribus partibus distributionum, vel praebendae ac distributionum insimul cumulatarum respective percipiant, amissa tertia, quae inservientibus accrescat.

L. *Card.* **Nina** *Praef.*
l. Verga Secr.

III.

Dispensa pontificia da'primi sponsali.

N. N. espose a S. S. ch'egli, ligato col così detto matrimonio civile con Berta, dalla quale ebbe più figli, non potè ottenere dalla Curia Vescovile di sposare innanzi alla Chiesa, perchè ostava l' impedimento di sponsali fatti prima con Fausta, *cum qua etiam rem habuerat et filios procreaverat.* Chiedeva perciò dalla pienezza della potestà pontificia la dispensa dal ligame dei detti sponsali a fine di poter contrarre con Berta. Ecco la risposta della S. C.

Die 1 Julii 1882. Sacra Congregatio E.morum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, vigore facultatum a SSmo Dno Nostro tributarum, attenta attestatione Pro-Vicarii Generalis Episcopi N., benigne commisit eidem Episcopo, ut, veris existentibus narratis, ac monita prius *Fausta*, ut ob spirituale Oratoris bonum iuri suo cedere velit, et quatenus eadem renuat, emissa ab Oratore obligatione reficiendi damna prout et quatenus a Curia Ec-

(1) Questi rescritti della S. C, del Conc. benchè particolari per quella Diocesi che li ha ottenuti, pure crediamo utile pubblicarli per la loro importanza, potendo essere di norma nei casi simili.

clesiastica iudicatum fuerit, siquidem ipsa Fausta refectionem damnorum coram praedicta iudicialiter postulaverit, imposita eidem Oratori exemplari poenitentia, super memorato sponsalium impedimento, ad effectum de quo in precibus, pro suo arbitrio et conscientia gratis dispensare possit et valeat.

L. *Card.* **Nina** *Praef.*
I. Verga Secr.

Sacra Rituum Congregatio

I.

Circa consecrationem Ecclesiae
Taurinen.

Perill. et Rme Domine uti Frater. — Per literas datas die 3 martii vertentis anni exposuit Amplitudo Tua nonnulla quaesita quoad subterranea loca Ecclesiarum quae in ista Archidioecesi Taurinen. brevi consecranda sunt, ubi spectacula, theatri more, ad iuventutem praesertim honeste exercendam, peragenda essent.

Rursus per literas datas die 31 eiusdem mensis et anni expetivit ipsa Amplitudo Tua num licite consecrari possit Ecclesia, quae pertinens ad laicam familiam, per vigentes civiles leges potest haereditaria ratione transmitti, aut vendi, aut in usum profanum converti.

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii omnibus rite perpensis, censuit respondendum Amplitudini Tuae:

« *Ad I.* — Non licere, utpote quod « Ecclesia cum sua parte subterranea « consecratur per modum unius. »

« *Ad II.* — In casu de quo agitur, « nisi habeantur sufficientes cautiones, « Amplitudo Tua abstineat ab eiusmodi « Ecclesiae consecratione. »

Quae dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae significo. Eidem diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae,

Romae, die 4 maii 1882.

Uti Frater addictissimus
D. Cardinalis Bartolinius,
S. R. C. Praefectus

Plac. Ralli, *S. R. C. Secrius.*
« Perill et Rmo Dno uti Fratri Archiepiscopo Taurinen.

II.

Circa festum S. Joseph occurens in hebdomada maiori (1).

Calaguritan, et Calceaten.

Rmus Dmus Episcopus Calauguritanus et Calceatensis sacrae Rituum Congregationi sequens dubium resolvendum humillime proposuit, nimirum:

Festum S. Joseph B. M. V. sponsi et Catholicae Ecclesiae patroni, quod ad ritum duplicis primae classis a sa. me. Pio Papa IX elevatum fuit, occurrens a Dominica Palmarum usque ad Feriam V in Coena Domini, ita ut festum Annunciationis Deiparae absque praecepto Sacrum audiendi et a servilibus abstinendi transferatur, est ne trasferendum iuxta rubricas Breviarii, vel praeponendum festo Annuntiationis?

Sacra vero Rituum Congregatio, referente Secretario, audita sententia alterius ex Apostolicarum Coeremoniarum Magistris, rescribere censuit: Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam. Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 8 Martii 1879.

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

(Cont. V. p. 58 di q. P.)

§ V

Costituzione **Cum illud** *data da Benedetto XIV a 14 dicembre 1742.*

Con questa Costituzione maggior presidio venne impartito all'ecclesiastica disciplina, ed alla retta amministrazione. Se gli appelli non furono tolti di mezzo, chè in massima non si poteva, ne vennero però elimitati del tutto gli abusi. Vi ha non poche norme per cui la subbietta materia fu avviata al suo perfetto svolgimento. Se non si può dire che la Benedettina abbia dato l'ultima mano, è da dire certamente che come il discorso di Lambertini fu un'analisi esatta, che mise in piena luce i molteplici inconvenienti circa i concorsi, così la Costituzione di Benedetto

(1) Questo caso accadrà nel prossimo anno 1883.

XIV fu una completa sintesi delle norme che sino a quel momento la esperienza aveva fatte desiderare. La sua parola quanto dotta tanto autorevole, riuscì inoltre di grave eccitamento agli Ordinarii, che non si erano ancora giovati della istruzione Clementina.

Si omette il §. 7. dov' è trascritta l' enciclica Clementina, la quale trovasi nel fascicolo precedente sotto il n. 4 delle fonti principali.

Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, et Episcopis.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum illud semper plurimum formidaverit Ecclesia catholica, ne indignis quibusque et extra sacerdotale meritum constitutis cura animarum et dominici gregis custodia crederetur, quia totus familiae status et ordo mutat, si, quod requiritur in corpore non invenitur in capite: hinc canonicis sanctionibus ac praesertim S. Tridentinae Synodi decretis provide consultum est, regimen ecclesiarum parochialium iis esse committendum, quorum omnis aetas a puerilibus exordiis ad perfectiores annos per disciplinae ecclesiasticae stipendia ita cucurrisset, ut de illorum supra alios provectione ac potiori doctrinae morum ac diuturni laboris suffragio nefas esset dubitare. Quia vero perniciosa apud plurimos opinio sensim invaluit, Tridentini decretis non praescriptam esse dignioris electionem, sed caveri tantummodo, ne indignis ecclesiae parochiales, aliaque beneficia, quibus cura imminet animarum, conferrentur, san. mem. Innocentius XI, praedecessor noster, errorum doctrinam a vera et sincera Patrum mente longius deflectentem damnavit, et edocuit, quam prudens ac diligens esse debeat pastoralis officii dispensatio.

« §. 1. Ad tramites idcirco eiusdem S. Synodi usu receptum est, occurrente parochialis ecclesiae vacatione, quae libere ab Ordinario conferenda sit, concursum institui, ut, habita in eo de cuiusl bet aetate, moribus, doctrina et sufficientia solerti inquisitione, Episcopus eligat, quem caeteris magis idoneum iudicaverit.

« §. 2 At quia contingere quandoque potest, quod favore vel gratia vel minus aequo iudicio minus digni dignioribus praeponantur, s. mem. Pius. V, noster praedecessor, ne quid in huiusmodi electione esset inordinatum atque praeposterum, edita saluberrima constitutione, licere voluit iniuste in concursu reiectis, interposita ad Metropolitanum vel Episcopum viciniorem vel Sedem quandoque Apostolicam appellatione, praeelectum ad novum examen provocare, et ecclesiam alteri non rite collatam, novo facto meritorum periculo, si ita ius esset, vindicare. Et ne frivolae appellationis diffugio locus esset, provide ibidem cautum est, dictae appellationi in devolutivo tantum deferri oportere, non suspensa aut quoquo modo retardata praeelecto ab Ordinario parochialis ecclesiae possessione.

« §. 3. Consultissimae huiusmodi leges eum in finem institutae, ne in tanti momenti re imperiti magistris, novi antiquis, rudes praeferantur emeritis, violatae sunt hominum fraude et malitia, ipsa medela vulnus exasperantium. Saepissime enim reiecti ab Ordinario, dictae Constitutionis obtentu, in vocem appellationis facile prorumpere, et minus legitima concurrente causa, electos ab Episcopo ad novum examen provocare consueverant; illosque praeterea, relicta gregis et ecclesiae custodia, longum iter arripere et diuturni laboris, temporis et pecuniae impensa exhaustos, litem in secunda, tertia et ulteriori quandoque instantia sustinere cogebant.

« §. 4. Quin etiam experientia compertum est, magno iustitiae detrimento litem ipsam absolvi; quandoquidem ii, qui examini se subiecerant atque in primaevo concursu, utpote legitimarum institutionum nescii, reiecti fuerant, longa postmodum decurrente lite, sedulam litteris ex industria navantes operam praeferri aliis merebantur et acerbe succensebant Episcopo, iudici quidem adeptae, non autem adipiscendae peritiae, per iniuriam se fuisse reiectos.

« §. 5 Hinc apud bene moratos homines et iustitiae vindices frequens querelarum occasio: quibus sedandis cum Congregratio Concilii Tridentini Interpres omne studium diligentiamque conferret, nobis, qui secretarii munere fungebamur, mandatum est, ut sermone, typis postea evulgato, rem sedulo expendere, ingruentis mali originem et apta eidem averteudo remedia investigare pro viribus niteremur. Sensus hac de re nostros explicantes, vitio potissimum laborare comperimus praxim examinis oretenus habiti nec scriptis consignati; electi siquidem ad curam animarum ab Ordinario collatore et ad iteratum examen coram alio iudice provocati ius legitimae collationis tueri non poterant certo ac permanenti testimonio iam probatae idoneitatis; sed a novi examinis alea subeunda coram iudice appellationis gestarum rerum prorsus ignaro, tota res pendere videbatur. Quocirca gravi iustitiae detrimento recepta in foro erat opinio, provocari posse ad alium iudicem, nullo exhibito indebitae

reiectionis documento. Quod quidem cum a sacrorum canonum censura longius aberraret, facile huic corruptelae occurri posse censuimus, si certa primum et apte disposita habendi examinis forma praescriberetur, si quaestiones examinatis propositae et consentaneae illorum responsiones, totaque rei gestae series in scriptis redigeretur ; et si acta demum totius concursus ad iudicem appellationis integra asportarentur.

« §. 6. Inita a nobis consilii ratio non solum arrisit Congregationi, illam die 16 Novembris 1720 ratam habenti ; sed etiam pontificii iudicii accessione roborata fuit a Clemente XI, ecclesiasticae disciplinae vindice et assertore eximio. Utque locorum Ordinarii ea omnia filiali, quo par erat, obsequio et diligentia exequerentur, iis datae sunt die 10 Ianuarii 1721 opportunae literae nostro calamo exaratae, eiusdemque Pontificii sensu et oraculo comprobatae.

« §. 8. Quantum recte dispensandis ecclesiasticis muneribus administrandae iustitiae, componendis dissidiis, continendisque in officio clericis proficeret saluberrima praemissarum legum institutio, satis superque experientia comperimus , cum Anconitanam primum ecclesiam ac deinde Bononiensem sponsam nostram paterna charitate cominus amplecteremur, freti siquidem dictarum legum praesidio, digniores parochiis et curae animarum praefecimus; tantaque, benedicente Domino, id accidit animorum consensione, ut nemo questus sit, traditum minus digno celsioris loci praemium vel minus iuste alteri credita vacantis ecclesiae gubernacula.

« §. 9. At quia certis admonemur indiciis, non ita id aliis Episcopis contigisse, imo non deesse, qui privatis abrepti studiis saepe declinare ac redarguere iudicium episcopale praesumant; nos propterea solliciti de implendis, prout decet, muneris nostris partibus nonnulla praefatis litteris addenda, nonnulla vero tacite breviterque ibidem tradita clarius explicanda censuimus, ut recte omnia atque ex ordine peragantur.

« §. 10 Moerentes igitur audivimus, quod in plerisque dioecesibus, etsi recepta sit laudabilis firmiterque custodienda consuetudo in scriptis redigendi examen concurrentium, nihilominus Examinatorum suffragia in sola litterarum peritia versantur, nec illorum exquiritur sententia de clericorum aetate, institutione, gravitate et honestate morum , prudentia, muniis antea exercitis, et an tales demum sint, qui oves suas verbo et exemplo iuvare possint. Quam devia sit huiusmodi praxis a Tridentini semita , is plane intelligis , qui expendet verba relata cap. 18 Sesion. XXIV de reformat : « Peracto deinde examine, renuncientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunas ». Idque probe noscens Congregatio eiusdem Concilii Interpres, pluries edixit Examinatores suo deesse muneri , si doctrinae tantum iudices essent, nec inquirerent, qui prae aliis probitate morum laboribus, praestito antea ecclesiae obsequio, ceterisque dotibus ad officium Parochi cumulate obeundum necessariis essent idonei et commendabiles.

« §. 11. Absoluto examine, ut cuique satis compertum est, fit tantummodo potestas Examinatoribus renunciandi quotquot regendae ecclesiae idoneos iudicaverint, reservata uni Episcopo electione dignioris, quemadmodum sancitum est a Tridentino illis verbis: « Ex hisque Episcopus eligat quem ceteris magis idoneum iudicaverit ». At si quem clericorum forte contigerit appellare a mala relatione Examinatorum, quorum cura unice versata fuerit in exquirenda doctrina, non facta uno eodemque tempore solerti etiam investigatione aliarum qualitatum, quae pastoris congruant officio: ordo iudicii secumferet, ut etiam iudex ad quem provocatum fuit, in sola docrinae indagine immoretur, nec sine gravi animarum detrimento et disciplinae iniuria praeficiatur ecclesiae qui litteris magis pollet, licet cetera minus aptus et quandoque indignus; contra vero arceatur ille,qui,licet impar doctrinae merito, attamen moribus, gravitate, prudentia, probato nomine, diuturno ecclesiae famulatu, ac multiplici virtutum laude praecellit.

« §. 12 Factum praeterea satis extirpandis abusibus non videtur , si tam Episcopus quam Examinatores coniunctis studiis industriae nervos omnes intenderint in conferenda concordi iudicio ecclesia personae, quae, licet scientiae et litteris alteri concedat , maiori tamen ceterarum qualitatum eminet ornamento. Siquidem postpositus suae nimium fidens doctrinae ab irrationabili iudicio Episcopi non raro appellat, causaque ad iudicem appellationis delata idem totus est in perquirenda maiori doctrina ac reparando gravamine litterato homini irrogato, nusquam librato aliarum virtutum pondere, quae in appellante desiderantur, lugentque ut plurimum vigiles ecclesiarum Antistites exitum huiusmodi appellationis, intimeque dolent, parochias doctis non aptis pastoribus, ut dictum est regendas committi.

« §. 13. At si iudex etiam appellationis(quod raro evenit) tantum tribuens scientiae quantum satis, maiori et accuratiori examine inquirat, qui mores hominum sint, quae gravitas, prudentia, qui suscepti ante labores, quae virtutum specimina , quae demum totius anteactae vitae ratio pascendo gregi consentanea: tot iudici exhibentur attestationes ab appellante ex industria collectae, ut, revocato e-

piscopali iudici tamquam irrationabili, non vereatur iudex succurrere eidem appellanti, quem tam copiosa tamque conspicua probitatis adiuvant documenta.

« §. 14. Demum cum praecipue Episcopis tamquam in specula constitutis, pateant subditorum excessus contigere solet, ut in concursu tam inspecta scientia quam moribus, ille idoneus ab Examinatoribus renuncietur, cui foeda aliqua vitii labes ac criminis macula inusta, sit omnibus praeterquam Episcopo occulta. Si Episcopus, iusta suadente causa, crimine non revelato, eumdem criminosum tacitus praeteriret, aliumque immunem a sorde praeelegerit, illico postpositus simulato gravamine provocat ad superiorem iudicem criminis ignarum, et consueto diffugio appellationis evehitur ad pastorale fastigium, qui non potest consulere populo, sed nocere, nec praestare regimen, sed augere discrimen.

«. §. 15. Ne igitur improbi ingenii homines remedium appellationis ad iustitiae praesidium institutum callide traducant ad iniquitatis defensionem optimum factu aliquibus fortasse videretur, si, appellatione quasi sublata, cura praeficiendi rectores animarum prorsum relinqueretur Episcopis rationem villicationis suae Christo iudici tantum reddituris. Verum nullo pacto probare id possumus, quod adversaretur menti concilii Tridentini tacite permittentis appellationem in devolutivo a mala relatione Examinatorum, quemadmodum innuere videntur verba illa: « Nec praedictorum Examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio et appellatio etiam ad Sedem Apostolicam, sive eiusdem Sedis legatos aut vicelegatos, aut nuncios seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates vel Patriarchas interposita impediat aut suspendat; » cui sanctioni respondit etiam Constitutio Piana admittens appellationem in devolutivo ab irrationabili iudicio Episcopi.

« §. 16. Qua de re, ut in eiusmodi negotio apte omnia atque composite peragantur, officii nostri esse duximus cum vobis, ven. fratres, gerendarum rerum ordinem praescribere quem longo usu utilem agnovimus instituendis animarum rectoribus, qui credito sibi gregi praesse et prodesse possint.

I. Episcopus, habita notitia vacationis ecclesiae, statim ad praescriptum Tridentini idoneum in ea deputet vicarium cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur.

« II. Publico evulgetur edicto notitia concursus congruo et ab Episcopo praefinito tempore celebrandi, eodemque edicto omnes clare et aperte moneantur, ut interim decurrente termino assignato coram Cancellario episcopali vel altero ab Episcopo deputando, suarum qualitatum, meritorum et munerum probationes, attestationes tam iudiciales quam extraiudiciales aliaque id genus documenta, quae fraude vacent, exhibeant; alioquin, dicto termino elapso, documenta huiusmodi, quaecunque et qualiacunque ea sint, nullatenus recipientur.

« III. Eveniente die concursus, a Cancellario episcopali singulorum merita, qualitates et requisita (ut vocant) incorrupta fide deprompta a iuribus tempore habili exhibitis, in scriptis summatim redigantur; porro copia epitomes tradetur non solum Episcopo, vel Vicario generali vices illius obeunti, sed singillatim omnibus Examinatoribus ad concursum adscitis, ut cum de scientia tum de vita, moribus aliisque regendae ecclesiae necessariis dotibus ferant iudicium.

« IV. Die praestituta ab Episcopo habeatur concursus, servata accurate in omnibus forma tradita in supra relatis litteris anno 1721 editis, totaque rerum in eo gestarum series scriptis diligenter enucleetur. Porro Examinatores ad assequendam certam et indubiam coniecturam scientiae, postquam diligenter expenderint singulorum peritiam in evolvendo, explicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite vel a Sanctis Patribus, vel a sacro Concilio Tridentino vel a Catechismo romano excerpto, ac pari diligentia libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis; et postquam demum deprehenderint, qua quisque polleat gravitate sententiarum et elegantia sermonis in conciuncula scripto pariter exarata et textui evangelico vel alteri dato temati accommodata; parem, ni forte maiorem solertiam Examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus, regimini animarum consentaneis, morum honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam praestita hactenus ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consocianda; hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia reiiciant et idoneos Episcopo renuncient.

« V. Absoluto concursu ab Episcopo vel eo impedito a Vicario generali una cum Examinatoribus synodalibus non paucioribus quam tribus, notula compendiaria requisitorum antea distributa tradatur Cancellario, qui illam comburat, vel penes acta secreto custodiat, et nemini ostendat, nisi de mandato Episcopi vel eius Vicarii generalis. Subinde vero Ordinarius, cum primum ei libuerit, eligat ex approbatis digniorem, nec illi possessio ullo appellationis vel inhibitionis obtentu retardetur.

« VI. Si quem clericorum appellare contigerit a mala relatione Examinatorum vel ab irrationabili iudicio Episcopi, coram iudice

appellationis acta concursus integra omnino producat, et iudex, nisi illis visis et gravamine comperto, sententiam non pronunciet. Praeterea in ferenda sententia ac reparando gravamine idem iudex innitatur solummodo probationibus ab actis elicitis tam respectu doctrinae quam aliorum meritorum. Quia vero a publica indictione usque ad diem habiti concursus tantum tempus intercessit, quantum satis fuit commode exhibendis necessariis iuribus, attestationibus, requisitis aliisque meritorum documentis; idcirco, ut quaevis via fraudibus praecidatur, volumus ac districte mandamus, ne dictae attestationes, fides tam iudiciales quam extraiudiciales et documenta quaecunque studiose conquisita et post concursum, ut aiunt, expiscata ullo modo recipiantur: non obstantibus supra memoratis litteris a Congregatione Concilii Tridentini Interprete anno 1721 editis, quibus ad praemissorum effectum in hac parte derogamus, illis tamen in reliquis una cum omnibus in eis contentis firmiter in suo robore permansuris.

« VII. Ubi vero Episcopus, posthabito uno vel altero ex approbatis, ecclesiam contulerit magis idoneo ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam, quam censeat significari oportere iudici appellationis ad detergendam iniustae fortasse praelectionis notam: familiaribus litteris iudicem certiorem efficiat inviolabilis secreti lege adiecta. Nemo sit, qui hanc praxim nostrae tribuat solertiae, cum illa profluat a Tridentini Decretis. Sessione etenim XXIV cap. 20, de reform. ita disponitur: «Praeterea si quis in casibus a iure permissis appellaverit aut de aliquo gravamine conquestus fuerit seu alias ob lapsum biennii de quo supra ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia coram Episcopo gesta ad iudicem appellationis expensis suis transferre, *eodem tamen Episcopo prius admonito, ut si quid ei pro causae instructione videbitur possit iudici appellationis significare.*

« Et quamvis iure nobis timendum sit, ne dicta praxis monendi iudicem, a quo appellatum est, in more olim posita, hac tempestate absoleverit et a foro recesserit: attamen Episcopus (ut dictum est) si ex causa sibi tantum et non aliis nota, quae tamen approbari digna sit, ecclesiam contulerit, illam iudici appellationis datis secrato litteris denunciet et aperiat. Sciant porro iudices delatas ab Episcopo causas et rationes inviolabilis secreti fide esse custodiendas, nec parvi pendendum esse testimonium illius pastoris, cui divino manlatur eloquio oves suas agnoscere. Facile enim credi non potest, Episcopos suae non minus quam alienae salutis adeo immemores, ut non deterriti divini interminatione iudicii odio vel favore moveantur, et in sacrorum canonum singularem iniuriam *dicant malum bonum, bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras.* Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis, ad quem appellatum est, nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta rationum momenta, illa significet secretis litteris S. R. E. Cardinali Praefecto pro tempore Congregationis Concilii, qui, nec consilio nec actoritate deerit, quo minus a iudice appellationis debitus iustitiae locus tribuatur.

« §. 17. Praeterea quia aequitati etiam convenit, causas appellationis quae magno litigantium dispendio et Ecclesiae pernicie immortales quandoque existunt, quanta fieri potest brevitate terminari: idcirco ubi a iudice appellationis lata sit sententia, quae praelectioni factae ab Episcopo omnino sit conformis, nullus pateat novae appellationi aditus, sed auctoritate rei iudicatae controversiae finis imponatur. Sin vero iudex appellationis aliter quam Ordinarius pronunciaverit, liceat praelecto ab Episcopo, qui causa cecidit, ad alium iudicem appellare, firmiter interim retenta parochialis ecclesiae possessione. Tandem postquam tertius quoque iudex sententiam dixerit, ne partes ultra modum graventur laboribus et expensis, praesertim quia agitur de cura animarum, cui damnosum est certi pastoris destitui solatio: is legitimum regendae ecclesiae ius obtineat, cui duae conformes assistunt sententiae, nec ullum novae appellationis remedium succumbenti suffragetur.

« §. 18. His sane regulis quamvis appellatio sublata non sit, satis tamen praesidii comparatum esse arbitramur ecclesiasticae disciplinae ac recte gerendarum rerum ordini. Unum superest, ut proposita hactenus media debitae executioni mandentur, eumque in scopum locorum Ordinarii vigilantiam suam desiderari non patiantur. Ferendum quippe non esset ad nostri Apostolatus auditum novas in diem deferri querelas ac submovendis abusibus novas implorari leges ab iis, qui iam praestitutas negligunt et contemnunt.

« §. 19. Demum cum non raro contingat, ecclesias parochiales, dignitates, canonicatus aliaque beneficia curam animarum habentia a Sede Apostolica esse conferenda, vel quia vacaverint in mensibus reservatis, vel quia ex alio capite dictae Sedi reservata sunt: nos praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes praecipimus et mandamus, ut uno vel altero interveniente casu concursus ab Episcopo sine ullo discrimine indicatur, nulla ad hunc actum petita venia vel licentia, quam nostris hisce litteris sibi tributam Episcopi intelligant.

« §. 20. Absoluto concursu, si res sit de beneficiis curatis, quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter appro-

batos eliget magis idoneum et Datariae significet, nec acta concursus transmittat, nisi a Datario, cum id opportunum duxerit, requirantur. Sin vero dicta beneficia, quibus cura imminet animarum, ex alio quovis capite quam mensium apostolicorum sanctae Sedi reservata sint, eo sane casu, veteri non immutato more, abstineat Episcopus a ferendo dignioris iudicio et acta concursus ultro Datariae exhibeat.

« §. 21. Licebit tamen Ordinariis pro suo arbitrio familiaribus litteris Datario scriptis eidem denunciare personam, quam censent regendae ecclesiae magis idoneam, eumdemque commovere, an occulta aliqua et in actis iuste reticita subsit causa, quae cuipiam obstet ad beneficium curatum obtinendum. Nos ipsi postmodum ab hac Sede omnium principe et magistra luculento edoceb mus exemplo, quanti faciendum sit episcopale iudicium quantoque vos honore prosequamur, venerabiles fratres, in partem nostrae sollicitudinis evocatos, quibus interim Apostolicam benedictionem peramenter impertimur.

« Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem die XIV. Dec. MDCCXLII.

Pont. Nostri anno III.

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 3.° CASO MORALE

Più persone, volendo fare acquisto di alcuni beni ecclesiastici dal Demanio posti in vendita, senza venia Apostolica dànno il mandato ad uno di esse di presentarsi all' asta, col patto che i fondi aggiudicati siano divisi fra tutti. Così viene eseguito. Ma i fondi non potendo spartirsi con eguale misura, sono esposti ad una seconda, ma privata subasta fra i soli socii, e ceduti a coloro che offrono prezzi maggiori. Da questa nuova vendita si ricava un considerevole lucro che viene egualmente diviso fra tutti i socii.

Si chiede:

1°. Incorrono la censura tanto gli aggiudicatarii dei fondi, quanto chi partecipa alla privata subasta?

2°. Debbono restituire, ed a chi, questo lucro riportato?

Al primo—Nel caso proposto vuolsi considerare una doppia licitazione: la pubblica e la privata. Nella prima più persone si accordano tra loro di acquistare taluni beni ecclesiastici senza la debita venia, dando il mandato ad uno di esse di rispondere alla subasta. I beni furono aggiudicati a chi rispose, e passarono perciò in possesso di tutt'i socii. Qui non abbiamo una diretta usurpazione dei beni di Chiesa, e però non è il caso punito di scomunica specialmente riservata al Papa dalla Costit. *Apostolicae Sedis* (art. XI): « Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum pertinentes ».—Abbiamo però un' appropriazione indebita dei detti beni che già furono da altri usurpati; appropriazione che cade senza dubbio sotto la sanzione del Tridentino (Sess. 22—Cap. 11) della scomunica generalmente riservata al Rom. Pontefice. Il Concilio infatti include nella detta censura non solo chi usurpa i beni sacri, ma altresì i mandanti, i chierici consenzienti e chi addice a sè questi beni con qualunque mezzo: « Quomodocumque etiam ex donatione suppositae personae » (V. Monit. Eccl. Vol. I, pag. 206). E però non può nascer dubbio che chi acquista i detti beni dalle mani dell'usurpatore coglie la prefata censura. Ciò fu pur definito il dì 8 Luglio 1874 dalla S. C

(1) Han risposto al Caso Morale e Liturgico
Cerrotti Sac Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo M. R. in Pesaro
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
De Vito Arcip. Francesco di Castro-Valva
Gabrielli Mons. Vito Prel. Dom. di S. S. di Noci.
Gentiloni P. Ettore M. R. in Pesaro
Moffa Giusseppe Annibale di Riccia
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Mariani P. Gaspare Min. Oss. da Bettona
Nicodemo sac. Giuseppe di Napoli
Parilli Can Angelo di Sannican Iro Garganico
Saletti Dott. Luigi Can.° di Randazzo
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto.

Al solo Caso Morale:
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabro.

Al solo Caso Liturgico:
Carmicio Benefic. Antonio di Mazara del Vallo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito P. Ettore Gentiloni Vic. dei M. R. di Pesaro; pel premio del Caso Liturgico il M. R. Arcip. Francesco De Vito di Castro-Valva.

dell'Inquisizione con queste parole: « Minime dubitandum, quin ementes bona ecclesiastica ab usurpatoribus usurpata incidant in excommunicationem R. Pontificii reservatam: etenim paescindendo a quaestione an supradicta emptio aliquo modo attingatur a Constit. *Apostolicae Sedis*, nulli dubium esse potest quin comprehendatur a clarissima dispositione Cap. XI de Ref. Sess. XXII Conc. Tridentini ». Stante ciò, è chiarissimo che incorre la detta scomunica, nel caso, non solo chi risponde all'asta, ma tutt'i socii altresì che ne diedero il mandato. Imperocchè i fondi acquistati non si appartengono al primo solamente, ma a tutti gli altri ancora; e nel cit. Capitolo del Tridentino, si fa espressa menzione di chi addice a sè i beni sacri usurpati con qualunque mezzo *quomodocumque*, e segnatamente di chi dà il mandato di impadronirsene seguito dall'effetto; *sive per se sive per alios*.

Che deve dirsi poi della seconda e privata subasta? Si coglie anche qui una seconda censura? — Concorrendo alla detta asta le medesime persone che ebbero i fondi dalla prima, non incorreranno in altra censura. Non incorrono novamente la censura del Tridentino come usurpatori, essendo che già l'hanno colta per la prima subasta. Neppure incorrono la censura della estrav. *Ambitiosae* come alienatori, giacchè questo secondo reato è incluso nel primo, come dimostrammo a pag. 89 Vol. II, par. I. — Si conchiuda perciò che, tanto gli aggiudicatarii dei fondi, quanto chi partecipa alla privata subasta, sono irretiti della scomunica del Tridentino generalmente riservata al Rom. Pontefice, non per effetto dell'asta privata, ma della pubblica, alla quale concorsero tutti, uno con rispondere all'asta, gli altri con darne il mandato.

Al secondo. — Circa il lucro del ricavato dalla rivendita è ancora indubitato, che debbasi restituire alla Chiesa. Imperocchè questo lucro è parte del prezzo dei fondi acquistati: or i fondi appartenendo alla Chiesa, alla Chiesa parimente deve tornare il detto lucro, almeno fino a che i fondi non le si restituiscano interamente. E però alla domanda: « Se possono assolversi e sotto quali condizioni coloro che acquistarono beni ecclesiastici immobili e poi li vendettero ad altri; e che cooperarono ai contratti sopra i medesimi beni » — la S. Penitenziaria il dì 1 giugno 1869, in occasione del giubileo concesso nell'anno precedente, rispose: « Affirmative, deposito lucro exinde iniuste percepto in manibus Ordinarii, ad effectum illud conservandi favore locorum piorum, quae damna passa sunt ».

Soluzione del 3.° Caso Liturgico

Basilide parroco, ogni volta che nella sua chiesa celebra la festa di qualche Santo con concorso di popolo, suol mettere nella Messa il *Credo*, anche quando il calendario nol segna; e cantare i primi e secondi Vesperi interi di quel Santo, nel caso pure della occorrenza di un santo di maggior rito.

Si chiede: Opera bene Basilide?

Nella Rubrica del Messale (Tit. XI *de Symbolo*) si prescrive che il *Credo* si dica in tutte le feste dei Santi, cui sia dedicata la Chiesa o di cui nella medesima si conservi il corpo o una insigne reliquia: « Symbolum dicitur . . . in festis Sanctorum, quibus dedicata est Ecclesia, et ubi habetur corpus, vel insignis reliquia Sancti, de quo agitur ». Più appresso sta dichiarato, che il Simbolo deve recitarsi nelle feste del Patrono del luogo o del Titolare di una Chiesa, non già di qualche Cappella o qualche Altare: « Item in festo Patroni alicuius loci, vel Tituli Ecclesiae (non autem Cappellae vel altaris) ».

Ove poi la messa di un Santo cui sia dedicata una cappella o un altare non si dicesse letta, ma col canto e col concorso di popolo, non potrebbe allora aggiungersi il canto del *Credo*? Pare che sì, se vuolsi stare ad un Decreto della S. C. dei Riti del dì 1.° Aprile 1662 (n. 2158): « Institit Marchionissa Angelica Pallavicini Monialis Ordinis S. Benedicti Monasterii S. Joannis Baptistae Civitatis Burgi S. Donnini a S. C. R. declarari: An in festo S. Antonii de Padua, quod in prae-

dicta Ecclesia S. Joannis Baptistae, in qua sub eiusdem S. Antonii invocatione altare erectum reperitur, magna cum devotione et concursu celebratur, Missa cum *Gloria* et *Credo* decantari possit? Et eadem S. C. ad praescriptum Rubricarum ratione concursus *Affirmative* respondit.» E si noti che, giusta la osservazione del Ferraris, in quel tempo la festa di S. Antonio da Padova celebravasi con rito semidoppio, essendo stata elevata a rito doppio per la Chiesa universale da Clemente X il dì 18 giugno 1670.

Che deve poi dirsi se neppure un altare si trovi dedicato al Santo cui si voglia cantar la Messa: si può allora, per la sola ragione del concorso, aggiungere il *Credo*?—È vero che il Gavanto ha scritto: «Solus autem concursus populi, sine alio solemnitatis titulo, non facit ut legitime dicatur *Credo* ex rubricis; alioquin in ecclesiis ruralibus in omnibus festis diceretur *Credo*» (P. I, Tit. XI). Ma è vero altresì che la S. C. dei Riti ha più volte permesso che nelle messe votive dei Santi, in cui non sarebbe consentito il *Credo*, questo simbolo si dicesse nelle Messa con canto e con concorso di popolo (1), dai quali puossi bene inferire che, celebrandosi una Messa solenne con concorso di popolo, per la sola ragione del concorso, è lecito cantare il *Credo*.

Basilide adunque non opera male aggiungendo il *Credo* nelle Messe solenni quando concorre il popolo a qualche festa.

Opera egualmente bene nel cantare i primi e i secondi Vesperi delle medesime feste, nella concorrenza di altre feste di maggior rito?

Nella concorrenza di feste del medesimo rito, è certo che i vesperi possono dirsi tutti di quel Santo la cui festa si celebra con solennità e con frequenza di popolo, con la sola commemorazione dell'altro Santo. Ecco un decreto della S. C. dei Riti: «Festum S. Joann. Nepomuceni Mart. celebratur in Cathedrali Santandariensi cultu maxime solemni, pompa exteriori, concursuque populi, propter particulares devotionis causas, asservationem Reliquiae etc. Festum autem S. Isidori, licet eiusdem ritus, omni solemnitate caret: quaeritur ergo: An in concurrentia debeanturVesperae integrae in Cathedrali S. Joann. Nepomuceni propter maiorem solemnitatem, qua celebratur ad sensum memo-

---

(1) «Dubitatur: Quando dicitur Missa in Dominica de aliquo Sancto simplici in ea occurrente, eo quod maxima devotio penes populum apud eum habeatur, et similiter aliqua feria Quadragesimae, estne dicendum in dicta Missa Sancti simplicis ultimum Evangelium Dominicae, aut feriae, quamvis in officio non sint dicta duo Evangelia? — S. eadem C. respondit: In diebus Dominicis non possunt dici duae Missae de festo simplici in ea occurrente, sed de eo fieri tantum commemoratio in Missis Dominicae. Ratione tamen confluentiae potest in eodem festo simplici cantari Missa solemnis votiva cum *Gloria* et *Credo*, sine tamen Evangelio et commemoratione Dominicae, dummodo tamen alia Conventualis de Dominica non omittatur, in qua in tali casu nulla debet fieri commemoratio eiusdem festi simplicis. Similiter in feriis, quod Missae de Festo simplici occurrenti non possunt dici nisi votivae, et tunc privatae in gratiam festivitatis currentis erunt cum *Gloria* et commemoratione feriae, de qua tamen in fine non est legendum Evangelium S. Ioannis, quod semper est legendum in Missis votivis; in feriis praedictis, ratione concursus poterit etiam cantari de eodem festo simplici Missa solemnis quae similiter erit votiva, et in ea ob solemnitatem dici etiam *Credo*, sine tamen Evangelio et commemoratione feriae, de qua erit cantanda alia Missa conventualis, sine commemoratione Festi simplicis. In Missis vero de feria est facienda commemoratio festi simplicis occurrentis». — 13 Iunii 1671 in Angelopolitana ad 2, n. 2542.

«S. R. C., audito prius voto unius ex apostolicarum caeremoniarum Magistris, censuit rescribendum: «In Dominica infra Octavam Missae privatae nequeunt dici de Festo, sed dicuntur de Dominica, cum commemoratione octavae, iuxta Rubricas; constito tamen de concursu populi, permittitur unica tantum Missa solemnis de octava cum *Gloria* et *Credo*, absque ulla commemoratione».—3 septembr. 1746 in Massae et Populoniae ad 1, n. 4183.

ratae rubricae? Et si affirmative, petitur declarari: An idem fieri debeat in casibus similibus, ita ut maior solemnitas exterior, qua festa Sanctorum celebrantur in propriis Ecclesiis, sit sufficiens ut adiudicentur ipsis Vesperae integrae, in concurrentia cum aequalibus quoad ritum et dignitatem?—Resp. Posse recitari Vesperas integras illorum Sanctorum, quorum festa celebrantur cum solemnitate et populi concursu, facta commemoratione tantum alterius Officii concurrentis eiusdem ritus ».

Può dirsi lo stesso quando trattasi della concorrenza d'un Santo di maggior rito? Si ponga mente a quest'altro decreto della medesima S. C. « Quum in Ecclesia Parochiali Deo in honorem S. Annae Matris B. M. V. dicata, in civitate cui nomen *Elda*, intra limites Dioecesis Oriolen, praedictae S. Annae festum magna cum devotione ac solemni pompa agi soleat, Parochus et Clerus praefatae Ecclesiae a S. R. C. humiliter exquisierunt ut ab ipsis primae Vesperae persolvi voleant de S. Anna, facta tantum commemoratione de S. Jacobo totius Hispaniae patrono. Resp. 10 decem. 1869 in Oriolen, n. 5468 :—Pro gratia iuxta petita, ad tramitem decreti in Santanderien diei 26 ianua. 1795. » Dal detto decreto si può raccogliere che se si concesse per la sola ragione della solennità e del concorso del popolo di cantarsi i primi Vesperi di S. Anna che erano allora di rito doppio minore, non ostante la concorrenza della festa di S Giacomo di rito doppio di 2°. classe e di 1°. per la Spagna e ciò *ad tramitem decreti in Santanderien diei 26 ianuarii 1795*, da noi riferito più sopra, pare che il disposto di questo decreto possa estendersi altresì alle concorrenze di feste di maggior rito.

Del resto, sembraci non vietato che nelle Chiese sopratutto dove non ci è l'obbligo della officiatura corale, possano cantarsi per ragione del concorso del popolo i vesperi votivi di qualche Santo, anche quando il Calendario segni diversamente, purchè però dica privatamente l'officio per l'adempimento del precetto ecclesiastico. Ciò è nell'uso di moltissimi luoghi e trova appoggio nel seguente decreto della S. C. dei Riti: « An quando iuxta Rubricas potest celebrari Missa solemnis de festo, quod transferri debet, liceat canere etiam Vesperas votivas de eodem festo cum unica oratione, quin nulli suffragentur pro obligatione recitandi Horas Canonicas? Resp. 7 aug. 1875 in Clodien ad 10 n. 5622:—Affirmative, dummodo qui ad Horas canonicas tenentur privatim recitent Vesperas occurrentis officii ».

Dal fin quì detto pare che Basilide non si regoli male nel cantare i Vesperi di quei Santi, le cui feste si celebrano nella sua Chiesa con solennità e concorso di popolo, nella concorrenza pure di feste dello stesso rito, ed anche maggiore.

Proposta del 5.° Caso Morale

Svetonio, avendo un credito col prete Gelasio, e non potendo, dopo replicate istanze avere il suo, per atto di usciere gli sequestra la pensione governativa e i lucri avventizii.

Si chiede:

1°. Opera bene Svetonio?

2°. Cade in qualche pena?

Proposta del 5°. caso Liturgico

Polifemo parroco, poggiato sulla consuetudine, spesso celebra sull'altare, dove trovasi esposto il Santissimo, e, fuori la Messa, impartisce dal medesimo la Comunione ai fedeli.

Si chiede:

1°. È lecito celebrare sull'altare dove trovasi esposto il Santissimo?

2°. È lecito amministrar la Comunione dal medesimo altare?

3°. Che deve dirsi della condotta di Polifemo?

CRONACA GOVERNATIVA
Giuridico-Ecclesiastica

Soppressione dei canonicati di patronato laicale — Una decisione di grandissima importanza pei Capitoli Cattedrali è stata ultimamente proferita dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma a favore del Capitolo e del Primicerio della Cattedrale di Montepulciano, i quali sostenevano, che la soppressione dei Canonicati di *patronato laicale* appartenenti alle Chiese Cattedrali, or-

dinata dall'art. 1. num. 2 della legge 15 Agosto 1867, non possa, nè debba aver luogo *se non in quanto* non sia necessario di conservare i Canonicati stessi per formare il numero dei *Dodici* Canonicati, dei quali in virtù del disposto dell'art. 6. della Legge medesima, deve lasciarsi provveduto ogni Capitolo Cattedrale.

Questa tesi, che di per se stessa si presentava di così solido fondamento e di così intuitiva evidenza da sfidare quals asi obbietto in contrario, acquistava una singolare gravità di fronte alla decisione del 23 Luglio 1877, colla quale la stessa Suprema Corte di Roma, a danno del *Capitolo Cattedrale* di Ozieri, avea dichiarato, che, in ordine al disposto dell'articolo 1. num. 2. della Legge 15 Agosto 1867, i Canonicati di patronato laicale delle Chiese Cattedrali dovessero ritenersi sempre soppressi, *ancorchè* dalla loro soppressione fosse per derivare la conseguenza che i Canonicati conservati si trovassero ridotti a meno di dodici.

Ma come un fiore non forma ghirlanda, così questa sola decisione non poteva formare giu isprudenza; e quindi non se ne sgomentarono il Capitolo e il Primicerio di Montepulciano, e confidando nella imparzialità della Corte Suprema, e nella indipendenza colla quale altre volte ha rettificato mal sicure opinioni od inesatti giudizii, affidarono la loro difesa al Chiarissimo avvocato *Corso Donati* di Firenze.

E questi con un'elaborata memoria a stampa, con stringente argomentazione e con copia di soda dottrina mise in chiarissima luce come l'assunto del Capitolo trovasse validissimo appoggio ed inoppugnabile fondamento:

a) Nei più sani criterii d'interpretazione pei quali deve ritenersi che la disposizione generale che si contiene nel num. 2 dell'articolo 1 della Legge 15 Agosto 1867 trovi la sua naturale limitazione in quella del successivo articolo 6. imperocchè senza di ciò il principio della *conservazione dei Capitoli Cattedrali* nel ristretto numero di dodici Canonicati per ciascun Capitolo, non rimarrebbe nella sua pienezza mantenuto, e verrebbe ad essere in tutto o in parte sacrificato rispetto a quei Capitoli che, o non hanno Canonicati di libera collazione, o li hanno in numero inferiore a quello che la Legge ha ritenuto *indispensabile*, perchè possano adempiere convenientemente i propri uffizii;

b) Nelle discussioni parlamentari che precedettero l'approvazione della Legge stessa, e nella relazione che ne fu redatta dal deputato Ferraris;

c) Nella giurisprudenza concorde delle Corti di Appello;

d) Nel modo col quale le preindicate disposizioni di legge furono costantemente interpretate ed applicate dal Potere esecutivo.

La Corte Suprema, con sua magistrale sentenza, redatta dall'illustre Consigliere *Tartufari*, sulle conclusioni conformi dall'Avvocato Generale Commendatore *Pascale*, ha fatto plauso a queste ragioni stupendamente sviluppate nella orale discussione dall'Avvocato Donati, ed ha dato al Capitolo ed al Primicerio di Montepulciano la più completa vittoria (Dalla Voce della Verità).

Interpretazione dei Brevi pontificii: patronati: diritto di rivendicazione: notificazione: ultra — petita. — Possono interpretarsi dai giudici del merito i Brevi pontificii, i quali non siano risoluzioni di massima ed in via generale su di un punto di diritto, ma decisioni emanate in caso speciale *ad supplicationem partis* ed a base di documenti esibiti.

Il diritto di rivendicazione, esercitato in tempo utile da un patrono, giova a tutti gl'interessati al patronato, i quali hanno pertanto diritto alla divisione dei beni rivendicati.

Nei patronati agnatizii familiari, essendo sufficiente la qualità di agnato per partecipare al patronato, hanno diritto al patronato medesimo anche le femmine discendenti dai maschi.

I giudici del merito non sono in obbligo di rispondere a tutti gli argomenti addotti dalle parti in sostegno delle loro eccezioni interposte.

È virtuale alla domanda per la restituzione dei frutti quella per la reddizione del conto per parte dell'amministratore dei beni. Però non vi è giudicato *ultra petita* quando, accolta la domanda per restituzione dei frutti, viene dichiarato dovere l'amministratore rendere conto pel tempo durante il quale ebbe l'amministrazione dei beni, (Cassaz. di Roma—25 Maggio 1881—Mantegazza ed altri e Finanze—Boll. del Contenz. Anno VI Par. II, pag. 76).

Chi ha dritto alla congrua parrocchiale?—Sono diverse le qualità di un incaricato ad amministrare i sacramenti e di un vero parroco; diverso l'obbietto di una dimanda concernente una retribuzione, e il godimento della congrua parrocchiale; diverso quindi il fondamento del dritto.

Non si contraddice la sentenza che ammette nell'attore la qualità a stare in giudizio, e poi, giudicando in merito, riconosce, che a lui non compete azione sulla cosa domandata.

Non ripugna ai principii del dritto canonico, che l'amministrazione dei sacramenti e il disimpegno dell'uffizio parrocchiale vengano affidati ad un sacerdote removibile *ad nutum*, approvato che sia dall'Ordinario.

L'azione per ottenere la separazione della

congrua parrocchiale non può appartenere che ad un vero e proprio parroco. (Cassaz. di Roma, 5 Genn. 1882—Costa Chiesa dei Genovesi e Demanio—Boll. del Contenz. l. c. pag. 79).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Luglio 1882)

Concistoro pubblico del 13 Luglio.

La Santità di Nostro Signore Papa Leone XIII ha tenuto la mattina del 13 luglio pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano per dare il Cappello Cardinalizio all'Emo e Rmo signor Cardinale Carlo Marziale Allemand Lavigerie creato e pubblicato nel Concistoro Segreto de' 27 marzo di quest'anno.

Durante quella cerimonia il signor Commendatore Giovanni Battista de Dominicis-Tosti, Decano del Collegio degli Avvocati Concistoriali, ha perorato per la seconda volta la Causa di Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Pompilio Maria Pirrotti, Beneventano, sacerdote professo delle Scuole Pie.

Terminato il concistoro pubblico Sua Santità ha tenuto nella solita Aula il Concistoro Secreto, nel quale, dopo un'Allocuzione, chiusa, secondo il costume, la bocca all'Emo e Rmo sig. Cardinale Allemand Lavigerie, ha proposto le seguenti chiese.

Chiesa Patriarcale di Antiochia in Siria, di Rito Latino, per Mons. Placido Ralli, Romano, Prelato domestico di Sua Santità, Protonotario Apostolico del numero de' Partecipanti, Canonico della Basilica Liberiana, Secretario della Congregazione de' sacri Riti, e per l'altra delle Indulgenze e sacre Reliquie Consultore e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Metropolitana di Quito nell'Equatore, per Mons. Giuseppe Ignazio Ordonez, già Vescovo dimissionario di Riobamba.

Chiesa Metropolitana di Bologna, per Mons. Francesco Battaglini, traslato da Rimini, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Titolare Arcivescovile di Nicosia, per Mons. Elia Bianchi, Canonico dell'Arcibasilica Lateranese, traslato da Tanes in Egitto.

Chiesa Metropolitana di Leopoli, di Rito Armeno Cattolico pel R. D. Isacco Isakowicz, Sacerdote Armeno della stessa Arcidiocesi, Decano e Parroco di Stanislow, non che Canonico Onorario di Leopoli.

Chiesa Cattedrale di Fano, per Mons. Camillo Ruggieri, traslato di Bertinoro, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Cattedrali unite in Trieste e Capo d'Istria, per Mons. Giovanni Glavina, traslato da Parenzo e Pola.

Chiesa Cattedrale di Mileto, per Mons. Luigi Carvelli, traslato da Marsico e Potenza, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Transilvania, per Mons. Francesco Lönhart, traslato dalla Chiesa Titolare di Grazianopoli.

Chiesa Cattedrale di Rimini, pel R. D. Alessandro Chiurazzi, Parroco in Cesena di san Giovanni Apostolo in S. Agostino, Professore in quel seminario di filosofia e fisica, Membro del Collegio Teologico di Firenze e Protonotario Apostolico *ad instar*, Canonico onorario di Cesena e di Cervia, Esaminatore prosinodale e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Bertinoro, per Mons. Lodovico Leonardi, delle Diocesi di Cagli e Pergola, Prelato Domestico di Sua Santità, seconda dignità di Arcidiacono nella Cattedrale di Fossombrone, e Dottore in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Ragusa, pel R. D. Matteo Vodopic, Canonico-Teologo della patria Cattedrale di Ragusa, Esaminatore Pro-Sinodale, Consigliere per le cause matrimoniali, Deputato per la disciplina del Seminario e Delegato ecclesiastico del Consiglio scolastico distrettuale.

Chiesa Cattedrale di Brünn, pel R. D. Francesco Bauer, arcidiocesano di Olmütz, Professore del nuovo Testamento nella università di Praga, Decano nella facoltà teologica, Assessore del Giudizio ecclesiastico arcidiocesano, Direttore di quel seminario, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Leitmeritz, pel R. D. Emmanuele Schoebel, della Diocesi di Konigsgratz, Generale e gran Maestro in Praga dell' Ordine dei Crucigeri con stella rossa, Professore di religione nell'accademia mercantile, in quella università Supplente dello studio biblico del Testamento vecchio, Consigliere del tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di S. Gallo, pel R. D. Agostino Egger, Canonico residenziale e Decano di quella Cattedrale, Vicario Capitolare e Visitatore dei Conventi diocesani delle monache.

Chiesa Vescovile di Ippa, pel R. D. Antonino Maria Saeli, diocesano di Cefalù, Provinciale in Sicilia della Congregazione del SSmo Redentore, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Carmelo Valentino, Vescovo di Mazzara.

Chiesa Titolare Vescovile di Areopoli pel R. D. Francesco Giordani, della diocesi di Albano, Arciprete-Parroco in quella Basilica Cattedrale, Esaminatore pro-sinodale, Professore nel Seminario di dommatica, sacra scrittura ed istoria ecclesiastica, Dottore in sagra teologia, e deputato Suffraganeo

per le unite Chiese Suburbicarie di Ostia e Velletri.

Chiesa Titolare Vescovile di Europus, pel R. D. Paolo Pinna, dignità di Arcidiacono nella Cattedrale di Alghero, Preside di quel seminario, Cappellano d'onore *extra Urbem* di Sua Santità, Dottore in sagra teologia, e deputato Ausiliare di Monsignor Giovanni Maria Filia, Vescovo di Alghero.

Chiesa Titolare Vescovile di Sebastopoli, pel R. D. Francesco Maria Giovanni Nepomuceno Rueda, Rettore della Parrocchia *de las Nieves* in S. Fe' di Bogota, Esaminatore Sinodale, Dottore in sagra teologia e Baccelliere in diritto canonico, e Deputato Ausiliare di Monsignor Severo Garcia, Vescovo di Tunja, negli Stati Uniti di Colombia.

Chiesa Titolare Vescovile di Diocesarea, pel R. D. Antonio Caff, dignità di Priore nel Capitolo metropolitano di Catania, Rettore di quel seminario, Moderatore e Consigliere negli istituti di beneficenza.

Sua Beatitudine ha quindi notificata la provvista delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa Arcivescovile Tjtolare di Seleucia, per Mons. Camillo Santori, Uditore di Sua Santità, Canonico della Patriarcale Arcibasilica Lateranense, dimissionario di Fano che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Arcivescovile Titolare di Corinto, per Mons. Cesare Sambucetti, Romano, Canonico in S. Maria *ad Martyres*, addetto alla Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinarii, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, Dottore in filosofia, sagra teologia ed in ambe le leggi e Delegato Apostolico ed Inviato straordinario nelle repubbliche dell'Equatore, Perù e Bolivia.

Chiesa Metropolitana di Friburgo, per R. D. Giovanni Battista Orbin, Decano e Vicario Capitolare di quel Capitolo ed Arcidiocesi, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Vescovile Titolare di Aureliopoli, pel R. D. Giuseppe Colgan, Vicario Apostolico di Madras.

Chiesa Cattedrale di Shreweburg, per Mons. Edmondo Knight, traslato da Corico.

Chiesa Cattedrale di Southwark, pel R. P. Roberto Coffin, Provinciale della Congregazione del SSmo Redentore in Inghilterra.

Chiesa di Portsmouth, eretta in Cattedrale da Sua Santità, per Mons. Giacomo Virtue, diocesano di Southwark, Prelato Domestico di Sua Santità e Cappellano delle truppe inglesi.

In seguito Sua Santità ha aperta, secondo il consueto, la bocca all'Emo e Rmo signor Cardinale Allemand Lavigerie.

Dipoi si è fatta a Sua Beatitudine l'istanza del Sagro Pallio per le Chiese Metropolitane di Quito—Bologna—Leopoli di Rito Armeno —Friburgo—e personale per Monsig. Giovanni Pietro Boyer, vescovo di Clermont.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio al Porporato, e gli ha assegnato il Titolo Presbiterale di S. Agnese fuori le mura.

Ai novelli vescovi presenti in Curia il S. Padre, nello imporre loro il Rocchetto, tenne un discorso assai grave, in cui, fra le altre cose, deplorò il ritardo del R. Exequatur che il governo italiano fa a molti Vescovi, dei quali alcuni da anni l'aspettano ancora.

Ricevimento in Vaticano—Il giorno 13 sp. una rappresentanza di Signori e Signore della Federazione Piana delle Società Cattoliche di Roma fu ricevuta in particolare udienza dal S. Padre nella Sala del Trono, e presentò alcuni volumi con più di 80 mila firme per protestare contro le scene selvagge del 13 Luglio, di cui ricorse l'anniversario. Assistevano all'udienza molti Cardinali e parecchi Prelati. Il Conte Ignazio de Witten, presidente della Federazione, lesse un nobile e caldo indirizzo. Il S. Padre rispose con un gravissimo discorso, nel quale dopo aver deplorata l'attuale condizione di Roma, gli scandali pubblici ivi perpetrati, e l'atterramento della Croce nel Campidoglio, esortò i Romani a rimaner saldi nella fede degli avi e nell'attacamento alla S. Sede. Quindi, impartita a quella devota rappresentanza l'Apostolica Benedizione, ammise i singoli componenti al bacio della sacra destra.

Il B. Bertrando da Garrica — Con Decreto del 14 Luglio 1881 il S. Padre confermò la sentenza del Vescovo di Valenza relativamente al culto *ab immemorabili* prestato al B. Bertrando da Garrica, Sacerdote professo dell'Ordine dei Predicatori.

Il Ven. Andrea Uberto Fournet — Con Decreto del 9 Febbraio 1882 viene approvata la sentenza del Vescovo di Poitiers di non essersi mai prestato il culto al Ven. Servo di Dio Andrea Uberto Fournet, Sacerdote fondatare della Congregazione delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea, in Francia.

La Ven. Serva di Dio M. Crocifissa delle cinque Piaghe — Il 27 u. s. ebbe luogo in Roma la Congregazione antipreparatoria della causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio Maria Crocifissa delle Piaghe di N. S. Alcantarina della Provincia Napoletana. Fu tenuta presso il Card. Panebianco, Ponente della Causa, ed in presenza dei Consultori e Prelati della S. C. dei Riti.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato in data dei 7 sp. il S. Padre ha nominato: Mons. Lorenso Salvati Segretario della S. C. dei Riti, Mons. Francesco della Volpe Segretarro delle Indulgenze

e Sacre Reliquie, Mons. Pio Delicati Sotto Archivista della S Sede, Mons. Agostino Caprara Promotore della Fede, ed Avvocato Concistoriale.

Con altri biglietti Sua Santità ha conferito a Mons. Luigi Pallotti Sostituto della Segreteria di Stato, l'Ufficio di Protonotario Apostolico di numero, rimasto vacante per la destinazione di Mons. Ralli alla Sede Patriarcale di Antiochia, il P. Gioacchino Ferrini dei CC. RR Ministri degl'Infermi; è stato eletto a Consultore della S. U. Inquisizione, e Mons. Agapito Panici, a Consultore dellla S. C. degli Affari ecclesiastici straordinarii.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre anche in quest'anno ha elargita la somma di L. 500 alla Chiesa di S. Chiara di Napoli, a fine di sopperire alle spese fatte da quella Comunità Religiosa per l' ottavario del *Corpus Domini*, solennemente celebratosi in detta Chiesa.—Ai 28 u. s. ebbe luogo nella vasta sala Clementina al Vaticano, alla presenza del Sommo Pontefice, un solenne esperimento di filosofia speculativa degli studenti del Pontificio Seminario Romano e del Collegio Urbano. Il S. Padre pronunziò in tale occorrenza un forbito discorso latino, e donò due medaglie, una d'oro l'altra d'argento a coloro che presero parte alla detta disputa filosofica.—Conoscendo i gravi bisogni in cui versano le povere Religiose d' Italia S. S. ha fatto distribuire a varii Monasteri la somma di L. 10, 000.—Il S. Padre nel giorno 8 sp. riceveva in particolare udienza Mons. de T' Serclaes, Presidente del Collegio Ecclesiastico Belga, il quale gli presentò una cospicua somma per l' obolo di S. Pietro della Diocesi di Tournay, e varii esemplari di una stupenda incisione coll'effigie di S. S —Domenica 9 sp. la Commissione dell'Obolo dell'Amor Filiale dell' Archidiocesi di Napoli offerse al S. Padre la somma di L. 15, 000, mille delle quali erano in oro ed in antica moneta Napoletana. —In Verona quattro Signore Anglicane fecero l'abiura nelle mani di quell'Emo Vescovo. Riceverono in pari tempo il battesimo, la confermazione e la comunione. — Con biglietto di S. Em. il Card. Mertel il S. Padre ha annoverato fra i Protonotarii Apostolici *ad instar* il Rmo Can°. D Cristofaro Milone, chiarissimo Direttore del Periodico *La Libertà Cattolica*. È stato pur nominato Protonotario Apostolico *ad instar* il R.moD Emmanuele Murino attualmente Vicario Generale del Vescovo di Potenza e Marsico.—Il fratello di Mons. Vitagliano Vesc di Nocera è stato insignito della croce di S. Gregorio Magno.—Con biglietto della Segreteria di stato S. S. ha nominato protettore del Seminario de' Ss. Ambrogio e Carlo, per le Diocesi dell'alta Italia in Roma, l' Emo Card. Parocchi.—Una riunione anticlericale si tenne in Genova nel 13. sp. in una stamberga protestante con mille ingiurie all'indirizzo della Chiesa e del Papa.—Gli eredi Mastai han voluto richiedere presso i tribunali le somme offerte alla s. m. di Pio IX per la legge delle guarentigie, e da lui rifiutate. La sentenza è stata loro avversa; perchè non alla privata persona, ma al Papa erasi fatta tale offerta.—Sono morti: Mons. Domenico Villa Vescovo di Parma e Mons F. Bonfiglio Mura de'servi di Maria, Vescovo di Oristano in Sardegna. È pur morto il R.mo P. Gio. Angelo Mondani Priore generale dell' Ordine de' Servi di Maria.

Nella Tunisia, in diverse città si è celebrata con pompa straordinaria la processione del *Corpus*, e non solo con tolleranza ma con omaggio e rispetto prestato dagli ebrei, dai mori e dai beduini: anzi gli stessi Governatori mori e i soldati del Bey v'intervennero in atteggiamento di venerazione.—Il principe primate d' Ungheria, Arciv. di Gran, Card. Simor, in occasione del suo 25°. anniversario episcopale ha elargita la somma di centomila fiorini a pro degli orfani. In questi ultimi quindici anni il benefico Porporato ha speso ben tre milioni di fiorini in opere ecclesiastiche e di beneficenza. — Nel decorso mese di Maggio più di 9,000 pellegrini accorsero a Lourdes: moltissime guarigioni si avverarono.—La signorina Maria Féval, figlia del celebre romanziere, ha preso il velo a S. Germano nella cappella delle Suore della Natività.—Nel passato giugno novantadue pellegrinaggi hanno avuto luogo nella Cappella provvisoria della Chiesa in costruzione del s. Cuore in Montmartre a Parigi. Vi sono state 14 mila comunioni. La questua pei lavori ha prodotta la somma di L. 186 mila.—Sono morti: Mons. Giov. Battista Giuseppe Lequette, Vesc. di Arras, Boulogne e Saint Omer, e Mons. de la Baullerie, Arciv. di Perga e Coadiutore di S. Emza l'Arcivescovo di Bordeaux, e Mons. Gio. Batt. Iordan Vesc. di Tarbes, il quale diè molto incremento alla divozione di N. S. di Lourdes e consacrò la Basilica.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Reintegrationis in paroeciam seu compensationis damnorum — 6 Agosto 1881 — Un collegio di Eddomadarii avea il diritto parrocchiale in una insigne Chiesa Collegiata, che, salvo il medesimo diritto, fu ceduta, con beneplacito Apostolico del dì 7 giugno 1618, ai Pii Operarii. Nel 1621 gli Eddomadarii cederono pure il diritto parrocchiale con condizione che, ove la Congregazione dei Pii Operarii venisse estinta o soppressa, il diritto parrocchiale tornerebbe ad essi nella forma e nel modo come lo possedevano allora.

Nell'anno 1689 sorse lite tra gli Eddomadarii ed i pii Operai; e presso la S. C. de'VV. e RR. fu agitata la questione *nullitatis cessionis*, la quale nondimeno, nel 1704, fu risolta con la sentenza: *Nihil de reintegratione.* Cambiato appresso l'ordine politico dell'Italia, col decreto dittatoriale del 1861, tutte le Collegiate cui non era annessa una cura, furono spogliate di giuridica esistenza.

Allora fu che l'Autorità ecclesiastica indusse gli Eddomadarii a rivendicare quel diritto, e ad ottenere dal Governo una dichiarazione, con cui quella Chiesa fu riconosciuta come curata. I Pii Operarii d'altra parte conseguirono dal Governo la somma di L. 7,000, a titolo della cura attuale. Gli eddomadarii, in forza di quella favorevole dichiarazione, poteano essere salvi dalla legge di generale soppressione del 1866. Ma l'Arcivescovo persuase loro a non insistere sulla detta dichiarazione, affinchè non avvenisse che, ricuperando essi la somma di lire 2200, i Pii Operarii perdessero l'altra più considerevole, di lire 7,000, ottenuta per titolo di parrocchia.

Gli eddomadarii richiedevano da'Pii Operai un equo compenso pei danni e per la rinunzia della lite; ma nulla avendo potuto ottenere, credendo che loro competesse quel diritto per la soppressione avvenuta degli Ordini religiosi, si rivolsero alla S. C. del Concilio con chiedere che si ordinasse ai Pii Operarii o che lasciassero la cura attuale, o che dessero agli oratori parte delle rendite percepite a causa della cura parrocchiale.

Il Vescovo, interrogato, asserì che veramente fu prescritto nella Bolla di Gregorio XV che la cura delle anime tornasse agli eddomadarii laddove venisse estinta la congregazione de'Pii Operai: la qual condizione non potea dirsi esattamente adempita, stante che quella società, benchè soppressa dal Governo laico, non è stata per nulla menomata innanzi alla Chiesa. Opinava nondimeno essere secondo equità, che i Pii Operarii pagassero qualche compenso agli eddomadarii dalla grossa somma di L. 7,000 ch' essi ottennero in grazia della cura delle anime, che un tempo era annessa alla Collegiata.

La causa fu discussa il dì 6 agosto 1881; ma ai dubbii:

I An sit locus reintegrationi in Paroeciam S. Georgii maioris favore hebdomadariorum in casu. Et quatenus negative,

II An et in qua summa annuendum sit precibus oratorum in casu;

Fu risposto: — *Ad I Negative et amplius — Ad II Negative in omnibus et amplius.*

Si raccolga:—a) È regola di dritto che « quod semel placuit amplius displicere non potest » (Reg. iur. 21 in 6), massime se la mutazione di volontà tornasse a danno di un terzo (S. C. C. 15 febr. 1879 *in Fulginaten Reintegrationis*).—b) Una sentenza, passata *in rem iudicatam* , non può più ritrattarsi; produce l'eccezione della lite finita; si ha per verità, e rigetta ogni prova in contrario (Leg. *sub specie* Cod. *de re iudicata*—S. C. C. 14 maii 1881 in Bononien—Rota Decis. 60 n. 6 , p. 6 et Decis. 266 n. 11, p. 15 recent.).—c) Gli Ordini Religiosi dal Governo laico soppressi sono ne' loro pieni diritti innanzi alla Chiesa, che sempre protestò contro siffatte usurpazioni (Bald. *in Morgar. ad Innocent. loco repertor. in verbo Civitas*—Lotterius *de re Benef.* l. 1, q. 14, n. 107—Piton. *Discept. Eccles.* 8, n. 17).—d) Nessuno può esser mai condannato ai danni , quando non si provi, che il danno veramente arrecato fu con dolo o con colpa (Cap. ult. *Si culpa tua* de iniuria et damno illato—Reiffenst. Lib. V decret. tit. 36—S. Rota in Nursina die 29 mar. 1852 coram Mertel).

II. Inhibitionis—28 Genn. 1881—Con breve del 12 sett. 1876 la s. m. di Pio IX concesse privilegio perpetuo ai Sacerdoti della Congregaz. Salesiana, fondata dal celebre D. Bosco, di celebrar la messa nelle loro Chiese, di amministrarvi la SS. Eucaristia ai fedeli, di predicarvi la divina parola, d'insegnarvi il catechismo ai fanciulli, di conservarvi il SS. Sacramento, e di esporlo all'adorazione dei fedeli e benedirli col medesimo. Il Sac. B., usando di queste facoltà in un oratorio pubblico nella città di C., cominciò a celebrare le funzioni concesse nel Breve. Il parroco locale vi si oppose, perchè nel medesimo tempo le stesse funzioni celebravansi nella Chiesa parrocchiale. Il litigio fu portato innanzi alla Curia Arcivescovile, e l'Arcivescovo proibì al B. di ascoltare le confessioni fino a che non avesse chiesto venia al parroco per una lettera che si disse scritta da lui con poco rispetto. Il B. obbedì, e, notificata la cosa all'Arcivescovo, questi o perchè la scusa fosse insufficiente, o perchè la lettera all'Ordinario sembrò poco rispettosa,lo sospese *dall'ascoltare le confessioni sacramentali sino a nuovo esplicito avviso, che gli sarebbe notificato in iscritto.* Il B. ricorse alla S. C. del Concilio, e l'Arcivescovo gli proibì di più ascoltare le confessioni in C. senza speciale autorizzazione. Di che il B., maggiormente dispiaciuto, insistette di nuovo presso la S. Sede.

La causa fu discussa il 17 dicembre 1881, ma, differitane la risoluzione, fu riprosposta il dì 28 gennaio: *An suspensio, seu interdictum locale ab audiendis confessionibus sit confirmandum vel infirmandum in casu*—fu risposto:—*Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

E con ragione; imperocchè la concessione pontificia era chiara ed esplicita, per cui il Sacerdote Salesiano potea benissimo usarne; nè le ragioni dell'Arcivescovo si provarono valide così da potersi perciò quegli sospendere dalle confessioni.

III. Coetus Capitulares—18 Mar. 1882—Il Capitolo Cattedrale di Taranto era composto di 22 canonici e 44 partecipanti , i quali tutti erano chiamati a dare il lor voto nelle capitolari adunanze. Per togliere la disuguaglianza di numero tra i canonici e i partecipanti , Bened. XIII stabilì che i soli canonici votassero nelle cose giurisdizionali ; nelle cose poi risguardanti la massa comune e le distribuzioni quotidiane fossero ammessi pure i partecipanti, ma in numero eguale ai canonici, cioè 22 dei più an-

ziani. Sottoscrissero su queste basi una convenzione, che fu approvata da Clemente XII. Or essendosi ridotti a 12 solamente i canonici, per le leggi eversive d'Italia, fu chiesto alla S. C. che ancora a 12 partecipanti fosse dato l'aver voto ne'capitoli, e fossero sanati gli altri capitoli generali, celebrati con tanta disparità di voti.

La S. C., considerando le circostanze dei tempi presenti, e volendo ovviare a liti e quistioni facili ad insorgere, il dì 18 Marzo 1882 rescrisse:

Praesentibus perdurantibus circumstantiis, tot participantes magis antiani intersint coetibus capitularibus, quot dignitates et canonici capituli legitime adnumerantur, etiamsi ultra praetensum duodenarium numerum; ita tamen ut officia et emolumenta aeque distribuantur inter viginti duo portionarios; et consulendum SS.mo pro sanatione ad cautelam quoad praeteritum.

LITTERAE APOSTOLICAE [1]

Circa Kalendarium Ecclesiasticum et Rubricas Breviarii

—

LEO P. XIII.

Ad Perpetuam Rei Memoriam.

Nullo unquam tempore Romani Pontifices Antecessores Nostri praetermiserunt Sanctorum virorum, qui doctrina, virtute, rerum gestarum praestantia Catholicam Ecclesiam, dum in terris ageront, illustrarunt, memoriam in animis Christifidelium, eorum praesertim, quorum est caeteros exemplo anteire, quo altius possent imprimere. Id autem hac inter alias ratione consequuti sunt, eorumdem scilicet Sanctorum festa sive in Universali, sive in Particularibus Ecclesiis indulgendo, ac vitae et rerum gestarum historiam Breviariis inserendo, ut qui divinas preces recitare tenentur, ab iis virtutum illorum factorumque memoria cum laude quotannis repetatur. Hinc nostris etiam temporis sa. me. Pius Papa IX Praecessor Noster vota excipiens et preces multorum Sacrorum Antistitum, qui Romam convenerant Oecumenici Concilii Vaticani causa, peculiarem constituit Anno MDCCCLXXIV Sacrorum Rituum Congregationem, cui munus detulit expendendi utrum opportunum esset in Kalendario Ecclesiae Officia inserere nonnullorum Sanctorum qui Apostolorum opus prae caeteris prosequuti Ecclesiae universae aedificandae ac tuendae et inter diversas gentes dilatandae impensius adlaborarunt: Officia haec erant Sanctorum Bonifacii Episcopi et Martyris, Iustini Philosophi Martyris, Cyrilli et Methodii Pontificum et Confessorum, Cyrilli Episcopi Alexandrini, Cyrilli Episcopi Hierosolymitani et Augustini Episcopi Cantuariensis. Haec autem peculiaris Congregatio Sacrorum Rituum, omnibus quae ad rem pertinerent accurate perpensis, expedire censuit Officium s. Bonifacii ritu duplici ad universam Ecclesiam extendi, indulgendumque esse illis, qui s. Iustini Officium peterent eodem ritu: de aliis rem differre placuit. Quam sententiam idem Praecessor Noster ratam habuit et confirmavit. Haec tum quidem acta sunt. Anno autem MDCCCLXXX visum est Nobis, Sanctis Fratribus Cyrillo et Methodio Slavoniae gentis Apostolis eiusdem cultus honorem tribuere, s. Bonifacio, ut diximus, a Praecessore Nostro delatum. Porro cum Sacrorum Antistites ac Fideles rogare pergerent, ut pari honore condecorarentur tum s. Iustinus, tum alii inclyti Caelites, de quibus prolata res fuerat, tum etiam s. Iosaphat Episcopus Polocensis Martyr, praeclarum Polonae ac Ruthenae gentis lumen: cumque habenda esse tandem ratio videretur postulationum, quae a Romano Clero Apostolicae Sedi porrigebantur pro inscribendis in Kalendario Urbis festis quorumdam Sanctorum, qui Urbem ipsam suis illustrarunt exemplis et finem laborum suorum ibi assequuti eam propriis nobilitarunt exuviis; idcirco Nos particularem Sacrorum Rituum Congre-

(1) Ci affrettiamo a pubblicare questo interessantissimo documento, col quale si portano innovazioni considerevoli nel Calendario ecclesiastico.

gationem a Praecessore Nostro iampridem deputatam iterum constituere duximus, eique mandavimus ut opportune expenderet, qua ratione in Kalendario sive Universali sive Cleri Romani Officia praedicta et alia in posterum, si opus esset, inseri posset. Itaque approbantes, et confirmantes, quae a Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus aliisque dictam Congregationem componentibus decreta, et per Venerabilem Fratrem Nostrum Dominicum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bartolinium Sacrorum Rituum Congregationi Praefectum relata Nobis fuerunt, Auctoritate Nostra Apostolica volumus et praecipimus, ut in Kalendario Universali Ecclesiae sub ritu duplici minori inscribantur Officia: die IX Februarii s. Cyrilli Alexandrini Episcopi Confessoris; die XVIII Martii s. Cyrilli Hierosolymitani Episcopi Confessoris; die XIV Aprilis s. Iustini Philosophi Martyris; die XXVIII Maii s. Augustini Episcopi Cantuariensis Confessoris; die XIV Novembris s. Iosaphat Episcopi Polocensis Martyris; deinde ut in Kalendario Cleri Romani sub ritu item duplici minori inscribantur Officia: die XVI Aprilis s. Benedicti Iosephi Labre Confessoris; die XXIII Maii s. Ioannis Baptistae De Rossi Confessoris; die XIX Augusti B. Urbani II Papae et Confessoris; die XI Octobris B. Ioannis Leonardi Confessoris; die XVII Decembris s. Leonardi a Portu Mauritio Confessoris: affigantur autem in eodem Kalendario Cleri Romani festa s. Cyrilli Alexandrini diei XX Februarii, s. Cyrilli Hierosolymitani diei XX Martii, s. Augustini Cantuariensis diei VII Iunii et s. Iosaphat Polocensis diei IV Decembris. Quo vero in utroque Kalendario tum Universali tum Cleri Romani habeantur sedes liberae ad nova Officia introducenda, eadem Auctoritate Nostra volumus ac praecipimus, ut Rubrica Generalis Breviarii Romani tit. X de Translatione Festorum hac ratione mutetur; videlicet: « Festa duplicia (exceptis illis Sanctorum Ecclesiae Doctorum) et Festa semiduplicia, si occursu Dominicae vel Maioris Festi seu Officii quomodocumque impediantur, non transferuntur, sed ipso die quo cadunt, de eis fit in utrisque Vesperis et Laudibus commemoratio, cum nona lectione historica, sive una ex duabus aut tribus, si tamen haec eo die fieri possint; secus huiusmodi festa duplicia et semiduplicia eo anno penitus omittuntur, ut de simplici cautum est in rubric. tit. IX num. X, tit. X num. VIII » : postremo ut praesentes litterae Apostolicae in novis editionibus Breviarii ad calcem Rubricae interim apponantur, donec accurata Rubricae ipsius correctio per Sacrorum Rituum Congregationem perficiatur. Haec praecipimus et mandamus, non obstantibus Apostolicis ac in universalibus provincialibusque et synodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus Constitutionibus et Ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo Personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVIII Iulii MDCCCLXXXII. Pontificatus Nostri Anno quinto.

TH. CARD. MERTEL

—

S. C. Rom. et Univ. Inquisitionis

Decretum

Feria IV, die 19 Iulii 1882.

Suprema Sacra Congregatio E.morum et R.morum S. Romanae Ecclesiae Cardinalium in tota Republica Christiana contra haereticam pravitatem Inquisitorum Generalium in Feria IV die 19 Iulii 1882 damnavit et proscripsit, sicuti damnat et proscribit, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit opusculum, cui titulus:

« Riproduzione di un discorso reci-
« tato da Monsignor Genuardi Vescovo
« di Acireale con Note dedicate all'Il-
« lustrissimo e Reverendissimo Monsi-
« gnor Guarino Arcivescovo di Messina».—Catania, stabilimento tipografico Bellini, Largo Spirito Santo, num. 15, 1882.

Eadem die et Feria

Sanctissimus Dominus noster Leo Divina providentia Papa XIII, audita super praedicto opuscolo relatione, decretum confirmavit et promulgari mandavit.

Datum Romae die et Feria qua supra.

F. Vincentius Leo Sallua *Ord. Praed. Archiep. Chalcedonentis Commissarius Generalis S. R. et Univ. Inquisitionis.* Iuvenalis Pelami *S. R. et Univ. Inquisit Notarius.*

Sacra Congregatio Indulgentiarum

Indulgenza per una giaculatoria a S. Giuseppe

Fu esposto al S. Padre dal Vicario Gen. di B. che da una speciale società eretta in quella Diocesi ad onore di S. Giuseppe si desiderava una qualche indulgenza per la invocazione seguente a S. Giuseppe:

Fac nos innocuam, Ioseph, decurrere vitam;

Sitque tuo semper tuta patrocinio.

La supplica fu esaudita come appresso: SS.mus D.nus Noster Leo Papa XIII in audientia habita die 12 martii ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui corde saltem contrito praefatam invocationem in honorem sancti Iosephi devote recitaverint, indulgentiam tercentum dierum, semel tantum in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 18 Martii 1882.

Al. *Card*, Oreglia a S. Stephano *Praef. Pius Delicati Secretarius.*

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 68 di q. P.)

—

ARTICOLO II.

Le fonti descritte e la Clausola irritante

1. Testo della clausola—2 Forza intensiva — 3, Forza estensiva — 4. Opinione del Reclusio che si estenda al disposto della Clementina e della Benedettina— 5. Analisi—6. Si conchiude per la opinione contraria.

1.—Testo della clausula. *Alias provisiones omnes, seu institutiones, praeter supradictam formam factae, subreptitiae esse censeantur (S. C. Trid. sess. XXIV c. 18.) Si secus ex praemissis omnibus et singulis, actum aut attentatum fuerit, irritum decernimus et inane* (Const. S. Pii V. *in conferendis*).

2. Forza intensiva. I dottori distinguono nel concorso due forme, e dicono *precisa* quella che riveste l'essenza della disposizione: e *ad favorem* quella che riguarda non la la formalità sostanziale, ma l'interesse e la giustizia della parte. La violazione di qualsiasi prescrizione della prima rende l' atto *ipso jure* nullo; ed apre a tutti la via per darlo di nullità: la violazione poi della seconda lo rende *irritabile* ad istanza solo di colui che è stato leso nel suo dritto, *sive in praeambulis, sive in consequentibus.* Due esempi. Tizio nel termine è stato iscritto pel concorso, ed ha consegnato al Cancelliere le prove giudiziali e stragiudiziali dirette a provare le sue qualità: non è stato intanto ammesso all'esame: in questo caso può dare di nullità *contemptus ipse et non alius.*—Se la collazione è stata fatta a chi era meno degno, *non tertius, sed solus omissus, aliusque examinatus, qui praetenderet se dignorem, dare potest.* (Pignatelli I. l. c. l. 3. a 5.).

3. Forza estensiva. Le due prime fonti contengono, come si è veduto sopra n. 1., la clausola irritante. Nelle altre tre si lascia desiderare. Posta l'intima relazione che unisce questa con quelle, si vuol sapere se milita il criterio *perinde ac*: e si deve avere come apposta alle ultime tre fonti la detta clausola irritante.

4. Il Reclusio nel Trattato *de Re Parochiali* p. 2. tit. 4. n. 84 *de concursibus,*

sta per l'affermativa: *Quandoquidem S. Congreg. Concilii, seu Clemens XI et Benedictus XIV in praedictis locis se se referunt ad dictum Concilium Tridentinum atque Pianam Constitutionem. Unde absurdum esset si a relato referens diversimode interpretaremur C-Ad textum in lege Praetor §§. Si judex de Iudic. etc*).

5. *Acta Sanctae Sedis etc. Ephemerides* trova speciosa l'allegata cagione e ritorce l'argomento contro il cit. aut. a base di un'analisi che diamo in compendio—a) Nella risoluzione del 16 novembre 1720, come si è notato a pag. 56 di questa Parte, il dubbio venne proposto in forma precettiva: *An in concursibus.... praecipiendum sit*; e la S. C. decise *per modum instructionis*. b. La Clementina si contenta di esortare gli Ordinarii. *S. C. C. Sanctissimo etiam annuente, statuit omnes et singulos Episcopos aliosque Praelatos, penes quos sit jus et auctoritas faciendi concursum, hortari, ut examen ejusmodi instituere non graventur*: e contemplato il caso d'inadempimento, gli ammonisce che continuando gli Ordinarii a condurre i concorsi nel pristino modo, la S. C. darebbe di conseguenza agli appellanti la facoltà di provocare l'eletto a nuovo esame senz'alcuna previa prova del gravame. *At si quis tamen Ordinariorum aliter ac supra descriptum est concurrentium examina instituere perrexerit, perget et Sacra ipsa Congregatio more pristino appellantibus, qui se gravatos dixerint, provocationem ad novum examen, nulla gravaminis praevia probatione, indulgere.*—c) La Benedettina nel §. 16 dice: *Qua de re.. officii nostri esse duximus cum vobis ven. fratres gerendarum rerum ordinem* PRAESCRIBERE; ed al §. 18: *Unum superest ut proposita hactenus media debitae executioni mandentur, eumque in scopum locorum Ordinarii vigilantiam suam desiderari non patiantur. Ferendum quippe non esset ad nostri Apostolatus auditum novas in dies deferri querelas, ac submovendis abusibus novas implorari leges ab iis, qui jam praestitutas negligunt et contemnunt.* — d) La Piana tiene la clausola, perchè riveste la natura del decreto Conciliare, cui si riferisce come interpretazione ed innovazione.—e) La Clementina e la Benedettina vi si riferiscono come spiegazione e determinazione della modalità che la esperienza aveva mostrato molto utili in via di esecuzione.

6. Ciò posto, bene si può ritorcere l'argomento a questo modo: Sarebbe un assurdo se si volesse diversamente interpretare *referens a relato;* ma la Benedettina si riferisce alla Clementina, la cui efficacia consiste tutta *in hortatione*; dunque questo e non altro valore ha la Benedettina. L'elemento c) dell'analisi mostra quanto sia falsa questa conclusione.

Riassumendo diciamo, che un decreto si può riferire ad un altro di molte maniere: se si riferisce *interpretando* ed *innovando* il secondo riveste la natura del primo; non così se esplica e determina un modo di esecuzione a preferenza di qualche altro.

Conchiudiamo dicendo che la Risoluzione della S. C. del Concilio, la Clementina e la Benedettina non sono state con tale intendimento emanate, che costituissero forma sostanziale, per la cui inosservanza il concorso ovvero esame si abbia *ipso jure* per irrito e nullo.—Così la S. C. del Concilio *Concursus*, die 20 Iulii et 14 Decembris 1872.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 4.° Caso Morale

Servilio Parroco, richiesto di benedire solennemente la bandiera di una società laica

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico.

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Dell'Aversana Sac. Pietro di Paretè
GentiloniP.Ettore-vic. dei Min. Oss. in Pesaro

operaia, e permettere che la prefata società, col suo stendardo, entri in Chiesa, e pigli parte alle ecclesiastiche funzioni,

Chiede:

1.° È lecito benedire la detta bandiera e con qual rito?

2.° È lecito ammettere la prefata società nelle Chiese ed alle sacre funzioni?

Perchè si abbia estesa ed erudita intelligenza delle cose, che nel presente caso ne vien richiesto, ci piace non poche cose premettere e dichiarare intorno alle società operaie ed alle loro bandiere.

Che cosa sono esse le società Operaie?

Le permette e le promuove la Chiesa?

E la bandiera di una società operaia che mai rappresenta e simboleggia?

Quali sono le sue relazioni con le leggi di Dio e della Chiesa?

In capo alle prime pagine di qualunque statuto organico di società operaie, venutoci fra le mani, ci è occorso sempre di leggere che fine unico di coteste associazioni è l'istruzione, la moralizzazione, lo scambievole aiuto fisico e morale fra i socii, che la compongono. Procedendo a svolgerne i regolamenti, siam venuti raccogliendo, che essi si fondano sulla moralità; che ogni socio è in dovere di menar vita sobria, pia, operativa, e *dare così alla società civile il più bello aspetto di uomini onesti.* Che ne sono esclusi i dissoluti, gl'intemperanti, gli oziosi; tutti coloro, che recano oltraggi e villanie ai proprii parenti, o che si rendono, per qual si voglia modo, riprovevoli per condotta.

È indubitato che associazioni di siffatta maniera non solamente approva, ma eziandio promuove e mette sotto la sua tutela la Chiesa. Anzi i primi e più autorevoli impulsi alle instituzioni delle società operaie vennero e vengono senza posa dal Vaticano; e chi si argomenta credere coteste congregazioni sieno una invenzione della moderna filantropia, mostrerebbesi, senza dire di più, affatto ignaro della patria istoria (1). Quindi il provvidissimo Pio IX, nelle sue Encicliche, e segnatamente in quelle del 25 settembre 1876 e 15 novembre 1877, coteste società, diffuse per le varie regioni dell'orbe cattolico, loda e incoraggia (2). Del pari il regnante Pontefice Leone XIII le società degli operai non cessa in mille modi promuovere e tutelare; anzi le conforta, affinchè ai tanti mali, che a questi tempi allagano la terra, forniscano contrappeso di buoni esempii e di virtù: *Cum socialismi sectatores ex hominum genere potissimum quærantur, qui artes exercent vel operas locant, quique forte pertaesi divitiarum spe ac bonorum promissione facillimealliciantur, opportunum videtur artificum atque opificum societates fove-*

Intini Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare M. O. di Bettona
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacilli Can.°Angelo di Sannicandro Garganico
Saletti Dottor Luigi Can.° di Randazzo
Vito Mons.Gabrielli Pr. Dom. di S. S. di Noci.

Al solo Caso Liturgico

Carmicio Beneficiale Antonio di Mazara.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe, del caso liturgico il Can. Pacilli Angelo.

(1) La Chiesa non ha cessato mai di promuovere le associazioni degli operai cattolici. Ne' secoli di mezzo non eravi città, non piccola borgata in Italia, la quale non avesse le sue congregazioni, distinte per arti, mestieri e professioni, con proprii statuti e coi loro stendardi o gonfaloni, in campo ai quali eravi impressa la venerata effigie di un Santo protettore, che in sua vita avea esercitato quell'arte o mestiere, cui erano addetti i membri del sodalizio, e del quale in ogni anno con solenne pompa celebravano la festa. « La Chiesa, diceva non ha guari l'illustre P. Denza, nel 3.° Congresso cattolico Piemontese, tenutosi in Torino il 12 aprile del corrente anno, è cattolica non solo perchè esercita su tutti i popoli la sua azione, ma perchè penetra da per tutto, e tutto anima e nobilita. Essa sin dai primi secoli e in tutte le diverse età, fu la cultrice così delle lettere e della filosofia, come delle arti e della industria.»

(2) Per opera del gran Pontefice Pio IX fu fondata in Roma una numerosa società operaia, la quale ora è potentemente favorita dalla munificenza di Leone XIII. Alla direzione di essa

re, quae sub religionis tutela constitutae, omnes socios, sua sorte contentos, operumque patientes efficiant, et ad quietam ac tranquillam vitam agendam inducat. Encycl. 28 dec. 1878 (1). Laonde, per le società operaie, che di frequente si recano in devoto pellegrinaggio al Vaticano, ha sempre il nostro S. Padre belle parole di benevolenza e d'incoraggiamento (2).

Ma quale è mai opera di cristiana pietà, o santa istituzione, cui l'eterno nemico della umana famiglia non si attenta di corrompere e deturpare? È avvenuto così di non poche società operaie, alle quali pare, che il S. Padre abbia voluto accennare in termine del commovente discorso alle società liguri e piemontesi, da noi a piè di pagina riprodotto. E per fermo i nemici della Chiesa si arrabattano in mille modi attirare alla loro parte gli operai; e con satanniche maniere riescono un po' per volta ad inspirare in essi ingorde voglie, audaci propositi, sentimenti antireligiosi ed atei. Così parecchie delle loro società, sviando dalla originaria e santa istituzione, inalberano

---

è attualmente Monsignor Domenico Iacobini, Arcivescovo Titolare di Tiro e Segretario della Congregazione di Propaganda.

(1) Sin dalla sua prima Enciclica all'Episcopato cattolico; *Inscrutabili Dei consilio*, del 31 apr. 1878, Leone XIII, commendando la istituzione di siffatte società, non disconosce in esse il gran vantaggio, che ne potrebbe derivare, per la riforma de' costumi: *In quem finem non parum profecto confert pias illas consociationes moderari et provehere, quae magno rei catholicae bono nostra maxime hac aetate constitutae sunt.* E le medesime cose ricorda pure nel Breve del 23 settembre 1878, indiritto al Comitato Permanente de' Congressi cattolici.

(2) Per tutte, ne piace qui ricordare testualmente il grave e commovente discorso, che, il 21 del prossimo passato maggio, ei volgeva ai rappresentanti delle società operaie Liguri e Piemontesi, che, in pellegrinaggio, e stretti ai loro stendardi, sorretti da onesti operai, eransi condotti a deporre ai piedi del Vicario di G. C. l'omaggio del loro figliale affetto. « Più volte nel corso del nostro pontificato, e in quest'anno medesimo abbiamo veduto raccolti innanzi a noi operai cattolici, e sempre abbiamo avuto per essi parole di benevolenza e d'incoraggiamento. Rivolgiamo oggi queste parole anche a voi, figli carissimi, che, dalla Liguria e dal Piemonte, numerosi correste a Roma, per rinvigorire la vostra fede, per confermarvi nell'obbedienza alla Chiesa, e nell'ossequio al visibile suo Capo, il Vicario di G. C. Noi, che anche recentemente abbiamo raccomandato nella più calda maniera l'unione di tutte le forze cattoliche, per tener lungi dai popoli italiani i pericoli, che minacciano la loro fede, giudichiamo esser cosa lodevolissima, che gli artisti e gli operai si uniscano in fratellevoli associazioni, ponendole all'ombra e sotto il benefico influsso della cattolica Religione.

« Queste associazioni furono sempre favorite e benedette dalla Chiesa; la quale non cessò mai di avere per gli operai cattolici una speciale predilezione e una sollecitudine veramente materna. E se innanzi tutto, come è giusto, ebbe in mira e curò la loro eterna salvezza, non trascurò d'interessarsi eziandio del loro temporale benessere. La Chiesa cattolica portando e promovendo dovunque col sentimento religioso la vera civiltà, siccome favorì sempre l'incremento delle lettere e delle scienze, così ebbe a cuore e procurò grandemente lo sviluppo delle arti e de' mestieri. Essa santificà e nobilita il lavoro, essa ne alleggerisce il peso, volendo, che, con le norme della carità, ne sia mitigata la soverchia durezza. Essa inspirò e prese sotto la sua tutela tante instituzioni, che hanno per iscopo di venire in soccorso del povero e dell'operaio ne' varii bisogni della vita. Le città d'Italia, che a preferenza sentirono la virtù salutare della Chiesa, ebbero in copia istituti a loro vantaggio, ospedali per curarli infermi, ospizii per ricoverarli, scuole per istruirli, ed altre maniere per sovvenirli ne' casi d'impotenza e d'infortunio. Che se, col cambiar de' tempi e con l'indebolirsi dello spirito religioso, molti di questi sussidii anch'essi scomparvero, per altre vie si tentò di accorrere ai bisogni religiosi e temporali degli artisti e degli operai. Le stesse vostre società ne sono una pruova ed un esperimento, giacchè per esse si cerca di stringere tra i membri, che le compongono, il vincolo soave della carità, di promuovere tra essi la vita cristiana, d'istruirli, di sollevarli nelle varie necessità e in ogni maniera migliorarne le sorti. »

« Non così i nemici della Chiesa. Essi con

la bandiera politica; e, il nome di *Mutuo soccorso* divenendo solo uno scopo apparente, spandono di sè sospetti non lievi di massonismo; e, quasi senza addarsene, si trovano sotto i velenosi influssi e la direzione della democrazia più radicale; per modo che, quando ha da venir fuori una manifestazione antireligiosa, o uno scompiglio politico-radicale, esse son messe in moto per mezzo di quei secreti vincoli, che insieme le unisce, e quello che l'una fa, le altre fanno. Documenti ineluttabili dello spirito settario, che le informa, ne porge tutto quello, che fecero, e poi soffrirono, per la occasione de'celebri imprigionamenti di villa Ruffi (1); il loro accorrere numeroso nel 1876 a Velletri, per compiere una solenne dimostrazione ad ossequio del più celebrato generale massonico contemporaneo (1); i recenti sagrileghi fatti compiutisi nel Belgio da ben 43 società operaie, tra le quali alcune italiane, (2) e via. Ora così fatte società operaie, delle quali lo scopo del mutuo soccorso non è che apparente, e le opinioni delle quali sono le più erronee nell' ordine intellettuale, e le più ruinose nell' ordine pratico, ben differentemente dalle prime van giudicate.

Ma che cosa rappresentano elle mai le bandiere delle società operaie? Han nulla di comune coteste con la Chiesa e con Dio?

Bandiera: Drappo, legato ad un'asta, sopra del quale son ricamate o dipinte le armi di un Principe o di una nazione; le insegne di un corpo morale, qualunque sia; le immagini de'Santi Patroni di una chiesa. La bandiera dunque ha una rappresentanza; essa è un simbolo, che ci lega alla persona, alla cosa, di cui è segno, e simbolo.

L' uso della bandiera è antichissimo. Sonovi autori, che ne attribuiscono agli Assiri

---

lusinghe e larghe promesse, si studiano di attirare a loro gli operai; ma sotto sì belle apparenze nascondono il reo disegno di servirsi di essi come di strumento a mettere in opera i loro biechi propositi. Nemici del vero bene de' popoli e desiderosi di sovvertire il provvidenziale ordinamento dell' umana società, hanno bisogno di avere ai loro cenni uomini audaci, ai quali sanno ispirare l' intolleranza d' ogni autorità, lo sprezzo della religione, l' odio ai ricchi, la brama smodata del godimento. Messi una volta su questa via, saranno il flagello, di cui vorrà forse servirsi il Signore a punizione della traviata società; ma del loro mal fare saranno essi stessi le vittime sotto i colpi dell'umana e della divina giustizia.

« Voi, figli carissimi, ben dimostrate col fatto di aver compreso tali cose; e perciò avete voluto rifugiarvi all' ombra della Religione e della Chiesa. Amatela ogni dì più fortemente, e ad essa stringetevi, come alla migliore vostra benefattrice; accoglietene docilmente gl' insegnamenti; seguitene fedelmente i precetti. Tenetevi fra di voi uniti e concordi, e fate che le vostre società crescano di numero, e con esse si diffonda più largamente ne' popoli la vita e l' azione cristiana. »

(1) Il governo d'Italia, che ben conosce quale si sia l'indole e le aspirazioni di cotesta specie di società, sotto le apparenze del mutuo soccorso, il 1876, nel Ferrarese, nella Lonigiana, a Ravenna, a Livorno, a Firenze, in Lorbardia ed in altre parti d'Italia, le sciolse e le annientò. E pratica sempre a questo modo il Governo con quelle società operaie, che ergono bandiera politica. Le protegge, sin che la protezione reca vantaggio: le disperde, quando pigliano indirizzo per certe vie da lui non consentite.

(1) Nel 1876 non poche società operaie si condussero a Velletri, dove era giunto il generale Garibaldi. Causa occasionale della sua venuta potè essere, come si propagò, il rivedere quei luoghi, dove nel 1849 combattè contro le armate di re Ferdinando di Napoli: ma la causa movente, che trasse costui in quel paese, e a lui menò tante società operaie, precedute dalle loro bandiere di mutuo soccorso, fu una dimostrazione e una rassegna massonica nella regione de' Volsci a degli Ernici.

(2) Nel settembre del 1877 si adunò a Gand, nel Belgio, un grande congresso di società operaie di ogni nazione, e si trovarono all'appello i delegati di 43 società. Reca spavento il rammentare le bestemmie, che uscirono di bocca a quegli oratori di Satana. Odio a Dio, scherni al Paradiso, aspirazioni all' inferno. Due cose convennero a dichiarare soprattutto per loro indispensabili: godimento e vendetta. (v. Unità Catt., 18 sett. 1877, n. 217.)

la prima invenzione. Ciascuna tribù d'Israele si distinguea per la sua bandiera, che recava istoriata alcune delle profezie di Giacobbe ai suoi figliuoli. Quella di Giuda avea un Leone (1). Propagata la religione di G. C. la bandiera cominciò ad avere qualche cosa di sacro fra il popolo cristiano. E la Chiesa, sin da remoti tempi, stabilì un apposito rito, per impartirle la benedizione. Rito, che veniva eseguito dal Sommo Pontefice o dal Vescovo. (2) Ma oltre l'antico rito, riservato al Papa ed ai Vescovi, il quale riguarda unicamente la benedizione e la consegna delle bandiere da guerra, e del quale la formola è registrata nel Pontificale romano, havvene un secondo, non riservato, non ha guari approvato dalla S. C. de'Riti, e riportato ne'moderni rituali (1). E questo riguarda qualunque specie di bandiera, che recasi processionalmente e che forma la insegna di qualsiasi corpo morale o cattolica associazione (2)

Ora la bandiera è un soggetto, che tiene relazioni intime con la cosa, che rappresenta. Quindi essa ha le sue relazioni con gli uomini non meno che con Dio e la sua Chiesa. Ci spieghiamo con un esempio. La tale società operaia conserva buone e sante relazioni con Dio: relazioni di probità, relazioni di difesa della verità e della giustizia, relazioni di savio e religioso sentire.... Queste ottime relazioni, che passano tra cotesta

(1) Il costume della bandiera passò dal popolo ebreo alle altre nazioni, e tosto l'adoperarono i persiani, che, secondo quel che ne dice Senofonte, vi dipinsero un' aquila; gli ateniesi vi posero la civetta; i tebani vi segnarono la fenice. I cimbri la introdussero con la figura del toro, gli egizii col drago, gl'indiani col gallo, i corinti col cavallo allato, gli etiopi col cane ecc. Altri popoli poi, non l' emblema di qualche figura, ma vi impressero qualche lettera iniziale, o qualche motto. Così i Messeni aveano la lettera M; i Lacedemoni l'A. E, nel popolo eletto, la bandiera de' Maccabei recava scritte le iniziali ebraiche del versetto II del cap. XV dell'Esod M, C, B, S, dalle quali derivò lo stesso nome di Maccabei. Gli antichi Romani poi non ebbero nelle loro bandiere una stabile insegna. Ora vi rappresentarono una lupa, ora il minotauro, ora il cignale, e finalmente l'aquila, che durò sino ai tempi di Costantino, il quale, in cambio, vi pose una Croce col monogramma X e P, intrecciate assieme ed esprimenti il nome *Christos*;

(2) È opinione di gravi autori, che la prima bandiera sia stata benedetta nel 731 da Gregorio III, e dallo stesso spedita in dono al re diFrancia. In essa eranvi per emblema le chiavi della Confessione o Sepolcro di S. Pietro. Il Pagi, nel suo Breviario *De gestis Rom. Pontif.* afferma che Stefano II, nel 752, avea benedetta a re Pipino una bandiera; e lo stesso fece poco appresso Leone III eletto Papa nel 795, il quale benedisse una bandiera, che donò a Carlo Magno, Le bandiere poi soleansi dalla Chiesa Romana mandare ai re di Francia, perchè costoro erano reputati patrizii romani, e di lei avvocati e difensori. (Pagi, Critica Baroniana — Ottaviano Gentili, *De Patriciis*, L. 3, c. 2, n. 6.)

(1) Ecco la formola della benedizione del Vessillo processionale, inserita nell' Appendice del Rituale Rom. con l'approvazione della S. C. de'Riti (Ediz. di Propaganda 1874):

V. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit Cœlum et terram.
V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Domine Jesu Christe, cuius Ecclesia est veluti castrorum acies ordinata, bene † dic hoc vexillum; ut omnes sub eo tibi Domino Deo exercituum militantes, per intercessionem beati N. vel beatae N. inimicos suos visibiles et invisibiles, in hoc saeculo superare, et post victoriam in coeli triumphare mereatur. Per te Iesu Christe. Qui vivis et regnas cum Deo Patre et Spiritu Sancto, in Saeculorum. Amen.

Deinde aspergatur vexillum aqua benedicta.

(2) Sin dal 1414 si cominciò a recare le bandiere o stendardi nelle processioni. E ciò avvenne nella canonizzazione di S. Rocco, quando la prima volta si spiegò bandiera con la immagine di questo santo. Nel *Dizionario delle origini* si legge, che le bandiere, sotto le quali si radunavano le truppe ed i vassalli, convocati per la difesa delle chiese e de'beni ecclesiastici, erano anticamente chiamate gonfaloni; e gonfaloni si nominarono pure le bandiere o gli stendardi delle compagnie o società, che numerosissime cominciarono a sorgere in Italia dopo il XIII secolo. (v. Dizion. delle Origini, e Moroni, Dizion. Ecc. v. 31, p. 265.)

società e Dio, bisogna che necessariamente rifluiscano nella bandiera della società, perchè questa bandiera è simbolo e rappresentanza della medesima. Che se questa bandiera spiega relazioni esterne tra la società operaia e Dio, non è possibile, che non le abbia ancora con la Chiesa. E per fermo tutto ciò che fra gli uomini torna a lode, ad onore, a gloria di Dio, non può non essere favorito, protetto, promosso dalla Chiesa. Come per lo contrario quello, che potesse riuscire a disprezzo, a vilipendio, ad offesa di Dio, non rimarrebbe indifferente agli occhi dell'autorità della Chiesa. Dove quindi venga inalberata bandiera, che rappresenti la virtù, l'onore, la carità, la giustizia, la gloria, non potrà non meritare tutta la stima e la venerazione de' Sacerdoti, ministri della Chiesa, Che se per l'opposto ergesi bandiera, che rappresenti la ribellione, il vizio, il disonore, il peccato, non sarà mai che non resti sfolgorata e maledetta dal Clero, maestro, come dee essere, di ogni verità e giustizia. Ed ecco come derivano le relazioni tra la bandiera di una società operaia e Dio, tra la bandiera e la Chiesa.

Dalle cose, che siam venuti sin qua svolgendo sorge chiara la soluzione de' due quesiti compresi nel proposto Caso. Ma, a renderli ancora meglio evidenti, riepiloghiamo il già detto e rispondiamo.

Al 1. Che bene è lecito benedire la bandiera di una sociotà operaia, il cui scopo è il mutuo soccorso fra i socii, e la quale non ha fuorviato dalla santa originaria istituzione. E per fermo la bandiera, come innanzi dicemmo, non è che un simbolo, che una immagine, la quale rappresenta il suo tipo; rappresenta quello, di cui è immagine. Ora, se essa ci rappresenta un oggetto degno di stima, di riverenza, di divozione, contrarrà pure relazioni di ossequio, di divozione, di onore fra gli uomini. E chi non comprende il vero bene, che riviene agli operai da una soda e cristiana società di mutuo soccorso, la quale, in quello che provvede ai bisogni materiali dell'operaio, provvede anche più ai bisogni spirituali di esso con la istruzione e la cultura religiosa e morale. Quindi, essendo chiare e indubitate le relazioni delle bandiere non men che verso il popolo, altresì verso Dio e la Chiesa, ed avendo nella sua significazione strettissimi vincoli con la religione e con la morale, ben può la Chiesa, ben può il Parroco benedire la bandiera di una società operaia. E praticò sempre a questo modo la Chiesa; e sin dal medio evo sempre benedisse le bandiere, e, prima di questi infelici tempi, benediceva eziandio le bandiere politiche, quando la politica era benedetta da Dio. Ed il non mai abbastanza rimpianto immortale Gerarca Pio IX, ed il regnante Sovrano Pontefice Leone XIII hanno cento volte benedetto le cattoliche società operaie e le loro bandiere. E non pochi Vescovi preclarissimi, e Parrochi esemplari benedicono a questi tempi le bandiere delle società operaie, alle quali non si recano ad onta di aggregarsi socii onorarii (1).

Il rito poi di benedire le bandiere delle società operaie è quello riportato dai recenti Rituali, non ha guari approvato dalla S. C. de' riti per qualunque stendardo processionale, da potersi praticare da qualunque sacerdote, senza bisogno di speciali facoltà.

Che se per avventura si presentasse a per-

(1) Ricordammo testè i chiarissimi nomi di Monsignor Mermillod, e di Monsignor Iacobini Arcivescovo Titolare di Tiro, come socii e direttori di società operaie. Ne piace eziandio far qui menzione dell'illustre Domenicano francese P. Monsabrè, che, il giorno 6 maggio del corrente anno, postosi a capo delle associazioni cattoliche operaie di Parigi, dal tempio di Notre Dame, dove indirizzava loro un ammirabile discorso, saliva, con a fianco migliaia di operai, la collina di Montmartre, e tutti nel sacro Cuore di Gesù deponeano le loro aspirazioni e i voti. Ricordiamo pure volentieri il riverito nome dell'esimio M.r Francesco Giampaolo, Vescovo di Larino, il quale nel dì 29 maggio del passato anno, pronunziava nella sua Cattredale alla società operaia, di cui era socio onorario, erudito ed affettuoso sermoncino, nell'atto che ne benediceva solennemente la bandiera

sona di chiesa alcuna di quelle società operaie, il cui scopo di mutuo soccorso è solo apparente; e si gloria, e mena vanto di aver fatto assoluto divorzio dalla religione, e poi presume di voler introdurre la politica nella chiesa, la bandiera di rivolta nelle cerimonie sacre, bisogna, che il clero usi di assai prudenza in così fatte eventualità. Bisogna che tutto si adoperi per moderarla, per moralizzarla. E se con la discretezza e savia direzione riesce all'intento, ricercato pria del suo parere il Vescovo, ed ottenutane licenza, proceda pure senza apprensioni alla benedizione della sua bandiera. *Si adhuc religioni datum esset has societates moderari, earum emblemata, Episcopo annuente, adhuc certe poterunt coelesti benedictioni donari.* (I. A. Del Vecchio, Th. Mor. tom. 1, n. 273),

Al 2. Da tutto quello, che abbiam detto, risulta chiarissimo, che le sode e cristiane società operaie, o di mutuo soccorso, con le loro insegne si prostrano in Vaticano ai piedi del Supremo Gerarca, e ne ripartono incoraggiate e benedette. Quelle cui presiedono a moderatori o laici intemerati, o pii sacerdoti: quelle, che hanno per fine ultimo di aiutare il prossimo, soccorrendo i socii bisognosi o infermi, od esercitando altre opere di pietà e di misericordia sono ben degne di essere ricevute con affetto ne' sacri tempii, ed ammesse alle cerimonie religiose. E le loro bandiere, divenute sacre per la ecclesiastica benedizione, sono degnissime di aver posto tra i gonfaloni e i vessilli delle Confraternite, che la Chiesa benedice e innalza nelle sue processioni (1).

Mons. Vito Gabrielli
Prelato Dom. di S. S.

(1) Non sarà vano qui ricordare essere vietato ai Parrochi permettere l'ingresso in chiesa alle bandiere affatto profane per celebrarvi funzioni meramente politiche; *An parochis liceat, permittere ut inducantur in templum vexilla profana ad celebrandas solemnitates clamorosas, ad solum finem celebrandi festa saecularia in rebus pure politicis?* S. C. Episc. 15 jan. 1848, respondit: Negative.—La Corte di Cassazione di Firenze ha inoltre recentemente stabilito che. « Costituisce reato di perturbazione della quiete religiosa il fatto di colui che, non ostante il divieto del Parroco, entra con altri in chiesa, con bandiera, e cagiona l'interruzione delle cerimonie religiose. »—

Soluzione del 4.° Caso Liturgico

Prudenzio parroco, nell' amministrare la SS. Eucaristia, talune volte fa tenere spiegato dall'un capo all'altro dell'altare un pannolino sotto il mento dei fedeli, e senza più porge loro la S. Particola; tal'altre permette che i fedeli accostino al mento il lembo della stola o della pianeta del celebrante. Temendo però che in siffatta guisa abbiano a perdersi dei frammenti consacrati,

Chiede:

1.° Quali avvedimenti bisogna avere nell'amministrazione della SS. Eucaristia circa i frammenti?

2.° Che deve dirsi della detta pratica?

Molto opportunatamente sonosi destati nell'animo del Parroco Prudenzio ragionevoli timori, che il mettono in sull' avviso intorno alla sua maniera di amministrare l' Eucaristico Sagramento, con la quale non è abbastanza provveduto, perchè nessuno de' preziosi frammenti vada perduto e profanato. E per fermo col solo far tenere spiegato dall'un capo all'altro dell'altare un pannolino sotto il mento de'fedeli; ovvero col permettere che essi accostino sotto le labbra il lembo della stola o della pianeta, e, senza più, porger loro la sacrosanta Particola, non si ripara per nulla, se per avventura accadesse che frammenti eucaristici si distaccassero nell'atto della S. Comunione. Conciossiachè cotesti frammenti non si potrebbero ravvisare, o si potrebbero a stenti, sulle tele, nelle pianete o su le stole. E poi per la frequenza delle comunioni, smosse quelle dai fedeli, che successivamente si accostano all'altare; ed in fine lasciate a sè medesime, le sacre reliquie cadrebbero giù inosservate. Però bene ha provveduto la Chiesa con i suoi ordinamenti e decreti, affinchè di queste profanazioni non se ne verificassero

giammai. Quindi, ad istruzione del parroco Prudenzio, bisogna rilevare e ricordare:

1.° Che comunque la rubrica del messale (part. 2, tit. 10, n. 6) parli di pannilini o candidi veli, da spiegarsi dai ministri innanzi a coloro, che si accostano a ricevere la Eucaristia SS.^{ma}, e nell'atto che il sacerdote loro l'amministra: *Interim minister ante eos extendit linteum, seu velum album;* al che concorda il Cerimoniale de'Vescovi (lib. 2, cap. 29, n. 3,), prescrivendo che: *Vocentur duo Capellani, seu Acolyti, cottis induti, cum mantili albo, quod genuflexi sustinent ante commnicandos, hinc inde ambabus manibus, per quatuor angulos, quousque perfecta fuerit communio;* pure con ciò si è inteso provvedere solamente ache, nel caso sfugga dalle mani del sacerdote, o dalla pisside, o dalla patena alcuna Particola consacrata, non vada giù profanata per terra. Ma per quello, che riguarda i preziosissimi frammenti, bene in diverso modo ha imposto gli opportuni rimedii la Chiesa. Così lo stesso Cerimoniale dei Vescovi, poco innanzi alle su riferite parole, prescrive, che mentre il Vescovo celebrante sta in mezzo all'altare in punto di amministrare la comunione ai fedeli, e alla sua destra il Diacono con le Particole consacrate, lo assista poi il Suddiacono con la Patena, a fin di sottometterla al mento di coloro, che si comunicano del SS. Corpo di Gesù Cristo. Conformemente a ciò avea pure decretato la S. C. de' Riti sin dal 3 settembre 1661, (In Andrien) cioè: *licitum esse Patenae suppositionem per sacerdotem, cotta indutum; in communione generali, quae per Dignitates agitur.* Dopo di che, tra i varii dubbi mossi di recente alla S. Sede intorno al rito da serbarsi nell'amministrazione della SS. Eucaristia, eranvi i seguenti, ai quali, il giorno 2 agosto 1854, furon rese le qui appresso riportate decretazioni. E primamente col numero 20° delle postulazioni, dopo ricordate le surriferite pratiche, prescritte dal Cerimoniale e dalla S. C. de'Riti, fu domandato: *Utrum in aliis casibus liceat, ubi talis est consuetudo, dum celebrans ministrat sacram communionem, Patenam a Diacono supponi sub mento communicantium, prout suadetur a nonnullis praeclaris liturgistis, Merati et Bauldry. Experientia enim, ut dicunt, necessitatem huius ritus evidenter probat. Et revera, quoties pluribus administratur Sacra Communio ex particulis consacratis, parva fragmenta decidunt, quae, si in linteum ante communicantes extensum cadant, in terram postea labentur, dum hoc linteum movebitur per fideles successive ad sacram Mensam accedentes, et praesertim quum finita communione, auferatur linteum: itaque cum non appereant, pretiosissima fragmenta disperdentur. Ad haec praecavenda praelaudati auctores praedictam praxim, de cujus legitimitate inquirimus, commendant.* S. R. C. respondit: *Licere*— Di poi col numero 21, fu domandato: *Ad praecavendam sacrorum fragmentorum perditionem, potest ne sacerdos sanctam Communionem sive intra Missam, sive extra Missam administrans, tenere Patenam inter digitos manus sinistrae, quae sacram Pyxidem gestat, ut eam sic mento communicantium supponat, quam vis Rubrica sileat de hoc ritu?* Resp. *Negative.* Col numero 21 delle postulazioni fu inoltre domandato: *Quatenus autem suppositio Patenae, de qua in duobos dubiis praecedentibus agitur, non liceat, quaeritur quodnam medium adhiberi deceat, ut praecaveatur sacrorum fragmentorum disperditio, dum sancta Communio administratur?* Resp. *Quoad communiones sollemnes provisum in 20. Quoad alias curam et solertiam sacerdotis supplere debere.* Però la S. C. de' Riti, dopo le sue prescrizioni all' uopo, impegna pure la solerzia, e la diligenza de' sacerdoti a trovare i modi più opportuni, affinchè fosse serbata la più scrupolosa riverenza ai sacrosanti frammenti. E trovò lodevole ed approvò la pratica di alcune Religiose claustrali, esposta nella seguente loro dimanda alla S. Sede: *Quando sacra Communio ministratur monialibus ad fenestellam clausurae, muri crassitudo impedit quin sacerdos prope os communicantium Pyxidem admovere possit ad prae-*

cavendum ne fragmenta cadant extra ipsam: licet ne in hoc casu servare consuetudinem apponendi supra linteum ante communicantes extensam laminam argenteam deauratam, seu bacile ejusdem materiae ad recipiemda fragnenta, quae decidere possunt, et inde a sacerdote, postquam ad altare regressus fuerit, colligentur?—Resp. *Affirmative* (S. R. C. die 12 aug. 1854 in una Dubior.). E più recentemente ancora fu interrogata la S. C. de' riti, se fosse lecito, in amministrando ai fedeli la S. Comunione, usare, in cambio di tovaglia o tessuti di lino, tavolette di metallo: *An, in administranda fidelibus sacra Communione, liceat, loco tobalearum linearum, uti tabellis ex metallo; vel ejusmodi usus tolerari possit in iis dioecesibus, in quibus fuit introductas?* E la S. C. de' Riti, il dì 20 marzo 1875, rispose: *Non esse improbandum usum tobalearum linearum.* Sempre poi che non si smetta la cura di preservare con tutta sagacità da qualunque irriverenza i santissimi frammenti, a norma degli altri su mentovati decreti (1).

2.° Dalle esposte cose è chiaro che l' uso del parroco Prudenzio, di adoperare solamente il pannolino, nell' amministrazione della SS. Eucaristia, sotto il mento de' fedeli, e, senza più porger loro la S. Particola, non è abbastanza lodevole. Niente lodevole è poi il permettere che essi accostino al mento il lembo della stola, o della pianeta del celebrante e nulla più. E bene ha fatto a domandar lumi, che lo rischiarino intorno ad una miglior pratica da seguire.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

(1) Per la maggiore erudizione del presente caso si possono consultare i rubricisti Gavanti e Bauldry. E, per le recenti risoluzioni all'uopo della S. Sede, il Gardellini; i Decreti autentici della S. C. de' Riti, posti a stampa per cura degli Scrittori della Biblioteca Cattolica di Napoli, pag. 63, 202, e 303; non che lo Scavini L. 3, n. 252—e del Vecchio, Theol. Mor. v. 2, N.° 515, in nota—Quello poi, che è a praticare per riguardo ai frammenti dell'Ostia Consacrata ove se ne distaccassero, è prescritto dalla Rubrica del messale, Tit. 7, n. 2.—da Benedetto XIV, Sacrificio della Messa, v. 2. n. 228 e 229—da Liguori, v. 6, n. 251. ecc.

Proposta del 6.° Caso Morale

Livia, presentasi per la confessione al parroco Asdrubale, fra le altre cose dice che suo marito, nel partire per l' estero lasciò a lei la procura di amministrar la sua roba. Or avendo il detto marito acquistato dei beni ecclesiasti dal demanio senza venia Apostolica, domanda al detto parroco come deve regolarsi circa i medesimi.

Si chiede:

1° Può Livia amministrare i detti beni del marito?

2° Cade in qualche censura?

3° Che deve consigliarle il parroco?

Proposta del 6°. Caso Liturgico

Severino prete appartiene ad una Chiesa, in cui conservansi molte reliquie insigni, e di tutte ne fa l' officio. Avendo però un giorno osservate le dette reliquie, di alcune non ne ritrova che solo qualche osso senza conoscersi di qual membro; di altre ne trova il cranio o l' osso della gamba, ma non del tutto interi.

Si chiede:

1° Qual reliquia può dirsi insigne, col privilegio dell' officio e della messa del Santo, cui si appartiene?

2° Quando e da chi può recitarsi il detto officio e celebrarsi la messa?

3° Che deve fare Severino?

—

CRONACA GOVERNATIVA
Giuridico-Ecclesiastica

—

Citazione ad istanza di enti morali—L' ente giuridico attore non può essere mai considerato indipendentemente ed astrazion fatta dalla persona fisica che amministra i beni: quindi nelle citazioni fatte ad istanza di enti morali qualsiansi non basta l'indicazione del nome dell'ente, ma occorre altresì il nome e cognome della persona fisica che lo amministra e rappresenta.

L'omissione di questa indicazione induce nullità assoluta della citazione soltanto quando ne derivi incertezza sulla persona del legittimo rappresentante dell'ente attore. (Cassaz. di Roma—Sent. 8 feb. 1882—Fondo pel Culto e Maravalle - Boll. del Contenz. Anno VI. Par. II, pag 83).

Assegno delle corporazioni soppresse dovuto ai comuni.—L'autorità giudiziaria è incompetente a prefiggere alle amministrazioni delle finanze e del fondo pel culto un termine perentorio alla liquidazione definitiva dell'assegno del quarto della rendita corrispondente ai beni delle corporazioni soppresse, dovuto ai comuni.

La eccezione d'incompetenza è nella specie d'ordine pubblico, e perciò la Corte suprema di Roma può esaminarla, sebbene sollevata solo all'udienza. (Cassaz. di Roma, sent. 5. Genn. 1882—Municipio di Corleone, Fondo pel Culto e Finanze—Boll. del Contenz. l. c. pag. 86).

È soppressa una Collegiata con cura abituale? — È nulla per difetto di motivicazione la sentenza che nella contesa: se soppressa per la legge 13 Agosto 1867, la Collegiata, il benefizio parrocchiale, risultante dallo stralcio di quota curata della massa, fosse o no vacante; concluse non essere stato vacante il benefizio parrocchiale, perchè nella specie trovavasi riservata alla Collegiata la cura abituale e deferita a speciali vicarii quella attuale, ma senza avere dato ragione alcuna alla eccezione dedotta *ex adverso*, che l'ente spogliato della personalità giuridica non può aversi come titolare del beneficio antedetto. (Cassaz. di Roma, sent. 25 febb. 1882—Economato dei beneficii vacanti, Scognamiglio ed altri per la Collegiata di S. Arcangiolo in Marcianise — Boll. del Contenz. l. c. pag. 88).

Sono soppresse la massa piccola per le distribuzioni quotidiane e le regalie?—Quando, al pubblicarsi delle leggi sull'asse ecclesiastico, la dotazione di un Capitolo consta di una massa comune, a cui i canonici partecipano in certe date proporzioni, e di una massa piccola che si forma colle contribuzioni delle quote canonicali in proporzione alla rispettiva tangente; in tal caso queste contribuzioni (distribuzioni quotidiane) forman parte delle singole prebende e quindi pei canonicati soppressi sono devolute al demanio.

Anche le *regalie* in tal caso fanno parte della prebenda e sono devolute. Colla conversione e la tassa del 30 per 100 esse non furono abolite, ma fu sostituita rendita a rendita e diminuitone l'ammontare. (Corte di appello di Bologna, sent. 4 Novembre 1881. —Finanze e Capitolo della Cattedrale di Rimini—Boll. del Cont. l. c. pag. 90).

Il parroco ch' esegue un pio legato e la tassa del 30 0/0—Manca di motivazione, ed è quindi nulla la sentenza, che si limita a riportarsi ai motivi stessi della sentenza appellata.

Il diritto del Parroco d'ingerirsi di un pio legato non è quello di legatario.

L' esenzione dalla tassa del 30 per cento imposta sul patrimonio ecclesiastico riguarda esclusivamente le parrocchie e i beni di cui all' ultimo capoverso dell' art. 5 della legge 15 Agosto 1867, nel caso e sotto le condizioni ivi espresse. (Cassaz. di Roma, sent. 2 Aprile 1881—Fondo pel Culto e Bentivenga —Boll. del Cont. l. c. pag. 93).

Istituti che hanno scopo di culto. — Hanno scopo di culto e quindi sono colpiti dalle leggi di soppressione, gl'istituti, i quali, secondo gli stati discussi in luogo delle mancate tavole di fondazione, debbono erogare quasi tutte le rendite in uffizii sacri, eccetto minime ed accidentali spese in opere di carità.

Ritenuto questo tatto, incensurabile in Cassazione, invano si cerca desumere la natura della laicità di detti istituti da decreti e da disposizioni dell' ex reame di Napoli, e dal passaggio dell' amministrazione nella laicale congregazione di carità. (Cassaz. di Roma, sent. 20 Marzo 1882—Congreg. di Carità di Rodi e Finanze — Boll. del Cont. l. c. pag. 108).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1882)

—

Lettera del s. Padre al Card. Arciv. di Dublino ed a tutt'i Vescovi dell'Irlanda.—In questa bellissima lettera con sapienti ed affettuose parole il Sommo Pontefice, deplorando la triste e difficile condizione in cui perduraro tuttavia i pubblici affari in quella regione, ed i turbolenti consigli che sospingono molti alla ribellione ed ai delitti, esorta i Vescovi ad insistere presso tutti gl'Irlandesi di non mai ricorrere alle violenze, e di star sempre lontani da quelle società clandestine che coll'apparenza di rivondicare il diritto riescono invece a sconvolgere l'ordine pubblico. Debbono esser veri cattolici custodi dell'integrità e seguaci del giusto, e si rammentino che la vera libertà consiste nell'esser scevri da delitti. Desidera calorosamente che le loro cure episcopali vengano coadiuvate dallo zelo e dall'operosità di tutto il Clero, il quale avrà influenza sulle moltitudini, e potrà cooperarsi per la conservazione dell'ordine pubblico, quante volte si sarà studiato di godere la stima e l' approvazione dei popoli con la gravità, la prudenza e l'irreprensibile lor condotta. « Ed il Clero sarà tale (soggiunge) quale la ragione dei tempi lo chiede, se sarà stato per tempo educato a sapiente disciplina ed ottimi precetti. Imperocchè, come avvertirono i Padri Tridentini, l'età degli adoloscenti, se non sarà

informata fin dai più teneri anni a pietà e religione, non persevera mai perfettamente, e senza un grandissimo e singolarissimo aiuto della divina onnipotenza nella Ecclesiastica disciplina ».

Breve del s. Padre al Comitato regionale napoletano dei congressi cattolici.—Il S. Padre ha inviato un bellissimo Breve al Presidente ed ai Socii del Comitato regionale Napoletano dei congressi cattolici, compiacendosi delle loro manifestazioni di ossequio ed obbedienza verso la S. Sede ed il Romano Pontefice, e dell'attaccamento al proprio Pastore, nonchè della premura che hanno di promuovere gl' interessi della Religione, e dell'impegno che mostrano di combattere le guerre del Signore.

Il Ven. P. Stefano Bellesini — La S. C. dei Riti ha pubblicato un decreto col quale si dichiara « constare de validitate Processum tam Apostolica quam Ordinaria auctoritate constructorum » nella causa di Beatificazione del Ven. Servo di Dio P. Stefano Bellesini degli Eremitani di S. Agostino e Parroco di Genazzano, morto ai 2 Febbraio 1840.

Ven. P. Pompilio Pirotti.—Al palazzo della Cancelleria Apostolica in Roma, dinanzi all'E.mo Bilio, Ponente della causa, si è radunata la S. C. dei Riti per trattare la prima volta sopra i miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Servo di Dio P. Pompilio Pirotti delle Scuole Pie, eroe della istruzione cattolica a bene della gioventù studiosa.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre nella ricorrenza del suo onomastico (festa di S. Gioacchino) ha disposto che vengano distribuite ai poveri per mezzo del suo Elemosiniere Lire seimila, e Lire cinquemila per mezzo della Segreteria dei Brevi, e per quelle dei Memoriali Lire duemila. Ha elargito altre Lire duemila in favore dell'Istituto di *Vigna Pia*, e rimesse Lire mille al P. Simpliciano della Natività per l'Ospizio di S. Margherita da cui è diretto. Anche a vantaggio dell'Istituto dei poveri ciechi sul Monte Aventino fu assegnato un sussidio di Lire duemila. — Si è degnata pure la stessa S. S. di rimettere nelle mani del Card. Vicario Lire quattromila a beneficio del Clero povero, specialmente di quei sacerdoti che attendono alla istruzione dei figli del popolo.— Tutt'i Cardinali residenti a Roma, moltissimi Vescovi, i Capi degli Ordini religiosi, parecchi del Patriziato Romano, i Comandanti e gli Ufficiali della Guardia Nobile, palatina e svizzera nonchè le deputazioni dei Cavalieri di Malta, dei Protonotarii Apostolici, Uditori della S. Ruota, Avvocati Concistoriali, dei Capitoli delle Basiliche, del Circolo di S. Pietro, delle Società Cattoliche, delle Accademie e degli Istituti scientifici e scolastici presentarono i loro voti ed omaggi al S. Padre nella fausta ricorrenza del suo onomastico.—Lo stesso S. Padre in udienza privata ha ricevuto il P. Mauro da Perugia capp.o e gli ha consegnata la somma di Lire tremila per inviarsi al Comitato di Assisi per le feste del settimo centenario di S. Francesco.—Mons. Daniele Canal in Venezia fu minacciato di percosse da uno spacciatore di libri eretici, perchè coraggiosamente ne avea lacerato uno: quella popolazione volea far giustizia sommaria dell'offensore, fu arrestato, e poi pentito chiese pubblicamente perdono a quel Prelato. — È morto Mons. Federico dei Marchesi Manfredini Vescovo di Padova. La S. C. della Propaganda ha aperta una sottoscrizione in favore delle Missioni di Egitto, rimaste senza soccorso nei pericoli della guerra, ed ha offerte L. 2000 per tale scopo. Il S. Padre ha pure elargite L. tremila.—S.S. ha nominato Proton. Apost. *ad instar* il R.mo D. Giulio Vaccaro Vicario Generale della Diocesi di Nusco.—In Napoli nella Chiesa della Maddalenella degli Spagnuoli si sono celebrati due tridui solenni con musica: l'uno in onore di S. Chiara da Montefalco, l'altro in onore del B. Alfonso d'Orozco. Chiarissimi oratori del Clero di quella Città, e di varii ordini religiosi hanno annunziate le lodi della santa e del beato: il S. Padre ha concessa indulgenza plenaria ai fedeli che han visitata la Chiesa e la facoltà ai Sacerdoti di celebrare la Messa propria di S. Chiara e del B. Alfonso durante i due tridui.—A Siena nella Cappella Arcivescovile una giovane signora inglese, protestante, fece l'abiura dei suoi errori nelle mani di quell'Arcivescovo.

Il Conte Massimiliano di Zedtwitz, signore di Neuschlosuremberg, presso Eger (Boemia) ha abiurato il protestantesimo nella Chiesa di Leibenstein.—La più giovane delle figlie del barone Rothschild, nel giorno antecedente al suo matrimonio col figlio del duca di Wagram, si è fatta cattolica: la prima volta che un membro della famiglia Rothschild passa al cattolicismo —A Reims in Francia vennero celebrate splendide feste in onore del glorioso Pontefice Urbano II. Il Card. Guibert, recatosi colà nella qualità di delegato apostolico col prefetto delle cerimonie pontificie, celebrò la Messa solenne con musica sceltissima. Alla sacra cerimonia erano presenti, coll'Arciv. di Reims, 12 Prelati, Arcivescovi e Vescovi, 4 Abati mitrati e più di 8 mila persone.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii

I. Renunciationis et excardinationis—18 Mar. 1882—Il Can. Penitenziere di G., sì per la cagionevole sua salute, sì per inimicizie che senza sua colpa lo molestavano, chiese al S. P. di poter rinunziare al benefizio e di essere escardinato dalla Diocesi.

Il Vescovo ed il Capitolo emisero voto contrario, dicendo esagerati gl'incomodi di salute addotti dal Penitenziere, e insussistenti le inimicizie. Ma la S. C., chiarito il motivo di salute dall'attestato del medico, il dì 18 marzo 1882, rescrisse benignamente: *Pro gratia iuxta petita, facto verbo cum SS.mo et notificetur ministris Datariæ Apostolicæ.*

Si raccolga:—a) Giusta la Bolla di Pio V *Quanta Ecclesia Dei* possono dar le dimissioni: « Senio confecti aut corpore impediti aut vitiati, aut crimini obnoxii, aut censuris ecclesiasticis irretiti, ut nequeant, aut non debeant ecclesiae vel beneficiis inservire ».—b) Il Ferraris poi dice: « Quilibet clericus beneficiarius potest, regulariter loquendo, ex iusta causa renunciare beneficio sibi quaesito in manibus legitimi superioris » (Bibl. v. *Resignatio).*

II. Iuris deferendi crucem et praecedentiae—22 Apr. 1882—Il Capitolo della Collegiata di S. Maria Maggiore nella città di Alatri pretendeva alzar la croce ed aver precedenza nelle esequie dei defunti, che appartenevano ad altre parrocchie. Il parroco C. si risentì di questa pretensione e si rivolse alla S. Sede, chiedendo che quel Capitolo fosse obbligato a stare ne' limiti del dritto.

Il dì 22 Aprile 1882 furono proposti a discutere in S. C. i seguenti dubbii:

I. An in funeribus, quibus Capitulum Ecclesiae Collegiatae interest sive defunctus ad propriam paroeciam, sive ad Collegiatae Ecclesiam deferatur, ius competat parocho C. Crucem propriam elevandi in casu.

II. An si eisdem funeribus ipsi parocho C. prae Capitolo Collegiatae debeatur praecedentia in casu.

E la S. C. rispose: *Affirmative, quando defunctus defertur ad propriam paroeciam tantum.*

Si può dedurre:—a) Il Rituale Romano attribuisce al proprio parroco il dritto della croce e della precedenza nelle esequie dei suoi filiani. Lo stesso vien confermato dalla S. C. de'Riti: « In funeribus unica tantum Crux defertur illius Ecclesiae in qua defunctus sepeliri debet » (14 iun. 1647 *in una Valentina).*—b)Laddove però il defunto si debba portare in altra Chiesa e questa sia di maggior dignità, come è la Collegiata, allora il dritto della Croce e della precedenza spetta a questa.

III. Solutionis legati—28 Genn. e 17 Giu. 1882—Pietro A., nel 1864, lasciò al suo esecutore testamentario, Luigi F., in usufrutto una casa in Roma, e in proprietà tutto quanto si fosse trovato in essa casa al momento della sua morte. Gl'imponeva, fra gli altri, l'obbligo di pagare un legato di scudi 150 alla Chiesa della Madonna dello Spineto in Dioc. di R. — Il

legato però non fu mai pagato nè da Luigi F. nè dal figlio che gli successe. Adduceva questi la ragione che il prezzo ricavato dai mobili della casa, fu speso pei restauri della medesima. Ma il Cappellano e patrono della detta Chiesa, mal soddisfatto di questa ragione, ricorse alla S. C. del Conc. chiedendo la somma di sc. 150 e i frutti decorsi sino ad ora.

La causa fu proposta in S. C. il di 18 gennaio ult.; ma, differitane la soluzione, fu riproposta il di 17 giugno 1882, nel quale giorno al dubbio: *An sit locus solutioni 150 scutatorum cum fructibus in casu*—rispose: *Affirmative pro virili ex quo dies solutionis cessit et venit.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Chi accetta un testamento in ciò che lo favorisce, deve sopportarne anche i pesi: « Neque enim ferendus est is qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ei annexum contemnit » (L. un. § 4 ad fin. C. *de caduc. tollend.)*—b) Il figlio ed erede va posto nella stessa condizione del padre, sì nei diritti come nelle obbligazioni (Ad text. in leg. 2 Dig. *de Verbor. obligat.*—Rota, Decis. 46, n. 25 part. 5, tom. 1.—Decis. 213, part. 9, tom. 2. Recent.)—c) Non giova all'erede avere speso il denaro in altro, essendo suo officio, non distruggere, ma perfettamente adempire la volontà del testatore (De Luca, *De Testam.* Disc. 68, n. 10).

IV. Iurium et privilegiorum—15 Luglio 1882—Nella città vescovile di F. la cura abituale risedeva presso il Capitolo Cattedrale, e l'attuale esercitavasi da due Vicarii, dei quali uno era canonico, ed uno mansionario o beneficiato. Posteriormente il Vescovo, nel 1° giugno 1593, con debita facoltà, divise in due le parrocchie, e le assegnò amendue alla Chiesa Cattedrale, designando le attribuzioni di ciascun parroco. Ma in progresso di tempo l'officio di questi parroci o vicarii si restrinse solo a poche cose: non celebravano la Messa pro populo, non amministravano l'Eucaristia ai fedeli; non predicavano in città la divina parola, nè v'insegnavano la dottrina cristiana. Il Capitolo provvedeva per mezzo di suoi delegati all'amministrazione dell'Eucaristia, ed allo insegnamento dei fanciulli; in quanto alla divina parola, credeva soddisfarvi con la predicazione dell'avvento e della quaresima, con le lezioni del Can. Teologo e coi discorsi dell'annualista. Il Vescovo, non sembrandogli regolari queste usanze, si adoperò di toglierle, cominciando dallo imporre ai Curati l'obbligo della Messa *pro populo.* Il Capitolo, mal soffrendo tale innovazione, fè ricorso alla S. Sede.

La causa fu trattata il 15 luglio 1882, ed aggiravasi tutta nel chiarire se erano state erette due Parrocchie distinte e separate, ovvero una sola fosse la Chiesa parrocchiale; e se le consuetudini da lunghi anni ivi mantenute, poteano dirsi legittime. Si proposero intanto a discutere i seguenti dubbii:

« I. An F. civitas decreto anni 1593 in duas distinctas paroecias divisa in casu fuerit.

« II. An praefatum decretum, quatenus Cathedralem veluti unicam paroecialem ecclesiam statuit, sustineatur; seu potius ut primum fieri poterit utrique paroeciae propria ecclesia assignanda sit in casu.

« III. An missa conventuali a parochis alternatim applicata, etiam oneri, missae pro populo satisfiat in casu.—Et quatenus negative:

« IV An alteruter vel uterque parochus missam pro populo applicare debeat in casu.

« V. An sufficiat, ut, iuxta praefatum decretum, alteruter parochus in cathedrali ecclesia diebus festis sacram concionem habeat; seu potius unus

in cathedrali, alter vero in Ecclesia ab Episcopo designanda hoc munere fungi debeat in casu.

« VI An consuetudo, qua unus parochus bis in mense, alter vero semel ad parochiales functiones explendas in suburbia se conferunt, sustineatur in casu.

« VII. An quoties in Cathedrali lectiones S. Scripturae vel sacrae conciones habentur, parochi a praedicationis onere ex consuetudine eximantur in casu.

« VIII. An possit Episcopus Capitulum adigere ad proprium statutum mutandum, si obligatio a praefato statuto parochis imposita conventualis missae alternatim canendae praedicationis munus eis impediret in casu.

IX « An consuetudo, qua ius ac directio christianae doctrinae tradendae civitatis pueris Capitulum sibi vindicat, sustineatur in casu.—Et quatenus negative :

« X. An possit Episcopus sacerdotes animarum curae minime addictos ad christianam doctrinam docendam adigere in casu.

« XI. An consuetudo SS.^{mae} Eucaristiae administrandae in Cathedrali, etiam tempore paschali, per sacerdotem a Capitulo delegatum, sustineatur in casu.—Et quatenus negative :

« XII. An quomodo providendum sit in casu.

« XIII. An consuetudo matrimoniales denuntiationes inspectioni Capituli subiiciendi antequam publicentur, sustineatur, in casu.

« XIV. An Episcopus, cathedralis decoris ratione habita, sacras functiones in aliis ecclesiis a parochis peragendas, ad fidelium pietatem fovendam decernere possit.

La Sacra Congregazione rispose :

Ad I Affirmative.

Ad II Affirmative ad primam partem; sed magis expedire ut utrique paroeciae, quamprimum fieri poterit, propria assignetur ecclesia.

Ad III Negative.

Ad IV et V Negative; sed attentis peculiaribus circumstantiis, Episcopus pro suo prudenti arbitrio, pro nunc moderari et cum primum fieri poterit removere consuetudinem satagat.

Ad VI Negative; sed attentis peculiaribus circumstantiis, Episcopus pro suo prudenti arbitrio, pro nunc moderari et cum primum fieri poterit removere consuetudinem satagat.

Ad VII Negative, sed perdurantibus circumstantiis, de quibus in praecedenti, Episcopus inxta votum suum, parochos eximere valeat.

Ad VIII Affirmative.

Ad IX Negative.

Ad X Generaliter loquendo negative, et Episcopus stet const. Benedict. XIV. Etsi minime.

Ad XI Negative.

Ad XII Firmo parochorum iure privativo, quoad tempus paschale, quoad reliquum anni tempus liberum esse relinquendum capitularibus sacram Synaxim fidelibus petentibus administrare.

Ad XIII Negative.

Ad XIV Affirmative.

Sacra Poenitentieria Apostolica

—

Facoltà Vescovile circa le Congregazioni di Carità

Per norma nei casi simili, pubblichiamo alcune facoltà ottenute dalla S. Penitenzieria Apostolica dal Vescovo di Caiazzo intorno le Congregazioni di Carità.

S. Pœnitentiaria, de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, attentis peculiaribus temporum circumstantiis, Ordinario Cajacen facultatem concedit, ad annum duraturam, indulgendi ut Christifideles sibi benevisi Officia Congregationis charitatis, de quibus in precibus, assumere valeant cum obbligatione curandi utilitatem Locorum Piorum, quorum bona a Congregatione ipsa administrantur, vel in posterum administrabuntur; facta prelaudato Ordinario potestate dirigendi eos prout in Domino magis expedire judicaverit in peragendis negotiis ad hujusmodi officia pertinentibus, non exclusa alienatione bonorum etiam immobilium, ita tamen ut judicio memorati Ordinarii evidens sit utilitas Causarum Piarum, et absit praejudicim tertii, nec suppetat tempus recurrendi ad S. Sedem. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae in S. Poenitentiaria—die 31 Augusti 1882.

F. Sauli S. P. Datarius.
A Martini S. P. Substitutus.

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 85 di q. P.)

—

ARTICOLO III.

Della legittimità della consuetudine contro il decreto Tridentino pel concorso.

SOMMARIO

1. Sentenza negativa di molti—2. Altri stanno per l'affermativa — 3. Con la prassi non si può, per ora, dirimere la quistione—4. Modo di conciliare le contrarie opinioni — 5. Ricordi generali — 6. Ricordi speciali—7. Risultato dell'analisi e conclusione.

La presente ricerca merita la più seria considerazione.

1. La Sacra Rota aveva più volte deciso che le parrocchie di dritto patronato ecclesiastico, stante la immemorabile consuetudine in contrario, non si dovessero provvedere per concorso. Venne intanto portata a cognizione del detto venerando Tribunale una causa che allora si agitava con la rubrica *Legionem Parochialis*. A voto unanime di tutti i giudici fu risoluta nel senso conforme alla giurisprudenza. Quando però si discusse la motivazione del deliberato, intervenne una grave scissura di voti circa le ragioni da allegare in sostegno della legittimità della consuetudine. Veduta la necessità di riproporsi la causa, la S. Rota ordinò che pel voto scrivessero due distintissimi avvocati della Curia Romana, Francesco Maria Pitoni e Prospero Lambertini.

Per la morte di uno dei litiganti, la causa non fu riproposta; ma le considerazioni di quei chiari ingegni furono pubblicate. Essi posero in piena luce la fallacia dell'argomento che suppone la consuetudine immemorabile. Distinguiamo, dissero, i tempi. O vuolsi desumere l'immemorabile *a parte antea*, cioè prima che sopravvenisse la disposizione del Concilio, e ciò è impossibile., per la ragione che la nuova forma di provvedere per concorso ebbe origine dal decreto del Concilio; e non si può di conseguenza percepire la nascita della consuetudine, ossia prescrizione, esclusiva della forma del Concorso, pria che questa nascesse. Ciò che non è nato, non può essere prescritto.—*Non datur consuetudo contra subiectum in rerum natura non praeexistens.* O vuolsi desumere l'immemorabile *a parte postea*, cioè dopo il decreto dello stesso Concilio; ed è parimente impossibile. Ecco la ragione: *Dato initio, non amplius datur immemorabilis, sed*

solum centenaria; ista autem nec minus allegari valet, quia decretum irritans quo munitur Concilium Tridentinum et Constitutio s. m. S. Pii V., adeo irritat omnem contrarium actum, ut non permittat ullo tempore aliquam inchoari posse consuetudinem vel praescriptionem etiam centenariam. (Piton. *De Controv. Patron.* all. V. n. 3. ad 6. Bened. XVI. *Instit.* 60 n. 7.).—Pitonio cita il Card. de Luca, Pignatelli, Garcias, la S. Rota: e stanno per la medesima sentenza Fagnano, Devoti, il Card. Petra. etc.

2. È da confessare intanto esservi de' Dottori, i quali sostengono la sentenza contraria...Il Padre Gesuita Sôll *De praescriptionibus p. 2. c. 4. §. 12.* dopo aver renduto il suo parere che i decreti Tridentini, pel decreto irritante, sfuggano la consuetudine; soggiunge: *verum communis fere doctrina est quae docet cum Covarruvia, quod legi vel canoni, non obstante clausola vel decreto irritante, contraria censuetudo introduci possit, cum decretum irritans solum abroget consuetudinem praeexistentem vel futuram* DURANTIBUS IISDEM CIRCUMSTANTIIS. *Dein non desunt exempla, queis ostenditur quaedam S. C. Tridentini decreta fuisse limitata, restricta, vel omnino per contrarium usum abrogata.*

De Angelis *(Praelectiones Iuris Can. l. 1. tit. 4. §. 12).* chiede pria se la consuetudine possa procedere contro qualunque legge ecclesiastica, anche contro di quella che provvede a che non s'introduca la consuetudine in contrario; e dice che la clausola *consuetudine in contrarium non obstante*, riguarda la preesistente alla legge, e l' abolisce. Vi ha poi di altre clausole relative alla consuetudine da non introdursi ; e intorno a queste ecco il suo parere *Quaecumque sint istae clausolae, etiam in verbis effraenatis ut dicitur,* PER SE *consuetudinem in futurum introducendam non impediunt, quemadmodum* PERPETUITAS, *quae est una ex qualitatibus legis, non impedit, quominus lex abrogari possit per aliam posteriorem centenariam. Istae enim clausolae nobis referunt voluntatem legislatoris, quo tempore lex lata est.* — Risponde poi al quesito: *An contra decreta disciplinaria Concilii Tridentini possit inolescere consuetudo? Concilium Tridentinum eamdem habet auctoritatem ac coetera Concilia Generalia; si valet ergo consuetudo praejudicium inferre canonibus generalium Conciliorum, valebit et idem praestare contra canones disciplinares Tridentini.*

Stando le cose in questi termini diciamo con Bouix *(Tract. de Principiis p. 373): Concludendum videtur non posse ex sola doctorum auctoritate litem omnino dirimi; cum non reperiatur communis sententia, neque circa quaestionem generalem de legibus quibuslibet contrarias sibi consuetudines in posterum orituras irritantibus, neque in particulari circa leges Tridentinas simili decreto irritante munitas. At superest aliud medium ad dirimendam difficultatem, praxis nempe Romanorum Tribunalium.*

3. Il mezzo proposto, diciamo, che sta in principio. Se si potesse provare che costante ed invariabile è stata la prassi nel decidersi le cause portate in Roma, di aversi cioè per nulla qualsiasi consuetudine introdotta contro i decreti Tridentini, con la massima certezza costerebb eche il Principe, ossia il Romano Pontefice, non consente, nemmeno tacitamente, a che usi di tal sorta assorgano in dritto. Ma si è fatta questa prova? Si sono svolte da capo a fondo tutte le collezioni dei pronunziati de' Sacri tribunali romani? Bouix che non vede altro mezzo fuor di questo per risolvere la difficoltà, dichiara che non si è fatta, e che egli non si è potuto sobbarcare a questo ingente lavoro.

4. Le sentenze dei dottori possono intendersi per un giusto verso, e cessare la loro contrarietà. L'impossibilità che *moribus populi* si costituisca *jus non scriptum* contro i decreti tridentini, è da tenere certamente non come di dritto, e si ha da accettare

nel senso di massima difficoltà per difetto di razionabilità, e di consenso del Principe. La possibilità poi non va intesa dagli autori che la sostengono, nel senso di agevolezza. Così De Angelis nel l. c. *Hoc potius notandum est, plures contra Decreta istius Concilii inolescentes consuetudines improbari quia sunt irrationales; et judex super irrationabilitate est Superior: et in casu Pontifex Romanus, vel S. Concilii Congregatio.*

L'è di questa difficoltà che vogliamo ragionare un poco, e crediamo far bene, considerando che oggidì si è molto facili, per non dir leggieri, ad invocare *il solito.*

5. Circa la consuetudine *contra legem* ricordiamo—a) quattro essere le condizioni *ut non mere facti, sed juris consuetudo sit.* 1.ª la razionalità, 2.ª la durata conveniente. 3.ª la richiesta frequenza di atti, che devono avere le qualità volute dalla comune de' dottori: e 4ª il consenso del legislatore. b) Non assorgere a legittimità, ma doversi avere per corruttela: 1°. *si procedat contra jus naturale, vel jus positivum divinum; 2.° si in cultus divini diminutionem cedat; 3.° si disciplinae ecclesiasticae nervum disrumpat; 4°. si periculosa sit reipublicae; 5°. si tendat in ecclesiarum damnum; 6°. si cedat in gravamen libertatis ecclesiasticae: 7.° si introducatur quod per legem introduci non potuit; cum enim ad consuetudinem quamcumque requiratur consensus legislatoris, id quod istius voluntate et approbatione licitum honestumque fieri nequit, nulla consuetudine licitum reddi potest* (Schmalzgrueber Ius. Eccl. T. 1. p. 1 tit. 4. §. 7.).

c) la *razionabilità* doversi lasciare all' arbitrio del giudice prudente, ch'è il superiore.—

d) Nella scuola il consenso distinguersi in tre specie: non richiedersi l' espresso; non bastare il tacito quando il legislatore ignori la consuetudine, poichè in tale caso non milita la regola di dritto *qui tacet consentire videtur*, bensì l' altra: *ignorantis non est consensus tacitus, qui scientiam omnino requirit*; essere sufficiente il presunto, o legale a base del c. 1. *de constitut.* in 6. Bonifazio VIII. l'anno 1310. decretò in questi termini: *Licet Romanus Pontifex (qui jura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere) constitutionem condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, revocare noscatur: quia tamen locorum specialium et personarum singularium consuetudines et statuta (cum sint facti et in facto consistant) potest probabiliter ignorare: ipsis, dum tamen sint rationabilia, per constitutionem a se noviter editam, nisi expresse caveatur in ipsa, non intelligitur in aliquo derogare.*

6. Circa poi la consuetudine *contra decreta Tridentina* ricordiamo: a) La Bolla *Benedictus Deus* con cui Pio VI confermò i decreti del S. C. T.—Benedetto XVI. (Instit. eccl. LX. n. 7.) è di sentimento che la suddetta Bolla rigetti tutto ciò che può essere contrario a qualsiasi legge del Tridentino. Ed il Cardinal Gousset *(exposition des principes* et. n. 416.) soggiunge: *Nous n'exceptons que les coutumes qui auraient eu pour elles une approbation* POSITIVE et CERTAINE *de la part du saint—Siége.*—

6). La Bolla *Sicut ad sacrorum* dello stesso Pio IV, nella quale dichiara, definisce e ferma che tutto ciò che si fosse fatto dal 1 maggio 1564, e quando entrava in osservanza il S. C. T. e tutto ciò che si sarebbe per fare in avvenire contro i decreti del detto Concilio, dev'essere riguardato come nullo.—

c) Lo stesso Papa nella Bolla *In Principis* dichiara essere nullo e senza valore tutto ciò che si è fatto contro le norme del Tridentino a partire del giorno ch' è diventato obbligatorio; e lo stesso dover essere di ciò che si farà in avvenire contro le prescrizioni del medesimo Concilio. Trascriviamo volentieri quel tratto, dove sono le clausole l'una detta *irritante*, e l'altra *sublata*, di cui si tiene altissimo conto. *Decernentes nihilominus omnia et singula quae vigore privilegiorum ..post id tempus, quo Concilium obligare coepit, facta et gesta quo-*

modolibet fuerunt, et in posterum fient, in his, in quibus dicti Concilii decretis adversantur, nulla, invalida E IRRITA *esse et censeri, ac nemini etiam quantumlibet, ut praefertur qualificato, tam in foro, quod ajunt, fori, quam conscientiae suffragari posse et debere. — Et ita per quoscunque locorum Ordinarios, et commissarios quavis auctoritate fulgentes, etiam S. R. E. Cardinales,* SUBLATA *eis et eorum cuilibet, quavis aliter judicandi facultate, in utroque foro judicari et definiri debere, ac quidquid secusa quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter attentari contigerit,* IRRITUM ET INANE DECERNIMUS *non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis,* CAETERISQUE CONTRARIIS QUIBUSCUMQUE. —d) Lo stesso Papa Pio IV conformandosi al voto del Consilio riserbava, nella enunciata costit. *Benedictus Deus*, a sè ed ai suoi successori la risoluzione delle difficoltà e dubî, nonchè la decisione delle controversie che si fossero potute elevare nelle provincie sopra il senso de' decreti conciliari.—e) Inoltre Pio IV col *motu proprio* ALIAS *Nos*: istituiva una Sacra Congregazione di otto Cardinali e l'incaricava di vegliare alla più esatta ed inviolabile osservanza de' decreti conciliari.—f) Sisto V. con la sua Bolla *Immensa aeterni* riserbandosi l'interpetrazione de' decreti che appartengono ai dommi della fede, più espressamente che non aveva fatto Pio IV dichiarò i poteri de' Cardinali componenti la detta Congregazione. *Cardinalibus vero praefectis interpretationi et executioni Concilii Tridentini, si quando his quae de morum reformatione, disciplina ac moderatione, et ecclesiasticis judiciis, aliisque hujusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas emerserit, interpretandi facultatem, nobis tamen consultis, impertimur:* ed anche investì i detti Cardinali dell'autorità necessaria per promuovere la riforma del clero e del popolo da per tutto: *In iis quae pertinent ad divinum cultum propagandum et devotionem excitandam et mores christiani populi* AD PRAESCRIPTUM EJUSDEM CONCILII *componendos.*

7. Dalla premessa analisi raccogliamo:

a) Quando si parla di consuetudine *contra legem* e massime *contro S. C. T. decreta*; è da considerare innanzi tutto se si tratti o no di una *corruttela*. Avendone sentore, è da smetterla, facendosi coscienza delle passate inosservanze, e rimettendo i sacri canoni nella loro piena ed inviolabile esecuzione. Se gli animi fossero divisi, stando alcuni per la consuetudine che credono fosse legittima, ed altri che la danno di corruttela, il mezzo quanto spedito, tanto efficace è di farne ricorso alla S. C. del Concilio.

b) Quando non si tratti di *corruttela*, allora devono concorrere tutti i requisiti che constituiscono la *razionabilità*. Questa non deve essere estimata secondo i nostri criterii, molte volte ispirati da personale interesse. È giudice *super rationabilitate* il Papa, e per lui la S. C. del Concilio.

c) Molte fiate la S. C. interpretando il decreto conciliare ovvero esplicandolo, ha ritenuto la validità di alcuni atti, e gli ha qualificati giuridici; nel quale caso si sbagliano certamente coloro che citano i relativi decreti come documenti in sostegno della tesi giacchè confondono l'interpretazione con la deroga.

d) Quando si tratta di consuetudine *contra S. C. T. decreta*, non si fa luogo al consenso presunto o legale, che milita allorchè si parla di consuetudine preesistente, munita *di razionabilità*, e la legge posteriore non l'abbia nè in ispecie, nè in genere abolita.

e) Non è nemmeno il caso del consenso tacito, fatta considerazione di tante clausole irritanti, nonchè di tante prescrizioni d'inviolabile osservanza.

f) Viene di conseguenza doversi rigettare qualsiasi voluta consuetudine che non vanti l'approvazione *positiva e certa* per parte della Santa Sede.

g) Per essere quindi sicuro della legittimità di siffatte consuetudini, è necessario che avesse renduto il suo oracolo la S. C. del Concilio.

la quale munita di potestà legislativa, giudiziaria ed esecutiva, opera giusta le istruzioni, gli avvisi e le ispirazioni del Papa, ed è per parte dei Sommi Pontefici una protesta permanente contro tutto ciò che a loro insaputa e senza il loro consenso tendesse a derogare ai decreti del Concilio Tridentino.

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 4.° CASO MORALE

Svetonio, avendo un credito col prete Gelasio, e non potendo, dopo replicate istanze, avere il suo, per atto di usciere gli sequestra la pensione governativa e i lucri avventizii.

Si chiede:

1°. Opera bene Svetonio?

2°. Cade in qualche pena?

Al primo — Per *sequestro* dinotasi l'atto, con cui legalmente s'impedisce ad un ecclesiastico la percezione dei frutti che gli son dovuti, per ragione della sua chiesa o del suo beneficio (Mon. Eccl. Vol. I, p. 45). Or poichè l'ecclesiastico va esente dalla giurisdizione del giudice laico, pel privilegio del foro, non può essere costretto dal medesimo a compiere i suoi doveri. L'unico tribunale competente pei chierici è l'ecclesiastico, al quale si dovrà ricorrere innanzi tutto: il fare altramente è un trasgredire i Sacri Canoni; una grave iniquità.

Ciò per diritto comune. Fa d'uopo però considerare il diritto speciale di ciascun luogo e i varii concordati in vigore, come pure le consuetudini legittimamente introdotte: nel che, come dicemmo a p. 42 di q. P. sarà bene chiedere parere e venia dal Vescovo, per rivolgersi, senza tema di peccato e di censure, al giudice laico, ed ottenerne giustizia.

Al secondo—In quanto al sequestro contro un ecclesiastico, per tre capi si può incorrere la censura:

1°. Per l'art. XI della Cost. *Apost. Sedis* nelle censure specialmente riservate al Rom. Pontefice, dove sta detto: « Usurpantes aut sequestrantes iurisdictionem, bona, redditus ad personas ecclesiasticas, ratione suarum Ecclesiarum aut Beneficiorum pertinentes ».

2°. Pel cap. 11° Sess. XXII del Tridentino, in cui si colpisce di scomunica generalmente riservata al Papa chi usurpa: « bona, census ac iura etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quae in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel per alios ».

3°. Per l'art. VII delle censure riservate *speciali modo* al Rom. Pontefice nella cit. *Apost. Sedis*: « Cogentes sive directe sive indirecte iudices laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, praeter canonicas dispositiones ».

Nel 1°. e 2°. capo si tratta di *usurpatori* e di *sequestranti*, nè si fa menzione di cooperatori: il sequestro perciò vuolsi intendere al modo della usurpazione, cioè fatto da chi lo compie per prepotenza e senza giusta ragione. Che se abbia una giusta ragione, cioè se chi compie il sequestro o la usurpazione dei frutti abbia diritto o credito sul Chierico e si appropria non più di quanto corrisponde al detto credito, in tal caso non sembra che incorra le dette censure. Il Navarra ed il Bonacina dicono ciò apertamente della censura del Tridentino (v. Mon. Eccl. Vol. I, p. 208): lo stesso corre

---

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Gentiloni P. Ettore Vic. dei Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Simone Sac. Antonino di Santarpino
Saletti Dottor Luigi Can.° di Randazzo

Al solo Caso Liturgico

Carmicio Benef. Antonino di Mazara.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can.° Saletti Dott. Luigi di Randazzo; del caso Liturgico il P. Ettore Gentiloni di Pesaro.

altresì per la censura della Costit. *Apostolicae Sedis*. Nè si dica che questo art. della Costituzione vuole impedire che si ricorra ai giudici laici, giacchè ciò si fa con l'art. VII, nel quale si vieta sotto scomunica, riservata di special menzione, il costringere i giudici laici a trascinare i chierici ai lor tribunali.

Nei predetti capi si parla inoltre solo di frutti che derivano dai beneficii o dalle Chiese, non già di quelli che son proprii delle persone e si lucrano accidentalmente. Perciò se cade in queste censure chi sequestra o usurpa le distribuzioni quotidiane che son parte delle prebende, non vi cade chi sequestra o usurpa le distribuzioni incerte o avventizie che non appartengono a beneficii (V. *Mon. Eccl.* l. c).

Dal fin qui detto sembra chiaro che Svetonio, essendo creditore di Gelasio, non cade in censura con sequestrargli la pensione governativa e i lucri avventizii pei due prefati capi. Vi cadrà pel terzo?

Il sequestro si compie per sentenza del giudice; ma Svetonio è colui che lo costringe ad emanare tal sentenza. Si avvera qui dunque a capello il caso colpito di scomunica specialmente riservata al Papa, la quale scomunica si fulmina contro chiunque spinge il giudice a trarre al suo tribunale le persone ecclesiastiche, o ne abbia ragione o non ne abbia, giacchè in qualunque caso viola il privilegio del foro. Svetonio perciò, pel detto capo, non può sfuggire la prefata scomunica, se pure egli non abbia ottenuta la venia dal Vescovo, ovvero un qualche concordato o una chiara e legittima consuetudine non lo autorizzi a rivolgersi al giudice laico contro il prete Gelasio.

Soluzione del 5°. Caso Liturgico

Polifemo parroco, poggiato sulla consuetudine, spesso celebra sull'altare, dove trovasi esposto il Santissimo, e, fuori la Messa, impartisce dal medesimo la Comunione ai fedeli.

Si chiede:

1° È lecito celebrare sull'altare, dove trovasi esposto il Santissimo?

2° È lecito amministrar la Comunione dal medesimo altare?

3° Che deve dirsi della condotta di Polifemo?

Al primo.—Giusta il Cerimoniale dei Vescovi, è della massima decenza che nello altare, dove sta esposto il Santissimo, non si celebri altra Messa: « Non congruum, sed maxime decens esset ut in altari, ubi SS. Sacramentum situm est, Missae non celebrarentur, quod antiquitus observatum fuisse videtur « (Lib. I Cap. XII, n. 9.). Questa disposizione, com'è chiaro, è direttiva, non precettiva; e però vien soggiunto: « Aut saltem celebrans in eo, sive solemnes, sive planas missas, reverentias et genuflesiones praedictas omnino observare debet ».

Nondimeno da altri fonti si può raccogliere che sia vietato sotto precetto il celebrar sull'altare dove si ritrova esposto il SS. Sacramento. Nella Istruzione Clementina ciò è prescritto al paragr. XII. Ma non volendo stare a questa Istruzione, ch'è precettiva solo per la città di Roma, non mancano decreti della S. C. de' Riti che ne fanno un precetto. Così nel 9 agosto 1670 n. 2508 definì: « Non licere celebrare Missas in altari cappellae maioris Ecclesiae Confratrum Societatis Boni Iesu Bononiae, exposito in eodem SS.mo Sacramento, stante praesertim quod adsint alia altaria, in quibus celebrari possint ».

Questo divieto poi non è così stretto da non doverne essere esclusi taluni casi. Ed uno è, quando nella chiesa si trovi un solo altare; onde nell'allegato decreto sta detto: « stante praesertim quod adsint alia altaria: « in quibus celebrari possit ». Un altro è quando una giusta e ragionevole causa richiegga la celebrazione nel medesimo altare dove sta esposto il Santissimo: « Quando ob aliquam causam est expositum SS. Sacramentum in altari dum cantatur Missa solemnis, postquam mox recedendum est sine processione, an debeat populus cum eo benedici nec ne?—S. eadem Congr. respondit:

Non debet celebrari Missa, ubi est expositum SS.mum, nisi sit pro eo reponendo, et *si ex necessitate fieri opus esset,* populus est benedicendus more consueto, et non cum SS.mo » (13. iun. 1671, n. 2542 ad 6 n. 1030).—Un terzo caso, in cui si può celebrare nell' altare dell' esposizione, è quando ci sia un' antica e immemorabile consuetudine. Così il Gardellini: « Dari quidem possunt casus particulares, quibus fortasse in eo poterit celebrari, sicuti urgens necessitas, defectus altarium in eadem Ecclesia vel vicinarum Ecclesiarum, praesertim ubi praeceptum urgeat audiendi Sacrum, consuetudo, quae vere sit immemorabilis, quaeque tolli nequeat sine populorum scandalo et offensione, aliaque huiusmodi, quae Ecclesia, vigente etiam contraria lege, toleranda esse censet » (in Nota ad decis. 12 nov. 1831 n. 4677). Così pure il decr. della S. C. de' Riti del 7 maggio 1746, n. 4181.

Al secondo — Non è lecito amministrar l' Eucaristia in quello altare dove sta esposto il Santissimo. La S. C. de' Riti accordò a talune Religiose Chiariste la facoltà di celebrarsi la Messa conventuale nella loro Chiesa all' altare dell' esposizione, ma con espressa condizione di non amministrarvisi la Comunione: « Moniales S. Clarae etc. preces porrexerunt pro facultate celebrandi Missam conventualem sine cantu ad altare expositionis — Resp. Pro gratia, dummodo in Missa S. Eucharistia non distribuatur » (12 nov. 1831, n. 4677). Or se è vietato amministrar la comunione in tale altare nella Messa: il che sarebbe più conforme al rito antico, ed alla intenzione della Chiesa, giusta l' insegnamento del Tridentino (Sess. 22, cap. 6 de Sacrif. Miss.); molto più è vietato amministrarla fuori la Messa, secondo reca il nostro caso.

Affinchè però i fedeli non sieno privati della SS.ª Eucaristia, questa si dovrà conservare ed amministrare in un altro altare. Ascoltisi il Gardellini: « Nam si ex universali lege quaecumque vetantur in Altari ubi est SS. Sacramentum expositum, eo ipso Eucharistiae eodem in altari distributio vetita censenda est; nam in alio Altari S. Eucharistia asservari debet, ut fidelibus possit distribui; atque ita universali lege servata fidelium satisfacit pietati ac devotioni, cui ipsa Clementina Instructio plenissime consuluit » (in fine Notae cit. decr).

Dove intanto non ci sia che un solo altare, e in questo si trovi esposto il Santissimo, in tal caso, essendoci consuetudine di amministrarsi dal medesimo la SS. Eucaristia, questa consuetudine potrà mantenersi, siccome risulta dal seguente decreto: « In plerisque cappellis Monasteriorum et pluribus Ecclesiis parochialibus Dioeceseos Rhemensis unicum reperitur altare, ubi distribui possit S. Communio. Quaeritur utrum si per preces 40 horarum, vel quando venerationi fidelium exponitur SS.mum, permitti possit distributio S. Communionis intra vel extra Missam coram SS.mo super altari exposito ratione maximae difficultatis aliter agendi, ne sacra Communio fidelibus denegetur? S. R. C. respondit: *Servetur consuetudo* (36 sept. 1868 in Rhemen, n. 5411).

Al terzo. Dal fin qui detto è chiaro che Polifemo, stante la consuetudine, opera bene nel celebrare all' altare dove trovasi esposto il Santissimo. Opera male nello amministrar dal medesimo la SS. Eucaristia, salvo il caso, che nella sua chiesa non si ritrovi nessun altro altare.

Proposta del 6.° Caso Morale

Arturo espulso dalla sua Confraternita per deliberazione della medesima, confermata dal Vescovo, ricorre all' autorità civile, affine di essere riammesso, e presso la detta autorità è difeso da Ernesto.

Si chiede:

1°. Che deve dirsi della condotta di Arturo?

2°. Che della condotta di Ernesto?

Proposta del 6.° Caso Liturgico

Nella Chiesa Cattedrale di A. vige immemorabile consuetudine che i Capitolari in tutte le sacre funzioni usino il rocchetto in luogo della cotta.

Si chiede:

1.° In che differisce propriamente la cotta dal rocchetto?

2°. In quale funzione può adoperarsi il rocchetto?

3°. Che deve dirsi della prefata consuetudine?

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

SULLA PREDICAZIONE DELLA DIVINA PAROLA

—

Ecco i nomi di coloro che han risposto ai quesiti a premio sulla predicazione della divina parola, non pochi dei quali con molta dottrina e senno pratico. Pubblicheremo in fine l' esito del sorteggio e poi qualche dissertazione delle già ricevute.

Caviua Sac. **Giuseppe** di Faenza.
Cardinali P. **Carlo** Min. Rif. di Pesaro.
De Luca P. **Bonaventura** del SS.mo Red. di Bracigliano.
Gentiloni P. **Ettore** Vic. dei Min. Rif. in Pesaro.
Marlianici Can. **Giulio** di Sondrio.
Malgieri Arc. **Giovanni** di Bagnoli Cam. d'onore di S. S.
Mirabella Sac. **Giuseppe** di Napoli.
Muzi Par. **Filippo** di Bovara.
Mariani P. **Gaspare** da Bettona M. O. in Foligno.
Martinenghi Sac. **Luigi** di Valmadrera.
P. **Carlo** da **Caprarola** Guard. Capp. in Civitavecchia.
Priolo Can. **Giuseppe** di Randazzo.
Nicodemo Sac. **Giuseppe** di Napoli.
Morgera Giuseppe Vice-Parr. di Casamicciola.
Riccardi Sac. **Glo. Battista** di Napoli.
Saletti Dott. **Luigi** Can. di Randazzo.
Vernini Sac. **Giuseppe** di Zagarolo.

Essendosi proceduto con le forme legali al sorteggio del premio, la sorte ha favorito il Sac. Mirabella Giuseppe di Napoli.
A questo è stato subito spedito un Vaglio di L. 50 con una magnifica Oleografia.

QUESITI A PREMIO

INTORNO ALLA PREDICAZIONE DELLA DIVINA PAROLA

—

1. Quanta obbligazione corra agli ecclesiastici di predicare oggidì la divina parola?

2. Qual sia la forma più opportuna ai tempi nostri ed ai varii luoghi, se l'apologetica o la morale?

3. In qual modo debba essere condotta la divina parola, perchè torni proficua alle anime?

RISPOSTE

I°

Quanta obbligazione corra agli ecclesiastici di predicare oggidì la divina parola.

A ben comprendere la presente questione, in primo luogo fa d'uopo considerare la natura dell' ufficio sacerdotale: così si comprenderà come il dovere di predicare sia essenziale al sacerdozio, e facilmente se ne potrà rilevare la estensione e la gravezza.

L' ufficio proprio del sacerdote, secondo S. Tommaso d' Aquino, è di essere mediatore fra Dio e gli uomini: *Proprie officium Sacerdotis est esse mediatorem inter Deum et populum* (De Sacerdotio Christi.) Donde il titolo che gli si dà di anello tra il Cielo e la Terra: donde lo stesso nome di Sacerdote; perchè a lui si appartiene d' impartire al popolo le cose divine, e offrire a Dio doni e sacrificii pei loro peccati: *in quantum scilicet*, continua il santo Dottore, *divina populo tradit, unde dicitur* SACERDOS, *quasi* SACRA DANS, *secundum illud Malach. 2. 7: Legem requirent ex ore ejus, scilicet sacerdotis; et iterum in quantum preces populi Deo offert, et pro eorum peccatis aliqualiter satisfacit; unde Apostolus dicit ad Hebr. 5. 1: Omnis pontifex ex hominibus constituitur in his, quae sunt ad Deum; ut offerat dona et sacrificia* etc. (ibid.) „

Due pertanto sono i compiti principali che spettano al Sacerdote: per un lato rendere Dio propizio verso gli uomini, per l' altro condurre gli uomini a Dio. Adempie il primo di questi uffici coll' offerta del santo Sacrificio, il secondo colla predicazione della divina parola e coll' amministrazione de' santi sacramenti.

E ben vero che solo i sacramenti costituiscono il gran mezzo dell' unione dell' anima col suo Signore, essendo essi i canali della grazia; ma per formare questa unione felice non sempre basta il sacramento: trattandosi di persone giunte all' uso di ragione sempre emerge la necessità della parola divina, vuoi per conservare la vita di grazia, in chi già la possiede, vuoi tanto più per procacciarla a chi ne fosse privo. Imperocchè chi ebbe la felice ventura del S. Battesimo nella sua infanzia, ha d'uopo di quel pane celeste per mantenere in sè la vita soprannaturale; i peccatori poi ne hanno necessità per acquistarla. Come potranno infatti costoro deter-

minarsi a cercare ne' sacramenti la grazia, se prima non sono illuminati e scossi dalla voce de' predicatori, che qual tromba risuoni a' loro orecchi, li rimproveri de' lor traviamenti e loro additi la retta via che hanno smarrita ?

Da ciò apparisce chiaramente che l' obbligo di annunziare la divina parola appartiene alla natura stessa del Sacerdozio, e che non basta che il sacro ministro celebri la santa Messa e amministri i sacramenti per dire d' aver adempiuto gli uffici essenziali al suo ministero, ma che deve inoltre predicare la parola divina. Giacchè lasciando la predicazione, bensì farebbe il suo dovere per quella parte che ha con Dio, di renderlo propizio agli uomini, ma non sufficientemente per l' altra che ha cogli uomini di condurli a Dio: sarebbe sacerdote a metà, mancherebbe cioè a un ufficio essenziale alla sua dignità.

È però un vero pregiudizio quello di credere che soltanto gli ecclesiastici in cura d' anime sieno tenuti, per vero obbligo d' ufficio, alla predicazione, e che gli altri non sieno stretti a questo riguardo da vera obbligazione ; mentre il dovere di annunziare la parola di Dio proviene non solo dalla dignità pastorale, ma anche dalla dignità Sacerdotale, anzi prima da questa che da quella.

Con ciò tuttavia non si vuol affermare che l' obbligo di predicare sia egualmente grave nel Pastor d' anime come nel semplice sacerdote, ma solo stabilire che a tutti i sacerdoti incombe in qualche modo tale carico, perchè essenziale al loro carattere.

A meglio persuaderci di questa verità, andiamo dal nostro Divino maestro Gesù C. Egli nel comunicare il suo divino sacerdozio a' suoi discepoli non si contenta di loro conferire la podestà di celebrare il S.to Sacrificio e di amministrare i S.ti Sacramenti, ma ingiunge ad essi esplicitamente anche di predicare la sua divina parola: anzi prima loro intima di predicare e poi di battezzare: *Euntes, docete omnes gentes, baptizantes* etc. e ciò per la ragione che, senza la predicazione, ordinariamente non si dà neppur la fede, come afferma l'Apostolo : *Fides ex auditu :* quella fede che pure è il principio e il fondamento di ogni giustificazione, giusta il Tridentino.

Che più ? Osserviamo lo stesso Gesù Cristo, il sommo ed Eterno Sacerdote : non ci ha egli col suo stesso esempio insegnato come il ministero della parola sia essenziale al sacerdozio ? Egli era venuto dal Cielo in terra per compiere quel gran Sacrificio, che solo poteva piacere al Padre suo e soddisfare adeguatamente la divina giustizia pe' nostri debiti, il sacrificio di valore infinito; ma prima di compiere questa grande funzione, l'Eterno Sacerdote ne compie un' altra, la predicazione, e spende in essa ben tre anni della breve sua vita, e non risparmia fatiche per annunziare ai popoli la Buona Novella, scorrendo tutte le città della Palestina : *Circuibat Iesus omnes civitates* etc. (Matth. IX. 35). E dà tanta importanza a questa opera, che non teme di affermare per questo esser venuto dal Cielo in Terra: *Ad hoc veni* (Marc. I 38). Anzi prima ancora di venire al mondo, aveva voluto fare intendere come l' annunzio della divina parola fosse cosa essenziale alla sua missione di mediatore, e l'ispirato Isaia designava alle future generazioni il sospirato Messia col carattere di predicatore : *Il Signore mi unse e mandommi ad evangelizzare i poveri* (Is. LXI.).

Ma che cos'è un Sacerdote cattolico, se non un altro Gesù C.? Non viene egli, in virtù della Sacra Ordinazione, rivestito dello stesso potere, incaricato della stessa missione, fatto partecipe dello stesso divino sacerdozio ? *Pro Christo legatione fungimur* (IICor. V. 20) Che vale dunque il dire : *Non sono in cura d' anime* per scusarsi dal dovere della predicazione ? Non portiamo noi tutti il carattere di Sacerdoti di Gesù C. ? dunque siamo tutti i continuatori dell' opera sua : tutti, cioè abbiam l' obbligo, secondo il nostro potere, di annunziare ai fedeli la divina parola.

È così essenziale al ministero ecclesiastico l' ufficio di predicare, che persino nel Sacerdozio antico, il quale non era in realtà che ombra del nostro, si considerava come uno de' principali doveri del sacro Ministero; e gl' ispirati scrittori arrivano a chiamare i sacerdoti col sublime titolo di Angelo di Dio: *Labia Sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius ; quia Angelus Domini est* (Malach. II. 27).

Ed ecco come S. Girolamo spieghi la ragione di questo titolo: *Sacerdos Dei verissime Angelus, idest nuntius, dicitur, quia Dei et hominum sequester est, ejusque ad populum annuntiat voluntatem, et idcirco in Sacerdotis pectore Rationale est, et in Rationali doctrina et veritas, ut discamus Sacerdotem doctum esse debere, et praeconem dominicae veritatis* (Sup. Malac. II.) E dietro a ciò lo stesso Santo non dubita d' affermare, che il Sacerdote ignorante e incapace d' istruire e d' esortare il popolo da se stesso si condanna come indegno della dignità di cui è rivestito, per essere questo ufficio affatto essenziale al sacerdozio : *Qui Sacerdos est sciat legem Domini ; si enim ignorat legem, ipse se arguit non esse Domini sacerdotem : quia ad sacerdotem pertinet, non solum scire legem, sed ad interrogata respondere de lege ; legem enim requirent ex ore ejus.* Si noti la parola *requirent*, la quale, come osserva il dotto De Molina (Istructio Sac. 6. 7.), significa che gli idioti *jure suo* possono esigere dai Sacer-

doti i rudimenti della dottrina cristiana e una sana spiegazione della medesima. Però, aggiunge, la cognizione delle cose più importanti della religione deve essere dai Sacerdoti per tal guisa posseduta, che, quand' anche perissero tutti i sacri volumi, si possano di nuovo trovare nella bocca de' sacerdoti e così rimpararli. E conferma la sua asserzione colle parole di S. Gregorio: *Quid est sacerdotale cor, nisi arca Testamenti, in quo, quia spiritualis doctrina viget, procul dubio tabulae legis jacent?* (In Reg. c. 30). Nè diverso è il sentimento degli altri santi Padri. Ed è per questo che Chiesa santa, sposa di Gesù Cristo, nostra guida, e maestra infallibile di verità, si mostra tutta sollecita per la coltura intellettuale di coloro che aspirano al Sacerdozio, ed istituì que' sacri recessi, che si appellano Seminari, onde più accuratamente i cherici vengano ammaestrati nelle sacre discipline: intendendo essa fare di costoro tali sacerdoti, che siano all' altezza del loro carattere, guide de' fedeli, interpreti de' divini comandi, banditori della parola di Dio. Nè aspetta ad intimar loro questo dovere quando sieno elevati all' altezza del Presbiterato, ma ai Diaconi comincia a ordinare la predicazione: *Diaconos oportet predicare* (Pontif.). Quando poi gl' innalza al sacerdozio, loro formalmente intima quello stesso comando che Gesù C. stesso faceva a' suoi Apostoli: *Euntes, docete omnes gentes.* E perchè sa che tal ministero non è meno grave che difficile, implora instantemente sui candidati il divino soccorso con quella eloquente preghiera: *Ut in lege tua die ac nocte meditantes, quod legerint credant; quod crediderint doceant, quod docuerint imitentur* etc. (Pontif. Rom.). Nè fa essa distinzione tra coloro che assumeranno cura d' anime e coloro che rimarranno semplici sacerdoti; ma a tutti indistintamente quelli che bramano essere insigniti della dignità sacerdotale, impone l' obbligazione di annunciare la divina parola. Ed è così determinata di tutti obbligar a ciò che si rifiuta di imporre le mani a coloro che sono privi della scienza sufficiente per essere maestri de' fedeli: *Nullus illitteratus ad Clericatus Ordinem promovere presumat; aliter ordinario et ordinandis imminet Dei et Ecclesiae ejus vindicta. Nullus ad Sacra veniat indoctus, nullus ignorantiae tenebris involutus, sed quem morum innocentia et litterarum splendor reddant illustrem.* (Concil. IV di Toledo). Per tal modo Chiesa Santa si mostra fedele interprete delle divine ordinazioni, mentre fin dai tempi più remoti, nell' Antico Testamento, il Signore dichiarava esplicitamente che non sapeva che farne de' sacerdoti ignoranti ed escludeva dal sacro ministero coloro che non amavano la scienza: *Quia scientiam repulisti, et ego repellam te ne sacerdotio fungaris mihi* (Os. IV. 6.): mentre Gesù stesso diceva a' suoi discepoli, scelti al sacro ministero: *Vos estis sal terrae. Quod si sal evanuerit, in quo salietur? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi super montem posita. Neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt* (Matth. V) L' idea per tanto di Sacerdote inchiude necessariamente l'idea di maestro nella scienza della salute, di luce, di guida agli uomini nel loro cammino verso il cielo, di sprone alla virtù.

Dunque la predicazione è ufficio evidentemente essenziale alla sua carica. Dunque a tutti coloro che sono insigniti della Sacerdotale dignità spetta il dovere di annunciare ai popoli la divina Parola.

Sì, o sacerdote, scrive un illustre autore, *tu sei negli amorosi disegni della Provvidenza il depositario della verità: a te devono ricorrere i fedeli per distinguerla dall' errore, per apprendere tutto quanto conduce all' eterna salute ed avanzarsi nella virtù. Tu, qual benefico Sole, devi spargere sul mondo intellettuale i raggi consolatori della purissima verità del Vangelo* (Mach.-Tesoro del Sac. I p. 48).

Continua

Sac. **Martinenghi Luigi**

CRONACA RELIGIOSA

(30 SETTEMBRE 1882)

—

Concistoro segreto.—La Santità di N. S. Papa Leone XIII nella mattina del 25 sp. ha tenuto nel Palazzo Apostolico del Vaticano il Concistoro secreto, nel quale, premessa un'Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa.

Dell'Ordine dei Preti

Monsignor Angelo Bianchi, arcivescovo di Mira nella Licia, Nunzio Apostolico in Ispagna, nato in Roma il 19 novembre 1817.

Monsignor Wladimiro Czacki, arcivescovo di Salamina in Cipro- Nunzio apostolico in Francia, nato in Poryck, diocesi di Luceoria, 16 aprile 1834.

Di poi il Santo Padre si è degnato proporre le seguenti Chiese:

Chiesa titolare arcivescovile di Apamea, per monsignor Antonio Criganti, promosso da Orvieto, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Oristano, per Monsignor Paolo Giuseppe Maria Serci Serra, promosso da Ogliastra, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa cattedrale di Arras, per Mons. Guglielmo Renato Meigneu, traslato da Chaons.

Chiesa cattedrale di Padova. per Monsignor Giuseppe Callegari, traslato da Treviso, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa cattedrale di Treviso, per Monsignor Giuseppe Apollonio, traslato da Adria che ritiene in amministraztone provvisoria.

Chiesa cattedrale di Adria, per Monsignor Antonio Polin, traslato da Milta nella Cilicia.

Chiesa cattedrale di Leon nel Messico. per Monsignor Tommaso Baron y Morales, traslato da Chilopa.

Chiesa cattedrale di Chilopa nel Messico, per Monsignor Bonaventura Portillo, de' Minori Osservanti, Vicario Apostolico della bassa California, traslato da Tricala nella Tessaglia.

Chiesa cattedrale di Orvieto. per Monsignor Eusebio Magner dell'Ordine dei Cappuccini, traslato da Amelia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa cattedrale di Amelia, per Monsignor Eugenio Clari, di Sinigallia, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, arciprete nella patria cattedrale, dottore in sacra teologia, ed in ambe le leggi.

Chiesa cattedrale di Parma, per Monsignor Andrea Miotti, della diocesi di Como cameriere d'onore di Sua Santità, esaminatore pro sinodale, arciprete parroco, e Vicario foraneo in Sondrio.

Chiese cattedrali unite di Marsico e Potenza, pel R. D. Tiberio Durante, di Bovino, esaminatore Sinodale, Parroco e dignità di decano nella patria cattedrale, e dottore in sacra teologia.

Chiesa cattedrale di Ogliastra, pel R. D. Antonio Maria Contini, diocesano di Bosa, nella cui cattedrale canonico, e dottore in sacra teologia.

Chiesa cattedrali unite di Parenzo e Pola, pel R. D. Luigi Zorn, Canonico nella patria metropolitana di Gorizia, professore di dommatica e rettore dl quel seminario, esaminatore del clero, e dottore in sacra teologia.

Chiesa cattedrale di Tàrbes, pel R. D. Prospero Billere, di Tarbes, Parroco in Bagneres de Bigorre, e canonico onorario nella patria cattedrale-

Chiesa cattedrale di St. Brieuc, pel R. D. Eugenio Augusto Maria Bouchè, diocesano, di St. Brieuc, già cappellano superiore della marina francese, canonico onorario nella sua diocesana cattedrale, e Vicario gen. di Seez.

Chiesa cattedrale di Châlons, pel R. D. Guglielmo Maria Romano Sourrieu, dell'arcidiocesi di Tolosa, Preposto all'insigne Santuario di Nostra Donna a Rocamadour nella diocesi di Cahors, della cui cattedrale canonico onorario

Chiesa titolare vescovile di Saretta, pel R. D. Antonio Scotti, di Napoli, Vicario Generale in Benevento, deputato ausiliare di quell'arcivescovo Monsignor Camillo Siciliano di Rende.

Chiesa titolare vescovile di Sebaste, per Mons. Simone Aichner, diocesano di Bressanone, Prelato domestico di Sua Santità, decano del capitolo di Bressanone, al cui vescovo monsig. Giovanni de Leiss deputato ausiliare, e dottore in sacra teologia.

Chiesa titolare vescovile di Gortina, pel R. D. Francesco Saverio Zaldua di Santa Fè di Bogota, Rettore della Società, detta Scuola di Cristo, baccelliere in sacra teologia e deputato ausiliare di mons. Giuseppe Ignazio Mondoya, vescovo di Medellin, nella Nuova Granata.

Chiesa titolare vescovile di Nemesi, pel R. D. Francesco Paolo Cardona Albini, patrizio di Benevento, nella cui Metropolitana arciprete e convisitatore arcidiocesano.

Quindi Sua Beatitudine si è degnata pubblicare le seguenti Chiese provviste per Breve.

Chiesa titolare arcivescovile di Lepanto per mons. Enrico Lodovico Carlo Maret, promosso da Sura nella Siria.

Chiesa di Peterborourg, recentemente da Sua Santità eretta in cattedrale nel Canadà, per mons. Giovanni Francesco Jamot, traslato da Saretta nella Palestina.

Chiesa cattedrale di Auchland nella Nuova Zelanda, pel R. D. Edmondo Luck, della Congregazione Benedettina della primitiva osservanza.

Chiese cattedrali unite di Hexham e Newcastle in Inghilterra, pel R. D. Giovanni Guglielmo Bewick, canonico e vicario capitolare delle stesse Diocesi.

Chiesa titolare vescovile di Citera, pel R. D. Narciso Zefferino Larrain, Vicario generale di Montreal, eletto Vicario Apostolico di Pontiac nel Canadà.

Chiesa titolare vescovile di Graziano-poli, pel R. D. Maria Lorenzo Francesco Cordier, deputato Vicario Apostolico della Cambodia.

Chiesa titolare vescovile di Carpasso, pel R. D. Stefano Scarella, prescelto a Vicario Apostolico del Ho-Nan Meridionale.

Chiesa titolare vescovile di Cidonia, pel R. P. Sinforiano da Lambernon de'Capuccini, fatto Vicario Apostolico delle Isole Seychelles.

Chiesa titolare vescovile di Isso, pel R. P. Fr. Wenceslao Onate dell' Ordine dei Predicatori eletto coadiutore con futura successione di Mons. Emanuele Riano, Vicario Apostolico del Tonchino Centrale.

Chiesa titolare vescovile di Tagasta, pel R. D. Eugenio Coupat, prescelto a coadiutore con futura successione di Monsignor Giuseppe Eugenio Desflèches, Vicario apostolico del Sutchuen Orientale.

Chiesa titolare vescovile di Termopoli, pel R. D. Antonio Gioacchino de Medeiros, dell'arcidiocesi di Braga Vicario generale e superiore della missione di Timor, deputato ausiliare di monsignor Antonio Sebastiano Valente, arcivescovo primate di Goa.

Finalmente si è fatta al Santo Padre la postulazione del Sacro Pallio per la Metropolitana di Oristano.

—

Rientrata Sua Santità nei pontificii appartamenti riceveva nella Sala del Trono i novelli Vescovi, i quali erano annunziati ed introdotti da un Maestro delle Cerimorie pontificie.

Dopo avere ciascuno alla sua volta baciato il piede alla Santità Sua, il Santo Padre imponeva ai medesimi il rocchetto, secondo l'ordine della loro preconizzazione, raccogliendosi tutti dinnanzi al Soglio pontificio.

Allora Sua Santità dirigeva loro un nobilissimo discorso, proprio della circostanza, con cui di bel nuovo deplorò il ritardo del Governo nel dare ai Vescovi *l' exequatur*.

L' VIII Pellegrinaggio italiano a Roma e ad Assisi — Un numeroso pellegrinaggio di cattolici italiani, promosso dalla benemerita Società della Gioventù Cattolica, recavasi il dì 14 sp. al Vaticano per fare omaggio al S. Padre e poi recarsi in Assisi e venerarvi la tomba di S. Francesco. Il Presidente della detta Società lesse ai piedi del Supremo Gerarca un affettuoso indirizzo, al quale il Sommo Pontefice rispose con un importante e nobile discorso.

Encomiò sulle prime lo zelo, con cui quella società promuove queste manifestazioni religiose, esprimendo la sua soddisfazione pel desiderio che hanno i cattolici d' Italia di ritemprare la loro fede di tanto in tanto mercè la parola e la benedizione del Vicario di G. C., e per le ripetute proteste di amore e di devozione verso la Chiesa ed il Romano Pontefice. Deplorò lo sfregio e le continue offese che vanno molti perpetrando contro la Sede Apostolica, segnatamente con le feste non ha guari celebrate a Brescia in onore di chi fu disseminatore di religiose discordie, ed avversario dichiarato della Chiesa e del Romano Pontefice. Esortò i buoni di adoperare ogni mezzo per difendere i loro grandi interessi religiosi e conservare così il dono della fede ed il tesoro della religione. Approvò il lodevole pensiero dei pellegrini di visitare la tomba del Poverello di Assisi, il quale, a differenza del torbido riformatore di Brescia, con la parola e con l'esempio inculcò la pace, il perdono, l'obbedienza alle autorità, la devozione al Vicario di G. C., e colla benedizione di lui potè compiere la sublime missione affidatagli dalla Provvidenza. E nell'impartir loro l' Apostolica Benedizione così conchiuse: « In Francesco mirabilmente si « accoppia l'ossequio alla Chiesa, la riverenza « al Pontefice, e l'amore alla terra natale, « alla cui vera gloria e prosperità potente- « mente contribui, Deh! figli dilettissimi, « ispiratevi o tanto esempio; e quando sarete « presso la venerata sua tomba raccomanda- « tegli caldamente la Chiesa e la nostra u- « mile persona, chiamata in tempi si fortu- « nosi a governarla: e non dimenticate questa « terra da Dio prediletta, affinchè, composte « per sua mercè le discordie, ed allontanati « i pericoli che la minacciano, torni ad al- « lietarsi dei preziosi vantaggi della pace « cristiana ».

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre ha emanata una sapientissima Enciclica ad occasione del Centenario di S. Francesco d'Assisi, nella quale inculca la propagazione del terz'Ordine francescano. Ne daremo conto nel prossimo fascicolo.—Solenni feste si son celebrate a Montepulciano per ricordare il fausto avvenimento della conferma del culto immemorabile testè fatta dal regnante Pontefice al Beato Bartolomeo Pucci Franceschi, cappuccino di quella città.—Le Suore del Buon Pastore in Napoli sul villaggio di Villanova a Posilipo hanno impiantato, coll'intervento di quell'Arcivescovo, una Pia casa di ricovero per le fanciulle derelitte. Nella stessa città di Napoli si è tenuto un congresso d'insegnanti, che ha proclamato il sistema delle scuole anticlericali. Quel zelante Arcivescovo con una eloquente lettera pastorale al Clero ed al popolo della sua Archidiocesi ha protestato contro la detta empietà, inculcando ai padri famiglia di vegliare attentamente per la educazione dei loro figli.—Nell'insigne santuario di Caravaggio fu compiuto un numeroso pellegrinaggio composto di parecchie centinaia di persone della diocesi di Crema, cui presedeva il Vescovo. Offeriva uno spettacolo commovente.—L'emo Patriarca di Venezia ha emanato un decreto di condanna e di scomunica contro due giornali: il *Veneto Cattolico* ed il *Fra Paolo Sarpi*, perchè infetti di veleno ereticale. Avendo ciò

saputo i rivenditori, han ricusato di riceversi cotesti fogli condannati.—Il 15 u. s. fu eretto un monumento ad Arnaldo da Brescia. Accorsero in quella città molte associazioni massoniche, ma la popolazione restò fredda e indifferente.—Il 2 sp. in Arezzo fu inaugurato un monumento a Guido monaco, inventore della scala musicale. Agli 11 venne aperto un congresso europeo di canto liturgico con la benedizione del S. Padre. Intervennero uomini celeberrimi nel canto e nella musica. — Numerosi pellegrinaggi s' indirizzano a Lourdes: presso a ventimila persone sono riunite tutt' i giorni dinanzi alla grotta, e tutt'i giorni risuonano acclamazioni per le numerosissime guarigioni. Ben 54 se ne avverarono in una sola giornata.—Due Vescovi del Messico hanno umiliate al Trono del S. Padre generose offerte per le scuole d'Oriente e per l' Obolo di S. Pietro.— È stata solennemente consecrata la nuova Cattedrale di Portsmouth (Inghilterra), si fece la processione, ed il baldacchino era sorretto da quattro ufficiali cattolici, coll' intervento nella funzione della principessa Augusta di Sassonia Weimar. — Nella contea di Sussex a Bognor (anche nell' Inghilterra) venne inaugurato un monastero di Serviti con Chiesa annessa, e nella contea di Dorset a Camborne si aprì al culto la cappella di S. Agnese.—La stazione dei missionarii francesi aPeskun in Cina è stata aggredita dalla plebaglia: un missionario ed un domestico sono stati uccisi, molti feriti.—L'Imperatore di Austria conferì al Vescovo di Spalato, Mons. Kalogerà, la dignità di consigliere intimo.— Nella Chiesa dell'Ospedale di S. Cecilia in Colonia venti novizie hanno vestito l' abito religioso dell' Ordine Agostiniano con tutta la solennità del rito. Una così bella funzione non aveva avuto luogo da otto anni. — Il ministro della pubblica istruzione austriaco ha deciso di creare in Presburgo una università cattolica colla generosità dell'Episcopato e del Clero cattolico ungarico, affidandosi le cattedre principali, come ad Inspruck, ai Padri della Compagnia di Gesù.—I Vescovi della California, adunati in concilio, han fatto un eloquente e caloroso indirizzo ai religiosi esiliati nei varii paesi dell'Europa, dichiarando che la vera libertà nelle Americhe consiste pel render prospera e gloriosa la repubblica, ma presso i legislatori dell'antico mondo essa suona oppressione, spogliazione, ed esilio.—Lo Scià di Persia, volendo dimostrare il suo compiacimento verso Mons. Cluzel, della Congregazione di S. Vincenzo de Paoli, per la sua prudente condotta durante l'assedio di Ourmiah, gli ha fatto dono di un anello in diamanti di valore ragguardevole. Mons. Herzog, nuovo Vescovo di Breslavia, ha richiamata l'osservanza delle leggi della Chiesa circa i matrimonii misti ed ha ricevuto dal Gran Maestro l'Ordine di Malta con autorizzazione dell' Imperatore. — Nella Chiesa Parrocchiale di Unter Zemming (Ungheria) il Conte Giuseppe Batthyanyi ha abiurato il luteranismo e si é reso cattolico.—Per determinazioni della S. Sede il Vicariato del Canadà è stato soppresso Di esso e di una porzione della diocesi di Kingston si è formata la diocesi di Peterborough, e Mons. Jamot, Vesc. di Serepta e già Vic. Ap: è l'eletto alla nuova Sede. — Della diocesi di Ottawa si è formato il nuovo Vic. Ap. di Pontiae e sarà nominato primo Vicario Ap. Narciso Zeffirino Lorain Vic. gen. di Montreal.— Una nuova prefettura Ap. si è eretta per evangelizzare gli Esquimesi che abitano fra il golfo S. Lorenzo e la baia di Hudson; il P. Franc. Sav. Rossi è l' Incaricato di essa. — Grevy ha conferito a Mons. Czacki la gran Croce della legione di onore.—Il circolo degli studenti cattolici a Straburgo ha stabilito in questa città l'Opera di S. Bonifacio, che ha per iscopo la propagazione del cattolicismo in tutte le regioni nelle quali l' eresia lo combatte. — Un' antica Chiesa che apparteneva all'Ospedale dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, istituito da S. Tommaso Becket Arciv. di Cantorbery si è riaperta al culto divino a Londra, ed è la seconda che vien ritornata al rito cristiano dopo lo scisma di Enrico VIII. La prima è S. Etelreda ove stanno i Padri dell' Istituto della Carità.—Una banda di agitatori socialisti, armati percorrono il dipartimento di Saone-et-Loire in Francia atterrando croci, statue ed ogni altro simbolo del culto cattolico: la chiamano Banda Nera.—A dublino il 15 u. s. venne inaugurato un monumento a Daniele O' Connel, degno d'ogni encomio pel suo sapere e più per la sua religione, in mezzo ad una folla considerevole e piena di entusiasmo.—Sono morti Mons. David Agostino Vesc. di Saint-Brieuc, e Mons Luigi Desiderato Maigret, Vesc. di Arat e primo Vic. Apost. delle Isole Sandwich.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii

I. Optionis — 10 Sett. 1881—Il dì 25 ottobre 1880 vacò la Prepositura di M., ch' è la seconda dignità di quella Cattedrale. Il Vescovo volle conferirla al suo Vicario Generale; ma il Canonico Giovanni vi si oppose, dicendo la Prepositura essere soggetta al dritto dell' *ozione* e questo spettare a lui come più anziano. Il Vescovo deferì la controversia al giudizio della S. Sede.

Ma la S. C., il dì 10 settembre 1881, discusso il dubbio: *An constet de iure optandi ad canicatum vacantem favore Canonici Ioannis, seu potius an sustineatur collatio favore Vicarii generalis, facta per Ordinarium in casu*—definì: *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Il dritto di ozione non poggia sul dritto comune, ma solo su di statuti, su di consuetudini e su di privilegi Apostolici.—b) Che questo diritto poggi sulla consuetudine, si desume dal Cap. IV *de consuet.*, dove Bonifacio VIII dice: « Cum in tua Ecclesia, in qua consuetudo habetur quod antiquiores Canonici gradatim meliores, si voluerint, possint cum vacant per se vel per alios optare præbendas.... ». — c) Non si accorda però che lo spazio di soli 20 giorni per esercitar questo diritto, affinchè i beneficii non restino più del dovere vacanti: « Ne praetextu eiusdem consuetudinis, provisiones... ultra debitum differantur, statuimus ut executores.... optare volentes per viginti dies dumtaxat expectent » (Bonif. VIII l. c.).—d) Nel caso, il diritto di ozione traeva origine dalle costituzioni capitolari, sancite dal sommo Pontefice; nè mai fu dipoi abrogato.—e) Il qual dritto, in genere, è consentaneo alla giustizia e all' equità; essendo ben conveniente che chi più lungo tempo ha speso nel servizio della Chiesa, sia preferito agli altri negli emolumenti ch' essa offre (Cap. fin. *de consuet.* in 6).—) La consuetudine dell'*ozione* non si toglie, giusta la comune sentenza, pel non uso della medesima; giacchè concedendosi l' ozione facoltativamente, *si voluerint*, questa condizione si avvera altresì quando non si voglia usar del dritto; laonde i diritti facoltativi diconsi imprescrittibili (Scarfant. *Eluc. Can.* ad Dec. IV, Tom. II, n. 11—Schmalzgrueber *Ius Eccl.*, Tit. XXVI n. 28 — Moneta Tract. *de Optione* qu. II, n. 18).—g) Giustamente perciò la S. C. ha deciso per la validità del diritto dell' *ozione*, benchè sembrava cessato per l'intervallo di lungo tempo.

II. Sponsalium—17 Dic. 1881—Cosma per più anni ebbe illecito commercio con Teresa, che prima era giovane onesta. Appresso volle aprire negoziati di matrimonio con Grazia, e ne fè richiesta all'autorità Ecclesiastica. Ma a questa, conosciutolo, fè subito ricorso Teresa, allegando le promesse di matrimonio a lei prima fatte, *et postea defloratione*m. La Curia, discussa la causa, emanò sentenza avversa alla Teresa, perchè si provò la promessa fatta a lei da Cosma del matrimonio, ma non la ripromessa ch' ella avrebbe dovuto esprimere alla sposo.—Teresa non pertanto si rivolse al Metropolitano per appello, e fu contentata; giacchè fu rivocata la sentenza

del Vescovo, e Cosma condannato a sposarla.—Allora Cosma fè ricorso alla Santa Sede.

L' Arcivescovo, interrogato, disse, la sua sentenza poggiare su due ragioni potissime: 1ª Perchè lo sposo nel deflorar Teresa, le promise chiaramente il matrimonio; la ripromessione poi di Teresa, benchè non espressa, si può argomentare dall' accettazione di questa, « eo quod regulariter una pars non censetur se obligare independenter ab alia, quia' quisque censetur velle contractum inire iuxta naturam illius. Ita Scavini ».—2ª Perchè Cosma deflorò la Teresa che prima era onesta, ed era di egual condizione, e però, giusta l' insegnamento dell' Angelico si per titolo di riparazione dei danni, e sì pel contratto innominato, *do ut facias*, doveva assolutamente sposarla.

La S. C. trattò questa causa il dì 17 dicembre 1881, e al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis sit confirmanda vel infirmanda in casu*—per le addotte ragioni, rispose: *Sententiam esse confirmandam et ad mentem.*

III. Privationis paroeciae—17 Dic. 1881—Benedetto sacerdote, presentato dal patrono laico, ottenne nel 1863 una parrocchia nell' Archid. di S. Non erano però passati molti mesi dopo ottenutone il possesso, che forti reclami giunsero all' Arcivescovo sì da ben 70 parrocchiani, sì dal Vicario Foraneo, sì dal Sindaco del luogo, sì dal prefetto della Provincia, sì ancora dal *Ministro del culto*, chiedenti tutti che il parroco, Benedetto fosse allontanato da quella cura. Il perchè, in forza di un decreto provvisionale dell' Arcivescovo, del dì 30 luglio 1864, il detto parroco sospeso, dall'officio parrocchiale, andò via dalla parrocchia. Ad istanza poi del Sindaco locale, fu formato il processo canonico presso la medesima Curia, e a dì 26 gennaio 1866 fu pronunziata la sentenza; onde il decreto provvisionale fu confermato « ob odium publicum, disertionem Ecclesiae parochialis, neglectam pastoralem curam, aliasque causas circa administrationem sacramentorum, celebrationem Missae parochialis, et bonam famam ». Privato così della cura parrocchiale, gli fu assegnata la metà della congrua, che nondimeno continuò ad esigere intera, per qualche tempo, dal patrono. Nel 1879, vacando la sede Episcopale, il Vicario Capitolare, per condiscendere alle istanze di Benedetto, gli permise di ritormare alla parrocchia, dalla quale però, dopo pochi mesi, fu costretto fuggirsi di notte, tanta era l' indignazione e l' ira del popolo, suscitatasi contro di lui.

Il novello Arcivescovo, trascorso più di un sessennio, ricollocò Benedetto in quella parrocchia, credendolo mutato da quel di prima. S' ingannò al partito! Il parroco, prorompendo in vizii peggiori, dopo pochi mesi dovè per la terza volta allontanarsi dalla parrocchia, per non più mettervi piede.

Mal sopportando questa punizione, adoperò ogni mezzo presso l' Arcivescovo per esserne liberato. Ma tornando inutili tutti i suoi sforzi, ardì citare presso il giudice laico il suo Pastore, al quale però fu data ragione da quel tribunale.

L' Arcivescovo, commosso per tanta arroganza, lo dichiarò incorso nelle censure, e il dì 12 marzo 1881 si rivolse alla S. C. trasmettendo uno scritto del parroco, ingiurioso alla Episcopal dignità, narrando i suoi fatti turpissimi e chiedendo che venisse privato della parrochia per Autorità della S. Sede.

La S. C. rescrisse: *Archiepiscopus procedat ad formam iuris.* Ma questi fece osservare che non poteasi fare un processo formale, stante la nequizia dei tempi. Aggiunse, il parroco aver, sospeso, celebrata la s. messa, ed aver pubblicato per le stampe un libello famoso, ed una lettera riboccante di contumelie, con cui minacciava di muovere appello presso un tribunale laico superiore. Allora la S. C. ingiunse all' Arcivescovo di redigere almeno un processo sommario. Ma ecco che un altro ricorso giunse alla S. Sede, ed era il parroco che querelavasi del suo Ordinario, perchè nè redigeva il processo, nè gli restituiva la parrocchia. L' Arcivescovo, di nuovo interpellato, trasmise i documenti e una lunga memoria, nella quale, confutate di nuovo le asserzioni del parroco, dichiarò non poter fare il processo, giacchè egli, provocato con ingiurie e contumelie, sarebbe giudice in causa propria. Aggiunse, il parroco aver inoltre citato l' Economo presso il pretore, per venir costretto a restituire i frutti del beneficio.

La S. C. tolse a discutere la controversia il dì 17 dicembre 1881; ed al dubbio: *An sit locus privationi paroeciae in casu*—rispose: *Affirmative et amplius, et scribatur Archiepiscopo ad mentem.*

Eccone le precipue ragioni:—a) In forza del Tridentino (Sess. 21 cap. 6 de ref.) i parroci scandalosi possono venir privati della cura delle anime non già con punizione graduata, ma direttamente, quando, ammoniti, mostransi incorreggibili (Giraldi *Expos. Iuris Pontif.* P. 1, l. 3—S. C. C. 4 maii 1737 in *Burgi S. Donnini*).—b) I chierici sono poi privati *ipso iure* dei beneficii, quando si provino rei, come nel caso, *infandi criminis sodomiae* (ex Const. *Horrendum* S. Pii V). Fa d' uopo, per la esecuzione, della sola sentenza declaratoria.—c) Nel caso, oltre a questi delitti, hanno luogo il disprezzo delle censure, il ricorso alle autorità laiche in danno della giurisdizione ecclesiastica, libelli famosi pubblicati per le stampe ed altre lettere piene di contumelie contro il proprio Pastore ecc.

LITTERAE APOSTOLICAE

Breve

Quo una eademque constituitur formula absolutionis tum generaliter tum in articulo mortis, et benedictionis papalis, adhibenda penes Tertiarios Franciscales, alias eiusdem Ordinis familias, nec non penes alios Regulares Ordines ac Tertiarios ad ipsos pertinentes.

LEO PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam

Quo universi utriusque sexus fideles in tertium S. Francisci Assisinatis Ordinem adscripti easdem leges eosdem queritus in obeundis instituti sui functionibus adhibere possint, enchiridion seu manuale unicum typis edere visum est. Multiplices vero sub eiusdem manualis editionem exortae sunt de absolutionis tum generalis tum in articulo mortis, tum de Papalis benedictionis formulis controversiae, ad quas dirimendas Consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Card. Indulgen. Sacrisque Reliq. praepositorum nonnulla proposita sunt dubia seu quaestiones. Hinc Consilium idem, consideratis perpensisque omnibus, quid de huiusmodi quaestionibus deliberaverit per secretarium suum ad Nos referendum curavit. Nos autem, quibus salutare frugiferumque tertii Ordinis S. Francisci sodalitium in deliciis semper fuit, Nobisque summopere cordi est, ut illud sanctas sui instituti leges ritusque observet, atque in dies, hisce praesertim temporibus, propagetur et incrementa suscipiat, memorati Consilii deliberationem probavimus, eamque omnibus per Con-

gregationis Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium Sacris Ritibus tuendis cognoscendis decretum indicendam censuimus. Nostris mandatis obsequens Congregatio, sibique demandatum munus meliori quo fieri possit modo explere cupiens, opportunum in primis duxit omnes et singulas benedictionis et absolutionis generalis expendere formulas, quae nedum penes Tertiarios Franciscales, verum etiam apud alias eiusdem Ordinis familias, imo et alios Regulares Ordines ac Tertiarios ad ipsos pertinentes essent in usu, quo unam eamdemque ab omnibus in posterum respective in eiusmodi benedictionibus et absolutione adhibendam formulam concinnaret. Quamobrem praefata Congregatio omnes, quorum interest monendos putavit, ut siquid in casu notatu dignum iudicassent, intra congruum tempus eidem Congregationi subiicerent. Exacto inde triennio, quum nihil ex parte alicuius ex dictis Ordinibus obiectum sit, Congregatio Sacris Ritibus praeposita, accurate omnibus diligenter inspectis et expensis, quae sequuntur decrevit, nempe: I. Pro Absolutione in articulo mortis retineatur in omnibus formula praescripta in Constitutione sa: me: Benedicti Papae XIV, *Pia Mater*, addito tantum ad *Confiteor* nomine sancti proprii Fundatoris: II. Benedictio Summi Pontificis nomine impertienda detur cum formula approbata in Constitutione eiusdem sa: me: Benedicti Papae XIV *Exemplis Praedecessorum* sed nonnisi bis in anno et sub conditione quod haec benedictio numquam detur eodem die, et in eodem loco, ubi Episcopus eam impertiat: III. In absolutione generali pro Regularibus cuiuscumque Ordinis, atque in benedictione cum Indulgentia plenaria pro Tertiariis saecularibus adhibeantur omnino duae insequentes formulae a Primo Assessore ipsius Sacrae Congregationis propositae, atque ab eadem approbatae, abrogatis penitus et suppressis quibuscumque aliis formulis hucusque usitatis, videlicet:

Formula absolutionis Generalis pro Regularibus cuiuscumque Ordinis hoc privilegio fruentibus.

Ant. Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra, vel parentum nostrorum; neque vindictam sumas de peccatis nostris.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
℣. Pater noster.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
℟. Et salutare tuum da nobis.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus cui proprium est misereri semper et parcere: suscipe deprecationem nostram; ut nos, et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat.

Exaudi, quaesumus Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.

Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam clementer ostende: ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a poenis quas pro his meremur eripias.

Deus, qui culpa offenderis, poenitentia placaris: preces populi tui supplicantis propitius respice: et flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Completis precibus ab uno ex adstantibus, dicitur *Confiteor*, addito nomine proprii Fundatoris. Deinde sacerdos dicit:

Misereatur vestri etc. Indulgentiam, absolutionem etc.

Postea subiungit:

Dominus noster Jesus Christus, per merita suae sacratissimae passionis, vos absolvat et gratiam suam vobis infundat. Et ego auctoritate ipsius, et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli et summorum Pontificum Ordini Nostro ac vobis concessa, et mihi in hac parte commissa, absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis, maioris vel minoris, suspensionis et interdicti, si quod forte

incurristis, et restituo vos unioni et participationi fidelium, nec non sacrosanctis Ecclesiae sacramentis. Item eadem auctoritate absolvo vos ab omni transgressione votorum et regulae, constitutionum, ordinationum, et admonitionum maiorum nostrorum,ab omnibus poenitentiis oblitis, seu etiam neglectis, concedens vobis remissionem omnium peccatorum, quibus contra Deum et proximum fragilitate humana, ignorantia, vel malitia deliquistis, ac de quibus iam confessi estis: In nomine Patris✠ et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Formula benedictionis cum Indulgentia plenaria pro Tertiariis saecularibus ceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum iisdem, vel cum Regularibus cuiuscumque Ordinis habentibus.

Antiph. Intret oratio mea in conspectu tuo, Domine; inclina aurem tuam ad preces nostras; parce, Domine, parce populo tuo; quem redemisti sanguine tuo pretioso, ne in aeternum irascaris nobis.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Pater noster.
℣. Et ne nos inducas in tentationem.
℟. Sed libera nos a malo.
℣. Salvos fac servos tuos.
℟. Deus meus sperantes in te.
v. Esto,eis Domine, turris fortitudinis.
℟. A facie inimici.
℣. Nihil proficiat inimicus in nobis.
℟. Et filius iniquitatis non apponat nocere nobis.
℣. Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.
℣. Dominus vobiscum.
℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Deus, cui proprium est misereri semper et parcere; suscipe deprecationem nostram; ut nos et omnes famulos tuos, quos delictorum catena constringit, miseratio tuae pietatis clementer absolvat.

Exaudi quaesumus Domine, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis: ut pariter nobis indulgentiam tribuas benignus et pacem.

Ineffabilem nobis, Domine, misericordiam tuam clementer ostende: ut simul nos et a peccatis omnibus exuas, et a poenis, quas pro his meremur, eripias.

Deus, qui culpa offenderis poenitentia placaris, preces populi tui supplicantis propitius respice: et flagella tuae iracundiae, quae pro peccatis nostris meremur, averte. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

Dicto deinde:

Confiteor etc. Misereatur etc. Indulgentiam etc.

Sacerdos prosequitur:

Dominus Noster Jesus Christus, qui Beato Petro Apostolo dedit potestatem ligandi atque solvendi, Ille vos absolvat ab omni vinculo delictorum, ut habeatis vitam aeternam, et vivatis in saecula saeculorum. Amen.

Per sacratissimam passionem et mortem Domini Nostri Jesu Christi; precibus et meritis Beatissimae semper Virginis Mariae, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, Beati Patris Nostri N., et omnium Sanctorum, auctoritate a summis Pontificibus mihi concessa, Plenariam Indulgentiam omnium peccatorum vestrorum vobis impertior. In nomine Patris✠et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Si haec indulgentia immediate post Sacramentalem absolutionem impertiatur, reliquis omissis, Sacerdos absolute incipiat a verbis: Dominus noster Jesus Christus etc. et prosequatur usque ad finem, plurali tantum numero in singularem immutato.

Nos huiusmodi memoratae Congregationis decretum omnino ratum habemus et Apostolica Auctoritate Nostra, harum Litterarum vi, probamus confirmamus, sancimus, illudque ab omnibus et in omnibus hoc futurisque temporibus servari iubemus. Decernentes has Litteras Nostras semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere; sicque in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, iudicari ac definiri debere, atque irritum et inane, secus semper his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra

et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo aliisque Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis nec non eiusdem Tertii Ordinis S. Francisci; ceterisve quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel firmitate alia roboratis statutis, consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat derogamus, ceterisque omnibus, quamvis speciali atque individua mentione ac derogatione dignis, in contrariis facientibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die VII Iulii MDCCCLXXXII. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

TH. CARD. MERTEL.

Sacra Rituum Congregatio

Monitum

Nova officia in Kalendario universalis Ecclesiae inserenda ex Apostolico Brevi diei 28 Iulii 1882 (1) (quod vim obligandi habet anno 1884), assignari poterunt diebus proxime insequentibus vacuis, in iis Kalendariis particularibus perpetuis, in quibus alia Officia iam affixa illis diebus reperiuntur, prouti pro Kalendario Urbis provisum fuit.

Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis hac die 13 Septembris 1882.

Laurentius Salvati *S. P. C. Secretarius*

DI S. FRANCESCO D'ASSISI

E DELLA PROPAGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO

ENCICLICA ALL'EPISCOPATO CATTOLICO

LEO PP. XIII.

VENERABILI FRATELLI

SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Avventurosamente è dato alla cristianità di poter celebrare nel giro di pochi anni la memoria di due Grandi, che chiamati in cielo alla immortale corona della santità, lasciavano in retaggio alla terra numeroso stuolo di magnanimi figli, quasi perpetui germogli delle loro virtù.—Poichè dopo le secolari feste in onore di S. Benedetto, padre e legislatore del monachismo in Occidente, ecco prossima non dissimile occasione di rendere pubbliche onoranze a san Francesco d'Assisi, compiendosi il settimo centenario dal dì ch'ei nacque al mondo. Nella qual cosa abbiam ragione di ravvisare una benigna disposizione della provvidenza divina; la quale col porgere alla venerazione delle genti il dì natalizio di sì eccelsi Patriarchi, sembra che voglia ridestare in esse la rimembranza dei maravigliosi lor meriti, e far intendere ad ognuno, che gli ordini religiosi, di cui furono padri, non meritavano di essere in guisa cotanto indegna maltrattati, particolarmente in mezzo a paesi, dei quali per via d'ingegno e di operoso zelo crebbero la civiltà e la fama. — Noi certo nutriamo fiducia, che coteste solenni commemorazioni non abbiano a passare infruttuose per il popolo cristiano, che i figli degli ordini religiosi ebbe ognora a buon dritto in conto di amici; e come già rese splendido tributo di devozione e di riconoscenza al nome di Benedetto, così ora gareggia nell'apprestare pompose feste e molteplici omaggi alla memoria di Francesco. E questa nobile gara di riverente affetto non si restringe alla fortunata terra che gli diè i natali, nè alle vicine contrade consacrate dalla sua presenza; ma largamente si estende ad ogni parte di mondo, dove suoni il nome, o fioriscano le istituzioni del gran Patriarca.

Cotale ardore di animi a scopo sì santo Noi più che altri mai commendiamo altamente; Noi, che sin dai Nostri verd'anni prendemmo ad ammirare e ad amare di parziale tenerezza il poverello d'Assisi; che Ci gloriamo di essere ascritti alla sua famiglia, e che più d'una volta a sfogo della Nostra devozione con accesa brama salimmo il sacro monte dell'Alvernia; dove ad ogni piè sospinto Ci si affacciava alla mente la maestosa figura del Santo, e quella solitudine sì ricca di memorie teneva come assorto il Nostro spirito che silenzioso la contemplava. — Ma per lodevole che sia cotesto entusiasmo, esso solo non basta. Imperocchè, bisogna ben persuadersene, gli onori che si apparecchino a san Francesco, allora massimamente torneranno accetti a lui che li riceve, quando riescano profittevoli a chi li rende. Ora il più sostanziale e non passeggero profitto consiste in questo, che gli uomini prendano qualche tratto di simiglianza dalla sovrana virtù di colui che ammirarono, e procurino di rendersi migliori, imitandolo. Se tanto

(1) Questo Breve da noi fu pubblicato a pag. 83 di q. P.

coll' aiuto di Dio venisse lor fatto, certamente sarebbe trovato ai mali, che ora ne incalzano, opportuno e molto efficace ristoro. — Perciò Ci siam risoluti, Venerabili Fratelli, d' indirizzarvi con questa Lettera la Nostra parola, non solo a fine di rendere pubblica testimonianza della Nostra devozione a Francesco d' Assisi, ma per eccitare altresì il vostro zelo a promuovere insieme con Noi la salute dell'umano consorzio mercè il rimedio che abbiamo indicato.

Gesù Cristo redentore del genere umano è la perenne ed inesausta sorgente di tutti i beni che ci vengono dalla infinita misericordia divina: talchè egli medesimo che salvò una volta l' umanità, la viene salvando in tutti i secoli: *Imperocché non havvi sotto del cielo altro nome dato agli uomini, mercè di cui abbiamo noi ad essere salvati.* (1) Onde se mai per effetto di debolezza o di colpa il genere umano si vegga nuovamente caduto sì basso da aver bisogno di una mano poderosa che lo sollevi, egli è duopo che ricorra per aiuto a Gesù Cristo, tenendo per indubitato, non esser possibile più valido e più fidato rifugio. Poichè è sì ampia e sì forte la sua divina virtù, che basta a cessare ogni pericolo, a sanare ogni male. Ed il rimedio verrà senza fallo, sol che l'umana famiglia sia richiamata a professare la fede di Gesù Cristo e ad osservarne i santi precetti. In tali distrette, quando è maturo il momento segnato nei pietosi consigli dell' Eterno, la divina provvidenza ordinariamente suscita un uomo, non della tempra dei più, ma sommo e straordinario, e ad esso affida il compito di rendere alla società la salvezza. Ora questo è quanto succedeva in sullo scorcio del secolo duodecimo e alquanto appresso: e alla grand' opera ristoratrice fu eletto Francesco.

Conosciuti abbastanza sono quei tempi con le loro qualità e buone e ree. Profonda e robusta la fede cattolica: infervorati dal sentimento religioso crociavansi a schiere, e bello reputavano salpare per la Palestina, risoluti di vincere o di morire. Ciononostante licenziosi oltremodo correvano i costumi: e strettissimo era il bisogno di tornare in vigore la vita cristiana.—Ora parte principalissima della vita cristiana è lo spirito di sacrifizio, simboleggiato nella Croce, cui deve togliere sulle spalle chiunque vuol essere seguace di Gesù Cristo. E cotesto sacrifizio reca seco il distacco dai beni sensibili, l' annegazione di sè stesso, la rassegnata e calma pazienza nelle avversità. Finalmente signora e regina di tutte le virtù è la carità verso Dio e verso il prossimo; la quale in sua possanza disacerba le molestie inseparabili dall' adempimento del dovere, e per quanto gravi sieno gli affanni della vita, ella sa renderli, non pur sopportabili, ma soavi.

Di siffatte virtù nel secolo duodecimo era scarsezza grande, troppi essendo, che attaccati perdutamente alle cose umane o folleggiavano per ismisurata cupidigia di onori e di ricchezze, o struggevansi in lusso e lascivie. La prepotenza di pochi volgevasi per lo più ad oppressione del misero e dispetto popolo minuto: e da colpe siffatte non andavano netti neanco coloro, che per debito d' officio avrebbero dovuto essere degli altri l' esempio e i maestri. E a misura che la carità scemava, prevalèvano comunemente perniciose passioni, invidie, rivalità, odî, con tanta foga di ostilità, che ad ogni più piccolo pretesto e le città limitrofe sfidavansi a disastrose guerre, e i cittadini di una stessa città barbaramente gli uni gli altri si combattevano.

Tale il secolo, in cui s'avvenne Francesco. Egli però con mirabile semplicità e pari costanza, con la parola e con l' esempio volle offrire agli sguardi del mondo corrotto la schietta imagine della perfezione cristiana.— Infatti, come il Gusmano patriarca Domenico difendeva coraggiosamente a quei dì medesimi l'integrità della dottrina cattolica, e colla luce della rivelazione fugava i pravi dogmi dell'eresia, così Francesco, secondando l'impulso della grazia che il conduceva a grandi imprese, riuscì a risvegliare in petti cristiani l' amore della virtù, e a richiamare all'imitazione di Gesù Cristo uomini da lunga pezza traviati. Certamente non fu il caso, che recò all'orecchio del buon giovine quelle sentenze dell'Evangelio: *Non vogliate avere nè oro, nè argento, nè denaro nelle vostre borse, nè bisacce pel viaggio, nè due vesti, nè scarpe, nè bastone* (1). E: *se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai, e dallo a' poveri, ... e vieni e seguimi.* (2) E accogliendo queste parole come dette specialmente per lui, ei va, si spoglia di tutto, fin degli abiti che aveva in dosso: si disposa irrevocabilmente alla povertà, e di quelle grandi massime della perfezione evangelica, che esso avea già con tanta generosità di cuore abbracciato, forma il fondamento della regola che darà al suo Ordine. Da indi in poi, in mezzo alle voluttuose usanze, alle affettate delicatezze de'suoi tempi, egli incede negletto e squallido nella persona: va mendicando il pane di porta in porta; e ciò che più è amaro, gli scherni della plebaglia, egli non che sopportarli, li divora con meraviglioso contento. Poichè la stoltezza della Croce di Cristo era divenuta per lui la più alta sapienza: ed avendone compreso

(1) Att. Ap. ivi 12.

(1) Matt. X, 9. 10.
(2) Matt. XIX, 21.

il profondo ed augusto mistero, vide e conobbe di non poter meglio collocare altrove la sua gloria.—Coll'amor della Croce gli entrò nel cuore la più viva ed ardente carità che lo spinse a voler coraggiosamente dilatare sulla terra il regno di Gesù Cristo, e ad esporsi per tal cagione eziandio a evidente pericolo della vita. Questo amore di carità egli lo estese a tutti gli uomini: ma i più miserabili e i più squallidi erano per lui i prediletti, dimodochè sembrava porre le sue particolari compiacenze appunto in quei miseri, che il superbo mondo suole avere maggiormente a schifo. In questa guisa egli fu grandemente benemerito della fratellanza fra gli uomini, ristabilita e perfezionata da Gesù Cristo, che raccolse l'uman genere come in una sola famiglia, sottoposta al sovrano potere di Dio, padre comune di tutti.

Col corredo di tante virtù, e particolarmente con tale austerità di vita, quest'uomo illibatissimo prese a formar sè stesso, quanto gli fu possibile, sul modello di Gesù Cristo. Se non che un altro segno della particolare provvidenza di Dio in ordine a Francesco vuolsi ravvisare nelle speciali ragioni di estrinseca somiglianza che egli ebbe col divin Redentore. — In fatti come a Gesù, così a Francesco avvenne e di nascere in una stalla e di esser posto pargoletto a giacere in terra su poca paglia. A compiere la somiglianza non mancarono, come è fama, tripudii di angelici spiriti, nè armonie pel sovrastante aere soavemente diffus. Ancora, come Cristo i suoi Apostoli, così Francesco raccolse attorno a sè alcuni discepoli, da mandar poi per la terra a predicare la pace cristiana, la salute eterna delle anime. Poverissimo, atrocemente beffeggiato, reietto da'suoi, neppur egli volle aver di suo, dove posare il capo. Finalmente come ultimo sigillo di somiglianza, nel monte dell'Alvernia, come in suo Calvario, ricevute per via di prodigio sin allora inaudito le sacre Stimmate, fu nella sua carne in certa guisa crocifisso. — Ricordiamo un avvenimento celebre non meno per la grandezza del miracolo, che per la testimonianza dei secoli. Chè mentre un dì stavasi assorto il Santo nella sublime contemplazione dei dolori di Gesù, e sitibondo di quelle ineffabili amarezze intimamente univasi al Redentore paziente, ecco apparire improvviso un Serafino: e per arcana virtù che di repente da lui mosse, sente Francesco trapassarsi le mani e i piedi come da chiodi ed aprirsi come da acuta lancia il costato. Da quel punto gli rimase in cuore una fiamma di eccessiva carità, e nel corpo una viva e vera imagine delle piaghe del Salvatore.

Queste straordinarie manifestazioni della grazia divina, che meglio in gloria del cielo si canterebbero, rivelano abbastanza qual uomo fosse Francesco, e quanto degno della sublime missione di far rivivere in mezzo a' suoi contemporanei i santi costumi cristiani. *Va, e ripara la mia casa che crolla*, aveva detto a Francesco nell'umile chiesuola di San Damiano una voce sovrumana. Nè meno meravigliosa fu la visione, onde al Pontefice Innocenzo III venne additato Francesco in atto di sostenere co'propi omeri le vacillanti mura della Basilica Lateranense. Che significassero tali portenti, non è chi nol vegga; significano, che a quei tempi la Chiesa di Dio troverebbe non lieve aiuto e sostegno in Francesco. Egli infatti diè tosto principio all'impresa. Quei dodici che furono i primi a seguitarlo, furono altresì il piccolo seme, che fecondato da Dio e benedetto da Pontefice massimo fu visto in breve tempo crescere in ricchissima messe. Formatili dunque alla scuola di Gesù Cristo, assegna loro varie regioni d'Italia e d'Europa da evangelizzare, e alcuni ne invia fino al Marocco. Quei vanno: poveri, idioti, rozzi osano tuttavia presentarsi in pubblico; e sulle strade, per le piazze, senza alcun apparecchio di luogo nè pompa di eloquio, richiamano le genti al dispregio del mondo e al pensiero dell'eternità. Incredibile il copioso frutto che coronò le fatiche di quegli operai, in vista sì inetti. Poichè si affollavano intorno ad essi, avide di ascoltarli, le turbe; e quindi compunte e ripentite convertivansi al Signore, obliavano le ingiurie ricevute, e spenti i dissidii, tornavano a consigli di pace. Eccede ogni meraviglia quel che le storie ricordano dell' entusiasmo, che rapiva i popoli dietro a Francesco. Intere borgate e città eziandio popolose traevano a lui dovunque passasse, e sovente il supplicavano di volerli tutti indistintamente ammettere alla professione della sua regola. — Per la qual cosa giudicò il Santo di dover venire, come fece, alla fondazione del *Terz'Ordine*, che senza rompere i vincoli della famiglia e delle cose domestiche, potesse ricevere persone d'ogni età, d'ogni sesso. Imperocchè saviamente egli il volle regolato non tanto con particolari statuti, quanto con l'applicazione delle leggi generali del Vangelo, delle quali niun cristiano ha ragione di sgomentarsi: cioè, osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa: evitare fazioni e risse: nulla frodare: non brandire armi, se non in difesa della religione e della patria: esser temperanti nel vitto, modesti nel vestito: guardarsi dal lusso: fuggire le seduzioni di balli e di spettacoli pericolosi.

Utilità grandi, è agevole il comprenderlo, dovettero scaturire da siffatta istituzione salutare in sè stessa, e mirabilmente opportuna a quei tempi.—Della quale opportunità questo stesso fa fede, che altre associazioni si-

miglianti germogliarono e dalla famiglia Domenicana e da altri ordini religiosi. Inoltre è il fatto che parla: conciossiachè in gran numero, dagl'imi ai sommi, pieni di ardore e di zelo correvano a professare il terz'Ordine di S. Francesco. Furono tra i primi il santo re di Francia Luigi IX. e l'eroica santa Elisabetta d'Ungheria: dietro a questi vennero, coll'andare degli anni, molti Pontefici e Cardinali e Vescovi e re e principi: i quali tutti stimarono non isconvenevole alla loro dignità il modesto abito francescano.—I Terziari nel difendere la religione cattolica fecero belle prove di pietà e di fortezza: e se per cagione di queste virtù si attirarono l'ira de'tristi, ben ebbero ognora di che consolarsene nel più onorevole e più desiderabile dei conforti, che è l'approvazione dei savi e degli onesti. Che anzi Gregorio IX Nostro Predecessore, encomiandone pubblicamente la fede e il coraggio, non si peritò di far loro scudo della propria autorità, e di chiamarli a grande onore, *milizia di Cristo, nuovi Maccabei*.—Nè immeritata lode. Imperocchè poderoso aiuto al pubblico benessere veniva da quel ceto di persone, che tenendo fisso lo sguardo alle virtù e alle leggi del loro fondatore, si adoperavano al possibile di far rifiorire in seno alle corrotte città i pregi della vita cristiana. Certo, grazie all' opera e all' esempio de' Terziari, si videro spesso estinte o mitigate le discordie di parte: tolte di mano ai faziosi le armi: allontanate le cagioni di litigi e contese: procacciati sollievi agl' indigenti, ai derelitti: frenato il lusso divoratore delle sostanze, corrompitore dei costumi. Onde la domestica pace e la tranquillità pubblica, l'integrità e la mansuetudine, il retto uso e la tutela della proprietà, che sono i migliori elementi di civiltà e di benessere, rampollano, come da propria radice, dal *terz'Ordine*: e se cotesti beni non andarono perduti, l'Europa dev'esserne in gran parte riconoscente a Francesco.

Ma sovra ad ogni altro paese va debitrice a Francesco l' Italia: la quale come fu più particolarmente il teatro delle sue virtù, così ne sperimentò più che mai i benefici effetti.—In verità, in tempi di oppressioni e di prepotenze, Francesco stendea costantemente la mano al debole oppresso: e nella inesauribile ricchezza della sua povertà, non lasciò mai di alleviare l'indigenza altrui, dimentico della propria. Vagi dolcemente sul suo labbro la nascente italica favella,: carità e poesia spirano potentemente in quei cantici popolari, cui la dotta posterità trovò non indegni di ammirazione. Sublime e più che mortale alimento trasse dalle memorie di Francesco il genio italiano, talchè sommi artisti gareggiarono chi meglio ne ritraesse le mirabili geste in opere di pittura, di scultura, d'intaglio. Francesco ispirò all'Alighieri uno de'suoi canti più pieni di forza e di leggiadria ad un tempo: al pennello di Cimabue e di Giotto, composizioni di una grazia e semplicità inarrivabili: a rinomati architetti, il disegno di grandiosi monumenti eretti o sulla tomba del Poverello, o sulla chiesa di S. Maria degli Angeli, che era stata testimone di tante e sì stupende meraviglie. E a questi santuari traggono da ogni parte pellegrini a onorare l'Umbro patriarca de'poveri, nel quale in ragione dell' estrema povertà di beni terreni, sovrabbondò per divina misericordia, la dovizia dei doni celesti.

Laonde è chiaro, che bastò quest'uomo a ricolmare d'innumerevoli benefizi la società religiosa e la civile.—Ma siccome quel suo spirito essenzialmente cristiano si porge a meraviglia ai bisogni di tutti i tempi e di tutti i luoghi, non è da mettere in dubbio, che le istituzioni di Francesco sieno per tornare sommamente profittevoli eziandio all'età nostra. Tanto più che i tempi per più di un capo si rassomigliano.—La carità, come in allora, si è raffreddata non poco nell' animo di molti: e non è meno scaduta l'osservanza dei doveri cristiani, perchè o mal compresi, o negletti. Prevalendo ora costumi e tendenze non guari dissimili, molti consumavano la vita andando avidamente in cerca di comodità terrene, di sensuali piaceri. Stemprandosi in lusso, profondono il proprio, agognano l'altrui; e levando a cielo la fratellanza universale, pur se ne fanno campioni più a parole che a fatti; poichè è l'egoismo che soverchia, e la schietta carità verso i deboli e gl' indigenti si fa ogni giorno più rara.—In quel secolo la multiforme eresia degli Albigesi, collo spargere semi di ribellione contro la Chiesa, scompigliava in pari tempo gli ordini civili, e spianava la via ad una specie di *Socialismo*. E oggidì parimente van crescendo i fautori e propagatori del puro *Naturalismo*, i quali rifiutano pertinacemente ogni soggezione all'autorità della Chiesa, e di grado in grado logicamente avvanzando, non lasciano intatta neppure la potestà civile: predicano la violenza e la rivolta: vagheggiano l' abolizione della proprietà: lusingano le passioni del proletario: scuotono le fondamenta di ogni ordinata convivenza, sia domestica, sia civile.

In mezzo a tanti e sì gravi mali, ben comprendete, Venerabili fratelli, come speranza non piccola di sollievo si possa ragionevolmente riporre nelle istituzioni Francescane, sol che vengano richiamate al vigore di prima. — Al rifiorire di esse, rifiorirebbe agevolmente la fede, la pietà, e ogni virtù cristiana: sarebbe rintuzzata la smisurata brama dei beni di quaggiù, e non si avrebbe

più in uggia l' infrenamento delle basse voglie mercè la mortificazione evangelica, che molti considerano come il più enorme ed in crescioso dei pesi. Stretti da fraterna concordia si amerebbero gli uomini scambievolmente, e nei poveri e negli afflitti rispetterebbero, com' è dovere, l' imagine di Gesù Cristo.—Di più lo spirito cristiano trae seco il sottostare per coscienza all'autorità legittima, e il rispettare i diritti di chicchesia: e questa disposizione di animo è il più efficace mezzo a recidere dalla radice in tal materia ogni disordine, le violenze, le ingiustizie, le sedizioni, l' odio fra i diversi ordini sociali, che sono i principali moventi e insieme le armi del *Socialismo*.—In fine anche la difficoltà, che travaglia le menti degli uomini di governo sul modo di equamente comporre le ragioni dei ricchi e dei poveri, resta mirabilmente sciolta, scolpita che sia negli animi la persuasione, non essere per sè stessa vile e spregevole la povertà; dovere essere caritatevole e benefico il ricco; rassegnato e industrioso il povero: e niuno dei due essendo fatto per i manchevoli beni della terra, l' uno colla sofferenza, l' altro colla liberalità doversi fare strada al cielo.

Per queste cagioni Noi grandemente e da lungo tempo desideriamo, che ognuno, a misura delle sue forze, sproni sè stesso ad imitare san Francesco d' Assisi.—A tal uopo, come nel passato avemmo sempre particolarmente a cuore il *Terz'Ordine* de'Francescani, così ora, chiamati per somma benignità del Signore al governo universale della Chiesa, profittiamo di questa centenaria ricorrenza per esortare i Fedeli a non aver difficoltà di dare il nome a cotesta santa milizia di Cristo. Già in molte parti si contano in gran numero cristiani dell'uno e dell' altro sesso, che si son messi con animo volenteroso sulle orme del Serafico padre. Lodiamo in essi ed approviamo di gran cuore siffatto zelo; ma il vorremmo vedere crescere ancora e propagarsi vieppiù, massimamente per opera vostra, Venerabili Fratelli.—E quel che raccomandiamo sopratutto si è, che chi piglia i sacri segni della *Penitenza*, debba tener la mente all'imagine del santo fondatore, e sforzarsi di modellar su quella sè stesso; senza di che non sarebbe quinci sperabile punto di bene. Perciò studiatevi di far conoscere e pregiare, come merita, il *Terz' Ordine;* abbiate cura, che i pastori di anime ne svelino accuratamente lo spirito, la pratica facilità, i molti favori spirituali ond' è ricco, i vantaggi che se ne attendono per gl'individui e per la società in generale. E tanto maggiormente egli è da adoperarsi a questo scopo, in quanto che gli affigliati al primo e al secondo Ordine di S. Francesco, sbattuti al presente da fiera procella, soggiacciono ad immeritate pressure. Voglia il cielo, che per la protezione del beato lor padre, escano presto dalla prova rinvigoriti e fiorenti! E voglia il cielo altresì, che le genti cristiane si rechino volenterose e in gran numero ad abbracciare il *Terz'Ordine*, come già un tempo correvano a torme a'piè del gran Patriarca. — Questo con più calore dimandiamo e con più diritto speriamo dagl' Italiani, i quali per la comunanza della terra natale e per la più larga copia dei benefizi ricevuti, devono a Francesco maggior gratitudine e devozione. Così dopo sette secoli l'Italia e il mondo si vedrebbero un'altra volta tratti dallo scompiglio alla tranquillità, dalla rovina alla salute per virtù di un umile figlio di Assisi. Imploriamo concordemente questa grazia dallo stesso san Francesco, singolarmente in questi giorni; imploriamola ancora da Maria Vergine Madre di Dio, che di patrocinio e di doni singolarissimi rimeritò sempre la devota pietà del suo fedel servo Francesco.

Frattanto come pegno dei doni celesti e come argomento della Nostra singolare benevolenza, con effusione di cuore impartiamo a Voi, Venerabili fratelli, a tutto il Clero e popolo a ciascuno affidato, l'Apostolica benedizione.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il dì 17 Settembre 1882, Anno Quinto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 6.° CASO MORALE

Livia, presentatasi per la confessione al parroco Asdrubale, e fra le altre cose dice che suo marito, nel partire per l' estero, lasciò a lei la procura di amministrar la sua roba.

Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo dei Min. Rif. di Pesaro
Gentiloni P. Ettore dei Min. Rif. di Pesaro
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Mariani P. Gaspare da Bettona
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
N. N.
Pacilli Can. Angelo di Sannicandro
Rossi Gio. Battista di Lauria
Saletti Can. Luigi di Randazzo
Tahelli Sac. Angelo Dom. di Bitonto

Al solo Caso Morale

Pappone Sac. Ulisse di Montelongo

Or, avendo il detto marito acquistato dei beni ecclesiastici dal demanio, senza venia Apostolica, domanda al detto parroco come deve regolarsi circa i medesimi.

Si chiede:

1.° Può Livia amministrare i detti beni del marito?

2.° Cade in qualche censura?

3.° Che deve consigliarle il parroco?

Al primo—I beni ecclesiastici, dal Governo incamerati, nè possono acquistarsi, senza venia Pontificia, nè amministrarsi. L'amministrazione infatti è un esercizio di dominio che può aver luogo sulla roba propria, non sull'altrui. Or i beni ecclesiastici, benchè comprati dal Demanio, si appartengono sempre alla Chiesa, la quale solamente può permettere che vengano venduti o amministrati. Livia perciò, a rigor di dritto, non può amministrare i detti beni.

Al secondo—Il Tridentino fulmina la scomunica maggiore, generalmente riservata al Papa, contro tutti coloro, che addicono a sè i beni usurpati della Chiesa, ed anche *iura, census, fructus, emolumenta* che riguardano i medesimi (Sess. XXII, Cap. II); nel che va compresa l'amministrazione dei detti beni. Livia, per conseguenza, ove non voglia stare alle leggi della Chiesa, cade nella detta censura.

Al Terzo—Per evitare la prefata censura e per mettersi in piena rogola di coscienza, dovrà Livia rivolgersi alla S. Sede, affine di ottener la debita venia.—Potrebbe il Vescovo, per le solite facoltà delegategli dalla S. Sede, permetterle, con le consuete condizioni, la detta amministrazione, ma nel solo caso ch'ella l'abbia intrapresa in mala fede e chiedesse l'assoluzione dalla incorsa censura. Laddove ne bramasse la sola venia, dovrebbe rivolgersi alla S. Penitenzieria, ovvero alla S. C. de' Vescovi e Regolari, trattandosi di beni appartenenti ad Ordini Religiosi.—Ecco ciò che il parroco dovrà consigliarle (1).

Soluzione del 6.° Caso Liturgico

Severino prete appartiene ad una Chiesa, in cui conservansi molte reliquie insigni, e di tutte ne fa l'officio. Avendo però un giorno osservato le dette reliquie, di alcune non ne ritrova che solo qualche osso senza conoscersi di qual membro; di altre ne trova il cranio o l'osso della gamba, ma non interi.

Si chiede: 1°. Quale reliquia può dirsi insigne, col privilegio dell'uffizio e della messa del Santo, cui si appartiene?

2°. Quando e da chi può recitarsi il detto ufficio e celebrarsi la messa?

3°. Che deve fare Severino?

Al 1°. Reliquia, dice il Piazza nel *Menologio romano, p. 50.* è ciò che resta della maggior parte di qualche cosa; e perchè la principale parte dell'uomo è l'anima, perciò

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Cerrotti Nunzio di Bitonto; pel premio del caso liturgico il P. Carlo Cardinali de' M. Rif. di Pesaro.

(1) É bene pure che il parroco abbia presente ciò che Monsignor Vescovo di Policastro espose alla S. Penitenzieria, e la risposta della medesima: « Alcuni diocesani, acquirenti di beni ecclesiastici *absque venia*, trovansi emigrati per le lontanissime regioni delle Americhe. Or le loro mogli, rimaste in diocesi ed obbligate ad amministrar quei beni comprati dai rispettivi mariti, vorrebbero mettersi in buona regola di coscienza, e, munite, come sono, di procura generale dei mariti rispettivi, vorrebbero le debite obbligazioni formare in beneficio della Chiesa. Ma siccome non sanno di scrivere, nè sembra prudente lo stipularle per mano di pubblico notaio, il Vescovo oratore implora dall'Em. V. Rev.ma un rimedio straordinario per la salvezza delle anime di costoro, ammettendole a sottosegnare di croce una privata dichiarazione come procuratrici, contendandosi del valore coscienzioso, che potrebbe avere quest'atto, quantunque non abbia alcun valore legale nell'esterno foro.»—*Sacra Poenitentiaria, consideratis expositis, respondet: Oratrices recurrant nominatim per medium Ordinarii, et providebitur. Ceterum declaratio fieri debet meliori modo quo potest etiam per signationem crucis iuxta propositum.*—Die 15 *Apr.* 1873—(v. Monit.Eccl. v. I, p. 239).

fu chiamata reliquia il corpo, o porzione di esso, che rimane in terra, quando l' anima se ne separa. La Chiesa con questa voce suol denotare quello, che dell' uomo resta quaggiù degno di venerazione; e quindi chiama reliquia non solo il corpo de' santi o porzione di essi, ma i capelli, le ossa, le dita, il sangue, la polvere, le ceneri, le vestimenta e qualunque altro oggetto, che possa ad essi aver servito sulla terra; ed eziandio i veli e i panni, ne' quali fossero stati avvolti i loro corpi, o li avessero anche solamente toccati; e parimenti gli ordegni di pietà e di penitenza, de'quali essi santi usarono in vita per martirizzare i loro corpi (Ferraris—*Venerat. Sanct.* n. 52).

Di coteste reliquie alcune vengono denominate insigni; e sono il capo, il braccio, la gamba, o quella parte del corpo intiera, nella quale il santo abbia per Dio o per la fede patito de'tormenti. Così dichiarò la S. Congregazione de'Riti il 13 gennaio 1631: *Reliquias insignes esse caput, brachium, crus, aut illam corporis partem, in qua passus est Martyr, dummodo sit integra et non parva, et legitime ab Ordinario approbata* (1). Ora in quella Chiesa, dove è conservata una Reliquia insigne, è permesso di recitare l' ufficio, e celebrare la messa di quel Santo, cui la reliquia appartiene; così la sacra Congregazione de'riti con suo decreto del dì 8 aprile 1628: (Ferraris, *Veneratio Sanct:* n. 73.): *Reliquia Sancti, ad hoc, ut de eo possit celebrari officium, debet esse insignis, scilicet caput, brachium, crus, vel ea pars corporis, in qua passus est martyr, dummodo sit integra, et non parva, et sit ex sanctis approbatis, et positis in Martyrologio, et tunc celebratur officium sub ritu duplicis minoris, et recitatur symbolum in missa.* E lo stesso confermò la medesima Congregazione con posteriore generale decreto *Urbis, et Orbis* il 13 gennaio 1831.

Al 2.° Col pretesto, e per mala interpretazione dell' enunciato decreto del 1631, col quale, in quelle chiese, ove erano depositate reliquie insigni, si permetteva di potersi recitare l' ufficio e celebrare la messa di quei santi, cui le reliquie appartenevano, insorsero non pochi abusi; ad eliminare i quali gli Eminentissimi PP., preposti alla medesima sacra Congregazione, conformemente ad altri precedenti decreti emanati per lo stesso obbietto, il dì 11 agosto 1691 dichiararono: *Officia Sanctorum, ratione corporis aut insignis reliquiae recitanda, intelligi debere de sanctis dumtaxat in martyrologio romano descriptis, et dummodo constet de indentitate corporis, seu reliquiae insignis illiusmet Sancti, qui reperitur in martyrologio romano descriptus; de caeteris autem sanctis in praedicto martyrologio non descriptis, aut quibus a S. Sede non fuerit specialiter concessum, officia recitari, et missas celebrari vetuerunt, non obstante, quod ipsorum corpora vel insignes reliquiae in ecclesiis asserventur: quibus tamen ab Ordinariis locorum approbatis, debitam fidelium venerationem, prout hactenus servatum est, exhibendam esse censuerunt, sed absque officio et missa, sub poenis de non satisfaciendo praecepto recitandi officium, aliisque in constitutione beati Pii V contentis.* Il quale decreto il dì 19 ottobre 1691 il santissimo Padre approvò, commettendone la esecuzione agli Ordinarii de'luoghi (*Decret. gener.* 3097). Dal che torna evidente che allora solamente è permesso l' ufficio e la messa del Santo,

(1) Questo generale decreto della S. C. de R. va rigorosamente interpretato, per maniera che, quantunque l'osso primario della gamba sia la tibia, pure interrogata essa Congregazione se fosse da reputarsi insigne la tibia, rispose negativamente. *Tybiam sine fibula non esse Reliquiam insignem:* (*3 jun. 1662.*) Però, secondo l' intendimento della S. C., affinchè si dica la gamba reliquia insigne, dee essere intera; e perchè essa è formata di due ossa, se uno manca, perde la integrità. Parimenti l'osso del femore, benchè sia più grande della tibia, e sia una notevole parte del corpo, nè anche va annoverata fra le reliquie insigni. (S. C. R. par 12. 1823.)

cui la reliquia si appartiene, quando la detta reliquia è veramente insigne, debitamente autenticata, e di Santo descritto nel martirologio romano.

E deesi inoltre avere in considerazione, che la recita dell'uffizio, e la celebrazione della messa è conceduta solamente a quelle Chiese, dove la reliquia insigne è depositata, e non già alle altre chiese della città e diocesi; ed eccone il decreto: *S. R. C. vetuit et prohibuit celebrari per totam civitatem, vel dioecesim, etiam de cujuscumqae Ordinarii auctoritate, missam, vel festum cum officio de Sancto, eo quod in loco adsit Ecclesia parochialis, vel regularis, vel abbatialis, ubi asservatur corpus, aut aliqua reliquia, sed tantum in ipsius Sancti ecclesia titulari, seu ubi asservatur corpus, aut insignis reliquia, et non alibi. (Die 8 apr. 1628 in una Brev. Rom. approbante Urbano VIII—et 13 jan. 1631 Urbis et Orbis*=593, 745) (1).

Ma sono tutti i sacerdoti facoltati a recitare l'ufficio e a celebrare la messa del Santo in quella chiesa, dove si conserva di esso la reliquia insigne? Furono mossi il 20 novembre 1677 alla S. C. de' Riti i seguenti dubbi: « 1. An prohibitio per Decretum Urbis ed Orbis 13 jan. 1631 comprehendat clericos tam saeculares quam regulares ipsius civitatis et dioecesis; ita ut non possint recitare et celebrare de reliquia insigni, in Cathedrali matrice asservata, clerici in ipsa civitate degentes, praeter choro addictos, et ministros ipsius ecclesiae? — 2. An clerici, qui non sunt choro addicti, sed tamen in aliquo ministerio deserviunt tali ecclesiae cathedrali possint recitare et celebrare de tali reliquia? —3. An consuetudo in his, huic decreto contraria, possit abrogare decretum? »—E fu risposto: *Ad 1. um; In ecclesiis tantum, ubi asservatur reliquia insignis, et prohibitio comprehendit clericos tam saeculares quam regulares civitatis et dioecesis. —Ad 2. Affirmative.-Ad 3. Negative*-(1).

(1) Interrogata la S. C. de' Riti intorno ai seguenti dubbii, diè le qui appresso riferite dichiarazioni: « An ratione os corporum, vel insignium reliquiarum, quae asservantur in cathedrali, vel in alia dioecesis ecclesia, fieri possit officium in tota dioecesi, vel tantum in ea ecclesia, in qua praedictae reliquiae asservantur? »—Resp. *Quoad officia, ratione reliquiarum, serventur omnino decreta sub Urbano VIII edita, die 8 apr. 1628 et in Brev. romano praefixa* ». — An et ubi recitari possint officia s. Flaviani martirys et s. Eugeniæ virginis et martyris, ratione reliquiarum in cathedrali existentium? —« Resp. *Affirmative, sed in cathedrali tantum* »—An in eadem dioecesi recitari possint officia s. Aemilianae martyris et s. Æmiliani martyris, quorum reliquiae in cathedrali asservantur? » — Resp. *Affirmative, sed in cathedrali tantum.* (*Die 27 mart. 1771 in Rossanen.*).

(1) Non è fuor d'opera qui ricordare altri decreti della S. C. de' R. risguardanti le Ss. reliquie in discorso.—1. « Duplex officium et missa cum credo est recitandum de sancto, cujus habetur insignis reliquia, ubi asservatur, vel sit corpus integrum, aut magna pars eiusdem, aut caput, et sit ex Sanctis approbatis et positis in martyrologio romano. (3 junii 1617—Urbis) »— « 2. Si officium concessum fuit universo clero civitatis de aliquo Sancto, cujus reliquia insignis asservatur in cathedrali, vel matrice; seu parochiali, tum missa cum symbolo celebranda est in ipsa ecclesia tantum: in aliis vero ecclesiis sine symbolo ex Rubrica Missali romani XI De Symbolo, juta decretum 2 dec. 1684; (in una Ord. Can. Regul. Pater. die 10 jan. 1693.) »— « 3. An Episcopus possit statuere diem Dominicam ad celebrandum festum alicujus S. Mar. tyris, de quo asservatur reliquia insignis in Ecclesia? Resp. Negative; imo neque posse de eo celebrari officium et missam in die ipsa martyrii, vel obitus, nisi reliquia sit de Sancto descripto in martyrologio romano, et constet de identitate reliquiae ejusdem Sancti. (Die 3 jnn. 1662.)—« 4. Spinae de corona D. N. I. C. inter reliquias insignes computantur, et speciali nota ac cultu dignae sunt. (Die 21 jun. 1632. ap. Merati)—« 5. Officium de reliquia insigni celebrandum est solum in Ecclesia ubi est reliquia; et si talis Ecclesia sit cathedralis; non propterea aliae ecclesiae debent se in hoc conformare cum illa. (In Calaguritana 1 Sept. 1611 et in Conchen 12 mart. 1619). — « 6. Festum,

Al 3.° Dopo tutto quello, che siam venuti riferendo intorno alle SS. Reliquie; come dee essere la condotta di Severino, il quale, avendo sempre recitato l' uffizio in onore di quelle, che si conservano nella sua chiesa, e prendendole un giorno ad esaminare, di alcune non ne ritrova, che qualche osso, senza conoscersi di qual membro, e di altre ne trova il cranio, e l'osso della gamba, ma non interi ?

Il decreto generale della S. C. de' Riti del 13 gennaio 1631, dichiarando essere solamente reliquie insigni il capo, il braccio e la gamba, o quella parte del corpo nella quale il martire soffrì tormenti, vi oppone una doppia condizione : *modo sit integra et non parva et legitime ab Ordinario approbata.* Il decreto inoltre del dì 11 agosto 1691 permette l' uffizio del Santo, di cui conservasi il corpo o le reliquie insigni, purchè il detto Santo è notato nel martirologio romano e si è certo della identità del corpo o della reliquia. È indubitato eziandio, secondo il decreto del 3 giug. 1662, da noi qui innanzi riportato in nota, che uno de' due ossi della gamba non costituisce reliquia insigne (1). Fu pure domandato: « An pro reliquia insigni possit fieri officium duplex, inxta S. R. C. decretum, quando caput, brachium aut crus non sunt integra, sed mutilata, et partes demptae non adsunt, ut conglutinari possint: et si pro reliquia mutilata fieri possit officium duplex ? » E la S. C. rispose: *Servandum esse decretum huius S. C. ad unguem, emanatum sub die 13 ian. 1631.* (S. R. C: 3 dec. 1672.). Dopo di che parebbe a prima giunta, che Severino non dovesse più recitare l' uffizio di quei Santi, le cui reliquie insigni si conservano nella Chiesa, cui egli appartiene, perchè esaminatele, non sa distinguere a quale parte del corpo le ossa appartengono, e ritrova non del tutto interi il cranio e l' osso della gamba. Ma è a considerare, che se le reliquie della sua chiesa furono una volta dichiarate insigni, non lasciano dall' esser tali perchè egli non ne sa distinguere a quale membro le ossa appartengono, (che possono essere pure di quel membro, nel quale il Santo patì il martirio), o perchè, per isconosciuta causa non ritrovi interi il cranio e l'osso della gamba. Però quando egli è sicurissimo della identità e della autenticità delle medesime ; ed appartengono a Santo registrato nel martirologio romano, e massimamente se sono reliquie antiche, consultatone eziandio, per la maggior tranquillità della sua coscienza l' Ordinario diocesano, noi siam di credere, che possa bene Severino continuare, come sempre ebbe in uso, a recitare l' ufficio delle SS. Reliquie della sua Chiesa ed averle in quella venerazione, in cui l'ebbe per lo addietro, secondo una decisione della S. C. del Concilio, riferita dal Bonacina, (in 1. decal. praec.).

Mons. **Vito Gabrielli.**
Prel. Dom. di Sua Santità.

---

quod in aliqua Ecclesia celebratur ratione corporis, vel insignis reliquiae, non habet octavam nisi specialiter concedatur a Sede Apostolica. (12 aug. 1613.) —« 7. De Sanctis, quorum habentur reliquiae insignes, fit officium sub ritu duplici minori; si vero notabiles, ritu semiduplici.(29 martii1873.)». E per maggiore erudizione intorno alle SS. Reliquie si possono riscontrare il Merati; il Gardellini; il Ferraris Art. *Vener. Sanct.* Del Vecchio v. 1, n. 699; il Moroni, v. 57, p. 106; il Manuale de'Decreti, p. 228; i Decreti autentici degli Scritt. della Bibl.Catt.art. *Riliquiae* ; il Monitore Ecclesiastico, v. 1, p. 526; il Labbè, tom. 2, p. 350; il Sarnelli *Lett. eccles.* t. 5, lett. 41; Rocca, *Opera,* tom. 1, n. 18; Maori, *Not. de' voc. eccl.* in *Reliquiae,* ecc. ecc.

(1) Eccone il più recente decreto della S. C. de' Riti ; anche più innanzi menzionato : al dubbio: « An os femoris alicujus Sancti sit reliquia insignis ? » rispose ; *Negative.* (12 apr. 1823.).

Proposta del' 8°. Caso Morale

Simmaco e Policleto disputano tra loro circa le proposizioni del Sillabo di Pio IX. Il primo dice di fede cattolica tutto quanto va contenuto nel Sillabo, e considera qual eretico chi difende le proposizioni in esso condannate. Il secondo non riconosce nel mede

simo tal grado di autorità, nè ammette la prefata conseguenza.

Chieggono perciò :

1°. Chi difende le proposizioni condannate nel Sillabo deve considerarsi come eretico ?

2°. Chi difende le dette proposizioni cade in qualche pena ?

Proposta del' 8°. Caso Liturgico

Sidonio parroco, visitando un giorno gli altari della sua Chiesa che son muniti di pietre sacre, ne trova uno con la lapida del sepolcro un pò vacillante ; un altro col sepolcro dalla parte di sotto, mentre le tracce della consagrazione appariscono di sopra ; un terzo, nel quale il sepolcro non è sulla pietra sacra, ma in una tavola di legno sottoposta ; un quarto finalmente con la pietra sacra, larga in tutto appena due pollici. Che fa ? Al primo mette un pò di cemento e ne ferma la lapida, il secondo lo capovolge perchè l' ostia si posi sul sepolcro ; nel terzo unisce con mastice la tavola di sotto sulla pietra ; nel quarto finalmente incastra la piccola pietra su di un' altra pietra sacra più grande, priva del sepolcro.

Si Chiede :

1°. Che è da dire degli altari che trova Sidonio nella sua Chiesa ?

2°. Che è da dire dalla condotta di Sidonio ?

CRONACA RELIGIOSA

31 Ottobre 1882

Pellegrinaggio Spagnuolo in Vaticano—Il dì 1 sp. sacro a Maria SS.ª del Rosario, faceva ingresso in Roma un numeroso e cospicuo stuolo di pellegrini spagnuoli d' ambo i sessi della provincia di Toledo, col pio divisamento di venerare la tomba del Principe degli Apostoli, e prostrarsi ai piedi del suo successore Leone XIII. Il pellegrinaggio fu ricevuto nel mezzodì da Sua Santità nella Sala Ducale. Ad un nobilissimo indirizzo, letto nel patrio idioma da Mons. Vescovo di Siguenza, rappresentante del Card. Moreno, Arciv. di Toledo, il S. Padre rispose con un importante discorso, in cui mostrò la sua soddisfazione nel vedere i cattolici spagnuoli dinanzi a Lui; lodò la Spagna pei suoi sinceri sentimenti di religione ; inculcò la concordia e l' unione di tutti' i fedeli co' propri Pastori ; implorò la protezione della Vergine SS. del Rosario e della eroica Vergine S. Teresa di Gesù, e conchiuse con l' Apostolica benedizione.

Pellegrinaggio francese in Vaticano—Domenica 15 sp. il S. Padre ammetteva alla sua udienza i pellegrini francesi in numero di ottocento, preseduti dal R^mo^ Picard, il quale lesse un bellissimo indirizzo. Il Sommo Pontefice rispose con un eloquente discorso in francese, nel quale, commendando la loro fede e la loro generosa pietà per aver visitati i luoghi santi della Palestina ed i principali Santuarii d' Italia ed essersi finalmente recati a Roma per confermare la loro devozione verso il Vicario di G. C., deplorò la triste condizione del Pontefice, che privo della sua libertà, trovasi alla mercè di poteri ostili. Rivolgendo poi il suo pensiero alla Francia, indirizzò ad essi quelle parole che il divin Redentore disse alle figlie di Gerusalemme, che, cioè, piangessero su di loro e su dei loro figli, facendo le sette ogni sforzo per corrompere la Francia e spogliarla del glorioso e tradizionale carattere di nazione Cattolica. Finalmente li esortò a vegliare alla salute della patria con raddoppiare di zelo ed attività, strettamente uniti sotto la guida dei Vescovi, per la difesa degl' interessi religiosi.

Il tribunale del Vaticano—Il S. Padre ha determinato di pubblicare il seguente documento in difesa della libertà e della indipendenza della Sede Apostolica :

Motu proprio

Nella penosa e difficile situazione fatta alla S. Sede, privata di Roma e dei suoi stati, abbiamo creduto necessario di provvedere con speciale *Motu proprio* all' andamento regolare delle nostre amministrazioni, dando alcune disposizioni straordinarie, che meglio rispondano alle esigenze del periodo eccezionale che noi traversiamo.

Siccome oltre i rapporti economici e disciplinari che reggono le diverse amministrazioni della Nostra Casa Pontificale, possono di fronte ad essa sorgere, in seguito di contrattazioni o altro, controversie e contestazioni fondate su titoli di giustizia ; e poichè non possiamo del resto, in siffatte questioni d' ordine interno, ammettere l' intromissione di autorità estranee, nè pure vogliamo in modo alcuno chiudere la via all' esame giuridico di quelle controversie e contestazioni, così stimiamo necessario di provvedere al corso regolare della giustizia nella misura e nella forma che ci è consentito dalle difficoltà della Nostra situazione.

Adunque, nella pienezza della Nostra Autorità, Noi istituiamo, col Nostro presente *motu proprio* due Commissioni composte ognuna di tre Prelati da nominarsi, alle quali potrà ricorrere in prima e in seconda istanza chiunque crederà di avere azioni e diritti a far valere contro le suddette amministrazioni.

Le Commissioni, dopo avere maturamente esaminate le ragioni delle parti, pronunzieranno le relative sentenze. Nel caso che que-

ste sieno difformi nelle loro conclusioni, si farà una sentenza in terza istanza, riunendo le due Commissioni sotto la presidenza dell' Uditore generale della Reverendissima Camera Apostolica.

Queste disposizioni saranno esecutorie ed avranno pieno effetto finchè Noi non avremo diversamente disposto.

Il nostro Cardinale Segretario di Stato è imaricato di stabilire le regole pratiche per la loro esecuzione.

Dato al Nostro Palazzo Apostolico del Vaticano il 25 Maggio 1882, quinto del Nostro Pontificato.

Leone PP. XIII.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre ha indirizzato una Memoria a tutte le potenze, lamentando i soprusi dei Tribunali di Roma a danno della libertà e della indipendenza del Romano Pontefice.—S. S. ha pagata la somma di L. 25 mila per l' acquisto della Biblioteca medico-chirurgica del defunto Dott. Feliciani di Roma,la quale comprende circa 4500 volumi, depositati ora nella Biblioteca Vaticana a pubblico uso.—Il S. Padre ha elargita la somma di L. 5,000 a favore degl'inondati del Lombardo Veneto. Ha inoltre inviate per lo stesso fine L. 26,000 all' Emo Patriarca di Venezia e L. 10,000 al Card. Vesc. di Verona.—Il 5. sp. il Procurator G. le dei Cappni presentò al S. Padre l'obolo dei Terziarii per la lega Francescana ed un copioso albo di sottoscrizioni ed offerte coi nomi piu che 2,000 sacerdoti disposti a celebrare il S. Sacrifizio secondo la intenzione del Pontefice. — Il S. Padre ha consegnato a Mons. Vescovo di Zamora un ricchissimo calice bizantino, in omaggio a S. Teresa pel sacro Tempio di Avila ed al Vesc. di Ternel un magnifico mosaico, che rappresenta il Foro Romano, racchiuso in una nobilissima cornice da servire per una lotteria a benefizio del Santuario della Vergine di Cavadonga.—Alla Chiesa Cattedrale di Assisi lo stesso S. Padre ha inviata, con l'amitto ed il camice, una pianeta ricamata in oro, che apparteneva personalmente a S. S. quando era Vescovo di Perugia. — Quasi tutti gli Arcivescovi e Vescovi dell'Italia han fatto circolari affine di raccogliere soccorsi per gl'inondati dell'Alta Italia.—Il Prefetto di Verona ha diretta una lettera all' Emo Card. Canossa Vesc. di quella città, congratulandosi seco, ed elogiando la magnanima carità e l' apostolico zelo del Clero nell'occorrenza delle inondazioni. — È stato inaugurato in Napoli un monumento per la ricorrenza del 7. Centenario di S. Francesco, con grande splendore, promosso dall'esimio P. Ludovico da Casoria. Mons. Capecelatro, Arciv. di Capua, pronunziò uno splendido discorso inaugurale. — Sotto la direzione della benemerita Associazione giovanile di S. Alfonso dal 27 u. s. alla fine di ottobre, ogni giorno 210 poveri hanno avuto un lauto desinare nell' Ospizio degli Accattoncelli a S. Raffaele per opera del prefato P. Ludovico.—Feste solennissime si sono celebrate in Assisi pel 7. Centenario di S. Francesco con la inaugurazione d' una magnifica statua del Santo dal celebre scultore Duprè. — A Roma, a Napoli ed in moltissimi altri luoghi si sono solennizzati col massimo splendore il 7. centenario dalla nascita di S. Francesco ed il 3. dalla morte di S. Teresa di Gesù. — Mons. Formisano Vesc. di Nola colla somma di L. 10,000 ha impiantata presso Liveri una casa delle Piccole Suore dei poveri sotto la protezione di S. Paolino per accogliere i poveri vecchi abbandonati.—Mons. Grimaldi ha fondato in Roma una Società reciproca di carità fra gli Ecclesiastici sotto l' invocazione di S. Giovanni Battista de Rossi. — È morto il Can. Audisio, decano della Basilica Vaticana lasciando una cartella del debito pubblico del valore di L. 10 mila alla società degli Asili d'infanzia.—Sotto il patrocinio di Mons. Pampirio in Alba (Piemonte) si è fondata l' Opera per l' Adorazione Perpetua e delle Chiese povere, e canonicamente riconosciuta dalla S. Sede. — È morto Mons. Carmelo Valenti Vesc. di Mazzara (Sicilia).

Il 14 u. s. venne inaugurato in Avignone il Congresso Eucaristico. l'Arcivescovo di quella città pronunziò un eloquente discorso. La prima tornata fu chiusa con una processione, alla quale intervennero ben 10,000 persone. — Il 15 u. s. in Francoforte si son convertite al cattolicismo tre famiglie Ebree, molto stimate in quella città. — È morto il celebre Dottore Pusey, e con universale dolore fuori la Chiesa Cattolica, egli che contribuì alla conversione di gran numero di ministri e teologi anglicani, come Newman, Faber, e Manning.—Martedì 3 u. s. fu consecrata con solennità e splendore indicibile a Diaconar (Croazia) la nuova Cattedrale eretta a spese del munificentissimo Mons. Shossmayer.—A Vienna si tenne Domenica 15 u. s. una seduta di tutti gli operai della città per l' abolizione del lavoro nelle Domeniche.— Disordini antisemitici sono avvenuti in Presburbo (Ungheria) , e si teme che abbiamo eco a Vienna, ove il partito israelita è fortemente organizzato.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Nullitatis nominationis et restitutionis fructuum — 6 Agosto 1881 e 18 Marzo 1882 — Due Canonici della Cattedrale di Tournay, Giambattista e Giuseppe, risolsero di permutare i loro beneficii, giacchè il primo cedeva all'altro la sua prebenda di L. 500, e questi, mettendosi in possesso di una pensione di L. 2,000 dovutagli (secondo le concessioni fatte a quel Capitolo dal Governo) pel lungo esercizio del suo ministero, potea cedere al primo la propria prebenda di annue L. 2000. A norma della Cost. di Gregorio XIII *Humano vix iudicio*, amendue resignarono, il dì 6 maggio 1878, nelle mani del Vescovo, i loro canonicati, a fine di conseguirne la permuta. Allegavano ragioni di utilità e proprie e della Religione, giacchè amendue avvantaggerebbero le proprie sostanze, e si darebbero, segnatamente Giambattista versato molto nelle scienze, a procurare il bene della Chiesa.

Il Vescovo però non arrise a' loro voti. Fece passare lunghi giorni, ed anche il mese utile a deliberare; e solo il dì 8 giugno notificò, per mezzo del Vicario Generale, il proprio dissenso ai postulanti. Ma, prescrivendosi nella prefata Costit. di Gregorio XIII che, dopo il mese utile, la disposizione sulla permuta dei canonicati si devolve alla S. Sede, i due Canonici scrissero suppliche al S. Padre, che munirono pure di documenti, e le inviarono al Nunzio Apostolico. Saputo ciò il Vescovo, montò in furore e li costrinse con minacce a ritrattare le suppliche. Ma Giambattista, prima di firmare la imposta ritrattazione, mandò lettere al Nunzio, con che protestò intorno alla nullità dell'atto, in forza del capo *vis, falsae causae, et reservationis Apostolicae*. Giuseppe, pochi giorni dopo, fece lo stesso.

Si soprassedette sino al Gennaio 1879. Allora il Vescovo manifestò l'animo suo di conferire ad un certo Carlo, benemerito di lui, quel benefizio che Giuseppe aveva rassegnato; e costrinse questo con minacce ad emettere nuova rinunzia del suo canonicato: il che fece Giuseppe non senza la espressa condizione che gli si desse la prebenda di L. 500. Il dì 2 febbraio 1879 il benefizio fu di fatto conferito a Carlo. Ma ecco che subito furono sporte querele alla S. Sede da ambedue i canonici permutanti, chiedendosi che la permuta fosse sancita dal Sommo Pontefice, al quale era di pieno dritto devoluta.

A Carlo, benchè egli subito fosse stato posto in possesso del Canonicato, il dì 1 marzo, d'ordine della S. Sede, fu interdetto di accedere in coro, durante la lite.

In questo mentre, il Vescovo Dumont fu rimosso, con decreto della S. C. de' VV. e RR. dall' amministrazione di quella Diocesi. Il successore, Mons. Du Roussaux, presa esatta informazione della causa, scrisse al Sommo Pontefice, commendando la permuta, e sopratutto Giambattista, e dichiarando in pari tempo devoluto alla S. Sede il diritto sulla permuta. La S. C. rispose: *Recurrat ad Datariam Apostolicam*.

Ma Carlo si rivolse anch'egli alla S. C., con chiedere che fosse convalidata la sua nomina, e gli fossero attribuiti i frutti. In quella però che la causa si agitava in Roma, morirono ambidue i permutanti. Successero gli eredi di Giambattista e il Capitolo ad insistere pel proseguimento della cau-

sa. La quale, premesse le debite informazioni, fu agitata il dì 6 agosto 1881 in S. C., benchè l'avvocato di Carlo avesse protestato che egli non era pronto alla difesa per quel giorno.

Furono proposti intanti a risolvere i dubbii: *I An constet de validitate nominationis et collationis canonicatus favore Caroli in casu.* — Et quatenus negative, *II An, a quo tempore et cuius favore sit locus restitutioni fructuum in casu.* — La S. C. decise: *Ad I Negative — Ad II Quoad restitutionem fructuum, affirmative a die adeptae possessionis; in reliquis dilata.*

Carlo chiese ed ottenne il benefizio di una nuova udienza, nella quale, per mezzo del proprio avvocato, espose ampiamente le sue ragioni. Ma la S. C. il dì 18 marzo 1882 ai dubbii: *I An sit standum in primo et secundo loco decisis in casu?* — Et quatenus affirmative, *Cuius favore sit locus restitutioni fructuum in casu?*—rispose: *Ad I Affirmative et amplius. — Ad II Favore Capituli et amplius.*

Si raccolga: — a) Le permute de' benefizii, permesse dal dritto canonico, possono anche oggidì compiersi giusta la Costit. di Gregorio XIII *Humano vix iudicio.* — b) Questa vuole: 1. Che i benefizii da permutare si rassegnino nelle mani degli Ordinarii; 2. Che gli Ordinarii tra lo spazio di un mese, e non più oltre, decidano se si debba accettare o respingere la permuta; 3. Che si richiegga una giusta causa per la detta permuta; 4.° Che i beneficii resignati si conferiscano a norma delle Apostoliche e Canoniche sanzioni; 5. Che fra lo spazio di tre mesi dal giorno della fatta provvisione, questa sia pubblicata, e l'investito sia posto in possesso del beneficio, altrimenti la provvista sarà considerata come nulla, e il beneficio sarà tenuto come vacante; 6.° Che gli Ordinarii i quali non si atterranno alle prefate norme, perderanno il diritto sui beneficii, che sarà tutto devoluto alla S. Sede (1) — b) La giusta causa, che si ricerca per la permuta dei beneficii, può ritrovarsi nella necessità od utilità della Chiesa, ed anche in quella degli stessi permutanti: « Immo non solum utilitas Ecclesiae, sed etiam utilitas ipsorum benificiatorum est sufficiens et iusta causa faciendi permutationem coram Ordinario » (Ferraris Bibliotth. V. *Resignatio seu renuntiatio* n. 57. — Così pure De Murga de Benef. q. 3, a. 5 — Garcias De Benef. Eccl. P. XI, n. 45 seqq.). — c) I frutti di un benefizio nullamente conferito devono restituirsi dal giorno in cui si ebbe notizia della pendenza della lite, dal quale giorno cominciò cessare la buona fede. —d) I frutti non percepiti dall'antecessore si debbono al successore, ovvero al Capitolo *iure accrescendi* (De Luca *de Canonicis et Capitulo* Disc.n.15— Ferraris v. *Absens* art. 2, n. 9).

(1) Ecco ciò che si legge nella cit. Cost. del 5 gennaro 1584: " De beneficiis autem quae deinceps in manibus Ordinariorum collatorum etiam Cardinalium, etiam indulta et facultates ad hoc ab Apostolica Sede habentium, ac Legatorum etiam de latere, et delegatorum etiam specialium huiusmodi Sedis extra Romanam Curiam residentium, etiam ex causa permutationis contigerit, ipsi intra mensem negotium universum remissionis vel reiectionis huiusmodi, et si per eos facienda erit, provisionis resignati beneficii iuxta Apostolicas et alias Canonicas sanctiones omnino absolvant. Et qui intra tres menses a die sibi factae provisionis illam publicet et possessionem beneficii capiat: alioquin, illis elapsis, nulla sit eius provisio, et beneficium vacare censeatur eo ipso.

" Ordinariique et alii praedicti, qui haec uti eis praescribuntur non perfecerint, eo casu disponendi de ipsis beneficiis sint ea vice privati, eorumque dispositio eomipso ad Sedem Apostolicam devoluta existat, ut aliis idoneis ab ipsa Sede dumtaxat, modo et forma praedictis concedantur. "

Sacra Rituum Congregatio.

—

Circa scapulare S. Michaelis Archangeli.

Romana

Quum a Consilio Directivo Piae Unionis Primae Primariae Sancti Michaelis Archangeli de Urbe, canonice erectae in perinsigni Collegiata Ecclesia S. Angeli ad Porticum Octavianum, vulgo in *Foro Piscium*, Sacrae Rituum Congregationi exhibitum fuerit pro opportuna adprobatione Scapulare in honorem eiusdem Sancti Michaelis, quo, ceu propriae Societatis tessera, Fideles in eam cooptati designantur atque utuntur, ut sub tanti Ducis vexillo militantes victoriam de hoste maligno consequi mereantur, Emi ac Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi in ordinariis Sacrorum Rituum comitiis hodierna die ad Vaticanum habitis, post auditam relationem Emi et Rmi Dni Cardinalis Thomae Mariae Martinelli eiusdem causae Ponentis, omnibus maturo examine perpensis, rescribendum consuerunt: *Pro gratia, reformato typo scapularis in imagine Sancti Michaelis et ad mentem, facto verbo cum Sanctissimo.*

Die 28 Martii 1882.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni XIII per infrascriptum secretarium fideli relatione, Sanctitas sua sententiam Sacrae Congregationis ratam habens, usum adprobavit supradicti Scapularis, ad mentem eiusdem Sacrae Congregationis, scilicet reformato typo imaginis Sancti Michaelis, in Scapulari ipso impressae, iuxta modum quo idem Sanctus Archangelus in Ecclesia repraesentatur—Die 20 Aprilis anno eodem.

D. Cardinalis **Bartolini** *S. R. C. Praefectus*
Placidus Ralli S. R.C. Secretarius

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI
E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 100 di q.P.)

—

ARTICOLO IV.

Divisione delle Parrocchie Liberae et non liberae collationis

Sono di non libera collazione, quando l'Ordinario, sebbene intervenga, perchè uno sia munito di beneficio, pur tuttavolta da sè solo ed indipendentemente dagli altri, non può conferirlo a suo talento. Tali sono le parrocchie di diritto patronato laicale, ecclesiastico o misto; e quelle che sono unite a qualche capitolo, monastero, o beneficio. Sono per contrario di libera collazione, quando, senza dipendere da chicchessia, si ha la latitudine di scegliere il più degno fra coloro che hanno le qualità *richieste dal diritto.*

I

NON LIBERAE COLLATIONIS

(a)

Provvista delle parrocchie di dritto PATRONATO LAICALE **o misto.**

Termine a presentare — Potestà di variare—Devoluzione—Accettazione — Esame ed approvazione—Istituzione—Termine—Riserva ed azione.

Termine a presentare. I patroni devono nominare e presentare fra venti giorni, computati da quello della verosimile notizia della vacanza. A conferma di ciò si allega. a) il Tridentino Sess. XXIV c. 18. de ref.: *qui jus patronatus habet intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. b)* S. Pio V *In conferendis §. 5.: Prohibentes etiam eisdem Ordinariis, ne tempus decem dierum eisdem ordinariis et patronis ab eodem C. T. ad nominandum idoneos clericos coram deputatis examinatoribus praefixum, ultra alios decem dies prorogare audeant vel praesumant.*

Potestà di variare. Il patrono laico può offerire un altro. La seconda nomina rispetto alla prima è di carattere *cumulativo* e non *privativo*, cioè che il patrono può aggiungere un altro a quello che aveva nominato, ma non può escludere il primo. Similmente, se il patrono laico presenta un chierico non idoneo, per la facoltà di variare, di cui go-

de, ne può presentare un' altro. Il patrono ecclesiastico non può offerire un altro, poichè nella elezione del chierico non solo si suppone essere più perito del laico, ma anche con maggiore discernimento deve più accuratamente sopra ciò portare il giudizio. Nel caso che avesse presentato un indegno, decade per quella volta dal dritto di presentazione, tranne se ciò avesse fatto non scientemente, ma per ignoranza. Ben. XIV de Syn. Dioec. L. XII, c. VI, n. VI, 4.: *Patroni ecclesiastici, praesentantes indignum, excidunt, pro ea vice, jure praesentandi. 5. Deinde haec ipsa poena ne patronos quidem ecclesiasticos afficit, qui non scienter, sed ignoranter indignum praesentant.*

Devoluzione. Elasso il termine, se i patroni non hanno presentato l' idoneo, si fa luogo alla devoluzione a prò dell'Ordinario, ovvero di altro istitutore. Ma qual è questo termine? Di venti giorni forse, ovvero di quattro e sei mesi, secondo le specie del patronato? Leurenio (For. Benef. p. II. q. 135. n. 3.) accenna ai venti giorni: dopo aver parlato *de tempore quo, vel intra quod fieri debet praesentatio*, soggiunge: *denique dicta de tempore concesso ad praesentandum, intelligenda tantum esse quoad beneficia simplicia, et secus esse de curatis et parochialibus, siquidem patronos.... tenentur intra 20 dies a die verisimilis notitiae vacationis cappellanos praesentare.* Ma non pare. Si tratta di pena, e per infliggersi, dev'essere espressa in legge. Niuna menzione si trova nel decreto conciliare e nelle relative costituzioni. Lo stesso S. Pio V, che ha posto i 20 giorni, offre argomento nella Cost. *In conferendis* che i patroni non incorrono la devoluzione se non dopo il quatrimestre o semestre, secondo i casi. E di vero, stabilì i 20 giorni non solo per le parrocchie di dritto patronato, ma ancora per quelle di libera collazione: pei patroni, cioè, ed anche per gli Ordinarii. Ora se per questi il termine non è di rigore, lo sarà per quelli? La devoluzione a danno degli Ordinarii, non è inflitta se non elassi sei mesi dalla vacanza: *Parochialium de quibus iidem Episcopi et Ordinarii praedicti intra sex mensium spatium a die vacationis earumdem, perfecto examine juxta formam C. T. praefati, non providerint..nobis reservamus..* È stringente l'argomento *a pari* per conchiudere, che pure pei patroni, trattandosi di parrocchie, la devoluzione non si riferisce ad un termine eccezionale, bensì al solito. Il laico ha quattro mesi; l'ecclesiastico sei. La diversità del tempo trova la ragione nel dritto di variare che ha il primo; non così il secondo. Dopo il quatrimestre, giusta la sentenza più comune, il laico non perde il dritto di presentare, se è compatrono dell' ecclesiastico. Schmalgrueber (Ius. eccl. p. IV. tit. 38 n. 222) allega questa ragione « quia cum res communis omnino individua, aut non facile dividua est, aequum est, ut socius, quoad eam rem privilegiatus, ad se trahat non privilegiatum, et hic, commodum consequatur a communione ». E il dritto di variazione? Rimane incomunicabile. È un favore speciale che i sacri canoni hanno voluto concedere al patronato laico.

Seguita la devoluzione, non si muta la natura o lo stato del beneficio. Si deve tener conto dell' onere e delle qualità annesse alla sua fondazione. Queste leggi speciali, come si dovevano osservare nella prima provvisione, così nella seconda che n'è un surrogato, e ne deve subire la condizione. Non sempre quindi le parrocchie di dritto patronato, devolute, diventano di libera collazione.

Accettazione. Il presentato deve consentire alla presentazione fatta di lui; e ciò nel termine concesso al patrono a presentare. I due elementi costituiscono un solo atto giuridico. Fa acquistare al presentato *jus ad rem;* lo abilita, cioè, se capace, ad ottenere la istituzione, posto che sia solo, e che il patrono non varii, accumulando; ovvero, nel caso di più patroni, che goda della maggior parte delle voci. Se poi sono più i presentati da uno stesso patrono, allora niuno di essi acquista *jus ad rem,* benchè a tutti

in comune si competa *jus et actio* che uno di essi venga istituito da chi ha il dritto. Dicasi lo stesso se più sono i presentati da diversi patroni e sempre in egual numero; sicchè ogni presentato abbia lo stesso numero di voti.

Esame ed approvazione. Il presentato, ovvero i presentati, devono essere esaminati dal Vescovo, o, se impedito, dal Vicario generale, e dagli esaminatori sinodali non più pochi di tre. Spetta a questi di approvare, o no. Se i voti sono pari o singolari, allora il Vescovo o vicario generale potrà accedere a chi meglio crederà. Trid. l.c.§. *Transacto.*

Istituzione. È la concessione del beneficio fatta dalla legittima autorità del Vescovo, o di altro, al chierico presentato e trovato idoneo. È elemento giuridico al tutto necessario a divenire canonicamente rettore della parrocchia di dritto patronato. La *potestas instituendi* compete al Vescovo *jure magistratus*, e viene noverata *inter jurisdictionalia*, come frutto della giurisdizione. Il Vicario generale può quindi istituire in forza del mandato generale del suo uffizio. *Sede vacante* spetta al Capitolo pria che sia stato eletto il Vicario capitolare, e poscia al detto Vicario. Può per speciale titolo, cioè per indulto della Sede Apostolica, spettare ad altri inferiori all' Ordinario, ed in tale ipotesi tocca a questo far noto all' istitutore colui che sarà stato esaminato ed approvato; o che avrà scelto, come più degno, fra quelli che sono stati esaminati ed approvati. Pria della istituzione devesi pubblicare l'editto, col quale vengono citati tutti coloro che vi possono avere interesse; altrimenti la istituzione *ipso jure* è nulla.

Termine. L'istituzione dev'essere fatta fra due mesi, computati dal giorno della presentazione. S. Pio V. *in conferendis.*

Riserva ed azione. Se la istituzione siasi differita oltre il bimestre, la parrocchia cade sotto la riserva della Santa Sede; ciò non ostante i patroni hanno la scelta di rivolgersi al Metropolitano o al Vescovo più vicino, secondo che si tratta di suffraganeo, o no, ovvero di ricorrere direttamente alla Santa Sede.—S. Pio V. l. c.: *Si presentatus intra tempus eiusdem patronis a jure praefixum, praevio examine, juxta formam dicti Concilii approbatus, petatur institui, institutioque ipsa per duos menses a die praesentationis dilata fuerit, institutionem et omnimodam dispositionem Nobis reservamus, data tamen in parochialibus juspatronatus optione ipsis patronis, ut si institutio ad Ordinarios spectabit, ipsis Ordinariis illam facere negligentibus et ultra dicto menses differentibus, possunt pro hujusmodi institutione obtinenda, habere recursum ad metropolitanum vel viciniorem ordinarium, aut ad Sedem Apostolicam.*

INTORNO ALLA PREDICAZIONE

DELLA DIVINA PAROLA

—

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

1°

Quanta obbligazione corra agli ecclesiastici di predicare oggidì la divina parola.

(Continuaz. v. p. 109 di q. P.)

Dunque tutti i sacerdoti dovranno essere apostoli e predicatori? Non si legge anzi che varia è la distribuzione dei doni, vuoi di natura, vuoi ancora di grazia? Non tutti hanno attitudine al predicare, e d' altra parte *nemo ad impossibilia tenetur*. Non si potrà dunque esser vero sacerdote, anzi buon sacerdote senza essere predicatore?

È vero che non tutti son fatti per essere valenti oratori, e che alle cose impossibili niuno è tenuto; ma, quando si afferma che la predicazione è dovere essenziale al sacerdozio, non si vuol intendere quella luminosa predicazione che è frutto non meno dell' arte che di distinto ingegno; non è questo che si vuol esigere dalla comune de' sacerdoti; ma ben si pretende che tutti sieno almeno tanto istruiti da saper spiegare al popolo, ai rozzi, alla fanciullezza le verità della religione, necessarie alla salute, e di esortarli alla virtù. Non è mestieri esser fornito da natura di grande ingegno per insegnare alla plebe le verità fondamentali della fede; ciò che tutti necessariamente sono tenuti non pure a credere ma anche a sapere per salvarsi; ciò che abbiano a sperare, ad amare; come possiamo con efficacia pregare; come operare i divi-

ni comandi; che sia la grazia; quale la natura e gli effetti de' sacramenti; quali le disposizioni per ben riceverli. E quando il cuore sia acceso di vero zelo per la gloria di Dio e pel bene de' fratelli, come deve essere in modo speciale quello di un ministro di Gesù Cristo, che per la gloria del Padre e la salute delle anime non dubitò versare tutto il suo prezioso sangue e sacrificare la stessa vita, non mancheranno mai parole atte ad esortare, a commuovere gli animi degli ascoltatori. Or questo appunto è il genere di predicazione, che io affermo tutti stringere, anche i semplici sacerdoti.

È vero che oltre di esporre le verità cattoliche sarà necessario, specie al giorno d' oggi, anche confutare almeno gli errori più comuni e più nocivi alla comune de' fedeli, tante proposizioni contrarie alla fede, non che le sfacciate calunnie che i moderni libertini lanciano contro la Santa Chiesa e i suoi ministri per segnalarli al disprezzo universale e scuotere negli animi e demolire ogni senso di religione. Ma per illuminare i rozzi non è bisogno di sottigliezze, di astrusità; e per confutare gli errori più grossolani non è necessaria gran dose di talento. Ogni sacerdote per quanto poco studio egli abbia, per quanto sia di poca capacità, se è fedele alla sua vocazione, può sempre essere alla portata di far molto bene in mezzo al popolo, al quale è sempre superiore per coltura. Confesso che oggi giorno il prete fa d' uopo che si applichi allo studio più che nel passato; ma niuno potrà mai scusarsi da un compito che è essenziale al suo ministero, e che in realtà anche alla piccole capacità è possibile. « Quale vergogna « d'altronde sarebbe la nostra, se, studiando « gli eretici giorno e notte, scrivendo e tra- « vagliando per combattere il dogma, impie- « gando essi persino venti e più anni nel « comporre un' opera; solo il sacerdote elet- « to da Dio per confondere l' errore e dimo- « strare la verità, per la maggior parte del « giorno ozioso se ne stesse senza studiare! « Quale abbiezione e disonore sarebbe pel Sa- « cerdozio, se a tanto giungesse la sua igno- « ranza, che non sapesse neppure rispondere « alle obbiezioni più ovvie e comuni contro « la Religione! Se il Crisostomo riprende- « va quello che fra i fedeli non sapeva quan- « te fossero le epistole di S. Paolo, che di- « rebbe se trovasse ai nostri giorni sacerdoti, « che ignorando cose molto più importanti « e necessarie, in tanta mancanza di cogni- « zioni, non si dessero pensiero dello studio?...

« Sei semplice sacerdote o beneficiato?... « Non è forse stato detto anche a te, vene- « rabile mio fratello: *Sit doctrina vestra « spiritualis medicina populo Dei* (Pon- « tif. Rom)? Non fu anche a te conferita la « potestà delle chiavi? Tu pure, o semplice « sacerdote, devi vivere in modo conforme « alla tua vocazione; ancor tu devi sapere ciò « che i Concilii e sacre scritture ti coman- « dano di predicare. *Tu pure devi spie- « gare e difendere la verità, sopratutto « quando la Religione fosse attaccata al- « la tua presenza:* al contrario, il tuo si- « lenzio, mentre sarebbe di scandalo ai fedeli, « non potrebbe fare a meno d' inorgoglire « l' empio » (Mach. I. p. 50 e 51).

Che se fosse così scarsa la nostra capacità e tanta la nostra timidezza da non potere arrischiarci a salire il pulpito, che ne impedirebbe d' insegnare almeno nelle Scuole della Dottrina Cristiana? La Chiesa per facilitare ai rozzi ed alla puerizia l' apprendimento delle cose più necessarie a sapersi per l' eterna salute, già da perecchi secoli istituì queste scuole, di cui S. Carlo, fedele interprete degli ordini del concilio Tridentino, fu uno dei principali propagatori. Dispose egli nella sua diocesi principalmente, che in tutti i giorni festivi si radunassero i fedeli, prima de' Vesperi nella Casa di Dio pel Catechismo. Prima che il parroco spieghi dal pergamo le verità della Religione, si fa dalle persone secolari la spiegazione della Religione nelle varie classi, in cui è diviso tutto l' uditorio. Oh quanto è bello il vedere semplici fedeli, caldo il cuore di zelo per la gloria di Dio e pel bene de' fratelli, dividere col loro pastore le sollecitudini dell' istruzione religiosa! Or non potendo altro un semplice sacerdote, non sarà obbligato almeno a sedere coi secolari sopra queste cattedre di verità, cattedre bensì umili, ma non meno feconde di beni spirituali delle bigoncie più illustri? Ma questo è ciò che ne riempie l' anima d' amarezza e ci copre di confusione, il vedere tanti secolari più caldi d'amor di Dio e di carità verso il prossimo che certi ministri del Signore, i quali pure furono dal buon Dio onorati del sacro carattere di suoi confidenti e di salvatori delle anime. Ah! Venerabili miei confratelli, vorrei dire a tutti coloro che per non essere astretti da obbligo speciale di cura d'anime pensano di potere in coscienza vivere in un beato ozio, dunque i laici, che per loro condizione devono pendere dal nostro labbro, si faranno maestri in Israele, e i sacerdoti che furono nella loro ordinazione assunti all' onore di maestri dei fedeli, si crederanno dispensati, esonerati affatto dal ministero della divina parola? Dunque Iddio avrà accese queste lucerne perchè si restino sotto il moggio? Dunque avrà formato questo sale perchè non condisca? Mirate quanti ciechi che hanno d' uopo de' nostri lumi, che stanno seppelliti nelle tenebre più dense d'ignoranza riguardo alle cose della fede, quanti erranti da disingannare dei loro funesti pregiudizj, quanti peccatori che hanno deviato dal retto sentiero della virtù e

colla benda agli occhi corrono alla perdizione: sono queste pecorelle di Cristo, che noi suoi ministri dobbiamo con ogni potere ricondurre al suo ovile: mirate quanti fanciulli, quanta gioventù che ha bisogno d' essere istruita nella Religione e non trovan chi presti loro questo pietoso ufficio: *Parvuli petierunt panem et non erat, qui frangeret eis.* Voi non avete dignità, non avete cariche pastorali; ma avete voi per questo cessato di essere ministri di Gesù C. ? Non siete ancora voi suoi sacerdoti, e quindi suoi rappresentanti in terra, i continuatori dell' opera sua? Non è ai secolari che egli abbia affidati i sui più cari interessi ma a noi: noi siamo i suoi confidenti, i suoi famigliari: a noi dunque più che ad altri deve stare a cuore l'onor suo, la salute delle anime: e noi più che i secolari dobbiamo fissare i nostri sguardi sopra di lui per ritrarre in noi stessi i suoi esempi. E potremo noi contemplare il nostro Divino maestro scorrere le città, i castelli per istruire le turbe e predicare non solo nel tempio, ma anche dalla montagna, dal mare, e fin nel deserto, di giorno e di notte, e disprezzare la fame, la sete, e i cocenti raggi del sole per diffondere i raggi luminosi della sua divina parola sulle anime che ne hanno bisogno, e noi starci tranquilli, inerti, perchè privi di beneficio pastorale, non incaricati di cura d' anime? Potrem infine mirare il nostro Divin Salvatore per le anime tutte, ma in modo particolare per la nostra, dar tutto sè stesso e morir vittima sulla croce, senza sentirci commossi dall' imo del cuore e forzati dalla gratitudine a prenderci a cuore la sua gloria, e la salvezza delle anime a lui sì care? Che se, insensibili ai tratti del suo infinito amore, non ci moviamo pe' suoi interessi, quale giudizio verrà fatto di noi nell'ultimo giorno, quando avremo a rendere conto rigoroso de' talenti che Dio ne ha affidati? Di noi che per divina disposizione fummo circondati da tante cure, allevati al Santuario e insigniti della più alta dignità, a cui l'uomo passa essere sublimato?

All'opera dunque, o venerabili Sacerdoti; ciascuno faccia secondo le sue forze, e lavori nella mistica vigna della Chiesa, anche collo spargere il seme della Divina parola: lo esige il nostro carattere, lo comanda la gratitudine al buon Dio che ci ha particolarmente favoriti, lo vuole il nostro interesse, e i tristissimi tempi in cui viviamo ne fanno conoscere imperioso il bisogno. Tutti predichiamo secondo la nostra capacità, con ogni lo zelo; imperocchè oggimai egli sembra che il demonio siasi scatenato dagli antri tenebrosi ed orribili di sua prigionia, non tanto per impossessarsi degli eretici e degli infedeli e spingere contro la Chiesa questi naturali suoi nemici, quanto principalmente per investire del malvagio suo spirito gli stessi figli della Chiesa, per muoverle guerra insieme più perfida e più accanita. Oh quanti cristiani rinnegati si veggono oggigiorno, veri apostati, traditori della bandiera di Cristo, che dichiararono aperta guerra a quella Chiesa, che amorosamente li aveva accolti bambini nel suo seno, nutriti del suo mistico latte, e cresciuti col pane celestiale de'Sacramenti e della divina parola. Questi mostri d'ingratitudine, abusando di una malintesa libertà, del potere e delle ricchezze di cui sono in possesso, tutti i mezzi mettono in opera, a fine di spegnere nella nostra cara patria la benefica fiaccola della Religione. I loro attentati sono diretti e contro le classi elevate, per mezzo principalmente della stampa, e contro il popolo che seducono con vane speranze di materiali miglioramenti, e coll'arte più sleale e fratricida offrono a' giovanetti il veleno di false dottrine, per mezzo di maestri increduli e materialisti, che non hanno orrore di commettere si altro tradimento, contro fanciulli inesperti, i quali non hanno peranco acquistato quel corredo di cognizioni che li metta in grado di difendersi dai perfidi attentati. Si vuole scuotere la Religione dalle fondamenta, si vuole strappare dai cuori il preziosissimo tesoro della fede, si vuol formare del popolo cristiano un gregge di materialisti, e di uomini intelligenti e fedeli formare un branco d'animali, privi d'ogni speranza di ricompensa oltre la tomba. E perchè S. Chiesa è la grande maestra di verità e tiene alto il vessillo della Religione, niente si lascia d' intentato per disonorarla, colla detrazione, colla calunnia più spudorata, affin di segnarla al disprezzo universale. Ed ahimè! quanti che si lasciano abbagliare dalle false massime, quanti corrono ciecamente dietro la funesta corrente de' tempi! E noi potremo mirare la santa nostra madre attaccata così rabbiosamente dai cani, potrem vedere tante anime correre alla rovina senza esserne profondamente commossi? Tutti adunque, tutti poniamoci all'opera, tutti secondo il nostro potere accingiamoci a difendere la Santa Chiesa, a difender le anime col bando della divina parola, e con tanto più d'energia, quanto meno abbiamo fin qui lavorato, quanto più grande or si sente il bisogno: *Tempus faciendi Domine, dissipaverunt iniqui legem tuam.* A questa condizione solamente potremo lusingarci di non defraudare il Signore ne' diritti speciali che acquistò su di noi chiamandoci al Sacro ministero; di non deludere la Chiesa nella sua giusta aspettazione, di non venir meno al nostro carattere, essendo la predicazione della parola di Dio dovere intrinseco alla dignità Sacerdotale.

Dimostrata la estensione del dovere di annunciare la divina parola, e insieme anche la

gravezza del medesimo riguardo alla generalità de' sacri ministri, resterebbe ora a provarsi quanta obbligazione corra in particolare a coloro che assunsero responsabilità di cura d' anime. Per costoro la predicazione pure è un obbligo inerente al sacro carattere di cui sono insigniti, ma un dovere altresì intrinseco all' ufficio che la Chiesa loro in particolare ha affidato. Però le leggi di natura, il diritto positivo divino e l' ecclesiastico, si uniscono per loro imporre il sacro compito di istruire ed esortare alla virtù le anime alla loro cura commesse. Infatti non è essa la legge naturale che fa un dovere al padre di nutrire i propri figli finchè non sieno capaci di procacciarsi da sè stessi l' esistenza? Ebbene il Sacerdote in cura d' anime è padre, i fedeli affidati al suo governo sono i suoi figli spirituali. Egli per mezzo del Santo Battesimo e della Penitenza in nome della Chiesa li rigenerò alla vita soprannaturale della grazia? dovrà dunque adoperarsi per conservare questa vita tanto preziosa in loro e porgere loro largamente il pane della divina parola che tanto contribuisce a mantenerla, che è medicina agli infermi, e che ha tanta virtù da ridonare la vita financo ai morti; mentre richiama i peccatori dalla via della colpa e della perdizione a quella della virtù e della eterna salvezza.

Più, chi presiede a un popolo, è chiamato Pastore. Ora se egli come tale ha diritto di tosare le sue pecore e di mungerne il latte, grida però la voce di natura che lo stringe insieme il dovere di procacciar loro il necessario alimento. Or la parola di Dio è appunto il convenevole cibo dell'anima. Dunque la legge stessa di natura obbliga il sacerdote in cura d'anime al ministero della divina parola.

Non basta; s' aggiunge anche la legge positiva divina; perchè Gesù C. nell' affidare a' suoi apostoli la cura delle anime, loro ingiungeva: « *Euntes, docete omnes gentes* ». Ed essi ubbidientissimi agli ordini divini *profecti praedicaverunt ubique*. Lasciavano ai diaconi la cura degli altri ministeri per attendere meglio alla predicazione: *Nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus* (Act. VI, 4). Ora è cosa evidente che il Vescovo, che è il successore degli Apostoli, affidando al Parroco porzione del proprio gregge da reggere, insieme ai propri diritti, a lui conferisce insieme anche i propri doveri, e li obbliga a pascere il gregge col cibo celestiale della divina parola.

Non basta ancora. Santa Chiesa, vedendo nel corso de' secoli i sacerdoti e i sacri pastori dimenticarsi di questa importantissima obbligazione, cominciò a gridare ne' suoi Concilii contro questo disordine: imponeva formalmente l' obbligo della predicazione a tutti i sacerdoti in cura d'anime, ed a corroborare le sue provvide ordinazioni risvegliava colle divine minacce lo zelo del predicare le evangeliche verità, e finiva collo stabilire severissime pene e censure contro que' pastori che pensando solo a pascere se stessi, non si curano del proprio gregge. In tutti i tempi i sacri canoni e specialmente quelli dei Concilii di Costanza di Laterano e di Trento hanno fatto grave dovere, non pure ai Parrochi, ma agli economi altresì e a tutti coloro che esercitano cura di anime, di predicare almeno in tutti i giorni festivi. Così il diritto ecclesiastico non pure veniva a confermare questa obbligazione, ma ancora a determinarne la pratica.

Ora è consolante per vero il mirare come generalmente fra noi si comprende questo importante dovere. Anzi non sono pochi coloro che oggigiorno, mossi dalla urgente necessità di istruire e di esortare, che la tristizia de' tempi ha creata; spargono a larga mano il seme della divina parola, anche oltre alle ecclesiastiche prescrizioni. Ma non mancano anche al presente di quelli che poco prendono a cuore un dovere di tanta importanza, ed è invalso il pregiudizio che basti predicare ne' giorni di Domenica; che non vi sia vera obbligazione di fare la spiegazione del Vangelo ed il Catechismo nelle solennità, che fuori delle domeniche corrono fra l'anno: adducendo per scusa che la solennità del rito, che adoperasi nelle feste solenni, impedisce di tenere il sermone. Così avviene che i fedeli ignorano il motivo delle più grandi solennità, e ben poco frutto ne cavino, mentre sono in sè stesse feconde di tanti utili insegnamenti. E sarà possibile con ciò che la Chiesa in tali circostanze ci dispensi dal predicare? Anzi ecco come si esprime in proposito il S. Concilio di Trento: « Essendo « tanto necessaria alla Republica cristiana la « predicazione del Vangelo, stabilì e decretò « il santo Concilio che...*tutti quelli che « hanno cura d'anime, di qualunque modo « essa sia, almeno nelle domeniche e solenni festività*, secondo la loro capacità « e quella delle loro pecorelle, per se stessi « o per altre idonee persone, se fossero legittimamente impediti, istruiscano con discorsi edificanti i fedeli che sono ad essi « affidati, insegnando quello che tutti devono sapere per salvarsi, annunciando loro con poche e semplici parole i vizi che « devono fuggire e le virtù che devono praticare per liberarsi dalle pene dell' inferno e conseguire l' eterna beatitudine. E « se alcuno fosse in ciò negligente, per quanto « si credesse esente dalla giurisdizione vescovile, la sollecitudine pastorale de'Vescovi « non ometta d' impedire che si verifichi il « detto della S. Scrittura: « *Parvuli pe-*

« *tierunt panem et non erat qui frangeret* « *eis*.....con censure ecclesiastiche ed altre « pene...» (Sess. 5. c. 2). E in altro luogo : « Ordina il S. Concilio che, mentre si celebrano i divini ufficii, *in tutti i giorni festivi o solenni*, omettendo questioni inutili, « spieghino qualche cosa di ciò che si legge « nella S. Messa, ed altre salutari verità, « procurando d' imprimerle ne' cuori ed istruirli nella santa legge di Dio». Si potrebbe con maggior chiarezza designare il tempo in cui urge il sacro dovere della predicazione? Ora io non vorrò sentenziare che sia una colpa grave il tralasciare il sermone nelle poche feste che cadono fuori delle domeniche ; ma non si dirà questa una colpevole negligenza, mentre è si stringente oggigiorno il bisogno d' impartire il cibo della divina parola ?

Ma non v' ha dubbio che pecchino mortalmente coloro che per lo spazio di tre mesi, benchè discontinui, tralasciano di predicare: anzi giudicano i buoni teologi che sia grave anche la negligenza d' un mese continuo, ed anche di minor tempo quando il popolo si trovi in grave necessità di questo cibo spirituale, essendo un vero abuso contrario ai sacri canoni la consuetudine di coloro che vorrebbero trovar nell' anno un tempo di vacanza anche per la predicazione. Ciò nota il chiaris. Scavini, il quale osserva altresì essere sentenza comune che peccano gravemente contro le leggi della Chiesa non pure quelli che tralasciano, come sopra si è detto, di predicare, ma quelli ancora che non trattano questo dovere come conviene; cioè 1°. coloro che tengono sermoni così eleganti e sublimi, che la maggior parte degli uditori non gli intendono. È per vero questo è un porgere ai parvoli un pane che non possono masticare, e un privarli del cibo loro necessario nel punto stesso che loro si porge. Il ven. M. Giovanni Avila chiama costoro traditori di anime, mentre predicano se stessi e non pascolano i fedeli. 2°. Coloro che, non premettendo preparazione alcuna o ben poca ai loro sermoni, parlano al popolo senza alcun ordine, dicono molte cose inutili, ne proferiscono anche di false, in modo da recar noia all' uditorio e dà eccitare il disprezzo contro questo sacro ministero. Imperocchè si richiede molta cura perchè il discorso riesca chiaro , ordinato , conforme all' evangelica semplicità e fruttuoso ; ed ogni sforzo è da farsi per raggiungere questo fine, per esser tranquilli in coscienza e poter dire d'aver soddisfatto al grave compito della predicazione.

Tutto ciò nondimeno si riferisce ai sermoni sacri propriamente detti ed al catechismo da tenersi agli adulti. Ma Chiesa santa ha pensato in modo speciale anche per la puerizia, questa cara porzione del gregge di G.C., speranza sua desideratissima. Però ecco come ammonisce i Vescovi su questo oggetto tanto per lei importante:...*Saltem diebus dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis Parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos spectabit, doceri curabunt: et si opus fuerit, etiam per censuras ecclesiasticas compellent, non obstantibus privilegiis et consuetudinibus.* Però il chiaris. Scavini a questo proposito aggiunge: «Imo « hoc munere Parochis omnibus nihil sanctius, « nil inviolabius esse potest: semel enim hoc « despecto, nulli in Paroecia mores, nulla « religio, nulla fides ; cum sine tali instruc« tione neque ipsa christiana vita institui « possit. Illud *opus sanctissimum* appellat « S. Pius V. Constitutione *Ex debito* ; et « Benedictus *XIV*, Const. *Etsi minime* vocat « *opus maximi momenti, maxime necessa« rium, requirens omnem curam et dili« gentiam.* Hinc patet gravissime peccare « Parochum, si notabiliter negligens sit in « pueris catechizandis, in scholis visitandis ».

Anzi la sollecitudine di un Parroco non può permettere che si neghi la divina parola anche ai rozzi che non possono frequentare la Parocchiale. Anche queste anime sono alla sua cura affidate : anche di queste deve procurare con zelo la salute, anche queste essendo anime redente da Cristo a prezzo del preziosissimo sangue suo. Però se non può sempre per sè, almeno per mezzo di persone idonee, deve pensare alla loro istruzione, e ad esortarle al bene. Lo stesso poi deve praticare co' sordomuti, se per avventura se ne trovassero nella sua parocchia, per le stesse ragioni. Oggimai per buona sorte sonovi tante case, in cui si pensa alla educazione di questi infelici e nelle quali si coltiva in loro il sentimento religioso; però un pastore che ama Gesù e le anime deve visitare, e adoperarsi all' uopo perchè il pascolo spirituale non manchi neppure a queste sue pecorelle.

Finalmente, riguardo al Catechismo, nota lo stesso autore sopramenzionato che esso non è compreso nell' istruzione del mattino che si tiene ordinariamente fra la celebrazione della S. Messa, dicendo che sono questi due pesi diversi, uffici importantissimi, imposti dal Tridentino, come si ha da Benedetto *XIV*. « Proprie loquendo, sono sue parole, triplex « est Parochorum obligatio circa Verbum Dei: « una praedicandi, nempe divinam legem po« pulis enunciandi ; altera pueros instruendi ; « tertia fideles in Christiana Doctrina eru« diendi. De prima loquitur Tridentinum « sess. 22. c. 8 ; de secunda sess. 24. c 4 de « R. ; de tertia sess. 5. c. 2. de R. »—« Adde, « ei continua, concionem jam supponere fi« delem primis fidei rudimentis informatum ; « cum haec nonnisi leviter atque cursive in « concione attingantur. Neque ab hoc gra-

« vissimo munere Parochus liberatur ob e-
« siguum numerum audentium qui plerum-
« que ex Rectorum negligentia dimanat, et
« si unus tantum ex suis audiat, Parochus
« imitetur Christum, qui pro una Samari-
« tana sermonem habuit... Imo catechizan-
« di necessitas tanta est, ut si Parochus a-
« dvertat parentes aut dominos non curare, ut
« filii aut famuli cathechesibus intersint, tenea-
« tur cum Episcopo (ex ipso Tridentino sess. 24.
« c. 4 d. R.) de opportuno remedio consilium
« capere. Tanta est, ut non solum Curatores
« animarum, sed ipsi clerici ac simplices
« sacerdotes hac in re operam suam Paro-
« chis commodare teneantur: quod si negle-
« xerint puniendi ».

Nella diocesi Milanese è stabilito che fra la messa parrocchiale in ogni domenica e in ogni festa di precetto si tenga il sermone sopra la lezione della domenica corrente, o sulla solennità che si celebra: Dopo mezzogiorno poi si faccia la spiegazione del Catechismo. Più, questa Chiesa, come appare dai suoi atti, mostra desiderio vivissimo che i sacri Pastori, anche in altri giorni, quando ne venga l'apportunità, tengano parole al popolo, coll'esporre con discorso facile e breve quando la ragione delle sacre tempora, quando la passione di Cristo, o la sua vita, e gli esempi de' Santi. Oh quanto ubertoso sarebbe il frutto se fossero frequenti siffatti discorsi in mezzo al popolo cristiano, esclama a questo proposito un pio e dotto autore! Anzi il Rituale Ambrosiano ordina ancora che nell'occasione dell'amministrazione de'Santi Sacramenti, si impartisca conveniente istruzione ed esortazione sui medesimi al popolo che assiste.

« La parola di Dio è la semente del campo evangelico; i sacerdoti, che ne sono gli operai, hanno il dovere di spargerla in tutti i tempi, perchè possa mettere frutti di vita eterna. La parola di Dio è il pane, o nutrimento spirituale de' fedeli; i sacerdoti e i pastori, che ne sono i padri, hanno il dovere di spezzare e distribuire questo pane celeste, che nutrisce la fede nelle anime, che la conserva e la fortifica » (Riccardi—Dei doveri e dello spirito degli eccles. C. 14). « Gridate, diceva il Signore per bocca d'Isaia, e non cessate o pastori, di far sentire la vostra voce, come quella d'una tromba; annunziate al mio popolo i suoi peccati. Voi che temete i giudizi di Dio, guardatevi da un silenzio, che lascerebbe perire il vostro gregge. Dio chiude talvolta, per un effetto di sua giustizia, la bocca de' suoi ministri, per punire l'insensibilità de' popoli. Attacca la lingua de'pastori al loro palato, affinchè stieno mutoli, dice il profeta (Ezech III.36), perchè la moltitudine de' peccati, e l'abbondanza dell'iniquità rende i popoli indegni di essere ripresi e corretti dal Signore. La fame più funeste con che possa castigarli, è quella di lasciarli nell'indigenza della divina parola; ma nondimeno guai a quelli, per mancanza de'quali succede questa fame! La misura del castigo che tocca ai popoli, è quella ancora del delitto che commettono i pastori » (lo stesso autore, ivi). Guai a me, diceva l'Apostolo, se non avrò predicato l'Evangelo! Questo mi è imposto e dall'ufficio mio e dalla necessità delle anime: *Si evangelizavero, non est mihi gloria; necessitas enim mihi incumbit: Vae enim mihi, si non evangelizavero* (Cor. IX. 16). E con quali calde parole esorta l'amato suo discepolo Timoteo! « Ti scongiuro avanti a Dio ed a Gesù Cristo giudice dei vivi e de' morti, predica la parola di Dio con tutta forza e vigore, insisti avendo o non avendo occasione, riprendi, prega, esorta con tutta pazienza e dottrina » (2. ad Tim. IV).

Predichiamo, adunque venerabili confratelli, nè tralasciamo opportunità per spargere abbondantemente la celeste semente della divina parola sul mistico campo che ci venne dalla divina Providenza affidato, se ci cale di vederlo fruttificare, se ci sta a cuore la gloria di Dio e la nostra salute come ancora quella delle pecorelle; ma non perdiamo mai di vista il grande scopo della nostra predicazione e porgiamo al popolo il pane divino in modo che riesca di vero nutrimento alle anime. Imperocchè sono molti sacerdoti che molto predicano, ma niente istruiscono, molti gridano, ma non evangelizzano, come dice un pio ed illustre autore.

Come dev' essere adunque la vostra predicazione, onde riesca veramente fruttuosa e conforme alle intenzioni di S.ta Chiesa? In questi tristissimi tempi, in cui la fede è cotanto combattuta sarà miglior consiglio appigliarci alla forma apologetica ne' nostri sermoni, o tenerci ancora alla morale, come ne' tempi andati? Di ciò mi accingo a dire, rispondendo al secondo quesito.

Sac. **Martinenghi Luigi.**

CASI MORALI E LITURGICI (1)

SOLUZIONE DEL 7.° CASO MORALE

Arturo, espulso dalla sua Confraternita,

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo dei Min. Rif. di Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cavina Sac. Giuseppe di Faenza
Gentiloni P. Ettore dei Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Gerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto

per deliberazione della medesima, confermata dal Vescovo, ricorre all'autorità civile, affine di essere riammesso, e presso la medesima autorità è difeso da Ernesto. Si chiede:

1.° Che deve dirsi della condotta di Arturo?

2.° Che della condotta di Ernesto?

Al 1.° È indubitato, che le Confraternite, cononicamente erette, sono sotto la giurisdizione e il patrocinio della Chiesa. Così la S. C. della Immunità: *Confraternitates auctoritate Apostolica, vel Ordinaria erectae, subsunt jurisdictioni Episcopali, ac etiam ipsi confratres, ubi agitur de interesse spiritualitatis et Confraternitatis. (In Papien.* 10 *sept.* 1629=E vedi Monit. Eccl. v. 3, p. 59). Però quando il Vescovo ha confermato la deliberazione della Confraternita, che ha espulso Arturo del suo grembo, ha esercitato un atto proprio della sua giurisdizione. Ed ecco all'uopo altro decreto della medesima S.C. dell'Immunità: *Cognitio causae contra Confratres Confraternitatis spectat ad Archiepiscopum.* (In Mediolanen, 17 nov. 1654). (1) Appellare contro la sentenza del Vescovo presso le autorità civili costituisce propriamente l'appellazione *ab abusu*, la quale ha luogo, come dichiara Natale Alessandro (Hist. ad saec. IV) e parecchi giuristi, quando in causa ecclesiastica si produce appello presso il principe secolare, per voluto abuso della potestà ecclesiastica. Ma coteste appellazioni, affatto ignote alla veneranda antichità, sono, scrisse al re di Francia 14 giu. 1824) il supremo Gerarca Leone XII « fonte di perturbazioni e di vessazioni e manifeste usurpazioni de' diritti della Chiesa ». Ora contro chi attenta alla giurisdizione della Chiesa, il Tridentino fulmina i suoi anatemi (Sess. 22, c. 2, de Ref.), dunque riprovevolissima è la condotta di Arturo che, dal giudizio del Vescovo, appella all'autorità civile. E per fermo può, ella mai l'autorità civile definire i limiti della potestà ecclesiastica? E se non può come potrà ma sentenziare se questi limiti vanno trapassati?

In materia di giurisdizione spirituale è giudice la sola Chiesa; e però Pio IX condannò nel Sillabo la seguente proposizione, registrata al numero 41, « Al potere civile, anche esercitato da un sovrano infedele, compete un potere indiretto negativo, riguardo alle cose sacre: quindi gli spetta non solo il diritto noto col nome di *exequatur*, ma eziandio il diritto di *appellazione*, che chiamano *ab abusu*. » Ed il Riccio (Prax. var. resol. c. 413.) dichiara incorsi nelle censure *Bullae Cenae* quei giudici secolari, i quali, usurpando la giurisdizione episcopale, costringono le Confraternite e i Congregati a sottostare ai loro giudizii.

In quanto alle pene oggidì in vigore, la Costit. *Apostolicae Sedis* colpisce di scomunica specialmente riservata alla S. Sede: « Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticae, sive interni, sive externi fori, et ad hoc recurrentes ad forum saeculare, eiusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium vel favorem praestantes ». — È chiaro che, essendo incluso nello esercizio della giurisdizione ordinaria lo espellere i confratelli in-

---

Mariani P. Gaspare da Bettona
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Oriente Sac. Adamo di Napoli

Al solo Caso Morale

Carmicio Benef. Antonio di Mazara

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito Gardinali P. Carlo dei M. R.; pel premio del caso Liturgico Masellis Sac. Pasquale di Bitonto.

(1) Così pure altre decisioni della S. C. dell'Immunità:

1. *Causa contra Confraternitatem, habentem requisita, spectat ad iudicem ecclesiasticum* (S. C. G. *in Iravinen*, 21 *sept.* 1663.).
2. *Causae jam cognitae a judice ecclesiastico circa bona debita Confraternitatibus, spectant ad judicem ecclesiasticum, nec potest judex laicus eas reassumere, seu inhibere* (S. C. I. *in Orthonen*, 28 *sept.* 1693).
3. *Datur facultas absolvendi Gubernatorem, dummodo prius revocet praeceptum factum officialibus confraternitatis, et omnia alia acta ab ipso facta in praejudicium jurisdictionis Episcopalis.* (Sac. Congr. Imm. *in Alatrina*, 13 decembr. 1692).

correggibili dalle Congregazioni, chi ricorre al foro secolare contro tale giurisdizione pecca non solo, ma cade in questa grave censura. Arturo perciò deve considerarsi come censurato ; purchè 1.° non sia scusato dalla ignoranza invincibile ; 2.° non sia in vigore qualche concordato, che consenti l' ingerenza governativa nelle confraternite ; 3.° non si tratti di confraternite meramente laicali, cioè non erette con autorità del Vescovo.

Al 2.° Dal già detto emerge chiaro, come riprovevole, del pari che quella di Arturo, è la condotta di Ernesto, il quale prende a difendere Arturo presso l' autorità civile, per sentenza contro lo stesso emanata dall'autorità ecclesiastica. Egli è cooperante alla mala azione di Arturo cui presta consigli e favori a scapito delle potestà della Chiesa. Ed anch' egli come cooperante incorre la scomunica riservata specialmente al Papa, purchè non sia scusato per una delle anzidette ragioni.

Soluzione del 7.° Caso Liturgico

Nella Chiesa Cattedrale di A. vige immemorabile consuetudine che i Capitolari, in tutte le sacre funzioni, usino il rocchetto in luogo della cotta.

Si chiede :

1.° In che differisce propriamente la cotta dal rocchetto ?

2.° In quale funzione può adoperarsi il rocchetto?

3.° Che deve dirsi della pretesa consuetudine ?

Al 1.° Cotta, veste sacra ed ecclesiastica, detta latinamente *superpelliceum; eo quod*, dice il Durando (Lib. 3, c. 1) *antiquitus super tunicas pelliceas animalium induebatur, quod adhuc in quibasdam ecclesiis observatur* (1) Fu chiamata ancor la cotta *superindumentum*, perchè si sovrapponeva lle altre vesti clericali.

Il Sarnelli riferisce che l' abito proprio de' chierici è la cotta, e non il rocchetto, il quale è veste non sacra, e sovra il quale i canonici, che nell' estate non portano la cappa, usano di mettere la cotta. Parimenti il Bonanni (Gerarch. Eccl. considerata nelle vesti, c. 47.) dichiara che la cotta è l'abito usato da tutto il clero, secondo ci è attestato da S. Girolamo(41 ad Pelag,). sin dal IV secolo della Chiesa,e dal concilio Narbonese del 589. Il che venne poscia confermato dal concilio di Basilea,sess. 22.,che decretava: *Horas canonicas dicturi, tunica talari induti, ac superpelliceis mundis, ultra medias tibias longis, juxta temporum ac regionum diversitatem, ecclesias ingrediantur.* S. Carlo Borromeo stabilisce canoni penitenziali contro quei chierici, i quali presumano di assistere ai divini ufficii,o ad altre ecclesiastiche funzioni senza la cotta. Però quando il Vescovo ascrive alcuno all' albo de' chierici, e lo ammette alla prima tonsura, lo veste di cotta, come abito proprio al culto divino. — Conformemente al già detto emise i suoi decreti

---

(1) Il Card. Bona (Rev. liturg. c. 24, I. 2.) ritiene la voce *superpelliceum* vocabolo barbaro, e non usato che da 600 anni in qua; anzi pone in dubbio se gli antichi chiamassero *superpelliceum* la cotta e non forse intendessero con questa parola differente cosa, e chiamassero la cotta con ben altro nome. E veramente gli scrittori ecclesiastici, i quali affermano essere stata la cotta indumento usato dagli Apostoli, l'appellano con voce antica *Ephod ;* o, secondo i greci, *Felonio*, ed anche *Amphibolum*, come è denominata da S. Remigio. Vi ha chi crede, che il nome *cotta* sia derivato dall'arabo *Xittan*, che significa lino, perchè di lino dee essere la cotta ; onde appellasi, in cotesta lingua, *Kottuna* il camice. Ignazio Braccio (lib. 7, c. 23) è di parere, che cotta sia derivata da *Cottis*, parola, che, presso i Dori, significa capo, dal mettersi in essa prima il capo, il quale poi lasciasi solamente vedere, dopo che si è interamente indossata. Il Macri poi riferisce nel suo *Hierolexicon*, che la cotta, in alcuni antichi messali di Siena, è chiamata *Cocca*, o *Camisia superanea*—Il Ferrari (pag. 187, *De re vestiaria*) fa derivare la voce cotta dal vocabolo *Crocota*, che, presso gli antichi, significava veste sottile e delicata.

la S. C. del Concilio ; la quale ai seguenti dubbi, proposti dalla Chiesa di Monte Marano:

1.° *An Presbyteri Ecclesiae Vulturariae teneantur canere missas, anniversaria Defunctorum et alia divina officia in choro cum cotta?*

2.° *An missa canenda sit cum assistentia saltem clerici, cotta induti, vel potius sine cotta?* a 30 genn. 1723, rispose: Ad 1. *Affirmative* — Ad 2. *Missam esse canendam cum assistentia saltem clerici cotta induti.*

In quanto alla forma della cotta, essa non è stata la medesima in tutti i tempi. Anticamente si usava dal clero nelle sacre funzioni lunga in maniera da coprire tutta la persona, a mò di veste talare bianca e senza maniche (1). Appresso poi e propriamente verso il IX secolo, vi si aggiunsero larghe maniche ; e nel secolo X fu usata alquanto più corta. Onorio Augustodunense (L. I, c. 271) disegnò le cotte *vestes albae laxae talares*. Cotesta forma di cotte fu proibita nel 1585 dal Concilio di Aix : *Superpellicea etiam manicas habeant. Illa autem, quae manicis carent, et quae non superpelliceorum, sed mantilium potius nomine dignae sunt, prohibemus.*—Il Macri e il Durando affermano, che la cotta ha forma di croce, volendovi dinotare per essa come gli ecclesiastici devono imitare Gesù Crocifisso. Il Concilio di Basilea, nella Sess. 21, secondo ci è fatto noto dal Seminiano (De antiq. ritu Missae, L. I, c. 132) prescrisse la forma delle cotte ; e di tale forma ne diè la ragione : *Haec vestis est laxa, quia clericalis vita debet esse in bonis operibas larga, est etiam talaris, quia docet usque ad finem perseverare in bonis.* Ma oggi in molte chiese si usano talmente corte, da più non ricordare l' antica forma. Contro cotesto uso, ovvero abuso, inveisce il Macri nella sua opera, Notizia de' vocab. eccl. alla voce *Superpelliceum*.

Per quello, che riguarda la materia della cotta, il Gavanto, e con lui pressochè tutti i liturgisti convengono, che debba essere di lino, o simile roba, tra perchè, imbiancandosi, riesca sempre più candida, e perchè, se ne ricava come un divino precetto dal capo 28 dell' Esodo, dove è detto : *Filiis Aaron tunicas lineas parabis in gloriam et decorem*. Laonde nel lib. de' Re, c. 2, si legge di Samuele, che *ministrabat Domino puer accinctus ephod lineo;* e parimenti di Davide (Reg. I. 2, c. 4), che, accompagnando l' Arca, *erat amictus ephod lineo* (1).

Rochetto — (2) Veste ecclesiastica giurisdizionale, usata dai dignitarii della Chiesa e concessa ad altri per privilegio. Il Bonanni (pag. 37) lo chiama : « Veste distinta e di qualifica onorevole ». E Paolo IV, concedendolo ai Prelati di Rota ed ai Referendari di Segnatura, lo dichiarò *majoris honoris signum*. Lo indossano propriamente il Papa, i Cardinali, i Vescovi, i Prelati; e, per pontificia concessione, i canonici Rego-

(1) Il menzionato Bonanni, *nel Catalogo degli Ordini religiosi*, parla di questa cotta, che usavano sin dal V secolo i canonici regolari di Usetz, quelli di Coimbra nel 1131, e quelli di Austria nel 1140. Il medesimo ci dà notizia di una immagine di S. Pier Damiani, che conservavasi in un antichissimo codice del sec. XI, in Monte-Cassino, vestito di cotta, della medesima forma, ma con larghe maniche.

(1) Il Geminiano (de antiq. rit. Miss. L. I, c. 132) riferisce, che negli antichi tempi, in giorni di quaresima si usavano cotte di lana, per segno di mestizia. Ed è per questo, secondo osserva il Macri e il Bocquillot (Lit. Sac.) che il Papa, nelle quaresime e negli altri giorni di digiuno, porta la sottana di lana, quando interviene alle processioni di penitenza, ed eziandio nell' anno santo, visitando le sette chiese e le Basiliche Patriarcali.

(2) Il Bonanni (Ger. Eccl. c. 48) dice esser varii i pareri intorno alle origine della parola Rocchetto, derivandolo chi dalla voce *Rucco*, che significa veste, chi da *Rica*, velo sottilissimo, usato anticamente dai gentili ne' sacrificii. Il Macri, il Baronio, il Chiapponi (*Acta canonizat.* p. 283) ne assegnano altre ben differenti origini.

lari e Secolari; ed eziandio persone non ecclestiche, costituite in grado di giurisdizione. È assolutamente vietato a chiunque *de jure non competit*, secondo un decreto della S. C. de' Riti, confermato da Urbano VIII, e che si legge a capo di tutti i messali: *Prohibetur usus rochetti, exceptis tamen quibus de jure competit, et praeter hoc statuitur et declaratur, nemini licere inservire, aut assistere in celebratione missarum, aut divinorum officiorum cum rochetto, neque cum cotta habente manicas angustas ad instar rochetti; et idem servandum est in concionibus.*—Come segno di giurisdizione il Papa porta sempre il rocchetto; ed, in segno del potere, del quale gl' investe, l'impone egli medesimo ai novelli Vescovi, presenti in curia, dopo il concistoro, nel quale li ha preconizzati (Ved i Cerim. de' Vesc. L. I, c. I, n. 2) (1). Che possano eziandio indossarlo i dignitarii secolari, si rileva dal lib. 3, c. 2, n. 3, del Cerimoniale de' Vescovi, e dal cap. 6, n. 1 e 2, dove è detto: *Quando Praeses, aut Gubernator, vel Vice-Legatus sit in sacro Presbyteratus, seu diaconatus ordine constitutus... Si autem neutro fuerit charactere insignitus,.. procedet rochetto et mantelletto tantummodo indutus.* Di qui ne viene, che il rocchetto venga considerato come veste nè sacra, nè profana, ma di sola distinzione. Esso, per sè, indica giurisdizione, salvo in alcuni casi, nei quali è concesso per solo ornamento. Il Nardi osserva, che i Capitoli hanno una certa giurisdizione, quindi vien loro concesso l'uso del rocchetto (1). Aggiunge, che i Protonotari Apostolici titolari hanno per solo ornamento l' uso del rocchetto, come l' hanno alcuni mansionarii.

Nella forma il rocchetto è alquanto stretto, ed ha le maniche parimenti strette. Ciò per indicare, che ne' prelati, dai quali principalmente si usa, non deve essere nulla di soverchio; ovvero, come dice Amalarico (cap. 18, L. 2), per significare la prontezza, dovuta dagli ecclesiastici, al servizio divino; a modo de' soldati, che portano armature adatte alle braccia, per non essere impediti nel combattere. Il Macri poi dice, che il rocchetto ha le maniche strette, affinchè le mani del vescovo sieno spedite a far limosine.— La materia del rocchetto è la tela bianca di lino, ornato di merletto più o meno nobile: le estremità delle maniche hanno di sotto mostre di seta, il cui colore varia secondo la persone. Il Papa le usa di seta bianca, i Cardinali di seta rossa, i Vescovi e Prelati di seta cremisi, i canonici e gli altri, che ne hanno luso, di seta nera. Dalle cose già dette è chiara la differenza del rocchetto dalla cotta. La cotta è veste sacra ed ecclesiastica; il rocchetto è abito giurisdizionale o di ornamento ecclesiastico. La cotta, dice il Sarnelli, è l'abito proprio de' chierici, non già il rocchetto, la quale è veste non sacra, ma comune, ed aggiunge, che i canonici secolari, i quali nell' estate non portano la cappa magna, sul

(1) Il Concilio generale di Costantinopoli del 896, e quello di Laeerano IV decretarono, che i monaci e i frati, fatti vescovi, non possano vestire di rocchetto, ciocchè rilevasi pure dal Cerim. de' Vesc. L. I, c. I, n. 4; tra perchè costoro debbono portare visibilmente l'abito della loro religione, le cui maniche larghe non possono entrare in quelle strette del rocchetto, e perchè non debbono, anche costituiti in altissima dignità, mai dimenticare la giurata povertà e perfezione religiosa. Non è poi raro il caso, in cui i Sommi Pontefici, per ispecial concessione, permettano ai monaci vescovi l'uso del rocchetto.

(1) Il Nardi riferisce e reputa cosa strana, che in Francia si permette l' uso del rocchetto sino ai chierichetti di Sagrestia, nulla ostante che il Concilio di Narbona del 1551 avesse proibito il rocchetto ai semplici preti, e quello di Aix del 1585 dica Il rocchetto veste di Vescovi e Canonici. — Noi aggiungiamo, che in tutta l'Archidiocesi di Pisa dall'Arcivescovo all'ultimo chierico di campagna, tutti usano il rocchetto. Però essere stata una concessione de' Concilii di Pisa e de'Papi, che vi dimorarono. E lo stesso dicasi della diocesi di Livorno: la quale, nel passato secolo, era nella giurisdizione ordinaria di Pisa. In questa, come nella prima, non si conoscono cotte.

rocchetto indossano la cotta—In quanto alla forma poi il rocchetto differisce dalla cotta, perchè di questa è più stretto, ed ha maniche parimenti strette, ed ordinariamente è più lungo ed ornato con una certa pompa.

Al 2°—Dal fin qui detto torna evidente in quali funzioni possa adoperarsi il rocchetto. Non essendo veste sacra, ma giurisdizionale, non può adoperarsi isolatamente nelle funzioni ecclesiastiche, ma sibbene in quelle dove si fa mostra di giurisdizione e di superiorità. Si può usare nel coro, nella predicazione che si fa in Chiesa propria, con soprapporsi la mantelletta, la cappa o la mozzetta. Nelle altre sacre funzioni, massime nell'amministrazione dei sacramenti, fa d'uopo adoperar la cotta, la quale può altresì sovrapporsi al rocchetto. Ecco come ha definito la S. C. de' Riti: « Utrum Canonicus habens usum Rochetti et cappæ vel mozzettæ teneatur ea insignia deponere et induere superpelliceum: 1.° Ad sacram Communionem ministrandam fidelibus extra missam — 2.° Ad celebrandum matrimonium — 3.° Ad impertiendam benedictionem nuptialem, si aliquando detur extra missam—4.° In omni benedictione extra missam=Resp. 31 aug. 1869 in Ambianen ad 4: Ex decretis eiusdem S. Congregationis Sacramenta administranda sunt cum cotta et stola, depositis cappa et mozzetta: potest tamen cotta superimponi rochetto; ideoque ad primam dubii partem affirmative; ad secundam pariter affirmative; ad tertiam Benedictio nuptialis dari non potest extra missam, adeoque non esse locum dubio; ad quartam affirmative » (v. Moni Eccl. Vol. II, Par. III, p. 152).—E la stessa S. C. ha condannate come abusive le contrarie consuetudini: « An toleranda sit vel potius abolenda consuetudo quod canonici Cathedralis Ecclesiae de Nicaragua, absque speciali Sedis Apost. indulto, utantur rochetto in sacris functionibus peragendis?—Resp. 20 aug. 1870 in de Nicaragua: Negative in omnibus, nisi habeatur speciale indultum a S. Sede et Episcopus curet ut quamprimum, hi abusus tollantur ».

Al 3°.—Dalle cose riferite si scorge assai chiaro come malamente operino i Capitolari della Cattedrale di A. e come non valga invocare l'antica lor consuetudine per coonestare l'abuso.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Proposta del' 9.° Caso Morale

Marziale, confessore in un collegio educativo, spesso per zelo richiede ai giovani suoi penitenti il nome dei loro complici, e di altri ch'essi sappiano rei di scandolose azioni; e poi li sollecita a permettergli di fare ai delinquenti le opportune correzioni, e di riferirne ai superiori per provvedere alla loro emenda.

Si chiede:

1°. Chi domanda il nome del complice come pecca e in quali pene incorre?

2°. Che è da dire della condotta di Marziale.

Proposta del' 9.° Caso Liturgico

Pilade e Tarquinio sono amendue cappellani in una Chiesa di Claustrali. Il primo vuol celebrar la messa sempre secondo il calendario della propria Diocesi; il secondo invece vuol celebrarla secondo il calendario delle Claustrali, anche quando ricorrono Beati di quell'Ordine.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Pilade e di Tarquinio?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

—

Gl'Istituti laicali di carità affidati a suore — Gl'istituti laicali e di carità esistenti in Roma ed affidati già alla cura ed all'amministrazione del collegio dei parrochi, dal quale passarono poi alle suore di Carità dette del Buon Pastore; nonostante tale passaggio, conservarono il loro antico carattere, e non sono quindi colpiti dalla soppressione.

Esclusa la trasformazione degli antedetti Istituti in sodalizii religiosi, tuttochè amministrati dalle Suore del Buon Pastore, non può spettare alle medesime la pensione monastica concessa ai membri delle Corporazioni soppresse. (Corte di Cassaz. di Roma, Sent. 24 Apr. 1882—Mazzetti ed altre Suore del Buon Pastore e Commissariato — Boll. del Contenz. An. VI, Par. II, p. 122).

Le Congregazioni ecclesiastiche secolari senza voti se soppresse — Le Congregazioni secolari possono essere religiose ed importare vita comune anche sen-

za la professione dei tre voti, e possono avere carattere ecclesiastico in senso lato anche senza la erezione in titolo canonico.

La legge 7 Luglio 1866 che soppresse le Congregazioni religiose aventi vita comune e carattere ecclesiastico, comprese in tale soppressione tutte le Congregazioni a scopo ascetico, indipendentemente dalla professione dei voti e dalla erezione in titolo canonico. (Corte di Cassaz. di Roma, Sent. 8 Maggio 1882.—Oblate Filippine di Roma e Commissariato — Boll. del Contenz. l. c. 129).

CRONACA RELIGIOSA
30 Novembre 1882

Con biglietti della Segreteria di stato Sua Santità si è compiaciuta nominare:

Nunzio Apostolico presso la Repubblica Francese Mons. Siciliani di Rende, Arcivesco di Benevento;

Nunzio Apostolico presso S. M. Cattolica Mons. Mariano Rapolla del Tindare Canonico della Basilica Vaticana, e Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii;

Delegato Apostolico in Costantinopoli Mon. Rotelli Vescovo di Montefiascone;

Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii Monsignor Pallotti; già Sostituto della Segreteria di stato.

Consultore della S. C. dei Riti il Remo P. Maestro Francesco Maria Festa, Priore Generale dei Servi di Maria.

NOTIZIE COMPENDIATE

Ad una deputazione di Saragozza (Spagna) che lesse innanzi al soglio Pontificio un nobile indirizzo in latino, il S. Padre rispose in elegantissima forma latina da servire per modello di aurea latinità. Raccomandò la concordia e lo zelo in promuovere la religione contro gli attacchi degli empi. — L'Arciv. di Thuam ha portata al S. Padre un'offerta di mille lire sterline. Altre copiose offerte con affettuosi indirizzi vennero presentate dal Prefetto della Missione Francescana di Rio Quarto nella Repubblica Argentina, raccolte nelle Comunità Religiose e dai fedeli della stessa Missione. — L'Emo Card. Hassoun ha acquistato un terreno presso la Chiesa di S. Nicola da Tolentino a Roma per fondarvi un Seminario Armeno. — L'introduzione alla causa di beatificazione del Card. Fischer, di Tommaso Moro con altri 300 confessori della fede, martirizzati nella persecuzione di Arrigo VIII in Inghilterra è assai avanzata, e quanto prima sarà sottomessa all'esame della S. C. dei Riti.—Il principe Amedeo si è fatto inscrivere fratello nella Confraternita della Misericordia in Firenze. I giornali libertini ne sono inconsolabili.—Nella Parrocchiale di S. Gio. Battista dei Fiorentini in Napoli è stata coronata solennemente una prodigiosa immagine della Vergine Addolorata da quell'Arcivescovo come delegato del Capitolo Vaticano: l'ottavario è stato celebrato con tutta pompa.— Un triduo assai splendito han celebrato le Carmelitane Scalze di Napoli, site all'Arco Mirelli, ad occasione del centenario di S. Teresa, con l'intervento di varii Vescovi e di valentissimi oratori. L'E.mo Card. Monaco La Valletta consacrò in Roma il 9 sp. La Chiesa di S. Salvatore in Corte, affidata ai religiosi di S. Francesco di Paola.—Nell'Archidiocesi di Cagliari, nel decorso mese di ottobre, si è tenuto un Sinodo Diocesano: da 169 anni non s'erano più tenuti.—Ercole Antonio Calascibetta diPalermo, che avea fatta pubblica professione di ateismo e graduato in frammassoneria, già convertito da due anni, ha fatta una morte edificantissima È morto Mons. Giovanni Maria Filia Vescovo di Alghero (Sardegna·

Nell' Archidiocesi di Posen sono 160 parrocchie senza parroco.—L'Emo Card. Czacki prima di partire da Parigi, ha elargite L. 10 mila da distribuirsi ai poveri di quella città. Nel monastero della Misericordia e S. Francesco in Auchen (Prussia) ebbe luogo una vestizione di 42 novizie, fra le quali era la figlia del Conte di Vitters, già governatore di Coblenza.—Il Card. Lavigerie organizza il Clero della Tunisia, ha aperto il gran Seminario, e spera tra non molto di ottenere dalla S. Sede l'erezione canonica della Diocesi di Cartagine.—Sei religiosi benedettini partirono dal monastero di Engelberg, Cantone di Unterwald nella Svizzera, per fondare un monastero a Gervais negli Stati Uniti. Li accompagnarono parecchi novizii e postulatori.—Mons.Marowitz Vesc. di Kuhn (Russia) ha celebrato il ventecinquesimo anno della sua consacrazione; il S. Padre e l'Imperatore gli han mandato lettere di felicitazioni.—Come primo risultato dell'ultima visita pastorale di Mons. Vannutelli, delegato Apostolico e Vicario Patriarcale di Costantinopoli, di annunzia la novella che l'intero villaggio bulgaro di Allihodgialar, composto di 70 famiglie, si è convertito al cattolismo.—Sono morti; Mons. Francesco Lacroix, Vescovo di Baionna, dipart. dei Bassi Pirenei in Francia, e Mons. Agostino Clusel, Arciv. di Eraclea delegato Apostolico in Persia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Fructuum et distributionum—17 Dic. 1881—Enrico, prete spagnuolo, espose al S. Padre che, nel 1869, il Governo civile avea ricusato di pagare gli assegni, giusta il concordato, al Clero secolare, ed egli, non avendo come vivere in patria, fu costretto riparare altrove per procacciarsi il sostentamento. Or avendo nel 1879 il Governo pagato al Clero il suo debito, nè il Vescovo nè il Capitolo voleano dargli i frutti e le rendite corrispondenti al tempo dell' assenza.

Il Vescovo, interrogato, riferì ch' Enrico senza giusta causa s' era allontanato (non essendo povero come asseriva), e senza il permesso dell' Ordinario. Che anzi, per aver prestato il giuramento al Governo, avea già ottenuto de' sussidii ; ciò che non si volle fare dagli altri capitolari. Essendo che poi tutte le prebende canonicali, secondo gli statuti approvati dalla S. Sede, erano destinate alle distribuzioni quotidiane, a lui nulla spettava per giustizia.

La causa fu trattata il dì 17 dicembre 1881, ed al dubbio : *An et quae distributiones pro absentiae tempore debeantur Canonico Henrico in casu* ?—fu riposto: *Negative in omnibus et amplius.*

Corollarii:—a) È cosa certa in dritto che chi non è presente al coro non lucra le distribuzioni. A questa legge, Bonifacio VIII (Cap. *Consuetudinem* de cleric. non resid. in 6.°) fa la seguente eccezione: « Exceptis illis quos infirmitas, seu iusta et rationabilis corporis necessitas, aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret ». La qual disposizione fu confermata dal Tridentino Sess. 24, cap, 12 *de ref.*—b) Il detto capo viene così spiegato dalla S. Rota (decis. 808 n. 8 et seqq. *coram Molines):* « Mens Bonifacii VIII fuit excludere ab istis distributionibus negligentes, vel contemnentes residere, non autem impotentes; et impotentia dicitur quando absentia non est voluntaria, sed ab aliquo facto causatur, ita ut non stet per beneficiatum quominus resideant ».—c) Giusta il Card.De Luca *(Adnot. ad Conc. Trid.* disc.15 u. 15) è assai commendevole e consona al Tridentino la consuetudine «[reducendi omnes praebendas, totumque mensae capitularis assem ad formam distributionum ».—d) La citazione ad un canonico che non risiede è necessaria, giusta il Tridentino, quando si tratta della perdita de' frutti e del beneficio, non già, come nel caso, quando lo si vuol privare delle sole quotidiane distribuzioni (Barbosa *de Canon. et dignit.* C. 22, n. 55).—e) Nel caso, il canonico fu giustamente privato dei frutti della prebenda, perchè nè avea valida ragione di allontanarsi dalla sua Chiesa, nè ciò avea fatto col consenso del proprio Vescovo.

II. Electionis—17 Dic. 1881—Si trattava nel Capitolo della Chiesa Cattedrale di V. di eleggere il segretario capitolare. Il can. Lazzaro, avendo per ben sette scrutinii conseguita la parità di suffragi con un altro, sembrò aver dato a sè stesso il voto, quando appresso lo favorì la maggioranza di suffragi. Credendosi ciò dalla maggior parte del Capitolo contrario al dritto comune, fu indetto un nuovo scrutinio, in cui Lazaro, sopra undici, ottenne

nove voti favorevoli, tra i quali si giudicò contenersi ancora il suo. Per maggior sicurezza si volle ricorrere alla S. Sede.

E il dì 17 dicembre 1881 fu mosso il dubbio: *An Canonici Lazzari in secretarium capitularem electio sustineatur in casu?*—Al quale la S. C. rispose: *Affirmative et amplius.*

Possiamo raccogliere:—a) È vietato nel dritto di dare a sè stesso il voto quando trattasi della collazione di beneficii o dignità (Cap. *Didicimus* caus. 24, q. 1—Cap. *In scriptoris* caus. 9, q. 1—Cap. *Cum ad nostram* De instit.).—b) Nondimeno, in forza del Cap. *Cum in iure de elect.*, il capitolare che si vede dagli altri nominato, *citra ambitionis vitium;* può consentire, col proprio voto, alla sua elezione (Gonzalez in cap. cit. n. 3) —c) Vuolsi pure osservare che le decretali proibiscono di dare a sè stesso il voto, sempre che trattisi di prelature e di beneficii, alla cui elezione si richiede il consenso del superiore, come avviene nella presentazione o nella nomina, in cui si deve ottenere la istituzione o la provvista. Tutt' altro vuol dirsi quando non ha luogo vera elezione, o nomina, o presentazione, ma solo una semplice deputazione o mandato che dà il Vescovo o il Capitolo, come nel caso (Card. De Luca *de Canonicis*, disc. 26, n. 3 et seq.).

III. Circa facultatem binandi—22 Apr. 1868—*Per summaria precum* —Giuseppe Arciprete della città di A. nella Francia espose al S. Padre che nella sua parrocchia si trovavano erette due Congregazioni, le quali, in forza di un privilegio conseguito da Benedetto XIV, poteano lucrare indulgenza plenaria *semel in mense* purchè ricevessero nel proprio oratorio la SS. Eucaristia. Or essendo ivi penuria estrema di sacerdoti, chiedeva la grazia di poter celebrare due messe, almeno una volta al mese, perchè i confratelli non fossero privi di quel vantaggio spirituale.

L'Arcivescovo corroborò col suo suffragio la petizione, aggiungendo che anche altri due o tre sacerdoti nella detta città celebravano due messe in quasi tutti i giorni festivi per sovvenire ai bisogni del popolo.

Ciò non ostante la S. C., il dì 22 aprile 1868 alle dette istanze rispose: *Negative et ad mentem: mens est ut Episcopus referat an quoad alios duos vel tres Sacerdotes, qui Missam iterant, speciale Apostolicum privilegium habeatur.*

Dal che riman confermato che la S.Sede suol concedere la facoltà d'iterar la messa sol quando ci sia un grave bisogno del popolo, al quale non possa diversamente provvedersi (v. Fagnan. in c. *in ordinando de simonia*, e la S. C. del C. 20 sett. 1622 *in Alatrina*).

IV. Iuris deferendi Crucem et praecedentiae—22 Apr. 1882—Ambrogio, parroco di S. Gennaro in N. il dì 12 apr. 1878 fè ricorso alla S. C. contro il Capitolo della Chiesa Collegiata di S. Maria Maggiore, accusandolo di voler erigere la sua Croce in tutte l' esequie de' defunti a qualunque parrocchia appartenessero, e di pretendere la precedenza sui parroci dei medesimi defunti. Il che, aggiungeva il ricorrente, era contrario non pure alle leggi canoniche, ma sì ancora alle costituzioni e alle consuetudini diocesane.

La S. C. prese a discutere la causa il dì 22 aprile 1882, proposta coi seguenti dubbii:

I An in funeribus, quibus Capitulum Ecclesiae Collegiatae interest, sive defunctus ad propriam paroeciam, sive ad Collegiatae Ecclesiam deferatur, ius competat Parocho Crucem propriam elevandi in casu.

II An in eisdem funeribus ipsi Parocho, prae Capitulo Collegiatae, debeatur praecedentia in casu.

È risolse:— *Ad I Affirmative, quando defunctus defertur ad propriam paroeciam tantum.—Ad II Negative.*

Si raccolga:—a) Nelle esequie de' defunti una sola Croce si può erigere; se pur qualche legittima consuetudine non permetta altrimenti: « Regula est ut omnes sub unica Cruce incedant, nisi consuetudo aliter statuat » (De Luca).—b) E la Croce debb' essere di quella Chiesa nella quale va diretto il cadavere: « In funeribus unica tantum Crux defertur illius Ecclesiae, in qua defunctus sepeliri debet » (S. C. C. in Valentina 14 iun. 1647—Ferraris v. Crux n. 13-Pignatell. t. 6, cont. 58, n. 13; t. 8, cons. 83, n. 175.) —c) Si eccettua solo il caso che alle esequie si associi il Capitolo di una Chiesa Cattedrale o Collegiata: allora per la riverenza ai detti Capitoli si erige la loro Croce, sotto la quale tutti devono incedere: « S. Congregatio censuit ac declaravit in funeribus unicam Crucem adhibendam esse illius Ecclesiae ad quam cadaver defertur, nisi Capitulum Cathedralis, vel Collegiatae funeri interfuerit ; quo casu Crux Capitularis privative adhibenda est » (S. C. C. 14 maii 1684 ap. Pignatell. t. 6, n. 1.—Vide etiam Ferraris v. *Crux* n. 4, 14, 15 et S. C. R. decret. gener. a Gardellinio relatum sub n. 2103).—d) La precedenza tra un parroco e un Capitolo di Collegiata devesi sempre a quest' ultimo, come a più degno (Ferraris v. *Parochus* a. 2 n. 63 et v. *Praecedentia* n. 7 et 69—S. R. C. ap. Gardell. sub n. 1505).—Nel caso, la consuetudine legittima e le leggi sinodali recavano diversamente circa la Croce della Collegiata; e però la S. C. ha definito come sopra.

SACRA RITUUM CONGREGATIO

Argentinen

Ordinarios posse approbare , quatenus expedire censeant, Litanias pro privata recitatione ; non vero pro publicis functionibus.

R.me Domine uti Frater. Exponens Amplitudo Tua in plerisque Germaniae Dioecesibus decisiones Sanctae Apostolicae Sedis circa approbationem Litaniarum ab Ordinariis, speciatim Monitum Sacrae huius Rituum Congregationis sub die 16 Iunii 1880 latum (1) , variis diversisque interpretationibus explicari , ab eadem S. C. nonnullis propositis quaestionibus , seu dubiis , authenticam hac super re declarationem expetivit. Sacra porro haec Congregatio,propositis ab ipsa Amplitudine Tua quaestionibus accurate expensis, in sequenti unico responso iis satisfaciendum duxit, videlicet: *Monitum de quo agitur respicere Litanias in liturgicis et publicis functionibus recitandas: posse vero, immo teneri Ordinarios alias, seu novas Litanias, examinare,et quatenus expedire putent, approbare: at nonnisi pro privata atque extraliturgica recitatione.*

Quam Sacra ipsius Congregationis declarationem , dum Amplitudini Tuae, pro mei muneris functione communico, eidem diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Rvmo Domino uti Fratri
Episcopo Argentinensi
Die 29 Octobris 1882.

D. *Card.* Bartolinius *S. R. C. Praef.*
Laurentius Salvati S. R. C. Secret.

(1) Questo *Monitum* fu da noi riportato al Vol. II, Par. II , pag. 115. E fu confermato in una lettera del 13 Gennaio 1882, scritta dell'E.mo Prefetto della S. C. de'Riti all' Arcivescovo di Avignone. Avendo un Sacerdote chiesta licenza che nella sua Chiesa continuassero a cantarsi, siccome solevasi da qualche anno, le litanie del S. Cuore di Gesù, di S. Giuseppe, di S. Anna, di S. Francesco Sav. ecc., il Card. Prefetto avvertì di ciò l' Arcivescovo, al quale scrisse in questi termini: « Quum in S. Liturgia cautum sit ne admittantur in publicis « functionibus aliae litaniae praeter illas, quae « in libris liturgicis continentur....hinc, S. Rituum Congregatio Amplitudini Tuae committit « quatenus Oratori praecipiat ut in posterum « praefatae litaniae amplius in sua ecclesia non « recitentur ».

Queste litanie non possono recitarsi in pubblico e nella sacra liturgia; ma con l' approvazione del Vescovo possono ben recitarsi in privato.

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE'RITI

(Continuaz. V.p.152 del Vol.II, Par.III.)

—

III. Arredi e Suppellettili sacre

SOMMARIO—1. Un calice di nuovo indorato può essere benedetto da un semplice sacerdote?— 2. Può una Dignità del Capitolo benedire una nuova campana?—3. Possono tenersi vestiti i candelieri e la Croce nel tempo de' divini officii?—4. Possono le monache lavare i corporali, le palle e i purificatoi? — 5. Possono adoperarsi, per necessità, candele di sevo?— 6. Possono le campane formarsi di ferro?—7. Dove non ci sieno candele si può adoperar l'olio di *spermaceto*?—8. I paramenti di color giallo possono usarsi pel color bianco ?— 9. Il velo omerale per la SS. Eucaristia di qual colore dev' essere? — 10. Possono usarsi i cingoli di lana?—11. I paramenti ricamati in oro possono usarsi per ogni colore? — 12. È di obbligo il conopeo sul tabernacolo?—

1. An calix, cuius inauratio dumtaxat renovatur, possit a Sacerdote ordine Episcopali non insignito simpliciter sine unctione benedici, vel in hoc quoque casu ad Episcopum perferri debeat, ut ab hoc cum unctione benedici queat?

Resp. 9 mai. 1857 in Strigonien ad 1, n. 523 : — « Quoad primam partem negative ; quoad alteram partem affirmative ad utrumque. »

2. An in urbibus, in quibus frequenter funduntur campanae, et simul a residentia Episcopi longius remotae sunt, aliquis ex Dignitatibus Capituli, vel praelatis deputari possit ad novas campanas sine unctione benedicendas?

Resp. 9 mai. 1857 in Strigonien ad 2, n. 5232:—« Non posse si campanae deserviant Ecclesiis et sacris functionibus annunciandis ».

3. An tolerari possit ut tempore Missae et officiorum candelabra altaris, ne pulvere sordescant, aliquo drappo vel tela permaneant vestita; imo ut et ipsa Crux eodem modo involvatur, posita alia Cruce minori pro Cruce altaris pretiosiore sic obtecta?

Resp. 12 sept. 1857 in Molinen ad 11, n. 5251:—« Negative ».

4. Utrum Moniales, seu piae foeminae, vitam communem sub regula degentes, possint cum licentia Ordinarii abluere corporalia, pallas et purificatoria?

Resp. ibid. ad 30: — « Negative ».

5. Supplicante Episcopo Carolinopolitano ut S. P. permitteret, ob paupertatem Ecclesiarum et ob magnum cerae pretium in Americae regionibus, consuetudinem adhibendi candelas ex sevo confactas, servari posse, S. R. C. respondit, mentem S. P. esse, « ut curante ipso Episcopo, inducti abusus adhibendi candelas ex sevo eliminentur » 10 Dec. 1857 in Carolinopotan, n. 5255.

6. An chalybs, scilicet purum ferrum, quo per fusionem et alias machinationes condi solent in Dioecesi Limburgensi campanae ut maiorem duritiem et rigiditatem accipiant, sit materia satis apta benedictioni; seu an aliquid obstet, quominus campanae ea chalybe fusae benedici possint iuxta ritum in pontificali romano praescriptum?

Resp. 6 freb. 1858 in Limburgen, n. 5259:—« Nihil obstare ».

F. Utrum in regionibus Poli Artici, deficiente cera, aliave idonea materia pro luminibus alendis, adhiberi possit, dum sacrosanctum Missae Sacrificium celebratur, ex adipe Ceti, vulgo *Spermacetum* nuncupatum?

Resp. 6 febr. 1858 in Missionis Poli Artici; ad 2 n. 5260:—« Communicetur Decretum Sacrarum Missionum in Oceania diei 7 sept. 1850 » (1)

8. Utrum sacra paramenta serica coloris flavi adhiberi adhuc valeant loco coloris albi, atque eadem renovari liceat?

Resp. 26 mar. 1859 in Fesulana, n. 5279:—« Iuxta alias decreta, negative in omnibus ».

9. An velum, quod imponitur humeris Sacerdotis ad deferendum SS. Eucharistiae Sacramentum, debeat esse coloris diei?

Resp. 26 mar. 1859 in Tarnevien ad 5, n. 5285:—« Velum humerale semper debere esse coloris albi ».

10. Utrum cingula ex lana adhiberi licite valeant in celebratione sacrosancti Missae Sacrificii?

Resp. 23 dec. 1862 in Ordin. Cartusianor, n. 5326:—«Nihil obstare quo-

(1) Nel cit. decreto alla richiesta dell'uso dello *spermaceto* in mancanza di candele o di olio nelle Missioni dell'Oceania, si risponde: « Affirmative, seu permitti posse, dummodo preces veritate nitantur. »

minus cingula in precibus enunciata adhiberi possint ».

11. An sacra paramenta revera auro, maxima saltem parte contexta, pro quocumque colore, exceptis violaceo et nigro inservire possint?

Resp. 23 apr. 1866 in De Guadalaxara, n. 5363: — « Tolerandam esse locorum consuetudinem relate tantum ad paramenta ex auro contexta ».

12. Utrum usus non cooperiendi conopoeo tabernaculum, in quo asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum, sed intus tantum velo pulchriori serico, saepe etiam argento aut auro intexto ornato, tolerandus sit, vel potius exigendum, ut conopoeum, ultra praedictum velum, vel sine eo apponatur, iuxta praescriptum in Rituali Romano?

Resp. 28 apr. 1866 in S. Iacobi de Chile, n. 5368: — « Usum veli praedicti tolerari posse, sed tabernaculum tegendum est conopoeo, iuxta praescriptum Ritualis Romani ».

INTORNO ALLA PREDICAZIONE

DELLA DIVINA PAROLA

—

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

(Continuaz. V. p. 138 di q. P.)

II.

Qual sia la forma più opportuna ai tempi nostri ed ai varii luoghi, se l'apologetica ovvero la morale.

Dar forma apologetica al discorso è a mio credere quel modo di comporlo, per cui direttamente o indirettamente sempre riesca a difesa della Fede. È questo un ritrovato di un illustre oratore vivente, il quale propone tal modo di predicare a tutti gli odierni banditori della divina parola, affermando d'averlo da parecchi anni attuato con felice successo. « Io, egli dice, in tutte le diverse specie d'eloquenza, dall' umile del Catechismo alla « sublime del Panegirico mi propongo di provare tre cose: 1.° che il soprannaturale è « necessario, 2.° che il soprannaturale esiste, « 3.° che il soprannaturale è utile. Questo « modo di predicare lo tengo sempre e dappertutto, davanti agli infetti d' incredulità « per loro rimedio, davanti ai buoni onde « premunirli contro il pericolo, che dovunque « oggimai s' incontra . . . .La Chiesa ha la « sua morale: una volta bastava esporla, « commentarla, inculcarla: oggi ciò non basta più, e quindi non mi contento di e« sporre il precetto, ma provo che vien da « Dio, è ragionevole, è utile, è necessario « al benessere individuale, famigliare, sociale; « rimuovo e sciolgo le difficoltà che si fanno « contro ogni precetto » (1).

Io non posso a meno di ammirare il bell' ingegno di questo Autore e più ancora il suo zelo ardente e generoso, mentre, nell'ottimo intendimento di meglio giovare alla causa della Religione, non teme di entrare in un campo non poco difficile e faticoso; ma questo modo di predicazione, preso con tanta larghezza, per tutti gli argomenti, per tutti gli uditorii, mi sembra non essere il più opportuno nella pratica, benchè non neghi aver l' illustre inventore ottenuto ottimi risultati.

Questo è un modo affatto nuovo di predicare, ed io non dissimulo che la novità, se per un lato mi aggrada, per l' altro mi mette in apprensione. Però in primo luogo io non so comprendere come mai in tanti secoli dacchè sussiste la Chiesa, con tanti celebri e santi predicatori, i quali attraversarono tempi assai difficili per la Fede, non siasi mai scoperta questa forma tanto felice da dare alla cristiana predicazione, affine di renderla viepiù efficace. Anzi veggo che neanco i Santi Padri, che pure sono universalmente riveriti come i più grandi maestri nella Sacra eloquenza, neppur essi hanno usata questa forma per la parola di Dio. Eppure si trovavano essi in condizioni di tempi non troppo diverse dalle nostre, se non si vuol dire somiglianti ssime.

Imperocchè non è egli vero che anche allora i fedeli, come noi, erano costretti a respirar un' aria infetta d' incredulità e di superstizione? La incredulità d' oggiorno fu creata dal Filosofismo del secolo scorso, che dopo di aver attaccato il Cattolicismo dalle fondamenta, aveva tentato, benchè invano, di interamente demolirlo: quella de' primi secoli della Chiesa era effetto dello scetticismo e della superstizione che da gran tempo aveva dominato in tutto l'orbe. Il Filosofismo fu poi colpito dalla folgore della vera scienza, che colle sue nuove scoperte sorse a combattere l' audacia de' filosofi della menzogna e li conquise; ma pur non ha cessato di esercitare la pestifera sua influenza sopra i semidotti, gl'ignoranti d'indole malvagia; giacchè l' errore, accarezzando le passioni, trova sempre seguaci e patrocinatori; perciò a noi tocca il difficile compito di difender la Fede, essendo incessanti gli assalti contro la medesima. Ma non era minore il bisogno di propugnare la causa della Fede al tempo de' Santi Padri, mentre da così poco tempo erano stati dai Santi Apostoli gettati i fondamenti

(1) Vedi Monitore Eccles. V. 2, p, 2. f. 56.

della Cristiana Religione e si vedeva esposta a innumerevoli nemici; mentre il Paganesimo era stato bensì colpito a morte da quella potente spada a due tagli che è l' evangelica verità, predicata da Pietro e da' suoi valorosi compagni d' apostolato con tanto ardore, e si vedeva vicino a perire, conquiso dalla potenza irresistibile del miracolo da que' grandi campioni operato, ma esso non peranco si dava per vinto; nè mancarono uomini empi, superstiziosi e malvagi che presero la sua difesa, e potè ancora per lungo tempo esercitare parte dell'antica sua funestissima azione. Però se ora fa duopo riedificare il Cattolicismo sulle rovine del Filosofismo, allora era necessario innalzare l' edificio della Cattolica Fede sulle rovine del Paganesimo. Non ostante tutto questo, pensarono i Padri a dare forma apologetica a tutte le specie di sacra eloquenza ? Che non venisse loro in mente sì opportuna invenzione ? Parmi cosa degna di stupore che di ciò non siano stati capaci quelle menti così elevate, come furon quelle di un Crisostomo, d'un Basilio, d'un Ambrogio e d' un Agostino. Ed io propendo piuttosto a credere che, se essi si contentarono di scriver le apologie della Fede per gl' increduli, e di tenere a' fedeli discorsi apologetici solo in certe circostanze, tenendo con loro di consueto la forma morale, come appare dagli scritti che ne hanno tramandati, ciò sia perchè questa pratica riguardo ai credenti è in realtà la più conveniente, e che il dar forma d' apologia ad ogni sacro sermone non sia cosa sempre utile, nè opportuna.

E per vero, tralasciando anche d' osservare che il nuovo modo di predicare, in primo luogo presentando in pratica non piccole difficoltà e richiedendo perciò virtù e capacità non comune, farebbe della predicazione un privilegio di pochi, mentre di sua natura dev' essere opera di tutti gli ecclesiastici, perchè dovere che appartiene all' essenza dell' ufficio sacerdotale; e secondariamente defrauderebbe la parte maggiore dell' uditorio del frutto che si cerca, mentre le menti de' rozzi, che sono i più, non giungono a comprendere le sottili argomentazioni, e neppure sanno tenere continua l' attenzione, quando si parli molto all' intelletto: io trovo che tal forma di discorrere adoperata in tutti i sacri trattenimenti presenta due inconvenienti gravissimi, e sono:

1.° Che, siccome la soverchia sollecitudine di difendere una buona riputazione, in cambio di stabilirla negli animi, finisce a renderla vacillante, anche in quelli, ne' quali godeva sicuro il possesso, a motivo che ingenera il sospetto; così, a mio modo di vedere, il voler in ogni sacro discorso far l' apologia della fede finirà a ingenerare il dubbio, anche in coloro che la possedevano fermamente, anzichè meglio stabilirla ne' vacillanti: per la ragione che facilmente una tal premurosissima sollecitudine di sostenere l' edificio della religione può dar luogo a sospettare che i suoi fondamenti non siano troppo stabili, mentre v' ha tanto bisogno di difenderli. Imperocchè questo stupendo edificio del Cattolicismo, che poggia sopra la irremovibile pietra angolare di Cristo, sicchè nessun urto nè del demonio, nè di tutto il mondo a lui collegato non volse mai, nè giammai varrà a far vacillare nonchè a demolire, con siffatta difesa viene a far la figura di una casa che è sostenuta da mille puntelli, perchè minaccia di sfasciarsi e cadere, e si viene a dar peso alla calunnia de' nemici della Cattolica Religione, i quali affermano che ormai essa è invecchiata e che solo per gli sforzi de' preti potrà ancora per poco tempo prolungare la sua precaria esistenza.

Ciò non avverrebbe, se della forma apologetica si facesse un uso limitato a certe circostanze, e quando solo viene opportuna l' occasione, conservando ordinariamente alle varie specie di sacra eloquenza il proprio carattere. Anzi quel parlare de' dogmi di nostra S. Fede, de' precetti di nostra santa morale con tal sicurezza riguardo alla fede de' nostri ascoltanti, da mostrare che non si dubita punto del loro fermo assenso, riesce indirettamente una delle migliori difese della Religione. Imperocchè il vedere come essa esercita assoluto impero sui cuori de' fedeli, e come sappia imporsi anche alle menti elevate senza contrasto, è forte argomento per dire che essa è proprio divina; ed io son persuaso che dopo la grazia, senza il cui raggio niun argomento può valere in questa materia, nessuna prova si può trovare così efficace per la corta intelligenza del popolo come questa della vivente autorità di tanti illustri credenti. Che si fa pertanto col dar forma apologetica ad ogni sacra orazione se non privarsi di un potente sostegno, per abbattersi da sè stesso, con effetto al tutto contrario a quello che si ricerca ? Ma non è solo questo inconveniente: altro ve n' ha pure di non poca considerazione, ed è :

2.° Che il nuovo modo di predicare viene a dividere gli argomenti, e per conseguenza a diminuire non poco la forza dell' argomentazione, e insieme l' attenzione degli ascoltanti; imperocchè sempre duplice è l' intendimento del sacro oratore, due gli assunti, uno quello che forma l'oggetto principale del discorso, l'altro che riguarda il soprannaturale. Avendo pertanto l' oratore a provar due tesi, come potrà con efficacia persuadere certe verità morali, che richiedono tutta l' attenzione di chi ascolta, e tutte le risorse dell' eloquenza in chi ragiona ? E chi potrà negare che vi siano pregiudizj sì radicati negli animi, pas-

sioni così ardenti da combattere che, se non si prendono di mira ad uno ad uno, consacrando a ciascuno un sermone, e se contro ciascuno non raduniamo tutte le forze che sono a nostra disposizione, non potremo giammai sperare di fare efficace impressione sugli animi, e tanto meno di vederli convinti.

Si potrà opporre che la dimostrazione della necessità, della esistenza e della utilità del soprannaturale può servire come altro degli argomenti che concorrono a combattere il vizio ed a difendere e ad inculcare la virtù. Ma, supposto che la fede nel soprannaturale sia già ferma negli uditori, non è egli vero che con tanta maggior forza si potrà condurre il nostro ragionamento contro le ribelli passioni? Questo, si insiste, questo è appunto il male che deploriamo, la fede è scossa dalle fondamenta, da per tutto spira il vento micidiale dell' incredulità, sicchè anche il buon popolo è costretto a respirare un' aria avvelenata: di qui il bisogno di stabilire innanzi tutto il fondamento della fede in ogni discorso, affine di potere poi con successo combattere il vizio, persuadere la virtù.

Io non nego che i tempi nostri sieno tristi e tristi assai, che le insidie ai credenti si tendono ormai per ogni dove con una sfacciataggine che fa spavento; ma che per questo? Crederemo noi che le porte dell' inferno sieno giunte a prevalere contro la Chiesa nella nostra cara patria? Sarà egli vero che tutti aprono gli orecchi alle bestemmie de' seguaci di Satana, che la fede presso di noi vacilli da tutte le parti? Oh! questo no, per nostra buona sorte: v'è ancora la fede ne' popoli dell' Italia, sede del Vicario di Cristo, centro della Cattolica verità: questa è sempre la terra benedetta: contro di essa anche il protestantesimo ha diretto invano i suoi colpi: fra noi, è dolce il dirlo, la fede è ancor ferma nella generalità de' fedeli, non ostanti i terribili attentati de' nemici, non ostanti i tradimenti de' falsi amici: i Sacri templi riboccano di divoti fedeli nelle città, più ancora nelle borgate e ne' villaggi. Or, se così stanno le cose, perchè vorremo noi in ogni discorso inserire l' apologia della fede e dimezzare la forza del ragionamento, mentre è sì necessario combattere il malcostume, e profligare i vizi, che ad onta della fede nelle più terribili verità, sempre trovano modo di allignare negli animi, corromperli e rovinarli? È grande il bisogno di fede, ma fra noi è ancor più grande la necessità delle virtù morali: basta solo fissar per poco gli occhi sulle nostre popolazioni per convincersene. E la gran ragione si è che l' operare costa assai più del credere: troppo grande è il guasto della nostra volontà, troppo grande la forza delle ribelli passioni.

Questo pertanto è il bisogno maggiore anche oggigiorno: combattere il vizio, correggere, sanare il cuore. A tale scopo pertanto deve principalmente rivolgere il suo zelo il sacro oratore e all'uopo servirsi di tutte le risorse che l' arte del dire sa porgergli.

Del resto chi ignora che il vizio è il più grande nemico della stessa fede? Non sono forse le dissolutezze che guastando il cuore oscurano la stessa mente, perchè non vegga il lume soprannaturale, o vedendolo lo rigetti come troppo contrario alle sue inclinazioni? Chi non sa, come la maggior difficoltà che S. Agostino trovava a lasciare l'eresia, per abbracciare la fede cattolica, fosse la passione abbominevole da cui era tiranneggiato, parendogli cosa impossibile di poter vivere senza pascolarla? Non è egli poi un fatto noto a tutti che il cattolico solo allora si studia di trovar falsa la Religione de' suoi Padri, quando le sue passioni, mal soffrendo il freno della divina legge, trovano interesse a rinnegarla? Una volta pertanto che sia smascherato il vizio e bollato d'obbrobrio tutto il prestigio immenso che esercitava sulla volontà, sarà facile persuadere al peccatore convinto anche la dottrina della fede: per lo meno sarà tolto un grande ostacolo alle operazioni della grazia, che potrà penetrare nell'animo traviato e, se fa duopo, ridonargli insieme fede e virtù. Imperocchè quante volte avviene che anche chi per mala sorte vacilla nella fede, all' udire un buon discorso esposto colla forma morale, alla vista della turpitudine della colpa, all' ascoltare le minacce de' futuri castighi, colpito profondamente, rientra in sè stesso, pensa a' suoi casi, chiede grazia al Cielo, nuova luce si diffonde sul suo spirito, crede, si pente, è convertito, si salva?

Però l'esperienza dimostra che chi ha l'arte di toccare i cuori, benchè usi la forma morale, ottiene successi consolanti anche riguardo alla fede, e più degli stessi apologisti.

Non ostante tutto ciò, io non avrei osato esporre le mie opinioni; ma se giro intorno lo sguardo, veggo che anche i moderni oratori e pastori di anime più illustri e zelanti generalmente non usano la forma apologetica in tutte le specie di eloquenza sacra, e dell' apologia usano con parsimonia, e ciò finisce di persuadermi intorno alla poca opportunità del nuovo modo di predicare.

Che più? Noi vediamo come persino in paesi protestanti, ove i cattolici sono costretti a convivere cogli eretici, dai più valenti oratori si tiene la forma morale ne' sacri sermoni. Per non dire d'altri, l' illustre Cardinal Wisemann, al cospetto d' un uditorio che egli doveva supporre misto d' ortodossi ed eterodossi, teneva ordinariamente discorsi morali, curando, più che il raziocinio, l' affetto e l' unzione: egli s'ispirava al cuore, come colui che era pienamente convinto esser la

facoltà morale,la più interessante dell'uomo.

Non per questo si vuol rifiutare la difesa della fede; ma stimo che in via ordinaria convenga attenersi alla forma morale ne' sacri trattenimenti, e ciò non pure nella campagna, ove l' udienza è più rozza, ma nella città eziandio, essendo questa la forma insieme e più facile alla comune intelligenza del popolo e più conforme al bisogno de' cuori, e per conseguenza la più efficace. Quanto poi all' apologia della Religione, sarà utile il farla anche ne' discorsi morali e se si vuole altresì in tutte le altre specie di sacra eloquenza, quando verrà opportuna l' occasione ; ma quasi per inciso, combattendo or questo or quel pregiudizio, difendendo or l'uno or l'altro dogma, o facendo brillare uno sprazzo di viva luce sulla divinità della Cattolica Chiesa con brevi ed efficaci ragioni colte dalla circostanza. Questa luce momentanea tante volte fa maggiore effetto della stessa apologia diretta, facendo l' effetto del lampo, che, benchè momentaneo, basta talvolta a mostrare il perduto sentiero al viaggiatore, che cammina fra le dense tenebre di notte nuvolosa. Questa difesa della fede quanto meno aspettata, tanto più torna efficace, sembrando provocata non tanto dalla smania di difendere la propria religione che si ama, quanto principalmente dall' amore della verità. E questa è la pratica di uno de' migliori nostri popolari oratori; viventi, l' illustre autore del Maggio in Campagna D. Francesco Martinengo, che veramente merita d'essere imitato.

Se non che non basta adottare la forma più opportuna, affinchè riesca fruttuoso il nostro dire, fa duopo ancora condurlo nel modo più conveniente; e qual sia questo modo è ciò che si cerca nel terzo quesito.

Sac. **Luigi Martinenghi**

Continua

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

—

ARTICOLO IV.

Divisione delle Parrocchie Liberae et non liberae collationis

—

I.

Non liberae collationis

(Cont. V. p. 133 di q.P.)

(b)

Provvista delle Parrocchie di dritto patronato ecclesiastico.

—

Esame in corso — Elezione — Presentazione — Istituzione — Termine — Riserva ed azione.

Esame in corso. Si deve celebrarlo giusta la forma canonica , come si dirà appresso.

Elezione. Fattasi dagli esaminatori sinodali la relazione sopra la idoneità e l'approvazione dei candidati, l'Ordinario la notifica al patrono, il quale ha il dritto di scegliere, se la istituzione spetta all' Ordinario. *Si parochia sit juris patronatus ecclesiastici et institutio ad Episcopum pertineat, facultatem judicandi digniorem inter idoneos approbatos ab examinatoribus spectare ad patronum ecclesiasticum, et Episcopum teneri instituere eum , quem dictus patronus digniorem judicaverit.* S. C. Concilii in *Barchinon.* 1573.rel. a Ben. XIV. De Syn. dioec. lV. 8. Se poi la istituzione spetta a qualche indultario, appartiene all' Ordinario il giudizio del digniore fra gli approvati.

Presentazione. Nel primo caso il patrono ecclesiastico presenterà all' Ordinario colui che avrà giudicato più degno fra gli idonei; nel secondo si limiterà a presentare all' indultario colui ch' è stato eletto dall' Ordinario.

Istituzione. Quando non ci ha opposizione alla scelta e alla presentazione fatta dal patrono ecclesiastico , l' Ordinario deve onninamente seguirne il giudizio.Se ve ne fosse, inquire sul giudizio del patrono. Allora si possono verificare due ipotesi, che il secondo giudizio sia uniforme, ovvero difforme dal primo. Avverso il pronunziato dello Ordinario vi ha il rimedio dell' appello. È dato anche in *suspensivo* se il giudizio dell' Ordinario è difforme da quello del patrono ; se uniforme, solamente *in devolutivo.* Ben. XIV. con la Const. *Redditae Nobis*, t. II. 9. ha risoluto le seguenti tre quistioni: 1. *An patronus ecclesiasticus teneatur in foro externo praesentare ad beneficium curatum eum, qui inter approbatos ab examinatoribus magis idoneus, et magis dignus est.* 2. *An Episcopus ad*

quem spectat dare institutionem, debeat sequi iudicium patroni de magis idoneo, magisque digno, an potius inquirere, rectum ne sit patroni judicium, an secus? 3. Si appellaverit qui se digniorem esse putat, et post habitus est, an suspendi debeat institutio praesentati, an vero haec debeat suum effectum sortiri; paucis, an appellatio interposita locum habeat in devolutivo tantum, an potius etiam in suspensivo? Non ne trascriviamo le soluzioni e ne diamo il sunto di Devoti Inst. Can. 1. scr. IV. §. 4. *Episcopus judicium patroni ecclesiastici in delectu et praesentatione dignioris omnino sequi debet, cum nullae sunt aliorum quaerelae; at vero inquirit in judicium patroni, si quis de eo conqueratur.* E aggiunge nella nota n. 3. *Quod si aliquis sit qui de patroni judicio conqueratur, in illud Episcopus inquirere debet; illique etiam appellationis beneficium conceditur. Quae appellatio datur in suspensivo, si Episcopi judicium a patrono dissentiat; si cum eo consentiat, datur tantum in devolutivo.*

Termine. L'istituzione dev'essere fatta pure fra due mesi computati dal giorno della presentazione. S. Pio V. Const. *In conferendis* § 4. dove si fa espressa menzione delle parrocchie, di cui è parola: *nec non parochialium ecclesiarum similium juris patronatus ecclesiastici.*

Riserva ed azione. Se la istituzione venisse differita oltre il bimestre, la parrocchia cade sotto la riserva ed onnimoda disposizione della Santa Sede; ed è conceduta al patrono ecclesiastico la facoltà di rivolgersi, o ricorrere come è detto innanzi, giusta la cit. cost.

(c)

Provvista delle parrocchie unite

Avvertenza — Nomina — Esame — Approvazione e deputazione — Assegno — Durata de' vicarii — Privazione del loro ufficio.

Avvertenza. Si tratta dell' *unione*, per cui tutta la cura viene esercitata per mezzo di qualche vicario perpetuo, o temporaneo, ed il rettore principale, il capitolo, cioè, monastero, o beneficiario, non ritiene se non la cura abituale, e non può nell' esercizio della cura intromettersi. Questi vicarii, se perpetui, sono nel fatto veri parroci, ma con proprietà di dritto non possono dirsi *rectores parochiarum*, cui presiedono, bensì *rectores curae animarum.*

Nomina. Nominatio vicarii perpetui, vel temporanei pertinet ad rectorem principalem. (Leurenio q. 116. n. 2.) Quindi, e. g. nelle chiese cattedrali, dove la cura delle anime è annessa al Capitolo, tocca a questo di nominare il vicario che dovrà esercitare la cura.

Esame. Nella provvista di tali chiese parrocchiali unite, non ha luogo la disposizione Tridentina, nemmeno per l'intervento degli esaminatori sinodali; ma basta che il seggetto nominato subisca esperimento alla presenza dell' Ordinario, ovvero del suo vicario.

Approvazione e deputazione. S. Pio V, con la costituzione *Ad exequendum*, dispose nel §. 4: *Volumus insuper et ita mandamus, quod dicti vicarii perpetui non ad liberam Ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum, in quorum ecclesiis unitis ponentur, cum ipsorum Ordinariorum, seu eorum Vicariorum, examine et approbatione deputentur.*

Assegno. Deve corrispondere, su per giù, alla terza parte de' frutti della parrocchia, a tenore della tridentina disposizione Sess. 7. c. 7. (1) È lasciato all' arbitrio dell' Or-

(1) « Beneficia ecclesiastica curata, quae Ca-
« thedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis; aut
« monasteriis, seu collegiis aut locis piis qui-
« busque perpetuo unita et adnexa reperiuntur
« ab Ordinariis locorum annis singulis visitentur
« qui sollicite providere procurent, ut per ido-
« neos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis Or-
« dinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter
« expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis
« fructuum aut majori vel minori, arbitrisip-

dinario di assegnare una porzione, anche maggiore o minore del terzo. È poi in suo potere di rifiutarsi a deputare il nominato, se il rettore principale fosse restio circa lo assegnamento della congrua porzione.

Durata de' vicarii. Giusta la conciliare disposizione, possono essere perpetui ed anche amovibili, cioè, a tempo.

Privazione del loro ufficio. Se perpetui, *nisi legitima causa et probata et consulto Episcopo, officio suo privari non possunt* (c. 31 *de praeben.*). Se poi amovibili *ad nutum*, possono essere rimossi *sine causa*, purchè non vi sia *dolus et omnis odii causa.* La quale rimozione *sine causa* può essere fatta tanto dal Vescovo, quanto dal rettore principale, senza che l' uno dovesse richiedere il consenso dell' altro; ovvero fosse tenuto di fargli noti i motivi della sua determinazione (1).

« sorum Ordinariorum portione super certa re « assignanda ibidem deputandos, animarum « cura laudabiliter exerceatur. »

(1) Ben. XIV nella bolla *Firmadis* emanata nel 1744 *de jurisdictione Episcoporum quoad ecclesias parochiales regularium et personas curam animarum subditorum saecularium in eis exercentes*—sotto il §. 11 così dispose; « E. « veniente autem casu, quo vel Episcopus vel « superior regularis aliquem ex praedictis paro- « chis ab exercitio curae removendum, eademque « privandum esse judicaverit; quoniam hujus- « modi parochis, sine praevia Episcopi appro- « batione, ad curam animarum accedere nequa- « quam licet, quamvis a suis superioribus de- « putati, iidemque ad nutum sint amovibiles: « dubitandum propterea fuit, an Episcopus pos- « set ad hujusmodi remotiones procedere, sine « superioris regularis consensu, et an remotionis « causa eidem adducere easque verificare deberet; « tum etiam an regularis superior ad similem « remotionem et privationem suo jure deve- « niens, consensum Episcopi exquirere suasque « agendi rationes illi notas atque probatas fa- « cere teneretur. Qua de re, supradicta Congre- « gatio Concilii decrevit, huiusmodi parochos « tam ab Episcopo, quam a superiori regulari « aequo jure, non requisito alterius consensu, « ab animarum cura removeri posse, nec unum « alteri causas judicii sui aperire, minus proba- « re et verificare debere. Id quod a nobis in « omnibus approbatur et confirmatur. »

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo dei M. R. di Pesaro
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Gentiloni P. Ettore dei Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacilli Can. Angelo di Sannicandro Garganico.

Al solo Caso morale:

Di Lorenzo Sac. Lorenzo di Orta d'Atella
Morgera Sac. Giuseppe Vice parroco in Casamicciola.
Poppi Arcid. Agostino Prot. Apost. di Sarteano

Al solo Caso Liturgico:

Carmicio, Benef. Antonio di Mazara del Vallo

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Masellis Pasquale di Bitonto: pel premio del caso liturgico il Sac. di Lorenzo di Orta d'Atella.

CASI MORALI E LITURGICI (1)

SOLUZIONE DELL'8°. CASO MORALE

Simmaco e Policleto disputano tra loro circa le proposizioni del Sillabo di Pio IX. Il primo dice di fede cattolica tutto quanto va contenuto nel Sillabo, e considera quale eretico chi difende le proposizioni in esso condannate. Il secondo non riconosce nel medesimo tal grado di autorità, nè ammette la prefata conseguenza.

Si chiede.

1.° Chi difende le proposizioni condannate nel Sillabo deve considerarsi come eretico?

2° Chi difende le dette proposizioni cade in qualche pena?

Il Sillabo, ovvero Elenco di tutti i più perniciosi errori della Società moderna, fu dall'immortale Pontefice fulminato di condanna con la sua Costituzione Apostolica *Quanta cura* del dì otto dicembre 1864. Il sapiente Gerarca procedè con esso, come avea fatto per la definizione del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria SS. Il Catalogo delle 80 proposizioni fu antecedentemente man-

dato a tutti i Vescovi dell'orbe cattolico, per sentirne l'universale avviso. La loro adesione fu *unanime* e *concorde*; perciò la condanna delle proposizioni, raccolte nel Sillabo, fu eziandio proclamata dalla Chiesa universale. E dovea essere così, perchè gli errori condannati non son nuovi, ma antichi e persistenti e fulminati in andecedenti Allocuzioni, Encicliche e Costituzioni pontificie, non che da Concilii Ecumenici. Ma avendo a questi nostri sciagurati tempi essi errori raggiunto la massima intensità, Pio IX con raddoppiata energia li fulmina di un colpo (1), e comanda, che da tutto l'Episcopato cattolico ciò si abbia come norma di condotta e d' insegnamento (2). Dal che ne siegue che tutti coloro, i quali si protestano contro l'Enciclica e si argomentano di sostenere e difendere le annesse proposizioni, hanno, per ciò solo, cessato di essere cattolici.

Ma si domanda: è da reputarsi vero eretico colui, il quale non tien conto alcuno di cotesta condanna, e difende e propugna gli errori nel Sillabo condannati?

Benchè le 80 proposizioni fulminate di condanna, non vanno colpite di speciali anatemi e censure, pure ogni cattolico, il quale non vuol romperla con la Chiesa, è obbligato, sotto pena di colpa gravissima, tutte e singole quelle proposizioni condannare. E benchè veramente eretico non possa chiamarsi colui, che per le generali disprezza le massime nel Sillabo proclamate, perchè non evvi di esse una espressa definizione *ex cathedra*, non però di meno egli è ribelle al romano Pontefice, che, come Maestro supremo ed universale, ha emesso la sua sentenza giustissima, immutabile, irrefragabile, è quasi presso a toccar l'eresia. Ma ciò va detto generalmente parlando: perchè sonovi nel Sillabo proposizioni, le quali negano apertamente i dogmi cattolici, e sonvene di altre che pur riguardano la fede e i costumi, le quali, con altre Costituzioni e documenti Pontificii, non che da Concilii ecumenici, sono state dichiarate contrarie alla fede, ereticali e fulminate di censura. Anzi non solamente è da reputarsi eretico colui il quale difende e propugna le proposizioni del Sillabo apertamente contrarie alla fede cattolica, ma quelle altresì le quali, avvegnachè non contrastino verità d' immediata rivelazione divina, pure si oppongono a verità non rivelate, ma che con le rivelate hanno cotal nesso, e alla loro custodia e propagazione giovano in maniera, che la infallibilità delle prime è ad estendersi eziandio su queste: *Haec infallibilitatis extensio*, scriveva non ha guari un illustre Porporato, *omnibus theologis consentientibus, est theologice ita certa; ut eius negatio error esset gravissimus, vel ex plurium sententia etiam haeresis, quamvis hactenus explicite haereseos damnata non sit.* (Card. Franzelin. *De traditione*). E S. Alfonso dichiara

---

(1) Il *Monde* di Parigi riferisce queste parole pronunziate dall' immortale Pontefice in una pubblica allocuzione: « Vedete, io sono costituito come il medico dell'umanità. Veggo questa società, che si chiama moderna, quantunque fornita di belle e buone qualità, divorata da un cancro; ed io applico su questo cancro il ferro che è l' Enciclica. Nessuno più di me ama la vera civiltà e la vera libertà; io non voglio una barbarie mascherata da una civiltà falsa. Io non condanno che la barbarie e la tirannia, inventate per opprimere e soffocare la civiltà e la libertà. Il governo del *terrore* in Francia per esempio, non è forse stato l' applicazione, letterale e feroce delle dottrine che io condanno!... »

(2) Ciò costa dalla lettera circolare del cardinale Segretario di Stato a tutti i Vescovi, con la quale trasmette la Enciclica *Quanta cura* e l' annesso Sillabo, e nella quale si diceva: *Summus Pontifex voluit, ut eorumdem errorum Syllabus ad omnes universi catholici orbis Sacrorum Antistites mittendus conficeretur, quo iidem Antistites prae oculis habere possint omnes errores ac perniciosas doctrinas, quae ab ipso reprobatae et proscriptae sunt* etc. Ed eziandio da quello, che Pio IX dichiarò ai cardinali ed a non pochi vescovi radunati in Vaticano il 17 Giugno 1867: *Encyclicam Quanta Cura nec non et Syllabum coram vobis nunc confirmo et vobis iterum tanquam regulam docendi propono.*

che è da reputarsi vero eretico colui, il quale prende a sostenere e ad insegnare, come vere, proposizioni condannate, le quali quantunque non riguardino la fede, pure ottennero la pontificia definizione; nel qual caso sono da ritenersi come di fede: *Omnes propositiones a Pontificibus damnatae, licet non omnes sint haereticae, sed aliae temerariae, aliae erroneae, aliae scandalosae etc. tamen accedente Pontificis definitione, tenendum est de fide, quod illae propositiones vere sint temerariae vel alia inficiantur nota, quam ipsas pati Pontifex declaravit, et ideo esset quidem haereticus qui easdem tamquam veras et licitas sequeretur aut propugnaret; perinde enim esset ac dicere, Pontificem errasse.* (E vedi Berlinghieri, *Le 80 eresie del nostro secolo condannate dalla S. R. Chiesa, come si leggono nel Sillabo*—Doupanloup, *La Convenzione del 15 Settembre e l'Enciclica dell'8 Dic. 1864, part 2.*—Pedicini *Pastorale pel Giubileo del 1865*—Dulena *Sapienza di Pio IX*—Del Vecchio, *Theol. Mor. Univ. v. 2.*—Civiltà Catt. Ser. 9. v. 8—Petitalot, *Le Syllabus base dell'union catholique etc. etc.)*

Dopo il già detto risulta evidente la risposta.

Al 1.° quesito: Colui che difende gli errori, nel Sillabo condannati, i quali si oppongono ai dogmi della fede, come sono le prime nove proposizioni di essa, deve considerarsi siccome eretico; ed eretico eziandio dee reputarsi se prende a sostenere le altre, che contraddicono verità dichiarate di fede, per pontificia definizione. Non è poi da reputarsi vero eretico colui, che difende e propaga gli errori compresi in quelle proposizioni condannate, che si oppongono alla dottrina della Chiesa cattolica, dalla medesima dichiarata o proposta siccome vera. Ma in questo caso peccherebbe gravissimamente, e anderebbe colpito della nota di temerario, di contumace e di ribelle all'autorità della Chiesa.

Al 2.° Non v'ha dubbio, che le 80 proposizioni del Sillabo sieno condannate senza speciale pena o censura; e per incorrere in qualche pena difendendo qualche proposizione condannata, bisogna che il legislatore supremo espressamente la esprima. Così Benedetto XIV, con la sua Costituzione *Detestabilem* del 10 Nov. 1752, condannò le 5 proposizioni intorno al duello con pena di scomunica a chi osasse difenderle. Similmente avea praticato Leone X, con la sua Bolla *exurge Domine* del 16 Maggio 1520, condannando 41 proposizione di Lutero *sub excommunicatione latae sententiae.* E con la medesima pena furono condannate le 79 proposizioni di Michele Baio da Pio V (1), da Gregorio XIII (2) e da Urbano VIII (3). Praticarono allo stesso modo Alessendro VII e Innocenzo XI, condannando sotto pena di scomunica, con decreto della S. C. della Rom. ed univers. Inquisizione del 24 Sett. 1665, il primo 45 proposizioni, il secondo 65, con altro decreto della medesima S. C. del 2 Marzo 1679. Dunque, perchè il propugnatore di una proposizione condannata incorra in qualche pena, bisogna che questa siavi espressamente annessa. Ora le proposizioni del Sillabo son condannate, ma vanno sfornite di speciali pene pel temerario, che osasse difenderle; quindi in massima parlando, non cadrebbe in alcuna pena canonica chi prendesse a sostenerle. Nè vale il dire che la Costit. *Apostolicae Sedis* punisce di scomunica generalmente riservata al Papa chi insegna o difende le proposizioni condannate; giacchè quivi si parla delle sole proposizioni condannate *sub eccommunicationis poena latae sententiae.*

Ma la più parte delle proposizioni del Sillabo, come contrarie alla fede ed ai buoni costumi, furono già fulminate di censura da precedenti documenti pontificii, Allocuzioni, Encicliche ed eziandio da Concilii ecumenici; le quali scomuniche sono state rinnovate da posteriori costituzioni ed altresì dal Concilio

(1) Bolla *Ex omnibus* del 1. Ott. 1567.
(2) Bolla *Provisionis* del 29 Genn. 1579.
(3) Costit. *In Eminenti* del 6 Marzo 1647.

Vaticano. Così, ad esempio, la 2.ª proposizione del Sillabo, *Neganda est omnis Dei actio in homines et mundum* è fulminata di scomunica nel 1.º canone del Concilio Vaticano: *Si quis unum verum Deum visibilium et invisibilium Creatorem et Dominum negaverit anathema sit.* E così di moltissime altre proposizioni del Sillabo, colpite di scomuniche coi canoni del Concilio Vaticano. Chi osasse difendere coteste proposizioni cadrebbe certamente nelle pene che i documenti apostolici han comminato. Non così poi chi prendesse a sostenere le altre, che non s'oppongono direttamente alla fede e ai buoni costumi e che non si trovano con altri apostolici documenti condannate sotto pena di censure a chi osasse di propugnarle.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prel. Dom. di S. S.

Soluzione dell'8.º Caso Liturgico

Sidonio parroco, visitando un giorno gli altari della sua Chiesa che son muniti di pietre sacre, ne trova uno con la lapida del sepolcro un po' vacillante; un altro col sepolcro dalla parte di sotto, mentre le tracce della consacrazione appariscono dalla parte di sopra; un terzo, nel quale il sepolcro non è sulla pietra sacra, ma in una tavola di legno sottoposta; un quarto finalmente con la pietra sacra larga in tutto due pollici.—Che fa? Al primo mette un po' di cemento e ne ferma la pietra; il secondo lo capovolge perchè l'ostia si posi sul sepolcro; nel terzo unisce con mastice alla pietra la tavola di sotto; nel quarto finalmente incastra la piccola pietra su di un'altra pietra sacra più grande, priva del sepolcro.

Si chiede:

1.º Che è da dire degli altari che trova Sidonio nella sua Chiesa?

2.º Che è da dire della condotta di Sidonio?

Al primo e al secondo—Vogliono esaminarsi partitamente gli altari. E in riguardo al primo se la lapida del sepolcro non sia del tutto spostata, ma solo in qualche parte vacillante, non può dirsi aver perduta la consacrazione, nè che Sidonio abbia operato male in consolidarla con nuovo cemento. Ecco un recente decreto della S. C. de' Riti: « Sacrista Ecclesiae Monasterio, vulgo de Mont Melleray in Hibernia, adiectae, quum in sacris aris invenisset avulsos lapides, qui tegebant reliquias, quique ob humiditatem calcem, qua conglutinabantur amiserant, congruum duxit illos iterum nova abhibita calce firmare; attamen, ut ipse asserit, sacras reliquias nullimode tetigit aut dimovit. Num eaedem arae execratae reputandae sint? Resp.—Si sepulchrum apertum non sit, sed tantummodo novo caemento firmatum, negative; secus affirmative, et facto verbo cum SS.mo pro sanatione, quatemus opus sit ». 25 Sept. 1875 in Ord. Cisterciens. n. 5639 v. *Mon. Eccl.* Vol. II, par. II, p. 38).

In rispetto al secondo altare, non sembra irregolare che il sepolcro sia dalla parte di sotto, purchè debitamente chiuso con la lapida e con cemento consacrato. Non è infatti necessario che il sepolcro si trovi sopra la mensa e che su di esso debbano riporsi le sacre specie. Nel Pontificale Romano si ammette la consacrazione degli altari, le cui reliquie sieno collocate nello stipite sotto la lapide; anzi quando si ripongano nel mezzo della sommità dello stipite si prescrive una consacrazione speciale. Non era perciò necessario che Sidonio avesse capovolto l'altare.

Pel terzo che ha le reliquie in una tavola sottoposta alla pietra, potrebbe valere la consacrazione solo se si trattasse dello intiero altare che con sacro cemento si raccomanda allo stipite lapideo; ma parlandosi di una semplice pietra sacra amovibile, non vediamo come possano assicurarsi le reliquie chiuse in una tavola. Arturo non può da sè unir con mastice la tavola alla pietra, la quale non fu validamente consacrata.

Ecco ciò che dichiarò su tal punto la S. C. de' Riti: « Altaria portatilia (in Dioecesi S. Hippol.) plerumque talia sunt, et ex duabus partibus constent, et quidem pars supe-

tior est lapis, pars inferior est lignum: et inter lapidem et lignum in quodam concavo spatiolo positae sunt reliquiae Sanctorum, quae proinde ex una parte lapidem, ex altera parte lignum tangunt, adeo ut sepulchrum pro dimidia sua parte ex lapide, pro altera dimidia parte ex ligno efformetur. Quaeritur an haec altaria portatilia in usu retineri possint?—Resp: Altaria portatilia, uti describuntur in dubio, admitti nequeunt, sed reliquiae recondendae sunt in sepulcro infra lapidem effosso, et claudendae cum parvo operculo ex lapide etiam confecto » (31 aug. 1867 in S. Hippol. ad 2, n. 5386—*Mon. Eccl.* l. c.).

Il quarto altare finalmente non può dirsi atto alla celebrazione della Messa. Benchè vi si trovino le reliquie ben chiuse; pure non ha la grandezza richiesta dalla sacra liturgia perchè vi si possa compiere il SS. Sacrifizio. « Ara lapidea, prescrive il Messale, tam ampla sit ut hostiam et maiorem partem calicis capiat » (Rubr. Tit. XX).—Inutilmente Arturo poi si travaglia d' incastrarla in altra pietra sacra priva del sepolcro. Se questa è priva del sepolcro, è priva altresì della consacrazione, e però non giova ingrandirne la prima.

Proposta del 10.° Caso Morale

Il Capitolo di A. ottenne dalla S. Sede una riduzione degli oneri, perchè dal Governo riceveva solo un assegno di pensione. Appresso la pensione gli fu elevata ad una somma conveniente; ed ebbe oltre a ciò, le intere somme non percepite negli anni passati.

Si chiede:

1° È obbligato il Capitolo di soddisfare a tutti gli oneri, non ostante la pontificia riduzione?

2° È obbligato di soddisfare alla parte degli oneri non adempiuti, in virtù della prefata riduzione, negli anni passati?

Proposta del 10.° Caso Liturgico

Cipriano, direttore della Confraternita del S. Cuor di Gesù, è solito di cantare in Chiesa le litanie del Sacro Cuore dopo la sua Messa privata, e di recitarle senza canto con gli associati, prima di fare ad essi il solito sermone.

Si chiede: Opera bene Cipriano?

BIBLIOGRAFIA

GASTALDI PIETRO — Vita del Ven. Servo di Dio Giuseppe Cottolengo, fondatore della piccola casa della provvidenza, sotto gli auspicii di S. Vincenzo de' Paoli, scritta in sei libri da Pietro Gastaldi, sacerdote oblato di M. V.—Torino, Cav. Pietro Marietti, tip. pontif. ed arciv. 1882—in 16° Vol. I di pag. XXIV, 470-Vol. II di pag. 490-Vol. III di pag. 496.

Il Ven. Giuseppe Benedetto Cottolengo fu uno di quegli uomini straordinarii, suscitati da Dio pel decoro della sua Chiesa e pel bene della umanità. E fu pure un astro fulgidissimo di questo secolo, che lo vide moltiplicare prodigii di carità nei tempi appunto, nei quali un turpe egoismo agghiacciava i cuori! Chi voglia conoscere quanto possa operare un uomo, un uomo solo, con nessun altro aiuto che con quello della provvidenza divina e della preghiera, legga questi tre volumi. Un uomo solo che inizia una piccola casa di ricovero per gl' infermi, la quale si dilata e cresce meravigliosamente, sino a diventare un intero rione, una santa città che accoglie migliaia e migliaia di poveri abbandonati, di vecchi, di giovanetti, di bambini, d'invalidi, di sordomuti, di epilettici, di paralitici, di vergini suore, di sacerdoti zelanti: quest'uomo non può non avere lo spirito di Dio; non può non essere una gloria preclarissima della Religione!

L'opera che annunziamo narra minutamente le sante operazioni di quest' uomo; e le narra con tanta accuratezza, con tanta unzione, con tanta amenità di stile, da riuscire di gran diletto e di sommo profitto a chi la legge. È opera vantaggiosissima per gli ecclesiastici, i quali troveranno in essa un esemplare di quella santa operosità ed abnegazione, che oggidì torna altamente necessaria nei bisogni cresciuti delle anime e nello stremato numero dei sacri ministri. È utilissima pure pei secolari, i quali ed ammireranno i prodigii della cattolica carità, ed impareranno come si possa confidare con gran profitto nella Provvidenza divina.—Trovasi vendibile pel prezzo di L. 10 presso l'editore cav. Pietro Marietti, via Doragrossa, 20, Torino.

LEMOYNE B. GIOVANNI—L'Apostolo S. Giovanni e la Chiesa primitiva Narrazioni, per cura del sac. Giovanni B. Lemoyne-Torino 1882, Tip. Libr. Salesiana-Vol. I di pag. XI, 400-Vol. II di pag. 362.

Il dì 28 ottobre ultimo fu con grande so-

lennità consacrato in Torino il nuovo Tempio di S. Giovanni Evangelista, eretto per cura di quell' uomo provvidenziale e straordinario ch' è il sacerdote D. Bosco. In questa occasione opportunamente è uscita a luce l'opera del sig. Lemoyne. È un'opera di lena, che tratta con gran dottrina ed erudizione del discepolo prediletto di G. C. e di quanto ha relazione con lui. Narra minutamente tutti i particolari di sua vita; discorre delle attinenze con Gesù e con Maria, delle sue peregrinazioni nella Palestina e nell' Asia minore, del suo Vangelo, delle sue lettere, della sua Apocalissi che illustra e comenta con molta chiarezza. Lo stile poi ameno, la lingua corretta, la edizione elegantissima allettano sommamente il lettore, e la soave unzione, ond' è sparso, ne rende assai proficua la lettura. Facciamo voti che in questi giorni d' indifferentismo e di miscredenza sia largamente sparsa la detta opera, la quale varrà a ridestare la pietà cristiana e l' affetto per la santa Religione di G. C.—Vendesi per L. 4; legata per L. 6 in Torino presso la Libreria Salesiana.

Nella medesima libreria trovasi vendibile per cent. 75 un elegante e grazioso opuscolo in 4.° gr. di pag. 22 col titolo. *La Chiesa di San Giovanni Evangelista in Torino* descritta dall'ingegnere Alberto Buffa. In esso si dà la storia della detta Chiesa, la sua minuta descrizione, e due magnifiche incisioni, una del monumento di Pio IX, e l'altra del prospetto della prefata Chiesa.

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Le spese di culto gravanti sui Comuni—L'art. 6 delle RR. Patenti 6 Genn. 1824, che conservò a favore delle chiese parrocchiali le annualità solite loro corrispondersi dai Comuni, non ha inteso riferirsi se non a quelle annualità che dai Comuni si pagavano per le spese contemplate e regolate da dette Patenti, cioè per quelle della conservazione materiale degli edifizi ecclesiastici nella mancanza od insufficienza di dotazioni di largizioni o di altri mezzi.

Non furono quindi con detta disposizione conservate le annualità che dai Comuni si pagavano per spese di culto propriamente detto, in ispecie, per novene solenni e per la festa potronale.

In ogni caso queste annualità, quando pure si fossero conservate con dette Patenti, non sarebbero più obbligatorie a fronte della vigente legge comunale 20 Marzo 1865, che agli art. 116, n. II, 117 e 237, più non riconosce l'obbligatorietà delle spese di culto in senso proprio e ristretto. (Corte di Cassaz. di Torino, Sent. 10 Maggio 1882—Comune di Bardassano e Chiesa Parrocchiale di Bardassano—Boll. del Contenz. 1. c. pag. 138.)

Qual sia un ente autonomo nei lasciti pii—Un pio legato, una donazione, e in generale qualunque lascito conferito a terze persone per la celebrazione di messe o altre opere religiose, non può mai costituire un ente autonomo per sè stante, ma non rappresenta che un peso o un onere aggiunto come modalità della istituzione da soddisfarsi da colui che è chiamato al godimento dei beni donati.

L' essenza della autonomia d'un ente, sia esso cappellania, o qualsivoglia altro istituto, consiste nello scopo e nella finalità; per la quale viene eretto; il quale scopo e la quale finalità non possono confondersi col peso ma costituiscono funzione propria della vita organica dell'ente. (Cassaz. di Roma, Sent. 19 aprile 1882—Fondo Culto e Colelli—Boll. del contenz. 1. c. pag. 141).

L' erezione, il regio assenso, lo staccamento delle rendite dall'asse ereditario non sono necessarii per costituire un ente morale ecclesiastico — Le istituzioni con carattere di perpetuità ed a scopo di culto, per costituire un ente morale ecclesiastico non abbisognano nè di erezione con titolo canonico, nè di regio assenso.

L'autonomia dell'ente non vien meno dal non trovarsi le rendite, che furono assegnate all'adempimento dell'onere, staccate dal patrimonio ereditario del testatore. (Cassaz. di Roma, Sent. 6 Giugno 1882 — Finanze e Di Bari Principe e La Torre Tranesi—Boll. del Contenz. 1. c pag. 143).

Chiuso il Seminario può il Vescovo rivendicarne le rendite?—Chiuso un Seminario pel Regio Decreto 1° Settembre 1865, non è tolta al Vescovo la rivendicazione della proprietà allo stesso spettante. (Cassaz. di Napoli, Sent. 15 Marzo 1882 — Municipio di S. Angelo de' Lombardi — Boll. del Contenz, 1. c. pag. 145).

Oneri deducibili dalla quota di concorso—Nella determinazione della quota di concorso, imposta agli enti non soppressi dall'art. 31 della Legge 7 Luglio 1866, e dall' art. 20 della Legge 15. Agosto 1887, devono dedursi dal reddito dell' ente quei pesi che riguardando l'interesse dei terzi non s' identificano collo scopo e colla destinazione dell' ente stesso.

Non è tale, e non va quindi dedotto l'onere delle messe quotidiane da celebrarsi nella cappella del Seminario. Ma tali sono, e devono dedursi, i pesi delle messe da celebrarsi fuori del seminario, e quelle delle piazze gratuite, quando queste non siano esclusivamente riservate sì ai poveri che ai ricchi,

è ciò anche se il seminario nell' accettare il peso delle piazze gratuite abbia ricevuto in compenso un capitale — (Cassaz. di Roma, Set. 13 mazzo 1882 — Seminario di Vercelli e Fondo pel Culto — Boll. del Content. l. c. pag 168.)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1882)

—

La Congregazione di Propaganda ai Nunzii Apostolici—L' Emo Card. Simeoni , Prefetto della S. C. di Propaganda ha indirizzata una circolare a tutt' i Nunzii Apostolici dell'Orbe, colla quale interessa di far noto ai Vescovi dei paesi delle loro Nunziature di non mai ricevere o tollerare collettori sacerdoti o laici di rito orientale, che scendono in Europa per far questue a pro delle missioni straniere, se non siano muniti di una formale ed esplicita licenza della S. C. in forma autentica e di recente data; essendosi verificati molti casi in cui siffatti collettori han presentate lettere commendatizie apocrife, appropriandosi le somme raccolte.

La Congregazione di Propaganda ai Prefetti delle missioni—Il prefato Emo Card. Simeoni con data dei 20 u. s. diresse una circolare ai Prefetti delle Missioni, ai Vicarii Apostolici, e ad altri dignitarii Ecclesiastici da lui dipendenti , affinchè nei paesi soggetti alla loro giurisdizione con ogni cura raccogliessero tutti gli oggetti che trovassero valevoli ad illustrare la geografia di ciascun paese, la storia, le arti, i costumi, la religione dei diversi popoli, il progresso nella civiltà, la storia naturale, sopratutto la botanica , la mineralogia e la zoologia. Raccomanda loro di spedire questi oggetti alla Propaganda , la quale ne farà deposito nel Museo del Collegio, formato dal Card. Stefano Borgia, ora arricchito di antichi manoscritti, di monete, e di altri oggetti in uso presso i barbari. Ed affinchè possano detti oggetti meglio conservarsi e disporsi con maggior ordine, dichiara che verrà detto Museo trasferito nei vasti locali del Collegio Urbano.

Nomina Pontificia — Mons. Mocenni Arciv. di Eliopoli è stato nominato dal S. Padre sostituto della Segreteria di stato.

Cardinale defunto—Il dì 20 u. s. improvvisamente cessò di vivere l' Emo Card. Domenico Sanguigni , creato Cardinale da Leone XIII nel Concistoro del 19 Settembre 1879.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Una deputazione del Clero e della cittadinanza di Benevento si è recata al Vaticano per ringranziare il S. Padre di aver prescelto il loro Arcivescovo a Nunzio Apostolico presso la Repubblica francese.—Il S. Padre ha ricevuto pure in particolare udienza il Sac. napolitano Don Giovanni Maria Fernandes, professore di calligrafia, che le presentò uno stupendo centone di calligrafia a disegno , lavoro sorprendente nel suo genere, ed inappuntabile per la esecuzione. — S. S. ha consegnato Lire 10 mila a Mons. Callegari Vesc. di Padova, ed a Mons. Apollonio Vesc. di Treviso , affinchè colle loro mani distribuissero tal somma a soccorrere gl'inondati delle loro Diocesi.—Ha dato inoltre L. 10 mila all'Istituto degli artigianelli di S.Giuseppe, e L. 2000 al Principe Rospigliosi per oggetti di vestiario a fanciulli bisognosi--È morto inRoma il P.Antonio Bonelli,Parroco della Basilica Costantiniana dei 12 Apostoli, che fu da lui riccamente restaurata.—Il rappresentante del Governo Svizzero Sig.r Pioda è morto in Roma, ed è stato seppellito civilmente. Era cattolico, avea chiesto i sacramenti, la sua famiglia avea fatte premure per contentarlo; ma il medico curante (senatore del regno) con tutti gli sforzi impedì assolutamente la visita di un prete !

Una tumultuosa adunanza di uomini scellerati si riunì il 12 u. s. a Montmartre , nella quale si decise l'abrogazione della legge 23—25 luglio che ha permesso la costruzione della Chiesa del S. Cuore a Montmartre in Parigi.—S.M. l' Imperatore di Germania ha fatto pervenire alla scuola cattolica di Iserlohn un sussidio di seimila e seicento marchi.—Una nuova provincia di Cappuccini, coll'approvazione del S. Padre venne stabilita negli Stati Uniti d'America. Il P. Giacinto da Cumberland n' è il Superiore. In quella Repubblica i Benedettini attualmente possiedono otto abbazie.—Ignoti ladri penetrarono nella Basilica di Saint-Denis in Parigi, e rubarono gran parte del tesoro di detta Basilica: il valore degli oggetti si fa ascendere ad un milione di franchi, ma il valore storico è incalcolabile.— Un Vescovo Americano ha raccolta la somma di 300 mila dollari per la erezione di una Università Cattolica a Chicago negli Stati Uniti, che sarà fondata sul modello della Università di Lovanio.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

1. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Voois in Capitulo —18 Mar. 1882—Il S. P. Paolo III, con Bolla che comincia *Romanus Pontifex*, eresse nella Cattedrale di M. una dignità col titolo di Archipresbiterato minore, alla quale volle attribuiti tutti e singoli i privilegii, gli onori e le prerogative che competevano per dritto o per consuetudine alle altre Dignità, e segnatamente lo stallo in coro dalla parte sinistra, e il luogo nel Capitolo. Per le vicissitudini della fine del passato secolo, quest' Archipresbiterato fu estinto. Nel 1835 però, la detta prebenda fu ristabilita con danaro del Sac. Antonio, il quale riserbò a sè, ai suoi fratelli ed ai loro discendenti il dritto di patronato. Gregorio XVI, nel confermare questa erezione, prescrisse: « Mandamus quatenus vocatis vocandis.. Archipresbyteratum minorem nuncupatum, qui in eodem Capitulo nova post Pontificalem dignitas existat ad pristinum illius statum, gradum et honorem.... qui uti verus et indubitatus ille ut dignitarius ab omnibus... recognosci et reputari debeat.... perpetuo restituas et redintegres ».—Or l' attuale investito ricorse al S. Padre contro i Capitolari, perchè voleano interdirgli la voce in capitolo.

La S. C. tolse a discutere la controversia il dì 18 marzo 1882; ma al dubbio: *An et in quibus comitiis Capitularibus Archipresbyter minor vocem habeat in casu*—rispose: *Negative in omnibus.*

Donde il corollario: Un nuovo canonico posto fuori la massa capitolare non può ingerirsi negli affari spettanti agli antichi canonici, quantunque la collazione sia fatta dal Rom. Pontefice; essendo fermo in dritto che per siffatte collazioni non viene a mutarsi lo stato del beneficio, se pur non apparisca altronde chiaro l' animo del Pontefice di mutarlo. Così la S. Ruota (in *Decis.* 263 p. 4, t. 1, n. 3 *recen.* et in Decis 104 p. 10 n. 13) dove si legge: « Collationes vero Apostolicae de anno 1629 et 1636 non merentur allegari, cum non sint aptae immutare statum Beneficii, nisi concurrant Quadragenaria, animus et intentio Pontificis illum immutandi et scientia et patientia illorum, qui ex hac status mutatione praeiudicium recipiúnt ».

II. Matrimonii—20 Sept. 1879 e 22 Apr. 1882—Al tempo in cui la Sicilia fu invasa dal Garibaldi, era un affrettarsi nei giovani di contrarre matrimonio, potendo così, giusta il placito di quel conquistatore, esimersi dalla dura legge della coscrizione. Fu tra questi giovani un tal Salvatore dell' Archidiocesi di M., il quale il dì 14 giugno 1860, premesse le canoniche denunzie, celebrò il matrimonio con Petronilla, vedova in seconde nozze con Stefano cugino di lui. Nè l'uno nè l'altra seppe dello impedimento del secondo grado di affinità, e per circa quindici anni vissero insieme. Però, nel 1875, Salvatore avendo conosciuto l' impedimento, mosse istanza presso la Curia Arcivescovile di M. per lo scioglimento del matrimonio. Quel giudice sentenziò che il matrimonio era nullo, senza aver punto premesso l' esame dei coniugi nè dei testi della settima mano, ma poggiato solo sulla fede del Cancelliere, il quale attestò non essersi presentato da'coniugi alcun rescritto di dispensa per contrarre il matrimonio.

Da questa sentenza il difensore del vincolo appellò alla Curia più vi-

cina, in forza della Bolla *Multis gravissimis* di Pio IX per l' Isola di Sicilia, adducendo dubbi sull' asserita affinità e sulla omissione della dispensa. Ma il secondo giudice ancora, senz' altra procedura, ratificò la prima sentenza. Il difensore del vincolo non si curò di fare ulteriori opposizioni; però la donna che avea dato il consenso al marito di alienare due casipole di sua proprietà, piangendo più la perdita di queste che del marito, si rivolse alla S. Sede perchè annullasse la doppia sentenza, con asserire di aver ottenuta la dispensa dall' autorità ecclesiastica dopo contratto il matrimonio.

La causa fu trattata in via economica, col voto dei consultori e del difensore del vincolo, e al dubbio: *An sententiae Curiae M. et Curiae C. sint confirmandae vel infirmandae in casu*—il dì 20 settembre 1879 la S. C. rispose: *Compleantur acta processus penes Curiam M.*

Presso la Curia di M. si compirono gli atti processuali omessi nei due primi giudizii, giusta la Costit. *Dei miseratione* e la Istruzione della S. C. del C. del 1840. Furono ascoltati i coniugi, il parroco che benedisse il matrimonio, i testimoni della *settima mano*, cioè sette per amendue i coniugi, e congiunti in qualche grado di parentela coi medesimi, e fu adibito altresì il difensore del matrimonio. Si conobbe aver la donna mentito con asserire che si era ottenuta posteriormente la dispensa, non potendo dire chi le fece conseguire questa dispensa.—Laonde la S. C., ritornando sulla medesima causa, al prefato dubbio, il dì 22 aprile 1882 rispose: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Si raccolga:—a) Qualunque sia l' impedimento che si oppone, nelle cause matrimoniali, *omnium gravissimis*, vuolsi sempre procedere con le solennità prescritte dalle leggi ecclesiastiche.—b) Obbligo strettissimo di un parroco è quello di usare la massima diligenza in chiarire lo stato libero degli sposi, e di non correre in fretta e furia in affare di tanta rilevanza.

III. **Applicationis Missarum** — 20 Magg. 1882—*Per summaria precum* —In una terra dell'Archid. di C., nel 1862, Pietro agricoltore stabilì per testamento un legato a favore della Chiesa parrocchiale *ad erigendam fundationem missae matutinalis pro diebus dominicis et festivis, cum obligatione in dicta missa dicendi tria Pater noster pro benefactoribus huius Ecclesiae.*

Essendo morti il detto Pietro e la moglie di lui, che ne aveva i beni in usufrutto, il parroco si rivolse alla S. C., chiedendo se dovesse applicar quella messa fondata dal testatore secondo la sua intenzione, ovvero fosse obbligato di solo celebrarla per comodo di quel popolo, facendo osservare altresì che in quella piccola parrocchia non ritrovavasi altro sacerdote fuori di lui che doveva applicare *pro populo.*

La S. C. il dì 20 maggio 1882, proposto il dubbio; *An parochus obstrigendus sit ad applicandam hanc missam fundatam*—rispose: *—Affirmative: deficiente autem alio sacerdote, applicatio Missae fundatae transfertur ad primam diem non impeditam infra hebdomadam, facto verbo cum SS.mo.*

Corollarii:—a) È regola generale che si debba intendere imposto l'obbligo dell' applicazione della messa da colui che ne fondò il legato, quantunque di quell' obbligo non si facesse menzione (Bened. XIV de Sacr. Miss. c. 9 n. 2- S. C. C. 18 aug. 1668 In Finen).—b) Questa interpretazione ha sempre luogo, quando non vi sieno in contrario gravissime presunzioni

che il testatore abbia voluto solamente la celebrazione della messa, non già l'applicazione (De Angelis, Lib. 3, tit. 41, n. 4).

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum—15 Dic. 1882—La S. C. condanna e mette all' Indice, con l'approvazione di S. S. le opere seguenti:

Gregorovius F. Nelle Puglie, Versione dal tedesco di Raffaele Mariano con noterelle di viaggio del traduttore. Vol. unico — Firenze, G. Barbèra editore, 1882.

Instruction morale et civique. L' Homme — Le Citoyen à l' usage de l' enseignement primaire. Ouvrage rédigé conformément au programme officiel etc., par *Iules Steeg* Député de la Gironde, Paris, 1882.

Eléments d' instruction morale et civique, par *Gabriel Campayre*, Députè professeur aux ecoles normales supérieures d' instituteurs et d' institutrices. Paris.

Instruction morale et civique des jeunes files, par M.me *Henry Greville*. Paris, 1882.

Paul Bert Députè Membre de l' institut. L' instruction civique á l'école. Ouvrage adopté pour les écoles de la ville de Paris. Paris, 1882.

« Riproduzione di un discorso recitato da Mons. Genuardi Vescovo di Acireale con note dedicate all' Ill.mo e Rev.mo Monsig. Guarino Arcivescovo di Messina ». Catania, 1882. *Auctor huius Opuscoli* (qui fuit sacerdos Salvator Mauro) *laudabiliter se subiecit et illud reprobavit.*

Sacra Congregatio Indulgentiarum

I.

Indulgenza ad una orazione in onore di S. Giuseppe.

BEATISSIMO PADRE

L' Arcivescovo di Modena, prostrato innanzi al Trono della S. V. supplica affine di ottenere dall' Apostolica benignità una indulgenza (applicabile anche alle anime sante del Purgatorio) a chiunque reciterà la seguente preghiera al Patriarca S. Giuseppe, sposo di Maria santissima.

« Potentissimo Patriarca S. Giuseppe, Patrono della Chiesa universale, che vi ha invocato ognora nelle sue ansietà e tribolazioni, dal seggio eccelso della vostra gloria volgete amorevole lo sguardo sull' orbe cattolico. Si commuova il vostro cuore paterno al vedere la mistica sposa ed il Vicario di Cristo affranti dal dolore e perseguitati da poderosi nemici. Deh! per le angustie amarissime che provaste in terra, tergete benigno le lagrime del venerato Pontefice, difendetelo, liberatelo, ed intercedete presso il donatore della pace e della carità, affinchè, distrutta ogni avversità, dissipato ogni errore, tutta la Chiesa possa servire a Dio benedetto in perfetta libertà. *Ut destructis adversitatibus et erroribus, Ecclesia secura Deo serviat libertate. Amen.* ».

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita die 4 martii 1882, ab infrascripto secretario sacræ Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae , omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui corde saltem contrito supra exhibitam precem in honorem S. Joseph devote recitaverint, indulgentiam *centum dierum*, semel in die lucrandam , benigne concessit. Præsenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romæ ex secretaria eiusdem Congregationis die 4 Martii 1882.

AL. Card. OREGLIA A. S. STEPHANO Praef.

Pius Delicati Secretarius.

II.

Indulgenza pei sacerdoti a due preghiere da dirsi prima e dopo la confessione.

Leo Marin Sacerdos e Congregatione

S. Sulpitii, Vicarius Generalis Dioeceseos Aquensis et moderator magni Seminarii eiusdem Dioeceseos, supplex adit Sanctitatem Vestram, ut approbare dignetur exhibitas sequentes orationes, propositas Sacerdotibus recitandas ante et post eorum Confessionem sacramentalem, eisque aliquam Indulgentiam adnectere.

Oratio ante Confessionem Sacramentalem

Suscipe confessionem meam piissime ac clementissime Domine Jesu Christe, unica spes salutis animae meæ, et da mihi, obsecro, contritionem cordis, et lacrymas oculis meis, ut defleam diebus ac noctibus omnes negligentias meas cum humilitate et puritate cordis. Domine Deus meus suscipe preces meas. Salvator mundi, Jesu bone, qui te crucis morti dedisti, ut peccatores salvos faceres, respice me miserum peccatorem invocantem nomen tuum, et noli sic attendere malum meum ut obliviscaris bonum tuum; et si commisi unde me dannare potes, tu non amisisti unde salvare soles. Parce ergo mihi qui es salvator meus, et miserere peccatrici animae meæ. Solve vincula eius, sana vulnera. Emitte igitur, piissime Domine, meritis purissimæ et immaculatæ semper Virginis Genitricis tuæ Mariæ et Sanctorum tuorum, lucem tuam, veritatem tuam in animam meam, quae omnes defectus meos in veritate mihi ostendat, de quibus confiteri me oportet, atque iuvet et doceat ipsos plene et contrito corde explicare. Qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Oratio post Confessionem

Sit tibi, Domine, obsecro, meritis Beatæ semper Virginis Genitricis tuæ Mariæ, et omnium Sanctorum, grata et accepta ista confessio mea; et quidquid mihi defuit nunc et alias de sufficientia contritionis, de puritate et integritate confessionis, suppleat pietas et misericordia tua, et secundum illam digneris me habere plenius et perfectius absolutum in coelo. Qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita die 19 Augusti 1882 ab infrascripto secretario sacrae Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis præpositæ, omnibus Sacerdotibus, qui propositas Orationes ante et post sacramentalem confessionem peccatorum suorum, corde saltem contrito ac devote recitaverint, Indulgentiam *biscentum dierum* benigne concessit. Praesenti in *perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romæ ex Secretaria eiusdem Sacræ Congregationis die 19 Augusti 1882.
AL. Card. OREGLIA A S. STEPHANO Praef.
Franciscus della Volpe Secretarius

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 133 di q.P.)

—

ARTICOLO IV.

Divisione delle Parrocchie Liberae et non liberae collationis

—

II

Liberae collationis

(a)

Del collatore primario.

Avvertenza—Riserva Apostolica—Cessazione — Esame in concorso — Adempimenti di risulta—Termine.

Avvertenza. L'indole più pratica che teorica di questo trattato, richiede che non si parli della potestà di conferire e riservare: bensì che si tocchi solo delle parrocchie quando vanno sottoposte alla onnimoda disposizione della Santa Sede.

Riserva Apostolica—a) *Ob vacationem in Curia.* Allora si dice il beneficio vacare nella Curia Romana, ossia appo la Sede Apostolica, quando colui che ne era investito, muore in quel luogo dove risiede la Curia Pontificia; anche se muore dove risiede il Papa senza la sua curia. Questa riserva fu statuita da Clemente III (*c. licet, de praeb.* in 6.°) e venne più largamente esplicata da Bonifazio VIII (*c. praesenti de praeb.* in 6.°) ed applicata; 1.° ai benefizii, i cui rettori, sia andando, sia tornando dalla Romana curia morissero ne' luoghi vicini, cioè non distanti oltre due diete, ossia quaranta miglia italiane —2.° ai benefizii de' curiali che morissero ne' luoghi, come sopra, vicini alla Curia

Romana, quante volte nel luogo della morte non avessero avuto domicilio o casa propria — 3.° ai benefizii pure de' curiali, se, accadendo che la Curia si tramuti da un luogo in un altro, nel viaggio, quando la seguono, ovvero nel luogo donde la Curia recede, rimasti infermi, se ne morissero: in questi due casi la riserva si estende ai detti benefizii, per quanto si voglia dalla Romana curia lontano il luogo della morte di coloro che li possedevano. Questa riserva *juris corpore clausa est*, ed è la più antica di tutti. Giovanni XXII *(Extrav. ex debito)* la dichiarò più largamente e riservò alla collazione pontificia: 1.° le cattedrali, ed ogni sorta di benefizii maggiori o minori che vacassero nella curia o ne' luoghi finitimi.—2.° Pel principio *ibi censetur beneficium vacare, ubi dimittitur vel adimitur*, riservò tutti i beneficii, che venissero a vacare *per depositionem, privationem, et translationem*, fatta per autorità apostolica, o *per electionem vel postulationem* che il Pontefice avesse annullata e rigettata.; o *per resignationem*, ammessa per autorità dello stesso Sommo Pontefice — 3.° riservò i beneficii degli ufficiali della Romana curia, dovunque morissero sia in curia, sia altrove.

(b *Ob vetitam alterius incompatibilis beneficii retentionem aut adeptionem:* così che il benefizio, che per tale causa viene dimesso, spetta alla collazione del Pontefice nel concorso di questi due elementi: 1.° che il secondo beneficio sia pacificamente posseduto: 2.° che sia stato conferito per autorità Apostolica: Giovanni XXII (extrav. *execrabilis*).

c) *Propter crimen haeresis.* S. Pio V. *(Cum ex Apostolatus.)* e Gregorio XIII *(in ecclesiis)*.

d) *Per simoniam confidentialem obtenta et omnia prorsus beneficia, quibus antea simoniacus confidentialis potiebatur.* Pio IV (*Romanum Pontificem*) e S. Pio V (*Intolerabilis*).

e) *Contra formam Synodi Tridentinae collata.* S. Pio V. (*In conferendis*).

f) *Ob negligentiam provisionis, electionis, et institutionis.* Lo stesso S. Pio V. ivi.

g) *Ob poenam depositionis in eos qui in Romana Curia litigantes etc. minis affecerint vel offenderint*, Alessandro VI *(In eminenti.)*.

h) *Ob fraudem 1. illius qui procurat alteri beneficium, sese examini simulato nomine subjiciens: 2. qui beneficium sibi comparat animo illud alteri sive gratis, sive imposito onere resignandi: 3. qui pensiones offert beneficii obtinendi gratia.* Paolo IV (*Inter caetera*) dichiarò irrita e nulla la collazione di tali beneficii, e li riservò alla Santa Sede.

i) *Ob praetermissam publicationem resignationis* che Gregorio XIII. *(Humano vix judicio)* ordinò di farsi.

l) *Ob non gestum habitum et tonsuram clericalem.* Benedetto XIII *(Catholicae ecclesiae)*.

m) *Ob regulam nonam* della cancelleria che suole dirsi regola de' mesi. In forza di questa legge ecclesiastica, per ciò che riguarda la collazione delle parrocchie si noti: 1. sono riservati tutti i beneficii, e però anche le parrocchie dovunque vacassero nei primi due mesi di ogni trimestre—2. In grazia e guiderdone de' Vescovi assidui nella loro diocesi, nel tempo che sono residenti, viene loro conceduta l' alternativa di mesi, per conferire i benefici, se la collazione per altro capo non spetti al Pontefice. La distribuzione de'mesi va fatta così che il primo mese dell'anno è del Pontefice, il secondo dell'ordinario: e così di segnito—3. La grazia dell'alternativa si deve chiedere da' Vescovi, è conceduta ad essi soli non già agli altri collatori; ed ha vigore, finchè il Pontefice vive ed il Vescovo risiede in diocesi.; di che seguita che abbisogna della conferma del nuovo Pontefice, e non passa al Vescovo successore—4. La residenza del Vescovo dev'essere vera e personale. In questo caso *la fictio juris* non giova. Se il Vescovo è assente al principio del mese, perde il dritto di conferire per tutto il mese, sebbene si trovi presente il giorno della vacanza. — Il mese comincia, a modo Romano, dalla mezza notte del giorno, che dà termine al mese anteriore. Il dubbio, se prima o dopo la mezza notte, è risoluto a favore del Vescovo, *cum reservationes odiosae videantur.* (Card. Soglia *Inst. jur priv.* c. II. §. XC.)

n) *Ob regulam secundam cancellariae.* Il Papa, in forza di questa regola conferisce le parrocchie che vengono a vacare *post obitum Episcopi aut alterius praelati seu collatoris*, quando sono però di libera collazione.

o) *Ob regulam quartam.* Molte fiate il Papa, in forza di questa riserva, provvede le parrocchie, perchè si trovano unite alle prime dignità di un Capitolo, cioè la maggiore *post pontificalem* in ogni chiesa cattedrale, anche metropolitana, o patriarcale; in ogni chiesa collegiata, il cui reddito sia maggiore di dieci fiorini di oro, pari a scudi romani

diciassette e mezzo e a ducati ventuno e grana ottantasette e mezzo della moneta napoletana.

Cessazione. La riserva apostolica delle parrocchie cessa ne' seguenti casi contemplati da' sacri canoni: 1.° S. Gregorio X (*c. statutum 3 de praeb.* in 6) dispose che se i beneficii vacanti in curia non sono conferiti tra un mese della vacanza, coloro ai quali ne apparteneva la collazione, potranno conferirli liberamente. Invece del testo della decretale, se ne porge il riassunto di Giovanni Andrea: *Si Papa beneficia vacantia in curia non conferat intra mensem a die vocationis, illi ad quos collatio pertinebat, poterunt illa conferre*—2.° Bonifazio VIII (*c. si Apostolica* 35 eod. tit.), prendendo in considerazione il pericolo che alle anime deriva dalla diuturna vacanza di esse, quando vengono a vacare nel tempo che vaca la Sede Apostolica, e quando fossero state vacanti, vivente il Papa, e di esse, pria della morte, non avesse disposto.

Esame in concorso. Benedetto XIV (*Cum illud* §. 19) per le parrocchie soggette alla riserva apostolica ordinò ai Vescovi di celebrare l'esame in concorso, e loro dette nel medesimo tempo l'analoga licenza.

Adempimenti di risulta. 1.° Se i beneficii curati sono riservati per la regola di mesi, allora il Vescovo sceglie il più degno, e ne fa relazione alla Dataria senza trasmettere gli atti del concorso, salvo se fossero da essa richiesti. 2.° Se poi sono per altro capo riservati, il Vescovo astenendosi dall'emettere il giudizio del più degno, deve spontaneamente inviare alla Dataria gli atti, di cui si fa parola. È conceduto però all'Ordinario di manifestare al Datario con lettere confidenziali la persona che stima più idonea a reggere la Chiesa, e rivelargli pure alcun che di occulto, di cui, per giusta causa si fosse fatta reticenza negli atti, e che a taluno sia di ostacolo per ottenere il beneficio. *Absoluto concursu, si res sit de beneficiis curatis, quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter approbatos eligat magis ideneum et Datariae significet, nec acta concursus transmittat, nisi a Datario, cum id opportunum duxerit, requirantur. Sin vero dicta beneficia, quibus cura imminet animarum, ex alio quovis capite, quam mensium apostolicorum Sanctae Sedi reservata sint, eo sane casu, veteri non immutato more, abstineat Episcopus a ferendo dignioris judicio, et acta concursus ultro Datariae exhibeat. Licebit tamen Ordinariis, pro suo arbitrio familiaribus litteris Datario scriptis eidem denunciare personam, quam censent regendae ecclesiae magis idoneam, eumdemque commonere, an occulta aliqua et in actis juste reticita subsit causa, quae cuipiam obstet ad beneficium curatum obtinendum.*

Termine. Se il vescovo fra quattro mesi dalla vacanza nel celebrare il concorso, o non sceglie fra gli approvati, o non notifica la scelta, la parrocchia va soggetta alla onnimoda disposizione della Santa Sede. Così S. Pio V. (In conferendis §. 4.). *Parochialium ecclesiarum...quarum collationes Nobis et dictae sedi generaliter vel specialiter ex quavis causa reservatae seu affectae existunt...ad quas occurrente illarum vacatione Episcopi et Archiepiscopi praefati personas per examen, concursu mutuo habito, juxta dicti C. T. formam approbatas et magis idoneas non elegerint aut electos Nobis, vel successoribus nostris.. pro collatione obtinenda, intra quatuor mensium spatium a die illius vacationis, non significaverint...collationem, provisionem, institutionem ac omnimodam dispositionem Nobis ac ipsi Sedi...reservamus.*

INTORNO ALLA PREDICAZIONE

DELLA DIVINA PAROLA

—

RISPOSTE AI QUESITI A PREMIO

(Continuaz. V. p. 138 di q. P.)

II.

In qual modo debba essere condotta la divina parola, perchè torni proficua alle anime.

Chiedere in qual modo debba essere condotto un sermone sacro affinchè riesca fruttuoso, è come domandare quali sieno i mezzi per comporre un discorso tale che raggiunga il fine della sacra predicazione. Ora perchè non avvenga d' errare in tale ricerca, fa duopo innanzi tratto mirar bene a questo fine; dovendo il sacro oratore adoperare non altrimenti di un prudente viaggiatore, che avendo a far la scelta della via da tenere, de' mezzi di trasporto, degli oggetti di cui provvedersi per avere un viaggio felice, prima di tutto mira alla meta a cui deve pervenire, e considera bene lo scopo della sua spedizione.

Per la qual cosa la predicazione della divina parola, essendo destinata alla gloria di Dio e alla salute delle anime, sarà prima cura del sacro oratore ponderar bene questa meta sublime, a cui egli deve giungere co'

suoi discorsi impreteribilmente. « Egli è l'inviato dal Cielo, dice un pio autore, e pel suo santo carattere sembra portar sulla fronte il nome di Dio da cui è mandato ». Egli dunque ne'suoi sermoni nient'altro deve cercare, fuorchè l'interesse di Dio, di cui è messaggero, e del popolo, a pro del quale fu rivestito del sacro carattere e ricevette la missione di predicare.

Il primo errore pertanto, e insieme il più grande, che possa commettere un ministro di Dio si è quello di mirare altrove che a questa santissima meta; e tale è l'errore di coloro che predicano in modo d'apparire valenti nell'arte del dire e di riscuotere applausi dagli uditori, facendo pompa de'pregi di cui natura ed arte li ha arricchiti. Costoro, in luogo di cercare la gloria di Dio e il bene delle anime nel sacro ministero della parola, cercano sè stessi e il proprio esaltamento: ed ecco perchè i loro discorsi alto tonanti eccitano tanta ammirazione, ma non fanno alcun frutto nelle anime. « Predicare sè stes-« si in luogo di Dio e della sua santa legge, « che disordine! esclama a questo proposito « Dubois nella sua Guida del Seminarista. Sa-« lire sul pulpito come ambasciatore di G. C., « avere per primo uditore e presidente del-« l'assemblea, là nel tabernacolo G. C. stesso, « e non cercare in questo ministero che la « propria gloria.....mentre si sa che il Si-« gnore già ab antiquo ha protestato solen-« nemente: *Gloriam meam alteri non dabo* « (Is. 42), che acciecamento! che profana-« zione! » Sì, questo è un sacrilegio, dice San Vincenzo de'Paoli, perchè è servirsi della parola di Dio, che è cosa tanto *Sacra*, per soddisfare a una malvagia passione.

Sì, tenendo fissi i nostri occhi al sublime fine della cristiana eloquenza, noi troverem luce per condurci come si conviene nella nostra via, e facilmente scopriremo il modo più opportuno a rendere fruttuosa la nostra predicazione.

In fatti è a questa luce che noi veniamo a scoprire una verità, che io non dubito di chiamare il gran segreto per rendere feconda la divina parola, ed è che in questo affare l'arte e l'ingegno hanno la parte minore riguardo al frutto che si aspetta, che il più, anzi il tutto è fatto dalla grazia; che perciò non dobbiam porre la nostra confidenza nelle doti nostre, ma nella virtù che viene dall'alto, e questa avanti tutto implorare, prima ancora di prender la penna per comporre il nostro sermone; affinchè la grazia divina sia quella che ci ispiri, che ci accompagni nel nostro lavoro, che segua l'opera nostra: affinchè questa virtù celeste sia prima nella nostra mente, e nel nostro cuore e poi anche nell'animo de' nostri ascoltatori. Imperocchè i mezzi debbono essere proporzionati al fine; questa verità è di prima evidenza. Or qual è il fine della predicazione? È la salute delle anime. Ma questa è un'opera soprannaturale, affatto superiore alle forze nostre: ecco però la necessità della grazia di Dio onnipotente.

Non accade dell'eloquenza sacra come della profana: questa ha il semplice compito di muovere le umane volontà nell'ordine delle cose naturali, e per essa basta l'arte unita al vivo sentimento dell'oratore. Ma il compito della sacra predicazione è troppo più alto perchè bastino le umane facoltà; vi vuole altresì il divino concorso, e questo è tanto necessario che senza di esso nessun frutto si potrà riportare. Al sacro Oratore non tocca soltanto di illuminare le menti sopra verità naturali, di muovere le volontà secondo l'ordine della natura, ma a lui appartiene il sublimissimo compito di persuadere all'intelletto di chi l'ascolta verità divine, e di condurre la volontà ad opere divine, cose di gran lunga superiori alla nostra corta capacità: nè si tratta solo di convincere menti rette, di commuovere cuori ben fatti, ma di captivare anche le menti più mal prevenute, di piegare le volontà anche più ostinate, e schiave delle più tiranniche passioni: si tratta persino di persuadere l'amor proprio, la superbia a condannare i propri pensamenti, negando quel che vorrebbero affermare i sensi e la ragione per credere ai dettami della fede, e di determinare la volontà a rinnegare sè stessa, a combattere le proprie inclinazioni per uniformarsi in tutto a quella di Dio, rinunziando alla presente felicità che affascina, per cercare la futura che non si vede: si tratta in fine di riformar tutto l'uomo, portandolo alla perfezione, ma a una perfezione molto superiore alla sua natura, a una perfezione divina. Tale è l'altissima meta a cui tende la nostra predicazione: ecco perchè a noi non basta scienza ed eloquenza, ma ci bisogna altresì il soccorso dell'Onnipotente. « *Quando si conosce che cosa è* « *salvar un'anima*, diceva La Colombiere « (Ritiro Spir.), *e che cosa siam noi, si* « *resta assai presto persuasi, che in ciò* « *nulla noi possiamo* ».

Però quando avremo a predicare, fissato il pensiero nell'alto compito che ci è affidato, prima nostra cura sarà quella d'implorare instantemente dal Signore il suo ajuto. « Se un predicatore non è uomo d'orazione, « entra qui a dire il P. Lallemant, non farà « mai gran frutto, perchè il suo predicare, « per rispetto al disegno, ai pensieri, allo « stile, al gesto, alle mire imperfette e alle « intenzioni non pure che avrà, sarà pieno di « mancamenti ». Mentre al contrario « in un quarto d'ora di preghiera Dio può darci più pensieri propri a toccare i cuori, che non

avremmo trovato in un anno di letture e di studio (Dubois) » e l'esperienza lo prova.

Preparata la grazia, dobbiamo accingerci a mettere l'opera nostra; non togliamo mai gli occhi dall' alto scopo della predicazione della divina parola, questo è il faro, al cui splendore potrem scoprire ancora le doti, di cui deve arricchirsi l'orator sacro a differenza del profano, e le regole d' arte che meglio giova seguire.

A far grande un oratore in faccia al mondo si richiede genio e gran cuore con opportunità di circostanze: genio per concepire alti concetti, gran cuore, per essere atto alle forti impressioni, e favorevoli circostanze che le suscitino; imperocchè tutti i ritrovati dell'intelligenza uniti a tutte le risorse dell' arte non riesciranno mai a far grande impressione sugli animi e ad eccitare potentemente gli affetti, se manca il sentimento, la passione; non si scalda senza fuoco, ed è comune la sentenza che l' arte senza il sentimento è un corpo senz' anima. Però anche l' orator sacro deve aver caldo il cuore se vuol parlare con frutto; ma il suo cuore non dovrà esser la sede di passioni umane: l'alto fine a cui dee mirare gl' impongono un sentimento più sublime, più nobile: la passione del ministro di Dio è lo zelo della gloria di Lui, e della salute de' credenti, la sua passione propria è l'amor di Dio e de'suoi fratelli, è lo zelo della carità. Senza di questa la sua eloquenza sarà sempre fredda e infruttuosa, e tutta l'arte non gli gioverà, perchè avrà un corpo senz'anima. Se per contrario il nostro cuore sarà caldo di amor di Dio, noi riesciremo sempre fruttuosi nella nostra predicazione, essa sarà animata, penetrante come spada a due tagli, e convertirà i cuori. Sarà sempre animata, perchè a noi non mancano mai le occasioni opportune a eccitare il nostro zelo e a farci grandi nella predicazione: pur troppo il vizio fa ognora strage di anime, di quelle anime che costano il sangue dell'Uomo—Dio e davanti alle quali stanno aperte due eternità. Pei concetti sublimi del genio stanno in nostra mano quelli anche più eminenti della divina rivelazione. Ad esser grandi nella sacra eloquenza a noi dunque, più che il genio, abbisogna la santità: la storia ecclesiastica lo prova; mentre vi vediamo uomini affatto ignari d' umane lettere, e di doti naturali eminenti al tutto privi, che convertono più peccatori assai coi loro semplici discorsi che non i più grandi genii colle loro elaborate orazioni. Però scrive il Dubois: « Noi non « sappiamo d'errore più massiccio di quello « d'un sacerdote che non anima le sue pre- « diche colla santità della vita. Vuol dare « ad altri ciò che non ha egli stesso: è un « pezzo di ghiaccio che vuol infiammare chi « l' avvicina. S. Francesco Saverio convertì « 52 regni non perchè fosse avanzato nella « rettorica, ma perchè era santo. Molti del « suo tempo forse superavano la sua elo- « quenza, ma perchè non erano santi, non « sappiamo di loro conquiste, mentre tutto « il mondo conosce quelle del Saverio ».

Orazione e santità pertanto sono i due mezzi principali per giungere a condurre la parola di Dio in modo che riesca proficua alle anime; vengono per ultimo le regole dell'arte, che pure non si devono trascurare, siccome quelle che hanno pure lor parte d'influenza riguardo al frutto della predicazione; imperocchè se questo è elemento umano, umano è pure l'uditorio a cui dirigiamo i nostri sermoni.

Ora l'arte in primo luogo ne insegna, che suo scopo essendo quello di illuminare la mente e commovere il cuore fino a piegare la volontà, regola prima e fondamentale dev' essere quella di curare la chiarezza del dire, quindi l'affetto e per ultimo gli ornamenti.

Prima la *chiarezza* sia riguardo alle idee che vogliamo comunicare, come riguardo alla lingua con cui ne piace esporle; imperocchè non potrà mai esser mossa la volontà se prima non è persuaso l'intelletto: *Nil volitum nisi praecognitum.* È dovere poi del sacro oratore di parlar così chiaro che lo possano intendere non pure i dotti, ma anche gl'idioti; imperocchè anche costoro hanno diritto allo spirituale nutrimento della divina parola, come ne hanno il bisogno, e se lor porgiamo un pane che non possono inghiottire, li lasceremo ancor digiuni. Non dovrebbe dimenticare giammai un Ministro di Dio che la mente del popolo è per rispetto alla divina parola come la bocca d' un bambino riguardo al cibo corporale: se non vi è chi spezzi il solido pane all'infante, esso non può nutrirsene, e se non vi è chi spezzi al popolo il solido cibo della divina parola, esso non l'intende. Però a noi tocca di spezzarlo, anzi se fa duopo, come la madre il sodo cibo di cui nutre sè stessa non lo porge al suo bambino se non quando è passato in latte, così noi quando occorra, dobbiam porgere a'nostri ascoltanti la divina parola ridotta a somiglianza del latte; dobbiam cioè prima noi smaltire in noi stessi il pane, (come ne insegna il P. Segneri), studiando, ruminando la celeste dottrina che si rinviene nelle sacre pagine, e poi derivarlo come molle sugo nel cuore degli idioti.

Nè vi sia chi creda degradarsi scendendo basso; imperocchè la stessa Divina sapienza di Gesù C. non credette d'avvilirsi adattandosi alla piccola capacità dei semplici. È lo stesso Catechismo del Concilio di Trento che fa questa osservazione: « *Nam si ipsa Æterni Patris Sapientia in terras de-*

scendit, ut in carnis nostræ humilitate cœlestis vitæ præcepta nobis traderet, quem non compellat charitas Christi ut parvulus fiat in medio fratrum suorum, et tanquam nutrix foveat filios suos?

E il Dubois già sopra citato a questo proposito esce a dire: « Se volete predicare per « accattarvi le lodi di qualche bello ingegno, « se volete parer agli occhi del mondo un « grand'uomo, avanti, su, mettetevi ai tram- « poli, sfoggiate parole tonanti, sparnazzate « in faville, leccate i periodi, usate stile am- « polloso, declamate con enfasi, affettate con- « tegno e garbo elegante, mutate la catte- « dra di verità in tribuna o teatro, perde- « tevi tra i fiori di retorica o tra le nubi « della metafisica, e state certo che si dirà « tosto dagli uni: Oh, come predica profon- « do! nessuno l'intende; e degli altri: Gli è « un pazzo costui..... Ma se volete predi- « care per esser utile, per insegnare agli uo- « mini la legge di Dio, per farla loro ama- « re ed osservare, per rapirli all' inferno e « condurli al cielo, *predicate come i santi*, « come que'buoni missionarii, che istruisco- « no meglio una Parrocchia in tre settimane « di missione, che certi curati in quindici, « venti anni di ministero; *predicate final- « mente come Gesù C., perfetto modello « de'predicatori*..... Poteva egli esser « divinamente profondo ed eloquente... mille « volte più che tutti i piu grandi genii della « terra. Lo fu egli? lo volle? No, non mai. « Scorrete i suoi discorsi, vedete le sue com- « parazioni, leggete le sue parabole: che chia- « rezza! che famigliarità, che divino abbas- « sarsi! e frattanto quali misteri non rivela « egli! Qual teologia non insegna! È subli- « me, sì che la stessa empietà l'ammira. Ma « è sublime alla maniera di Dio, la quale « dev' essere pur la nostra; sublimità nelle « cose, semplicità nel modo di dirle. Ognu- « no lo comprende, ognuno ne è commosso, « rapito, incielato, e la conquista del mon- « do intero è il frutto di sua parola eminen- « temente popolare. Ecco il vero tipo del « predicatore. Guai al Sacerdote che sdegna « d'imitarlo. »

Se però in tutto il discorso si deve curare la chiarezza, questa principalmente ha da brillare nella proposizione. Fa duopo stabilire con somma precisione e chiarezza l'argomento del nostro dire e in esso procurare di fissar bene la mente degli ascoltanti, perchè il tema è il perno del discorso, e come non può girar bene la ruota se il suo perno non è ben appoggiato, così chi ci ascolta non potrà ben comprendere il nostro ragionamento, se prima non ha capito bene il soggetto, intorno a cui si volge il nostro dire.

Finalmente la chiarezza deve trovarsi anche nella qualità e nelle disposizioni delle prove, che non devono mai essere superiori alla generale capacità dell'uditorio, e debbono scaturire naturalmente dal soggetto, procedendo gradatamente, onde conciliino forza sempre maggiore al ragionamento. Lungi pertanto da noi quelle argomentazioni astruse, quelle divisioni e suddivisioni senza fine che, richiedendo mente disciplinare nella dialettica, sono per nulla adatte alle rozze intelligenze del popolo, che forma la parte quasi totale dell'udienza.

Nè si creda che la chiarezza sia impedimento all'eleganza, mentre si può senza difficoltà questa con quella conciliare: e se si può lo si deve, imperocchè è necessario rendere piacevole il discorso, affine di cattivarsi l'attenzione di chi ascolta; e la grettezza che aliena gli animi impedisce non poco il felice successo del sacro sermone. L'allettativo della mente apre all'oratore la via a penetrare ne' cuori; però si dovrà curar possibilmente anche l'eleganza del dire; però non si dovranno trascurare neppure quegli ornamenti, che rendono il discorso più accetto. E ben vero che questa è parte secondaria per l'eloquenza sacra, la quale non è fatta per dilettare, e sarebbe cosa strana che un ministro del Vangelo fosse più attento a piacere che ad istruire, a lusingar l'orecchio che a commovere il cuore, anzi sarebbe questo un vero tradimento fatto alle anime di Gesù C.; ma non è men vero che l'umana debolezza ha bisogno anche di questo ajuto: e come il pane materiale ha il suo sapore che lo rende gradito al palato, e così dispose la divina Provvidenza affinchè l'uomo trovasse più facile il dovere della propria conservazione; così il pane spirituale non deve pur esso mancare del suo allettamento: però l'eloquenza sacra rifugge del pari dal difetto e dall'eccesso degli ornamenti: e guai ai pastori avversi alla fatica che avviliscono la parola di Dio! guai a que' sacerdoti infedeli che, invilendo la dignità onde sono insigniti, fanno sì che più non si scorga nella lor persona il carattere di Ministri di Gesù C., e sono causa che venga a nausea la divina parola con tanto danno delle anime!

Guadagnare la mente degli uditori colla attraente e convincente chiarezza del ragionare, non è tuttavia l'unico compito del sacro oratore; altro ve n'ha non meno difficile, anzi molto più importante e scabroso, ed è quello di trionfare delle resistenze della volontà, far breccia ne' cuori, distruggere quegli idoli che le passioni vi hanno innalzato e volgere queste stesse passioni all'ossequio di Cristo: alla luce che illumina la via del Cielo, dobbiamo aggiungere il calore che ne innamora e trasfonderlo negli animi, investirne'i: le acque fredde

della colpa hanno spenta ne' cuori la nobile fiamma del divino amore? fa duopo infonder in questi l'odio al peccato e riaccendere in essi l'amore alla virtù, la fiamma della divina carità! A tale intento l'arte insegna di studiar bene l'argomento del nostro sermone, penetrar bene prima noi la verità, che vogliamo agli altri persuadere, studiando il soggetto in tutte le sue parti, studiando il bisogno, le disposizioni d'animo degli uditori diligentemente. Allora si ecciterà in noi il sentimento e saprem fare impressione sugli animi, e piegarli ai nostri voleri. Allora non accadrà di recare nel nostro sermone cose inutili all'argomento: anzi tutto che uscirà dalla nostra bocca sarà allo scopo conducente. Tutto quanto potrà giovare al nostro intento, saprem raccoglierlo, e convenientemente esporlo: saprem portar le prove più convincenti, esporle collo stile all'uopo più efficace: delle immagini, de'fiori, delle figure retoriche useremo non ad inutile ornamento, ma con tal discrezione ed opportunità, che il nostro dire riescirà efficace, pieno di unzione e commovente. Giacchè quando noi siamo penetrati, investiti di una verità grande, e il cuore è caldo, esso allora tutte le risorse di sua intelligenza mette a contribuzione per conseguire il suo scopo, e la natura istessa gli è maestra. Quando la passione è viva in noi, facilmente troviamo i colori per dipingerla vivamente e farla passare negli animi di chi ci ascolta; e chi spasima per la perdita delle anime, per l'ingratitudine di cui è ripagato l'Amor essenziale dalle sue creature, sa rappresentar in tal modo i propri sentimenti da penetrare il fondo de' cuori, tanto che arrivi con una piccola intelligenza a superar nell' efficacia del dire il retore più istrutto. E la ragione si è che, *l'arte comunque potente non vale quanto la natura* (Fénélon), e qui agli aiuti della natura s'aggiunge ancora la potenza immensamente più grande della grazia.

Si potrebbe dire dell'oratore zelante, che vuol essere efficace nel dire e s'investe del suo argomento, quel che d'un santo da poco canonizzato scriveva un illustre vivente oratore, ch'egli cioè in qualche modo ritrae, operando, della grandezza del fine a cui tende e dell'infinito. — Ecco le sue parole: « Se vi ha cosa al mondo fertile, sono le cause della finalità; esse a volerle consacrare colla nostra parola, sono feconde come la Vergine, cui spettava di partorire il Messia. E per fermo l'uomo, che nella causa del fine si appunta, s'informa spiritualmente di quella natura, ed opera di quel tenore; giacchè ogni azione umana s'impiglia potenzialmente nel suo principio; e se la natura del fine è grande, è infinita, egli in qualche modo ritrae, operando, della grandezza del fine e dell'infinito. (Alimonda. Panegir. di S. Benedetto Labre).

Anche ai mezzi suggeriti dall'arte deve pertanto appigliarsi il Sacro oratore, avendo la divina Provvidenza a questi pure comunicato un certo grado di potenza; ma la sua fiducia maggiore, come sopra largamente si è mostrato, deve riporla nel soccorso della grazia, nell'ardor del suo zelo. Imitiamo i Santi ne'nostri costumi e nel modo di comporre i nostri discorsi: facciamoli a' piè del Crocifisso e pregando Gesù d'infiammarci tutti del suo divino amore: appigliamoci non tanto ai ritrovati dell'umano ingegno, quanto alla S. Scrittura, ai Ss. Padri, ai Dottori approvati dalla Chiesa, in cui solo si trova la vera parola di Dio, che dobbiam predicare: allora saremo veramente all'altezza di nostra sublime missione; allora veramente sarà efficace in bocca nostra la divina parola, promovendo la gloria di Dio, procacciando agli altri la eterna salute, mentre verrà a formare per noi una corona fulgentissima in Cielo.

Valmadrera, li 6 Settembre 1882.

Sac. **Luigi Martinenghi.**

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 9° Caso Morale

Marziale Confessore in un collegio educativo spesso per zelo richiede ai giovani suoi penitenti il nome dei loro complici e di altri

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo dei M. R. di Pesaro
Cavina Can. Giuseppe di Faenza
Carmicio, Benef. Antonio di Mazzara
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Di Lorenzo Sac. Lorenzo di Orta di Ate
Gentiloni P. Ettore dei Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Laghi Sac. Paolo di Faenza
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo Caso morale:

Morgera Sac. Giuseppe in Casamicciola.
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Intino Paolo di Cerignola; per quello del caso liturgico il Sac. Pietro dell'Aversana di Parete.

che essi sappiano rei di scandalose azioni ; e poi li sollecita a permettergli di fare ai delinquenti le opportune correzioni, e di riferirne ai superiori per provvedere alla loro emenda.

Si chiede :

1.° Chi domanda il nome del complice come pecca e in quali pene incorre ?

2.° Che è da dire della condotta di Marziale ?

Al 1.° Benedetto XIV, con la sua Costituzione *Suprema* del 7 luglio 1745 indiritta ai Portoghesi, condanna con severe parole la rea pratica di domandare ai penitenti il nome de' complici. Con l' altra Costituzione *Ubi Primum* del 2 luglio 1746 , confermando la sua precedente Bolla, vi aggiunge le pene per chi se ne rende colpevole. E la pena è quella della sospensione *ferendae sententiae* dall' officio di confessore; e di più a chiunque venisse in cognizione di qualche confessore, che avesse in costume di richiedere ai penitenti la persona del complice, è imposto l'obbligo di denunziarlo fra 30 giorni, purchè ciò avesse appreso, non per mezzo della propria confessione, ma per altra via. E tale obbligazione quel supremo Pontefice imponeva sotto pena di scomunica *latae sententiae* (1). Inflisse inoltre la pena di scomunica riservata alla S. Sede contro coloro, che insegnano e difendono come lecita, la pratica di domandare ai penitenti il nome del complice; e contro quei confessori , che osano di rimandare inassoluti i penitenti , sol perchè ricusano di manifestarlo : *Qui ausus fuerit* , egli dice , *docere licitam esse praxim exquirendi nomen complicis , denunciata nisi revelarent, absolutionis sacramentalis negatione ; vel scribere aut loqui praesumpserit in eiusdem damnatae praxis defensionem, incidit ipso facto in excommunicationem , a qua non possit , praeterquam in articulo mortis, ab alio quocumque, etiam dignitate fulgente, vel auctoritate suffulto, nisi a Nobis vel pro tempore existente Pontifice , absolvi.* E perchè poi alcune opinioni insorsero a sostenere, che coteste potificie Costituzioni non avean valore fuori del Portogallo, *non obligare extra Lusitaniam*, dove era primieramente cominciata la condannata pratica ; il medesimo Pontefice con l'altra Costituzione *Ad eradicandam* del 28 settembre 1746, confutando e condannando le strane opinioni, dichiarò le sue precedenti Costituzioni all'uopo obbligare tutto l'orbe cattolico.

Così fatte cose sono di già state confermate dal Sommo Pontefice Pio IX con la sua Costituzione *Apostolicae Sedis*, dove è detto: *Excommunicationi latae sententiae Romano Pontifici reservatæ subiacere declaramus... docentes vel defendentes tanquam licitam praxim inquirendi a poenitente nomen complicis, prout damnata est a Pontifice Benedicto XIV in Constitut. Suprema* (7 iul. 1745), *Ubi Primum*, (2 iul. 1745) *Ad Eradicandam*, (28 Septembre 1746).

Da quanto abbiam detto chiaramente ne viene, che quel confessore, il quale ha in uso di domandare ai suoi penitenti il nome del complice, *rem detestabilem facit*, secondo Benedetto XIV, e pecca gravissimamente; ma non incorre in nessuna censura. La censura è fulminata solamente contro coloro, che insegnano e sostengono siccome lecita, la pratica di domandare al penitente il nome del complice; e che negano l'assoluzione a coloro, che rifiutano di manifestarlo. Così Benedetto XIV, e così Pio IX, il quale ha confermato le Costituzioni del suo Predecessore intorno alla iniqua pratica *prout damnata est a Benedicto XIV*. (1)

Al 2.° Ma che è a dire della condotta di

(1) Questa censura è stata oggi abrogata da Pio IX, ma si rimane l'obbligo della denunzia (v. Del Vecchio, vol. 2. N. 725.)

(1) Col nome di complice qui s'intende chiunque abbia avuto parte in qualsivoglia specie di peccato, perchè la legge non arreca veruna distinzione. Richiedere poi in confessione il nome del complice non è solo il domandarlo espres-

Marziale, il quale, mosso da zelo, ha in uso di richiedere ai giovanetti alunni, suoi penitenti, il nome de' complici, o di altri, che sappian rei di scandalose azioni; e gli stimola a permettergli di correggere i delinquenti, e di riferire ai superiori per la loro emenda?

Non è lecito al Confessore pigliar notizia intorno al nome del complice, comunque il facesse a fin di bene, o di fare le opportune correzioni o di impedire il danno; perchè anche questo è vietato da Benedetto XIV Cost. *Ubi primum*, dove sono riprovati quei confessori, i quali *tum procurandae complicis correctioni , aliorumque bonorum.. specioso praetextu colorare, tum emendicatis quibusdam doctorum opinionibus defendere non dubitarent.*

Ma ciò non sarà poi mai lecito al Confessore, e nemmeno quando fosse indispensabile per riparare un pubblico danno? E, nel caso di Marziale, nol potrebbe egli a fin d'impedire che nel collegio educativo s'ingenerasse il mal costume?

Ecco quel che su tal proposito insegna il chiariss. Berardi nella riputatissima sua opera *De recidivis et occasionariis* (Vol.II,Par,II, art. VI, n. 275):

« Ultimo hic petes, an detur casus, in quo confessario liceat petere nomen complicis sub denegatione absolutionis, quando scilicet confessarius ipse sit etiam communitatis superior, et poenitens iure naturali gravem habeat obligationem eidem denuntiandi complicem extra sigillum sacramentale, ut gravissimum communitatis damnum impedire possit?

« Respondeo affirmative. Ratio est quia Benedictus XIV non damnavit absolute et in omni casu confessarium, qui nomen complicis exquireret; bene vero damnavit illos confessarios qui « complicis nomen *passim* exquirerent..., opiniones vel falsas et erroneas sequendo, vel *veras et sanas male appli-* « *cando* » (Const. *Suprema*). Si itaque confessarius in aliqno casu raro exquirat nomen complicis, bene applicando aliquam veram et sanam opinionem,a Benedieto XIV nullo modo damnatur; imo potius, ut notat Gury (n.502), ab odem implicite approbatur. Inter opiniones autem veras et sanas, quas Summus Pontifex adesse supponit, recensenda est procul dubio sequens Cardinalis De-Lugo sententia, qui scripsit (De Poenit. D. 16, n. 432): « Po- « test confessarius videre, ex occultatione « complicis gravissima damna imminere, ad « quae impedienda poenitens omnino tenetur: « rursus videt, poenitentem per seipsum im- « mediate id non posse exequi, nec habere « alium, per quem id possit, praeter ipsum « confessarium: quo casu certum est teneri « poenitentem ad illud medium unicum eli- « gendum: quod si nolit, iam non est aptus « ad absolutionem recipiendam ».

Dalla esposta dottrina si può dedurre che Marziale malamente si comporta con chiedere spesso ai suoi penitenti i nomi dei loro complici, qualunque sia il motivo che ve lo spinga. Potrebbe farlo solo in qualche caso gravissimo, in cui non fosse dato al penitente di rivelare in altra guisa il complice al superiore, perchè s' impediscano scandali e danni comuni.

Se poi ai penitenti possa chiedere i nomi non dei complici, ma di altri ch' essi sappiano rei di scandalose azioni,affine di procurarne la emenda, noi crediamo che sarebbe lecito il farlo, ma fuori confessione, e quando non vi si riferiscano le cose udite nella confessione medesima.

Soluzione del 9.° Caso liturgico

Pilade e Tarquinio sono ambedue cappellani in una Chiesa di Claustrali. Il primo vuol celebrare la messa sempre secondo il

---

samente; vale lo stesso andare investigando in maniera con importune interrogazioni le qualità e le relazioni del socio nel delitto, che già ne viene chiara la conoscenza dell'individua persona del complice. Con ciò non s' intende poi dire che il Confessore non debba, per la integrità della confessione, cercare le circostanze,le quali alcuna volta sono sì fatte, che non solamente aggravano, ma traggono altresì in altra specie di peccato. Questo è suo dovere, e se in risultato ne viene lo scoprimento del complice, ciò sarà avvenuto *per accidens*, e non per volontà del Confessore.

Calendario della propria Diocesi. Il secondo invece vuol celebrarla secondo il Calendario delle Claustrali, anche quando ricorrono Beati di quell'Ordine.

Si chiede :

Che deve dirsi della condotta di Pilade e di Tarquinio ?

Ordinariamente parlando la messa dee concordare con l'ufficio. Vanno eccettuati i seguenti casi 1.° Se si celebra messa cantata in una chiesa, la quale usa differente calendario. 2.° Se alcuno, in cambio del Parroco dica la messa *pro populo*, ovvero canti la conventuale in chiesa di monache, che hanno l'uso del coro. 3.° Se la messa venga celebrata in qualche chiesa, dove si solennizzano festività. 4.° Se la diversità de' colori ne' paramenti non permetta, che la messa si possa conformare con l'ufficio. Ma in tutti questi casi i Sacerdoti son sempre tenuti ad usare il messale di rito romano ; e se per avventura in esso non si trova la messa, che deesi celebrare, si deve prendere dal Comune. (Decr. 5195 e vedi Berardi, *Prax. Confess.* n. 638.)

Ora che è a dirsi primieramente di Pilade, il quale, essendo cappellano in una chiesa di Claustrali, vuol celebrare la messa sempre secondo il calendario della propria diocesi ?

Sonovi non pochi decreti della S. C. de' R., i quali sembra che lascino in facoltà del cappellano il celebrar la messa o secondo il calendario della sua diocesi, ovvero del Santo, di cui le Claustrali fanno l'ufficio in coro. Così la S. C. de' Riti: (*in Austriæ Osciponti*, 22 dic. 1612.) « Cappellanus Monialium *potest* missam celebrare de Sancto, cuius officium ab ipsis monialibus celebratur in choro, missali tamen romano, in quo si missa particularis de eodem Sancto non adest, sumitur de comuni ». E similmente la medesima S. C. de' R. decretò il 20 nov. 1628; ed il 1.° dicem. 1717 (v. Nicol. *Lucubr. Canon.* lib. 3, tit. 1, *de vita et honest. Cleric.*—Gavanto in *Manuali Episc.* verb. *Monialium cura spiritualis*, n. 33. Piton. *de ritib.* n. 1768.—S. Alfonso de Liguori *Theol.* v. 2, n. 390). Fu pure domandato alla S. Sede dalle Claustrali Cappuccine di Venezia: « An Sacerdos cappellanus monialium Capuccinarum, ad earum commodum celebrans, *possit* celebrare missam iuxta ritum officii earumdem Capuccinarum ? » E la S.C. de' R. rispose: « Affirmative, dummodo tamen celebret in ecclesia praedictarum monialium, et utatur missali romano. » (1). (*Die* 11 *iun.* 1701, *Venetiar.* decr. 3439). Fu supplicata poscia la S. Sede dalle Claustrali di Napoli a dichiarare se i loro cappellani *dovessero* conformarsi, nella celebrazione della messa, al rito del loro ufficio : « An Cappellani servitio Ecclesiae ipsarum monialium addicti, *debeant* celebrare missam de Sancto, de quo moniales recitant officium juxta proprium calendarium, licet sit inferioris ritus Sancti, de quo Cappellanus privatim ad tenorem calendarii dioecesani officium recitat ? » E fu risposto: « Affirmative, dummodo utatur missali romano. » (*Die* 18 *mart.* 1702 *in Neapolitan*—3473).Ma continuando ad essere frequenti le suppliche dei

(1) La S. C. de' R. ha sempre prescritto, che i Cappellani delle Claustrali, e qualunque sacerdote, celebri in chiese di Regolari, debbano usare il Messale di rito romano, il quale deesi sempre trovare nelle loro sagrestie. Ma sonovi claustrali, i quali hanno il privilegio che ogni sacerdote, che celebri nelle loro chiese, possa usare il messale del loro Ordine. Cotesto privilegio concesse, il 10 febb. 1727, Benedetto XIII ai Benedettini di ambo i sessi, nel giorno di S. Benedetto, e per tutta la ottava. Lo concesse Clemente XIV, il dì 26 giugno 1773, agli Eremitani di S. Agostino, per tutti i giorni. Simile privilegio accordò Pio VI, il dì 5 settembre 1775 in favore di qualunque sacerdote celebri nelle chiese de' Minori di S. Francesco; ed il 14 agosto 1777 a pro de'Sacerdoti che celebrano nelle Chiese de' Carmelitani Scalzi di entrambi i sessi; e lo stesso privilegio largì in favore de' Cappucini il 15 luglio 1778, e confermò il 27 giugno 1781, anche in favore delle claustrali cappuccine—Si noti che col privilegio di usare del messale dell' ordine va annesso quello di dire la messa propria col proprio prefazio, come nel messale monastico.

differenti ordini di monache claustrali alla S. Sede, affinchè si degnasse impartire ai loro Cappellani e Confessori la facoltà di poter celebrare la messa de' Santi, de' quali esse claustrali recitano l'ufficio, la S. C. dei Riti, con decreto generale del 20 novembre 1717 dichiarò: « *Licere in posterum* tum Confessario, tum Cappellanis tantum *quarumcumque monialium* servitio addictis, missam Sanctorum, de quibus ipsae celebrant officium, celebrare, sed cum missali romano, et de communi, non vero missas proprias eorumdem Sanctorum variis Ordinibus a S. R. C. concessas ». Il qual decreto, recato a conoscenza di Papa Clemente XI, fu da lui confermato il 1.° decembre del medesimo anno 1717. (Decr. 3754.) Dopo di che torna evidente che i Cappellani delle Claustrali possono bene celebrare la messa secondo il calendario del loro Ordine, anzi noi siam di credere, che in certa guisa ciò debbano fare, per appagare i loro voti, avuto riguardo alle tante suppliche, che esse porsero alla S. Sede, affinchè le messe de' Cappellani, celebrate nelle loro chiese, concordassero con l'ufficio dell'ordine. Sono poi i Cappellani rigorosamente tenuti a seguire il rito delle Claustrali, celebrando messe solenni nelle loro chiese. Così al dubbio: « An Cappellani saeculares, officium de Dominica persolventes, se conformare *debeant* cum monialibus quoad missam? » fu risposto: « Serventur S. C. decreta: et Cappellanos saeculares, qui celebrare debent in ecclesiis monialium, quoad missam solemnem *teneri*, dummodo celebrent cum missali romano. » (*Die* 20 *sept.* 1806, in Corduben. Decr. 4352). Perciò non è da reputarsi per nulla lodevole, la pratica di Pilade, il quale, Cappellano di Claustrali, celebra nella loro chiesa, sempre seguendo il calendario della sua diocesi. E a noi sembra che anche nel caso in cui Pilade abbia recitato ufficio di rito doppio, celebrando nella chiesa delle Claustrali in giorno, in cui queste hanno recitato ufficio di rito semidoppio, possa bene conformarsi al loro calendario, e celebrare anche la messa privata de' defunti; conciossiachè il decreto della S. C. de' Riti che ha ciò vietato, ha avuto in mira solamente i Sacerdoti non adpetti al servizio delle chiese Claustrali, che potessero celebrare sui loro altari. (1)

Contrariamente alla pratica di Pilade, Tarquinio ha in costume di celebrar sempre secondo il Calendario delle Claustrali. Egli fa cosa concedata dalla S. Sede, anzi in taluni casi, comandata; dunque nulla è a riprovare intorno alla sua condotta. Può bene uniformarsi al calendario delle Claustrali anche quando ricorrono beati del loro ordine, perchè il decreto della S. C. de' Riti emanato per le cappuccine di Venezia l'11.giugno 1701, da noi innanzi riferito, ed eziandio altri conformi decreti della medesima Congregazione, di potersi i Cappellani uniformare, nella celebrazione delle messe, al calendario delle Claustrali, non fanno distinzione tra Santi e Beati. Dunque non vi ha nulla di riprovevole intorno alla condotta di Tarquinio.

Mons. Vito Gabrielli.
Prel. Dom. di S. S.

Proposta dell' 11° Caso Morale

Un esattore fondiario, un presidente della congregazione di carità ed un subeconomo si presentano ad Amilcare per confessarsi. Questi li rimanda tutti e tre inassoluti, dal perchè si ricusano di rinunziare ai proprii officii, che Amilcare crede inconciliabili con i dettami della coscienza.

Si chiede:

1° Possono esercitarsi in sicura coscienza

---

(1) Eccone il decreto: « An Sacerdotes, qui recitant officium de festo duplici, confluentes ad Ecclesias sive regularium, sive aliorum, ubi dicitur officium de semiduplici, possint ibi dicere missas privatas defunctorum? Item recitantes officium de Martyre, et celebrantes in Ecclesiis, ubi dicitur de Confessore, utrum debeant se conformare in colore illius Ecclesiae, etiamsi nulla ibi sit solemnitas? »—Resp. « Negative quoad primam partem: affirmative quoad secundam, etiam quoad missam, quae non poterit celebrari de Sancto Confessore si color fuerit rubeus. » (In Varsavien, 7 maii 1746.)

gli officii di esattore fondiario, di presidente della congregazione di carità e di subeconomo pei beneficii vacanti?

2° Che deve dirsi della condotta di Amilcare?

Proposta dell'11.° Caso Liturgico

Nazario parroco, contento di tener sugli altari le candele di cera per le Messe, suol sempre nelle solenni funzioni illuminar la Chiesa con lumi a petrolio ed a candele steariche.

Si chiede: Che deve dirsi della condotta di Nazario?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

I Capitoli Cattedrali di patronato laicale — Discende dagli art. 1 e 6 della legge 15 Agosto 1867, ed è giurisprudenza omai stabilita e conforme a ragione, che ai Capitoli delle Cattedrali sieno conservati i canonicati in numero di dodici, ancorchè sieno di patronato laicale. (Cassaz. di Roma, Sent. 24 Aprile 1882 — Cattedrale di Montepulciano Gagnoni e Finanze — Boll. del Contenz. An. VI. P. II. pag. 172).

Fondazione mista a scopo di beneficenza e di culto — Non costituisce opera di beneficenza, ma fondazione mista a scopo di beneficenza e di culto, e perciò soppressa in questa parte, quella che, oltre allo scopo di maritaggio, ha lo scopo di una messa; sebbene la detta messa sia da celebrarsi all'alba di ciascun giorno per comodo della gente di campagna, e delle persone vereconde che, sprovviste di vesti, non potrebbero assistervi in altre ore. (Cassaz. di Roma, sent. 11 maggio 1882 — Finanze e Vitale — Boll. del Contenz. l. c. pag. 174).

Il Demanio successore dei Monasteri soppressi — Il Demanio, quale successore di un Monastero soppresso, ha interesse e quindi azione civile contro l'erede di un testatore che dispose di un legato di messe per somma annua da celebrarsi in quel Monastero, per mezzo di persona a scegliersi dalla sua superiora.

L'autonomia di tale fondazione non richiede fondi o rendite distinte e staccate dal patrimonio del testatore. (Cassaz. di Roma, Sent. 15 Giugno 1882 — Finanze e Fondo pel Culto e Cardillo d'Inici Alliata — Boll. del Contenz. l. c. pag. 179).

Acquisto fatto dal Vescovo se soppresso o convertito — Acquistati da un Vescovo alcuni stabili in favore della chiesa e per gli usi pii e religiosi più convenienti alla diffusione della religione, all'incremento del suo splendore e al bene dei fedeli; e ritenuto dal giudice che sia sorta dall'atto di acquisto la fondazione di un ente morale ecclesiastico amministrato dall'Ordinario *pro tempore*, non avente personalità e patrimonio proprii, e per oggetto il culto, soggetto pertanto alla conversione in rendita: cotale giudizio è essenzialmente di fatto, ed è quindi incensurabile in Cassazione. (Cassaz. di Roma, Sent. 13 Luglio 1882 — Guidelli Arcivescovo di Modena e Finanze — Boll. del Contenz. l. c. pag. 181).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1883)

Enciclica del S. Padre agli Arcivescovi e Vescovi della Spagna — Una splendida Enciclica il dì 8 u. s. il S. Padre indirizzava all'Episcopato Spagnuolo. In essa encomia l'amore per la fede cattolica che in tanti mutamenti di uomini e di cose gli spagnuoli hanno manifestato con esimio coraggio; massime negli avvenimenti contrarii e funesti alla S. Sede. Lamenta però con dolore che non si ravvisa tra essi una concordia tranquilla, e che ancora tra i cattolici e i Vescovi per la divisione dei partiti appariscono dissensioni. Osserva che non bisogna confondere la religione con un partito politico, ma neppure pretendere che lo Stato sia costituito ed amministrato al di fuori di Dio, non potendo aver vita la società civile ed esservi ordine se non è basata sui sani principii di religione. Esorta finalmente il clero ed il popolo che facciano tacere le diverse opinioni politiche, e siano tutti di accordo per mantenere intatta nello stato la religione cattolica: raccomanda la diffusione delle associazioni religiose, e della buona stampa, ed a coloro che sono della stessa provincia di conferire insieme e col proprio Arcivescovo per serbare la unione degli animi, e la identità della disciplina. « E quando sarà bisogno, conclude, « verrete a questa Sede Apostolica dalla quale « sgorgano la integrità della fede, la forza « della disciplina nel medesimo tempo che la « luce della verità. A questo disegno resteranno favorevoli occasioni i pellegrinaggi « che sono intrapresi da diverse parti della « Spagna. Perchè niente è più efficace a « spegnere le dissensioni e a porre termine « alle controversie che la voce di Colui che « Nostro Signore G. C. principe della pace « ha stabilito come Vicario del suo potere, « e così ancora l'abbondanza delle grazie « celesti che cola sì abbondantemente dalla « tomba degli apostoli. »

Ricevimenti al Vaticano—S. S. nella ricorrenza delle feste di Natale ha ricevuti gli omaggi del S. Collegio, degli Ambasciatori

dei Governi accreditati presso la S. Sede, del Corpo delle guardie e dei familiari. Segnaliamo il discorso che tenne al S. Collegio dei Cardinali. Dopo di aver dichiarato che l' anno 1882 gli ha recato nuovi dolori, e per la stampa invereconda colla quale si sono lanciati oltraggi su tutto ciò che vi è di più sacro, e pei gravi danni spirituali che han patito tante popolazioni con restar private per lungo tempo dei loro Pastori pel ritardo dell' *Exequatur*, si ferma a lamentare il nuovo attentato agl'inviolabili dritti sovrani del Pontefice ora perpetrato coll' ingerenza dei Tribunali civili italiani nell' interno dei Palazzi Apostolici, senz' alcun pretesto, ma solo coll' intendimento di colpire la stessa suprema potestà del Pontificato: poichè si è preteso sancire che nel luogo stesso della sua dimora il Pontefice non debba essere più rispettato, nè più libero di esercitare i suoi diritti. «Ah! « lo diciamo con animo profondamente com- « mosso ed amareggiato (esclamò nell' acco- « miatare l' augusta assemblea): non è certo « da presagir bene delle sorti di un popolo « cattolico, le cui speranze di felicità e di « grandezza debbono fondarsi sulla sognata « distruzione o morale decadimento del Pon- « tificato. Del resto non è per esso nè per « la Chiesa che abbiamo a temere; che anzi « quanto più direttamente vediamo presa di « mira ed assalita l' opera stessa di Dio, « tanto maggior ragione abbiamo di sperare « in uno speciale intervento della Provvidenza « divina a nostro favore ».

Tribunale del Vaticano — La commissione giudiziaria, creata in Roma nel Vaticano, è formata per la prima istanza da Mons. Cristofori uditore di rota, presidente, Mons. Gizzi uditore di rota, e Mons. Galimberti, votante di segnatura; e per la seconda istanza da Mons. Apolloni uditore di rota presidente, e Mons. Montel uditore di rota per l' Austria e Mons. Franchi prelato chierico di camera. Le due sezioni riunite formano la terza istanza sotto la presidenza di Mons. Marini, Uditore Generale della Camera Apostolica.

Nomine Pontificie — S. S. con biglietti della Segretaria di Stato si è degnata nominare:

Mons. Mario Mocenni Vesc. titolare di Eliopoli a sostituto della Segreteria di Stato;

Mons. Vincenzo Vannutelli Arciv. titolare di Sardia, già Delegato Apostolico per gli Orientali e Vicario Patriarcale pei Latini, ad Internunzio Apostolico del Brasile.

Cardinale defunto — Il Cardinale Augusto Ferdinando Donnet, Decano dei Cardinali dell' Ordine dei Preti, ed Arcivescovo di Bordeaux, cessò di vivere nell'età di anni 88 il 23 u. s.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre nella ricorrenza del S. Natale dispose che si dispensassero 150 letti a famiglie bisognose con altre largizioni a poveri per mezzo dell'Elemosiniere Apostolico, deputando all'uopo la somma di L. 12, 000. Per mezzo della Segreteria dei Memoriali dalla stessa S. S. si elargirono a poveri altre L. 10, 000.—I negoziati della S. Sede colla Russia sono stati definitavamente compiuti con soddisfazione delle due parti contraenti; ben presto sarà ristabilita l'ambasciata russa presso la S. Sede; i Vescovi polacchi saranno rimessi coll' Arc. di Varsavia nelle loro sedi, ed i nuovi Vescovi saranno nominati col consenso della S. Sede. — È partita da Napoli per Alessandria ed il Cairo una spedizione di Missionarii con a capo il Sac. Marzano. — Sono morti: Mons. Antonio Dalena Vesc. di Monopoli e Mons. Aniceto Ferrante Vesc. titolare di Callinico.

Ventitrè ministri protestanti della setta dei ritualisti si sono convertiti in Inghilterra. Quindici nuovi convertiti han ricevuto il sacramento della Cresima nella Chiesa di Maidolon presso Londra. Il celebre baritono inglese Standley ha fatta la sua abiura a Highatel nella Chiesa dei Passionisti. Il barone Tetton Sybes, uno dei membri più zelanti della Chiesa Anglicana, che avea fatto edificare non meno di 19 templi nel Sorkshire è rientrato nel grembo della Chiesa Cattolica. La figlia unica del barone Magnus, antico ministro prussiano in Danimarca, si è convertita al cattolicismo. — A richiesta del nuovo Vescovo di Tarbes, nella cui diocesi trovasi il Santuario di Lourdes, il S. Padre, si è degnato accordare una indulgenza straordinaria in forma di giubileo a tutti coloro che nel 1883 visiteranno quel Santuario.—In Francia, dietro l'invito del S. Padre, già si contano 144 mila terziarii dell'Ordine Fraucescano.—In S. Luigi del Missouri i Gesuiti edificano una gran Chiesa con un Collegio, i quali edifizii importeranno non meno di 10 milioni.—Il Vescovo di Ayacuncho in America è morto vittima di carità, Mentre tentava di sedare una rissa, fu ucciso dai tumultuanti in Huanta, e spirò perdonando i suoi uccisori. — La Regina Vittoria ha fatto dono del suo ritratto, in piede al quale segnava la sua firma, al Collegio Beaumont presso Windsor, diretto dai PP. Gesuiti.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Iurisdictionis parochialis—20 Maggio 1882—I due parroci di S. Agata e di S. Agostino in Dioc. di C. si contendevano la giurisdizione di una nuova casa religiosa, surta in un vasto campo, annesso ad alcuni edifizii, che prima appartenevano alla parrocchia di S. Agata, e poi, dopo una nuova circoscrizione, fatta d'ordine della potestà laica, col consenso del Vescovo, furono aggregati alla parrocchia di S. Agostino. La lite fu decisa dall'Ordinario, il quale sentenziò che la nuova casa religiosa spettasse a quest'ultima parrocchia. Ma il parroco di S. Agata volle muovere appello presso la S. Sede.

La causa fu trattata il dì 20 maggio 1882; ed al dubbio: *An sententia Curiae Ecclesiasticae C. sit confirmanda vel infirmanda in casu* — fu risposto: *Sententiam esse confirmandam.*

E con ragione; imperocchè:—a) il Tridentino (Sess. 7 c. 6 *de ref.*) attribuisce ai Vescovi, anche come delegati della S. Sede, la potestà di unir le parrocchie nei casi concessi dal dritto.—b) Una città, una borgata, un villaggio van formati non solo degli edifizii, ma sì pure del territorio loro annesso (Greg. X in cap. *Ubi periculum* 3 de elec. in 6.-Card. de Luca, Disc. 21 de Benef. n. 11-Cuiac. Tom. 7 edit. Prati, col 1689—Card. Mantica *de coniect.* l. 7, t. 2, n. 35 seq.)—Nel caso, la divisione delle parrocchie fu fatta col consenso del Vescovo, e però canonicamente fatta.

II. Canonici magistralis—17 Giu. 1882—Quando il Sac. Canal ottenne per concorso il teologato nella Cattedr. di P., si obbligò col Vescovo d'insegnare in Seminario le scienze sacre, senza pretendere altro emolumento, che le sole distribuzioni quotidiane. Ciò a norma degli statuti di quel Capitolo cattedrale.—Per quattro anni il Canal insegnò gratuitamente in Seminario non solo la Sacra Teologia, ma sì ancora la storia ecclesiastica. Appresso però richiese lo stipendio sì per l'avvenire come pel passato, dicendo che gli statuti imponevano l'obbligo al can. teologo d'insegnare in Seminario, ma non prescrivevano che questo insegnamento dovea farsi gratuito. Il Vescovo promise qualche emolumento per la lezione di storia; ma per quella di Teologia stette fermo a negarlo. E il teologo fece ricorso alla S. Sede.

La S. C. il dì 17 giugno 1882 discusse i dubbi:

I An canonicus magistralis, pro munere quod in Seminario exercet, ius habeat percipiendi emolumentum, vel potius distributiones quotidianas tantum lucrari debeat in casu.—Et quatenus affirmative ad 1.^m^ partem, negative ad 2.^m^

II An et quomodo providendum sit pro distributionibus praeterito tempore perceptis in casu.

E decise:-*Ad I Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* — *Ad II Provisum in praecedenti,*

Si raccolga:—a) Per diritto comune spetta al Vescovo ed al Capitolo la potestà di formar gli statuti risguardanti lo stato della Chiesa, il culto divino e il buon ordine del Coro (Rota, p. 4, t. 1, decis. 494, n. 6 recent.)-b) Siffatti statuti han forza e valore di una legge privata, la quale vuolsi

accuratamente osservare da tutti i capitolari. — c) Nel caso, in virtù de' detti statuti, al Can. Teologo era annesso l'obbligo d'insegnar nel seminario, il quale insegnamento diventava perciò parte dell'officio di quella prebenda, ed è risaputo che per l'officio del Teologato altro non si deve che le sole quotidiane distribuzioni.

III Syracusana seu Catanen. Matrimonii—15 Lugl. 1882—Nel 1867 fu celebrato in Messina il matrimonio fra il duca Giuseppe e la figlia del Barone D. Benedisse il connubio il rettore economo Giovanni Filocamo, per ispeciale mandato dell'Arciv. di Messina, il quale n' ebbe espressa delegazione dagli Arcivescovi di Siracusa e di Palermo; e fra gli altri testimoni fu presente il parroco Chirico, nella cui giurisdizione abitavano gli sposi. Appena celebrate le nozze, il marito partì, solo, per Parigi, e, ritornato, si unì con la consorte, dalla quale ebbe dei figli. Non andò guari però e sursero discordie inconciliabili tra loro. La moglie chiese ed ottenne dal tribunale laico la personale separazione. Il marito volle, oltre a ciò, ricorrere alla Curia di Siracusa perchè dichiarasse nullo il matrimonio per difetto di giurisdizione nel parroco che lo benedisse. A tale richiesta si associò pure la moglie, la quale si adoperò perchè la causa fosse deferita alla S. Sede.

Fu trattata in S. C. il dì 15 luglio 1882; ed al dubbio: *An constet de matrimonii nullitate in casu*—fu risposto: *Ex hactenus deductis non constare.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Gli sposi non aveano smesso il domicilio di Palermo, ma in Messina avevano acquistato il quasi domicilio, per esservisi recati con animo di rimanervi buona parte dell'anno. Ora a nessuno può mai negarsi di avere due o più domicilii ed esercitare in ciascuno i proprii diritti. Così la S. C. del C. addì 28 genn. 1769 *in Romana, seu Tudert.*, dove si legge: « Quemlibet non duo tantum, sed etiam plura habere posse domicilia in Dioecesis oppidis, vel civitatibus, sicque singulorum iuribus et praerogativis frui ». Così pure la S. Rota (in Terracinen 23 ianuar. 1725 et in alia Romana seu Tudert. 14 mar. 1772).—b) Il matrimonio fu benedetto dal Parroco Filocamo per delegazione dell'Arciv. di Palermo; ma messo pure che non si voglia far valere il domicilio di Palermo, assisteva altresì da testimone il Parroco Chirico di Messina, nella cui giurisdizione gli sposi aveano il quasi domicilio. Or, giusta l'insegnamento di Bened. XIV (De Synod. Dioec. L. 13, c. 23, n. 5), non più rivocarsi in dubbio la validità del matrimonio contratto innanzi al parroco il quale, benchè chiamato per altro motivo, pur viene adoperato siccome parroco dei contraenti.

IV. Institutionis—17 Giu. 1882—Antonio R., nel 1712, fondò per testamento un beneficio semplice, con giuspatronato a favore di uno dei figli di sua figliuola Maria, con condizione che l' investito avesse otto anni di età e volesse incamminarsi per lo stato ecclesiastico. Nel caso che Maria non avesse figli, o ne avesse senza intenzione di farsi preti, il beneficio era devoluto ai figli di suo fratello Aliprando in linea maschile in perpetuo; e, in mancanza di questi, ai figliuoli degli altri suoi fratelli Bartolomeo e Tommaso.

Nel 1878 Pietro Rossi, discendente da Aliprando, nominò al beneficio vacante Massimo che aveva otto anni, e, in sostituzione di questo, l' altro figlio Camillo maggiore di età. Il Vescovo respinse il primo e il secondo: quello per mancanza della età canonica di 14 anni voluta dal Tridentino;

questo perchè, troppo indietro negli studii, non si era ancora applicato alla lingua latina. Concesse perciò al patrono lo spazio di sei settimane a presentare Bartolomeo Rossi, discendente dalla seconda linea di Bartolomeo, ed abile ad ottenere il beneficio. Ma Pietro non volle nominarlo, protestando che il diritto spettava ad uno dei suoi figliuoli, e rimettendosi al giudizio di un tribunale competente. Il Vescovo, non ostante, conferì il beneficio a Bartolomeo. Di che Pietro mosse subito querela alla S. C. del C.

Questa il dì 17 giugno 1882 tolse a discutere la quistione: *An collatio Beneficii facta a Curia episcopali die 6 iulii 1881, favore Bartholomaei Rossi sustineatur in casu*—E risolse: *Negative, et institutionem dandam esse Camillo.*

Corollarii:—a) Il giuspatronato così attivo come passivo non può aggiudicarsi a chi è chiamato in secondo luogo, se chi è chiamato in primo luogo può con chiari argomenti dimostrare la propria successione.—b) È lecito al fondatore nella fondazione del beneficio di apporvi qualunque onesta condizione, benchè contraria al dritto comune, purchè non opposta alla essenza del beneficio (De Luca, Disc. 26 n. 8 de iurisd.—Disc. 93 n. 8 de benef.)—c) La condizione della età non riguarda la sostanza del beneficio, giacchè prima del Tridentino era bastevole l'età di anni 7 (De Luca, disc. 95 n. 6 de benef. - in adnot. Trid. Disc. 14, n. 26).—d) La intelligenza del latino se si richiede per la collazione degli ordini minori, giusta il Tridentino, non è necessaria per la prima tonsura.—e) Perciò malamente il Vescovo respinse la presentazione di Camillo, per accogliere quella di Bartolomeo.

DECRETI E DICHIARAZIONI
DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz. V. p. 149 di q. P.)

IV. Funzioni Pontificali.

SOMMARIO.—1. Possono conferirsi gli ordini nel Sabato santo prima della messa conventuale?—2. Possono prima della detta messa consacrarsi gli olei nel Giovedì santo?—3. Può valere la consuetudine di non genuflettere innanzi al Vescovo?—4. Un Vescovo non titolare può avere il trono?—5. Quando assiste il proprio Vescovo, il diacono deve baciar la mano al Sacerdote?—6. Il Vescovo che assiste alla messa nella Domenica delle palme deve leggere il *passio*?—7. Ad un Vescovo estraneo si debbono le genuflessioni?—8. Nei vesperi pontificali, quando il Vescovo non celebra il dì seguente, l'officio di prete assistente spetta alla prima dignità?—9. I canonici e i ministri, oltre i paramenti, debbono avere anche la stola nella comunione generale?—10. I canonici sacerdoti presenti all'ordinaz. di un presbitero nell'imporre le mani debbono aver la stola e la cotta?—11. Quali sono le funzioni pontificali che spettano alla prima dignità, quando sia impedito il Vescovo?—12. Della imposizione delle mani nella ordinaz. dei presbiteri.—13. Quando il Vescovo assiste con abiti privati alle funzioni, gli si deve ciò che gli compete quando sta con abiti pontificali?—14. Nei pontificali solenni, quando vi sia penuria di sacerdoti, possono far da diaconi assistenti i ministri dell'altare?—15. Gli olii da consacrarsi nel Giovedì santo debbono essere recenti cioè dell'ultimo anno?—16. Nel riceversi la candela o la palma dalla mano del Vescovo devesi baciar prima questa o quelle?—17. Intorno alle croci nella consacrazione dell'altare.—18. Se l'acqua benedetta che supera dalla consacraz. di un altare possa usarsi nelle consacrazioni posteriori.

1. Licet ne celebrare Missam et Ordines in Sabbato Sancto in oratorio Episcopi antequam celebretur Missa parochialis?

Resp. 9 mai. 1857 in SS. Nomin. Iesu, n. 5235 ad 1:—« Utatur Episcopus decretis alias editis in Bergomen diei 21 martii 1744 ad 1, et in una resolutionis dubiorum diei 28 iulii 1827 ad 2 » (1).

2. Potest ne fieri consecratio Sacrorum Oleorum in Fer. V. Hebdomadae maioris ante Missam conventualem?

Resp. ibid. ad 2:—« Negative ».

3. In Cathedrali Dinien a longo tempore usus invaluit ut beneficiati et ii

(1) Il decr. del 21 mar. 1744 in Bergomen ad 1 è questo: « Utrum in Sabbato Sancto pro collatione Sacrorum Ordinum Episcopus in suo domestico oratorio teneatur Missam cum prophetiis, ut in Missali, celebrare?—Resp: Affirmative. Id est pro collatione Sacrorum Ordinum in Sabbato sancto Missa incipienda est a prophetiis ».

qui non sunt de gremio Capituli, transeuntes ante Episcopum sive pontificaliter, sive cappa tantum aut mozzetta indutum, non genuflectant, sed solummodo caput aut humeros inclinent: quæritur an hunc usum sequi liceat?

Resp. 9 mai. 1857 in Dinien, n. 5238: —« Negative, et servetur Caeremoniale Episcoporum ».

4. Administrator Apostolicus, qui sit Episcopus in partibus, debetne aut potest habere solium a parte Evangelii? Debetne, aut potest habere in omnibus locis Dioecesis suae administrationis?

Resp. 2 mai. 1857 in Pekinen et de Mongolia, n. 5239: ad 1 et 2:—« Negative in omnibus, iuxta decretum in una Sarsinaten 22 augusti 1722 ».

5. Utrum in Missa coram Episcopo cantata Diaconus cessare debeat ab osculis manus Celebrantis a Rubrica praescriptis, ex. gr. patenam vel thuribulum porrigendo?

Resp. 12 sept. 1857 in Molinen ad 2, n. 5251:—« Servandum Caeremoniale Episcoporum » (1).

6. Utrum in die Palmarum Episcopus Missae assistens debeat legere Passionem; et quatenus affirmative, utrum sedens, dum canitur tractus, utrum stans dum passio cantatur?

Resp. ibid. ad 3: — « Negative, et servetur Caeremoniale Episcoporum ».

7. Utrum reverentia per genuflexiones debeatur Celebranti, quando est Episcopus extraneus, vel Praelatus habens usum Pontificalium, vel Abbas, sive in proprio Monasterio, sive ex speciali privilegio extra proprium Monasterium?

Resp, ibid. ad 24:—« Negative quoad Episcopum extraneum, et Praelatos habentes usum Pontificalium. Affirmative quoad Abbates regulares in suae iurisdictionis Ecclesiis tantum ».

8. Utrum Episcopo in crastinum celebraturo Vesperas perficiente ad formam Cap. II Lib. II Caeremonialis, officium Canonici Presbyteri assistentis non in pluviali, sed in habitu canonicali, pertineat ad primam dignitatem vel ad primum Canonicum Presbyterum post dignitates?

Resp. ibid. ad 25: — « Negative ad primam partem: affirmative ad secundam ».

9. Utrum stola suppleatur sive per pluviale, aut planetam pro canonicis paratis communicaturis in Communione generali, per dalmaticam pro diacono assistente calicem de manu Episcopi accepturo in processione Fer. V in coena Domini?

Resp. ibid. ad 26:—«Affirmative iuxta Caeremoniale Episcoporum, et dentur decreta ».

10. Utrum canonici sacerdotes, praesentes in ordinatione in habitu canonicali, manus imposituri super ordinandos ad presbyteratum, debeant accipere stolas, et quatenus affirmative, utrum debeant, cappa vel mozzetta depositis, induere superpelliceum?

Resp. ibid. ad 27:—« Quoad primam partem provisum per Pontificale Rom., de Ordinatione presbyterorum; quoad secundam partem, negative, iuxta praxim Archibasilicae Lateranensis ».

11. — I An, praecisa consuetudine, inter functiones Pontificales, quae absente vel impedito Episcopo spectant ad primam dignitatem, sint etiam accensenda Commemoratio omnium fidelium defunctor. et officium Fer. VI in Parasceve?

« II An functiones Pontificales praememoratae sint illae tantum quae recensentur Cap. 1 et 34 Lib.II Caeremon. Episcopor., prout ex declarationibus ipsius S. R. C. 7 apr. 1696 et 22 iun. 1697 in Abellinen et 7 dec. 1771 in Hydruntina Præeminentiarum clarissime eruitur: vel potius illae omnes quae in una Andrien 3 dec. 1672 nominatim designantur?

Resp. 11 aug. 1860 in Nicoteren et Tropien, n. 5308:—« Ad I Negative—Ad II Affirmative ad primam partem; negative ad secundam » (1).

---

(1) Il Cerim. de' Vescovi Lib. II, Cap. IX, n. 8 prescrive che in questo caso debbono cessare « omnes praeeminentiae et honores » fra cui si novera *deosculatio manus*.

(1) Il *Caerem. Episcopor.* al Cap. 1 Lib. II dice che il Vescovo suol celebrare solennemente sopratutto nelle feste di Natale, dell' Epifania, dell' Ascensione, di Pentecoste, de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo, dell' Assunzione di M. V., di tutti i Santi, della Dedicazione della Chiesa, del Titolare della Chiesa e del Patrono della città. —Al capo XIII dello stesso Libro alle predette

12. In ordinatione presbyterorum, post impositionem manuum, dicta, manu extensa super illos, oratione: *Oremus, fratres carissimi, coelestia dona multiplices* etc. et dictis: *Oremus*; *flectamus genua*; *levate*, debeant ne denuo Pontifex et praesentes sacerdotes manum extendere super ordinandos dum dicitur *Exaudi nos quaesumus*?

Resp. 14 mar. 1861 in Briocen ad 1, n. 5312 : — « Detur decretum in *Anicien* diei 18 febr. 1843 » (1)

13.—I Episcopo habenti habitum cameralem et privatim assistenti Missae solemni, et expositioni SS. Sacramenti Altaris, debetne ministrari incensum a canonicis ?—II In proposito casu, Diaconus et Subdiaconus in Missa adsistentes debent ne petere benedictionem, seu permissionem pro canendo evangelio, et legenda epistola, debetur ne eidem Episcopo delatio Evangelii pro eo osculando, incensatio etc. ?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci ad 22 et 23, n. 5318:—Ad I et II « Negative ».

14. Ob clericorum paucitatem impossibile evadit ut in Dioecesi S. Pauli iuxta praescriptum Caerem. Episcop. diaconi assistentes adhibeantur in Missa pontificali: quaeritur an liceat diacono et subdiacono Missae locum supplere Diaconorum assistentium ?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Pauli de Minesota ad 3, n. 5322:—« Affirmative, stante necessitate ».

15. Est ne omnino necessarium ut olea Fer. V in Coena Dom. consecranda debeant esse recentia, ex. gr. ultimi anni ?

Resp. ibid. ad 5:—« Negative, seu non esse necessarium ».

16. In accipiendis candelis et palmis debent ne canonici et alii osculari primum manum Episcopi, et postea candelam aut palmam: an vero primum candelam et palmam et postea tantum manum Episcopi ?

Resp. 16 sept. 1865 in Bituricen, n. 5353:—« Negative ad primam partem: affirmative ad secundam ».

17. In consecratione lapidis Altaris dicitur in Pontificali quod Episcopus, postquam madefecerit pollicem in aqua benedicta, facit crucem in medio tabulae, dicens: *Sancti ✠ ficetur et conse- ✠ cretur haec tabula in nomine Pa- ✠ tris et Fi ✠ lii et Spiritus ✠ Sancti.* Deinde facit quatuor Cruces in quatuor cornibus altaris, repetens verba praemissa. Quaenam signa crucis sunt facienda cum pollice in quolibet loco, unum aut quinque ?

Resp. 9 febr. 1867 in S. Flori, n. 5375; — « Consulat Rubricam Pontificalis Rom., quae praescribit duo signa crucis esse facienda cum pollice in medio et in quolibet cornu. »

18.—I An aqua benedicta quae superfuit in una consecratione altaris adhiberi possit in insequenti ? — II Et quatenus affirmative, pro quo numero consecrationum eadem aqua adhiberi possit ?

Resp. 9 febr. 1867 in Trascalen, n. 5376:—« Negative in omnibus ».

DELLA PROVVISTA
DELLE CHIESE PARROCCHIALI

E SPECIALMENTE DEL CONCORSO

(Cont. V. p. 133 di q.P.)

—

ARTICOLO IV.

Divisione delle Parrocchie Liberae et non liberae collationis

—

(b)

Del Collatore Ordinario

IL VESCOVO

Potestà—Esercizio—Esame in concorso— Elezione del più degno — Collazione e termine—Devoluzione.

Potestà. Il Vescovo tra gli ordinarii collatori tiene il primo posto; perciocchè a lui dal dritto comune e secondo l'indole del suo alto ministero è stata conceduta la potestà di conferire i beneficii della sua diocesi.

---

feste aggiunge le solennità della Fer. V in Coena Dom., di Pasqua, dell' Annunziaz. di M. V. e dell'Anniversario della dedicaz. della Cattedrale.

(1) Il cit. decreto prescrive: « In ordinatione presbyterorum praxim servandam esse Ecclesiae Romanae, quae manus ordinandis imponit in prima tantum oratione: *Oremus, fratres charissimi.* »

Esercizio. Può esercitarla anche prima della consacrazione, ma non mai prima che la sua elezione fosse confermata, o che avesse preso possesso.

Esame in concorso. È prescritto dal Tridentino e dalle relative costituzioni, giusta la forma, di cui appresso si farà parola.

Elezione del più degno. Spetta al Vescovo, come si dirà a suo luogo.

Collazione e termine. Il Vescovo deve conferire tra sei mesi dalla vacanza, così S. Pio V (*in conferendis*).

Devoluzione. Se il Vescovo non conferisce, la parrocchia va soggetta all'onnimoda disposizione del Papa, giusta la detta costituzione. §. 4. *Ne parochiales ecclesiae diu in suspenso maneant in maximum animarum periculum, quarumcumque parochialium ecclesiarum quarum, dum pro tempore vacant ad episcopos....provisio et collatio spectat et pertinet, de quibus iidem episcopi.., intra sex mensium spatium a die vacationis earumdem perfecto examine juxta formam C. T. praefati, non providerint., collationem, provisionem et omnimodam dispositionem nobis et ipsi sedi.. reservamus.*

IL VICARIO GENERALE

Sua potestà EX VICARIATUS CONCESSIONE—*Speciale mandato—Avvertenza.*

Sua potestà ex vicariatus concessione. Questo ufficiale, che è il primo fra tutti gli altri della vescovil Curia, non può, in forza del suo titolo di Vicario generale, conferire alcun beneficio. E di vero, a lui, con la concessione del vicariato, si è conceduta l'amministrazione del vescovado nelle cose necessarie ed utili. Potrà quindi fare, *jure magistratus*, tutto quello ch'è richiesto dalla giustizia e dalla necessità, come sarebbe istituire i presentati, confermare gli eletti, ma non potrà ciò che vale libera donazione, come conferire i beneficii.

Speciale mandato. È comune sentenza de' dottori che con mandato speciale gli si può concedere questa facoltà di conferire i beneficii, e vi ha chi afferma che quasi sempre si è solito di concedergliela.

Avvertenza. Si può, si è stato solito; ma è spediente? Monacelli (Form.leg. pract. t. 1. f. 1. n. 53) dopo la formola di elezione e deputazione del Vicario generale fa questo avvertimento: *Tandem in constitutione vicarii generalis sive pauca, sive multa, sive plura, sive omnia specialia concedantur, semper collationem beneficiorum sibi ipsis Episcopi reservent, tum quia congruit, quod soli possint dignos et emeritos ecclesiae praemio fovere; tum ne Vicarius, qui habet facultatem ad tempus substituendi, affectando causam absentiae, vel alterius necessitatis, alium substituat, ut sibi conferat, quod valide facere posset: tum denique, ne collusionis, aut cujusvis alterius passionis pravae cum proviso suspicandi occasio relinquatur.*

IL VICARIO CAPITOLARE

Limiti della sua potestà—Proibizione circa lo economato—Il capitolo può ingerirsi?—Avvertenza.

Limiti della sua potestà. I poteri del Vicario capitolare, nella subbietta materia, sono determinati da una celebre risoluzione che, ad istanza del capitolo di Toledo, venne nel 1577 data dalla S. C. del Concilio con l'approvazione di Gregorio XIII. Egli può, per la celebrazione dei concorsi alle Chiese parrocchiali, tutto ciò che può lo stesso Vescovo, fra questi limiti però *usque ad electionem inclusive, et usque ad collationem exclusive.*

Proibizione circa l'economato. Il Vicario capitolare non può dare in commenda la parrocchia, nè costituirvi come economo, o comechessia fare che vi avesse ingerenza prefettizia colui che avrà giudicato più idoneo, finchè la collazione non fosse seguita a favore di lui. La detta ris. § ultimo così dice: *Cavebitque etiam ipse (vicarius capitularis) a dicta commenda et concessione*

omnium fructuum; et illud quoque sibi interdictum sciet, ne eum, quem magis idoneum ipse judicaverit, constituat vicarium in parochiali, aut ei quoquo modo praeficiat, donec collatio fiat; sed debebit omnino a principio vacationis, et antequam ullum examen fiat, constituere in ea alium vicarium, qui curam animarum interea gerat, donec parochialis fuerit a Sede Apostolica collata magis idoneo.

Il Capitolo può ingerirsi? No. L'art. II. della lodata risoluzione si esprime così: *Capitulum aut decanus ecclesiae Cathedralis nullum jus sibi vindicet proponendi edictum, aut deputandi seu eligendi, vel convocandi coram se examinatores, nec jubendi aut curandi ut coram se, aut examinatoribus ab eo deputatis, examen fiat, multoque minus eligendi magis idoneum, aut litteras testimoniales de eo scribendi; sed haec omnia, ut supra dictum est, exequatur partim Synodus dioecesana, partim vicarius, sede vacante, constitutus.*

Avvertenza. Le norme contenute nella citata risoluzione sono da' canonisti ricevute come regola certa. Basti allegare il card. de Luca. *Planum ac receptum dixi quod concursus fieri debeat coram Vicario ad praescriptum C. T. deputato ad exercitium universae jurisdictionis episcopalis in dioecesi, non autem coram capitalo, juxta declarationem S. C. registratam apud Garciam. Idque summa ratione: quoniam Concilium loquitur de Episcopo vel vicario, et sic de unico officiali; unde sub nomine vicarii contenti in decreto conciliari veniat deputatus a capitulo. Ac etiam quia prorsus incommodum videtur hujusmodi actum explicari in pleno capitulo, ubi ob ingeniorum et affectionum nimiam discrepantiam, scissurae et pleraque inconvenientia resultare possent. (De Parochis disc. 5. a n. 4).*

(c)

Del collatore indultatario

Origine del Dritto—È sovversivo della giurisdizione episcopale?—Esercizio—Termine della notifica—Devoluzione.

Origine del dritto. Non il solo indulto, ossia privilegio, ma la prescrizione e la consuetudine sono pure titoli, con cui private persone ecclesiastiche, ed a miglior ragione un monastero, capitolo o dignità possano acquistare il dritto di conferire le parrocchie.

È sovversivo della giurisdizione episcopale? Nulla di sovversivo è da vedere nell'accennato potere collativo. Bouix ne rende questa ragione: *Beneficiorum collatio proprie ad episcopalem jurisdictionem ordinemve non pertinet, sed est quid a lege episcopatui alligatum. Lex autem ita voluit Episcopos esse ordinarios collatores, ut aliis etiam hoc jus competere posset; cum hoc tamen discrimine, quod Episcopus jus illud habet hoc ipso solo quod sit Episcopus, alii vero illud sibi vindicare nequeant nisi mediante speciali titulo privilegii, praescriptionis aut consuetudinis.* (De Parocho p. 330).

Esercizio. È nulla la collazione della parrocchia, se non è fatta in persona di colui, che il Vescovo ha scelto come il più degno, ed ha notificato al collatore indultatario.

Termine della notifica. Il Vescovo che nella vacanza della parrocchia che conferisce l'indultatario, ha tutti i poteri *usque ad electionem inclusive et usque ad collationem exclusive*, deve fra quattro mesi notificare all'indultatario il più degno.

Devoluzione. Se il Vescovo fra quattro mesi dalla vacanza non celebra il concorso, o non notifica la scelta, il collatore indultatario ha in questo caso ogni potere di provvedere e conferire la parrocchia senz'altro. S. Pio V. (*In conferendis* §. 4.): *Parochialium ecclesiarum.... quarum collationes.... aliis ex indulto Sedis Apostolicae competant; ad quas, occurrente illarum vacatione, Episcopi et Archiepiscopi praefati personas*

per examen etc. approbatas et magis idoneas non elegerint, aut electas ... iis ad quos collatio spectabit pro collatione obtinenda, intra quatuor mensium spatium a die illius vacationis non significaverint, collationem, provisionem, institutionem et omnimodam dispositionem.... personis indulta hujusmodi conferendi, providendi, seu instituendi obtinentibus, respective reservamus.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 10.° Caso Morale

Il Capitolo di A. ottenne dalla S. Sede una riduzione degli oneri perchè dal Governo riceveva solo un assegno di pensione. Appresso la pensione gli fu elevata ad una somma conveniente ; ed ebbe, oltre a ciò, le intere somme non percepite negli anni passati.

Si chiede :

1.° È obbligato il Capitolo di soddisfare a tutti gli oneri, non ostante la Pontificia riduzione ?

2.° È obbligato di soddisfare alla parte degli oneri non adempiuti, in virtù della prefata riduzione, negli anni passati ?

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo dei M. R. di Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Morgera Sac. Giuseppe di Casamicciola.
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo Caso morale:

Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza

Al solo Caso Liturgico.

Cavini Can. Ciuseppe di Faenza
Carmicio, Benef. Antonio di Mazzara

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito Saletti Dott. Luigi Can: di Randazzo, per quello del Caso Liturgico Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Le proprietà ecclesiastiche furono, sin dalla primitiva origine, dai pii disponenti concedute al Clero, con l'annesso obbligo di soddisfare a tutti gli obblighi imposti. Questi obblighi sono ad un tempo reali e personali, in quanto che vengono indicate e le proprietà su cui gravano; e le persone, che son tenute ad adempirli. L'obbligo dunque di soddisfare ai detti pesi è del clero, in sino a che questo ne tiene la proprietà, e ne percepisce i frutti, ovvero, in cambio della proprietà e delle sue entrate riceve una rendita corrispondente a quella, che fruiva per lo innanzi (v. Monit. Eccl. v. 2, p. 138). Che se per avventura la proprietà gli fosse tolta, e la rendita mancata interamente, il clero non sarebbe più tenuto all'adempimento degli obblighi imposti dai pii donanti, secondo parecchi decreti della S. Congr. del Concilio, e segnatamente quello del 7 luglio del 1686 (v. Pittonum, Constit. pro paroch. n. 1697.) ove è detto: « Capellani et beneficiati celebrantes pro capellaniae seu beneficii fundatore, non tenentur missas celebrare tempore quo capitale dotis assignatae est otiosum et infructiferum, sine eorum culpa ». Il che fu confermato da uniforme decreto della medesima Congregazione del dì 8. agosto 1705 (v. div. De Ligorio Th. mor. L. 6, n. 324). Quando poi accadesse, che le entrate ecclesiastiche fossero parzialmente diminuite, allora il clero dee ricorrere alla S. Sede, per la riduzione, o la moderazione, o la mutazione degl' imposti pesi a norma del decreto della S. C. del Concilio, dato per ordine di Urbano VII, il dì 22 luglio 1625, e confermato da Innocenzo XII il 23 novembre 1697. » Pro his omnibus reducendis (pesi di messe ed altre opere pie) aut moderandis vel commutandis ad Apostolicam sedem recurratur.» Le cause poi, per le quali la Santa Sede suole concedere la riduzione delle messe e di altre pie opere, sono la diminuizione delle rendite, la scarsezza de' sacerdoti, l' aumento dello stipendio delle messe, la fabbrica della chiesa, ed anche, come dice S. Alfonso cui concordano la generalità dei moralisti, il gran caro

delle cose necessarie alla vita: *majores expensae necessariae ad victum*. (de Liguori Teol, mor. lib. 6, n. 331.)

Ma che cosa è a dire se, dopo la moderazione o la riduzione de' pesi ottenuta dalla S. Sede, a cagione delle rendite diminuite, accada, che coteste rendite vengano notabilmente accresciute, ed anzi, che le intere somme, non esatte negli anni precedenti, si venissero poi a percepire tutte in una volta? Si è in obbligo di soddisfare a tutti i pesi, non ostante la pontificia riduzione? — Si è in obbligo di soddisfare alla parte dei pesi non adempiuti, in virtù della prefata riduzione, negli anni passati?—È questa la condizione in cui si trova il Capitolo di A.

Al 1.° Checchè ne dicano alcuni moralisti, i quali prendono a sostenere, che una volta ottenuta, senza limitazione alcuna, dalla S. Sede la riduzione de' pesi, la grazia debba intendersi fatta assolutamente, e quindi non sussistere più obbligo veruno di accrescere nuovamente i pesi, per l'accrescimento delle rendite, noi siam di credere con la più sana parte dei teologi, che, col nuovo accrescersi delle entrate, deesi pure tornare ad accrescere le obbligazioni alle rendite annesse, secondo il principio canonico propugnato nel Concilio Romano, a tempi di Benedetto XIII: *Quod si reditus augeatur, augeri quoque debeat missarum numerus.* Conciossiachè la dispensa pontificia non è da reputarsi assolutamente concessa ma con la tacita condizione, *si causa perduret*; così domanda giustizia, e così è da supporsi che sia stata la intenzione del dispensante. Onde dice il Pasqualinquo: *Si ad tempus deficiat fructus, ad tempus cessat quoque obligatio celebrandi* (Pasqualinq. *de Sacr. Miss.*, tom. 2, quaest. 105, n. 7. — E similmente Ferraris Art. *Missae Sacr.* n. 56—Tamburin. *de Sacr. Miss.* c. 1, part. 1.—Scavini, lib. 3, n. 263 — Del Vecchio, v. 2, numero 564. ecc. ecc.). Con più ragione poi il Capitolo di A. dee riprendere a soddisfare i suoi obblighi, non ostante la pontificia riduzione, se la grazia fu concessa condizionatamente, come a dire se vi è apposta la clausola: *Donec causa perduret*, ovvero, come la S. Sede suole nei tempi presenti concedere così fatte riduzioni, *Dummodo horum volvantur temporum flagitia* o simili parole (1).

Al 2.° I pesi non adempiuti dal Capitolo di A, o sono quelli precedenti alla riduzione ottenuta, ai quali è stata fatta la condonazione; o sono quella parte di essi non adempiuti, per la prefata riduzione. È indubitato, che una volta ottenuta dalla S. Sede la condonazione di obblighi non adempiuti, questi rimangono interamente estinti, o pienamente soddisfatti mercè la poca elemosina, che si è solito d' imporre al supplicante in favore della R.da Fabbrica di S.Pietro. Se non che per ottenere la detta condonazione, bisogna che i pesi non si fossero omessi con animo di domandare poi assoluzione alla S.

(1) A chiarimento delle cose qui sopra da noi riferite, non è fuor d' opera avvertire. 1.° Che se le rendite fossero state in parte e non interamente restituite al Capitolo di A., questi dee novellamente ricorrere alla S. Sede, perchè, a maniera delle accresciute entrate, ne sieno altresì accresciuti i pesi. (v. Scavini, L. 4, App. 57 e 58.). 2.° Siam di credere, che esso Capitolo possa non solamente far palese alla S. Sede la differenza in meno, che riceve per assegno, dalle rendite, che percepiva prima dell'incameramento de' suoi beni, ma eziandio le maggiori entrate che avrebbe esatto a cagione del cresciuto valore delle proprietà e de'fitti. 3.° Può pure rassegnare alla sapienza della S. Sede gli accresciuti balzelli allo Stato, le gravose tasse imposte sul beneficio, le maggiori spese, che a questi tempi sono indispensabili alla vita ecc., essendo queste buone ragioni, per le quali la S. Sede suole con più benignità concedere la grazia. 4.° Nè sarà fuori proposito far pure rilevare, se ciò che il Capitolo di A. ha ricevuto in aumento di assegno, lo abbia diffinitivamente ricevuto, ovvero è tuttavia soggetto alle alternative dello Stato, il quale a sua posta concede e ritoglie, accresce e sminuisce i provvisorii assegni. 5.° Sarà in ultimo pure nello interesse del Capitolo predetto rassegnare all'Apostolica S. Sede gli obblighi ecclesiastici accresciuti per la diminuzione de'preti, ai beneficiati superstiti.

Sede ; e se non si fossero adempiuti con questa fallace speranza, è d'uopo che ciò si esprima nella supplica, altrimenti la grazia non suffraga.—Se poi i pesi son quelli non adempiuti negli anni passati, a cagione della ottenuta riduzione; perchè questa riduzione si ottenne per i mancati assegni ; e ciò fu dichiarato nella supplica al Santo Padre, per meritare la impetrata grazia, noi siamo di avviso, che ora, che il Capitolo di A. ha ricevuto le intere somme non percepite negli anni passati, altri e novelli obblighi sia tenuto a soddisfare. Quali poi debbano essere questi obblighi e in che misura, e perchè si eviti ogni pericolo di sbaglio e di allucinazioni, è conveniente che il Capitolo ricorra al giudizio del suo Vescovo, il quale, ove occorrra, ne impetrerà i lumi dalla Santa Sede.

Mons. Vito Gabrielli.
Prel. Dom. di S. S.

Soluzione del 10.° Caso Liturgico

Cipriano direttore della Confraternita del Sacro Cuore di Gesù, è solito di cantare in Chiesa le litanie del S. Cuore dopo la messa privata, e di recitarle senza canto con gli associati prima di fare ad essi il solito sermone.

Si chiede:

Opera bene Cipriano ?

La Chiesa è stata sempre severissima nel vietare la recita di altre litanie, che non fossero quelle opprovate dall'Apostolica santa Sede, e che trovansi impresse nel Breviario Romano. Così, supplicata la S. C. de' Riti da alcuni frati Agostiniani della diocesi di Acerenza, a voler permettere di recitare nella loro chiesa alcune nuove litanie in onore del SS. Salvatore, rispose: *Non posse in Ecclesiis recitari alias litanias, quam impressas in Breviario Romano. (Die 8 febr.* 1631, *in Acheruntin).* Altra supplica fu presentata alla S. Sede dalla Congregazione della missione di Parigi, con la quale si faceva istanza a voler approvare e concedere licenza di recitarsi in tutti i luoghi le litanie in onore del Nome santissimo di Gesù : e fu risposto: *Non licere alias litanias recitare nisi iam approbatas a Sede Apostolica, et impressas in Breviario Romano (Die 31 martio.* 1640, *Congreg. miss. et* 16 *aug.* 1642, *in Parisien).* E così avea la medesima S. Congregazione praticato con la città di Alessandria, dalla quale eranle venute suppliche per la concessione di nuove litanie, e *abnuit illas opprobare, cum Ecclesia non consueverit approbare alias litanias, quam communes Sanctorum et Sanctæ Mariæ lauretanæ juxta decretum Clementis VIII (Die* 15 *mart.* 1608, *in Alexandrin).*

Se non che nel 1646 vennero da molti principi e Vescovi della Germania informazioni alla S. Sede, come da tempi immemorabili, in tutte quelle regioni era frequentissimo l'uso, e grandissima la divozione ne' popoli di recitare così in privato, come nelle chiese e nelle pubbliche processioni le litanie del SS. Nome di Gesù. Fu pure riferito, che sin da 40 anni annanzi, il serenissimo Duca Guglielmo di Baviera avea ottenuto dalla Sede Apostolica una certa concessione di coteste litanie. Ma perchè era a loro conoscenza di essere in Roma vietate, ora dai medesimi si supplicava la S. Sede, che, avuto riguardo alla grande divozione de' popoli della Germania a cosiffatte litanie, ed allo scandalo, che ne insorgerebbe, se venissero vietate, non solo appo i cattolici, ma più in mezzo agli eretici, i quali ne farebbero maligne dicerie a scapito della Religione, si degnasse coteste litanie del SS. Nome di Gesù non solamente confermare, ma con generale decreto commendarle in tutta la cristianità.—Gli Eminentissimi PP. preposti alla S. C. de' Riti, esaminate e ponderate così fatte istanze, decretarono: *Litanias prædictas esse approbandas, si SSmo placuerit. (Die* 14 *apr.* 1646 *in Germaniæ — Decr.* 1405). Ma cotesta approvazione non venne per allora concedeta dal S. Padre, per maniera che nel 1850, richiesta la S. Sede dalla città di La Rochelle: *Litaniæ SS. Nominis Jesu suntne approbatæ, indulgentiisque ditatæ ?* Fu risposto: *Negative in omnibus. (Die* 7 *sect.* 1850, *in Rupellen).*

Ma venne tempo, e l' Apostolica S. Sede, degnandosi di appagare i lunghi e santi desiderii di tanti suoi figliuoli, permise finalmente le litanie in onore del SS. Nome di Gesù. Ciò chiaramente rilevasi dal *monitum* della S. C. de' Riti del 16 giugno 1880, dove è detto: « Etsi, praeter Litanias SS. « Nominis Jesu, Beatæ mariæ Virginis *Lauretanas* nuncupatas, et Sanctorum, quæ « in libris liturgicis habentur, nullæ aliæ a « S. Sede approbatae fuerint, quaedam typis « passim evulgantur, quæ in honorem alicujus Sancti, vel mysterii fidelibus recitandæ proponuntur, atque in libris praesertim pietatis, vulgo *di divozione*, contineantur, nonnunquam etiam auctoritatis « ecclesiasticæ sanctione munitis. Hinc S. « R. C. sui muneris esse duxit Reverendissimos Locorum Ordinarios admonere, ne « sinant alias Litanias publice recitari, nisi « praedictas, vel alias, si quæ a S. R. U. « Inquisitione recognitae et opprobatae fuerint, simul caveant suam approbationem « pro impressione subnectere iis libris, in « quibus Litaniae inveniuntur Apostolica sanctione carentes ».

Conformemente al predetto *monitum*, il dì 13 gennaio 1882, fu spedita lettera dall'Eminentissimo Cardinal Prefetto della Congregazione de' Riti all' Arcivescovo di Avignone, tenendolo avvisato, che un Sacerdote della sua diocesi erasi rivolto alla S. Sede, per ottenere concessione, che si continuassero a cantare nella sua chiesa, come erasi fatto da parecchi anni, le litanie del sacro Cuore di Gesù, di S. Giuseppe, di S. Anna e di altri Santi ancora. Nella quale lettera sono a rimarcare le seguenti parole: « Quum « in S. liturgia cautum sit ne admittantur « in publicis functionibus aliae litaniae, praeter illas, quae in libris liturgicis contineantur... hinc S. R. Congregatio Amplitudini Tuae committit, quatenus Oratori praecipiat ut in posterum praefatae « litaniae amplius in sua ecclesia non recitentur. » — Ma vuolsi qui riflettere, che tanto nel *monitum* del 16 giugno 1880, quanto nell' accennata lettera del Cardinal Prefetto della S. C. de' R., è fatto severo divieto della recita delle litanie, non approvate dalla Chiesa, nelle pubbliche funzioni e nelle liturgiche. Così nel *monitum* è detto ai Vescovi: *ne sinant alias litanias* PUBLICE *recitari*. E nella lettera del Cardinal Prefetto è imposto: *ne admittantur in* PUBLICIS FUNCTIONIBUS *aliae litaniae, praeter illas, quae in libris liturgicis continentur*. Dunque nessuna proibizione è fatta intorno ad altre litanie, che fossero solite di recitarsi, o si volessero privatamente recitare. Solo che coteste litanie sieno prima esaminate dal Vescovo ed approvate; e quindi siasi avuto licenza di recitarle in privato. Tutto ciò è conforme al recentissimo decreto della S. C. de' R. del 29 ottobre 1882 (V. Mon. Eccl. q. P.pag.147) dato in risposta al Vescovo di Strasburgo, per alcuni dubbi insorti a cagione del *monitum* testè menzionato, e da costui proposti alla medesima.

Da quello, che abbiam riferito torna chiarissimo, che male opera Cipriano, ed in opposizione ai decreti della S. Sede, quando ponesi a cantare pubblicamente nella sua Chiesa le litanie del Sacro Cuore. Quando poi le recita senza canto coi suoi associati, prima di fare ad essi il solito sermone, è a reputare, che le reciti come privatamente, e quindi opera bene, perchè fa cosa permessa dai sacri riti. Sempre però che le litanie, che egli recita, sieno state prima esaminate ed approvate dall'Ordinario, e n'abbia avuto licenza di recitarle.

Mons. Vito Gabrielli
Prel. Dom. di S. S.

PROPOSTA DEL 12.° CASO MORALE

Publio, rettore beneficiato, per corredare di suppellettili la sua Chiesa, vende, senz'alcun permesso, certi attrezzi inutili di sagrestia, certi piccoli oggetti d' oro, recati dai fedeli per voto, e inoltre si fa anticipare, con qualche sconto, da Milziade, la pensione ch'egli deve percepire dal Governo pel suo benefizio, sì nell' anno in corso, come nel seguente.

Si chiede:

1° Quali oggetti, appartenenti a Chiese, possono alienarsi senz'alcuna venia?

2° Possono alienarsi i frutti del proprio benefizio?

3° Che deve dirsi della condotta di Publio?

Proposta del 12° Caso Liturgico

Cirillo, parroco, si fa lecito di celebrare i funerali nei giorni consentiti *praesente corpore*, quand'anche il cadavere, per ordine dell'autorità civile, sia non presente in chiesa, ma trasportato in luogo non sacro. Si fa pur lecito di celebrare nei giorni di rito doppio i funerali del 3°, 7° e 30°, e altresì gli anni versarii, senza che il defunto abbia così disposto per testamento; ma solo per soddisfare alle richieste dei parenti o degli amici.

Si chiede: Opera bene Cirillo?

CRONACA GOVERNATIVA

Giuridico-Ecclesiastica

Le Cappellanie con oneri coadiutorali—È apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione, quello con cui il giudice di merito ritiene che il testatore, istituendo una cappellania, non intese di costituire un beneficio *coadiutorale*, malgrado che taluno degli obblighi imposti al cappellano possa considerarsi d'aiuto al parroco.

La fabbriceria, che vuol fare adempiere gli oneri che ha verso di lei la cappellania, deve rivolgersi all'investito, ma non ha azione contro l'amministrazione del fondo pel culto, il quale non ha l'obbligo di far eseguire tali oneri, ma quello soltanto di pagare gli annui assegni. (Cassaz. di Roma, Sent. 1° Giugno 1882 — Fabbriceria della Parrocchia di Marmocco e Finanze—Boll. del Contenz. Anno VI, Par. II., pag. 194.)

I ruoli esecutivi, i canoni enfiteutici e i coeredi circa la solidarietà—Contro un quadro o ruolo avente forza esecutiva per la legge del 30 gennaio 1817 e pel decreto del 2 maggio 1823, e rinnovato entro il trentennio dalla sua data, invano il debitore eccepisce, sia la mancanza di produzione del titolo, sia la prescrizione trentennaria.

È giudizio di fatto il ritenere non provata la esistenza di altri eredi.

I canoni o prestazioni enfiteutiche non sono soggetti alla prescrizione trentennaria, come tutte le altre prestazioni perpetue di natura diversa.

Ingiuntosi un pagamento a due persone, quali eredi di un'altra, senzachè l'atto d'ingiunzione importi la clausola solidale, e tanto meno la solidarietà sia inerente alla natura della obbligazione, non può il magistrato respingere l'istanze dell'una di esse, la quale, avendo soddisfatto l'intero ammontare del debito, in forza del privilegio *solve et repete*, per poter insorgere contro l'ingiunzione, ripeta quindi la quota indebitamente pagata. (Cassaz. di Roma, Sent. 14 giugno 1882 — Lettieri e fondo pel Culto—Boll. del Contenz. l. c. pag. 195)

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1883)

Il S. Padre all'Arciv. di Dublino—Il primo Gennaio u. s. S. S. indirizzò una lettera all'Arcivescovo di Dublino. In questo interessantissimo documento encomia l'Episcopato ed il Clero di quella regione per aver secondato i suoi desiderii e seguiti i suoi consigli, espressi loro nell'altra sua lettera del 1° agosto dello scorso anno per la pacificazione e la prosperità dell'Irlanda, e li esorta con paterna sollecitudine a voler continuare col lor ministero a sedare il turbamento di quei popoli, ed a guidare le volontà dei fedeli, mentre continuano colà gli affiliati di società perverse ad infiammare le passioni popolari col riporre nel delitto le loro speranze, indicando rimedii peggiori dei mali, e così conducendo gl'infelici cittadini alla rovina, non alla salute. Con savia previdenza desidera che nelle pubbliche riunioni, nelle quali si discute con gran calore intorno alla causa comune, intervenga qualche ecclesiastico saggio, prudente ed autorevole per condurre la concitata moltitudine a retti ed onesti consigli, ed essere così ottimi propugnatori di deliberazioni ottime. In tale occasione encomia le cure di quel Prelato, che di comune intesa con gli altri Vescovi non tralascia di adoperare per sostenere la cattolica istituzione della gioventù, e conchiude con questa esortazione: « Quanto ai sacri Seminarii, la vo-
« stra attenzione sia specialmente sollecita,
« affinchè i giovani diligentemente siano eru-
« diti nel sapere, e colla pratica della virtù a
« speranza del sacerdozio; e in generale
« quelli che attendono alla filosofia, per
« quanto è possibile, vengano istruiti secon-
« do la scuola dell'Angelico Dottore. »

NOTIZIE COMPENDIATE

Lo Czar ha conferito il gran Cordone di S. Alessandro a Monsignor Fijalkowski, Arciv. di Mohilew, metropolitano cattolico dell'impero russo.—In Gerusalemme si è cominciato la fabbrica di un tempio cattolico ad onore del SS. Salvatore. 120 mila franchi furono assegnati dall'imperatore di Austria per questa Chiesa e

per un' altra in Bettelemme, sulla sua cassetta privata.—I lavori della nuova Chiesa al sacro Cuore sulle alture di Mont-Martre a Parigi sono spinti con grande alacritâ.Le obblazioni nel 31 dicembre ascendevano a circa 12 milioni di franchi.—I cattolici nell' Inghilterra che nel 1840 erano nel numero di circa 600 mila, ora oltrepassano il milione, i preti ch' erano 600, ora sono più di duemila; e le Chiese ch'erano appena 500 ora sono 1400. Negli Stati Uniti nel 1840 i cattolici erano poco più di 600 mila, i preti 400, le Chiese trenta, ora i fedeli oltrepassano i sei milioni, i preti seimila, e le Chiese circa seimila —Mons. Volonteri, Vic- Apost.di Honan in Cina, passando per Vienna, è stato ricevuto dall'Imperatore, che gli ha donato un orologio d'oro con catena, e 1200 fiorini per la sua missione.—Il protestante governo inglese ha organizzato un completo servizio di cappellani cattolici pel suo esercito delle Indie: ve ne sono più di 150.—Sessanta famiglie greco-scismatiche si sono convertite alla religione cattolica nel passato anno in Damasco, facendo la loro abiura nelle mani di Mons. Haggiar, Arciv. di Hauran.—I Padri Gesuiti nella città di Traonich (Bosnia) hanno aperto un magnifico collegio. — L' imperatore di Germania ha indirizzata una bellissima lettera di risposta a quella che S. S. nel 3 dic. u. s. gli facea pervenire, nella quale esprime la sua idea di sottomettere al Parlamento la revisione delle leggi di maggio. — Una deputazione di tutt' i Vescovi dell' Irlanda si sono presentati a quel Vicerè, supplicandolo perchè ponga un riparo ai mali da cui è travagliata quell'isola sventurata. Han consigliato al Governo di fare delle anticipazioni agli affittuarii, poichè nei distretti orientali regna la più grande miseria, e gli abitanti sono senza pane !

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. III — Parte I)

Acta solemniora Rom. Pontificis

Lettera enciclica di Leone PP. XIII all'Episcopato Italiano intorno ai modi per ovviare ai mali presenti. . . . . *pag.* 9, 22

SS. D. N. Leonis PP. XIII Litterae Apostolicae de Missae Sacrificio in singulos dies festos *pro populo* ab omnibus Catholici Orbis Episcopis celebrando . . . . . » 52

Litterae Apostolicae circa Kalendarium Ecclesiasticum et Rubricas Breviarii. . . . . » 83

Di S. Francesco d' Assisi e della propagazione del Terz'Ordine Francescano, Enciclica all' Episcopato Cattolico . . . . . » 118

Breve, quo una eademque constituitur formula absolutionis tum generaliter tum in articulo mortis, et beneditionis papalis, adhibenda penes Tertiarios Franciscales, alias eiusdem Ordinis familias, nec non penes alios Regulares Ordines ac Tertiarios ad ipsos pertinentes . » 115

Il Tribunale del Vaticano. Motu proprio . . . . . » 127

Enciclica del S. Padre agli Arcivescovi e Vescovi della Spagna. . » 175

Ex S. Congr. Concilii

Intorno all'obbligo della Messa *pro populo* che hanno i Vescovi . . 3

Bononien. Interpretationis rescripti. 4 Magg. 1881. Giurisdizione sui morti negli ospedali. . . . . » 17

Circa gli emolumenti da percepirsi dagli esecutori delle dispense Apost. » 19

Appellationis. 12 Mar. e 10 Sett. 1881. Conclusione capitolare, in cui votano il Vescovo ed un canonico infermo . . . . . » 33

Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae, damnorum et expensarum, 20 Mar. e 29 Magg. 1880. Parroco incorreggibile privato della cura. Osservazione sui processi . . . . . » 34

Absolutionis et reductionis. 12 Maggio 1881. Messe condonate e ridotte . . . . . » 35

Dispensationis. 14 Magg. 1881 — Elezione per un posto gratuito nel Seminario . . . . . » 36

Nicien Jurium et privilegiorum. 11 Giu. 1881 e 18 Mar. 1882. Se le Confraternite possano eleggere il proprio cappellano e amministrare i proprii beni senza dipendere dal parroco . . . . . » 49

Venetiarum. Retributionis seu absolutionis 17 Dic. 1881. Se gli ufficiali del Vescovo in santa visita possano accettare emolumenti . » 50
Papien Distributionum. 28 Genn. 1882. Così il parroco come i suoi coadiutori hanno diritto alle distribuzioni quotidiane, quante volte per l'esercizio della cura sono assenti dal coro . . . . . » 50
Dispensationis matrimonii 6 Ag. 1881. Matrimonio simulato. . . . . » 65
Privationis paroeciae 10 Sett. 1881. Parroco disonesto. . . . . » 65
Intorno i confessori addetti al coro. » 67
Sui maestri pubblici che hanno l'obbligo del coro. . . . . » 67
Dispensa pontificia dai primi sponsali . . . . . » 67
Reintegrationis in paroeciam, seu compensationis damnorum, 6 Ag. 1881. I Regolari niun diritto han perduto per essere stati soppressi dal governo laico. . . . . » 81
Inhibitionis. 28 Genn. 1881. Sospensione malamente inflitta ad un Regolare. . . . . » 82
Coetus capitolares. 18 Mar. 1882. Disposizione riguardante il numero diminuito dei Canonici. . . . » 82
Renunciationis et excardinationis. 18 Mar. 1882. Motivi per rinunziare. » 97
Solutionis legati. 17 Genn. 1882. Legato non adempito . . . . . » 97
Iurium privilegiorum 15 Lu. 1882. Di un Capitolo che avea la cura abituale. . . . . » 98
Optionis. 10 Sett. 1881. Del diritto di ozione ai beneficii vacanti. . » 113
Sponsalium. 17 Dic. 1881. Sono validi gli sponsali, intervenendovi la deflorazione, con la sola promessa dell'uomo? . . . . . » 113
Privationis paroeciae. 17 Dic. 1881. Di un parroco reo di orribili delitti . . . . . » 114
Nullitatis, nominationis et restitutionis fructuum. 6 Ag. 1881 e 18 Mar. 1882. Intorno alle permute de' benefizii. . . . . » 129
Fructuum et distributionum. 17 Dic. 1881. Di un canonico assente dal coro senza giusta causa . . . » 145
Electionis. 17 Dic. 1881. Un capitolare può dare a sè stesso il voto? » 145
Circa facultatem binandi. 22. Apr. 1882. Quali cause si richiedono per ottenere *facultatem binandi*? » 146
Iuris deferendi crucem et praecedentiae. 22. Apr. 1882. Precedenza tra un parroco ed un Capitolo di Collegiata nei funerali . . . . » 146
Vocis in capitolo. 18 Mar. 1882. Di un nuovo canonico posto fuori la massa capitolare. . . . . » 151
Matrimonii. 20 Sett. 1879 e 22 Apr. 1882. Matrimonio nullo per ligame di affinità . . . . . » 151
Applicationis missarum. 20 Magg. 1882. Una messa fondata devesi pure sempre applicare pel fondatore? . . . . . » 152
Iurisdictionis parochialis. 20 Magg. 1882. Il territorio, rispetto alla giurisdizione, segue l'edifizio . . » 177
Canonici magistralis. 17 Giu. 1882. Se al Teologo che insegna in Seminario si debba speciale stipendio. » 177
Syracusana seu Catanen. Matrimonii. 17. Lu. 1882. Matrimonio impugnato per difetto di giurisdizione nel parroco. . . . . » 178
Institutionis. 17 Giu. 1882. Giuspadronato con condizioni contrarie al diritto comune . . . . . » 178

Ex S. C. Rom. Inquisitionis

Circa declarationem copulae incestuosae ad valorem dispensationis. 1 Febr. 1882 . . . . . » 21
Decretum generale 31 Aug. 1881. Benedictio nuptialis danda est etiam iis qui diu in matrimonio vixerint. » 51
Decretum 19 Lu. 1382. Condanna di un libro. . . . . » 84

Ex Sacra Rituum Congr.

Dubia. 26 Apr. 1881. Sulla benedizione dell'acqua nella vigilia dell'Epifania. . . . . » 8
Lancianen seu Ortonen. 13 Jan. 1882. Quoad distributionem Eucharistiae in Sabato Sancto . . . . . » 9
Salfordien. 7 Iul. 1881. Circa thurificationes in Missa cum cantu sine adsistentia ministrorum. . » 36
Urbis et Orbis. 27 Febr. 1882. Circa Missam de requiem, praesente cadavere, in anniversario dedicationis propriae Ecclesiae . . . . » 36
Taurinen. 4 Mai 1882. Circa consecrationem Ecclesiae . . . . » 68
Calauguritan et Calceaten. 8 Mar. 1879. Circa festum S. Ioseph occurrens in hebdom. maiori . . » 68
Monitum. 13 Sept. 1882. Circa interpretationem Brevis quoad Kalendarium Eccles. et rubricas Breviarii. . . . . » 118
Romana, 28 Mar. 1882. Circa scapulare S. Michaelis Arch. . . . » 131
Argentinen. 28 Oct. 1882. Ordinarios

posse adprobare, quatenus expedire censeant, litanias pro privata recitatione; non vero pro publicis functionibus . . . . . » 147

Decreti e Dichiaraz. della S. C. de' Riti

III. Arredi e suppellettili sacri. . » 148
IV. Funzioni pontificali . . . . » 179

Ex S. C. Indicis

Decreto del 5 Dic. 1881 e dubbii p. 17
— del 30 Apr. 1882 . . . . . » 18
— del 10 Lu. 1882. . . . . » 66

Ex S. C. De Propaganda Fide

Soppressione della qualità *In partibus infidelium* data ai Vescovi titolari . . . . . » 21

Ex S. C. Indulgentiarum

Indulgenza per una giaculatoria a S. Giuseppe. 18 Mar. 1882. . » 85
Indulgenza ad un'orazione in onore di S. Giuseppe. 4. Mar. 1882. . » 163
Indulgenza pei Sacerdoti a due preghiere da dirsi prima e dopo la confessione. . . . . » 163

Ex S. Poenitentiaria Apost.

Intorno all'uso delle carni nei giorni di digiuno. 16 Mag. 1882. . . » 22
Facoltà vescovile circa le Congregazioni di carità. . . . . » 100

DELLA PROVVISTA DELLE CHIESE PARROCCHIALI E SPECIALMENTE DEL CONCORSO.

Avvertenza 12
Artic. I.—Fonti principali della disciplina in materia di provvista delle chiese parrocchiali e specialmente del concorso . . . . . » 24
§. I. S. C. T. Sess. XXIV c. 18 *de Ref.* . . . . . » 24
§. II. Costituz. di S. Pio V *In conferendis* . . . . . » 26
§. III. S. C. del Concilio: relazione del segretario intorno agli appelli prodotti nella provvista delle Chiese parrocchiali per concorso; e risoluzione del 16 nov. 1720. . » 37
§ IV. Istruzioni che la S. C. del C., a norma delle risoluzioni del 16 nov. 1720, emanò a 10 genn. 1721 per comando di Clemente XI. » 56
§. V. Costituz. *Cum illud* di Bened. XIV . . . . . » 68
Artic. II. Le fonti descritte e la clausola irritante . . . . . » 85
Artic. III. Della legittimità della consuetudine contro il decreto Tridentino pel concorso . . . . » 100
Artic. IV. Divisione delle parrocchie *liberae et non liberae collationis* . . . . . » 131
§. I. *Non liberae collationis.* . » 131
(a) Provvista delle parrocchie di dritto patronato laicale o misto . . » 131
(b) Provvista delle parrocchie di dritto patronato ecclesiastico. . » 152
(c) Provvista delle parrocchie unite. » 153
§. II. *Liberae collationis.* . . . » 164
(a) Del collatore primario . . . » 164
(b) Del collatore ordinario . . . » 181

QUESITI A PREMIO

Intorno alla predicazione della divina parola . . . . . » 13
Risposte . . . . . » 107
Dissertazione . . » 107—133—149—166.

CASI MORALI

1. Se un sacerdote possa comparire e possa essere tradotto innanzi ad un giudice laico. . . . . » 41
2. Dei contratti sui fondi delle Confraternite laicali. . . . . » 58
3. La censura intorno alle subaste pubbliche e private dei beni eccles. » 73
4. Se sia lecito benedire le bandiere delle società operaie, ed ammetterle alle sacre funzioni . . » 86
5. Sequestro della pensione governativa e dei lucri avventizii contro un Sacerdote . . . . . » 104
6. Circa la sola amministrazione dei beni ecclesiastici usurpati. . . » 122
7. Del ricorso all' autorità laica in ordine alle Confraternite . . . » 139
8. Autorità e sanzione del Sillabo di Pio IX . . . . . » 154
9. Se nei Collegi educativi possa richiedersi dal Confessore il nome del complice o di altri non complici per provvedere alla loro emenda . . . . . » 170
10. Se si possa stare alla riduzione pontificia degli oneri, quando posteriormente se ne sieno ricevuti i proventi . . . . . » 184

CASI LITURGICI

1. Del baldacchino nelle processioni delle statue o delle reliquie dei Santi. . . . . » 43
2. Dell' ora di Terza che non recitano il Vescovo e i Canonici che lo assistono a vestire nei solenni Pontificali . . . . . » 62

3. Il *Credo* e i Vesperi interi per ragione del concorso di popolo . » 74
4. Avvedimenti circa i frammenti nell'amministrazione della SS. Eucaristia. . . . . » 92
5. Si può celebrare e amministrar la Comunione ai fedeli nell'altare, dove trovasi esposto il Santissimo ? . . . . . » 105
6. Delle reliquie insigni circa l'officio e la messa. . . . . » 123
7. Può tollerarsi la consuetudine di usare il rocchetto in luogo della cotta? . . . . . » 140
8. Di varie pietre sacre irregolari. » 157
9. Se i cappellani delle Claustrali possano e debbano conformarsi all' officio delle medesime nella celebrazione della Messa . . . » 173
10. Delle litanie non approvate dalla S. Sede. . . . . » 186

BIBLIOGRAFIA

Portanova Gennaro.—Gli evoluzionisti e la loro morale . . . » 14
Bordoni Gius. Antonio.—Discorsi per l'esercizio della buona morte » 28
Tirino Giacomo.—In universam S. Scripturam Commentarius. . . » 28
Gastaldi Pietro. — Vita del Ven. Gius. Cottolengo . . . . . » 158
Lemoyne B. Giov.—L' Apostolo S. Giovanni e la Chiesa primitiva . » 158

CRONACA GOVERNATIVA

Affrancamento delle decime feudali—Azione in giudizio de' cappellani—Responsabilità del demanio circa la vendita de'beni eccles.—Norme generali per iscrivere i nuovi elettori politici in base della legge elettorale del 22 genn. 1882—pag. 14.

Pesi a dedursi sulla quota di concorso, in ispecie nei Seminarii—Spese di culto dovute dal Comune—pag. 29.

Ente autonomo—Il fondo per il culto irresponsabile—Cappelle coadiutorali del parroco—Il bilancio dello Stato e gli oneri per le opere pie—Quali edifizii possono dirsi destinati a pubblico uso ?—pag. 46.

Gli avvisi sacri dei ministri acattolici — Passività deducibili dalla tassa di successione nei beneficii—pag. 63.

Soppressione dei canonicati di patronato laicale—Interpretazione de' Brevi Pontificii : patronati : diritto di rivendicazione : modificazione ; *ultra petita*—pag. 76.

Citazione ad istanza di enti morali—Assegno delle corporazioni soppresse, dovuto ai comuni—È soppressa una Collegiata con cura abituale ?—Sono soppresse la massa piccola per le distribuzioni quotidiane e le regalie?—Il parroco, ch' esegue un pio legato, e la tassa del 30 0/0 — Istituti che hanno scopo di culto—pag. 94.

Gl'istituti laicali di carità affidati a Suore—Le Congregazioni ecclesiast. secolari senza voti se soppresse—pag. 143

Le spese di culto gravanti sui comuni—Qual sia un ente autonomo nei lasciti pii—L'erezione, il regio assenso, lo staccamento delle rendite dall'asse ereditario non sono necessarii per costituire un ente morale ecclesiastico—Chiuso il Seminario, può il Vescovo rivendicarne le rendite ? — Oneri deducibili dalla quota di concorso—pag. 159.

I Capitoli cattedrali di patronato laicale—Fondazione mista a scopo di beneficenza e di culto—Il Demanio, successore dei Monasteri soppressi—Acquisto fatto dal Vescovo se soppresso o convertito—pag. 175.

Le cappellanie con oneri coadiutorali—I ruoli esecutivi, i canoni enfiteutici e i coeredi circa la solidarietà.

CRONACA RELIGIOSA

Lettere Pontificie—Enciclica all'Episcopato Siculo, p. 47—Lettera all' Episcopato Irlandese, p. 95—Breve al Comitato napolitano de'Congressi cattolici, p. 96.

Concistori e provviste di Chiese—del 27 mar. 1882, p. 29—del 30 mar. 1882, p. 30—del 13 lugl. 1882, p. 78—del 25 sett. 1882, p. 109—

Cause di beatificaz. e canonizzaz.—del B. Giov. della Verna, p. 47—del Ven. D. Gaspare del Bufalo e del Ven. Francesco Camacho, p 64—del B. Bertrando da Garrica, p. 79 — del Ven. Andrea Uberto Fournet, ivi—Della Ven. Serva di Dio M. Crocifissa delle 5 piaghe, ivi—del Ven. Stefano Bellesini p. 96—del Ven. Pompilio Pirotti, ivi.

Nomine Pontificie.—pp. 79—144—150—176.

Cardinali defunti—L' E.mo Sanguigni, p. 150—L' E.mo Donnet, p. 176.

Fatti diversi — Pellegrinaggio belga, p. 15—Anniversario della coronaz. del S. Padre, p. 16—Il S. Padre ai parroci ed ai predicatori di Roma, p. 16—Ricevimenti in Vaticano della Federazione Piana, p. 79—L'VIII pellegrinaggio italiano a Roma e ad Assisi, p. 111—Pellegrinaggio Spagnuolo in Vaticano, p. 127—La Congregaz. di Propaganda ai Nunzii Apostolici, p 160—La Congregaz. di Propaganda ai Prefetti delle missioni, ivi — Ricevimenti in Vaticano pel Natale e capodanno, p. 175—Tribunale del Vaticano, p. 176.

NOTIZIE COMPENDIATE

Pagg. 16—32—32—80—96—111—128—144—160—176.